GIORNALE MILITARE

1876

V'

PARTE PRIMA







CARLO VOGHERA
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1876.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1876

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
26 dic. 1875	(Ordinamento dell'esercito). R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N. 21, 24, 25, 39, 52 e 56 annesse al R. Decreto 30 settembre 1873	1	44	1
26 »	(Reclutamento). R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento	2	58	8
9 genn. 1876	(Disposizioni varie) Quadro dei segni convenzionali stradali delle varie carte moderne del regno in vendita presso l'istituto topografico militare.	3	25	8
10 »	(Disposizioni generali di massima). Gli ufficiali non partecipano ai premi per cattura di malfattori	4	5	8
16 »	(Stipendi nell'esercito). Soprasoldo d'ufficio ai sottufficiali, caporali e soldati scrivani presso i comandi di brigata	5	6	9
18 »	(Regolamento d'avanzamento). Sostituzione dei graduati di truppa e dei soldati aventi impieghi speciali inviati in licenza di convalescenza di un anno in seguito a rassegna di rimando .	6	27	9
19 »	(Regolamento di disciplina). (Aggiunta all'allegato N. 5) Istruzione pel riparto delle compagnie, degli squadroni e delle batterie . . .	7	73	10
20 »	(Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria). Modificazioni al tomo 3°	8	6	10
22 »	(Servizio sanitario) Avviso a darsi dai Corpi alle direzioni di sanità militare dei militari congedati per alienazione mentale	9	7	17
23 »	(Equipaggiamento). Si sostituisce la gavetta di lamiera a quella di latta nella cavalleria . .	10	35	17

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
24 genn. 1876	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni alle armi portatili presso i corpi dell'Esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaioli di fanteria e cavalleria per le riparazioni alle armi mod. 1870-71	11	82	18
26 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale per il corpo sanitario). Variante al § 348 relativo alla tabella dietetica	12	4	20
26 »	(Statistica sanitaria dell'esercito). Compilazione della statistica sanitaria dell'Esercito	13	1	21
26 »	(Statistica sanitaria dell'esercito). Variante al mod. N. 79 (306 del modellario) Infermeria uomini. Quaderno dei movimenti di entrata e di uscita dei sottufficiali, caporali e soldati	14	2	38
30 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). R. Decreto che stabilisce nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio	19	83	43
31 »	(Ordinamento dell'esercito). Sottufficiali istruttori d'equitazione	15	45	39
1° febbr. 1876	(Regolamento di disciplina). Modificazioni agli art. 68 e 89	16	74	41
2 »	(Equipaggiamento) Sacco portatende da ufficiali	17	36	41
3 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio). Errata-corrige al N. 15 dei segnali di tromba per le operazioni di quartiere che fanno seguito al Regolamento stesso	18	2	42
6 »	(Quadri organici). Specchio di riparto organico di un reggimento di cavalleria	20	18	53
6 »	(Ordinamento dell'esercito). R. Decreto che modifica lo specchio N. 7 annesso al R. Decreto 3 giugno 1874, fissante il riparto in classi degli scrivani locali	26	46	59
7 »	(Regolamento d'amministrazione). Aggiunte e varianti alla Nota C. Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'Esercito	21	122	56
8 »	(Matricola). Modificazioni ai numeri 30, 40 e 47 dell'Istruzione per le matricole dell'Esercito. (Ufficiali di riserva. — Ufficiali che cessano dal servizio nell'Esercito prima del 40° anno d'età)	22	23	56

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
9 febbr. 1876	(MATRICOLA). Memorie storiche dei corpi . . .	23	24	58
10 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Variante all'istruzione pel servizio interno dell'istituto topografico militare	24	84	58
10 »	(REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO) Schiarimenti circa al grado degli aiutanti maggiori in 2°. . . .	25	28	58
12 »	(REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO). Tempo richiesto per l'avanzamento nei gradi di truppa. Epoca delle promozioni	27	29	60
13 »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI). Soppressione delle stazioni interne nelle principali città del Regno . . .	28	17	64
14 »	(LITI E CONSULTAZIONI LEGALI). Istituzione di uffici dei regi avvocati erariali	29	1	65
15 »	(EQUIPAGGIAMENTO). Modificazioni alla tromba di fanteria mod. 1872.	30	37	68
16 »	(RECLUTAMENTO). Modificazione del paragrafo 29 dell'appendice al Regolamento pel reclutamento	31	59	69
17 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Adozione di oggetti per cucina da ufficiale	32	85	69
20 »	(ARMI E MUNIZIONI). Pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate	33	2	71
22 »	(ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA) Varianti alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria	34	3	72
1° mar. 1876	(CORRISPONDENZA POSTALE). Corrispondenza dei comandanti di corpo coi sindaci relativamente a militari di truppa in patria	35	5	72
2 »	(ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA). Invio dei premi distintivi e certificati di tiro a militari in congedo illimitato	36	2	73
2 »	(RECLUTAMENTO) I volontari di un anno ammessi a servire nell'Esercito col grado di sergente devono assumere la ferma permanente . . .	37	60	73
5 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Numero degli esemplari dei Regolamenti ed Istruzioni da acquistarsi dai reparti d'istruzione . . .	38	86	121
14 »	(BILANCIO DELLE SPESE DEL MINISTERO DELLA GUERRA). Bilancio di prima e di definitiva previsione dal 1871 in poi	37 bis	1	75
14 »	(FERROVIE). Apertura del tronco di ferrovia *Leonforte-S. Caterina Villarmosa* (rete di Sicilia) .	39	53	121
15 »	(RECLUTAMENTO) Documenti prodotti per gli arruolamenti volontari	40	61	123

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
16 mar. 1876	(Regolamento d'amministrazione). Approvvigionamento di effetti per il corredo militare . .	41	123	123
16 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento per le marcie e per il trasporto delle truppe	52	87	145
16 »	(Stipendi nell'esercito). Assegnamenti eventuali per incarichi e servizi non contemplati nel Regio Decreto 7 marzo 1875	57	25	159
18 »	(Mobilitazione). Uomini per le sezioni panattieri e sussistenze. — Portaferiti. — Scrivani per gli uffici delle intendenze e delle tappe	42	8	125
18 »	(Ferrovie) Adozione di uno scontrino ferroviario per la truppa	53	54	146
18 »	(Volontari di un anno). Grado loro essendo in congedo illimitato.	54	1	151
18 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Appendice alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria del 20 giugno 1874	55	88	152
18 »	(Matricola) Appendice all'istruzione per le matricole dell'Esercito	56	25	158
19 »	(Mobilitazione e formazione di guerra). Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento	43	9	133
19 »	(Mobilitazione e formazione di guerra). Aggiunte e varianti ai tomi 1° e 3° delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito	44	10	133
20 »	(Equipaggiamento). Mannarese con guaina pel servizio di cucina	45	38	138
20 »	(Armi e buffetterie). Modificazioni alle bardature da sella dei primi dieci reggimenti di cavalleria. Loro armamento	46	22	139
20 »	(Armi e buffetterie). Modificazione alle giberne e bandoliere per giberne da cavalleria . . .	47	23	139
21 »	(Equipaggiamento). Adozione di una cassetta da bagaglio pei sottufficiali	48	39	140
21 »	(Regolamento d'avanzamento). Computo dell'anzianità di grado ai caporali e sottufficiali dell'Esercito permanente provenienti dai volontari d'un anno.	49	30	140
22 »	(Regolamento d'amministrazione). Liquidazione dei conti di massa degli uomini trasferti nella milizia territoriale	50	124	141
22 »	(Istruzione per l'ammaestramento tattico). Norme relative alle esercitazioni con nemico segnato	51	1	143

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1° apr. 1876	(Biblioteche governative).	58	1	162
1° mag. 1876	(Ferrovie). Utilizzazione delle stazioni nei luoghi ove ne esiste più d'una	59	55	163
2 »	(Istruzioni per la mobilitazione). Errata-corrige al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra	60	7	164
2 »	(Ferrovie). Apertura del tronco *Ferrandina-Grassano* della linea in costruzione *Torremare-Potenza* (rete Calabra) e soppressione dell' uso della via di mare *Napoli-Reggio Calabria*, per le comunicazioni fra i distretti di Catanzaro e di Potenza	61	56	165
3 »	(Scompartimento territoriale dell' arma dei carabinieri reali). Trasferimento della sede del comando dei carabinieri reali di Bardolino a Verona, soppressione della stazione di Belluno Veronese e impianto d'una stazione a Sommacampagna	62	18	167
4 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità) Licenze per gli ufficiali di complemento . . .	63	125	167
5 »	(Regolamento di disciplina). Abrogazione del §38	64	75	169
8 »	(Reclutamento). Certificati penali degli inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria	65	62	170
10 »	(Matricola). Aggiunte al N. 47 dell'Istruzione per le matricole dell'Esercito. (Ufficiali che cessano dal servizio nell'Esercito prima del 40° anno di età)	66	26	171
11 »	(Trasporti su mare). Nuova linea di navigazione *Napoli-Scalea* percorsa dalla società Peirano-Danovaro e comp.	67	2	172
16 »	(Regolamento d'amministrazione). Manutenzione delle armi presso i distretti militari	68	126	175
17 »	(Divisa e vestiario). Approvazione dei figurini per persone non appartenenti all'Esercito . .	69	145	179
18 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio	70	80	180
18 »	(Scrivani locali). Loro attribuzioni	71	6	182
18 »	(Stipendi nell'esercito). Estensione dell'indennità di soggiorno ai casi di licenza	72	26	183
25 »	(Amministrazione centrale). R. Decreto portante modificazione al quadro organico del personale del Ministero della guerra	83	7	191
26 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunta all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme)	73	76	184

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
28 mag. 1876	(Regolamento d'avanzamento). Limite d'età fissato per gli aspiranti alla nomina di sottotenente medico.	74	31	184
29 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei reali carabinieri). Trasferimento della stazione di Sommariva Perno a Cornegliano d'Alba . .	75	19	185
30 »	(Servizio territoriale). Ruolini delle posizioni degli ufficiali	76	23	185
31 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei reali carabinieri). Soppressione della stazione di Porto (Livorno)	77	20	185
31 »	(Stipendi nell'esercito). Eventuale assegno di ferrovia di 1ª classe agli ufficiali inferiori comandati al corso ferroviario	78	27	185
31 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei reali carabinieri). Trasferimento della stazione di Cerasolo (Coriano) a Morciano.	79	21	186
5 giug. 1876	(Quadri organici). Trasferimento della compagnia d'istruzione dal 13° al 14° reggimento artiglieria	80	19	187
6 »	(Quadri organici). Formazione del distretto di Pavia (54) e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto di Piacenza	81	20	187
6 »	(Circoscrizione militare territoriale). Formazione del distretto di Pavia (54) e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto di Piacenza	81	9	187
6 »	(Milizia mobile). Formazione del distretto di Pavia (54) e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto di Piacenza	81	15	187
8 »	(Mobilitazione). Varianti all'*Atto* N. 42 del 1876 circa il riparto degli uomini per le sezioni panattieri e sussistenze dei portaferiti e degli scrivani per gli uffici delle intendenze e delle tappe.	82	11	188
14 »	(Ferrovie). Cambio di nome della stazione di Pontesele sul tronco *Eboli-Romagnano*. . .	84	57	192
15 »	(Scuole militari) (Riparti d'istruzione). Ferma ed uscita degli allievi dai riparti d'istruzione	85	9	192
16 »	(Regolamento di servizio interno). Assegnazione alle compagnie, squadroni o batterie degli ufficiali di complemento	86	10	194
18 »	(Quadri organici). Formazione delle compagnie 11ª e 12ª nei reggimenti d'artiglieria da fortezza	87	21	194
18 »	(Reclutamento). Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1856	88	63	195

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
18 giug. 1876	(Reclutamento). Proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874, N. 1973 (serie 2ª) per la conversione della pensione di riassoldamento	89	64	196
18 »	(Reclutamento). R. Decreto che determina quali siano gli istituti militari che per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 7 giugno 1875 devono considerarsi come assimilati alle università	92	65	199
21 »	(Regolamento di disciplina). Modificazione al § 141.	90	77	197
21 »	(Regolamento d'avanzamento). R. Decreto che stabilisce nuove norme per la promozione al grado superiore degli ufficiali ammessi alla giubilazione dopo otto anni di servizio effettivo nel proprio grado	93	32	200
26 »	(Equipaggiamento). Uso della gavetta di latta presso i corpi di cavalleria	91	40	198
30 »	(Stipendi nell'esercito). Spese d'ufficio ai comandi di fortezza di Ancona e di Piacenza (aggiunta al quaderno E) (specchio 1) annesso al R. Decreto 7 marzo 1875	94	28	203
30 »	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria). Pubblicazione della nuova edizione del Regolamento suddetto (4 dicembre 1869).	95	10	204
30 »	(Milizia territoriale). Legge sulla milizia territoriale e comunale	101	1	223
30 »	(Milizia comunale). Legge sulla milizia territoriale e comunale	101	1	223
9 luglio 1876	(Disposizioni varie). Segnali di tromba comuni a tutte le armi dell'Esercito	96	26	206
10 »	(Reclutamento). Prescrizioni ed avvertenze circa le cartelle e polizze degli assoldati, dei surrogati e dei riassoldati con premio	97	66	206
11 »	(Armi e buffetterie). Prescrizione ai corpi dell'Esercito di non più colorire il mirino di fucili e moschetti mod. 1870.	98	24	209
12 »	(Statistica). Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1875	99	5	209
13 »	(Istruzione per la mobilitazione). Dotazione di marmitte da campagna ed altri oggetti di cucina per le truppe a piedi. Aggiunte e varianti al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione (Istruzione sullo arredamento e sull'equipaggiamento)	100	8	218

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
23 luglio 1876	(ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO). Norme per la costruzione dei bersagli e pei tiri speciali per la fanteria e cavalleria	102	3	227
25 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Varianti al capitolato d'appalto dell'impresa generale dei trasporti militari	103	90	230
26 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Diritti di verificazione dei pesi e delle misure	104	27	231
1° agos. 1876	(QUADRI ORGANICI). Assegnazione alle compagnie di disciplina speciali fino al termine del servizio dei soldati che a mente dell'art. 219 del Codice penale militare sono condannati per furto	109	22	235
9 »	(GIUBILAZIONI PER L'ESERCITO). R. Decreto che stabilisce che i già tamburini maggiori, ora sottufficiali di maggiorità, debbono esser considerati come tamburini maggiori per gli effetti della giubilazione	111	2	271
13 »	(REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA FANTERIA). Pubblicazione dell'Istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile ed abolizione della scherma col bastone. . .	105	11	233
14 »	(TRASPORTI SU MARE). Nuova linea di navigazione *Civitavecchia - Maddalena - Porto Torres* percorsa dalla società R. Rubattino e comp. . .	106	3	233
15 »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI). Rivocazione della disposizione concernente il trasferimento della stazione di Sommariva Perno a Cornegliano d'Alba	107	22	234
16 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ). Pagamento a carico della massa generale uomini del valore dei bossoli versati in meno delle cartucce sparate	108	127	234
20 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875, alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'Esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 e 74 . .	110	91	237
25 »	(CONSIGLIO DEI MINISTRI). R. Decreto che meglio determina le attribuzioni della presidenza del consiglio dei Ministri e gli affari che debbono sempre essere sottoposti al consiglio stesso .	126	1	297

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
30 agos. 1876	(ORDINAMENTO DELL'ESERCITO). Composizione delle brigate di cavalleria.	112	47	271
30 »	(QUADRI ORGANICI). Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 1° agosto 1876 sull'assegnazione dei soldati alle compagnie di disciplina speciali	113	23	272
3 sett. 1876	(ARMI E BUFFETTERIE). Armamento delle truppe di fanteria.	114	25	275
4 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Variazioni alle disposizioni 10 ottobre 1871	115	128	276
5 »	(CASERMAGGIO MILITARE). Materasso di lana limitato ai letti dei sottufficiali	116	1	276
6 »	(ORDINAMENTO DELL'ESERCITO). Composizione delle brigate di fanteria.	117	48	277
8 »	(AMMINISTRAZIONE CENTRALE). R. Decreto che stabilisce il termine entro il quale sarà ancor fatta facoltà agli impiegati della categoria d'ordine di provare la loro idoneità per passare alle categorie di concetto e di ragioneria . .	123	8	291
21 »	(FERROVIE). Apertura della linea *Palazzolo-Paratico* (Sarnico) (rete Alta Italia)	118	58	279
25 »	(RECLUTAMENTO). Arruolamento per procura degli inscritti dimoranti all'estero ai quali spetti di essere assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria. .	119	67	281
26 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Effetti speciali di vestiario per gli istruttori, sottistruttori ed allievi istruttori di scherma e di ginnastica .	120	129	286
27 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Norme per il pagamento dei vaglia postali diretti a militari	121	130	287
27 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Vaglia postali di ricoverati in ospedali	122	131	290
4 ottob. 1876	(TRASPORTI SUI LAGHI). Convenzione 18 agosto 1876 per il trasporto sul lago d'Iseo degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'Esercito	124	2	292
4 »	(TRASPORTI SUI LAGHI). Istruzione per l'eseguimento della convenzione 18 agosto 1876 relativa ai trasporti militari sul lago d'Iseo . .	125	3	294
7 »	(FERROVIE) Apertura del tronco *Como-Chiasso* (rete Alta Italia).	127	59	299
12 »	(IMPIEGATI CIVILI). Norme per la concessione dei congedi agli impiegati dei personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra .	128	3	300
16 »	(DIVISA E VESTIARIO) Divisa degli attendenti e dei sellai, maniscalchi, allievi armaioli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri . . .	128 *bis*	146	303

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
17 ottob. 1876	(Regolamento di disciplina). Variante all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme)	129	78	304
17 »	(Istruzioni per la mobilitazione). Variante al tomo 2° (Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento)	129 *bis*	9	304
18 »	(Regolamento di disciplina). Varianti all'allegato N. 8 (Istruzione per la concessione degli attendenti)	130	79	305
19 »	(Matricola). Formula d'arruolamento degli studenti universitari od assimilati	131	27	306
26 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	132	92	307
26 »	(Scuola di guerra). R. Decreto portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra, ed Istruzione relativa	134	4	309
26 »	(Regolamento d'avanzamento). R. Decreto portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra, ed Istruzione relativa	134	33	309
27 »	(Reclutamento). Varianti all'*Atto* N. 145 del 1872	133	68	308
30 »	(Ferrovie). Apertura dei tronchi *Rovigo-Adria* e *Rovigo-Badia* (rete Alta Italia)	135	60	316
1° nov. 1876	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria) Aggiunta al N. 102 dell'appendice N. 1 del 1° giugno 1875.	136	7	316
2 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio .	137	93	317
5 »	(Regolamento di disciplina). Modificazioni alle punizioni disciplinari degli ufficiali	138	80	319
5 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni alle Istruzioni 2 settembre 1871 sulla divisa della cavalleria.	139	147	321
5 »	(Divisa e vestiario). Divisa degli ufficiali e delle truppe dei reali carabinieri specialmente incaricati del servizio d'onore e di guardia presso S. M. il Re.	140	148	325
5 »	(Disposizioni varie). Indicazione del nome e del numero dei reggimenti di cavalleria. . . .	141	28	327
5 »	(Corrispondenza postale). Nuovo Regolamento per la trasmissione delle corrispondenze ufficiali in esenzione delle tasse postali	149	6	359
6 »	(Disposizioni varie). Compilazione del bollettino ufficiale delle nomine	142	29	327
7 »	(Regolamento d'amministrazione). Giurisdizione dei magazzini centrali militari	143	132	327

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
8 nov. 1876	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi)	144	94	328
8 »	(Ferrovie). Cambio di nome della stazione di Bellizzi sulla linea *Napoli-Romagnano* . . .	145	61	328
9 »	(Armi e buffetterie). Riparazioni e tolleranze nelle armi mod. 1870 e 1871 in servizio .	146	26	329
12 »	(Regolamento di disciplina). Variante all' allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme) . . .	138	80	345
13 »	(Reclutamento). Variante all'Istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato	139 bis	60 bis	345
14 »	(Reclutamento). Riammissione sotto le armi di militari in congedo	140 bis	70	345
15 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione sulle ferrovie e da scalo a scalo sui laghi. .	141 bis	94 bis	347
15 »	(Ferrovie). Facoltà di scegliere eccezionalmente un itinerario che non sia quello chilometricamente più breve	142 bis	61 bis	348
16 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni alla divisa della truppa di cavalleria	143 bis	147 bis	349
19 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni alle vigenti Istruzioni sulla divisa degli ufficiali delle varie armi	144 bis	148 bis	353
20 »	(Divisa e vestiario). Fregi sul chepi e sul berretto per gli ufficiali di artiglieria e del genio.	145 bis	149	355
21 »	(Divisa e vestiario). Stellette di distintivo speciale per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei Reali Principi . .	146 bis	150	356
22 »	(Giubilazioni). Provvedimenti per gli ex-ufficiali pontificî che dal 1859 al 1870 presero servizio nel Regio Esercito.	147	3	357
23 »	(Ferrovie) Ammissione nei treni diretti dei sottufficiali viaggiatori nelle ferrovie meridionali.	148	62	358
23 »	(Disposizioni varie). Legge 7 luglio 1876 concernente gli organici delle amministrazioni civili, il pareggiamento e miglioramento degli stipendi inferiori a L. 3,500 degli impiegati di esse amministrazioni, le ritenute sugli stipendi e pensioni degli impiegati civili e militari, e l'indennità di residenza agli impiegati con sede in Roma —. Regolamento approvato con Regio Decreto 23 novembre 1876 per l'esecuzione di detta legge	155	30	373

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
26 nov. 1876	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione del tiro al bersaglio nella località detta Bosco Mantico presso Verona .	156	8	377
27 »	(Divisa e vestiario). Fregi sul chepì e sul berretto per la truppa di artiglieria e del genio .	150	151	366
28 »	(Giustizia militare) Spese di giustizia. Certificati dei sindaci per indennità di trasferta. .	151	12	366
30 »	(Scuole militari). Soppressione del 1° anno di corso della scuola militare	157	10	377
1° dic. 1876	(Servizio sanitario). Istituzioni d'infermerie speciali per gli stabilimenti penali militari. . .	152	8	369
6 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei reali carabinieri). Modificazione allo scompartimento territoriale della legione Cagliari.	153	23	371
7 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio. .	154	95	371
10 »	(Scompartimento territoriale dell'arma dei reali carabinieri). Trasferimento della stazione di Ponte Bovino a Castelluccio dei Sauri . .	158	24	378
1° nov. 1876	(Disposizioni varie). R. Decreto che stabilisce il compenso da concedersi agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente .	159	31	379
16 dic. 1876	(Equipaggiamento). Nuovo modello di borraccia con correggia	160	41	388
18 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Variante all'elenco che fa seguito all' *Alto* N. 19 del 30 gennaio 1876 che stabiliva nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio	161	96	389
19 »	(Ferrovie). Apertura del tronco di ferrovia *Buffaloria di Cassano-Spezzano, Castrovillari* della rete Calabra	162	63	390
20 »	(Ordinamento dell'esercito). Corsi d'equitazione pei sottufficiali	163	49	391
24 »	(Divisa e vestiario). Fregi da chepì o da berretto per gli ufficiali e per la truppa di milizia mobile di artiglieria e del genio	164	152	393
25 »	(Servizio sanitario). Norme da seguirsi negli innesti differenziali del vaccino animale ed umanizzato	165	9	393
25 »	(Ferrovie). Apertura del tronco *Gemona-Ospedaletto-Carnia* della linea che da Udine tende alla Pontebba (rete Alta Italia).	166	64	397

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
26 dic. 1876	(Ferrovie). Apertura del tronco *Caltanissetta-Campobello*, parte della linea *Catania-Licata* (rete di Sicilia)	167	65	398
27 »	(Ferrovia). Apertura del tronco *Spina-Passofonduto* a compimento della linea *Palermo-Girgenti-Porto Empedocle* (rete di Sicilia) e soppressione delle stazioni di *Spina*, *Passofonduto* della linea stessa.	168	66	399

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1876

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
83	7	Regio Decreto portante modificazioni al quadro organico del Ministero della guerra	191
123	8	Regio Decreto che stabilisce il termine entro il quale sarà ancor fatta facoltà agli impiegati della categoria d'ordine di provare la loro idoneità per passaggio alle categorie di concetto e di ragioneria.	291
		ARMI E BUFFETTERIE.	
46	22	Modificazioni alle bardature da sella dei primi dieci reggimenti di cavalleria. Loro armamento.	139
47	23	Modificazione alle giberne e bandoliere per giberne da cavalleria	139
98	24	Prescrizione ai corpi dell'esercito di non più colorire il mirino di fucili e moschetti mod. 1870	209
114	25	Armamento delle truppe di fanteria	275
146	26	Riparazioni e tolleranze nelle armi mod. 1870-71 in servizio.	329
		ARMI E MUNIZIONI.	
33	2	Pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate.	71
		BIBLIOTECHE GOVERNATIVE.	
58	1	Facoltà agli uffici ed impiegati di avere in prestito libri dalle biblioteche governative	162

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		BILANCIO DELLE SPESE DEL MINISTERO DELLA GUERRA.	
37bis	1	Bilanci di prima e definitiva previsione dal 1871 in poi .	75
		CASERMAGGIO MILITARE.	
116	1	Materasso di lana, limitato ai letti dei sottufficiali . . .	276
		CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE.	
81	9	Formazione del distretto di Pavia (54) e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto di Piacenza	187
		CONSIGLIO DEI MINISTRI.	
126	1	R. Decreto che meglio determina le attribuzioni della Presidenza del consiglio dei ministri e gli affari che debbono sempre essere sottoposti al consiglio stesso .	297
		CORRISPONDENZA POSTALE.	
35	5	Corrispondenza dei comandanti di corpo coi sindaci relativamente a militari di truppa in patria	72
149	6	Nuovo regolamento per la trasmissione delle corrispondenze ufficiali con esenzione delle tasse postali . . .	359
		DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA.	
4	5	Gli ufficiali non partecipano ai premi per cattura di malfattori	8
		DISPOSIZIONI VARIE.	
3	25	Quadro dei segni convenzionali stradali delle varie carte moderne del regno in vendita presso l'istituto topografico militare	8

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
96	26	Segnali di tromba comuni a tutte le armi dell'Esercito.	206
104	27	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure. . . .	231
141	28	Indicazione del nome e del numero dei reggimenti di cavalleria	327
142	29	Compilazione del bollettino ufficiale delle nomine. . .	327
155	30	Legge 7 luglio 1876 concernente gli organici delle amministrazioni civili, il pareggiamento e miglioramento degli stipendi inferiori a L. 3500, degli impiegati di esse amministrazioni, le ritenute sugli stipendi e pensioni degli impiegati civili e militari, e l'indennità di residenza agli impiegati con sede in Roma. — Regolamento approvato con R. Decreto 23 novembre 1876 per l'esecuzione di detta legge.	373
159	31	R. Decreto che stabilisce il compenso da concedersi agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente	379
		DIVISA E VESTIARIO.	
69	145	Approvazione dei figurini d'uniforme per persone non appartenenti all'Esercito	179
128*bis*	146	Divisa degli attendenti e dei sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri	303
139	147	Modificazioni all'Istruzione 2 settembre 1871 sulla divisa della cavalleria	321
143*bis*	147*bis*	Modificazioni alla divisa della cavalleria	349
140	148	Divisa dei carabinieri incaricati del servizio d'onore e di guardia presso S. M. il Re	325
144*bis*	148*bis*	Modificazioni alle vigenti istruzioni sulla divisa degli ufficiali delle varie armi	353
145*bis*	149	Fregi sul chepì e sul berretto per gli ufficiali di artiglieria e del genio	355
146*bis*	150	Stellette di distintivo speciale per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei Reali Principi	356
150	151	Fregi sul chepì e sul berretto per la truppa di artiglieria e del genio	366
164	152	Fregi da chepì e da berretto per gli ufficiali e per la truppa di milizia mobile di artiglieria e del genio .	393
		EQUIPAGGIAMENTO.	
10	35	Si sostituisce la gavetta di lamiera a quella di latta nella cavalleria	17
17	36	Sacco porta-tende da ufficiali.	41

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
30	37	Modificazioni alla tromba di fanteria mod. 1872. . . .	68
45	38	Mannaresse con guaina pel servizio di cucina.	138
48	39	Adozione di una cassetta da bagaglio pei sottufficiali. .	140
91	40	Uso della gavetta di latta presso i corpi di cavalleria . .	198
160	41	Nuovo modello di borraccia con correggia	388
		FERROVIE.	
39	53	Apertura del tronco di ferrovia *Leonforte-S. Caterina Villarmosa* (rete di Sicilia)	121
53	54	Adozione di uno scontrino ferroviario per la truppa . .	146
59	55	Utilizzazione delle stazioni nei luoghi ove ne esiste più d'una.	163
61	56	Apertura del tronco *Ferrandina-Grassano* della linea in costruzione *Torremare-Potenza* (rete Calabria) e soppressione dell'uso della via di mare *Napoli-Reggio Calabria* per le comunicazioni fra i distretti di Catanzaro e di Potenza	165
84	57	Cambio di nome della stazione di *Pontesele* sul tronco *Eboli-Romagnano*.	192
118	58	Apertura della linea *Palazzolo-Paratico*	279
127	59	Apertura del tronco *Como-Chiasso* (rete alla Italia) . .	299
135	60	Apertura dei tronchi *Rovigo-Adria* e *Rovigo-Badia* (rete alla Italia).	316
145	61	Cambio di nome della stazione di *Bellizzi* sulla linea *Napoli-Romagnano*	328
142bis	61bis	Facoltà di scegliere eccezionalmente un itinerario che non sia quello chilometricamente più breve	348
148	62	Ammissione nei treni diretti dei sottufficiali viaggianti sulle ferrovie meridionali	358
162	63	Apertura del tronco di ferrovia *Buffaloria di Cassano-Spezzano, Castrovillari* della rete Calabra. . . .	390
166	64	Apertura del tronco *Gemona-Ospedaletto-Carnia* della linea che da Udine tende alla Pontebba (rete alta Italia)	397
167	65	Apertura del tronco *Caltanissetta-Campobello*, parte della linea *Catania-Licata* (rete di Sicilia)	398
168	66	Apertura del tronco *Spina-Passofonduto* a compimento della linea *Palermo-Girgenti-Porto Empedocle* (rete di Sicilia) e soppressione delle stazioni di *Spina, Passofonduto* della linea stessa	399
		GIUBILAZIONI PER L'ESERCITO.	
111	2	R. Decreto che stabilisce che i già tamburini maggiori, ora sottufficiali di maggiorità, debbano essere considerati come tamburini maggiori per gli effetti della giubilazione	271

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
147	3	Provvedimenti per gli ex ufficiali pontifici che dal 1859 al 1870 presero servizio nel R. Esercito	357
		GIUSTIZIA MILITARE.	
151	12	Spese di giustizia. — Certificati dei sindaci per indennità di trasferto.	366
		IMPIEGATI CIVILI.	
128	3	Norme per la concessione dei congedi agli impiegati dei personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra.	300
		ISTRUZIONE PER L'AMMAESTRAMENTO TATTICO.	
51	1	Norme relative alle esercitazioni con nemico segnato .	143
		ISTRUZIONE PER LA MOBILITAZIONE.	
60	7	Errata-corrige al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito . . .	164
100	8	Dotazione di marmitte da campagna ed altri oggetti di cucina per le truppe a piedi. Aggiunte e varianti al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione (Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento)	218
129	9	Varianti al tomo 2° (Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento)	304
		ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA.	
36	2	Invio dei premi, distintivi e certificati di tiro ai militari in congedo illimitato	73
102	3	Norme per la costruzione dei bersagli e pei tiri speciali per la fanteria e la cavalleria	227
		LITI E CONSULTAZIONI LEGALI.	
29	1	Istituzione di uffici dei regi avvocati erariali.	65

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		MATRICOLA.	
22	23	Modificazioni ai N' 30, 43 e 47 dell'Istruzione per le matricole dell'Esercito. (Ufficiali di riserva — Ufficiali che cessano dal servizio nell'esercito prima del 40° anno di età)	56
23	24	Memorie storiche dei corpi.	58
56	25	Appendice all'Istruzione per le matricole dell'Esercito .	158
66	26	Aggiunta al N. 47 dell'Istruzione per le matricole dell'Esercito. (Ufficiali che cessano dal servizio nell'Esercito prima del 40° anno d'età)	171
131	27	Formola d'arruolamento degli studenti universitari od assimilati	306
		MILIZIA COMUNALE.	
101	1	Legge sulla milizia territoriale e comunale	223
		MILIZIA MOBILE.	
81	15	Formazione del distretto di Pavia (54) e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto di Piacenza	187
		MILIZIA TERRITORIALE.	
101	1	Legge sulla milizia territoriale e comunale	223
		MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.	
42	8	Uomini per le sezioni panattieri e sussistenze. Portaferiti, scrivani per gli uffici delle intendenze e delle tappe	125
43	9	Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento . .	133
44	10	Aggiunte e varianti ai tomi 1° e 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito .	133
82	11	Variante all'*Atto* N. 42 del 1876 circa il riparto degli uomini per le sezioni panattieri e sussistenze, dei portaferiti e degli scrivani delle intendenze e delle tappe .	188

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI.	
156	8	R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione del tiro al bersaglio nella località detta *Bosco Mantico*, presso Verona	377
		ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.	
1	44	R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N° 21, 24, 25, 39, 52 e 56 annesse al Regio Decreto 30 settembre 1873	1
15	45	Sottufficiali istruttori d'equitazione	39
26	46	R. Decreto che modifica lo specchio N° 7 annesso al Regio Decreto 3 giugno 1874, fissante il riparto in classi degli scrivani locali	59
112	47	Composizione delle brigate di cavalleria	271
117	48	Id. id. di fanteria	277
163	49	Corsi d'equitazione pei sottufficiali.	391
		PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI.	
11	82	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875, alle tariffe per le riparazioni alle armi portatili presso i corpi, ed allo specchio degli utensili di cui debbono esser provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi mod. 1870-71	18
19	83	R. Decreto che stabilisce nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio.	43
24	84	Variante all'Istruzione pel servizio interno dell'Istituto topografico militare	58
32	85	Adozione di oggetti per cucina da ufficiali	69
38	86	Numero degli esemplari dei Regolamenti ed Istruzioni da acquistarsi dai riparti d'istruzione	121
52	87	Regolamento per le marcie e per il trasporto delle truppe.	145
55	88	Appendice alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, del 20 giugno 1874	152
70	89	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	180
103	90	Varianti al capitolato d'appalto dell'impresa generale dei trasporti militari	230

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
110	91	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e del genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni alle armi portatili presso i corpi dell'Esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni alle armi mod. 1870-71-71	237
132	92	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	307
137	93	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875.	317
144	94	Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi).	328
141bis	94bis	Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione sulle ferrovie e da scalo a scalo sui laghi	347
154	95	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio	371
161	96	Variante all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 30 gennaio 1876 che stabiliva nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio	389
		QUADRI ORGANICI.	
20	18	Specchio di riparto organico di un reggimento di cavalleria	53
80	19	Trasferimento della compagnia d'istruzione dal 13° al 14° reggimento artiglieria	187
81	20	Formazione del distretto di Pavia (54) e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto di Piacenza	187
87	21	Formazione delle compagnie 11ª e 12ª nei reggimenti di artiglieria da fortezza.	194
109	22	Assegnazione alle compagnie di disciplina speciali, fino al termine del servizio, dei soldati che a mente dell'art 219 del Codice penale militare sono condannati per furto	235
113	23	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 1° agosto 1876 sull'assegnazione dei soldati alle compagnie di disciplina speciali.	272
		RECLUTAMENTO.	
2	58	R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento	8

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
31	59	Modificazione del § 59 dell'appendice al regolamento sul reclutamento	69
37	60	I volontari di un anno ammessi a servire nell'Esercito come sergenti devono assumere la ferma permanente	73
40	61	Documenti prodotti per gli arruolamenti volontari	123
65	62	Certificati penali degl'inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria	170
88	63	Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1856	195
89	64	Proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874, N° 1973 (serie 2ª), per la conversione della pensione di riassoldamento	196
92	65	R. Decreti che determinano quali siano gli istituti militari che per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 7 giugno 1875 devono considerarsi come assimilati alle università	199
97	66	Prescrizioni ed avvertenze circa le cartelle e polizze degli assoldati, dei surrogati e dei riassoldati con premio	206
119	67	Arruolamento per procura degli inscritti dimoranti all'estero ai quali spetti di essere assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria	281
133	68	Varianti all'*Atto* N. 145 del 1872	308
139bis	69	Variante all'istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato	345
140bis	70	Riammissione sotto le armi di militari in congedo	345
		REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE.	
21	122	Aggiunte e varianti alla nota C. Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'Esercito.	56
41	123	Approvvigionamento di effetti per il corredo militare	123
50	124	Liquidazione dei conti di massa degli uomini trasferti nella milizia territoriale	141
63	125	Licenze per gli ufficiali di complemento	167
68	126	Manutenzione delle armi presso i distretti militari	175
108	127	Pagamento a carico della massa generale uomini del valore dei bossoli versati in meno delle cartucce sparate	234
115	128	Varianti alle disposizioni 10 ottobre 1871	276
120	129	Effetti speciali di vestiario per gli istruttori, sottistruttori ed allievi istruttori di scherma e di ginnastica	286
121	130	Norme per il pagamento dei vaglia postali diretti a militari	287
122	131	Vaglia postali di ricoverati in ospedali	290
143	132	Giurisdizione dei magazzini centrali militari	327

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO.	
6	27	Sostituzione dei graduati di truppa e dei soldati aventi impieghi speciali inviati in licenza di convalescenza di un anno in seguito a rassegna di rimando	9
25	28	Schiarimenti circa al grado degli aiutanti maggiori in 2°.	58
27	29	Tempo richiesto per l'avanzamento nei gradi di truppa. Epoca delle promozioni.	60
49	30	Computo dell'anzianità di grado ai caporali e sottufficiali dell'Esercito permanente provenienti dai volontari di un anno	140
74	31	Limite d'età fissato per gli aspiranti alla nomina di sottotenente medico	184
93	32	R. Decreto che stabilisce nuove norme per la promozione al grado superiore degli ufficiali ammessi alla giubilazione dopo otto anni di servizio effettivo nel proprio grado	200
134	33	R. Decreto portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra ed istruzione relativa	309
		REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA.	
8	6	Modificazioni al tomo 3° del suddetto regolamento. . .	10
136	7	Aggiunta al N. 102 dell'appendice N. 1 del 1° giugno 1875.	316
		REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA FANTERIA.	
95	10	Pubblicazione della nuova edizione del suddetto regolamento (4 dicembre 1869)	204
105	11	Pubblicazione dell'istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile ed abolizione della scherma col bastone	233
		REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.	
7	73	Aggiunta all'allegato N. 5 (Istruzione pel riparto delle compagnie, degli squadroni e delle batterie)	10
16	74	Modificazioni agli art. 68 e 69	41

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
64	75	Abrogazione del § 38	169
73	76	Aggiunta all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme) .	184
90	77	Modificazione al § 141	197
129	78	Variante all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme) .	304
129*bis*	79	Varianti all'allegato N. 8 (Istruzione per la concessione degli attendenti)	305
138	80	Modificazioni alle punizioni disciplinari degli ufficiali .	349
138*bis*	80*bis*	Varianti all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme) .	345
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO D'OSPEDALE PER IL CORPO SANITARIO.	
12	4	Variante al § 348 relativo alla tabella dietetica	20
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA E IL GENIO.	
18	2	Errata-corrige al N. 15 dei segnali di tromba per le operazioni di quartiere che fanno seguito al regolamento stesso	42
		REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO.	
86	10	Assegnazione alle compagnie, squadroni o batterie degli ufficiali di complemento.	194
		SCOPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI.	
28	17	Soppressione delle stazioni interne nelle principali città del regno	64
62	18	Trasferimento della sede del comando dei carabinieri reali di Bardolino a Verona, soppressione della stazione di Belluno Veronese ed impianto d'una stazione a Sommacampagna	167
75	19	Trasferimento della stazione di Sommariva Perno a Cornegliano d'Alba.	185
77	20	Soppressione della stazione di Porto	185
79	21	Trasferimento della stazione di Cerasolo (Coriano) a Marciano	186

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
107	22	Rivocazione della disposizione concernente il trasferimento della stazione di Sommariva Perno a Cornegliano d'Alba	234
153	23	Modificazione allo scompartimento territoriale della legione Cagliari	371
158	24	Trasferimento della stazione di Ponte Bovino a Castelluccio dei Sauri	378
		SCRIVANI LOCALI.	
71	6	Attribuzioni degli scrivani locali	182
		SCUOLA DI GUERRA.	
134	4	R. Decreto portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra ed Istruzione relativa	309
		SCUOLE MILITARI (*Riparti d'istruzione*).	
85	9	Ferma ed uscita degli allievi dei riparti d'istruzione . .	192
157	10	Soppressione del 1° anno di corso alla scuola militare. .	377
		SERVIZIO SANITARIO.	
9	7	Avviso a darsi dai corpi alle direzioni di sanità militare dei militari congedati per alienazione mentale	17
152	8	Istituzione d'infermerie speciali per gli stabilimenti penali militari	369
165	9	Norme da seguirsi negli innesti differenziali del vaccino animale ed umanizzato	393
		SERVIZIO TERRITORIALE.	
76	23	Ruolino delle posizioni degli ufficiali	185
		STATISTICA.	
99	5	Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1875	209

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		STATISTICA SANITARIA DELL'ESERCITO.	
13	1	Compilazione della statistica sanitaria dell'Esercito . .	21
14	2	Variante al mod. 79 (306 del modellario). Infermeria uomini. Quaderno dei movimenti di entrata e di uscita dei sottufficiali, caporali e soldati	38
		STIPENDI NELL'ESERCITO.	
5	24	Soprassoldo d'ufficio ai sottufficiali, caporali e soldati, scrivani presso i comandi di brigata	9
57	25	Assegnamenti eventuali per incarichi e servizi non contemplati nel R. Decreto 7 marzo 1875	159
72	26	Estensione dell'indennità di soggiorno ai casi di licenza.	183
78	27	Eventuale assegno di ferrovia di 1ª classe agli ufficiali inferiori comandati al corso ferroviario	185
94	28	Spese d'ufficio ai comandi di fortezza di Ancona e di Piacenza (aggiunta al quadro E) (specchio 1) annesso al R. Decreto 7 marzo 1875.	203
		TRASPORTI SUI LAGHI.	
124	2	Convenzione 18 agosto 1876 per il trasporto sul lago d'Iseo, degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'Esercito	292
125	3	Istruzione per l'eseguimento della convenzione predetta.	279
		TRASPORTI SU MARE.	
67	2	Nuova linea di navigazione *Napoli-Scalea* percorsa dalla società Peirano-Danovaro e comp.	172
106	3	Nuova linea di navigazione *Civitavecchia-Maddalena-Porto Torres* percorsa dalla società Rubattino e comp.	293
		VOLONTARI DI UN ANNO.	
54	1	Grado loro essendo in congedo illimitato	151
		ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA.	
34	3	Varianti alle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria	72

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 1. Pubblicato il 11 gennaio 1876. **Parte 1.**

1875. DICEMBRE 26.— R. D. che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N. 21, 24, 25, 39, 52 e 56 annesse al R. D. 30 settembre 1873, *pag.* 1.

» 26.— R. D. che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento, *pag.* 8.

1876. GENNAIO 9.— Quadro dei segni convenzionali stradali delle varie carte moderne del regno in vendita presso l'istituto topografico militare, *pag.* 8.

» 10.— Gli ufficiali non partecipano ai premi per cattura di malfattori, *pag.* 8.

Atto N. **1**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 44). — **R. D. che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N. 21, 24, 25, 39, 52 e 56 annesse al R. D. 30 settembre 1873.** — 26 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª);

Visto il Nostro Decreto di pari data che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Vista la legge che approva lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1876, in data 23 dicembre 1875, N. 2831 (serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro dalla guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Alle tabelle graduali e numeriche di formazione nº 21, 24, 25, 39, 52 e 56 annesse al Nostro Decreto del 30 settembre 1873, sono rispettivamente sostituite quelle che, con identica numerazione, sono annesse al presente Decreto, è per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

GRADI	Capitani applicati di stato maggiore	Capitani aiutanti di campo dei 10 comandanti di brigata di fanteria	Ufficiali delle fortezze	80 reggimenti di fanteria di linea	10 reggimenti bersaglieri	62 distretti militari	24 compagnie alpine	3 battaglioni distruzione	Scuola normale di fanteria	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari	TOTALI
Colonnelli	»	»	»	80	10	36	»	»	1	1	128
Tenenti colonnelli	»	»	5	80	10	36	7	3	1	1	136
Maggiori	»	»	15	240	40	52				3	357
Capitani	60	40	15	1120	180	238	24	12	4	18	1711
Tenenti	»	»	15	3120	520	282	72	51	6	55	2748
Sottotenenti	»	»									1373
TOTALI . .	60	40	50	4640	760	644	103	66	12	78	6453

Roma, 26 dicembre 1875.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 20 reggimenti di cavalleria.

(Ciascun reggimento composto di 1 stato maggiore, 3 divisioni di 2 squadroni ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				20 REGGIMENTI
	Stato maggiore	Sei squadroni	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	20
Tenenti colonnelli (comandanti di divisione)	1	»	»	1	20
Maggiori (comandanti di divisione)	2	»	»	2	40
Capitani (ant. magg. in 1° e com. di squadr.)	1	6	1	8	160
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di squadrone)	3	24	»	27	540
Capitani medici	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	20
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	40
Capitani contabili	»	»	2	2	40
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	40
TOTALI	12	30	5	47	940
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	80
Furieri (di contabilità e di squadrone)	»	6	2	8	160
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	60
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	20
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	20
Capi armaiuoli (sergenti o furieri)	1	»	»	1	20
Sergenti (di contabilità e di squadrone)	»	24	8	32	640
Caporali maggiori	4	12	»	16	320
Caporali furieri (di contabilità e di squadrone)	»	6	6	12	240
Caporali trombettieri	3	»	»	3	60
Caporali zappatori	»	»	»	6	120
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	4	54	1080
Appuntati	»	72	»	72	1440
Trombettieri	»	24	2	26	520
Zappatori	»	48	»	48	960
Maniscalchi	»	6	»	6	120
Sellai	»	6	»	6	120
Vivandieri	1	»	»	1	20
Soldati	3	702	25	730	14600
TOTALI	23	960	47	1030	20600
Cavalli	18	732	»	750	15000

Roma, 26 dicembre 1875

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

GRADI	Aiutanti di campo dei 9 comandanti di brigata di cavalleria	20 reggimenti di cavalleria	Due depositi di allevamento cavalli	Scuola normale di cavalleria	TOTALI
Colonnelli	»	20	»	1	21
Tenenti colonnelli	»	20	2	1	22
Maggiori	»	40		1	42
Capitani	9	160	2	5	176
Tenenti	»	540	»	13	369
Sottotenenti					184
TOTALI	9	780	4	21	814

Roma, 26 dicembre 1875.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 39.

—

Tabella numerica riepilogativa degli scrivani locali.

Numero degli scrivani locali	*Uffici e servizi cui gli scrivani locali sono addetti.*
60	Ministero della guerra.
4	Comitato di stato maggiore generale.
20	Comitato d'artiglieria e genio.
5	Comitato delle armi di linea.
110	Comando del corpo di stato maggiore, comandi generali e comandi di divisioni territoriali.
88	Comandi e direzioni d'artiglieria.
112	Comandi e direzioni del genio.
4	Depositi d'allevamento cavalli.
570	Distretti militari (parte pel servizio di scritturazione e parte per quello d'assistenti a magazzini).
261	Comitato e legione dei reali carabinieri.
63	Comitato di sanità militare, ospedali militari e farmacie centrali.
125	Direzioni di commissariato e servizio dei panifici militari.
35	Tribunale supremo di guerra e tribunali militari.
11	Scuola superiore di guerra (parte per le scritturazioni e parte assistenti).
3	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.
21	Accademia militare (parte per le scritturazioni e parte assistenti).
30	Scuola militare (parte per le scritturazioni e parte assistenti).
63	Collegi militari (parte per le scritturazioni e parte assistenti).
3	Scuola normale di fanteria.
3	Scuola normale di cavalleria.
7	Istituto topografico militare.
85	Ufficio di revisione delle contabilità e delle matricole dei corpi.
20	Ufficio di personali militari vari.
36	Magazzini centrali militari e opificio arredi militari.
16	Stabilimenti militari penali.
1755	**Totale.**

Roma, 26 dicembre 1875.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 52.

Tabella degli stabilimenti d'artiglieria e del genio.

	Stabilimenti d'artiglieria.
1	Arsenale di costruzione di *Napoli.*
1	Arsenale di costruzione di *Torino.*
1	Fabbrica d'armi di *Brescia.*
1	Fabbrica d'armi di *Torino.*
1	Fabbrica d'armi di *Torre Annunziata.*
1	Fabbrica d'armi di *Terni.*
1	Fonderia di *Genova.*
1	Fonderia di *Napoli.*
1	Fonderia di *Torino.*
1	Polverificio di *Fossano.*
1	Polverificio di *Scafati.*
1	Laboratorio pirotecnico di *Torino.*
1	Laboratorio di precisione di *Torino.*
13	Totale.

Nota. — Il personale delle direzioni di questi stabilimenti è dato dallo stato maggiore d'artiglieria, dai ragionieri d'artiglieria e dai capi tecnici d'artiglieria e genio.

	Stabilimenti del genio.
2	Officine di costruzione di materiale del genio (una alla sede di ciascuno dei due reggimenti del genio).

Nota. — Ciascuna officina è diretta dal comandante del reggimento, il personale di direzione è preso dagli ufficiali del reggimento stesso, dai ragionieri geometri del genio, dai capi tecnici d'artiglieria e genio.

Roma, 26 dicembre 1875.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA N. 56.

Tabella graduale e numerica del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, 4 compagnie di disciplina, 3 compagnie carcerati, 6 compagnie di reclusi, 2 reclusori).

GRADI	Comando	Compagnie di discipl.		Compagnie di carcerati		Compagnie di reclusi		Reclusori		TOTALI
		Una compagnia	Quattro compagnie	Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Sei compagnie	Un reclusorio	Due reclusori	
Ufficiali.										
Comandante (colonnello).	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Id. in 2° (ten.col.)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori	1	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Aiutante maggiore in 2° (tenente)	1	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Capitani	»	1	4	1	3	1	6	2	4	17
Tenenti e sottotenenti .	1	3	12	3	9	3	18	6	12	52
Capitani medici . . .	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Capitano contabile . .	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenenti e sottoten. contab.	2	»	»	»	»	»	»	1	2	4
Farmacisti	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
TOTALI . .	9	4	16	4	12	4	24	13	26	87
Scrivani locali	10	»	»	»	»	»	»	3	6	16
Truppa.										
Furieri maggiori . . .	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Furieri	»	1	4	1	3	1	6	2	4	17
Sottufficiali di maggiorità	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Sergenti	»	6	24	6	18	6	36	12	24	102
Caporali maggiori . . .	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Caporali furieri . . .	»	1	4	1	3	1	6	»	»	13
Caporali	»	10	40	10	30	10	60	22	44	174
Appuntati	»	»	»	10	30	10	60	44	88	178
TOTALI . .	»	18	72	28	84	28	168	83	166	490

Roma, 26 dicembre 1875.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **2**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 58). — **R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento.** — Gazzetta Ufficiale del Regno, *N. 7; 11 gennaio 1876, N. 2868 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 26 dicembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 19 luglio 1871, N. 349 (Serie 2ª);

Vista la legge in data 7 giugno 1875, N. 2532 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — La somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento giusta l'articolo 6° della precitata legge 7 giugno 1875, N. 2532 (Serie 2ª) è stabilita per l'anno 1876 in lire milleseicento per quelli che intendono arruolarsi nell'arma di cavalleria, ed in lire milleduecento per quelli che si arruolano nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE. Ricotti.

N. **3**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 25). — **Quadro dei segni convenzionali stradali delle varie carte moderne del regno in vendita presso l'istituto topografico-militare.** — 9 gennaio.

Allo scopo di evitare erronee interpretazioni dei segni convenzionali usati nelle varie carte del regno, l'istituto topografico-militare ha compilato un quadro indicante i segni convenzionali stradali delle varie carte moderne che tiene in vendita.

Al catalogo generale delle carte e libri vendibili presso l'istituto topografico-militare sarà perciò fatta la seguente aggiunta: *Quadro dei segni convenzionali stradali delle varie carte moderne del regno, L. 0,20 la copia.* *Il Ministro* — Ricotti.

N. **4**. — DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. (Nota N. 5). — **Gli ufficiali non partecipano ai premi per cattura di malfattori.** — 10 gennaio.

A scanso di equivoci il Ministero stima opportuno di avvertire che gli ufficiali dell'Esercito non possono mai partecipare ai premi che talvolta sono concessi dal Governo per la cattura di malfattori, neppure quando sia ammessa a parteciparvi la truppa da essi direttamente comandata. *Il Ministro* — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 2. Pubblicato il 21 gennaio 1876. **Parte 1.**

GENNAIO 16. — Soprasoldo d'ufficio ai sottufficiali, caporali e soldati, scrivani presso i comandi di brigata, *pag.* 9.

» 18. — Sostituzione dei graduati di truppa e dei soldati aventi impieghi speciali inviati in licenza di convalescenza di un anno in seguito a rassegna di rimando, *pag.* 9.

» 19. — Aggiunta all'allegato N. 5 al Regolamento di disciplina. (Istruzione pel riparto delle compagnie, degli squadroni e delle batterie), *pag.* 10.

» 20. — Modificazioni al tomo 3° del Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 10.

Atto N. **5.** — STIPENDI NELL' ESERCITO. (Nota N. 6). — **Soprasoldo d'ufficio ai sottufficiali, caporali e soldati, scrivani presso i comandi di brigata.** — 16 gennaio.

Al sottufficiale, caporale o soldato destinato quale scrivano presso il comando di una brigata di fanteria e cavalleria, perchè comandato a prestar servizio presso un ufficio staccato dal proprio corpo, dev'essere corrisposto il soprasoldo d'ufficio di centesimi cinquanta al giorno, a senso dello specchio N. 16 della legge 17 marzo 1874.

Questa disposizione avrà vigore a partire dal 1° gennaio corrente.

Il soldato che può essere comandato d'*ordinanza* al comandante di brigata, non ha diritto alla sopradetta competenza.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **6.** — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 27). — **Sostituzione dei graduati di truppa e dei soldati aventi impieghi speciali inviati in licenza di convalescenza di un anno in seguito a rassegna di rimando.** — 18 gennaio.

I graduati di truppa, compresi gli appuntati, gli zappatori, i trombettieri, i maniscalchi e i sellai, cui in seguito a rassegna di rimando venga accordata una licenza straordinaria di convalescenza, per un anno, possono essere rimpiazzati dai comandanti di corpo, considerandoli in sopranumero sino a che, rientrati al corpo, possano prender posto nei quadri del loro grado.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **7.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 73). — **Aggiunta all'allegato n° 5 al Regolamento di disciplina (Istruzione pel riparto delle compagnie, degli squadroni e delle batterie).** — 19 gennaio.

Al N° 6 dell'allegato N° 5 al Regolamento di disciplina (Istruzione pel riparto delle compagnie, degli squadroni e delle batterie), si aggiunga il seguente capoverso:

« Però nelle compagnie alpine anche i trombettieri e gli « allievi trombettieri, gli zappatori e gli allievi zappatori sono « ripartiti in numero eguale, come i caporali, gli appuntati e « tiratori scelti fra i plotoni ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **8.** — REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. (Nota N. 6). — **Modificazioni al tomo 3° del suddetto regolamento.** — 20 gennaio.

In seguito alla variante introdotta coll'*Atto* N. 183 del 1875 nell'ordinamento del reggimento di cavalleria, nel tomo 3° del regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria vanno introdotte le seguenti modificazioni.

Dapertutto dove è detto *mezzo reggimento, mezzi reggimenti* si sostituisca *divisione, divisioni,* eccetto che nei N.' 1418 e 1442.

Ai N.' 1252, 1271, 1275, 1277, 1278, 1325, 1369, 1377, 1386, 1387, 1415, si sostituiscano i seguenti:

N. 1252. Due squadroni formano una divisione, due o tre divisioni un reggimento; in via eccezionale anche tre squadroni formano una divisione.

Se il reggimento è composto di 5 squadroni, lo squadrone isolato farà parte della divisione di sinistra.

La divisione, come lo squadrone, è una unità tattica e, come questa, non ha posto determinato che nella formazione primitiva e normale.

Un reggimento manovra in via normale per squadroni, o per divisioni di due squadroni. In via eccezionale un reggimento di sei squadroni può anche manovrare per mezzi reggimenti colle norme date pel reggimento composto di due divisioni, ed in questo caso è come sciolta la divisione del centro.

Il comandante della divisione sciolta col suo seguito va col colonnello durante tutto il tempo che la divisione resta sciolta.

1271. Nella colonna di plotoni, dicesi divisione di testa, di coda o del centro quella che pel momento trovasi innanzi, o in coda o al centro.

1275. Nella colonna doppia le divisioni, cogli squadroni formati ciascuno in colonna di plotoni, sono disposte nel modo seguente: la divisione di testa coi rispettivi due squadroni l'uno accanto all'altro coll'intervallo normale di 16 passi; le altre due coi rispettivi squadroni in colonna l'una accanto all'altra, coll'intervallo prestabilito e dietro la divisione di testa. A seconda del posto occupato nella colonna prendono il nome di divisione di testa, di destra e di sinistra. Se il reggimento è di due sole divisioni, queste stanno accanto l'una dell'altra, nel modo suindicato per le divisioni di destra e di sinistra (fig. 12).

1277. Una divisione si forma anch'essa in colonna doppia, ma eccezionalmente. In tal caso si dispone come la divisione di testa.

Se la divisione è composta di tre squadroni, due di questi stanno uno dopo l'altro nella colonna di destra.

1278. Gli ufficiali superiori marciano all'altezza del plotone di testa della rispettiva divisione, ed a 40 passi dal lato esterno.

L'ufficiale superiore della divisione di testa marcia all'altezza del plotone di testa della colonna dalla parte dove sta il colonnello.

Per i capitani valgono le prescrizioni date pella colonna di plotoni, tranne che stanno dal lato esterno.

1325. Nella colonna doppia, il comandante la divisione di testa fa cambiar direzione alle sezioni di testa col comando prescritto pel capitano, le altre sezioni cambiano successivamente direzione senza comando. Se la colonna è composta di due sole divisioni detto comando spetta al più elevato in grado od al più anziano dei comandanti delle divisioni.

1369. Per formare la colonna di plotoni dalla colonna doppia il colonnello comanda:

COLONNA DI PLOTONI SULLO SQUADRONE DI DESTRA (O DI SINISTRA) (TROTTO O GALOPPO)—MARCHE.

Se il reggimento è composto di tre divisioni lo squadrone indicato muove innanzi all'andatura comandata od a quella della marcia; gli altri si fermano per quindi portarsi in colonna a tempo debito, e nell'ordine per cui le divisioni non si scompongano; in ogni caso alla divisione di testa fa seguito la divisione di destra.

Se il reggimento è composto di due divisioni rompe innanzi quello squadrone indicato, l'altra si ferma e a tempo debito entra in colonna.

Il movimento per portarsi in colonna è fatto per mezzo di obliqui individuali.

1377. Volendo spiegare il reggimento innanzi in linea di colonne di divisioni, il colonnello comanda:

PER DIVISIONI, LINEA DI COLONNE AVANTI A DESTRA (O SINISTRA) (O DESTRA E SINISTRA) (TROTTO O GALOPPO)—MARCHE.

Nei primi due casi la divisione di testa prosegue diritto al passo, le altre due sono condotte dal loro capo all'andatura comandata, all'altezza e ad intervallo di spiegamento dalla prima, dalla parte indicata nel comando.

Nel terzo caso la divisione di testa si regola come sopra, la divisione del centro si porta a destra e quella di coda a sinistra colle norme indicate.

1386. Uguale comando darà il colonnello per formare la colonna doppia della massa. Il reggimento essendo fermo, i due squadroni del centro si mettono contemporaneamente in marcia all'andatura comandata, e lo squadrone di sinistra guadagna obliquando il prescritto intervallo di 16 passi, gli altri squadroni, all'andatura comandata e per mezzo d'obliqui individuali, si portano a tempo debito in colonna dietro il rispettivo squadrone di base.

Il reggimento essendo in marcia, i due squadroni del centro si metteranno all'andatura comandata, o proseguiranno in quella della marcia, guadagnando l'intervallo come già fu spiegato; gli altri si fermeranno per eseguire poscia a tempo opportuno i movimenti, come sopra è stato indicato.

1387. Per formare la colonna doppia dalla colonna di plotoni il colonnello comanda:

COLONNA DOPPIA AVANTI A DESTRA (O SINISTRA) (TROTTO O GALOPPO)—MARCHE.

Lo squadrone di testa si mette al passo al comando del suo capo, e il secondo squadrone si porta sulla linea del primo, dalla parte ed all'andatura comandata; nello stesso modo la divisione di coda si porta contemporaneamente sulla linea ed a sinistra di quella del centro, che nel frattempo serra la distanza in colonna. Il movimento è eseguito mediante obliqui individuali dietro gli opportuni comandi del rispettivo capo, giunti i riparti all'altezza voluta si mettono al passo.

1415. Se lo spiegamento è comandato a destra e sinistra gli squadroni della divisione di testa e del centro si spiegano a destra, ed a sinistra quelli della divisione di coda.

Ai due primi capoversi del N. 1261 si sostituiscano i seguenti:

Nel reggimento in linea i furieri maggiori stanno all'altezza ed a contatto della 1ª riga: a destra della rispettiva divisione quelli appartenenti alla divisione di destra e del centro, ed a sinistra quello appartenente alla divisione di sinistra: essi hanno dietro di loro in 2ª riga il caporale maggiore della divisione.

Il reggimento essendo in colonna, quelli della divisione di testa e del centro saranno situati alla testa ed alla destra della prima frazione della rispettiva divisione, quello della divisione di coda, alla coda ed alla sinistra dell'ultima frazione: hanno sempre dietro di loro in 2ª riga il caporale maggiore della divisione.

In fine del N. 1299 alle parole: *plotone di testa del mezzo reggimento di destra:* si sostituisca:, *plotone di destra della testa della colonna.*

Nella settima linea della pagina 118 prima della parola: *muovono*: si aggiunga, *senza scomporre le divisioni.*

In fine del N. 1364, s'aggiunga il seguente capoverso: *Quando il movimento è iniziato da uno degli squadroni della divisione del centro, dopo questa si porta in colonna la divisione di destra, e poi quella di sinistra.*

In principio del N. 1365 alle parole: *In un mezzo reggimento:* si sostituisca, *In una divisione composta di 3 squadroni.*

L'ultimo periodo del N. 1373, sarà cambiato nel seguente: *Se il movimento è comandato a destra e sinistra, lo squadrone della divisione di testa si porta a sinistra, quelli della divisione del centro si portano a destra, quelli della divisione di coda a sinistra, e tutti sulla stessa linea dello squadrone di testa.*

All'ultimo capoverso del N. 1378, si sostituirà il seguente: *I comandanti delle altre divisioni eseguendo pure contemporaneamente un cambiamento di direzione diagonale, all'andatura della marcia od a quella comandata, le portano all'intervallo di spiegamento, ed all'altezza di quella di base, dove giunti le mettono al passo.*

Nella quinta e sesta linea del N. 1385, alle parole: *Gli squadroni dell'ala interna d'ogni mezzo reggimento:* si sostituisca, *I due squadroni del centro.*

Il penultimo capoverso del N. 1388, sarà cambiato nel seguente:

Gli squadroni del centro rompono innanzi per plotoni all'an-

datura indicata nel comando. Lo squadrone di destra rompe dalla sinistra, quello di sinistra rompe dalla destra; marciano a pari e mantengono l'intervallo di squadrone.

Dall'ultimo capoverso del N. 1390, si tolgano le parole: *del mezzo reggimento.*

Ai due ultimi capoversi del N. 1392, si sostituiscano i seguenti:

Gli squadroni di destra, se il movimento è comandato a destra, si spiegano da quella parte al comando del proprio capo, indi si mettono al passo.

Gli squadroni di sinistra proseguono l'andatura della marcia, od intraprendono quella comandata, quindi al comando del loro capo si spiegano sulla destra in linea colle norme stabilite, avvertendo che lo squadrone di testa si metterà al passo solo quando giunge sulla linea degli squadroni di destra.

Nell'ultimo capoverso del N. 1393, alle parole: *I mezzi reggimenti:* si sostituisca, *Gli squadroni.*

L'ultimo capoverso del N. 1396, sarà cambiato nel seguente: *Se il movimento è comandato a destra e sinistra, gli squadroni delle divisioni di testa e centro sono condotti a destra, quelli della divisione di coda a sinistra. Se vi sono due divisioni, gli squadroni della divisione di testa sono condotti a destra e quelli della divisione di coda a sinistra.*

Nella prima e seconda linea della pagina 136 alle parole: *loro mezzo reggimento:* si sostituisca, *rispettivo squadrone di base.*

L'ultimo capoverso del N. 1411, sarà cambiato nel seguente: *Primo a portarsi in colonna sarà sempre lo squadrone appartenente alla divisione dello squadrone di base, e successivamente gli squadroni delle altre divisioni. Se lo squadrone di base appartiene alla divisione del centro, dopo questa si mette in colonna la divisione di destra, ed ultima quella di sinistra. Il movimento si eseguisce colle norme stabilite nel § precedente.*

Nella prima linea del N. 1412 alle parole: *un mezzo reggimento:* si sostituisca, *una divisione di 3 squadroni.*

Al primo capoverso del N. 1418, si sostituisca il seguente: *Il reggimento può anche essere ordinato su due linee di mezzi reggimenti, ed in questo caso se è composto di tre divisioni, si scioglie la divisione del centro.*

Nella prima linea della pagina 147, alle parole: *ad un comandante di mezzo reggimento:* si sostituisca, *al comandante di divisione più elevato in grado o più anziano.*

All'ultimo capoverso del N. 1424, si sostituisca il seguente: *Se invece vanno all'attacco più divisioni contemporaneamente, allora il colonnello stesso le guida, mettendosi dinnanzi al centro del reggimento sulla linea dei capi di plotone, com'è prescritto pel capitano.*

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 3. Pubblicato il 28 gennaio 1876. **Parte 1.**

GENNAIO 22. — Avviso a darsi dai corpi alle direzioni di sanità militare dei militari congedati per alienazione mentale, *pag.* 17.

» 23. — Sostituzione della gavetta di lamiera a quella di latta nella cavalleria, *pag.* 17.

» 24. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio edizione 1875, alle tariffe per riparazioni alle armi portatili, ed allo specchio degli utensili per riparazioni alle armi modello 1870-71, *pag.* 18.

» 25. — Variante al § 318 del Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale per il corpo sanitario relativo alla *Tabella dietetica*, *pag.* 20.

» 26. — Compilazione della statistica sanitaria dell'esercito, *pag.* 21.

» 26. — Variante al Mod.° N. 79 (306 del modellario). Quaderno d'infermeria uomini, *pag.* 38.

Atto N. **9**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 7). — **Avviso a darsi dai corpi alle direzioni di sanità militare dei militari congedati per alienazione mentale**. — 22 gennaio.

Tuttavolta che in seguito a rassegna di rimando verranno congedati militari stati ricoverati nei manicomi perchè riconosciuti affetti da alienazione mentale, giusta le prescrizioni della Nota N. 25 del 6 febbraio 1868, i comandanti dei corpi, cui gli individui a congedarsi appartengono, dovranno informare tosto della determinazione di congedo la direzione di sanità militare nella cui circoscrizione trovasi il manicomio in cui fu ricoverato l'individuo, trasmettendole il foglio di congedo pel recapito al titolare o per lui alla direzione del manicomio stesso, e ciò allo scopo che dal giorno dell'avvenuto congedamento possa quella direzione di sanità cessare dal corrispondere la relativa diaria.

Per tale disposizione deve intendersi abrogata la prescrizione che formava oggetto dell'ultimo alinea della precitata Nota relativamente all'avviso a darsi volta per volta al Ministero dei congedi precitati. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **10**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 35). — **Si sostituisce la gavetta di lamiera a quella di latta nella cavalleria**. — 23 gennaio.

In conseguenza dell'adozione della bardatura da sella, modello 1875 (*Atto* 118), per tutta la cavalleria si abolisce per detta arma l'uso della gavetta di latta della quale tratta l'*Atto* 170 del 1873, sostituendovi quella di lamiera modello 1872 (*Atto* 124). *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **11.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 82). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875, alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaioli di fanteria e cavalleria per le riparazioni alle armi modello 1870-71.** — 24 gennaio.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
		Modello regolamentare, assortimenti ed accessori d'armi.				
6ª	589*bis*	Casse da imballo per moschetti da fanteria mod. 1870	N°	17	00	Aggiunta
»	617*bis*	Pistoloni da cavalleria M. 1860 . . .	»	27	00	Variante
7ª	311	Cartucce a pallottola per armi M. 1870	»	0	11	»
»	313	Cartucce da salve per armi M. 1870.	»	0	095	»
»	328	Pacchi di cartucce a pallottola per armi M. 1870.	»	46	00	»
»	329	Pacchi di cartucce a pallottola da millimetri 17 per fucili ridotti a retrocarica	»	21	50	»
»	1*bis*	Pacchi di cartucce a pallottole da millimetri 17 per moschetti ridotti a retrocarica	»	21	00	»
		Strumenti ed attrezzi da veterinario, maniscalco e per fucine.				
13ª	680*bis*	Bolli da quadrupedi, con numero di matricola, piccoli	»	2	50	Abolita
»	749*bis*	Bolli da quadrupedi, con numero di matricola	»	1	20	Aggiunta
		Strumenti ed attrezzi comuni e di uso vario.				
»	2128	Punzoni a serie alfabetica, grandi.	»	32	0	Abolita
»	2129	Punzoni a serie alfabetica, mezzani .	»	24	0	»
»	2130	Punzoni a serie alfabetica, piccoli . .	»	10	0	Aggiunta
»	2131	Punzoni a serie numerica, grandi. .	»	14	0	Abolita
»	2132	Punzoni a serie numerica, mezzani .	»	11	0	»

TARIFFA *per le riparazioni delle armi mod. 1870-71.*

Pagina	Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucili modello 1870		Moschetti da fanteria modello 1870		Moschetti da cavalleria modello 1870		Annotazioni
			Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo delle parti d'armi provviste	Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo delle parti d'armi provviste	Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo delle parti d'armi provviste	
170	91	Canna, arrotondarne lo spigolo del risalto della canna	0 08	» »	0 08	» »	0 08	» »	Aggiunte

SPECCHIO *degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni delle armi Modello 1870-71.*

Pagina	Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità per ogni capo-armaiuolo		Annotazioni
					di fanteria	di cavalleria	
			Strumenti ed attrezzi comuni				
184	13ª	2128	Punzoni a serie alfabetica, grandi (serie ecc.) . .	N°	1	1	Abolita
»	»	2129	Punzoni a serie alfabetica, mezzani (serie ecc.) .	»	1	1	»
»	»	2131	Punzoni a serie numerica, grandi (serie ecc.) .	»	1	1	»
»	»	2132	Punzoni a serie numerica, mezzani (serie ecc.) . .	»	1	1	»
»	»	2130	Punzoni a serie alfabetica, piccoli (serie di 25 lettere per marchiare casse)	»	1	1	Aggiunta
»	»	2130	Punzoni a serie alfabetica, piccoli, (serie di 25 lettere per marchiare sciabole-baionette o baionette)	»	1	1	»
»	»	2133	Punzoni a serie numerica, piccoli (serie di nove cifre per numerizzare le casse)	»	1	1	»
»	»	2133	Punzoni a serie numerica, piccoli (serie di nove cifre per numerare sciabole-baionette o baionette) .	»	1	1	»

TARIFFA *speciale per le riparazioni di quelle parti non regolamentari del fucile e della sciabola-baionetta Modello 1870 alle quali non è applicabile la Tariffa per le riparazioni delle armi Modello 1870-71.*

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucili modello 1870				Sciabola-baionetta di fucili e moschetti da fanteria modello 1870			
		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo delle parti d'armi provviste		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo delle parti d'armi provviste	
272	Molla d'impugnatura, adattarla cambiando la copiglia, provvedendo la molla	»	»	»	»	»	20	»	03

N. B. I tubicini di fucili e moschetti Modello 1870 devono esser applicati alle armi che ne sono prive solo quando occorra cambiare la cassa.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **12.** — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO D'OSPEDALE PER IL CORPO SANITARIO. (Nota N. 4). — **Variante al § 348 relativo alla *Tabella dietetica*.** — 26 gennaio.

Essendosi rilevato che le prescrizioni relative alla *Tabella dietetica* contenute nel Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale per il corpo sanitario, hanno potuto essere interpretate in un senso troppo assoluto e ristrettivo che non dovevano avere, e che ciò particolarmente è derivato dal testo del § 348 di esso regolamento, questo Ministero stima opportuno di modificare come segue detto §.

« La *Tabella dietetica*, in allegato al presente Regolamento, « dà la composizione normale del vitto ordinario e di quello « particolare degli ammalati. Ciò per altro non esclude che il « direttore di sanità possa modificare e variare la specie, la « quantità e la qualità degli alimenti indicati nella tabella die- « tetica regolamentare, e stabilire una tabella dietetica parti- « colare a' propri spedali, tuttavolta che questo sia nell'inte- « resse della salute e del buon nutrimento degli ammalati, « avuto però sempre i dovuti riguardi alla spesa ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. 13. — STATISTICA SANITARIA DELL' ESERCITO. (Nota N. 4). — **Compilazione della statistica sanitaria dell'esercito.** — 26 gennaio.

Allo scopo di poter prendere adatti provvedimenti per il continuo miglioramento della condizione igienica dell'Esercito, occorrendo dati precisi e compiuti sullo stato sanitario delle truppe, il Ministero della guerra ha ordinato su nuove basi la statistica sanitaria

La statistica sanitaria dell'Esercito sarà d'ora innanzi compilata cogli specchi e quaderni seguenti:

Specchio Modello 1. *Movimento d'ospedale nel mese* — compilato dai comandanti di compagnia, squadrone o batteria.

» Modello 2. *Movimento d'infermeria nel mese* — compilato dai direttori di infermerie di corpo.

» Modello 3. *Movimento degli ammalati nel mese* — compilato dai comandanti di corpo, comandanti di distaccamento e comandanti di legione dei carabinieri reali.

» Modello 4. *Movimento degli ammalati nei presidî della divisione.* — compilato dai comandanti di divisione territoriale.

» Modello 5. *Elenco nominativo dei sottufficiali, caporali e soldati morti durante l'anno* — compilato dall'ufficio di matricola dei corpi.

» Modello 6. *Quadro numerico dei vaccinati e rivaccinati nell'anno* — compilato dagli ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario dei corpi.

» Modello 7. *Statistica nosologica (ospedali militari)* — compilato dai direttori di sanità, di ospedali succursali, di infermerie di presidio, ecc.

» Modello 8. *Quadro numerico dei militari curati in ospedali civili nell'anno* — compilato dai direttori di sanità.

» Modello 9. *Quadro sinottico delle malattie curate negli stabilimenti balneari, o coi bagni marini* — compilato dai direttori di stabilimenti balneari o dei bagni marini.

Quaderno Modello 10. *Movimento di ospedale — Quaderno di entrata e di uscita dei sottufficiali caporali e soldati* — tenuto dagli ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario dei corpi e distaccamenti.

» Modello 11. *Quaderno nominativo dei vaccinati e rivaccinati nell'anno* — tenuto dagli ufficiali medici dirigenti il servizio sanitario dei corpi e distaccamenti.

Le norme e prescrizioni per la compilazione e per la trasmissione degli specchi suddetti, e così pure quelle per la tenuta dei quaderni sono determinate dalle *avvertenze* stampate nei medesimi.

Per agevolare l'esatta compilazione dei primi cinque specchi seguono cinque esempi pratici relativi.

A compimento dei dati statistici che i corpi devono fornire colla trasmissione degli specchi sopra prescritti, i direttori di sanità militare devono compilare una *Relazione sanitaria annuale*, a seconda di un modulo che verrà inviato alle direzioni di sanità.

Parimenti l'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi deve compilare un *Elenco degli ufficiali morti* nell'anno precedente, a seconda dello specchio modello 5 colla aggiunta di una colonna per l'indicazione del *corpo*, e trasmetterlo nel mese di gennaio al Ministero della guerra (*Segretariato generale*).

L'attuazione del presente ordinamento della statistica sanitaria è posta in vigore a principiare dal mese di gennaio dell'anno corrente.

I modelli N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, (*Statistica sanitaria*) saranno compresi nel modellario degli stampati.

Sono abrogate le *Norme e i modelli per la compilazione della statistica sanitaria del R. Esercito*, Nota (N° 50) 10 marzo 1866 e le successive disposizioni sulla stessa materia.

Per la compilazione però della statistica sanitaria dell'anno 1875 serviranno i modelli e le prescrizioni finora in vigore.

Il Ministro — Ricotti.

Modello N. 1. (Statistica Sanitaria).

[1] 60° REGGIMENTO FANTERIA

[2] 3ª Compagnia — Mese di Dicembre 1875.

MOVIMENTO d'ospedale nel mese suddetto.

PRESIDI tenuti dalla Compagnia durante il mese: dal	al	luogo	PERIODO di servizio	Giornate di truppa con assegno	MOVIMENTO D'OSPEDALE: Erano al 1° dicembre 1875	Entrati nel mese	Totale rimasti ed entrati	Usciti nel mese	Morti nel mese	Totale usciti e morti	Restano al 1° gennaio 1876	Giornate d'ospedale	Entrata media giornaliera per mille della forza	Inviati in licenza di convalescenza	Morti fuori di ospedali militari, civili e infermerie di corpo	Annotazioni
A			B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	10	Roma	1° anno	600	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	
11	18	Frosinone	Oltre il 1° anno	1500	»	1	1	»	»	»	1	»	»	1	»	
20	31	Civitavecchia														
			Totale .	2100	1	1	2	»	»	»	2	15	0,48	1	»	
			2ª categoria	58	»	1	1	»	»	»	1	20	17,24	»	1	Suicidato, precipitandosi da una finestra del quartiere S. Giacomo.

A Civitavecchia, il 2 gennaio 1876.

Il Comandante la [2] Compagnia
Forti.

AVVERTENZE.

È compilato da ciascun comandante di compagnia, squadrone o batteria (compresa la legione allievi carabinieri) nei primi 3 giorni del mese; ed è rimesso al rispettivo comandante di corpo o di distaccamento.

La compagnia isolata in distaccamento in una divisione territoriale diversa da quella in cui ha sede il comando del corpo o del battaglione, lo trasmette direttamente alla divisione da cui dipende il presidio nel quale la compagnia passò maggior numero di giorni nel mese.

(1) Reggimento, Corpo, Distretto, ecc.
(2) Compagnia, Squadrone, Batteria.

I dati di questo specchio si desumono dal fasciscolo 1° del giornale di contabilità.

Le giornate di truppa con assegno da ascriversi al *1° anno* sono stabilite in base al numero degli uomini che si trovano in tale periodo di servizio ed alle variazioni accadute nel mese, quelle da ascriversi al periodo di servizio *oltre il 1° anno* si ottengono mediante il totale della colonna *A* del quadro n° 2 del giornale di contabilità, colla deduzione delle giornate già ascritte al *1° anno*.

Il movimento d'ospedale nei distaccamenti non costituenti compagnia è da considerarsi come avvenuto alla sede del comando della compagnia stessa; quello degli assenti deve figurare come realmente avvenuto nel mese in cui è registrata la variazione partecipata dall'ufficio maggiorità.

Pei morti segnati nella colonna 12 si indica nelle *annotazioni* la causa della morte, e se avvenne in *camerata*, *in piazza d'armi*, *in marcia*, *in combattimento*, *a casa propria* ecc. Per *i suicidi* si indica pure il modo del suicidio.

Le entrate medie giornaliere si ottengono moltiplicando per mille le cifre della colonna 3, e dividendone il prodotto per le *giornate con assegno*.

Sono nel *1° anno* di servizio tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti all'ultima classe di leva fino al 1° gennaio dell'anno in cui gl'inscritti di tal classe compiono il 22° anno di età; così, per esempio, gli assegnati alla classe 1855 saranno considerati nel *1° anno* di servizio fino al 1° gennaio 1877, qualunque sia la data del loro arruolamento e della loro incorporazione.

I militari appartenenti alle altre classi sotto le armi si calcolano *oltre il 1° anno*.

I militari con ferma permanente sono considerati *oltre il 1° anno* di servizio, eccezione fatta per gl' incorporati nei reparti d'istruzione e nella legione allievi carabinieri, i quali sono distinti pei due periodi di servizio: 1° *anno*, *oltre il 1° anno*; si ascrivono al *1° anno* quelli arruolati nell'anno in corso e nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

I volontari di un anno sono tutti registrati nel *1° anno* di servizio.

(1) 60° REGGIMENTO FANTERIA

Mese di dicembre 1875

MOVIMENTO d'infermeria nel suddetto mese alla sede del (2) Reggimento.

AVVERTENZE

È compilato nei primi 3 giorni d'ogni mese da ciascun direttore d'infermeria di corpo, distinto per compagnia per gli uomini effettivi, e per corpo per gli aggregati da altri corpi; ed è consegnato in duplice copia al rispettivo comandante di corpo o di distaccamento.

Una copia serve al comandante di corpo o di distaccamento alla compilazione del mod. 3; l'altra copia è trasmessa al direttore di sanità militare.

I dati di questo specchio si desumono dal quaderno dei movimenti d'infermeria mod. n° 79 (N° 306 del modellario).

Nelle *annotazioni* è riferito sommariamente lo stato sanitario del corpo o distaccamento, tenendo conto anche del movimento d'ospedale, accennando alle malattie predominanti, allo sviluppo di malattie endemiche od epidemiche e riferendo i casi di lesioni traumatiche importanti.

Il movimento degli uomini di 2ª categoria (effettivi) non è dimostrato per compagnia, ma complessivamente per tutto il corpo sotto il totale delle compagnie.

A. Movimento nella truppa (*effettivi*).

(3) COMPAGNIE	Erano al 1° dicembre 1875	Entrati nel mese	Totale rimasti ed entrati	Guariti	Passati all'ospedale	Morti	Totale guariti, passati all'ospedale e morti	Restano al 1° gennaio 1876	Giornate d'infermeria	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
Stato maggiore	1	2	3	2	»	»	2	1	9	Lo stato sanitario della truppa fu soddisfacente. — Su 25 entrati nell'ospedale, ve ne furono 10 per febbri da malaria. Si svilupparono 2 casi di morbillo; e si ebbe un caso di frattura del femore.
1ª compagnia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
2ª id.	»	1	1	1	»	»	1	»	4	
3ª id.	2	3	5	4	1	»	5	»	17	
4ª id.	1	»	1	»	»	»	»	1	2	
5ª id.	1	»	1	1	»	»	1	»	3	
6ª id.	»	2	2	2	»	»	2	»	11	
7ª id.	1	1	2	1	»	»	1	1	5	
8ª id.	1	2	3	2	»	»	2	1	7	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Deposito . .	1	»	1	»	1	»	1	»	4	
TOTALE .	8	11	19	13	2	»	15	4	58	
2ª categoria .	»	1	1	»	1	»	1	»	3	

(1) Reggimento, Corpo, Distretto, ecc.
(2) Reggimento, Corpo, Distretto, ecc. o Distaccamento.
(3) Compagnie, Squadroni, Batterie.

B. Movimento nella truppa in aggregazione da altri corpi.

CORPO A CUI LA TRUPPA È EFFETTIVA	Periodo di servizio	Erano al 1° dicembre 1875	Entrati nel mese	Totale rimasti ed entrati	Guariti	Passati all'ospedale	Morti	Totale guariti, passati all'ospedale e morti	Restano al 1° gennaio 1876	Giornate d'infermeria	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40° Regg. fanteria	1ª Categoria	»	1	1	1	»	»	1	»	2	
	2ª categoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
75° Regg. fanteria	1ª categoria	»	1	1	»	1	»	1	»	1	
	2ª categoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	1ª categoria										
	2ª categoria										
	1ª categoria										
	2ª categoria										
	1ª categoria										
	2ª categoria										
	1ª categoria										
	2ª categoria										
	1ª categoria										
	2ª categoria										
	1ª categoria										
	2ª categoria										
	1ª categoria										
	2ª categoria										
	1ª categoria										
	2ª categoria										
	TOTALE .	»	2	2	1	1	»	2	»	3	

C. Riparto per genere di malattia degli entrati nel mese (*effettivi ed aggregati*).

MALATTIE				
Mediche	Chirurgiche	Ottalmiche	Veneree	Totale
7	2	2	3	14

A Civitavecchia, il 2 gennaio 1876.

IL DIRETTORE DELL'INFERMERIA
CANTINI.

V° IL COMANDANTE IL REGGIMENTO
VERGATI.

Modello N. 3. (Statistica Sanitaria).

(1) 60° REGGIMENTO FANTERIA

Mese di dicembre 1875.

MOVIMENTO degli ospedali nel suddetto mese.

(1) Reggimento, Corpo, Distretto, ecc.

PRESIDI	INDICAZIONE delle COMPAGNIE	Giornate di truppa con assegno	MOVIMENTO D'OSPEDALE								
			Erano al 1° dicem. 1875	Entrati nel mese	Totale rimasti ed entrati	Usciti nel mese	Morti nel mese	Totale usciti e morti	Restano al 1° gennaio 1876	Giornate d'ospedale	Entrata media giornaliera per mille della forza
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Civitavecchia	Stato maggiore.	1890	4	5	9	3	1	4	5	107	2,64
	1ª Compagnia.	2850	2	3	5	2	»	2	3	85	1,05
	2ª id.	2975	3	5	8	4	»	4	4	92	1,68
	3ª id.	2100	1	1	2	»	»	»	2	45	0,48
	4ª id.	2725	3	1	4	2	»	2	2	47	0,37
	5ª id.	2915	1	2	3	2	»	2	1	36	0,69
	6ª id.	2833	2	3	5	3	»	3	2	41	1,06
	7ª id.	2850	2	1	3	2	»	2	1	19	0,35
	8ª id.	2920	1	2	3	3	»	3	»	27	0,68
	Deposito	831	3	1	4	2	»	2	2	33	1,20
	TOTALE . .	24889	22	24	46	23	1	24	22	532	0,96
Terracina . . .	9ª Compagnia.	2975	9	16	25	18	»	18	7	166	5,37
Paliano	10ª Compagnia.	2850	7	2	9	5	»	5	4	83	0,70
Frosinone . . .	11ª Compagnia.	2810	4	3	7	7	»	7	»	70	1,07
	12ª id.	2790	5	2	7	4	»	4	3	79	0,72
	TOTALE . .	5600	9	5	14	11	»	11	3	149	0,89
	Totale generale	36314	47	47	94	57	1	58	36	930	1,29
Civitavecchia	2ª Categoria. .	120	»	1	1	1	»	1	»	11	8,33

A Civitavecchia il 5 gennaio 1876.

(1) Reggimento, Corpo, Distretto o Distaccamento.

MOVIMENTO D'INFERMERIA												
Erano al 1° dicem. 1875	Entrati nel mese	Totale rimasti ed entrati	Guariti	Passati all'ospedale	Morti	Totale guariti, passati all'ospedale e morti	Restano al 1° gennaio 1876	Giornate d'infermeria	Totale degli entrati all'ospedale ed all'infermeria	Entrata media giornaliera all'ospedale ed all'infermeria per mille della forza	Inviati in licenza di convalescenza	Morti fuori di ospedali militari, civili e infermeria di corpo	ANNOTAZIONI
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	2	»	»	2	1	9	7	3,70			
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1,05			
»	1	1	1	»	»	1	»	4	6	2,02			
2	3	5	4	1	»	5	»	17	3	1,43	1		
1	»	1	»	»	»	»	1	2	1	0,37			
1	»	1	1	»	»	1	»	3	2	0,69			
»	2	2	2	»	»	2	»	7	5	1,77			
1	1	2	1	»	»	1	1	5	2	0,70			
1	2	3	2	»	»	2	1	7	4	1,37			
1	»	1	»	1	»	1	»	4	1	1,20			
8	11	19	13	2	»	15	4	58	34	1,37	1		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	5,37	»		Influenza di febbri da malaria.
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	0,70			
1	3	4	2	»	1	3	1	12	6	2,13			
2	2	4	2	»	»	2	2	9	4	1,43			
3	5	8	4	»	1	5	3	21	10	1,79			
11	16	27	17	2	1	20	7	79	62	1,71	1		
»	1	1	»	1	»	1	»	3	1	8,33	»	1	Suicidato precipitandosi da una finestra del quartiere S. Giacomo.

Il Comandante il (1) reggimento
VERGATI.

AVVERTENZE.

È compilato, mediante riepilogo per presidi degli specchi mod. 1 e 2, da ciascun comandante di corpo e dal comandante di distaccamento, composto di più compagnie, stanziato in una divisione territoriale diversa da quella in cui ha sede il comando del rispettivo corpo.

È pure compilato distinto per *provincia* dall'ufficio d'amministrazione delle legioni dei reali carabinieri in base al *foglio generale delle competenze*, al *registro dei movimenti d'ospedale* e al *registro delle licenze*.

È trasmesso nei primi 5 giorni d'ogni mese al comando della divisione territoriale in cui si trovano i presidi e le provincie.

In ciascun presidio è riportato per ogni compagnia il totale del mod. 1 che comprende i due periodi di servizio e il movimento per la rispettiva compagnia dimostrato nel mod. 2. Il movimento degli ammalati negli uomini di 2ª categoria non è distinto per compagnia, ma dimostrato complessivamente per tutto il corpo o distaccamento sotto il totale generale delle compagnie. Il movimento nella truppa in aggregazione da altri corpi del mod. 2 non va compreso in questo specchio.

Dei presidi tenuti da ogni compagnia durante il mese, si tien conto solo del presidio in cui la compagnia passò il maggior numero di giorni nel mese, ascrivendo a tale presidio il movimento degli ammalati.

Le cifre da segnarsi nella colonna 20 si ottengono colla somma di quelle delle colonne 3 e 12 colla sottrazione dal loro totale di quelle segnate nella colonna 15.

Le medie per il totale del presidio (colonne 10 e 21) si ottengono moltiplicando per mille ciascuna delle cifre delle colonne 3 e 20, e dividendone i prodotti per le *giornate di truppa con assegno*.

Per i morti segnati nella colonna 23 si indica nelle *annotazioni* la causa della morte, e se avvenne in *camerata*, in *piazza d'armi*, in *combattimento*, a *casa propria* ecc. Per i *suicidi* si indica pure il modo del suicidio.

Qualora la cifra media giornaliera degli entrati all'ospedale ed alla infermeria (colonna 21) superi il 5 per mille, vengono accennate nelle *annotazioni* le cause che possono aver influito a dare tale proporzione di ammalati nel mese.

Insieme al presente specchio sono trasmessi anche gli specchi modello 1 e 2.

Modello N. 4. (STATISTICA SANITARIA).

DIVISIONE TERRITORIALE DI ROMA

Mese di dicembre 1875.

MOVIMENTO degli ammalati nei presidî della divisione.

AVVERTENZE

È compilato nei primi 12 giorni d'ogni mese da ciascun comando di divisione in base ai dati dei modelli 3 ricevuti dai comandanti di corpo e di distaccamento

Una copia è trasmessa al comando generale; una al Ministero della guerra (*segretariato generale*; una è conservata presso la divisione stessa per servire al direttore di sanità alla compilazione della relazione sanitaria annuale (§ 68 del regolamento 20 maggio 1875).

Alla copia da trasmettersi al Ministero della guerra sono uniti i modelli 1, 2 e 3.

Le medie per presidio nelle colonne 10 e 21 si ottengono moltiplicando per mille le cifre delle colonne 3 e 20, e dividendone i prodotti per le *giornate di truppa con assegno*.

Qualora la cifra media giornaliera degli entrati all'ospedale ed alla infermeria (colonna 21) superi nei presidi il 5 per mille, vengono accennate nelle *annotazioni* le cause che possono aver influito a dare tale proporzione di ammalati nel mese.

PRESIDI	CORPI	INDICAZIONE DELLE COMPAGNIE	Giornate di truppa con assegno	MOVIMENTO D'OSPEDALE								
				Erano al 1° dicembre 1875	Entrati nel mese	Totale rimasti ed entrati	Usciti nel mese	Morti nel mese	Totale usciti e morti	Restano al 1° gennaio 1876	Giornate d'ospedale	Entrata media giornaliera per mille della forza
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roma (1ª categoria)	40°regg. fant.	Tutte le comp del reggimento	37520	34	22	56	30	1	31	25	654	0,59
	. . .	. . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	. . .	. . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	. . .	. . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	12°regg. cav	Stato magg. 1° 2° 3° squad. e dep	16815	11	6	17	3	»	3	14	416	0,36
	. . .	. . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	. . .	. . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Distr. mil. (36)	Tutte le comp del distretto .	10161	3	2	5	3	»	3	2	46	0,20
		Totale	64496	48	30	78	36	1	37	41	1116	0,47
Roma (2ª categoria)	58°regg. fant.	—	59	1	»	1	1	»	1	»	3	»
	Distr. mil. (36)	—	11780	12	4	16	12	»	12	4	184	0,34
		Totale	11839	13	4	17	13	»	13	4	187	0,36
		Totale generale del presidio . .	76335	61	34	95	49	1	50	45	1303	0,45
Civitavecchia (1ª categoria)	60°regg. fant.	Stato magg. 1° 2° batt. e deposito	24889	22	24	46	23	1	24	22	532	0,96
Civitavecchia (2ª categoria)	60°regg. fant.	—	120	»	1	1	1	»	1	»	11	8,33
		Totale generale del presidio .	25009	22	25	47	24	1	25	22	543	1,00
Terracina (1ª cat.)	60 regg. fant	9ª compagnia	2975	9	16	25	18	»	18	7	166	5,37
Paliano (1ª cat.)	60°regg. fant	10ª compagnia	2850	7	2	9	5	»	5	4	83	0,70
Frosinone (1ª categoria)	60 regg. fant	11ª compagnia	2810	4	3	7	7	»	7	»	70	1,06
	60°regg. fant	12ª id.	2790	5	2	7	4	»	4	3	79	0,71
		Totale generale del presidio .	5600	9	5	14	11	»	11	3	149	0,89
Provincia di Roma	Carab. reali	—	62580	42	36	78	30	»	30	48	1051	0,58
Provincia di	Carab. reali	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Totale carabinieri reali	62580	42	36	78	30	»	30	48	1051	0,58
		Totale generale della divisione	175349	150	118	268	137	2	139	129	3295	0,67

A Roma, il 12 gennaio 1876.

MOVIMENTO D'INFERMERIA													
Esistito al 1° dicembre 1875	Entrati nel mese	Totale rimasti ed entrati	Guariti	Passati all'ospedale	Morti	Totale guariti, passati all'ospedale e morti	Restano al 1° gennaio 1876	Giornate d'infermeria	Totale degli entrati all'infermeria	Entrata media giornaliera all'ospedale ed all'infermeria per mille della forza	Inviati in licenza di convalescenza	Morti fuori degli ospedali militari, civili e delle infermerie di corpo	ANNOTAZIONI
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	4	6	4	»	»	4	2	38	26	0,69	5	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
4	3	7	5	»	»	5	2	21	9	0,54	1	1	Caduto da cavallo in piazza d'armi e rimasto morto sul colpo.
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
4	15	19	14	2	»	16	3	29	15	1,48	1	»	
10	22	32	23	2	»	25	7	88	50	0,78	7	1	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
2	18	20	17	3	»	20	»	149	19	1,61	»	»	
2	18	20	17	3	»	20	»	149	19	1,61	»	»	
12	40	52	40	5	»	45	7	237	69	0,90	7	1	
8	11	19	13	2	»	15	4	58	34	1,37	1	»	
»	1	1	»	1	»	1	»	3	1	8,33	»	1	Suicidato, precipitandosi da una finestra del quartiere S. Giacomo.
8	12	20	13	3	»	16	4	61	35	1,40	1	1	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	5,37	»	»	Influenza di febbri da malaria.
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	0,70	»	»	
1	3	4	2	»	1	3	1	12	6	2,13	»	»	
2	2	4	2	»	»	2	2	9	4	1,43	»	»	
3	5	8	4	»	1	5	3	21	10	1,79	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	36	0,58	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	36	0,58	»	»	
23	57	80	57	8	1	66	14	319	168	0,96	8	2	

Il Comandante la divisione
FERRETTI

Modello N. 5. (Statistica Sanitaria).

(1) 60° REGGIMENTO FANTERIA

ELENCO nominativo dei sottufficiali, caporali e soldati morti durante l'anno 1875.

AVVERTENZE.

È compilato dall'ufficio di matricola del corpo, col concorso dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario per l'esatta terminologia nella colonna 11.

È trasmesso al comandante la divisione nel mese di gennaio, e da questo al Ministero della guerra *(segretariato generale)*.

Nella colonna 12 si devono dare i maggiori schiarimenti possibili sulle cause delle *morti violenti* e delle *morti accidentali;* si deve pure indicare se la morte avvenne *per suicidio*, e se il militare è morto trovandosi *in licenza di convalescenza.*

Per i morti in licenza di convalescenza, dei quali non venisse comunicata la causa della morte, si deve registrare la malattia che motivò la licenza.

Questo elenco non deve comprendere le classi in congedo illimitato.

(1) Reggimento, Corpo, Distretto ecc.

Num. d'ordine	GRADO	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA		ANNI	
			Provincia	Comune	di età	di servizio
1	2	3	4	5	6	7
1	Furiere Maggiore	Bergamini Egidio	Torino	Settimo	32	14
2	Furiere	Gavioli Giuseppe	Milano	Milano	28	10
3	Sergente	Marchetti Filippo	Verona	S Martino	23	5
4	Soldato	Covezzi Luigi	Napoli	Pozzuoli	22	1
5	Id.	Tregua Antonio	Palermo	Bagheria	23	2

A Civitavecchia, il 20 gennaio 1876.

LUOGO DELLA MORTE		DATA della morte	CAUSA DELLA MORTE	ANNOTAZIONI
Provincia	Comune			
8	9	10	11	12
Roma	Civitavecchia	15 marzo	Polmonite	
Milano	Milano	2 aprile	Vizio organico di cuore.	Trovavasi in licenza di convalescenza per grave reumatismo con vizio di cuore.
Roma	Velletri	4 luglio	Ferita d'arme da fuoco al cuore.	Per suicidio.
Sassari	Sassari	18 gennaio	Schiacciato sotto le rovine di un muro.	Nello spegnere un incendio
Roma	Orte	5 agosto	Annegamento.	Nel Tevere, essendo andato a bagnarsi imprudentemente.

Il Comandante il Reggimento

VERGATI.

N. **14.** — STATISTICA SANITARIA DELL'ESERCITO. (Nota N. 2). — **Variante al modello n° 79 (306 del modellario). Infermeria uomini. Quaderno dei movimenti di entrata e di uscita dei sottufficiali, caporali e soldati**. — 26 gennaio.

Per la compilazione dello specchio modello 2 prescritto dal precedente *Atto* N. 13, essendosi dovuto introdurre alcune modificazioni nel suddetto quaderno, i corpi riceveranno dal reclusorio di Savona un nuovo stampato da comprendersi nella raccolta del modellario. *Il Ministro* — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 4. Pubblicato il 4 febbraio 1876. **Parte 1.**

GENNAIO 31. — Sottufficiali istruttori d'equitazione, *pag.* 39.
FEBBRAIO 1. — Modificazioni agli articoli 68 e 89, del Regolamento di disciplina *pag.* 41.
» 2. — Sacco porta tende da ufficiali, *pag.* 41.
» 3. — Errata-corrige al N. 15 dei *segnali di tromba* per le operazioni di quartiere che fanno seguito al Regolamento stesso. *pag.* 42.

Atto N. **15**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO (Nota N. 45). — **Sottufficiali istruttori d'equitazione**. — 31 gennaio.

Per stabilire norme fisse circa la nomina di sottufficiali istruttori d'equitazione nei corpi di truppa a cavallo, questo Ministero determina quanto segue:

1. Ogni reggimento di cavalleria, d'artiglieria da campagna e del genio avrà un *sottufficiale istruttore d'equitazione* nominato dal Ministero della guerra in seguito ad attestato d'idoneità a tale impiego.

L'istruttore d'equitazione è compreso nei sottufficiali di maggiorità, senza che sia eccedunto l'organico attuale.

2. L'attestato d'idoneità all'impiego d'istruttore d'equitazione si conseguirà mediante esame, dopo un corso speciale d'equitazione presso la scuola normale di cavalleria.

Per quelli che riceveranno dal comando della scuola questo attestato, ne sarà fatta apposita annotazione sul foglio matricolare modello N. 9.

3. Saranno ammessi ogni anno al *Corso degli aspiranti istruttori d'equitazione*, nel numero che verrà indicato dal Ministero, gli allievi delle batterie e dello squadrone d'istruzione promossi al grado di sergente, che presentano maggior attitudine ed abilità nel cavalcare.

Potranno anche esservi ammessi sottufficiali dei corpi a cavallo che i rispettivi comandanti giudicano atti a diventare istruttori.

4. Quelli che durante il corso tenessero cattiva condotta, o facessero in qualunque modo cattiva prova, cesseranno dal corso e saranno mandati ai reggimenti.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 3. *Atto* N. 13, pag. 25. Al capoverso 4° delle *Avvertenze* dopo le parole *importanti* » si *aggiunga*. — Per i morti è pure indicata la malattia causa della morte

Alla pag. 27, riga 4ª, *avvece di:* Movimento degli ospedali nel suddetto mese, *leggasi:* Movimento degli ammalati nel suddetto mese.

5. Le nomine ad istruttore d'equitazione saranno fatte secondo i posti disponibili. I sottufficiali forniti dell'attestato di cui al N. 2, concorreranno ad occuparli tenendo conto della loro anzianità, condotta e classificazione nell'esame.

6. La nomina ad istruttore d'equitazione implica la promozione al grado di furiere.

Dopo 5 anni di grado da furiere, l'istruttore d'equitazione può essere dal rispettivo comandante di corpo promosso al grado di furiere maggiore.

7. Oltre all'assegno del proprio grado esso riceve, a carico della massa generale cavalli del corpo, il soprassoldo giornaliero di una lira.

8. Al pari degli altri sottufficiali dell'esercito, gli istruttori d'equitazione possono concorrere all'ammissione al corso speciale della scuola militare ed al corso di contabilità per ottenere la promozione ad ufficiale.

9. La sospensione e retrocessione da sottufficiale, giusta gli articoli 172, 173 e 174 del Regolamento di disciplina, avrà pure per effetto la sospensione ed esonerazione dall'impiego di istruttore d'equitazione.

10. Quando talun istruttore venisse a perdere l'attitudine per il suo impiego speciale, il comandante del corpo ne riferirà in modo particolareggiato al Ministero, il quale, occorrendo, ordinerà l'esonerazione dall'impiego d'istruttore.

11. Per provvedere *ufficiali maestri di equitazione* ai corpi ed alle scuole cui dalle rispettive tabelle di formazione sono assegnati *ufficiali istruttori d'equitazione*, è istituito presso la stessa scuola normale di cavalleria un *Corso magistrale* pei sottufficiali istruttori d'equitazione.

12. A detto corso magistrale saranno ammessi i sottufficiali che già ottennero l'attestato d'idoneità ad istruttore d'equitazione, e che oltre al presentare una spiccata attitudine ed abilità nel cavalcare, si dimostrano anche suscettibili di acquistare le cognizioni letterarie e militari necessarie per chi aspira al grado d'ufficiale, e che saranno insegnate durante il corso.

13. Coloro che in fine del corso magistrale saranno, previo esperimento, giudicati idonei all'impiego di *maestro d'equitazione*, ne riceveranno dal comando della scuola apposito attestato, del quale sarà fatta annotazione sul foglio matricolare modello N. 9.

14. I sottufficiali di cui al numero precedente saranno chiamati a scelta ad occupare, col grado di sottotenente, gli impieghi di maestro d'equitazione che si renderanno vacanti.

Fintantochè non abbiano conseguito tale nomina, saranno, a preferenza degli altri, destinati istruttori d'equitazione nei corpi col grado di furiere maggiore.

15. Nell'ottobre d'ogni anno i corpi a cavallo proporranno al Ministero (Segretariato generale) i sottufficiali che credono atti al corso degli aspiranti istruttori d'equitazione, come pure quelli che riuniscono le qualità per essere ammessi al corso magistrale.

16. Per regolare le nomine all'impiego d'istruttore, il Ministero della guerra (Segretariato generale) terrà al corrente un registro dei sottufficiali istruttori d'equitazione.

17. Ogni qualvolta un corpo perde per congedo od altro motivo un sottufficiale istruttore d'equitazione, esso deve informarne il suddetto dicastero.

18. I comandanti di corpo, finchè non abbiano il sottufficiale istruttore d'equitazione nominato dal Ministero, incaricheranno di questo servizio un sottufficiale a loro scelta. Questo però non avrà diritto al soprassoldo giornaliero di una lira, ma soltanto ad una gratificazione annua da determinarsi dal consiglio d'amministrazione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **16**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 74). — **Modificazioni agli articoli 68 e 89**. — 1 febbraio.

Conseguentemente alle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 15 del 1876, vanno fatte le seguenti modificazioni di denominazione al Regolamento di disciplina:

Nell'intestazione dell'articolo 68 e nei §§ 309 e 368 invece di *Istruttore d'equitazione*, dicasi *Maestro d'equitazione*.

Nel § 312 e nell'intestazione dell'articolo 89 invece di *Sottufficiali e Caporali*, dicasi *Sottufficiali Istruttori e Caporali*.

Nel § 367 invece che *i Sottufficiali e Caporali Aiutanti Istruttori d'equitazione*, leggasi *Gli Aiutanti Istruttori d'equitazione*, ed invece di *graduati*, dicasi *caporali*.

Nel § 368 invece di *Essi*, leggasi *L'istruttore e gli Aiutanti Istruttori d'equitazione*, ed invece di *Debbono*, dicasi *Gli Aiutanti Istruttori d'equitazione debbono*.

Nel § 369 invece che *agli Aiutanti Istruttori*, leggasi *agli Istruttori ed Aiutanti Istruttori*. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **17**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 36). — **Sacco porta tende da ufficiali**. — 2 febbraio.

Analogamente a quanto è prescritto per le tende da coman-

dante di corpo fu determinato che anche quelle da ufficiali di cui nell'*Atto* 221 del 1874, abbiano ad essere conservate e trasportate coi relativi accessori entro un sacchetto di tela cruda crociata lungo metri 1,92 e largo 0,27 munito di una funicella lunga metri 1,20 che scorre entro una guaina e serve a contenere tutte le parti della tenda.

In conseguenza di ciò al conto di costruzione inserito a pagina 416 della 1ª parte del *Giornale Militare* per l'anno 1874 (*Atto* sovracitato) sarà sostituito il seguente, modificando contemporaneamente il prezzo della tenda da ufficiali al N. 167, categoria 2ª del modello dell'inventario dei servizi amministrativi (edizione 1872).

Tela di cotone color fulvo, alta metri 0,88, metri lineari 16,75 a L. 1,85.	L.	30,987
Paletti N. 14 a L. 0,08.	»	1,120
Bastoni	»	3,000
Sacco porta tenda	»	2,000
Fattura ed ogni altra fornitura	»	8,980
Prezzo di costo . . .	L.	46,087
Prezzo di conteggio . .	L.	46,10

Il Ministro — RICOTTI.

N. **18.** — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA E IL GENIO. (Nota N. 2). — **Errata-corrige al N. 15 dei *segnali di tromba* per le operazioni di quartiere che fanno seguito al Regolamento stesso.** — 3 febbraio.

Si sopprima il segnale *della 2ª compagnia* di ogni *brigata*, e si aggiungano al segnale *della 1ª compagnia* uno, due, tre, ecc. *sol*  secondo che vuolsi chiamare la prima, seconda, terza ecc. compagnia della brigata.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 5. Pubblicato l'11 febbraio 1876. **Parte 1.**

GENNAIO 30. — R. Decreto che stabilisce nuove norme circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio. — Istruzione per la esecuzione del R. D. stesso, *pag* 43.

FEBBRAIO 6. — Specchio di riparto organico di un reggimento di cavalleria, *pag.* 53.

» 7. — Aggiunte e varianti alla Nota C — Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'esercito, *pag.* 56.

» 8. — Modificazioni ai N. 30, 43 e 47, dell'Istruzione per le matricole dell'esercito, *pag.* 56.

» 9. — Memorie storiche dei corpi (annotazioni a matricola), *pag.* 58.

» 10. — Variante all'Istruzione pel servizio interno dell'Istituto topografico militare, *pag.* 58.

» 10. — Schiarimenti circa al grado degli aiutanti maggiori in 2°, *pag.* 58.

Atto N. **19.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 83). — **Regio Decreto che stabilisce nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio.** — 30 gennaio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 6 giugno 1872 sul servizio e sulla contabilità delle biblioteche militari di presidio;

Ritenuta la convenienza di altrimenti ordinare l'amministrazione e la contabilità delle biblioteche militari di presidio;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Operazioni generali.

La somma stanziata nel bilancio della guerra per il servizio delle biblioteche militari di presidio è annualmente ripartita dal Ministero della guerra fra le varie biblioteche, in ragione dei loro bisogni.

Art. 2.

Le spese per le biblioteche militari si dividono:

a) In spese di 1ª specie, cioè per acquisto di libri, carte, opere, associazioni a pubblicazioni periodiche, ecc., da prendersi in caricamento;

b) In spese di 2ª specie, per acquisto di mobilia e suppelletili da prendersi pure in caricamento;

c) In spese di 3ª specie o di manutenzione, che comprendono quelle per la rilegatura dei libri, per le riparazioni alla mobilia, per la provvista di oggetti di cancelleria, e per le retribuzioni del personale addettovi.

Art. 3.

La gestione amministrativa di ciascuna biblioteca è affidata al consiglio d'amministrazione di uno dei corpi del presidio designato dal Ministero della guerra.

Art. 4.

Entro i limiti della somma assegnata annualmente dal Ministero a ciascuna biblioteca, i corpi di cui nel precedente articolo provvedono coi fondi propri alle spese per il servizio delle biblioteche militari di presidio, osservando le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Al termine di ogni trimestre i corpi stessi ne domandano il rimborso al Ministero della guerra (Segretariato generale) per mezzo dell'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi, con appositi rendiconti.

Art. 5.

Rendiconto del materiale.

I materiali di ciascuna biblioteca (libri, carte, strumenti e mobili) sono dati in consegna ad un agente responsabile designato dal Ministero della guerra tra gli ufficiali del corpo, che ha l'amministrazione della biblioteca o tra gli ufficiali del presidio.

Art. 6.

Gli ufficiali consegnatari delle biblioteche sono personalmente responsabili dei materiali ricevuti in custodia, e col mezzo di appositi registri di carico, d'entrata e d'uscita, e di libri ausiliari ne tengono in evidenzia gli aumenti e le diminuzioni.

Art. 7.

Essi trasmettono al Ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi:

a) Al termine d'ogni semestre, il prospetto delle variazioni seguite negli inventari;

b) Al termine dell'anno, il conto giudiziale della gestione dell'anno corredato dei documenti giustificativi delle singole variazioni.

Art. 8.

Il Nostro Decreto del 6 giugno 1872 sul servizio e sulla contabilità delle biblioteche militari di presidio è abrogato, e il Nostro Ministro della guerra è incaricato di provvedere con apposita istruzione all'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti, ed avrà effetto dal 1° gennaio del corrente anno.

Dato a Roma, il 30 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE RICOTTI.

ISTRUZIONE per l'esecuzione del R. Decreto 30 gennaio 1876, che regola il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio.

I. — *Servizio.*

§ 1. Scopo delle biblioteche militari di presidio, indicate nell'elenco che fa seguito alla presente Istruzione, è quello di tenere una collezione di libri e darli in lettura agli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra.

A tal fine esse rimangono aperte due ore al giorno, da determinarsi dal comandante di presidio, ed è in tali ore che deve eseguirsi la consegna e la restituzione dei libri.

§ 2. Gli ufficiali dell'esercito e gli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra possono prendere o farsi mandare dalle Biblioteche militari di presidio i libri e le carte ivi esistenti, purchè siano osservate le norme tracciate nel seguente paragrafo.

§ 3. *a*) In ogni Biblioteca militare di presidio saranno tenuti due cataloghi, uno alfabetico e l'altro sistematico delle opere esistenti presso la medesima, onde gli ufficiali e gl'impiegati militari possano consultarli e fare in base ad essi le loro richieste.

Le domande di libri debbono essere fatte od in persona o per iscritto al consegnatario, il quale se ne fa dare ricevuta e ne prende nota per ordine di data su apposito registro.

b) I libri e le opere non d'attualità, come sarebbero le opere scientifiche e letterarie, le raccolte di periodici delle annate trascorse, le opere storiche non recenti e simili, possono essere tenuti in lettura per due mesi dal giorno in cui si sono ricevuti.

La commissione locale, di cui nel seguente § 5, deve stabilire quali opere siano da considerarsi d'attualità e quali no.

c) Quando il richiedente riceve egli stesso le opere domandate, appone la sua firma per ricevuta nell'apposita colonna del suddetto registro. Quando invece le opere gli vengono spedite, sarà sua cura di far pervenire al consegnatario una ricevuta particolareggiata dei volumi, atlanti o carte che gli furono spediti.

d) Qualora più persone facessero domanda della stessa opera, la precedenza sarà accordata a chi trovasi prima iscritto.

e) I libri e le carte che non saranno restituiti al consegnatario nel limite di tempo prescritto, verranno addebitati al ritentore, secondo il prezzo segnato sui cataloghi. Perciò il consegnatario, ad ogni caso che si presenta, ne riferisce al comandante del corpo che ha l'amministrazione della biblioteca, affinchè promuova le disposizioni per le debite bonificazioni ed intanto fa provvedere alla biblioteca l'opera non restituita.

f) I libri e le carte sono visitati all'atto della loro restituzione, allo scopo di accertare se vi sia stato recato guasto. In questo caso il consegnatario della biblioteca provvede per le occorrenti riparazioni e la spesa deve essere rimborsata da chi arrecò il danno. Se poi i guasti fossero tali da rendere necessario l'acquisto di un'altra copia dell'opera, verrà applicato il disposto del capoverso *e*) e la copia inservibile sarà rilasciata a chi ne avrà pagata la sostituzione.

In caso di contestazioni deciderà la commissione locale.

I capi di corpo o di servizio che ricevono note di addebito per libri, carte od atlanti non restituiti o resi danneggiati, le faranno comunicare all'ufficiale interessato, e quando questi non intenda pagare direttamente le somme addebitategli, dispongono essi per la correlativa ritenzione sullo stipendio, applicando a questi casi speciali le disposizioni stesse stabilite per i debiti verso le casse dei corpi, dal Regolamento di amministrazione e contabilità in data 1° luglio 1875 (§ 266, parte 3ª).

L'importare complessivo delle note è accreditato, mediante operazione di conto corrente, al distretto o corpo che ha l'amministrazione della biblioteca.

g) Le richieste di libri fatte da ufficiali non dimoranti nella città in cui è stabilita la biblioteca dovranno essere trasmesse in corrispondenza d'ufficio dal comandante del corpo o distaccamento, cui il richiedente appartiene, al comandante del corpo che amministra la biblioteca. Le spese di trasporto dei libri e la responsabilità degli smarrimenti che potessero succedere vanno a carico dei richiedenti.

§ 4. Le attribuzioni di capo di servizio delle biblioteche militari di presidio sono disimpegnate dai comandanti dei distretti o corpi cui è affidata l'amministrazione della biblioteca.

Per la biblioteca del corpo di stato maggiore tali attribuzioni sono disimpegnate dal presidente del consiglio d'amministrazione del corpo stesso.

In tali distretti o corpi pertanto il consiglio d'amministrazione tiene la contabilità in danaro (art. 4 del precedente R. Decreto). Quella in materia è tenuta dal consegnatario della biblioteca (art. 5 del suddetto Decreto).

§ 5. La scelta delle opere, libri e l'abbuonamento a pubblicazioni periodiche ecc. è fatta da una commissione nominata in principio d'ogni anno dal comandante del presidio e composta:

di un ufficiale generale o superiore — *Presidente*
di quattro ufficiali superiori o inferiori — *Membri*
del consegnatario della biblioteca — *Segretario* (senza voto deliberativo).

Per la biblioteca del corpo di stato maggiore la commissione è nominata direttamente dal comandante del corpo e composta di ufficiali addetti al comando stesso.

§ 6. Le deliberazioni della commissione sono prese a pluralità di voti; sono compilate dal segretario, trascritte su apposito registro e firmate, seduta stante, da tutti i membri.

Basterà per la validità delle deliberazioni l'intervento e la firma di tre membri, compreso il presidente.

§ 7. Deliberato l'acquisto di libri, opere, carte, la commissione ne dà partecipazione al capo servizio della biblioteca affinchè provveda per l'ordinazione o direttamente presso gli editori o per mezzo di librai, procurando di ottenere sul prezzo le maggiori facilitazioni.

§ 8. Il capo di servizio dà l'ordine di caricamento, al consegnatario della biblioteca, dei libri e delle carte commessi e quando questi sono ricevuti ne informa la commissione, indicandole il prezzo di ciascun opera affinchè le serva di norma per gli ulteriori acquisti, che devono sempre essere fatti nei

limiti della somma annualmente stabilita dal Ministero a tale scopo.

§ 9. I consegnatari delle biblioteche, oltre all'incarico della gestione della contabilità in materia, hanno pur quello della classificazione dei libri, della tenuta dei registri, del repertorio delle opere periodiche od in corso di pubblicazione (Mod. N. 506 del Modellario) cataloghi, ecc., come pure di tutti i lavori di scritturazione.

Perciò nelle biblioteche più importanti ed anche, quando occorra, nelle altre, sempre però temporariamente, essi, potranno, dietro autorizzazione del comandante del presidio, essere coadiuvati da qualche scrivano di bassa forza.

§ 10. L'ufficio di consegnatario presso una biblioteca militare non dispensa l'ufficiale che ne è investito dal disimpegnare le attribuzioni del proprio grado e carica presso il corpo, ufficio e stabilimento militare cui è effettivo, salvo nelle ore in cui la biblioteca rimane aperta.

II. — *Contabilità in danaro.*

§ 11. Gli introiti e le spese per biblioteche militari sono registrati sul giornale di cassa del distretto o corpo che ne ha l'amministrazione, intitolando perciò sul giornale medesimo due apposite colonne, cioè una per le partite d'introito e una per le spese.

§ 12. Per le spese di 1ª specie, cioè per acquisto di libri, opere, carte ecc., è fatto a ciascuna biblioteca un assegno annuo sul bilancio passivo del Ministero della guerra ed in principio d'ogni anno ne viene notificato l'ammontare ai capi di servizio delle biblioteche stesse.

§ 13. Le spese di 2ª specie, cioè quelle per acquisto di mobili e suppellettili ecc., sono pagate dai comandi di distretto o corpo previa autorizzazione Ministeriale. — Perciò ogniqualvolta occorra ad una biblioteca la provvista di qualche mobile o suppellettile, il comandante di distretto o corpo ne farà specificata domanda di autorizzazione al Ministero della guerra (Segretariato generale).

§ 14. Per le spese di 3ª specie o di manutenzione, comprese quelle occorrenti per le spedizioni di libri, carte, riscaldamento del locale ecc., per la corrispondenza relativa e simili, è pure fatto un assegno annuo per ciascuna biblioteca nei modi stabiliti al § 12.

§ 15. Tutte le spese per provviste e lavori d'ogni specie saranno fatte ad economia, ed i relativi pagamenti verranno

eseguiti man mano occorrono, coi fondi propri, per cura del consiglio d'amministrazione del corpo che amministra la biblioteca.

§ 16. Le note dei provveditori e degli artefici debbono essere in originale debitamente quietanzato, ed in copia, e quando ammontino a lire 10 o più l'originale sarà munito di marca da bollo da centesimi 5.

§ 17. Alla fine di ciascun trimestre, colla scorta del giornale di cassa devono essere compilati i rendiconti delle spese fatte per le biblioteche, i quali saranno conformi al modello prescritto dal Regolamento di contabilità generale dello Stato (N. 511 del Modellario).

§ 18. I rendiconti sono compilati in doppio, uno in originale firmato dal consiglio, e l'altro in copia e comprenderanno i totali delle spese di 1ª, di 2ª e di 3ª specie, le quali debbono essere inscritte in distinti riepiloghi giusta le note originali dei provveditori che debbono esservi poste a corredo.

Per le spese di 1ª e di 2ª specie le note dovranno in calce portare la dichiarazione del consegnatario da cui risulti la data ed il numero d'ordine di caricamento dei libri, delle opere, dei mobili, ecc.

A corredo della copia del rendiconto sarà posto il doppio delle note che i provveditori devono produrre giusta il § 16, classificandole secondo la specie cui si riferiscono. Quelle relative alla 1ª od alla 2ª specie dovranno portare in calce la copia della dichiarazione prescritta per l'originale.

§ 19. Compilati i rendiconti (originali e copie) in conformità di quanto si è prescritto coi precedenti paragrafi, entro il primo mese di ciascun trimestre per il trimestre scaduto, i rendiconti medesimi vengono trasmessi all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi (2° riparto) a cura dei consigli che hanno l'amministrazione delle biblioteche.

Quest'ufficio li esamina e fa constare dell'operato riscontro con dichiarazione in calce dei rendiconti, che poscia trasmette al Ministero della guerra (Segretariato generale).

III. — *Contabilità in materia.*

§ 20. Nella gestione della contabilità in materia, presso le biblioteche militari, saranno osservate le massime di contabilità stabilite dal regolamento approvato con Regio Decreto 4 settembre 1870 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale (supplemento N. 16 del *Giornale Militare*, 1870).

§ 21. Le robe comprese nella contabilità in materia delle biblioteche sono distribuite in due categorie, risultanti:

La 1ª dall'inventario dei libri, carte ecc., costituenti la dotazione scientifica e letteraria della biblioteca;

La 2ª dall'inventario della mobilia, delle masserizie e suppellettili ad uso della biblioteca e dell'ufficio del consegnatario, colla indicazione se nuovi, usati od inservibili.

§ 22. Il deprezzamento portato dall'uso sul valore delle robe tenute in caricamento dai consegnatari delle biblioteche, verrà constatato ogni qual volta un oggetto sia reso inservibile mediante processo verbale, in base al quale il consegnatario si darà credito della differenza fra il valore di stima o di acquisto portato nel caricamento e quello accertato col processo verbale di cui sarà trasmessa copia al Ministero.

§ 23. La contabilità in materia delle biblioteche è dimostrata con distinti giornali e registri di carico (N° 236 e 237 del Modellario) ed inoltre coi seguenti registri ausiliari, cioè:

1° Registro delle opere date ad imprestito con doppio indice, uno delle opere imprestate, l'altro delle persone che le ritengono (N. 507 del Modellario);

2° Catalogo alfabetico dei libri (N. 508 del Modellario);

3° Catalogo sistematico (N. 509 del Modellario);

4° Registro delle opere date in legatura (N. 510 del Modellario).

§ 24. Riguardo all'impianto, la tenuta e la rinnovazione dei giornali e dei registri di carico si osserveranno norme analoghe a quelle sancite dal regolamento di amministrazione e contabilità, per la dimostrazione dei conti del materiale in distribuzione ai corpi dell'esercito.

I libri, le carte, gli oggetti e le opere compiute vi saranno però rappresentati secondo il loro prezzo di acquisto, che venne notificato alle biblioteche dal capo di servizio.

§ 25. Delle opere uscenti a puntate vien preso nota, per ogni successiva dispensa, sul registro delle associazioni in corso e non si segnano sul giornale e sul registro di carico che ad opera compiuta, sè questa termina nell'annata; oppure a volumi compiuti al termine dell'anno, quando l'opera deve continuare nell'anno successivo.

§ 26. I numeri parziali delle pubblicazioni periodiche si segnano, man mano arrivano, sul registro delle associazioni in corso, e per la loro iscrizione definitiva sul giornale e sul registro di carico si osserveranno le seguenti norme:

a) Quei periodici il cui valore è effimero per essere la loro

importanza solo relativa al momento in cui si pubblicano, non verranno altrimenti segnati nè sul giornale, nè sul registro di carico, ed al termine dell'annata, unitamente al conto della gestione, § 30, le biblioteche trasmetteranno una nota separata di tali periodici non presi in caricamento, coll'indicazione del rispettivo prezzo d'abbuonamento.

b) Le riviste in genere, i giornali scientifici e la *Gazzetta ufficiale del regno* saranno portate in caricamento per il loro valore di costo o di abbuonamento.

Quanto alle epoche ed al modo di fare poi risultare il deprezzamento di questi periodici, si osserveranno le norme in vigore.

§ 27. Il costo delle opere acquistate venendo a risultare inferiore al prezzo di commercio, mercè gli sconti che si ottenessero sulle ordinazioni complessive, si dovrà segnare il vero prezzo di acquisto sul giornale d'entrata e d'uscita e sul registro di carico; ed invece sui due cataloghi alfabetico e sistematico verrà iscritto il valore risultante dal prezzo commerciale, più la spesa di legatura; onde si possano, a mente del § 3, far pagare integralmente le opere smarrite o guaste.

§ 28. Dalle biblioteche militari deve essere trasmessa semestralmente all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi (3 riparto) copia del giornale corredata di tutti gli ordini di carico e scarico definitivi giustificanti i movimenti di entrata e di uscita inscrittivi.

In fine della suddetta copia sarà fatto il riepilogo per materie a quantità e a valore degli aumenti e delle diminuzioni e vi sarà unita una dimostrazione della contabilità a solo valore indicante:

a) il valore per ciascuna categoria del materiale esistente in caricamento al 1° del semestre desunto dalla situazione di quello precedente;

b) il valore degli aumenti avvenuti nel semestre conforme al riepilogo generale del giornale;

c) il totale;

d) il valore delle diminuzioni;

e) il valore della rimanenza alla fine del semestre.

§ 29. L'ufficio di revisione, colla scorta dei documenti posti a corredo della copia del giornale, verifica la regolarità ed esattezza delle fattevi inserizioni e del riepilogo appostovi come è detto di sopra; fa rettificare gli errori che per avventura fossero stati commessi, e quando tutto sia regolare stende in calce del giornale apposita dichiarazione che sarà firmata dall'im-

piegato che operò la verificazione e munita del visto del capo riparto.

Uguale dichiarazione appone sulla situazione semestrale della contabilità e poscia trasmette il tutto al Ministero della guerra (Segretariato generale).

La copia del giornale coi documenti verrà poi restituita alla biblioteca.

§ 30. In fine d'ogni anno, cioè entro il primo trimestre dell'anno successivo, sarà altresì da ogni biblioteca militare trasmesso il conto giudiciale della gestione annuale secondo il modulo che verrà inserto nel Modellario.

§ 31. Il conto giudiciale è trasmesso all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, corredato delle copie dei giornali e di tutti gli originali degli ordini di carico e scarico giustificanti i movimenti inscrittivi.

Il conto quando sia trovato regolare deve essere munito di una dichiarazione dalla quale risulti che il caricamento del consegnatario tanto a quantità che a valore alla fine dell'anno è quale appare dal conto medesimo.

§ 32. Il conto con tutti gli allegati viene quindi inviato al Ministero della guerra (Segretariato generale).

Il Ministro — Ricotti.

Numero d'ordine	SEDE DELLA BIBLIOTECA	Distretto o corpo che l'amministra
1	Corpo di stato maggiore	Corpo di stato maggiore
2	Alessandria	Distretto militare
3	Ancona	Id. id.
4	Bari	Id. id.
5	Bologna	Id. id.
6	Brescia	Id. id.
7	Cagliari	Id. id.
8	Capua	Reggimento d'artiglieria
9	Casale	Reggimento del genio
10	Caserta	Distretto militare
11	Chieti	Id. id.
12	Firenze	Id. id.
13	Foligno	Reggimento d'artiglieria
14	Gaeta	Id. id.
15	Genova	Distretto militare
16	Livorno	Id. id.
17	Messina	Id. id.
18	Milano	Id. id.
19	Napoli	Id. id.
20	Padova	Id. id.
21	Palermo	Id. id.
22	Parma	Scuola normale di fanteria
23	Pavia	Reggimento d'artiglieria
24	Perugia	Distretto militare
25	Piacenza	Id. id.
26	Roma	Id. id.
27	Salerno	Id. id.
28	Torino	Id. id.
29	Venaria Reale	Reggimento d'artiglieria
30	Venezia	Distretto militare
31	Verona	Id. id.
32	Vigevano	Reggimento d'artiglieria

N.B. Verificandosi cambiamento di stanza di uno dei reggimenti di artiglieria o genio, che hanno l'amministrazione della biblioteca del presidio, questa sarà assunta, mediante regolare consegna, dal reggimento che lo avrà sostituito.

N. **20**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 18). — **Specchio di riparto organico di un reggimento di cavalleria.** — 6 febbraio.

In conformità della *Tabella graduale e numerica di formazione* dei regimenti di cavalleria approvata con Regio Decreto 26 dicembre 1875 (*Atto* N. 1, del 1876), allo specchio N. 7 di riparto organico di un reggimento di cavalleria dell'*Atto* 196 del 1873 è sostituito il seguente. *Il Ministro* — Ricotti.

SPECCHIO N. 7.

Specchio di riparto organico

(Uno stato maggiore, tre divisioni.

	UFFICIALI	Comando di reggimento	Uno squadrone	Divisione (2 squadroni)	Deposito	TOTALI
Stato maggiore	Comandante del regg. (colonnello) .	1	»	»	»	1
	Comandanti di divisione: tenente colonnello . .	»	»	1	»	1
	Comandanti di divisione: maggiore	»	»			2
	Aiutante maggiore in 1° (capitano).	1	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti) .	»	»	1	»	3
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenente medico	1	»	»	»	1
	Capitano o tenente veterinario. . .	1	»	»	»	1
	Tenente o sottotenente veterinario .	1	»	»	»	1
	Direttore dei conti (capitano contab.)	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contab.)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ufficiale subalterno contabile).	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti e di matricola (ufficiale subalterno contabile). . .	»	»	»	1	1
Squadroni	Capitani	»	1	2	1	7
	Tenenti e sottotenenti	»	4	8	»	24
	TOTALI . . .	6	5	12	5	47

Nota. — Uno dei maggiori esercita l'ufficio di relatore (*Atto* 182 del 1871). — Ogni reggimento ha computati nella forza.

di un reggimento di cavalleria.

ei squadroni e un deposito.

	TRUPPA	Comando del reggimento	Uno squadrone	Divisione (2 squadroni)	Deposito	TOTALI
Stato maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	»	4
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	»	3
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capoarmaiolo	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	4
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	3
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldato conducente	1	»	»	»	1
	Vivandiere	1	»	»	»	1
Squadroni	Furieri	»	1	2	1	7
	Sergenti	»	4	8	4	28
	Caporali maggiori	»	2	4	»	12
	Caporali furieri	»	1	2	1	7
	Caporali zappatori	»	1	2	»	6
	Caporali	»	8	16	4	52
	Appuntati	»	12	24	»	72
	Trombettieri	»	4	8	2	26
	Zappatori	»	8	16	»	48
	Allievi trombettieri	»	2	4	1	13
	Allievi zappatori	»	2	4	»	12
	Maniscalchi	»	1	2	»	6
	Sellai	»	1	2	»	6
	Allievi maniscalchi	»	1	2	»	6
	Allievi sellai	»	1	2	»	6
	Soldati conducenti	»	1	2	»	6
	Soldati	»	110	220	24	684
	TOTALI truppa	14	160	323	47	1030
	Cavalli da sella	8	120	243	»	737
	Id. da tiro	1	2	4	»	13
	TOTALI cavalli	9	122	247	»	50

n capo sarto, un capo calzolaio ed un capo sellaio che non sono militari e non vanno quindi

N. **21.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 122). — **Aggiunte e varianti alla Nota C. — Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'Esercito.** — 7 febbraio.

Pag. 110. Art. 5, aggiungasi:

§ 16.bis Le cartucce a mitraglia per moschetti ridotti a retrocarica si distribuiscono in pacchetti. — Ogni pacchetto contiene otto cartucce ed è formato con apposito invoglio di cartoncino — sopra una delle faccie maggiori del pacchetto sono dipinti in nero a foggia di piramide N. 10 pallini rappresentanti quelli contenuti in ciascuna cartuccia.

Pag. 125. Alla seconda linea dopo *pallottola*, aggiungasi: *ed a mitraglia.*

Allo specchio, aggiungasi una colonna intestandola, *cartucce a mitraglia per moschetti ridotti a retrocarica.* — In tale colonna devesi inscrivere il numero 32, all'altezza della linea *brigadiere, vice brigadiere e carabiniere* compresa nella colonna dello specchio intestata, *Indicazione del corpo.* — Il N. 64 inscritto nella quarta colonna dello specchio stesso deve essere corretto in 32.

Pag. 129. All'avvertenza N. 3 si sostituisca la seguente:

« 3. I comandanti le legioni di carabinieri reali potranno « prelevare promiscuamente tanto cartucce a pallottola da mo- « schetti o da pistole a rotazione, quanto cartucce a mitraglia, « senza però oltrepassare l'assegno annuo stabilito in cartucce « a pallottola dallo specchio, per ciascun individuo ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **22.** MATRICOLA (Nota N. 23). — **Modificazioni ai N^i 30, 43 e 47 dell'*Istruzione per le matricole dell'Esercito*. — (Ufficiali di riserva. — Ufficiali che cessano dal servizio nell'Esercito prima del 40° anno d'età).** — 8 febbraio.

1. A modificazione del N. 30 dell'*Istruzione per le matricole dell'Esercito*, ora innanzi i ruoli degli ufficiali di riserva (tranne gli ufficiali generali) e quelli degli ufficiali revocati a disposizione del Governo saranno tenuti, anzichè dal Ministero, dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Conseguentemente lo stato di servizio e le altre carte personali (compreso lo specchio caratteristico) degli ufficiali che vanno assegnati alla riserva o posti a disposizione del Governo quali revocati aventi tuttora obblighi di servizio militare, invece di essere trasmessi al Ministero, giusta il prescritto del N. 43 dell'Istruzione succitata, dovranno essere mandati dai corpi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

2. Alle disposizioni del N. 47 della suddetta Istruzione, si intenderanno sostituite le seguenti.

« Per gli ufficiali che cessano dal servizio nell'Esercito prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno d'età si osservano le norme seguenti.

a) L'ufficiale in servizio nell'Esercito permanente che lascia il servizio per dimissione volontaria va inscritto d'autorità col suo grado e colla sua anzianità fra gli ufficiali di complemento della rispettiva arma.

b) L'ufficiale revocato va inscritto d'autorità tale fra gli ufficiali revocati a disposizione del Governo.

c) L'ufficiale rimosso (o dimesso a senso dell'art. 14 del Codice penale militare) oppure tolto dai ruoli giusta l'art. 15 del Regio Decreto 7 agosto 1874, va, parimenti d'autorità, inscritto come semplice soldato, per seguire la sorte della rispettiva classe, nei ruoli del proprio distretto di leva, alle compagnie permanenti, o di milizia mobile o territoriale, in 1ª, od in 2ª, od in 3ª categoria, secondochè gli spetti. In ogni caso, in tempo di pace, esso va mandato in congedo illimitato quand'anche conti meno di 3 anni di servizio sotto le armi; quegli poi che ha 8 anni (1) di servizio sotto le armi deve essere senz'altro assegnato alla milizia territoriale.

« In caso d'inscrizione tra gli ufficiali di complemento, si provvede, per la variazione relativa ed, occorrendo, per la trasmissione dello stato di servizio e delle altre carte personali, a seconda delle analoghe disposizioni e formole date dalla presente Istruzione.

« Dovendosi inscrivere un ufficiale fra quelli revocati a disposizione del Governo, il corpo ne avverte l'interessato, ed, oltre a consegnare (con elenco speciale mod. N. 4) la relativa variazione all'ufficio di revisione, indica a questo il domicilio scelto dal revocato, e trasmette in pari tempo all'ufficio d'amministrazione di personali vari il suo stato di servizio. La conformità dei relativi ruoli, tenuti dagli uffici predetti, viene accertata da una nota nominativa degli ufficiali revocati durante il trimestre precedente, che l'ufficio d'amministrazione di personali vari deve trasmettere a quello di revisione, assieme all'elenco trimestrale delle variazioni. Quando l'ufficiale revocato viene ad acquistare il diritto di proscioglimento dal servizio, l'ufficio d'amministrazione di personali vari consegna a quello di revisione la prescritta variazione (2), in seguito alla quale il revocato è radiato dai ruoli.

(1) O più precisamente 7 anni, 6 mesi ed 1 giorno.

(2) Va perciò aggiunta all'art. 6°, Tabella 1ª, la formola: *Prosciolto definitivamente dal servizio.*

« Nel caso che un ufficiale rimosso, dimesso, o tolto dai ruoli a senso del capoverso *c*) debba essere inscritto, come semplice soldato di 1ª, o 2ª, o 3ª categoria, nei ruoli del proprio distretto di leva (ciò che puossi riconoscere dall'esame dello stato di servizio), il corpo informa l'ex ufficiale de'suoi ulteriori obblighi di servizio, gli rilascia direttamente il foglio di congedo illimitato come semplice soldato, consegna (con elenco speciale mod. N. 4) la relativa variazione all'ufficio di revisione, e ne trasmette lo stato di servizio mod. N. 3 al distretto destinato a prenderlo in forza. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **23**. — MATRICOLA. (Nota N. 24). — **Memorie storiche dei corpi**. — 9 febbraio.

Al modulo N. 3 (memorie storiche per le legioni dei reali carabinieri, § 11 dell'*Istruzione per le matricole dell'Esercito*, aggiungasi:

10 Ricompense	Notare le ricompense al valor militare ed al valore civile, accordate all'intera legione o a riparti di essa, come pure a' singoli individui accennando *brevissimamente* il motivo della ricompensa.

Il Ministro — RICOTTI.

Atto N. **24**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 84). — **Variante all'Istruzione pel servizio interno dell'Istituto topografico militare.** — 10 febbraio.

Al N° 35 dell'Istruzione pel servizio interno dell'Istituto topografico militare sarà sostituito il seguente:

« 35. È in facoltà del direttore di accogliere le domande fatte « da altre amministrazioni dello Stato, ed anche da privati, pei « lavori che l'Istituto sia in grado di eseguire. Queste domande « egli dovrà però trasmettere gerarchicamente al Ministero della « Guerra, al quale spetta decidere per ammetterne o non l'ese- « cuzione ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **25**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 28). **Schiarimenti circa al grado degli aiutanti maggiori in 2°** — 10 febbraio.

Malgrado che nelle tabelle graduali e numeriche di formazione dei vari corpi dell'Esercito, contenute nell'*Atto* 196 del 1873, gli aiutanti maggiori in 2° siano annoverati nel grado di tenente, e che quindi in generale i comandanti di corpo siano tenuti a sceglierli negli ufficiali di tal grado, tuttavia, per quei casi in cui ciò fosse richiesto da particolari convenienze di servizio, è fatta facoltà ai medesimi di nominare aiutanti maggiori in 2° anche dei sottotenenti.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 6. Pubblicato il 18 febbraio 1876. **Parte 1.**

FEBBRAIO 6. — R. Decreto che modifica lo specchio N. 7 annesso al R. D. 3 giugno 1874, fissante il riparto in classi degli scrivani locali, *pag.* 59.
» 12. — Tempo richiesto per l'avanzamento nei gradi di truppa — Epoca delle promozioni, *pag.* 60.
» 13. — Soppressione delle stazioni interne dei R. Carabinieri nelle principali città del Regno, *pag.* 61.
» 14. — Istituzione di uffici dei regi avvocati erariali, *pag.* 65.
» 15. — Modificazioni alla tromba di fanteria Mod. 1872, *pag.* 68.
» 16. — Modificazioni al § 79 dell'Appendice al Regolamento pel reclutamento, *pag.* 69.
» 17. — Adozione di grattugia per cucine da ufficiali, *pag.* 69.

Atto N. **26.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 46). — **Regio Decreto che modifica lo specchio N. 7 annesso al Regio Decreto 3 giugno 1874, fissante il riparto in classi degli scrivani locali.** — 6 febbraio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto lo specchio N. 7 annesso al Nostro Decreto 3 giugno 1874, fissante il riparto in classi degli scrivani locali;

Vista la tabella numerica degli scrivani locali, sostituita con Nostro Decreto 26 dicembre 1875 alla tabella N. 39 annessa al Nostro Decreto 30 settembre 1873 in esecuzione alla legge di pari data, N. 1591 (serie 2ª) sull'ordinamento dell'Esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo specchio annesso al presente Decreto, e d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, è sostituito allo specchio N. 7 annesso al succitato Nostro Decreto del 3 giugno 1874. Tale specchio determina il riparto in classi degli scrivani locali.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE — Ricotti.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 5, pag. 9, ultima riga del 4° alinea, *invece di*: legge 17 marzo 1874, *leggasi*: 19 marzo 1874.

Atto N. 11. Nota N. 82, pag. 19. La dicitura della 3ª colonna della Tariffa per riparazioni alle armi Mod. 1870-74, *leggasi*: Canna, arrotondare lo spigolo del risalto della camera.

Riparto in classi degli scrivani locali.

Numero per classi	DENOMINAZIONE GRADUALE
225	Scrivani locali di 1ª Classe.
510	Id. di 2ª Id.
510	Id. di 3ª Id.
510	Id. di 4ª Id.
1755	TOTALE.

Roma, addì 6 febbraio 1876.

V° d'Ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. **27**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 29). — **Tempo richiesto per l'avanzamento nei gradi di truppa. — Epoca delle promozioni.** — 12 febbraio.

Affinchè i comandanti dei corpi abbiano sicure norme nel còmputo del tempo d'anzianità richiesto per le promozioni nei gradi di truppa, questo Ministero stima opportuno di qui raccogliere le prescrizioni da osservarsi a tale oggetto.

1. *Tempo non computabile nè per l'avanzamento nè per l'anzianità di grado.* — Non è computabile per l'avanzamento nè per l'anzianità di grado il tempo di detenzione per condanna od in attesa di giudizio seguìto da condanna e di sospensione dal grado, nè quello trascorso in congedo illimitato sia primo o sia dopo l'arrivo sotto le armi, in licenza per convalescenza in seguito a rassegna di rimando, ovvero alla classe di punizione, o come soldato alle compagnie di disciplina.

2. *Appuntato.* — Nessun può essere nominato appuntato se non ha servito *un anno* come soldato.

3. *Caporale.* — Nessuno può essere nominato caporale, o caporale furiere, caporale zappatore, caporale trombettiere o

caporale musicante, se non ha servito *sei mesi* rispettivamente come soldato, zappatore, trombettiere o musicante (1).

4. *Caporale maggiore.* — Nessuno può essere nominato caporale maggiore sia di compagnia o di maggiorità, se non ha servito *tre mesi* come caporale o caporale furiere e conti almeno *un anno* di servizio sotto le armi.

5. *Sergente.* — Nessuno può essere nominato sergente se non ha servito *un anno* come caporale, (caporale semplice o caporale furiere o caporale maggiore) (2), ed assuma la ferma permanente. Però, eccezion fatta dei riparti d'istruzione, trattandosi di promovere a sergenti dei caporali che avessero meno di due anni di servizio sotto le armi, i comandanti di corpo devono richiederne l'autorizzazione ministeriale.

6. *Sergente musicante.* — Il sergente musicante è nominato tra i caporali musicanti o caporali trombettieri del corpo, che soddisfino alle condizioni di anzianità di grado e di servizio di cui al N° precedente ed assumano la ferma permanente. Può anche essere trasferito sergente musicante, il sergente trombettiere.

7. *Sottufficiale zappatore.* — Il sottufficiale zappatore è nominato fra i sergenti, ovvero per promozione, tra i caporali o caporali maggiori (preferibilmente tra i caporali zappatori) che soddisfino alle condizioni d'anzianità di grado e di servizio di cui al N° 5 e vogliano assumere la ferma permanente.

Dopo 5 *anni* di *anzianità*, nel grado di sergente, il sergente zappatore può essere promosso furiere, continuando nell'impiego di sottufficiale zappatore.

8. *Sottufficiale trombettiere.* — Il sottufficiale trombettiere è nominato fra i sergenti, ovvero per promozione tra i caporali o caporali maggiori del corpo (preferibilmente tra i caporali trombettieri e caporali musicanti) che soddisfino alle condizioni di anzianità di grado e di servizio di cui al N° 5, ed assumano la ferma permanente.

Nei reggimenti di bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio, dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di sergente, il ser-

---

(1) Il soldato che sia attendente potrà essere promosso caporale anche all'atto stesso in cui cessa da tale posizione, purchè abbia l'istruzione militare necessaria per tale grado; e, ben inteso, le volute condizioni di tempo di servizio

(2) I caporali furieri di contabilità potranno essere promossi al grado di sergente anche quando non contino tre mesi di servizio in una compagnia, come caporali, purchè abbiano l'istruzione militare richiesta per esercitare il grado di sergente ad una compagnia.

gente trombettiere può essere promosso furiere, continuando nell'impiego di sottufficiale trombettiere.

9. *Sottufficiale capo armaiuolo.*—Il sottufficiale capo armaiuolo è nominato dal Ministero della guerra col grado di sergente.

Dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di sergente, il sergente capo armaiuolo può essere promosso furiere dal comandante del corpo, continuando nell'impiego medesimo (1).

10. *Furiere.* — Nessuno può essere nominato furiere se non ha servito *un anno* come sergente (2).

11. *Furiere maggiore.* — Nessuno può essere nominato furiere maggiore se non ha servito *un anno* come furiere.

12. *Capo musica.* — Il capo musica è nominato anche tra i non militari e viene ammesso in servizio col grado di furiere.

Dopo *cinque anni* di servizio in tale impiego può essere promosso furiere maggiore dal comandante del corpo, continuando però nell'impiego medesimo.

13. *Sottufficiale istruttore di scherma.* — I sottufficiali istruttori e sottistruttori di scherma sono nominati dal Ministero della guerra alle condizioni e colle norme stabilite dall'*Atto* N° 249 del 1871.

Il sergente *istruttore di scherma*, dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di sergente può essere promosso furiere dal comandante del corpo e dopo *dieci anni* di anzianità nei gradi di sergente e di furiere (di cui un anno almeno nel grado di furiere) può essere dallo stesso comandante di corpo promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di istruttore di scherma.

Il sottistruttore di scherma non può avere che il grado di sergente.

14. *Sottufficiale istruttore d'equitazione.*— I sottufficiali istruttori d'equitazione sono nominati dal Ministero della guerra nel grado di furiere alle condizioni e colle norme stabilite dall'*Atto* N° 15.

Il furiere istruttore d'equitazione, dopo *cinque anni* di anzianità nel grado di furiere può essere promosso furiere maggiore dal comandante del corpo, continuando nell'impiego d'istruttore d'equitazione.

---

(1) E ciò a sostituzione dei passaggi di classe stabiliti dal regolamento sul servizio dei capi armaioli in data 2 maggio 1861.

(2) I sergenti di contabilità potranno essere promossi furieri, anche quando non contino tre mesi di servizio in una compagnia come sergenti purchè abbiano l'anno di grado da sergente.

Il sottufficiale istruttore d'equitazione che ha ottenuto l'attestato d'idoneità allo impiego di *maestro d'equitazione*, a senso dell'*Atto* N° 15, viene nominato furiere maggiore dal comandante del corpo.

15. *Sottufficiali proponibili per i distretti militari.* — Tranne i sottufficiali che abbiano perduto l'idoneità al servizio di reggimento per cause dipendenti dal servizio, nessun sottufficiale può essere proposto pel transito ai distretti, prima di aver compiuto la ferma permanente di *otto anni*.

Il sottufficiale che ha *dodici anni* di servizio può chiedere egli stesso per la via gerarchica la destinazione ad un distretto, e il Ministero procura, per quanto fattibile, di assegnarlo al distretto preferito dal richiedente.

16. *Sottufficiali proponibili per la scuola speciale presso la scuola militare o per il corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria.* — Nessuno può essere proposto per tali ammissioni, se non conterà almeno due anni di anzianità come sottufficiale al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il concorso per le ammissioni medesime.

17. *Graduati retrocessi e soldati uscenti dalla classe di punizione, dalle compagnie di disciplina, dal carcere o dalla reclusione militare.* — Non possono essere promossi, secondo le norme e la progressione graduale regolamentare indicata nei numeri precedenti, se non dopo scorsi *sei mesi* dal dì della seguita retrocessione o della loro cessazione dalla classe di punizione, dalle compagnie di disciplina, dal carcere o dalla reclusione militare (1). Trattandosi della nomina ad appuntato dovranno prima servire *dodici mesi*. Non occorre l'autorizzazione ministeriale di cui al N° 5, per promovere a sergente il caporale che ha un anno di anzianità di tal grado, e che precedentemente alla promozione a caporale sia stato retrocesso.

18. *Valutazione del tempo richiesto per l'avanzamento.* — Il tempo di anzianità di grado e di servizio prescritto per l'avanzamento ai vari gradi dai precedenti numeri va sempre valutato integralmente cioè per anni e mesi interamente compiuti.

19. *Epoca delle promozioni.* — Di massima le promozioni ne' gradi di truppa vanno fatte l'ultimo giorno del mese per

---

(1) Coloro che si sono resi colpevoli di diserzione all'estero, o recidiva, di furto, di malversazione, o di grave mancanza contro l'onore o contro i costumi, non possono più ottenere avanzamento di sorta.

avere effetto a datare dal 1° del mese successivo; per altro in caso di bisogno i comandanti dei corpi sono autorizzati a far promozioni di *soldato* a *caporale* in qualunque giorno del mese. — *Il Ministro* — Ricotti.

N. **28**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 17). — **Soppressione delle stazioni interne nelle principali città del Regno**. — 13 febbraio.

Sono soppresse le seguenti stazioni interne nelle infra indicate città:

Legione Bari.

In Bari. — Stazione Porto.

Legione Bologna.

In Forlì. — Stazione Porta Schiavonia.

Legione Cagliari.

In Cagliari. — Stazione Borgo Castello.

Legione Firenze.

In Firenze. — Stazioni: Santa Croce. — Santa Maria Novella. — Santo Spirito. — San Giovanni.

In Livorno. — Stazione San Leopoldo.

Legione Milano.

In Milano. — Stazioni: Porta Garibaldi. — Porta Nuova. — Santa Radegonda. — Porta Venezia. — Porta Romana. — Porta Ticinese. — Porta Magenta. — Corpi santi di porta Garibaldi. — Corpi santi di porta romana. — Loreto (provvisoria).

Legione Napoli.

In Napoli. — Stazioni: Mercato. — Porto. — San Lorenzo. — San Giuseppe. — Stella. — Pendino. — San Carlo all'Arena. — Vicaria. — Avvocata. — Chiaia. — Monte Calvario. — San Ferdinando.

Legione Palermo.

In Palermo. — Stazioni: Castello a mare. — Monte Pietà. — Palazzo Reale. — Tribunali.

In Messina. — Stazioni: Arcivescovado. — Priorato.

In Catania. — Stazioni: Borgo di Catania. — Duomo.

Legione Roma.

In Roma. — Stazioni: Parione. — Pigna. — S. Eustachio. — S. Angelo. — S. Giovanni. — Termini. — Campitelli. — Ponte. — Regola.

Legione Torino.

In Torino. — Stazioni: Sezione Moncenisio. — Sezione Dora. — Borgonuovo.

In Genova. — Stazioni: Maddalena. — Molo. — Portoria. — Prè. — S. Teodoro. — S. Vincenzo.

Legione Verona.

In Verona. — Stazione Porta Vescovo.

In Venezia. — Stazioni: Cannareggio. — Castello. — Dorsoduro. — S. Polo. — Santa Croce.

La soppressione di tali stazioni si effettuerà dai rispettivi comandanti di legione d'accordo coi prefetti in modo progressivo, ed a misura che si manifesterà il bisogno di personale per tenere al completo le stazioni rurali.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **29**. — LITI E CONSULTAZIONI LEGALI. (Nota N. 1). — **Istituzione di uffici dei regi avvocati erariali**. — 14 febbraio.

A partire dal 15 corrente mese va in vigore un regolamento approvato con Regio Decreto 16 gennaio 1876 relativo agli uffici del contenzioso finanziario.

Le disposizioni che contiene dovranno essere osservate da tutte le autorità ed uffici dipendenti da questo Ministero. Esse si riassumono come segue:

Sono istituiti otto uffici di regi avvocati erariali con sede rispettivamente in Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per la difesa delle cause e le consultazioni legali per le amministrazioni dello Stato. *Questi uffici sono presieduti* da un regio avvocato generale erariale che è pure il capo dell'ufficio avente sede in Roma.

Ciascuno di questi regi avvocati erariali è coadiuvato nell'attivazione delle cause da regi sostituti avvocati erariali, da un procuratore erariale e da sostituti procuratori.

Sono attribuzioni degli uffici dei regi avvocati erariali:

1° Assumere e sostenere direttamente la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato in tutti i giudizi

attivi e passivi avanti alle Corti e ai tribunali della città dove essi uffici hanno sede, e, quando la specialità della causa lo richieda, anche in quelli di cognizione delle Corti e dei tribunali delle altre città del Regno;

2° Delegare gli avvocati e i procuratori per la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni nei giudizi sia attivi che passivi avanti le Corti o i tribunali del loro distretto, ma fuori della loro sede, e tenersi coi medesimi in corrispondenza sopra ogni causa e ogni fase di essa;

3° Dare alle amministrazioni dello Stato i pareri dei quali esse possano abbisognare;

4° Consigliare e dirigere le dette amministrazioni in tutti i casi nei quali si tratti di promuovere, contestare e abbandonare giudizi, provvedere alla tutela legale dei diritti dello Stato, disporre transazioni, preparare contratti e prendere provvedimenti intorno a reclami o quistioni, mosse amministrativamente, che potessero dare materia di lite.

Gli uffici dei regi avvocati erariali corrispondono con tutte le amministrazioni dello Stato, e per l'esercizio delle loro attribuzioni richiedono da ogni Ministero, come da ogni amministrazione dipendente, tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti che loro abbisognano.

Le amministrazioni dello Stato non ricorrono per consulti, nè affidano la difesa delle loro cause se non ai regi avvocati erariali o ai loro delegati, eccetto una speciale autorizzazione concessa eccezionalmente, caso per caso, dal Ministero dal quale dipendono e previa intelligenza col Ministero delle finanze.

Le citazioni e notificazioni nelle controversie civili interessanti le amministrazioni dello Stato si fanno in nome delle persone, e alle persone dei capi di ufficio che le rappresentano come parti in causa, nel luogo dove risiede l'autorità giudiziaria davanti a cui è iniziata o si vuole iniziare la lite.

La competenza di ciascun ufficio è regolata per provincia e risulta dal quadro annesso (1).

Ciascun ufficio di regio avvocato erariale liquida le com-

---

(1) La circoscrizione dei distretti degli uffici dei R. avvocati erariali non corrisponde ai reparti territoriali militari. Occorre perciò che i capi di servizio, i quali, a mente del R. Decreto 25 giugno 1865, N. 2361, rappresentano l'Amministrazione militare avvertano in ogni caso speciale di rivolgersi a quell'ufizio di R. avvocato erariale che ha competenza nella provincia a cui appartiene la località ove si svolse il fatto che forma oggetto di litigio o di consultazione legale.

petenze degli avvocati e procuratori delegati del proprio distretto.

Sopra i reclami contro tali liquidazioni provvede il regio avvocato generale erariale che liquida con effetto definitivo.

Ciascun ufficio di regio avvocato erariale cura l'esazione delle competenze d'avvocati e procuratori poste a carico della contro-parte nei giudizi sostenuti direttamente da quegli uffici, per ripartirle fra i loro funzionari, secondo le norme da approvarsi dal Ministero delle finanze, di concerto con quello della giustizia. *Il Ministro* — Ricotti.

Quadro che indica la circoscrizione di competenza pegli uffici dei regi avvocati erariali.

Ufficio di Roma.

Provincie: Roma, Aquila, Chieti, Teramo, Perugia, Ascoli, Macerata, Ancona, Pesaro.

Ufficio di Napoli.

Provincie: Napoli, Caserta, Benevento, Campobasso, Avellino, Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Lecce, Bari, Foggia.

Ufficio di Palermo.

Provincie: Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Trapani.

Ufficio di Firenze.

Provincie: Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Grosseto, Arezzo, Forlì, Ravenna, Bologna, Ferrara.

Ufficio di Torino.

Provincie: Torino, Novara, Cuneo, Alessandria.

Ufficio di Milano.

Provincie: Milano, Pavia, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

Ufficio di Venezia.

Provincie: Venezia, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza, Treviso, Udine, Belluno.

Ufficio di Genova.

Provincie: Genova, Porto Maurizio, Massa Carrara, Cagliari, Sassari.

N. **30**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 37). — **Modificazioni alla tromba di fanteria modello 1872**. — 15 febbraio.

Si è riconosciuto che la tromba di fanteria *modello 1872*, adottata con l'*Atto* N. 20 del 1872, presenta, a motivo della disposizione delle ritorte e del pistone, taluna difficoltà ad essere suonata quando impugnata colla mano sinistra come è prescritto dal *Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria*.

Ritenendosi peraltro necessario che i trombettieri delle truppe di fanteria, siccome armati di moschetto, continuino a suonare tenendo la tromba colla mano sinistra, anzichè colla destra, si è provveduto perchè fosse opportunamente modificata la disposizione delle parti di essa tromba, ed i corpi dell'arma di fanteria riceveranno quanto prima dalla direzione di commissariato militare in Milano il nuovo modello di tromba, cui sarà nondimeno mantenuta la denominazione di tromba di fanteria modello 1872.

La tromba attuale può facilmente ridursi al nuovo modello, tuttavia poichè è riconosciuto non essere impossibile di servirsene anche colla mano sinistra, bastando all'uopo un esercizio un po' più prolungato per parte dei trombettieri, non è necessario che i corpi addivengano subito a provvista di nuove trombe od alla modificazione delle esistenti, ma potranno farlo man mano se ne presenta loro l'opportunità.

Si avvertono i corpi per loro norma che il signor Giuseppe Pelitti fabbricante di trombe in Milano si è offerto di fornire le trombe del nuovo modello allo stesso prezzo e condizioni di cui nell'*Atto* N. 20 del 1872, il che però non toglie che i corpi possano rivolgersi a qualunque altro fornitore che offra al riguardo le maggiori convenienze.

Il Ministro — Ricotti.

N. **31**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 59). — **Modificazione del § 29 dell'Appendice al Regolamento pel reclutamento**. — 16 febbraio.

Il § 29 dell'Appendice al Regolamento pel reclutamento, modificato dall'*Atto* N. 177 dell'8 settembre 1873, prescrive che ai militari richiamati dal congedo illimitato e trasferti nella ferma permanente sia valutato per metà nella nuova loro ferma il tempo trascorso in congedo illimitato dopo il loro rinvio da sotto le armi.

Ora l'articolo 1° della legge 7 giugno 1875, N. 2533, avendo stabilito che il tempo trascorso in congedo illimitato non è valutato per il diritto alla giubilazione dei militari di truppa, questo Ministero crede necessario conformare a questo riguardo il disposto del Regolamento pel reclutamento alla ora citata prescrizione di legge, epperciò ha determinato che il tempo trascorso dai militari in congedo illimitato dopo del loro rinvio da sotto le armi, non possa, d'ora innanzi, essere loro computato nella ferma permanente a cui venissero successivamente trasferti, mentre invece debb'essere computato nella ferma medesima il periodo di tempo trascorso in congedo illimitato tra il giorno dell'arruolamento al capoluogo di circondario e quello dell'arrivo sotto le armi al distretto.

Il Ministro — Ricotti.

N. **32**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 85). — **Adozione di oggetto per cucine da ufficiali** (con tavola). — 17 febbraio.

Agli utensili da cucina e da tavola per ufficiali, descritti nell'*Atto* 210 del 1873 (lettera *p*), viene aggiunta una grattugia. Alla descrizione degli utensili stessi, che fa parte di quell'Atto, devesi aggiungere a suo posto:

« z — *Grattugia da cucine per sei persone* (Tavola VI^a, fig. 24).

« È di lamiera di ferro stagnato, di millimetri 5 a millimetri 6 di spessore, alquanto curva nel senso della sua altezza e bucherata. Ha un manico di ferro unito a cerniera alla parte superiore della lamiera ».

Nel modello per gli inventari dei servizi amministrativi (edizione 1872) si faranno le seguenti varianti e aggiunta:

Categoria 2^a, N. 457. Cucine per sei persone		N.	116, 20
Id.	» 461. Grattugia da cucina per sei persone. . . .	»	1, 20

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 7. Pubblicato il 3 marzo 1876 **Parte 1.**

FEBBRAIO 20. — Pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate, *pag.* 71.

» 22. — Varianti alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria, *pag.* 72.

MARZO 1° — Corrispondenza dei comandanti di corpo coi sindaci relativamente a militari di truppe in patria, *pag.* 72.

» 2. — Invio dei premi, distintivi e certificati di tiro ai militari in congedo illimitato, *pag.* 73

» 2. — I volontari di un anno ammessi a servire nell'esercito col grado di sergente devono assumere la ferma permanente, *pag.* 73.

Atto N. **33**. — ARMI E MUNIZIONI (Nota N. 22). — **Pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate**. — 20 febbraio.

L'esperienza ha dimostrato che i bossoli metallici delle cartuccie, conservati per qualche tempo imbrattati dalle feccie così come risultano dopo lo sparo, vengono facilmente intaccati dalle feccie stesse e non possono quindi più essere ulteriormente utilizzate nella fabbricazione di altre cartucce.

Ad evitare siffatto inconveniente, prescrivo che i corpi dell'Esercito i quali, a senso della Nota C a pagina 104 del Regolamento d'amministrazione e contabilità, in data 1° luglio 1875, debbono versare nei magazzini d'artiglieria i bossoli delle cartucce metalliche sparate, procedano nel modo seguente:

Nel giorno successivo a quello in cui si è eseguito lo sparo, od al più tardi due giorni dopo, i bossoli delle cartucce sparate verranno posti entro una caldaia o qualunque altro recipiente pieno d'acqua, che si farà riscaldare fino all'ebollizione, rimestandoli di tanto in tanto. — Trascorsi dieci minuti circa di bollitura, si estrarranno i bossoli dalla caldaia ovvero se ne verserà l'acqua e si risciacqueranno tosto con acqua fredda, ripetendo questa operazione finchè l'acqua risulti abbastanza limpida. — Ciò fatto, si scuoteranno i bossoli in modo da espellere la maggior parte dell'acqua loro rimasta aderente, il che si otterrà o disponendoli in appositi crivelli o con altri mezzi. — Si lascieranno quindi esposti all'aria o meglio al sole finchè siano bene asciutti e finalmente si riporranno e conserveranno negli appositi recipienti per essere a suo tempo versati alle direzioni d'artiglieria. *Il Ministro* — RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE

Atto N. 30, riga 5ª, invece di *Atto* N 20, *leggasi*: *Atti* N. 20 e 147.

Atto N. 32, riga 6ª, invece di: millimetri 5 a millimetri 6, *leggasi*: millimetri 0,5 a millimetri 0,6.

N. **34**. — ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA. (Nota N. 3). — **Varianti alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria.** (*Con una tavola*). — 22 febbraio.

In seguito a modificazioni arrecate alle guaine di piccozze da zappatori di cavalleria si rendono necessarie le seguenti varianti all'*Atto* N. 179, *Giornale Militare* 1875.

Varianti alle tavole.

Alla tavola sostituire quella qui annessa.

Varianti all'appendice.

Al N. 59, a linea *e*) dopo le parole *riparo del taglio* si aggiunga: i passanti laterali sono formati da una sola striscia di cuoio che gira sotto il riparo stesso;

a linea *f*) alla dicitura attuale si sostituisca la seguente: La coreggia di sicurezza e suo riscontro, l'una e l'altro sono cuciti contro la guancia più larga della guaina: la coreggia in direzione diagonale della labbratura metallica, al lembo inferiore della guancia, ed il riscontro in direzione quasi parallela alla labbratura ora detta. Questo riscontro è poi ripiegato e cucito anche contro la guancia più stretta della guaina.

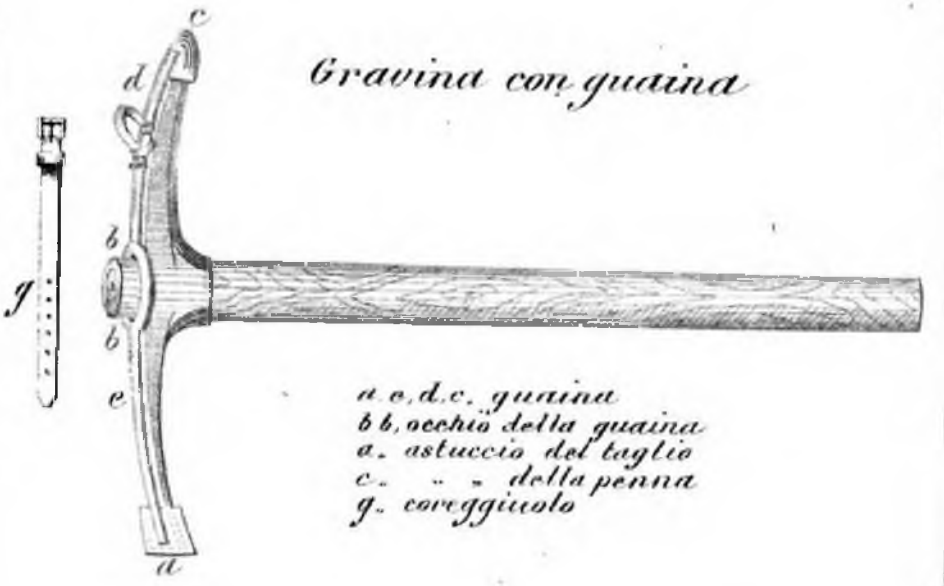
Il Ministro — RICOTTI.

N. **35**. — CORRISPONDENZA POSTALE. (Nota N. 5). — **Corrispondenza dei comandanti di corpo coi sindaci relativamente a militari di truppa in patria.** — 1 marzo.

A scanso d'inutile carteggio, le comunicazioni, trasmissioni e domande d'informazioni relative a' militari di truppa in congedo illimitato, in licenza o ricoverati negli ospedali civili, da farsi per mezzo dei sindaci dei comuni ove essi militari si trovano domiciliati, e per le quali sino ad ora i comandanti dei corpi si valevano il più delle volte dell'intermediario dei comandi dei distretti militari saranno ora innanzi rivolte direttamente ai sindaci dai comandanti dei corpi, servendosi sempre quando possibile delle cartoline postali di Stato con risposta, a senso dei N. 2 e 3 delle *Istruzioni speciali* contenute nell'*Atto* N. 177 del 1875.

L'invio di danaro a qualunque siasi (compreso quello dei premi di tiro), sarà fatto con vaglia postale in capo al militare cui è dovuto, detrazione fatta della tassa per l'emissione del vaglia; ed il vaglia sarà mandato al sindaco, con preghiera di recapito al destinatario. *Il Ministro* — RICOTTI.

Gravina con guaina



a c, d c. guaina
b b, occhio della guaina
a. astuccio del taglio
c. " " della penna
g. coreggiuolo

Piccozza con guaina



a b e e Guaina
a b Riparo del taglio
c Guancia esterna
d Coreggiuolo del Riparo
e e Riparo della mazza
f Passanti laterali
g Coreggia di sicurezza
h Riscontro della coreggia di sicurezza

Lit Bolla

Figura 34 della tavola VI annessa
all'atto 210 del 1873

Grattugia da cucina per 6 persone



L. e Rella

N. **36**. — ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. (Nota N. 2). — **Invio dei premi, distintivi e certificati di tiro a' militari in congedo illimitato.** — 2 marzo.

Conseguentemente al prescritto dell'*Atto* N. 35, nel secondo capoverso del N. 262 delle *Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria*, alle parole *per la via del comandante del distretto*, si sostituisca *per la via del sindaco del comune*.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **37**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 60). — **I volontari di un anno ammessi a servire nell'Esercito col grado di sergente devono assumere la ferma permanente.** — 2 marzo.

Coerentemente a quanto fu stabilito nell'*Atto* N. 103 del 1872, e da quello N. 42 del 1873, i volontari di un anno, che saranno d'ora in poi incorporati nell'Esercito col grado di sergente, dovranno assumere la ferma permanente, la quale decorrerà dal giorno del loro arruolamento, osservato il disposto dell'*Atto* N. 31 del corrente anno, fatta cioè deduzione del tempo che avessero passato in congedo illimitato.

Essi avranno perciò diritto al caposoldo, di cui all'art. 10 della legge 14 giugno 1874.

Quanto ai sergenti provenienti dai volontari di un anno i quali già si trovino incorporati nell'Esercito colla ferma temporanea, dovranno essere anch'essi invitati ad assumere la ferma permanente, e quando abbiano firmato la dichiarazione di annuenza, di cui nell'*Atto* N. 103 del 1872, si farà senz'altro seguire sulla loro matricola la relativa variazione di ferma, e ne sarà contemporaneamente riferito a questo Ministero con proposta pel godimento del caposoldo a loro favore.

Quanto a coloro che non aderissero ad assumere la ferma permanente, nulla osta che siano conservati nel loro grado sotto le armi (ma ben inteso senza il caposoldo) finchè loro spetti di andare in congedo illimitato.

I corpi sono dispensati dal riferire intorno a questi ultimi al Ministero.

Il Ministro — RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 8. Pubblicato il 17 marzo 1876. **Parte 1.**

MARZO 14. — Bilanci di prima e di definitiva previsione dal 1871 in poi, *pag.* 75.

Atto N. **39**. — BILANCIO DELLE SPESE DEL MINISTERO DELLA GUERRA (Nota N. 1). — **Bilanci di prima e di definitiva previsione dal 1871 in poi**. — 14 marzo.

Benchè annualmente sianosi pubblicati nella parte 2ª del *Giornale Militare* i bilanci delle spese del Ministero della guerra tanto di prima quanto di definitiva previsione, tuttavia si stima utile di ripubblicare in questa *Parte prima* riuniti e coordinati in forma più ristretta, quelli dal 1871 ad oggi, comechè da quell'anno sia stato applicato l'attuale sistema di contabilità generale dello Stato. Saranno ugualmente pubblicati i bilanci successivi man mano approvati.

Il Ministro — RICOTTI.

CAPITOLI — Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
TITOLO I. SPESA ORDINARIA			
Amministrazione centrale (personale)	1,202,002 »	» »	1,202,002 »
Amministrazione centrale (materiale)	70,000 »	» »	70,000 »
Stati maggiori	1,892,770 »	» »	1,892,770 »
Esercito	70,500,000 »	» »	70,500,000 »
Carabinieri reali	17,713,220 »	» »	17,713,220 »
Veterani ed invalidi	1,154,620 »	» »	1,154,620 »
Istituti militari	906,960 »	» »	906,960 »
Reclusione e stabilimenti penali militari	477,160 »	» »	477,160 »
Personale dell'amministrazione esterna della guerra	3,465,520 »	» »	3,465,520 »
Servizio sanitario	2,615,990 »	» »	2,615,990 »
Pane	15,209,640 »	» »	15,209,640 »
Foraggi	9,000,000 »	» »	9,000,000 »
Letti, legna, lumi e spese di casermaggio	3,148,100 »	» »	3,148,100 »
Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia ed altre relative	1,694,400 »	» »	1,694,400 »
Materiale pei servizi amministrativi dell'esercito e dei suoi magazzini	155,000 »	» »	155,000 »
Rimonta e deposito d'allevamento di cavalli	950,000 »	» »	950,000 »
Materiale d'artiglieria	3,675,000 »	» »	3,675,000 »
Fitti d'immobili ad uso militare	500,000 »	» »	500,000 »
Lavori ordinari e spese diverse pel servizio del genio militare	2,800,000 »	» »	2,800,000 »
Spese pel corpo di stato maggiore e per le biblioteche militari	316,400 »	» »	316,400 »
Spese di leva	130,000 »	» »	130,000 »
Ordine militare di Savoia	237,900 »	» »	237,900 »
Spese di giustizia criminale militare	22,000 »	» »	22,000 »
Dispacci telegrafici governativi	35,000 »	» »	35,000 »
Paghe di aspettativa ad ufficiali	235,000 »	» »	235,000 »
Casuali	100,000 »	» »	100,000 »
Totale della spesa ordinaria	138,206,682 »	» »	138,206,682 »

Numero	CAPITOLI — Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
	TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA.			
27	Paghe di disponibilità ad impiegati . .	80,000 »	» »	80,000 »
28	Paghe ad ufficiali in aspettativa ed altri in eccedenza per riduzioni di quadri.	3,000,000 »	» »	3,000,000 »
29	Carta topografica delle provincie meridionali (Legge 10 agosto 1862, n° 782)	193,000 »	» »	193,000 »
30	Foraggio per cavalli degli ufficiali in aspettativa	6,410 »	» »	6,410 »
30 *bis*	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie)	» »	» »	» »
30 *ter*	Assegni dovuti per una volta tanto agli ex-militari pontificî esteri	» »	» »	» »
30 *quater*	Fabbricazione d'armi portatili di piccolo calibro a retrocarica e relative munizioni (Legge 16 giugno 1871, n° 260, serie 2ª)	» »	» »	» »
30 *quinquies*	Lavori occorrenti alla difesa dello Stato e fabbricazione di artiglieria di grosso calibro (Legge 16 giugno 1871, n° 260, serie 2ª)	» »	» »	» »
		3,279,410 »	» »	3,279,410 »
	Capitoli aggiunti per residui 1870 e retro non aventi riferimento a quelli iscritti nello stato di 1ª previsione pel 1871.			
31	Armamento della guardia nazionale mobile (Legge 4 agosto 1871, n° 143).	» »	» »	» »
32	Carreggio, attendamento, accampamento e grande arredo per completare le dotazioni delle divisioni attive (Legge 11 maggio 1865, n° 2278) . .	» »	» »	» »
	A riportarsi . . .	3,279,410 »	» »	3,279,410 »

CAPITOLI — Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
Riporto . . .	3,279,410 »	» »	3,279,410 »
Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861	» »	» »	» »
Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali (Legge 22 gennaio 1865, n° 2118)	» »	» »	» »
Nuova caserma per arma a piedi in Piacenza (Leggi 25 luglio 1864, n° 1850).	» »	» »	» »
Demolizione dei parapetti nei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città (Legge 11 giugno 1868, n° 4441)	» »	» »	» »
Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato (Leggi 6 maggio e 28 giugno 1866, n° 2886 e 2987)	» »	» »	» »
Magazzini ed officine al borgo Dora in Torino (Legge 10 agosto 1862 e R. decreto 29 novembre 1866, convalidato con legge 3 settembre 1868, n° 4592)	» »	» »	» »
Acquisto dell'officina Bertarini in Gardone (Legge 8 maggio 1865, n° 2272)	» »	» »	» »
Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1857)	» »	» »	» »
Trasformazione di armi portatili (Legge 28 luglio e 28 dicembre 1867 e 21 marzo 1869, n° 3821, 4141 e 4593) .	» »	» »	» »
Spese straordinarie per provvisto di materiale d'artiglieria (Legge 7 maggio 1865, n° 2269)	» »	» »	» »
Resti passivi dell'anno 1861 e degli anni precedenti per le provincie toscane (R. decreto 17 settembre 1868) . .	» »	» »	» »
Spese straordinarie casuali.	» »	» »	» »
Totale delle spese straordinarie .	3,279,410 »	» »	3,279,410 »
Riepilogo.			
Titolo I. — Spesa ordinaria . . .	138,296,682 »	» »	138,296,682 »
Titolo II. — Spesa straordinaria .	3,279,410 »	» »	3,279,410 »
Totale . . .	141,576,092 »	» »	141,576,092 »

(*) Il capitolo N. 44 venne soppresso.

Numero 1	CAPITOLI — DENOMINAZIONE 2	Competenza pel 187 giusta il bilancio definitivo 3
	TITOLO I. PARTE ORDINARIA	
1	Amministrazione centrale (personale)	1,102,00
2	Amministrazione centrale (materiale)	70,00
3	Stati maggiori	1,672,77
4	Esercito	71,845,00
5	Carabinieri reali	17,713,22
6	Veterani ed invalidi	1,434,62
7	Istituti militari	736,00
8	Reclusione e stabilimenti penali militari	367,10
9	Personale dell'amministrazione esterna della guerra	3,598,04
10	Servizio sanitario	2,490,90
11	Pane	17,020,25
12	Foraggi	10,822,67
13	Letti, legna, lumi e spese di casermaggio	3,148,10
14	Trasporti e spese d'alloggio alle truppe in marcia ed altre relative	1,694,91
15	Materiali pei servizi amministrativi dell'esercito e dei suoi magazzini	155,00
16	Rimonta e deposito di allevamento di cavalli	850,00
17	Materiale d'artiglieria	3,675,00
18	Fitti d'immobili ad uso militare	500,00
19	Lavori ordinari e spese diverse pel servizio del genio militare	2,800,00
20	Spese pel corpo di stato maggiore e per le biblioteche militari	351,10
21	Spese di leva	130,00
22	Ordine militare di Savoia	237,00
23	Spese di giustizia criminale militare	22,00
24	Dispacci telegrafici governativi	30,00
25	Paghe di aspettativa ad ufficiali	235,00
26	Casuali	200,00
	Totale della parte ordinaria	142,092,22
	TITOLO II. PARTE STRAORDINARIA	
27	Paghe di disponibilità ad impiegati	40,00
28	Paghe di aspettativa ad ufficiali ed altri in eccedenza per riduzione di quadri	1,900,00
	A riportarsi	1,940,00

Trasporti e residui degli anni precedenti 4		Residui abbandonati quali economie 5		Somme trasportate al 1872 6		Differenze fra il totale delle colonne 3 e 4 ed il totale delle colonne 5 e 6 cioè previsione definitiva pei pagamenti nel 1871 7		Osservazioni 8
25,143	50	23,631	32	7,000	»	1,186,712	18	
43,940	50	18,657	43	»	»	95,289	07	
867,141	88	»	»	300,000	»	2,239,911	88	
10,859,837	46	»	»	4,200,000	»	78,504,837	46	
2,520,313	07	»	»	950,000	»	19,283,583	07	
100,333	53	»	»	20,000	»	1,523,953	52	
214,583	56	102,387	25	130,000	»	719,156	31	
274,531	»	214,310	»	150,000	»	277,381	»	
606,607	03	»	»	350,000	»	3,879,647	03	
950,634	33	9,510	»	300,000	»	3,141,414	33	
9,463,853	35	»	»	5,000,000	»	21,484,103	35	
3,281,796	40	»	»	1,300,000	»	12,804,466	40	
2,730,162	16	18,110	»	1,000,000	»	4,860,152	16	
3,223,031	36	»	»	300,000	»	4,617,431	36	
486,714	13	100,000	»	125,000	»	416,714	13	
1,291,626	38	40,000	»	100,000	»	2,001,626	38	
3,240,971	17	»	»	650,000	»	6,265,971	17	
199,870	41	165,514	22	180,000	»	354,356	19	
1,812,838	23	»	»	1,400,000	»	3,512,838	23	
84,774	97	23,866	17	15,000	»	397,050	80	
93,844	82	»	»	»	»	223,844	82	
174,671	20	»	»	»	»	412,571	20	
7,470	45	»	»	»	»	29,470	45	
39,458	80	»	»	»	»	69,458	80	
»	»	»	»	»	»	235,000	»	
52,863	45	8,705	30	»	»	244,158	15	
42,665,019	14	724,491	69	16,177,000	»	168,780,749	45	
22,962	54	19,477	03	»	»	43,485	51	
1,161,097	»	219,097	»	550,000	»	2,292,000	»	
1,184,059	54	238,574	03	550,000	»	2,335,485	51	

Numero 1	CAPITOLI — DENOMINAZIONE 2	Competenza pel 1871 giusta il bilancio definitivo 3	
	Riporto . . .	1,940,000	»
29	Carta topografica delle provincie meridionali	213,000	»
30	Foraggi pei cavalli degli ufficiali in aspettativa	6,410	»
30 bis	Trasporto della capitale da Firenze a Roma	195,280	»
30 ter	Assegni dovuti per una volta tanto agli ex-militari pontificî esteri	920,000	»
30 quat.	Fabbricazione d'armi portatili di piccolo calibro a retrocarica e relative munizioni	3,000,000	»
30 quint.	Lavori occorrenti alla difesa dello Stato e fabbricazione di artiglierie di grosso calibro	3,000,000	»
31	Armamento della guardia nazionale mobile	»	»
32	Carreggio, attendamento, accampamento e grande arredo per completare le dotazioni delle divisioni attive	»	»
33	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861	»	»
34	Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali	»	»
35	Nuova caserma per arma a piedi in Piacenza	»	»
36	Demolizione dei parapetti nei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città	»	»
37	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato	»	»
38	Magazzini ed officine al Borgo Dora in Torino	»	»
39	Acquisto dell'officina Bertarini in Gardone	»	»
40	Fortificazione a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia .	»	»
41	Trasformazione di armi portatili a retrocarica	»	»
42	Spese straordinarie per provviste di materiale d'artiglieria .	»	»
43	Resti passivi dell'anno 1861 e degli anni precedenti per le provincie toscane	»	»
44	Spese arretrate della cessata amministrazione militare pontificia	»	»
45	Spese straordinarie casuali	»	»
	Totale della parte straordinaria . . .	9,274,690	»
	Riepilogo.		
	Titolo I. — Parte ordinaria	142,992,222	»
	Titolo II. — Parte straordinaria	9,274,690	»
	Totale generale . . .	152,266,912	»

Trasporti e residui degli anni precedenti 4	Residui abbandonati quali economie 5	Somme trasportate al 1872 6	Differenze fra il totale delle colonne 3 e 4 ed il totale delle colonne 5 e 6 cioè previsione definitiva pei pagamenti nel 1871 7	*Osservazioni* 8
1,184,059 54	238,574 03	550,000 »	2,285,485 51	
21,310 98	» »	» »	234,310 98	
1,880 »	» »	» »	8,290 »	
» »	» »	» »	195,280 »	
» »	» »	» »	920,000 »	
» »	» »	1,500,000 »	1,500,000 »	
» »	» »	1,500,000 »	1,500,000 »	
279,711 50	» »	» »	279,711 50	
6,743 48	» »	» »	6,743 48	
130,000 »	» »	» »	130,000 »	
1,961,220 »	» »	1,761,220 »	200,000 »	
188,000 »	» »	188,000 »	» »	
37,100 »	» »	37,100 »	» »	
1,524,594 »	» »	» »	1,524,594 »	
42,742 85	» »	» »	42,742 85	
25,500 »	» »	» »	25,500 »	
16,474 90	» »	» »	16,474 90	
142,176 09	» »	» »	142,176 09	
125,412 88	» »	» »	125,412 88	
98,530 »	» »	88,530 »	10,000 »	
» »	» »	» »	» »	
70,000 »	» »	» »	70,000 »	
5,785,456 22	238,574 03	5,624,850 »	9,266,722 19	
42,665,019 14	724,491 69	16,177,000 »	168,780,749 45	
5,785,456 22	238,574 03	5,624,850 »	9,266,722 19	
48,450,475 36	963,065 72	21,801,850 »	178,047,471 64	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno		Trasporto dal precedente esercizio		Totale	
	TITOLO I. SPESA ORDINARIA						
1	Amministrazione centrale (personale)	1,127,000	»	7,000	»	1,134,000	»
2	Amministrazione centrale (materiale)	70,000	»	»		70,000	»
3	Stati maggiori	2,833,070	»	300,000	»	3,133,070	»
4	Esercito	78,108,500	»	4,200,000	»	82,308,500	»
5	Carabinieri reali	17,631,000	»	950,000	»	18,581,000	»
6	Veterani ed invalidi	1,085,000	»	20,000	»	1,105,000	»
7	Istituti militari	892,200	»	130,000	»	1,022,200	»
8	Reclusione e stabilimenti penali militari	487,000	»	150,000	»	637,000	»
9	Personale dell'amministrazione esterna della guerra	3,557,050	»	350,000	»	3,907,050	»
10	Servizio sanitario	1,595,000	»	300,000	»	1,895,000	»
11	Pane	15,200,000	»	5,000,000	»	20,200,000	»
12	Foraggi	9,096,000	»	1,300,000	»	10,396,000	»
13	Letti, legna, lumi e spese di casermaggio	3,150,000	»	1,000,000	»	4,150,000	»
14	Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia ed altre relative	1,604,400	»	300,000	»	1,904,400	»
15	Materiali pei servizi amministrativi dell'esercito e dei suoi magazzini	155,000	»	125,000	»	280,000	»
16	Rimonta e deposito d'allevamento di cavalli	953,500	»	100,000	»	1,053,500	»
17	Materiale d'artiglieria	4,000,000	»	650,000	»	4,650,000	»
18	Fitti d'immobili ad uso militare	500,000	»	180,000	»	680,000	»
19	Lavori ordinari e spese diverse pel servizio del genio militare	3,300,000	»	1,100,000	»	4,400,000	»
20	Spese pel corpo di stato maggiore e per le biblioteche militari	347,400	»	15,000	»	362,400	»
21	Spese di leva	40,000	»	»	»	40,000	»
22	Ordine militare di Savoia	237,000	»	»	»	237,000	»
23	Spese di giustizia criminale militare	22,000	»	»	»	22,000	»
24	Dispacci telegrafici governativi	30,000	»	»	»	30,000	»
25	Paghe di aspettativa ad ufficiali	235,000	»	»	»	235,000	»
26	Casuali	180,000	»	»	»	180,000	»
	Totale della spesa ordinaria	146,537,020	»	16,177,000	»	162,714,020	»

Numero	Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
	TITOLO II. **SPESA STRAORDINARIA**			
27	Paghe di disponibilità ad impiegati .	30,000 »	» »	30,000 »
28	Paghe ad ufficiali in aspettativa ed altri in eccedenza per riduzione di quadri ed indennità di vestiario agli ufficiali della milizia provinciale	1,565,000 »	550,000 »	2,115,000 »
29	Carta topografica delle provincie meridionali	225,000 »	» »	225,000 »
30	Collegio militare	98,900 »	» »	98,900 »
31	Fabbricazione di armi portatili a retrocarica, cartuccie, buffetterie e loro trasporto	» »	1,500,000 »	1,500,000 »
32	Lavori occorrenti alla difesa dello Stato e fabbricazione di artiglierie di grosso calibro (Legge 16 giugno 1871, n° 260)	» »	1,500,000 »	1,500,000 »
32 *bis*	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazioni relative e trasporti (Legge 26 aprile 1872, n° 801)	» »	» »	» »
32 *ter*	Fabbricazione di nuovo materiale da campagna (Legge 30 giugno 1872, n° 908)	» »	» »	» »
32 *quat.*	Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare (Legge 30 giugno 1872, n° 908)	» »	» »	» »
33	Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali. . . .	» »	1,761,220 »	1,761,220 »
34	Nuova caserma per arma a piedi in Piacenza	» »	188,000 »	188,000 »
35	Resti passivi dell'anno 1861 e degli anni precedenti nelle provincie toscane .	» »	88,530 »	88,530 »
36	Demolizione di parapetti dei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città.	» »	37,100 »	37,100 »
	A riportarsi . . .	1,918,900 »	5,624,850 »	7,543,750 »

Numero	CAPITOLI — Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno		Trasporto dal precedente esercizio		Totale	
	Riporto . . .	1,918,900	»	5,624,850	»	7,543,750	»
	Capitoli aggiunti per residui 1871 e retro, non aventi riferimento a quelli inscritti nello stato di 1ª previsione pel 1872.						
37	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie)	170,000	»	»	»	170,000	»
39	Armamento della guardia nazionale mobile (Legge 4 agosto 1861, n° 143)	»	»	»	»	»	»
40	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861.	»	»	»	»	»	»
41	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato anteriori al 1871 (Legge 6 maggio e 28 giugno 1866, n' 2886 e 2987)	»	»	»	»	»	»
42	Magazzini ed officine al borgo Dora in Torino (Legge 10 agosto 1862 e R. decreto 29 novembre 1866 convalidato con legge 3 settembre 1868, n° 4592)	»	»	»	»	»	»
43	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1857)	»	»	»	»	»	»
44	Trasformazione di armi portatili (Legge 28 luglio 1867, n° 3821, 28 dicembre stesso anno, n° 4141 e 21 marzo 1869, n° 4953)	»	»	»	»	»	»
45	Spese straordinarie casuali.	»	»	»	»	»	»
	Totale delle spesa straordinaria ,	2,088,900	»	5,624,850	»	7,713,750	»
	Riepilogo.						
	Titolo I. — Spesa ordinaria . .	146,537,020	»	16,177,000	»	162,714,020	»
	Titolo II. — Spesa straordinaria .	2,088,900	»	5,624,850	»	7,713,750	»
	Totale generale . . .	148,625,920	»	21,801,850	»	170,427,770	»

Numero 1	CAPITOLI — DENOMINAZIONE 2	Competenza pel 1872 giusta il bilancio definitivo 3	
	TITOLO I. **PARTE ORDINARIA**		
1	Amministrazione centrale (personale)	1,129,000	»
2	Amministrazione centrale (materiale)	70,000	»
3	Stati maggiori	2,833,070	»
4	Esercito	80,300,000	»
5	Carabinieri reali	18,131,000	»
6	Veterani ed invalidi	1,085,000	»
7	Istituti militari	892,200	»
8	Reclusione e stabilimenti penali militari	487,000	»
9	Personale dell'amministrazione esterna della guerra	3,575,050	»
10	Servizio sanitario	1,595,000	»
11	Pane	17,200,000	»
12	Foraggi	8,600,000	»
13	Letti, legna, lumi e spese di casermaggio	3,350,000	»
14	Trasporti, spese di alloggio alle truppe in marcia ed altre relative	1,994,400	»
15	Materiale pei servizi amministrativi dell'esercito e dei suoi magazzini	155,000	»
16	Rimonta e deposito di allevamento di cavalli	1,353,500	»
17	Materiale di artiglieria	4,000,000	»
18	Fitti d'immobili ad uso militare	450,000	»
19	Lavori ordinari e spese diverse pel servizio del genio militare	3,300,000	»
20	Spese pel corpo di stato maggiore e per le biblioteche militari	353,700	»
21	Spese di leva	40,000	»
22	Ordine militare di Savoia	237,900	»
23	Spese di giustizia criminale militare	22,000	»
24	Dispacci telegrafici governativi	25,000	»
25	Paghe di aspettativa ad ufficiali	485,000	»
26	Casuali	200,000	»
	Totale della parte ordinaria	151,959,820	»
	TITOLO II. **PARTE STRAORDINARIA**		
27	Paghe di disponibilità ad impiegati	30,000	»
28	Paghe ad ufficiali in aspettativa ed altri in eccedenza per riduzioni di quadri, ed indennità di vestiario agli ufficiali della milizia provinciale	1,315,000	»
	A riportarsi	1,345,000	»

Trasporti e residui degli anni precedenti 4		Residui abbandonati quali economie 5		Somme trasportate al 1873 6		Differenze fra il totale delle colonne 3 e 4 ed il totale delle colonne 5 e 6 cioè previsione definitiva pei pagamenti nel 1872 7		Osservazioni 8
42,651	19	9,151	19	10,000	»	1,152,500	»	
25,884	72	5,884	72	»	»	90,000	»	
412,270	86	»	86	200,000	»	3,045,340	»	
6,097,272	40	2	40	3,000,000	»	83,397,270	»	
1,610,496	»	6	»	600,000	»	19,141,490	»	
202,975	44	5	44	25,000	»	1,262,970	»	
232,868	27	50,008	27	130,000	»	945,060	»	
173,181	»	10,001	»	100,000	»	550,180	»	
666,092	49	2	49	350,000	»	3,891,140	»	
382,108	81	8	81	150,000	»	1,827,100	»	
9,610,243	20	200,003	20	5,000,000	»	21,610,240	»	
3,124,237	26	5,127	26	1,000,000	»	10,815,110	»	
1,667,468	12	8	12	400,000	»	4,617,460	»	
2,576,130	41	»	41	400,000	»	4,170,530	»	
193,139	»	20,099	»	25,000	»	303,040	»	
769,872	88	2	88	50,000	»	2,073,370	»	
1,417,248	30	8	30	350,000	»	5,067,240	»	
217,144	93	1,084	93	130,000	»	536,060	»	
1,448,549	42	9	42	900,000	»	3,848,540	»	
112,285	08	5	08	25,000	»	440,980	»	
81,069	51	9	51	»	»	121,060	»	
210,710	»	»	»	50,000	»	398,610	»	
»	»	»	»	»	»	22,000	»	
26,725	40	9,725	40	»	»	42,000	»	
»	»	»	»	50,000	»	435,000	»	
13,066	90	1,066	90	»	»	212,000	»	
31,313,691	59	312,221	59	12,945,000	»	170,016,290	»	
9,050	»	»	»	»	»	39,050	»	
844,504	91	50,004	91	250,000	»	1,859,500	»	
853,554	91	50,004	91	250,000	»	1,898,550	»	

CAPITOLI		Competenza pel 1872 giusta il bilancio definitivo
Numero 1	DENOMINAZIONE 2	3
	Riporto . . .	1,345,000 »
29	Carta topografica delle provincie meridionali	152,000 »
30	Collegio militare	98,800 »
31	Fabbricazione d'armi portatili a retrocarica, cartucce, buffetterie e loro trasporto	5,172,375 50
32	Lavori occorrenti alla difesa dello Stato e fabbricazione di artiglieria di grosso calibro	1,213,970 49
32 bis	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni relative e trasporti	3,000,000 »
32 ter	Acquisto di un nuovo materiale di artiglieria da campagna .	2,000,000 »
32 quat.	Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare . . .	2,000,000 »
33	Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali	» »
34	Nuova caserma per arma a piedi in Piacenza	» »
35	Resti passivi dell'anno 1861 e degli anni precedenti nelle provincie toscane	» »
36	Demolizione dei parapetti nei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città	» »
37	Trasporto della capitale da Firenze a Roma	170,000 »
38	Assegni dovuti per una volta tanto agli ex-militari pontificî esteri	» »
39	Armamento della guardia nazionale mobile	» »
40	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861	» »
41	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato anteriori al 1871	» »
42	Magazzini ed officine al borgo Dora in Torino	» »
43	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia . .	» »
44	Trasformazione d'armi portatili	» »
45	Spese straordinarie casuali	» »
	Totale della parte straordinaria . . .	**15,152,245 99**
	Riepilogo	
	Titolo I. — Parte ordinaria	151,959,820 »
	Titolo II. — Parte straordinaria	15,152,245 99
	Totale generale . . .	**167,112,065 99**

Trasporti e residui degli anni precedenti 4	Residui abbandonati quali economie 5	Somme trasportate al 1873 6	Differenze fra il totale delle colonne 3 e 4 ed il totale delle colonne 5 e 6 cioè previsione definitiva pei pagamenti nel 1872 7	*Osservazioni* 8
853,554 91	50,004 91	250,000 »	1,898,550 »	
144,469 90	9 90	» »	296,460 »	
35,000 »	» »	15,000 »	118,900 »	
1,866,482 61	2 61	» »	7,038,855 50	* Ivi comprese L. 672,375.50 reintegrate con Decreto del Ministero delle Finanze in data 4 aprile 1872.
2,726,079 22	9 22	» »	3,940,040 49	
» »	» »	» »	3,000,000 »	
» »	» »	» »	2,000,000 »	
» »	» »	» »	2,000,000 »	
1,916,223 74	3 74	1,200,000 »	716,220 »	
» »	» »	» »	» »	
98,530 »	» »	80,000 »	18,530 »	
37,100 »	» »	» »	37,100 »	
139,255 21	5 21	» »	309,250 »	
» »	» »	» »	» »	
279,711 50	1 50	» »	279,710 »	
53,905 14	5 14	20,000 »	33,900 »	
1,947,304 49	4 49	600,000 »	1,347,300 »	
20,000 »	» »	» »	20,000 »	
9,584 01	4 01	» »	9,580 »	
14,879 62	9 62	» »	14,870 »	
62,347 85	7 85	25,000 »	37,340 »	
10,204,428 20	50,068 20	2,190,000 »	23,116,605 99	
31,313,691 59	312,221 59	12,945,000 »	170,016,290 »	
10,204,428 20	50,068 20	2,190,000 »	23,116,605 99	
41,518,119 79	362,289 79	15,135,000 »	193,132,895 99	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
	TITOLO I. **SPESA ORDINARIA**			
1	Amministrazione centrale (personale)	1,214,950 »	10,000 »	1,224,950 »
2	Amministrazione centrale (materiale)	69,500 »	» »	69,500 »
3	Stati maggiori	2,682,145 »	200,000 »	2,882,145 »
4	Esercito	77,452,480 »	3,000,000 »	80,452,480 »
5	Carabinieri	18,354,700 »	600,000 »	18,954,700 »
6	Corpo veterani ed invalidi	1,035,000 »	25,000 »	1,060,000 »
7	Istituti militari	1,867,700 »	130,000 »	1,997,700 »
8	Reclusione militare	686,300 »	100,000 »	786,300 »
9	Personale dell'amministrazione esterna della guerra	3,747,020 »	350,000 »	4,097,020 »
10	Servizio sanitario	1,542,300 »	150,000 »	1,692,300 »
11	Pane e viveri	14,975,000 »	5,000,000 »	19,975,000 »
12	Foraggi	9,152,300 »	1,000,000 »	10,152,300 »
13	Letti, legna, lumi e spese di casermaggio	3,275,600 »	400,000 »	3,675,600 »
14	Trasporti, spese di alloggio alle truppe in marcia ed altre relative	1,044,400 »	400,000 »	1,444,400 »
15	Materiali pei servizi amministrativi dell'esercito e dei suoi magazzini	155,000 »	25,000 »	180,000 »
16	Rimonta e depositi di allevamento di cavalli	1,353,500 »	50,000 »	1,403,500 »
17	Materiale d'artiglieria	4,350,000 »	350,000 »	4,700,000 »
18	Fitti d'immobili ad uso militare	400,000 »	130,000 »	530,000 »
19	Lavori ordinari e spese diverse pel servizio del genio militare	3,300,000 »	900,000 »	4,200,000 »
20	Istituto topografico militare, biblioteche militari di presidio e Rivista Militare Italiana	398,790 »	25,000 »	423,790 »
21	Ordine militare di Savoia	237,900 »	50,000 »	287,900 »
22	Spese di giustizia criminale militare	22,000 »	» »	22,000 »
23	Dispacci telegrafici governativi	25,000 »	» »	25,000 »
24	Paghe di aspettativa ad ufficiali ed indennità agli ufficiali della milizia provinciale	815,000 »	300,000 »	1,115,000 »
25	Casuali	200,000 »	» »	200,000 »
	Totale della spesa ordinaria	148,356,585 »	13,195,000 »	161,551,585 »

Numero	CAPITOLI — Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
	TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA			
26	Paghe di disponibilità ad impiegati	26,000 »	» »	26,000 »
27	Carta topografica delle provincie meridionali	200,000 »	» »	200,000 »
28	Collegio militare	101,000 »	15,000 »	116,000 »
29	Fabbricazione d'armi portatili a retrocarica, cartucce, buffetterie e loro trasporto	9,000,000 »	» »	9,000,000 »
30	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e relativo trasporto	3,000,000 »	» »	3,000,000 »
31	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Apennino	500,000 »	» »	500,000 »
32	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia, ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	2,500,000 »	» »	2,500,000 »
32 bis	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste e relativo trasporto	1,500,000 »	» »	1,500,000 »
32 ter	Costruzione di una fonderia per cannoni di grosso calibro	300,000 »	» »	300,000 »
33	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	» »	600,000 »	600,000 »
34	Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali	» »	1,200,000 »	1,200,000 »
34 bis	Resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane	» »	80,000 »	80,000 »
34 ter	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861	» »	20,000 »	20,000 »
34 quat.	Spese straordinarie casuali	» »	25,000 »	25,000 »
35	Fabbricazione di nuovo materiale d'artiglieria da campagna	2,000,000 »	» »	2,000,000 »
36	Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare	2,000,000 »	» »	2,000,000 »
	A riportarsi	21,127,000 »	1,940,000 »	23,067,000 »

CAPITOLI		SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE					
Numero	Denominazione	Competenza dell'anno		Trasporto dal precedente esercizio		Totale	
	Riporto . . .	21,127,000	»	1,940,000	»	23,067,000	»
	Capitoli aggiunti per le spese residue 1872 e retro non aventi riferimento ai capitoli inscritti nello stato di 1ª previsione 1873.						
37	Demolizione dei parapetti nei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città	»	»	»	»	»	»
38	Trasporto della capitale da Firenze a Roma	»	»	»	»	»	»
39	Armamento della guardia nazionale mobile	»	»	»	»	»	»
40	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia	»	»	»	»	»	»
41	Trasformazione d'armi portatili a retrocarica	»	»	»	»	»	»
	Totale della parte straordinaria .	21,127,000	»	1,940,000	»	23,067,000	»
	Riepilogo						
	Titolo I. — Spesa ordinaria. . .	148,356,585	»	13,195,000	»	161,551,585	»
	Titolo II. — Spesa straordinaria .	21,127,000	»	1,940,000	»	23,067,000	»
	Totale generale . . .	169,483,585	»	15,135,000	»	184,618,585	»

Numero 1	CAPITOLI — DENOMINAZIONE 2	Competenza pel 1873 giusta il bilancio definitivo 3	
	TITOLO I. **PARTE ORDINARIA**		
1	Amministrazione centrale (personale)	1,214,950	»
2	Amministrazione centrale (materiale)	69,500	»
3	Stati maggiori	2,711,545	»
4	Esercito	80,233,230	»
5	Carabinieri reali	18,654,700	»
6	Corpo veterani ed invalidi	1,054,300	»
7	Istituti militari	1,878,800	»
8	Reclusione e stabilimenti penali militari	686,300	»
9	Personale dell'amministrazione esterna della guerra	3,790,520	»
10	Servizio sanitario	1,312,300	»
11	Pane e viveri	18,564,606	71
12	Foraggi	8,352,300	»
13	Letti, legna, lumi e spese di casermaggio	3,407,150	»
14	Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia ed altre relative	1,044,400	»
15	Materiali dei servizi amministrativi dell'esercito e dei suoi magazzini	155,000	»
16	Rimonta e depositi di allevamento di cavalli	3,113,345	95
17	Materiale di artiglieria	4,350,000	»
18	Fitti d'immobili ad uso militare	400,000	»
19	Lavori ordinari e spese diverse pel servizio del genio militare	3,300,000	»
20	Spese per l'istituto topografico militare, per le biblioteche di presidio, ecc.	437,190	»
21	Ordine militare di Savoia	237,900	»
22	Spese di giustizia criminale militare	22,000	»
23	Dispacci telegrafici governativi	25,000	»
24	Paghe di aspettativa ad ufficiali ed indennità agli ufficiali della milizia provinciale	815,000	»
25	Casuali	200,000	»
	Totale della parte ordinaria	156,030,037	66
	TITOLO II. **PARTE STRAORDINARIA**		
26	Paghe di disponibilità ad impiegati	26,000	»
27	Carta topografica delle provincie meridionali	200,000	»
	A riportarsi	226,000	»

Trasporti e residui degli anni precedenti 4		Residui abbandonati quali economie 5		Somme trasportate al 1874 6		Differenze fra il totale delle colonne 3 e 4 ed il totale delle colonne 5 e 6 cioè previsione definitiva pei pagamenti nel 1873 7		Osservazioni 8
21,370	75	9,370	75	10,000	»	1,216,950	»	
24,113	46	9,113	46	»	»	84,500	»	
715,807	21	10,207	21	250,000	»	3,167,145	»	
9,942,619	61	19	61	3,000,000	»	87,175,830	»	
1,031,934	18	34	18	500,000	»	19,186,600	»	
217,260	64	0	64	20,000	»	1,251,560	»	
224,777	67	19,777	67	150,000	»	1,933,800	»	
307,627	38	47,627	38	130,000	»	816,300	»	
803,139	68	0	68	375,000	»	4,218,659	»	
751,189	31	6,189	31	150,000	»	1,907,300	»	
7,695,241	16	5,241	16	3,500,000	»	22,754,606	71	
2,307,434	13	4	13	1,000,000	»	9,559,730	»	
1,390,077	08	7	08	550,000	»	4,247,220	»	
1,174,859	18	9	18	300,000	»	1,919,250	»	
223,891	41	138,391	41	40,000	»	200,500	»	
284,250	60	0	60	90,000	»	3,307,595	95	
1,138,096	81	6	81	500,000	»	4,988,090	»	
325,866	01	106	01	150,000	»	575,760	»	
1,795,088	32	88	32	1,000,000	»	4,095,000	»	
119,237	21	237	21	40,000	»	516,190	»	
115,254	15	40,254	15	30,000	»	282,900	»	
»	»	»	»	»	»	22,000	»	
33,816	05	21,816	05	5,000	»	32,000	»	
1,081,523	18	207,823	18	180,000	»	1,508,700	»	
4,551	34	51	34	»	»	204,500	»	
31,729,026	52	516,377	52	12,070,000	»	175,172,686	66	
4,419	37	119	37	»	»	30,300	»	
113,004	89	»	»	25,000	»	288,004	89	
117,424	26	119	37	25,000	»	313,304	89	

Numero 1	CAPITOLI — DENOMINAZIONE 2	Competenza pel 1873 giusta il bilancio definitivo 3	
	Riporto . . .	226,000	»
28	Collegio militare	101,000	»
29	Fabbricazione di armi portatili a retrocarica, cartucce, buffetterie e loro trasporto	9,000,000	»
30	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazioni dei medesimi e loro trasporti	3,015,000	»
31	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Apennino . .	500,000	»
32	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	2,500,000	»
32 bis	Acquisto di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste . .	1,500,000	»
32 ter	Costruzione di una fonderia per cannoni di grosso calibro . .	300,000	»
33	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	»	»
34	Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali	»	»
34 bis	Resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane .	»	»
34 ter	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861.	»	»
34 quater	Spese straordinarie casuali	»	»
35	Fabbricazione di nuovo materiale d'artiglieria da campagna .	2,012,450	»
36	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari	2,000,000	»
37	Demolizione dei parapetti nei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città	»	»
38	Trasporto della capitale da Firenze a Roma	»	»
39	Armamento della guardia nazionale mobile	»	»
40	Fortificazioni da difesa dell'arsenale marittimo della Spezia .	»	»
41	Trasformazione d'armi portatili	»	»
	Totale della parte straordinaria . . .	21,154,450	»
	Riepilogo.		
	Titolo I. Parte ordinaria	156,030,037	66
	Titolo II. — Parte straordinaria	21,154,450	»
	Totale generale . . .	177,184,487	66

Trasporti e residui degli anni precedenti 4	Residui abbandonati quali economie 5	Somme trasportate al 1874 6	Differenze fra il totale delle colonne 3 e 4 ed il totale delle colonne 5 e 6 cioè previsione definitiva pei pagamenti nel 1873 7	*Osservazioni* 8
417,424 26	119 37	25,000 »	318,304 89	
18,628 08	28 08	5,000 »	114,600 »	
2,330,060 58	» »	1,500,000 »	9,830,060 58	
2,594,640 80	» »	100,000 »	5,509,640 80	* Ivi comprese L. 45,000 reintegrate con Decreto del Ministero delle Finanze 16 aprile 1873.
» »	» »	300,000 »	200,000 »	
1,284,636 28	» »	1,500,000 »	2,284,636 28	
927,026 14	» »	200,000 »	2,227,026 14	
200,000 »	» »	300,000 »	200,000 »	
1,519,878 16	8 16	500,000 »	1,019,870 »	
1,812,348 07	» »	1,500,000 »	312,348 07	
98,530 »	» »	80,000 »	18,530 »	
53,507 42	7 42	» »	53,500 »	
59,774 29	0 29	» »	59,774 »	
1,423,554 24	» »	100,000 »	3,336,004 24	* Ivi comprese L. 12,450 reintegrate con Decreto del Ministero delle Finanze 16 aprile 1873.
2,000,000 »	» »	2,000,000 »	2,000,000 »	
37,100 »	» »	» »	37,100 »	
111,192 40	62 40	» »	111,130 »	
279,710 »	» »	» »	279,710 »	
6,072 48	» 48	» »	6,072 »	
6,273 62	4,473 62	» »	1,800 »	
14,880,356 82	4,699 82	8,110,000 »	27,920,107 »	
31,729,026 52	516,377 52	12,070,000 »	175,172,686 66	
14,880,356 82	4,699 82	8,110,000 »	27,920,107 »	
46,609,383 34	521,077 34	20,180,000 »	203,092,793 66	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
	TITOLO I. SPESA ORDINARIA			
1	Amministrazione centrale (personale)	1,158,100 »	10,000 »	1,168,100 »
2	Amministrazione centrale (materiale)	69,500 »	» »	69,500 »
3	Stati maggiori e comitati	4,572,200 »	250,000 »	4,822,200 »
4	Corpi di truppa dell'esercito permanente	73,703,400 »	3,000,000 »	76,703,400 »
5	Carabinieri reali	18,732,700 »	500,000 »	19,232,700 »
6	Corpo veterani ed invalidi	1,109,700 »	20,000 »	1,129,700 »
7	Corpo e servizio sanitario. . . .	1,624,000 »	150,000 »	1,774,000 »
8	Personali vari dell' amministrazione esterna	3,792,400 »	375,000 »	4,167,400 »
9	Scuole militari	2,775,700 »	150,000 »	2,925,700 »
10	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	942,400 »	130,000 »	1,072,400 »
11	Vestiario e corredo alle truppe e spese dell'opificio e dei magazzini centrali	8,572,400 »	40,000 »	8,612,400 »
12	Pane alle truppe e sovvenzione pei viveri	18,002,300 »	3,500,000 »	21,502,300 »
13	Foraggi ai cavalli dell'esercito . . .	11,042,000 »	1,100,000 »	12,142,000 »
14	Casermaggio cioè letti, legna, lumi per le truppe ed arredi ai comandi ed uffici militari	3,770,500 »	550,000 »	4,320,500 »
15	Trasporti, spese di alloggio alle truppe in marcia e missioni	994,400 »	300,000 »	1,294,400 »
16	Rimonta e spese dei depositi di allevamento di cavalli	2,661,000 »	90,000 »	2,751,000 »
17	Materiale e stabilimenti di artiglieria.	4,040,000 »	500,000 »	4,540,000 »
18	Fitti d'immobili ad uso militare . .	400,000 »	150,000 »	550,000 »
19	Materiale del genio militare	3,680,000 »	1,000,000 »	4,680,000 »
20	Istituto topografico militare, biblioteche di presidio e spese per la Rivista militare italiana	429,700 »	40,000 »	469,700 »
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile o di complemento	890,000 »	» »	890,000 »
22	Paghe agli ufficiali in aspettativa . .	261,900 »	180,000 »	441,900 »
23	Ordine militare di Savoia	237,900 »	30,000 »	267,900 »
	A riportarsi . . .	163,462,200 »	12,065,000 »	175,527,200 »

Numero	CAPITOLI — Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA — COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
	Riporto . . .	163,462,200 »	12,065,000 »	175,527,200 »
24	Spese di giustizia criminale militare .	22,000 »	» »	22,000 »
25	Dispacci telegrafici governativi . . .	25,000 »	5,000 »	30,000 »
26	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	3,022,847 28	» »	3,022,847 28
27	Casuali	200,000 »	» »	200,000 »
	Totale della spesa ordinaria . .	166,732,047 28	12,070,000 »	178,802,047 28
	TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA.			
28	Paghe di disponibilità ad impiegati .	5,000 »	» »	5,000 »
29	Carta topografica delle provincie meridionali	200,000 »	25,000 »	225,000 »
30	Fabbricazione d'armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto .	9,000,000 »	1,500,000 »	10,500,000 »
31	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazioni e trasporto dei medesimi	2,000,000 »	100,000 »	2,100,000 »
32	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Apennino	1,000,000 »	300,000 »	1,300,000 »
33	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia, ed opere di difesa marittima e terrestre del golfo stesso	3,500,000 »	1,500,000 »	5,000,000 »
34	Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste . . .	1,500,000 »	200,000 »	1,700,000 »
35	Costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	100,000 »	300,000 »	400,000 »
36	Fabbricazione di nuovo materiale di artiglieria da campagna	» »	100,000 »	100,000 »
37	Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare	» »	2,000,000 »	2,000,000 »
38	Opere di fortificazione e fabbriche militari a difesa dello stato	» »	500,000 »	500,000 »
	A riportarsi . . .	17,305,000 »	6,525,000 »	23,830,000 »

CAPITOLI		SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE		
Numero	Denominazione	Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
	Riporto . . .	17,305,000 »	6,525,000 »	23,830,000 »
39	Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali . . .	» »	1,500,000 »	1,500,000 »
40	Resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane	» »	80,000 »	80,000 »
	Capitoli aggiunti per spese residue 1873 e retro non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato di 1ª previsione 1874.			
41	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861	» »	» »	» »
42	Spese straordinarie casuali	» »	» »	» »
43	Demolizione dei parapetti nei ponti della cittadella di Messina rivolti verso la città	» »	» »	» »
44	Trasporto della capitale da Firenze a Roma	» »	» »	» »
45	Armamento della guardia nazionale mobile	» »	» »	» »
46	Fortificazione e difesa dell'arsenale marittimo della Spezia	» »	» »	» »
	Totale della spesa straordinaria .	17,305,000 »	8,105,000 »	25,410,000 »
	Riepilogo.			
	Titolo I. — Spesa ordinaria . . .	166,732,047 28	12,070,000 »	178,802,047 28
	Titolo II. — Spesa straordinaria .	17,305,000 »	8,105,000 »	25,410,000 »
	Totale generale . . .	184,037,047 28	20,175,000 »	204,212,047 28

Numero 1	CAPITOLI — DENOMINAZIONE 2	Competenza pel 1874 giusta il bilancio definitivo 3	
	TITOLO I. SPESA ORDINARIA.		
1	Amministrazione centrale (personale)	1,179,100	»
2	Amministrazione centrale (materiale)	69,500	»
3	Stati maggiori e comitati	4,322,200	»
4	Corpi di truppa dell'esercito permanente	74,461,400	»
5	Carabinieri reali	18,809,200	»
6	Corpo veterani ed invalidi	1,003,000	»
7	Corpo e servizio sanitario	1,621,300	»
8	Personali vari dell'amministrazione esterna	3,642,400	»
9	Scuole militari	2,786,900	»
10	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari	928,900	»
11	Vestiario e corredo alle truppe e spese dell'opificio e dei magazzini centrali	11,638,300	»
12	Pane alle truppe e sovvenzione pei viveri	20,802,300	»
13	Foraggi ai cavalli dell'esercito	10,272,900	»
14	Casermaggio, cioè: letti, legna, lumi per le truppe ed arredi ai comandi ed uffici militari	3,770,500	»
15	Trasporti, spese di alloggio alle truppe in marcia e missioni	994,400	»
16	Rimonta e spese dei depositi di allevamento di cavalli	2,661,000	»
17	Materiale e stabilimenti di artiglieria	4,085,000	»
18	Fitto d'immobili ad uso militare	400,000	»
19	Materiale e lavori del genio militare	3,675,000	»
20	Istituto topografico militare, biblioteche di presidio e spesa per la Rivista militare italiana	430,100	»
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	890,000	»
22	Paghe agli ufficiali in aspettativa e disponibilità	261,900	»
23	Ordine militare di Savoia	237,900	»
24	Spese di giustizia criminale militare	23,000	»
25	Dispacci telegrafici governativi	25,000	»
26	Fitti di beni demaniali ad uso od in servizio di amministrazioni governative	3,943,939	02
27	Casuali	200,000	»
	Totale della spesa ordinaria	170,114,239	02

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 43, pag. 105. *Riepilogo dello stato sanitario ecc.*, 3ª riga, *invece di* 5555, *leggasi:* 5628, 10ª riga, *invece di* 2166, *leggasi:* 1189, 19ª riga, *invece di* 2,69, *leggasi:* 2,50.

58,958
22,450
966,899
3,099,516
327,295
91,312
166,887
948,720
167,651
142,986

717,962
6,797,391
2,387,512

1,399,229
632,901
133,571
1,571,552
350,867
1,511,813

109,332

365,688
158,985

25,166

4,09

22,663,44

Trasporti e residui degli anni precedenti 4		Residui abbandonati quali economie 5		Somme trasportate al 1875 6		Differenze fra il totale delle colonne 3 e 4 ed il totale delle colonne 5 e 6 cioè previsione definitiva pei pagamenti nel 1874 7		Osservazioni 8
58,959	44	37,614	44	20,000	»	1,180,445	»	
22,459	38	59	38	10,000	»	81,900	»	
956,836	87	»	87	400,000	»	4,879,036	»	
3,090,316	19	»	19	3,000,000	»	71,552,016	»	
527,295	55	»	55	500,000	»	18,836,495	»	
91,312	03	»	03	100,000	»	994,312	»	
166,887	07	»	07	200,000	»	1,588,187	»	
948,720	20	»	20	400,000	»	4,191,120	»	
167,641	14	»	14	200,000	»	2,754,541	»	
142,696	88	»	88	100,000	»	971,596	»	
717,962	74	»	74	800,000	»	11,556,262	»	
6,797,394	86	»	86	3,500,000	»	24,000,694	»	
2,397,712	71	»	71	1,400,000	»	11,260,712	»	
1,393,332	63	»	63	600,000	»	4,563,832	»	
632,401	17	»	17	250,000	»	1,376,801	»	
133,374	14	»	14	80,000	»	2,714,374	»	
1,571,372	31	»	31	800,000	»	4,830,372	»	
353,863	35	153,863	35	100,000	»	500,000	»	
1,611,813	07	»	07	1,400,000	»	3,886,813	»	
103,532	65	3,532	65	50,000	»	480,100	»	
»	»	»	»	100,000	»	790,000	»	
565,980	98	»	98	25,000	»	802,880	»	
158,982	68	34,482	68	50,000	»	312,400	»	
»	»	»	»	»	»	*23,000	»	*Con Decreto del Ministero delle finanze del 14 novembre 1874 venne autorizzato un aumento al detto capitolo di L. 5800.
27,602	10	16,602	10	5,000	»	31,000	»	
»	»	»	»	»	»	3,943,939	02	
4,692	58	2	58	»	»	204,690	»	
22,643,442	72	246,164	72	14,090,000	»	178,421,517	02	

Numero 1	CAPITOLI — DENOMINAZIONE 2	Competenza pel 1874 giusta il bilancio definitivo 3	
	TITOLO II.		
	SPESA STRAORDINARIA.		
28	Paghe di disponibilità ad impiegati	5,000	»
29	Carta topografica delle provincie meridionali	200,000	»
30	Fabbricazione d'armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto	9,000,000	»
31	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazioni e trasporto dei medesimi	1,000,000	»
32	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Apennino.	500,000	»
33	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia, ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	500,000	»
34	Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste	1,500,000	»
35	Costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	100,000	»
36	Fabbricazione di nuovo materiale di artiglieria da campagna a relativo trasporto	1,500,000	»
36 *bis*	Provviste per completare le dotazioni di vestiario all'esercito	3,200,000	»
37	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari	»	»
38	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello stato e spese relative anteriori al 1871	»	»
39	Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali	»	»
40	Resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane	»	»
	Capitoli aggiunti per spese residue 1875 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato di 1ª previsione pel 1874.		
41	Spese arretrate delle guerre anterioriori al 1861	»	»
42	Spese straordinarie casuali	»	»
43	Demolizione dei parapetti nei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città	»	»
44	Trasporto della capitale da Firenze a Roma	»	»
45	Armamento della guardia nazionale mobile	»	»
46	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia	»	»
	Totale della spesa straordinaria	17,505,000	»
	Riepilogo.		
	Titolo I. — Spesa ordinaria	170,114,239	02
	Titolo II. — Spesa straordinaria	17,505,000	»
	Totale generale	187,619,239	02

Trasporti e residui degli anni precedenti 4		Residui abbandonati quali economie 5		Somme trasportate al 1875 6		Differenze fra il totale delle colonne 3 e 4 ed il totale delle colonne 5 e 6 cioè previsione definitiva pei pagamenti nel 1874 7		Osservazioni 8
8,047	50	4,447	50	»	»	8,600	»	
147,723	22	»	»	30,000	»	317,723	22	
3,063,958	70	»	»	»	»	12,063,958	70	
3,901,616	73	»	»	200,000	»	4,701,616	73	
497,975	98	»	»	400,000	»	597,975	98	
3,614,830	50	»	»	300,000	»	3,814,830	50	
532,260	45	»	»	100,000	»	1,932,260	45	
490,668	45	»	»	50,000	»	549,668	45	
398,590	03	»	»	»	»	1,898,590	03	
»	»	»	»	»	»	3,200,000	»	
3,368,788	46	»	»	200,000	»	3,168,788	46	
1,219,398	97	»	»	200,000	»	1,019,398	97	
1,804,291	35	»	35	1,000,000	»	804,291	»	
98,530	»	»	»	80,000	»	18,530	»	
51,007	67	»	»	»	»	51,007	67	
58,644	98	»	71	»	»	58,644	27	
37,100	»	»	»	»	»	37,100	»	
84,234	49	4	49	»	»	84,230	»	
261,048	96	»	»	»	»	261,048	96	
6,072	»	»	»	»	»	6,072	»	
19,653,788	44	4,453	05	2,560,000	»	34,594,335	39	
22,643,442	72	246,164	72	14,090,000	»	178,421,517	02	
19,653,788	44	4,453	05	2,560,000	»	34,594,335	39	
42,297,231	16	250,617	77	16,650,000	»	213,015,852	41	

Numero	Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
	TITOLO I. SPESA ORDINARIA.			
1	Amministrazione centrale (personale)	1,183,400 »	20,000 »	1,203,400 »
2	Amministrazione centrale (materiale)	69,500 »	10,000 »	79,500 »
3	Stati maggiori e comitati	4,785,400 »	400,000 »	5,185,400 »
4	Corpi di truppa dell'esercito permanente	71,651,600 »	3,000,000 »	74,651,600 »
5	Carabinieri reali	18,966,100 »	500,000 »	19,466,100 »
6	Corpo veterani ed invalidi	1,051,100 »	100,000 »	1,151,100 »
7	Corpo e servizio sanitario	1,636,100 »	200,000 »	1,836,100 »
8	Personali vari dell' amministrazione esterna	4,003,100 »	400,000 »	4,403,100 »
9	Scuole militari	3,149,100 »	200,000 »	3,349,100 »
10	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari	1,041,900 »	100,000 »	1,141,900 »
11	Vestiario e corredo alle truppe e spese dell'opificio e dei magazzini centrali	12,088,400 »	800,000 »	12,888,400 »
12	Pane alle truppe e sovvenzioni pei viveri	18,005,200 »	3,500,000 »	21,505,200 »
13	Foraggi ai cavalli dell'esercito	11,117,000 »	1,400,000 »	12,517,000 »
14	Casermaggio, cioè: letti, legna, lumi per le truppe ed arredi ai comandi ed uffici militari	3,765,200 »	600,000 »	4,365,200 »
15	Trasporti, spese di alloggio alle truppe in marcia e missioni	994,400 »	250,000 »	1,244,400 »
16	Rimonta e spese dei depositi di allevamento di cavalli	2,661,000 »	80,000 »	2,741,000 »
17	Materiale e stabilimenti di artiglieria	4,065,000 »	800,000 »	4,865,000 »
18	Fitti d'immobili ad uso militare	400,000 »	100,000 »	500,000 »
19	Materiale e lavori del genio militare	3,695,000 »	1,400,000 »	5,095,000 »
20	Istituto topografico militare, biblioteche di presidio e spesa per la Rivista militare italiana	430,500 »	50,000 »	480,500 »
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	990,000 »	100,000 »	1,090,000 »
22	Paghe agli ufficiali in aspettativa	210,000 »	25,000 »	235,000 »
23	Ordine militare di Savoia	237,900 »	50,000 »	287,900 »
	A riportarsi	166,196,900 »	14,085,000 »	180,281,900 »

Numero	CAPITOLI — Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
	Riporto . . .	166,196,000 »	14,085,000 »	180,281,000 »
24	Spese di giustizia criminale militare .	23,000 »	» »	23,000 »
25	Dispacci telegrafici governativi . . .	22,000 »	5,000 »	27,000 »
26	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	3,943,939 02	» »	3,943,939 02
26 bis	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio . .	1,500,000 »	» »	1,500,000 »
27	Casuali	200,000 »	» »	200,000 »
	Totale della spesa ordinaria . .	171,885,839 02	14,000,000 »	185,975,839 02
	TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA.			
28	Paghe di disponibilità ad impiegati .	5,000 »	» »	5,000 »
29	Carta topografica delle provincie meridionali	137,000 »	30,000 »	167,000 »
30	Fabbricazione d'armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto .	4,500,000 »	» »	4,500,000 »
31	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Apennino	1,000,000 »	400,000 »	1,400,000 »
32	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	2,000,000 »	300,000 »	2,300,000 »
33	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste . . .	1,500,000 »	100,000 »	1,600,000 »
34	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazioni e trasporto dei medesimi	1,000,000 »	200,000 »	1,200,000 »
34 bis	Acquisto di materiale di artiglieria da campagna	1,500,000 »	» »	1,500,000 »
34 ter	Provviste per completare le dotazioni di vestiario dell'Esercito	1,300,000 »	» »	1,300,000 »
	A riportarsi . . .	12,942,000 »	1,030,000 »	13,972,000 »

Numero	CAPITOLI — Denominazione	SOMMA AUTORIZZATA COLLO STATO DI PRIMA PREVISIONE — Competenza dell'anno	Trasporto dal precedente esercizio	Totale
	Riporto . . .	12,942,000 »	1,030,000 »	13,972,000 »
35	Costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	» »	50,000 »	50,000 »
36	Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare	» »	200,000 »	200,000 »
37	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello stato, e spese relative anteriori al 1871	» »	200,000 »	200,000 »
38	Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali . . .	» »	1,000,000 »	1,000,000 »
39	Resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane .*	» »	80,000 »	80,000 »
	Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non aventi riferimento con quelli iscritti nello stato di 1ª previsione 1875.			
40	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861	» »	» »	» »
41	Spese straordinarie casuali	» »	» »	» »
42	Demolizione dei parapetti nei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città	» »	» »	» »
43	Trasporto della capitale da Firenze a Roma	» »	» »	» »
44	Armamento della guardia nazionale mobile	» »	» »	» »
45	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia	» »	» »	» »
	Totale della spesa straordinaria .	12,942,000 »	2,560,000 »	15,502,000 »
	Riepilogo.			
	Titolo I. — Spesa ordinaria . .	171,885,839 02	14,090,000 »	185,975,839 02
	Titolo II. — Spesa straordinaria.	12,942,000 »	2,560,000 »	15,502,000 »
	Totale generale . . .	184,827,839 02	16,650,000 »	201,477,839 02

Numero 1	CAPITOLI — DENOMINAZIONE 2	Competenza pel 1875 giusta il bilancio definitivo 3	
	TITOLO I. **SPESA ORDINARIA.**		
1	Amministrazione centrale (personale)	1,183,400	»
2	Amministrazione centrale (materiale)	69,500	»
3	Stati maggiori e comitati	4,685,400	»
4	Corpi di truppa dell'esercito permanente	71,201,680	»
5	Carabinieri reali	18,966,100	»
6	Corpo veterani ed invalidi	951,100	»
7	Corpo e servizio sanitario	1,636,100	»
8	Personali vari dell'amministrazione esterna	3,923,100	»
9	Scuole militari	3,149,100	»
10	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari	1,041,900	»
11	Vestiario e corredo alle truppe e spese dell'opificio e magazzini centrali	12,318,500	»
12	Pane alle truppe e sovvenzioni pei viveri	17,405,200	»
13	Foraggi ai cavalli dell'esercito	11,417,000	»
14	Casermaggio, cioè: letti, legna, lumi per le truppe ed arredi ai comandi ed uffici militari	3,705,200	»
15	Trasporti e spese di alloggio alle truppe in marcia e missioni	1,694,400	»
16	Rimonta e spese dei depositi di allevamento di cavalli	2,661,000	»
17	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	4,865,000	»
18	Fitti d'immobili ad uso militare	580,000	»
19	Materiale e lavori del genio militare	3,695,000	»
20	Istituto topografico militare, biblioteche di presidio e spese per la Rivista militare italiana	430,500	»
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	980,000	»
22	Paghe agli ufficiali in aspettativa	240,000	»
23	Ordine militare di Savoia	237,000	»
24	Spese di giustizia criminale militare	27,000	»
25	Dispacci telegrafici governativi	18,000	»
26	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,037,750	24
26 bis	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	1,500,000	»
26	Casuali	200,000	»
	Totale della spesa ordinaria	171,979,650	24

Trasporti e residui degli anni precedenti 4	Residui abbandonati quali economie 5	Somme trasportate al 1876 6	Differenze fra il totale delle colonne 3 e 4 ed il totale delle colonne 5 e 6 cioè previsione definitiva pei pagamenti nel 1875 7	Osservazioni 8
95,524 30	71,524 30	30,000 »	1,177,600 »	
28,722 39	2,722 39	15,000 »	80,500 »	
667,114 »	14 »	550,000 »	4,802,500 »	
3,347,779 52	9 52	1,500,000 »	73,139,370 »	
1,100,958 96	958 96	500,000 »	49,566,100 »	
124,668 »	6,668 »	100,000 »	969,100 »	
200,430 31	» 31	200,000 »	1,636,530 »	
732,715 06	25,715 06	600,000 »	4,030,100 »	
219,234 78	34 78	250,000 »	3,118,300 »	
103,551 30	1,551 30	100,000 »	1,043,900 »	
1,417,742 70	270	1,400,000 »	12,336,140 »	
3,899,747 59	759	3,500,000 »	17,804,940 »	
2,595,402 25	2 25	1,400,000 »	12,612,400 »	
1,564,303 89	3 89	1,000,000 »	4,529,500 »	
343,180 22	9 22	250,000 »	1,787,580 »	
339,065 93	5 93	150,000 »	2,850,050 »	
1,384,026 75	6 75	800,000 »	4,649,020 »	
250,505 48	100,505 48	100,000 »	439,000 »	
1,834,900 99	» 99	1,400,000 »	4,129,900 »	
65,927 84	8,927 84	50,000 »	437,500 »	
100,945 81	581	100,000 »	990,940 »	
31,961 51	1 51	25,000 »	246,960 »	
128,670 42	38,670 42	75,000 »	252,000 »	
2,600 »	» »	» »	29,600 »	
24,209 15	14,709 15	5,000 »	22,500 »	
» »	» »	» »	4,037,750 24	
» »	» »	375,000 »	1,125,000 »	
6,548 22	548 22	» »	206,000 »	
20,619,536 37	272,696 37	14,475,000 »	177,851,490 24	

Numero 1	CAPITOLI — DENOMINAZIONE 2	Competenza pel 1875 giusta il bilancio definitivo 3	
	TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA.		
28	Paghe di disponibilità ad impiegati	5,000	»
29	Carta topografica delle provincie meridionali	187,000	»
30	Fabbricazioni d'armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto	5,500,000	»
31	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Apennino	1,000,000	»
32	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	500,000	»
33	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste	1,500,000	»
34	Approvvigionamenti di mobilizzazione	1,500,000	»
34 *bis*	Acquisto di materiale di artiglieria da campagna	1,600,000	»
34 *ter*	Provviste per completare le dotazioni di vestiario dell'esercito	1,300,000	»
34 *quat.*	Opere di fortificazioni e lavori a difesa dello stato	1,900,000	»
35	Costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	»	»
36	Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare	900,000	»
37	Opere di fortificazione e fabbriche militari a difesa dello stato e spese relative anteriori al 1871	»	»
38	Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali	»	»
39	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti nelle provincie toscane	»	»
	Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato di previsione 1875.		
40	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861	»	»
41	Spese straordinarie casuali	»	»
42	Demolizione dei parapetti nei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città	»	»
43	Trasporto della capitale da Firenze a Roma	»	»
44	Armamento della guardia nazionale mobile	»	»
45	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia	»	»
	Totale della spesa straordinaria	14,992,000	»
	Riepilogo.		
	Titolo I. — Spesa ordinaria	171,979,650	24
	Titolo II. — Spesa straordinaria	14,992,000	»
	Totale generale	186,971,650	24

Trasporti e residui degli anni precedenti	Residui abbandonati quali economie	Somme trasportate al 1876	Differenze fra il totale delle colonne 3 e 4 ed il totale delle colonne 5 e 6 cioè previsione definitiva pei pagamenti nel 1875	*Osservazioni*
4	5	6	7	8
4,865 54	918 54	» »	8,950 »	
290,257 96	» »	50,000 »	427,257 96	
2,398,549 69	» »	» »	7,898,549 69	
997,975 98	» »	1,000,000 »	997,975 98	
3,101,829 47	» »	(a) 500,000 »	3,101,829 47	(a) Ridotto da un milione a 500 mila lire con legge 29 giugno 1875, n° 2578, che variò il ripartimento della spesa per annata.
273,817 99	» »	» »	1,773,817 99	
1,759,315 18	» »	500,000 »	2,759,315 18	
178,270 16	» »	100,000 »	1,678,270 16	
2,231,086 20	» »	300,000 »	3,231,086 20	
» »	» »	» »	1,000,000 »	
599,968 45	» »	500,000 »	99,968 45	
2,423,850 21	» »	300,000 »	2,723,850 21	
957,784 83	» »	200,000 »	757,784 83	
1,768,952 58	» »	1,000,000 »	768,952 58	
98,530 »	» »	80,000 »	18,530 »	
51,007 67	» »	» »	51,007 67	
58,644 27	» »	» »	58,644 27	
37,100 »	» »	» »	37,100 »	
72,681 11	» »	» »	72,681 11	
261,048 96	» »	» »	261,048 96	
5,587 77	» »	» »	5,587 77	
17,270,827 02	918 54	4,530,000 »	27,731,908 48	
20,619,536 37	272,696 37	14,475,000 »	177,851,490 24	
17,270,827 02	918 54	4,530,000 »	27,731,908 48	
37,890,363 39	273,614 91	19,005,000 »	205,583,398 72	

Numero	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	SOMMA APPROVATA per la prima previsione della competenza del 1876	SOMMA APPROVATA per trasporto dal bilancio definitivo del 1875	TOTALE
	TITOLO I. **SPESA ORDINARIA.**			
1	Amministrazione centrale (personale) .	1,180,400 »	30,000 »	1,210,400 »
2	Amministrazione centrale (materiale) .	72,500 »	15,000 »	87,500 »
3	Stati maggiori e comitati	4,726,600 »	550,000 »	5,276,600 »
4	Corpi di truppa dell'esercito permanente	70,518,400 »	1,500,000 »	72018,400 »
5	Carabinieri reali	18,813,500 »	500,000 »	19,313,500 »
6	Corpo veterani ed invalidi	914,800 »	100,000 »	1,014,800 »
7	Corpo e servizio sanitario	1,956,300 »	200,000 »	1,856,300 »
8	Personali vari dell'amministrazione esterna	4,253,200 »	600,000 »	4,853,200 »
9	Scuole militari	3,323,000 »	250,000 »	3,573,000 »
10	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari	243,300 »	100,000 »	1,043,300 »
11	Vestiario e corredo alle truppe, e spese dell'opificio e dei magazzini centrali	12,028,900 »	1,400,000 »	13,428,900 »
12	Pane alle truppe e sovvenzioni pei viveri	17,824,800 »	3,500,000 »	21,324,800 »
13	Foraggi ai cavalli dell'esercito . . .	11,076,800 »	1,400,000 »	12,476,800 »
14	Casermaggio, cioè, letti, legna, lumi per le truppe ed arredi di alloggi e di uffici militari	3,701,800 »	1,000,000 »	4,701,800 »
15	Trasporti e spese di alloggio alle truppe in marcia	1,294,400 »	250,000 »	1,544,400 »
16	Rimonta e spese dei depositi di allevamento di cavalli.	2,661,000 »	150,000 »	2,811,000 »
17	Materiale e stabilimenti d'artiglieria .	4,165,000 »	800,000 »	4,965,000 »
18	Fitti d'immobili ad uso militare . . .	355,000 »	100,000 »	455,000 »
19	Materiale e lavori del genio militare .	3,695,000 »	1,400,000 »	5,095,000 »
20	Spese per l'Istituto topografico militare per le biblioteche di presidio, per la Rivista militare italiana ed altre	161,300 »	50,000 »	211,300 »
	A riportarsi . . .	163,366,000 »	13,895,000 »	177,261,000 »

Numero	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	SOMMA APPROVATA per la prima previsione della competenza del 1876	SOMMA APPROVATA per trasporto dal bilancio definitivo del 1875	TOTALE
	Riporto . . .	163,366,000 »	13,895,000 »	177,261,000 »
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento.	983,000 »	100,000 »	1,083,000 »
22	Paghe agli ufficiali in aspettativa . .	240,000 »	25,000 »	265,000 »
23	Ordine militare di Savoia	237,000 »	75,000 »	312,000 »
24	Spese di viaggi, missioni ed altre relative	190,000 »	» »	190,000 »
25	Spese di giustizia criminale militare .	27,000 »	» »	27,000 »
26	Dispacci telegrafici governativi . .	18,000 »	5,000 »	23,000 »
27	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,037,750 24	» »	4,037,750 24
28	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio .	1,500,000 »	375,000 »	1,875,000 »
28 *bis*	Spesa per dritti di verificazione dei pesi e delle misure	5,000 »	» »	5,000 »
29	Casuali	200,000 »	» »	200,000 »
	Totale della spesa ordinaria. .	170,804,650 24	14,475,000 »	185,279,650 24
	TITOLO II. **SPESA STRAORDINARIA.**			
30	Paghe di disponibilità ad impiegati. .	3,000 »	» »	3,000 »
31	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Apennino	1,000,000 »	1,000,000 »	2,000,000 »
32	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia, ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	1,500,000 »	500,000 »	2,000,000 »
33	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste. . . .	1,500,000 »	» »	1,500,000 »
	A riportarsi . . .	4,003,000 »	1,500,000 »	5,503,000 »

Numero	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	SOMMA APPROVATA per la prima previsione della competenza del 1876	SOMMA APPROVATA per trasporto dal bilancio definitivo del 1875	TOTALE
	Riporto . . .	4,003,000 »	1,500,000 »	5,503,000 »
34	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	3,400,000 »	100,000 »	3,500,000 »
35	Provvisto per completare le dotazioni di vestiario dell'Esercito	1,500,000 »	300,000 »	1,800,000 »
36	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi	2,000,000 »	500,000 »	2,500,000 »
37	Carta topografica generale dell'Italia .	200,000 »	50,000 »	250,000 »
38	Costruzione di una fonderia da cannoni di grosso calibro	» »	50 ,000 »	500,000 »
39	Costruzione e sistemazione di magazzini, tratti di strade e ferrovie ad uso militare	1,000,000 »	300,000 »	1,300,000 »
40	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	» »	200,000 »	200,000 »
41	Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali . . .	» »	1,000,000 »	1,000,000 »
42	Resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane	» »	80,000 »	80,000 »
43	Fabbricazione d'armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto . . .	5,000,000 »	» »	5,000,000 »
44	Opere di fortificazione e lavori a difesa dello Stato.	2,400,000 »	» »	2,400,000 »
45	Armamento delle fortificazioni . . .	500,000 »	» »	500,000 »
	Capitoli aggiunti per spese residue 1875 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello stato di 1ª previsione 1876.			
46	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861	» »	» »	» »
47	Spese straordinarie casuali.	» »	» »	» »
48	Demolizione dei parapetti nei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città	» »	» »	» »
49	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma	» »	» »	» »
	A riportarsi . . .	20,003,000 »	4,530,000 »	24,533,000 »

Numero	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	SOMMA APPROVATA per la prima previsione della competenza del 1876	SOMMA APPROVATA per trasporto dal bilancio definitivo del 1875	TOTALE
	Riporto . . .	20,003,000 »	4,530,000 »	24,533,000 »
50	Armamento della guardia nazionale mobile	» »	» »	» »
51	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia.	» »	» »	» »
	Totale della spesa straordinaria .	20,003,000 »	4,530,000 »	24,533,000 »
	Riepilogo.			
	Totale del titolo I. Spesa ordinaria . .	170,804,650 24	14,475,000 »	185,279,650 24
	Totale del titolo II. Spesa straordinaria	20,003,000 »	4,530,000 »	24,533,000 »
	Totale . . .	190,807,650 24	19,005,000 »	209,812,650 24

I capitoli 1, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 28 bis, 29, 30, 37, 42, 47 e 49 sono amministrati dal Segretariato generale

I capitoli 17, 18, 19, 27, 31, 32, 33, 34, 36, Art. 1°, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 48 e 51, sono amministrati dalla Direzione generale d'artiglieria e genio. Le spese degli uni e degli altri sono contabilizzate dalla Ragioneria servizi diversi.

I capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 35, 36, Art. 2°, 41, 46 e 50 sono amministrati dalla Direzione generale dei servizi amministrativi.

Il capitolo 16 è amministrato dalla Direzione generale di fanteria e cavalleria. Le spese sì di questo capitolo che degli altri coi N° 3 e seguenti sono contabilizzate dalla Ragioneria corpi.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 9. Pubblicato il 17 marzo 1876. **Parte 1.**

MARZO 5. — Numero degli esemplari dei regolamenti ed istruzioni da prendersi dai reparti d'istruzione, *pag.* 121.
» 14. — Apertura del tronco di ferrovia *Leonforte-S. Caterina Villarmosa* (Rete di Sicilia), *pag.* 121.
» 15. — Documenti prodotti per gli arruolamenti volontari, *pag.* 123.
» 16. — Approvvigionamento di effetti per il corredo militare, *pag.* 123.

Atto N. **38**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 86). — **Numero degli esemplari dei regolamenti ed istruzioni da prendersi dai reparti d'istruzione.** — 5 marzo.

Ogni volta, nell'annunzio di una nuova pubblicazione regolamentare, venga indicato che della medesima ogni compagnia, squadrone o batteria debba avere un determinato numero di esemplari, resta d'ora innanzi inteso che ogni compagnia, squadrone o batteria d'istruzione debba averne dieci volte tanti esemplari, a spesa della massa generale uomini del corpo, per essere a disposizione dei militari di truppa in detti reparti.

In conseguenza di questa prescrizione rimane vietato di provvedere gli allievi di detti reparti di qualunque libro regolamentare o non, a carico delle rispettive masse individuali.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **39**. — FERROVIE. (Nota N. 53). — **Apertura del tronco di ferrovia *Leonforte-S.ta Caterina Villarmosa* (Rete di Sicilia)**. — 14 marzo.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia, al tronco *Leonforte-Santa Caterina Villarmosa*, che prolunga la linea *Catania-Leonforte*.

Le distanze che corrono fra le stazioni del nuovo tronco e tutte quelle delle linee *Messina-Siracusa* e *Catania-Leonforte* si rilevano dalla seguente tabella da sostituire a quella che figura a pagina 619 del *Prontuario delle distanze* (1).

Delle stazioni del nuovo tronco:

Quella di *Castrogiovanni-Calascibetta* è situata fra le omomine località e dista di tre chilometri circa da *Castrogiovanni*, poche centinaia di metri da *Calascibetta*.

ERRATA-CORRIGE

Atto N. 33. Armi e munizioni. (Nota N. **22**) *leggasi*: (Nota N. **2**).

Quella di *Villarosa* sta a chilometri 5 circa da detto abitato.

Quella di *Santa Caterina Villarmosa* è situata a chilometri otto circa da *Caltanissetta* ed a chilometri 12 circa da *Santa Caterina Villarmosa*.

La sede di presidio di *Caltanissetta* fa perciò ora capo alla stazione di *Santa Caterina Villarmosa* per tutti i viaggi per i quali già ricorreva alla stazione di *Leonforte*.

Varianti nell'Itinerario generale vol. 1°, 3ª edizione
Itinerario generale, N. 29, pag. 31.

Nella colonna osservazioni a fianco della 5ª tappa *Santa Caterina Villarmosa*, aggiungere:

Da *Santa Caterina Villarmosa* alla stazione id. chilometri 12 di strada ordinaria e quindi chilometri 186 di ferrovia per *Siracusa*.

Itinerario generale, N. 30 pag. 32.

Nella colonna osservazioni a fianco della 8ª tappa *Calascibetta*, aggiungere:

Da *Messina* a *Calascibetta* chilometri 184 di ferrovia.

A fianco della 9ª tappa *Villarosa*, aggiungere:

Da *Messina* a *Villarosa* stazione, chilometri 195 di ferrovia e quindi chilometri 5 di strada ordinaria.

A fianco della 10ª tappa *Santa Caterina Villarmosa*, aggiungere:

Da *Messina* a *Santa Caterina Villarmosa* stazione, chil. 209 di ferrovia e quindi chilometri 12 di strada ordinaria.

Prontuario alfabetico delle distanze fra i capoluoghi di provincia, pag. 281 e seguenti.

In tutti i viaggi che comprendono il percorso su strada ordinaria *stazione Leonforte-Roccapalumba*, è ora da sostituire quello di *stazione Santa Caterina Villarmosa-Roccapalumba;* similmente nei viaggi che comprendono il percorso su strada ordinaria.

Stazione Leonforte-Caltanissetta è ora da sostituire quello di *stazione Santa Caterina Villarmosa-Caltanissetta*, deducendo i nuovi percorsi in ferrovia dalla tabella ed i nuovi percorsi su strada ordinaria dai dati di cui sopra e dall'Itinerario stesso.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **40**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 61). — **Documenti prodotti per gli arruolamenti volontari.** — 15 marzo.

I comandanti dei corpi più non trasmetteranno ora innanzi a questo Ministero i documenti prodotti dai volontari ordinari, come era prescritto dal § 811 del Regolamento sul reclutamento.

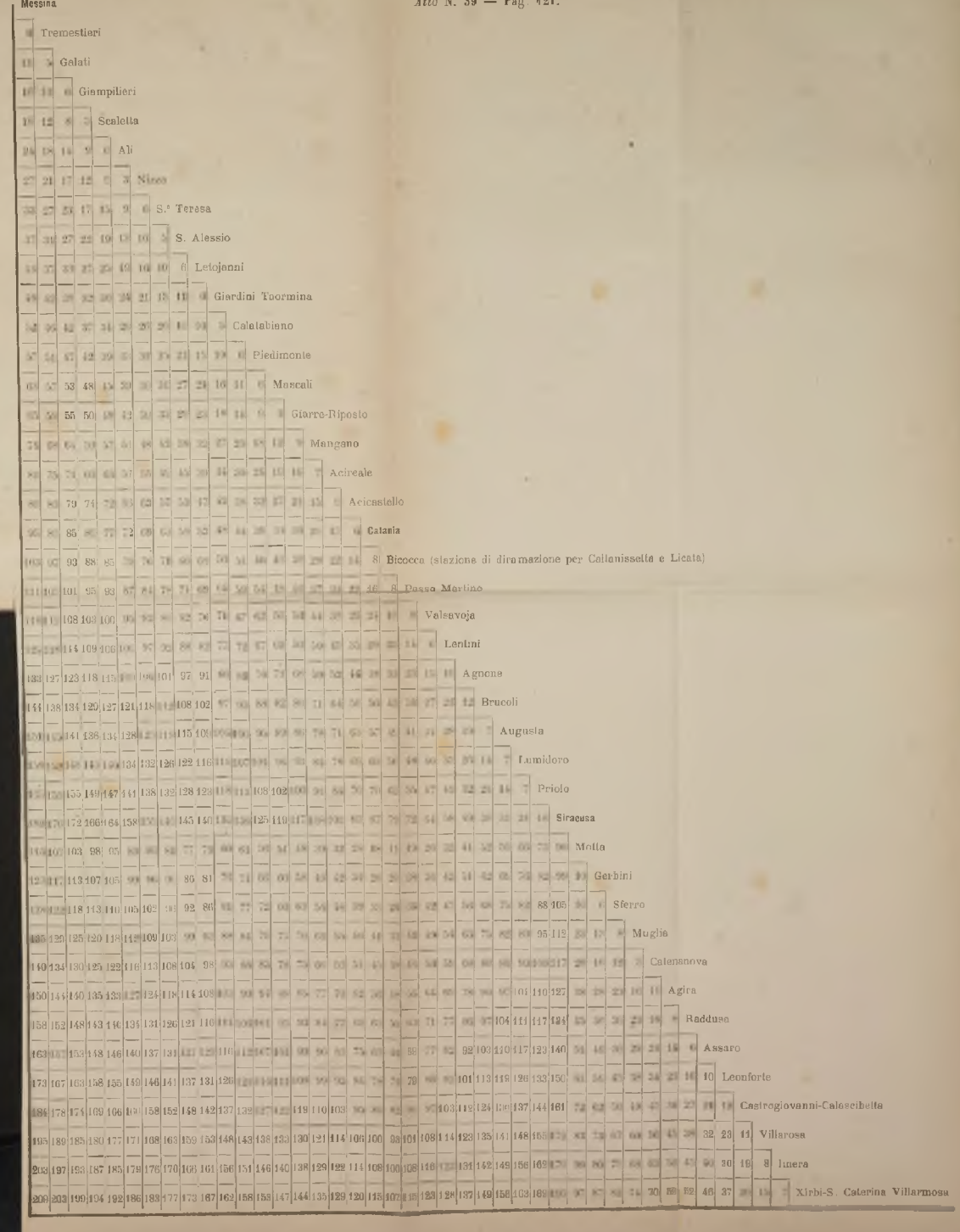
Il Ministro — RICOTTI.

N. **41**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 123). — **Approvvigionamento di effetti per il corredo militare.** — 16 marzo.

Al paragrafo 14 inserto a pagina 140 del regolamento d'amministrazione è sostituito il seguente:

§ 14. Quando avvengano deficienze di oggetti, se queste sono di qualche importanza i consigli di amministrazione permanenti provvedono opportunamente per rimettere la dotazione a numero.

Il Ministro — RICOTTI.


Messina
Tremestieri
Gelati
Giampilieri
Scaletta
Ali
Nizza
S.ª Teresa
S. Alessio
Letojanni
Giardini Taormina
Calatabiano
Piedimonte
Mascali
Giarre-Riposto
Mangano
Acireale
Acicastello
Catania
Bicocca (stazione di diramazione per Caltanissetta e Licata)
Passo Martino
Valsavoja
Lentini
Agnone
Brucoli
Augusta
Lumidoro
Priolo
Siracusa
Motta
Gerbini
Sferro
Muglia
Catenanova
Agira
Raddusa
Assaro
Leonforte
Castrogiovanni-Calascibetta
Villarosa
Imera
Xirbi-S. Caterina Villarmosa

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 10. Pubblicato il 22 marzo 1876. **Parte 1.**

MARZO 18. — Uomini per le sezioni panattieri e sussistenze. — Portaferiti. — Scrivani per gli uffici delle intendenze delle tappe, *pag.* 125.

» 19. — Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento, *pag.* 183.

» 19. — Aggiunte e varianti ai tomi 1° e 3° delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito, *pag.* 133.

» 20. — Mannarese con guaina pel servizio di cucina, *pag.* 138.

» 20. — Modificazioni alle bardature da sella dei primi dieci reggimenti di cavalleria. Loro armamento, *pag.* 139.

» 20. — Modificazioni alle giberne e bandoliere per giberne da cavalleria, *pag.* 139.

» 21. — Adozione di una cassetta da bagaglio pei sottufficiali, *pag.* 140.

» 21. — Computo dell'anzianità di grado ai caporali e sottufficiali dell'esercito permanente provenienti dai volontari di un anno, *pag.* 140

» 22. — Liquidazione dei conti di massa degli uomini trasferti nella milizia territoriale, *pag.* 141.

» 22. — Norme relative alle esercitazioni con nemico segnato, *pag.* 143.

Atto N. **42.** — MOBILITAZIONE (Nota N. 8). — **Uomini per le sezioni panattieri e sussistenze. — Portaferiti. — Scrivani per gli uffici delle intendenze e delle tappe.** — 18 marzo.

1. Lo specchio A annesso al presente *Atto* stabilisce il riparto delle sezioni panattieri, delle sezioni sussistenze, delle sezioni di sanità e degli ospedali da campo che devono formarsi in caso di guerra.

a) **Sezioni panattieri e sussistenze (1ª categoria).**

2. Ogni distretto somministra annualmente, sul suo contingente di 1ª categoria, un determinato numero d'uomini per il servizio delle sezioni panattieri e delle sezioni sussistenze. Questi uomini, nel riparto del contingente, vengono assegnati alla truppa permanente di un distretto capo-luogo di divisione territoriale: e (al pari di tutti gli altri che hanno avuto uguale assegnazione) allorchè sono inviati in congedo illimitato, fanno passaggio effettivo alla truppa permanente del distretto al quale appartengono per fatto di leva.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 8ª, pag. 75. *Atto* N. 39. — Bilancio delle spese del Ministero della guerra, *leggasi*: *Atto* N. 37 *bis*, ecc. ecc.

Errata corrige al REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE.

A pag. 393, verso 15, in luogo di *gli*, leggasi: *loro*. A pag. 394, terza riga, tolgansi le parole: *Registri di carico e*.

Questo distretto ne tiene due distinti elenchi: — *Uomini assegnati alle sezioni panattieri.* — *Uomini assegnati alle sezioni sussistenze.*

3. Le colonne (*a*) e (*c*) dello specchio B determinano le quote, ossia il numero d'uomini, che ogni distretto deve fornire al rispettivo distretto capo-luogo di divisione territoriale, perchè questo possa formare le sue sezioni panattieri e sussistenze: — e tali quote sono appunto formate cogli inscritti negli elenchi suddetti. —

(Tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra, N. 86 e 171).

4. Il numero d'uomini assegnato ogni anno, sul contingente di 1ª categoria, al servizio delle sezioni panattieri e sussistenze, è calcolato in guisa che ogni distretto venga poi ad avere, sugli elenchi di cui al N. 2, un totale d'inscritti superiore alle quote ch'esso deve fornire: — ma qualora, in caso di richiamo alle armi, gli inscritti in quegli elenchi si presentassero in numero inferiore, il comandante del distretto dovrà portare a completo le quote suddette, sostituendo ai mancanti altri uomini della sua truppa permanente.

5. Le quote di panattieri di 1ª categoria (colonna (*a*) dello specchio B) sono calcolate e distribuite in modo che sommando insieme tutte quelle dei vari distretti di una stessa divisione territoriale, ed aggiungendo ad esse gli operai panattieri che si trovano sotto le armi nella truppa permanente del distretto capo-luogo, si possano formare complete le sezioni panattieri che lo stesso distretto capo-luogo deve fornire.

6. Le quote d'uomini di 1ª categoria per le sezioni sussistenze (colonna (*c*) dello specchio B) sono invece calcolate e distribuite in modo che sommando insieme tutte quelle dei vari distretti della divisione, ed aggiungendo ad esse i soldati operai che si trovano sotto le armi nella sua truppa permanente, il distretto capo-luogo venga ad avere un terzo solo degli operai che gli occorrono per formare le sue sezioni sussistenze: — i rimanenti due terzi sono scelti al momento stesso della mobilitazione nella truppa permanente del distretto capo-luogo.

7. I militari, destinati, secon lo i N. 5 e 7 del presente *Atto*, a portare a completo le quote o le sezioni, sono scelti tra coloro che dai fogli matricolari risultano come panattieri, vermicellai, mugnai, macellai e pizzicagnoli: — e qualora manchino di questi, si supplisce con uomini di qualsiasi professione purchè adatti allo speciale servizio.

8. Allo scopo di avere una riserva di panattieri, e di operai

per il servizio delle sussistenze, — i distretti conservano come soprannumerarii sugli elenchi, di cui al N. 2 del presente *Atto*, anche i militari che già hanno fatto passaggio alla milizia mobile.

b) **Sezioni panattieri e sussistenze (complemento di 2ª categoria).**

9. Il complemento che ogni singolo distretto deve fornire alle sezioni panattieri e sussistenze, è determinato dalle colonne (*b*) e (*d*) dello specchio B.

A costituire le quote di complemento concorrono, in numero proporzionale, uomini di tutte le classi di 2ª categoria ancora ascritte all'esercito permanente: — questi uomini sono scelti in occasione dell'istruzione annuale della 2ª categoria, in base agli stessi criteri indicati al N. 8 ed inscritti essi pure negli elenchi di cui al N. 2; e vengono poi mandati al distretto capo-luogo di divisione al momento della mobilitazione, come è detto al N. 86 del Tomo 3° già citato.

c) **Portaferiti.**

10. La colonna (*e*) dello specchio B determina la quota totale di *portaferiti* che ogni distretto deve fornire alla direzione di sanità del capo-luogo di divisione, secondo il prescritto dal N. 85 del Tomo 3°.

I portaferiti sono scelti proporzionalmente nelle varie classi, al momento stesso della mobilitazione, tra gli uomini di 1ª categoria richiamati dal congedo illimitato ed ascritti alle compagnie permanenti del distretto, — esclusi gli assegnati alle sezioni panattieri e sussistenze.

d) **Scrivani di 2ª categoria.**

11. La colonna (*f*) determina la quota totale di scrivani di 2ª categoria che ogni distretto deve fornire a senso del N. 87 del Tomo 3°.

Tali scrivani sono scelti essi pure tra le varie classi in occasione dell'istruzione annuale: — e, in caso di richiamo alle armi, vengono spediti ai centri di formazione delle intendenze d'armata, che saranno indicati per ciascun distretto nell'ordine di mobilitazione.

e) **Disposizione generale.**

12. Tutti gli uomini di 1ª e di 2ª categoria destinati a costituire le quote stabilite dallo specchio B, devono, al momento della mobilitazione, fare passaggio effettivo:

a) Al distretto capo-luogo di divisione: gli assegnati alle sezioni panattieri e sussistenze;

b) Alla compagnia di sanità del capo-luogo di divisione: i portaferiti;

c) Al distretto avente sede al centro di formazione dell'intendenza d'armata: gli scrivani di 2ª categoria.

Disposizioni transitorie.

13. È intenzione di questo Ministero che *le classi di 1ª categoria attualmente in congedo illimitato, ed ancora ascritte all'esercito permanente*, concorrano in caso di guerra alla formazione delle sezioni panattieri e sussistenze.

14. A tale scopo ogni distretto sceglierà, sin d'ora, sul totale di quelle classi, un numero d'uomini uguale a *sei quinti* delle quote che esso distretto deve fornire alle sezioni panattieri ed alle sezioni sussistenze, — secondo le colonne (*a*) e (*c*) dello specchio B.

L'aumento di un quinto è inteso a far fronte alle perdite probabili.

15. Gli uomini per le sezioni panattieri dovranno esser tutti panattieri o di professioni affini: — gli uomini per le sezioni sussistenze dovranno esser tutti macellai; — e la scelta degli uni e degli altri sarà fatta tra i soldati, caporali e caporali maggiori delle classi indicate più sopra, ascritti o alla truppa permanente del distretto stesso, oppure a reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri.

Nel procedere a tale scelta i distretti si baseranno principalmente sulle annotazioni risultanti dai Modelli N. 7 dell'istruzione per le matricole.

16. I militari che ogni distretto avrà scelti nel modo ora indicato saranno inscritti, per ordine di classi, negli elenchi cui al N. 2 del presente *Atto*.

17. Quelli fra tali inscritti, che già non appartengono alla truppa permanente del distretto, saranno transitati effettivi alla truppa stessa: — ed ogni passaggio sarà accompagnato dalle opportune comunicazioni ai corpi interessati ed all'ufficio di revisione.

18. Nel procedere alle operazioni di scelta indicate ai numeri precedenti, i distretti dovranno tener calcolo de' panattieri già assegnati sulla classe 1852 al momento stesso del riparto del contingente di leva di quell'anno.

19. Per quanto riguarda i macellai le operazioni di scelta dovranno esser fatte non solo su tutte le classi attualmente in congedo illimitato ancora ascritte all'esercito permanente, — ma dovranno pure essere ripetute, a tempo debito e nelle volute proporzioni, sulle due del 1853 e 1854, e in parte anche sull' altra del 1855 giacchè i macellai assegnati su quest' ultima classe appartengono tutti per fatto di leva ai soli distretti capi luoghi di divisione.

20. La disposizione contenuta nel N. 2 del presente *Atto* potrà avere regolare applicazione a cominciare dalla classe 1853 per i panattieri e dalla classe 1856 per i macellai; — d'allora in poi ogni distretto non avrà che ad iscrivere ogni anno, negli elenchi più sopra citati, i panattieri e macellai che, al momento del loro invio in congedo illimitato, faranno passaggio effettivo alla sua truppa permanente.

21. I panattieri in congedo illimitato della classe 1852 i quali, in forza d'anteriori disposizioni, hanno fatto passaggio ai distretti capi luoghi di divisione territoriale saranno transitati da questi ai rispettivi distretti di reclutamento.

22. Qualora un distretto non possa trovare nelle sue classi il numero di panattieri o macellai prescritto dal N. 15 del presente *Atto*, dovrà renderne avvertito questo Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 1° prossimo giugno, non ristando tuttavia dal compiere per quelli già trovati le operazioni prescritte più sopra. *Il Ministro* — Ricotti.

SPECCHIO A.

Sezioni Panattieri e Sezioni Sussistenze

che i Distretti capi-luoghi di divisione devono formare in caso di guerra.

DISTRETTI	Sezioni di panattieri	Sezioni di sussistenze	DISTRETTI	Sezioni di panattieri	Sezioni di sussistenze
Alessandria.	1	2	*Riporto..*	8	23
Bari.....	1	3			
Bologna....	1	3	Padova.....	1	3
Chieti.....	1/2	1	Palermo....	1/2	2
Firenze.....	1	3	Perugia	1/2	2
Genova.....	1/2	1	Roma	1/2	1
Messina....	1	2	Salerno.....	1/2	2
Milano	1	4	Torino.....	1	3
Napoli.....	1	4	Verona.....	1	3
A riportarsi	8	23	TOTALE..	13	39

Sezioni di sanità ed ospedali da campo

che le Direzioni di sanità devono formare in caso di guerra.

DIREZIONI	Sezioni di sanità	Ospedali da campo	DIREZIONI	Sezioni di sanità	Ospedali da campo
Alessandria.	2	2	*Riporto..*	23	23
Bari.....	3	3			
Bologna....	3	3	Padova.....	3	3
Chieti	1	1	Palermo....	2	2
Firenze.....	3	3	Perugia	2	2
Genova.....	1	1	Roma	1	1
Messina....	2	2	Salerno.....	2	2
Milano	4	4	Torino.....	3	3
Napoli.....	4	4	Verona.....	3	3
A riportarsi	23	23	TOTALE..	39	39

SPECCHIO B.

Quote *che ogni distretto deve fornire, di operai per le sezioni panattieri e sussistenze, — di portaferiti per le sezioni di sanità e per gli ospedali da campo, — di scrivani per gli uffici delle intendenze e delle tappe.* —

DISTRETTI	Per le sezioni Panattieri — Uomini di		Per le sezioni Sussistenze — Uomini di		Portaferiti —	Scrivani —
	1ª Categoria (a)	2ª Categoria (b)	1ª Categoria (c)	2ª Categoria (d)	1ª Categoria (e)	2ª Categoria (f)
Alessandria	52	27	11	16	148	7
Ancona	10	5	4	6	54	2
Aquila	17	9	3	4	46	3
Arezzo	11	6	3	4	52	2
Ascoli	9	4	2	3	23	2
Avellino	20	10	8	12	107	4
Bari	36	18	11	16	145	6
Benevento	10	5	4	6	62	2
Bergamo	21	11	6	9	84	4
Bologna	22	11	7	10	94	4
Brescia	22	11	7	10	94	4
Caltanissetta	19	10	7	10	107	6
Campobasso	21	11	6	9	87	4
Caserta	30	15	12	18	170	7
Catania	25	13	5	7	72	5
Catanzaro	22	11	4	6	58	4
Chieti	15	7	3	5	42	3
Como	28	15	11	16	161	6
Cosenza	14	7	6	9	82	4
Cremona	14	7	4	6	57	3
Cuneo	41	20	12	18	173	7
Ferrara	12	6	4	6	47	2
Firenze	33	17	10	15	142	6
Foggia	16	8	5	7	76	3
Forlì	12	6	3	5	53	2
Genova	50	26	10	15	141	8
Lecce	27	14	8	13	115	5
Livorno	18	9	6	9	74	3
Lucca	22	11	7	10	92	4
Macerata	10	5	4	6	54	2

DISTRETTI	Per le sezioni Panattieri — Uomini di		Per le sezioni Sussistenze — Uomini di		Portaferiti —	Scrivani —
	1ª Categoria (a)	2ª Categoria (b)	1ª Categoria (c)	2ª Categoria (d)	1ª Categoria (e)	2ª Categoria (f)
Mantova	12	6	4	6	52	3
Messina	20	10	4	6	58	4
Milano	45	23	18	27	254	10
Modena	16	8	5	7	64	3
Napoli	40	21	16	24	225	9
Novara	27	13	11	17	149	6
Padova	18	9	6	9	80	3
Palermo	23	12	9	14	129	7
Parma	13	7	4	6	59	2
Perugia	20	12	9	14	126	5
Pesaro	10	4	3	4	48	2
Piacenza	48	24	9	14	134	7
Potenza	17	9	7	10	95	5
Ravenna	12	6	3	5	53	2
Reggio Calabria	18	9	4	6	52	3
Reggio Emilia	13	7	4	6	53	2
Roma	50	26	10	15	141	7
Rovigo	11	5	3	4	50	2
Salerno	19	10	7	11	105	5
Siena	16	8	4	7	63	3
Siracusa	15	8	3	5	42	3
Teramo	9	6	2	3	30	2
Torino	59	31	18	27	250	10
Trapani	8	4	4	6	46	2
Treviso	29	15	9	13	116	5
Udine	26	13	8	13	110	4
Venezia	16	9	4	7	68	3
Verona	14	7	4	7	63	4
Vicenza	17	9	5	7	73	3

N. **43**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. (Nota N. 9). **Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento.** — 19 marzo.

Dopo la pubblicazione dell'*Istruzione* delli 31 maggio 1873 *sul servizio dei trasporti in campagna per i reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria* (tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione) essendo avvenute ragguardevoli modificazioni negli organici e nell'arredamento ed equipaggiamento delle truppe, questo Ministero ha stimato opportuno di fare una nuova edizione del tomo 2° precitato, sotto il titolo « *Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento* », estendendone le prescrizioni agli stati maggiori, ai comandi, alle direzioni, a tutti i corpi di truppa e ai servizi accessori dell'esercito permanente e della milizia mobile.

Si comprende nell'*arredamento* tutto ciò che il militare di truppa riceve personalmente in proprietà od in consegna.

Si comprende nell'*equipaggiamento* il carreggio, le bardature e le robe tutte che sono trasportate al seguito sopra carri.

Ciaschedun comando od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria di almeno due copie di quest'Istruzione regolamentare. I reggimenti e distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale uomini, una copia a ciascun loro ufficio e due a ciascuna compagnia (squadrone o batteria), oltre ad alcune copie a disposizione dei comandanti di battaglione e del medico di reggimento.

I capi di servizio richiederanno a questo Ministero (Segretariato generale) prima del 15 dell'entrante mese di aprile, il numero delle copie che della succitata Istruzione loro occorre, sia a senso di quanto è detto sopra, sia per quei loro ufficiali che desiderassero avere a loro spese la detta Istruzione.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 80 per le copie richieste al Ministero; e di centesimi 90 per quelle richieste ai distretti ed all'editore. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **44**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. (Nota N. 10). — **Aggiunte e varianti ai tomi 1° e 3° delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito.** — 19 marzo.

Aggiunte e varianti al tomo 1°.

Agli omnibus devono essere assegnati *quattro cavalli da tiro* per ciascuno invece di *due*.

Ove dice: *Carro da trasporto e da foraggio, carro da batteria, carro da foraggio, carro con torchio litografico*, sostituire: *Carro da trasporto.*

Gli aumenti e le diminuzioni sotto indicati per le *vetture per posta* importano corrispondenti aumenti o diminuzioni di *un cavallo da tiro* per vettura.

Pag. 10. N. 6. Ove dice: *Le brigate di fanteria invece prendono un numero d'ordine nella divisione, cioè:*
1ª brigata fanteria
2ª brigata fanteria.
Le brigate di cavalleria, di artiglieria e del genio si denominano dal numero del corpo d'armata cui sono assegnate, cioè:
Brigata di ..... del (tale) corpo d'armata.

. . . . . .

Sostituire: *Le brigate di fanteria e di cavalleria conservano in guerra il numero d'ordine che hanno in tempo di pace; alle brigate di nuova formazione il numero d'ordine è dato dal Ministero in continuazione a quello delle brigate già numerate.*
Le brigate d'artiglieria e del genio assegnate alle truppe suppletive di corpo d'armata si denominano dal numero del corpo d'armata cui sono assegnate, cioè:
Brigata di ..... del (tale) corpo d'armata.

. . . . . .

» 19. » 23, riga 2ª, dicasi: ... *hanno una riserva di utensili pegli zappatori di fanteria e di cavalleria, di materiale da trasporto.* . . . . .

» 21. » 28, togliere: ..... *e gli utensili pegli zappatori di fanteria e di cavalleria*

» 28. riga 5ª e 6ª, invece di: *deposito centrale permanente:* dicasi: *deposito centrale d'intendenza d'armata.*

Specchio N. 2. Invece di: *Vetture per posta 2*, leggasi: *1.*
» N. 5. Si aggiunga *1 Vettura per posta.*
» N. 7. Invece di: *Vetture per posta 2*, leggasi: *1.*
» N. 10. Invece di: *Vetture per posta 10*, leggasi: *1.*
» N. 12, ultima riga. Invece di: *21 carri trasportano 21 forni da campagna,*
leggasi: *42 carri trasportano 21 forni da campagna.*

Specchio N. 12. Ove è detto: *Tre sezioni panattieri-non militari 27, cavalli da tiro 54, carri a 2 ruote 27.*
sostituire: *Tre sezioni panattieri-non militari 48, cavalli da tiro 96, carri a 2 ruote 48.*

» N. 31. Allo stato maggiore di reggimento cavalleria si aggiunga: *1 furiere maggiore, 1 caporale maggiore, 2 cavalli da sella.*

» N. 31. Ove è detto: *Riparto di 2 squadroni* si sostituisca: *Divisione.*

» N. 48. Ove dice: *Squadra di treno borghese . . . . Non militari 9, cavalli da tiro 18, carri a due ruote 9.*
sostituire: *Squadra di treno borghese . . . . Non militari 16, cavalli da tiro 32, carri a due ruote 16.*

» N. 52. Al 1° capoverso della *nota* sostituire il seguente: *La compagnia è provvista di un carro a due ruote e di 12 muli da basto.*

» N. 57. Id. id. id. id.

Aggiunte e varianti al tomo 3°.

Pag. 16. Aggiungere al capoverso *d); nell'arredare gli uomini delle proprie compagnie permanenti e quelli delle due classi anziane di cavalleria.*

» 16. All'avvertenza in calce alla pagina sostituire la seguente:
(1) *Per i distretti l'operazione dell'arredamento consiste soltanto nel vestire, armare e distribuire le razioni viveri di riserva al soldato. L'arredamento varia secondo i corpi o servizi a cui sono addetti gli individui, ed è specificato per ciascun caso dal tomo 2°.*

» 26. Aggiungere al N. 33: *I distretti devono perciò essere sempre provvisti delle casse e degli altri ordigni che necessitano per l'impianto dei magazzini eventuali di compagnia.*

» 26. Aggiungere al N. 34: *La consegna dei moschetti mod. 1870 e delle relative buffetterie ai reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri sarà fatta presso le sale d'armi o presso i distretti come è detto per la distribuzione individuale delle armi.*

Pag. 32, riga 8ª: ove dice: *Quelli appartenenti alle compagnie di sanità, tosto vestiti ed armati di sola sciabola, vengono mandati alle rispettive direzioni di sanità.*

sostituire: — *Quelli appartenenti alle compagnie di sanità e quelli assegnati alle sezioni sussistenze ed alle sezioni panattieri, tosto arredati, vengono mandati alle rispettive direzioni di sanità od al distretto del capoluogo di divisione.*

» 32 e 33: Togliere la nota (1).

» 33, al N. 44, aggiungasi: — *Ai sottufficiali provenienti dal congedo illimitato, ai trombettieri ed agli zappatori non si distribuiscono armi e buffetterie ma soltanto le cartucce in numero uguale a quello che si distribuisce ai caporali e soldati.*

» 33, al N. 45: aggiungasi: Id. id. id.

» 49, al N. 81: ove dice:— *Negli specchi N. 5, 7, 8, 9, 10 e 11 della parte 1ª dell'appendice al tomo 2°* .....

sostituire: - .... *Negli specchi 86 e 87 del tomo 2°.*

» 50, al N. 82: aggiungasi: — *Similmente praticasi pei moschetti mod. 1870 e relative buffetterie che i reggimenti richiedono ai distretti pei sottufficiali provenienti dal congedo, pei trombettieri e per gli zappatori.*

» 51, al N. 86: sostituire il seguente: 86. *Ogni distretto fornisce alle sezioni panattieri e sussistenze un determinato numero d'uomini di 1ª categoria, già inscritti in appositi elenchi; questi uomini, appena richiamati alle armi, devono essere arredati e quindi inviati al distretto del capo luogo di divisione territoriale.*

Come complemento ad esse sezioni, ogni distretto fornisce pure un certo numero d'uomini di 2ª categoria delle classi ancora ascritte all'esercito permanente, ed anche questi, arredati come i precedenti, devono essere spediti al distretto del capoluogo di divisione.

» 62, al N. 101: ove dice: *Arnesi di equipaggiamento.*

sostituire: *Arnesi di arredamento e di equipaggiamento.*

Pag. 66, riga 18: ove dice: *arriveranno al distretto, ...*
leggasi: *arriveranno al deposito.....*

» 76, dopo la 18ª riga: aggiungasi: *Alla direzione dei trasporti d'armata;*

» 76, alla riga 19 aggiungasi la chiamata (1).
in calce alla pagina si aggiunga l'avvertenza:
(1) *Il parco d'artiglieria d'armata è diviso in due sezioni secondo il prescritto dal tomo 2°.*

» 78, N. 133: ove è detto: *Per quanto concerne il prescritto dal capoverso f) del N. 125, l'Istruzione speciale per il servizio di artiglieria in guerra determina .....*
sostituire: *Per quanto concerne il prescritto dal capoverso f) del N. 125, il tomo 2° e l'Istruzione speciale per il servizio di artiglieria in guerra determinano... .*

» 83, N. 144, riga 3ª: ove è detto: *..... si devono osservare le disposizioni contenute nell'Istruzione speciale .....*
sostituire: *..... si devono osservare le disposizioni contenute nel tomo 2° e nell'Istruzione speciale .....*

» 84, N. 146, capoverso f): ove è detto: *a quattro corpi d'armata .....*
sostituire: *a cinque corpi d'armata .....*

» 85, riga 6ª, ove è detto: *a sei corpi d'armata .....*
sostituire: *a cinque corpi d'armata ... .*
» 11ª, ove è detto: *L'Istruzione speciale pel servizio del genio in guerra prescrive ....*
sostituire: *Il tomo 2° e l'Istruzione speciale pel servizio del genio in guerra prescrivono .....*

» 86, penultima riga: ove è detto: *L'Istruzione speciale pel servizio del genio in guerra determina .....*
sostituire: *Il tomo 2° e Istruzione speciale pel servizio del genio in guerra determinano .....*

» 96, al N. 171 sostituire il seguente:
171. *Ciascun distretto di capoluogo di divisione territoriale deve costituire un determinato numero di sezioni panattieri e di sezioni sussistenze (specchi 48 e 49 del tomo 1°).*
Concorrono a formare queste sezioni i richiamati di 1ª categoria di tutti i distretti della divisione, come è indicato al N. 86.

Pag. 97, al N. 172, aggiungasi il seguente capoverso:

Le vacanze da caporale saranno riempite da appuntati o soldati idonei a tale grado; qualora invece risultassero caporali in soprannumero, essi presteranno il servizio di soldati analogamente a quanto è prescritto al N. 107.

» 98, al N. 175, ove è detto: *Tomo 1°*, leggasi: *tomo 2°*.

» 105, Togliere il 2° capoverso del N. 192.

» 106, al N. 196: togliere l'indicazione: *(Specchio N. 2, parte 2ª dell'appendice del tomo 2°).*

» 211, al N. 210: sostituire il seguente:

Nei distretti e nei reggimenti d'artiglieria e del genio l'ufficiale di matricola è incaricato in tempo di pace di tenere al corrente i ruoli modello N. 7 e N. 8 (Istruzione per le Matricole) delle singole compagnie o batterie della milizia mobile e di ciascun stato maggiore dei battaglioni di milizia.

L'ufficiale incaricato dei conti delle compagnie tiene al corrente i fogli nominativi di deconto ed i conti di massa.

Un aiutante maggiore in 2° nei distretti, e l'ufficiale di Matricola nei reggimenti di artiglieria e del genio sono incaricati dei ruolini delle posizioni e di ogni altro documento per le compagnie, batterie, ecc. di cui sopra.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **45.** — EQUIPAGGIAMENTO (Atto N. 38). — **Mannarese con guaina pel servizio di cucina**. — 20 marzo.

Dagli esperimenti fatti circa il modo di cucinare il rancio nelle nuove gavette di lamiera risultò la necessità di alcuni strumenti per potere facilmente suddividere la carne e specialmente le ossa.

Questo Ministero ha pertanto stabilito nel tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione una sufficiente quantità di *mannaresi con guaina* per le truppe a piedi.

I mannaresi con guaina per il servizio di cucina devono essere dati in consegna ad appuntati in ragione di uno per squadra, cioè 4 per compagnia sul piede di pace e 8 sul piede di guerra. La differenza fra il piede di pace ed il piede di guerra è conservata nei magazzini del reggimento.

Questi mannaresi sono dello stesso modello di quelli pre-

scritti per gli zappatori di fanteria, e devono essere portati come è detto nelle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria*.

Il quantitativo di mannaresi che i distretti devono provvedere per i battaglioni di milizia mobile è stabilito dal Ministero ed è conservato nei magazzini del distretto.

I mannaresi con guaina per il servizio di cucina sono provvisti e mantenuti dai corpi e distretti a carico della rispettiva massa generale uomini. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **46**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 22). — **Modificazioni alle bardature da sella dei primi dieci reggimenti di cavalleria. — Loro armamento.** — 23 marzo.

Le attuali bardature da sella dei primi dieci reggimenti di cavalleria (lancieri) devono essere ridotte, a cura dei reggimenti stessi, al modello 1875, in conformità di quanto fu stabilito per le bardature della scuola normale di cavalleria e degli ultimi dieci reggimenti di cavalleria (cavalleggeri), cogli *Atti* N. 57 e 118 a pagina 73 e 209 del *Giornale Militare* 1875.

Ai primi dieci reggimenti di cavalleria verranno distribuite le pistole a rotazione modello 1874 con cordoni e fondine, di cui nello specchio N. 3 che fa seguito all'*Atto* N. 57 soprarricordato. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **47**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 23). — **Modificazioni alle giberne e bandoliere per giberne da cavalleria.** — 20 marzo.

Sono adottate alcune modificazioni alle giberne e bandoliere per giberne da cavalleria.

La bandoliera vien ridotta a minor lunghezza, ed è modificata in guisa da potersi anche alquanto allungare ed accorciare per adattarla convenientemente al corpo del soldato.

Essa serve per sottufficiali, caporali e soldati.

La giberna, modificata sopratutto col ridurla a minori dimensioni più adatte per le munizioni che deve contenere, serve per sottufficiali, se munita di fregio, per caporali e soldati se priva di fregio.

I fregi poi uguali, sia per giberne che per bandoliere, sono:

Di *cornetta con fiamma* per la scuola normale di cavalleria;

Di *lancie* pei primi dieci reggimenti di cavalleria (lancieri);

Di *cornetta con corona* per gli ultimi dieci reggimenti di cavalleria (cavalleggeri).

I corpi riceveranno dall'opificio d'arredi militari gli occorrenti campioni e modificheranno le attuali buffetterie secondo norme che vengono loro direttamente impartite.

Con altro *Atto* saranno pubblicate le conseguenti varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **48**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 39). — **Adozione di una cassetta da bagaglio pei sottufficiali**. — 21 marzo.

1. Per la custodia degli oggetti non indossati, i sottufficiali dell'esercito permanente possono valersi, in luogo del sacchetto, di una *cassetta da bagaglio* delle dimensioni prescritte per quelle degli ufficiali di fanteria (§ 4, *Atto* 29 — 1874).

2. Le cassette van fatte costrurre per cura di ciascun corpo e nel modo che credasi più acconcio; ma solo di mano in mano vengono richieste.

Le spese d'acquisto possono essere imputate alle masse individuali dei sottufficiali che chiedono di esserne provveduti.

3. Nei cambi di guarnigione e nelle traslocazioni per servizio le cassette dei sottufficiali sono trasportate a spese della massa generale uomini, purchè non oltrepassino il peso di venti chilogrammi ognuna.

Nei casi di mobilitazione o di grandi manovre ed ogni volta vi siano movimenti di corpo o di reparti di corpo che non implichino cambiamento di presidio, le cassette dei sottufficiali dovranno rimanere alla sede del corpo o del reparto di corpo com'è stabilito per i sacchetti degli oggetti fuori d'uso del soldato. (*Atto* 67 — 1872).

Il Ministro — RICOTTI.

N. **49**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 30). — **Computo dell'anzianità di grado ai caporali e sottufficiali dell'esercito permanente provenienti dai volontari di un anno**. — 21 marzo.

Ai volontari di un anno, che per aver riportato il certificato d'idoneità a sergente possono, dopo l'anno di volontariato, essere ammessi *col grado di caporale* a continuare in servizio sotto le armi nei corpi dell'esercito parmanente, dev'essere computato nell'anzianità di grado il tempo passato effettivamente sotto le armi col grado di caporale, caporale maggiore o sergente durante l'anno di volontariato.

Ai volontari di un anno, che avendo riportato il certificato

d'idoneità a sottotenente di complemento, siano ammessi a continuare nel servizio sotto le armi *col grado di sergente* nei corpi dell'esercito permanente (*Atto* N. 37), dev'essere computato nell'anzianità di grado il tempo di servizio passato effettivamente sotto le armi, sia nel grado di sergente durante l'anno di volontariato, sia poi come sottotenente di complemento.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **50**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 124). **— Liquidazione dei conti di massa degli uomini trasferti nella milizia territoriale. —** 22 marzo.

A pag. 283 del Regolamento d'amministrazione è aggiunto il seguente:

Art. 53.*bis*

Conti di massa degli uomini transitati nella milizia territoriale.

§ 1. I conti di massa degli individui trasferiti alla milizia territoriale colla propria classe di leva debbono essere liquidati entro l'anno dall'avvenuto trasferimento.

§ 2. Gli atti per la riscossione delle somme dovute da quelli che sono in debito e per il pagamento delle somme spettanti a quelli che sono in credito van fatti per cura del distretto, cui gli uomini appartengono per ragione di leva.

§ 3. In ogni caso le operazioni di liquidazione intendonsi fatte per conto e nell'interesse:

Dei reggimenti d'artiglieria e genio per gli uomini provenienti dalla milizia mobile di queste armi;

Dei reggimenti di cavalleria e delle direzioni di sanità per gli uomini della cavalleria e delle compagnie di sanità passate alla milizia dal congedo illimitato;

Dei distretti di leva per tutti gli altri uomini transitati dalla milizia mobile alla milizia territoriale;

I conti di massa continuano intanto ad essere tenuti in evidenza sul *foglio riassuntivo delle masse individuali* e sul *bilancio trimestrale* dell'amministrazione, nel cui interesse la liquidazione dovrà esser fatta.

§ 4. Perchè si possano promuovere gli atti all'uopo necessari, i reggimenti di artiglieria, genio e cavalleria e le direzioni di sanità sullo elenco nominativo con cui trasmettono ai distretti di leva i fogli matricolari degli uomini passati alla milizia territoriale (art. 109, 110 e 94 Istruzione sulle matricole) noteranno anche il debito o credito della massa di ciascun milite.

§ 5. Appena gli uomini di una data classe sono trasferiti alla milizia territoriale, i distretti di leva trasmettono al sindaco del comune in cui quelli hanno domicilio uno speciale elenco (mod. 64 modificato) per farli invitare a presentare il proprio libretto personale alla cassa del distretto, al fine di pagare il debito o riscuotere il credito che abbiano verso la propria massa.

§ 6. Per regola i libretti vogliono essere presentati dagl'interessati in persona.

Quando però questi dimorino lontano dalla sede distrettuale, o non siano in grado di presentarsi personalmente, potranno anche mandarlo per mezzo di persona delegata munita di una dichiarazione del sindaco che ne accerti l'identità personale e la delegazione avuta o inviarlo direttamente per la posta, servendosi pei pagamenti e per le riscossioni di vaglia postali.

Nel caso di smarrimento del libretto, gli uomini che siano in credito dovranno supplirvi con un certificato del sindaco che affermi la credibilità dell'asserito smarrimento e l'identità personale del creditore.

§ 7. Pei debiti di massa che non possono essere pagati per intero in una volta è fatta facoltà al debitore di pagarli a rate di lire cinque al mese od anche a quote minori od o più larghi intervalli di tempo.

§ 8. I pagamenti e le riscossioni saranno anche annotati sui libretti personali, ponendovi ad operazione finita apposita dichiarazione di saldo.

§ 9. I distretti dovranno dare opera perchè tutti gli atti amministrativi necessari per procurare la definitiva regolazione dei conti di massa siano condotti a termine entro l'anno dal passaggio delle classi alla milizia mobile.

Trascorso questo periodo di tempo i debiti e crediti pei quali risulti l'impossibilità della liquidazione diretta saranno liquidati a carico od a favore della massa generale uomini dalle amministrazioni interessate.

§ 10. Per ciò che riguarda gli uomini provenienti dall'artiglieria, dal genio, dalla cavalleria o dalla truppa di sanità, i distretti di leva regoleranno le partite per mezzo di operazioni di conto corrente colle amministrazioni, cui quelli appartenevano prima del loro passaggio nella milizia territoriale.

Per i conti liquidati o in corso di liquidazione si faranno dar debito o credito delle somme riscosse o pagate; per quelli insoluti manderanno alle amministrazioni medesime l'elenco dei debitori e creditori, ponendovi ad appoggio gli atti infruttuosamente compiuti presso le autorità comunali.

§ 11. Le partite di massa risultate illiquidabili saranno poi dai distretti, dai reggimenti d'artiglieria, genio e cavalleria e dalle direzioni di sanità (ciascuno per la parte propria) definitivamente imputate alla massa generale uomini nelle contabilità del quarto trimestre dell'anno scaduto, giustificando le singole operazioni coll'annettervi copia degli atti (fede di povertà, certificati di morte, attestati d'irreperibilità e simili) che provano la inesigibilità delle partite o l'irreperibilità dei creditori.

Per ciò che riguarda i crediti non potutisi pagare, non divenendo questi irrepetibili che dopo il decorso di trenta anni dal giorno della loro esigibilità, le operazioni di passaggio alla massa generale uomini dovranno anche essere particolareggiatamente descritte sul *registro degli atti d'amministrazione;* acciocchè si abbia sempre modo a mezzo di rendere ragione alle domande che in processo di tempo venissero prodotte dagli aventi diritto ai crediti medesimi.

Per gli uomini in credito dovranno inoltre essere conservati i fogli conti di massa almeno per trent'anni.

§ 12. Quando in seguito avvenisse di poter fare delle riscossioni o di dover fare dei pagamenti in conto delle accennate partite, le une e gli altri saranno poi fatte a favore od a carico della massa generale uomini.

§ 13. Per gli uomini della milizia territoriale, che vengono in seguito trascritti sui ruoli di altro distretto per cambiamento di residenza, gli atti per la liquidazione dei conti di massa potranno anche essere dal distretto di leva delegati al distretto di residenza.

Le premesse disposizioni hanno effetto solo cominciando dai conti di massa degli uomini delle classi 1843, 1844 e seguenti.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **51**. — ISTRUZIONE PER L'AMMAESTRAMENTO TATTICO. (Nota N. 1). — **Norme relative alle esercitazioni con nemico segnato.** — 22 marzo.

Le istruzioni sull'ammaestramento tattico accennano già in quali casi e con quale scopo sia conveniente di ricorrere a manovre con nemico *segnato* anzichè effettivamente *rappresentato.*

A complemento delle norme generali a tale riguardo inserite in quelle istruzioni, questo Ministero, tenuto conto dell'esperienza fatta, crede opportuno prescrivere, affinchè lo spediente di cui si tratta sia tenuto nei giusti limiti e risponda nel modo più completo al suo vero scopo:

1° Che le esercitazioni con nemico segnato sieno esclusivamente condotte a manovra *obbligata* o almeno *semilibera*; non mai a manovra *interamente libera*.

2° Che sieno sempre ripartite per *momenti* corrispondenti ciascuno ad una delle fasi principali dell'azione, determinati dallo sviluppo necessario del tema.

3° Che il direttore di una esercitazione di simil specie abbia sempre il comando diretto del partito rappresentato, e in pari tempo stabilisca e diriga le mosse del partito segnato in analogia ai vari *momenti* prefissati della manovra.

4° Che le mosse prefissate del partito segnato sieno sempre note preventivamente ai comandanti de' principali reparti del partito rappresentato.

5° Che il nemico sia segnato per modo che si distingua sempre spiccatamente la sua ripartizione in battaglioni, squadroni e mezze batterie. A tal uopo ciascun battaglione, squadrone o mezza batteria di cui si supponga costituito il nemico, dovrà essere raffigurato da uno speciale reparto di truppa munito di bandiera bianca. Di massima una compagnia di fanteria servirà a segnare un battaglione, un plotone di cavalleria uno squadrone, un pezzo d'artiglieria una batteria.

Il Ministro — Ricotti.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 11. Pubblicato il 25 marzo 1876. **Parte 1.**

MARZO 16. — Regolamento per le marcie e per il trasporto delle truppe, *pag.* 145.
» 18. — Adozione di uno scontrino ferroviario per la truppa, *pag.* 146.
» 18. — Grado dei volontari di un anno quando sono in congedo illimitato, *pag.* 151.
» 18. — Appendice alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, del 20 giugno 1874, *pag.* 152.
» 18. — Appendice all'Istruzione per le matricole dell'Esercito, *pag.* 158.

Atto N. **32.** — PUBBLICAZIONI REGOLAMENTARI. (Nota N. 87). **— Regolamento per le marcie e per il trasporto delle truppe.** — 16 marzo.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Ho l'onore di sottoporre all'approvazione di V. M. il *Regolamento per le marcie e per il trasporto delle truppe*, contenente le prescrizioni e le norme da osservarsi dalle truppe in marcia per le vie ordinarie e nel trasporto delle medesime sulle ferrovie e sulle navi.

Consimili disposizioni si contenevano nel *Regolamento di disciplina militare e di istruzione e di servizio interno per la fanteria* in data 30 ottobre 1859, e in quello per la cavalleria in data 25 febbraio 1864, cui fu da V. M. sostituito il *Regolamento di disciplina militare per l'Esercito* in data 1° dicembre 1872 ed i varî *Regolamenti d'istruzione e di servizio interno* per la fanteria, per la cavalleria, per l'artiglieria e genio, e pel corpo sanitario; ma, per l'ingrandimento del Regno e dell'Esercito e per la straordinaria importanza che al punto di

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 10ª, pag. 126, N. 7 — invece di, *secondo i N. 5 e 7*, leggasi: *secondo i N. 4 e 6.*

Dispensa 10ª, pag. 127, N. 9 — invece di, *indicato al N. 8*, leggasi: *indicato al N. 7.*

Dispensa 10ª, pag. 129, N. 22 — invece di, *prescritto dal N. 15*, leggasi: *prescritto dal N. 14.*

Dispensa 10ª, pag. 144, N. 5 — alle parole « *un pezzo d'artiglieria una batteria* » in fine del capoverso, si sostituisca « *un pezzo d'artiglieria una mezza batteria* ».

vista della mobilitazione e dell'adunata delle forze, hanno in quest'ultimo decennio acquistato la regolarità e la rapidità di esecuzione dei trasporti militari, quelle disposizioni vennero man mano a dimostrarsi insufficienti; e successivamente si dovette supplire a'bisogni con provvedimenti staccati e non sempre perfettamente coordinabili.

Mi è parsa pertanto util cosa il raggruppare e coordinare quelle disposizioni in un unico testo regolamentare, ed è quello che ora mi permetto di presentare alla sanzione di V. M.

Roma, 16 marzo 1876.

Il Ministro della guerra
RICOTTI.

S. M. HA APPROVATO.

Il nuovo *Regolamento per le marcie e per il trasporto* delle truppe andrà in vigore il 1° giugno 1876 per tutti i corpi dell'Esercito; e s'intende sostituito alle disposizioni ora vigenti al riguardo.

Ciascun ufficiale dell'Esercito ha obbligo di provvedersi di una copia di questo regolamento.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia da pagarsi sull'assegnamento per cancelleria; ogni compagnia, squadrone o batteria due copie da pagarsi sulla massa generale uomini.

Per le richieste i capi di corpo o di servizio si regoleranno com'è stabilito dall'*Atto* N. 253 del 1872 (1).

---

(1) Il prezzo sarà, non appena ultimata la stampa del regolamento, indicato con apposito avviso nella parte 2ª del *Giornale militare*.

N. 53. — FERROVIE. (Nota N. 54). — **Adozione di uno scontrino ferroviario per la truppa.** — 18 marzo.

1. È adottato uno speciale scontrino ferroviario per gli uomini di truppa.

2. Lo scontrino ferroviario è un documento che rimane alla stazione di partenza a giustificazione del biglietto rilasciato. Esso serve per gli uomini che viaggiano isolati e pei drappelli di truppa; le unità organiche (plotone o sezione, compagnia, squadrone, batteria) non fanno uso dello scontrino e continuano a servirsi del modello C attualmente in vigore per simili trasporti.

3. I documenti di viaggio attualmente di prescrizione (fogli di via, di licenza, di congedo ed ordini municipali) continuano

ad essere in vigore: su tali documenti dovranno sempre essere apposte le annotazioni di viaggio prescritte dai vigenti regolamenti, e segnatamente dall'art. 29 del regolamento 8 giugno 1870 per l'esecuzione della convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia.

Devesi specialmente avvertire che quando un militare di truppa è autorizzato a viaggiare in abito borghese non sia mai ommessa sui documenti stessi la relativa annotazione prescritta dal § 133 dell'art. succitato: *autorizzato a viaggiare in abito borghese.*

Gli impiegati ferroviari, sì alla partenza, sì durante il viaggio, avranno diritto di prendere conoscenza dei suddetti documenti.

4. Agli uomini di truppa partenti in breve licenza saranno rilasciati gli scontrini necessari per l'andata e pel ritorno.

In tutti gli altri casi saranno dati soltanto gli scontrini per l'andata.

È però fatta facoltà ai capi di servizio di rilasciare ad uno stesso individuo più scontrini allorchè per effetto delle coincidenze dei treni sia conveniente percorrere un itinerario diverso da quello chilometricamente più breve.

In determinate circostanze i capi di servizio possono rilasciare più scontrini firmati e bollati in bianco a favore di uno stesso individuo; ad esempio per attendenti che viaggiano al seguito di ufficiali generali in turni d'ispezione, attendenti di ufficiali che si recano in missione all'interno, ecc. In tali casi l'ufficiale sarà in obbligo di comunicare al corpo che ha fornito gli scontrini un preciso ragguaglio di quelli impiegati restituendo quelli sopravvanzati.

5. Lo scontrino rilasciato per un drappello è intestato al comandante il drappello, anche se ufficiale, ed indica il numero dei biglietti da fornirsi. Per il proprio trasporto l'ufficiale comandante di un drappello fa sempre uso del libretto da viaggio, lo scontrino non potendo indicare che posti di una stessa classe.

Qualora il drappello sia composto di più piccoli drappelli che debbano fare insieme solamente un tratto di viaggio, il comandante il drappello dovrà essere munito di altrettanti scontrini quanti sono i piccoli drappelli che hanno viaggio distinto.

Nel caso che prima della partenza il numero degli individui componenti il drappello fosse diminuito: il comandante indicherà a tergo dello scontrino il numero dei biglietti che il bigliettario dovrà effettivamente consegnare.

6. Le autorità militari, i corpi di truppa, i distaccamenti, ecc. che hanno facoltà di rilasciare fogli di via, di licenza o di congedo, come pure tutti i municipi capiluoghi di mandamento, devono essere provvisti di scontrini.

Gli scontrini si provvedono semestralmente a seconda dei bisogni, e vengono richiesti al reclusorio militare di Savona come si pratica pei fogli di via ecc.

Le autorità municipali rivolgono le loro richieste ai rispettivi distretti militari.

Le autorità militari, corpi, distaccamenti, ecc. provvisti di scontrini a senso del N. precedente, possono rilasciarne ai militari che avessero momentaneamente in aggregazione ed anche a quelli che ne abbisognassero o per avere smarrito quello che avevano o perchè questo non fosse più valevole, purchè però dal foglio di via, di licenza od altro consimile documento risulti che vi abbiano diritto; in questi casi devesi notare sul foglio di via o di licenza il rilascio del nuovo scontrino, indicandone il motivo.

7. Gli scontrini sono a madre e figlia e vengono conservati in quaderni di 100 e di 50 scontrini.

Il modello è quale appare dall'annesso specchio d'esempio pratico.

8. I quaderni degli scontrini sono numerati per ordine progressivo e la numerazione viene apposta sulla prima facciata di ciascun quaderno dal reclusorio militare il quale terrà conto dei numeri forniti a ciascun corpo, stabilimento od ufficio militare.

Sarà cura dei corpi, appena che avranno ricevuti i quaderni, di far porre a mano, su ciascun scontrino, il numero del quaderno.

9. Pei distaccamenti non provvisti di bolli basterà la firma del comandante il distaccamento, annotando al posto del bollo che il distaccamento ne è sprovvisto.

10. Il pagamento dei quaderni degli scontrini verrà fatto nel modo istesso che si pratica per gli altri stampati.

I quaderni da distribuirsi ai Sindaci saranno pagati dai distretti militari nella cui giurisdizione trovansi i comuni e la relativa spesa sarà imputata alla massa generale uomini.

Le disposizione contenute nel presente *Atto* andranno in vigore col 1° luglio prossimo venturo.

Il Ministro — Ricotti.

MODELLO **F.**

Registro-Scontrini da militari di truppa e drappelli.

Registro N. 53

Scontrino N. *4*

Per N. *1* **Biglietti di** *3ª* **cl.ª**

Da *Torino*

A *Savigliano*

Rilasciato il *aprile* **1876**

(4) *L'Aiutante maggiore*

SCONTRINO FERROVIARIO

(1) **31° Reggimento fanteria** Bollo

Registro N. 53 Scontrino N. *4*

Vale per biglietti N. (2) *Uno* **di** *3ª* **classe**

Da *Torino* **a** *Savigliano*

Da consegnare al (3) *Soldato Carlo Manfredi*

A *Torino* **il** *aprile* **1876**

(4) *L'Aiutante maggiore in 1°*

Pei richiami vedi retro.

Registro N. ____

Scontrino N. ____

Per N. ____ **Biglietti di** ____ **cl.ª**

Da ____

A ____

Rilasciato il ____ **18**__

(4) ____

SCONTRINO FERROVIARIO

(1) ____ Bollo

Registro N. ____ **Scontrino N.** ____

Vale per biglietti N. (2) ____ **di** ____ **classe**

Da ____ **a** ____

Da consegnare al (3) ____

A ____ **il** ____ **18**__

(4) ____

Pei richiami vedi retro.

Per variazioni avvenute nella forza del Drappello prima della partenza sono da consegnarsi solamente

N. (2) *Uno* Biglietti di 3ª classe

Il Comandante del Drappello

1. Reggimento, distretto, ufficio, municipio.
2. In tutte lettere.
3. Nome, cognome e grado del militare cui lo scontrino si riferisce.
4. Grado e firma di chi spicca lo scontrino.
5. Numero del biglietto. } Annotazioni da apporre
6. Data. } dal bigliettario della
7. Numero del treno. } stazione di partenza.

Numero del Biglietto (5)

addì (6) 18 | Treno N° (7)

Per variazioni avvenute nella forza del Drappello prima della partenza sono da consegnarsi solamente

N. (2) ____ Biglietti di ____ classe

Il Comandante del Drappello

1. Reggimento, distretto, ufficio, municipio.
2. In tutte lettere.
3. Nome, cognome e grado del militare cui lo scontrino si riferisce.
4. Grado e firma di chi spicca lo scontrino.
5. Numero del biglietto. } Annotazioni da apporre
6. Data. } dal bigliettario della
7. Numero del treno. } stazione di partenza.

Numero del Biglietto (5)

addì (6) 18 | Treno N° (7)

N. **54.** — VOLONTARI DI UN ANNO. (Nota N. 1). — **Grado loro essendo in congedo illimitato.** — 18 marzo.

1. Al termine dell'anno di volontariato i volontari di un anno sono inviati in congedo illimitato, siano in 1ª od in 2ª categoria:

a) Col grado di *sergente*, se hanno conseguito ed ottenuto tale grado durante l'anno di servizio sotto le armi;

b) Col grado di *caporale maggiore*, se hanno ottenuto il certificato d'idoneità al grado di sergente;

c) Col grado di *caporale*, quelli che hanno avuto il solo certificato di sufficiente istruzione militare.

2. Nel passare alla milizia mobile o alla territoriale i volontari di un anno, di cui al capoverso *b*) del N. precedente, sono nominati sergenti e come tali inscritti nei ruoli delle milizie medesime.

3. Sono nominati *sergenti*, appartengano essi a classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ovvero della milizia mobile o territoriale:

a) Gli ufficiali di complemento dimissionari provenienti dai volontari di un anno;

b) I volontari di un anno che, ottenuto il certificato d'idoneità a sottotenente, non siano stati promossi a tale grado; queste nomine a sergente e le relative variazioni matricolari non saranno però fatte in seguito a particolare disposizione di questo Ministero.

4. Quelli che dopo l'anno di volontariato intendessero continuare nel servizio sotto le armi, vi possono essere ammessi coi gradi di *sergente*, *caporale maggiore* o *caporale* secondochè adempiano all'una od all'altra delle condizioni di cui al N. 1.

5. Quelli che, dopo ottenuto il grado di ufficiale di complemento od anche soltanto il certificato d'idoneità a sottotenente ed essendo in congedo illimitato, volessero rientrare in servizio sotto le armi assumendo la ferma permanente, possono essere ammessi col grado di *sergente*.

6. Le presenti disposizioni sono applicabili ai volontari di un anno or già licenziati dal servizio ed ascritti alla 2ª o alla 3ª categoria e così a quelli (allorchè dovranno essere ripresi a ruolo) che avendo finito l'anno di volontariato sono attualmente prosciolti da ogni obbligo di servizio militare, in attesa dell'esito di leva.

Il Ministro — Ricotti.

N. **55**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 88). — **Appendice alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, del 20 giugno 1874.** — 18 marzo.

È approvata la presente *Appendice alle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria*, che serve ad estendere le istruzioni suddette al moschetto da fanteria modello 1870.

Istruzione sulle armi.

La nomenclatura pel fucile da fanteria modello 1870, le regole per scomporlo e ricomporlo, pulirlo e conservarlo servono pure pel moschetto da fanteria modello 1870, avvertendo a quanto segue:

* Il peso del moschetto (senza sciabola-baionetta, senza turacciolo e senza cinghia) è di. . . . . chil. 3,650
* La lunghezza del moschetto (senza sciabola-baionetta è di . . . . . metri 1,090
* La lunghezza del moschetto colla sciabola-baionetta innastata è di . . . . . » 1,605
* La parte rigata della canna del moschetto è lunga » 0,550
* La bacchetta del moschetto è lunga . . . . . » 0,605

Il moschetto ha una sola fascetta ed una sola molletta. La fascetta del moschetto porta la maglietta ed è uguale alla fascetta 3ª del fucile.

Nel moschetto sull'aletta sinistra dello zoccolo vi sono tre soli incavi segnati coi numeri 5, 6 e 7; sull'aletta destra ve ne sono quattro segnati coi numeri 2, 4, 6 e 8.

Nel moschetto il guardamano non presenta l'appoggio pel dito.

Per l'imballaggio e trasporto dei moschetti da fanteria modello 1870 serve la:

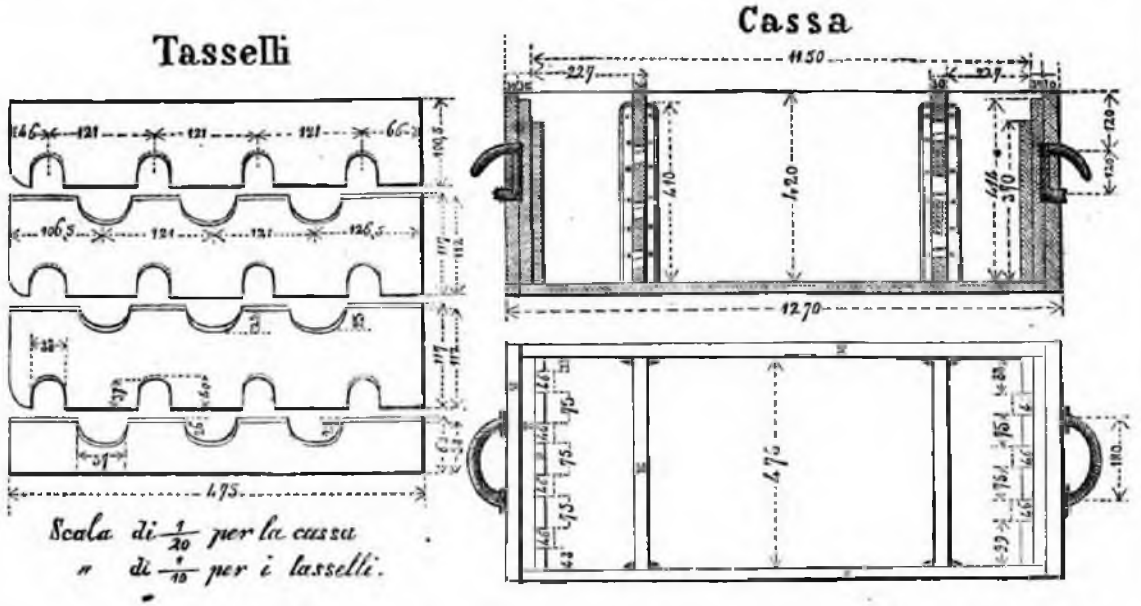
Cassa d'imballo per moschetti da fanteria modello 1870, le cui particolarità di forma e di costruzione scorgonsi dall'unita tavola. Contiene 21 moschetti da fanteria modello 1870 con sciabole-baionette, relativi accessori e parti di ricambio.

Vuota, munita però del coperchio e dei tasselli, pesa. . . . . Chil. 52
Ripiena coi 21 moschetti, sciabole-baionette, relativi accessori e parti di ricambio, pesa . . . » 144

Nota — L'asterisco * significa che non deve insegnarsi ai soldati ciò che dopo esso è scritto, fino al capoverso.

CASSA DA IMBALLO PER MOSCHETTI DA FANTERIA M. 1870.

(Le dimensioni sono segnate in millimetri) *Tavola 3ª.*



Nota. — Il moschetto preparato per l'imballaggio presenta la stessa figura che il fucile modello 1870, notando però che la sciabola-baionetta, pure avendo la crociera sulla fascetta, va a finire col puntale sopra il manubrio.

I moschetti da fanteria modello 1870 si assestano nelle casse con norme analoghe a quelle prescritte pei fucili modello 1870 salvo che nell'assicurare al moschetto la sciabola baionetta con spago, questa si lega in modo che riesca disposta sul fianco dell'arma dalla parte dei fermi col bottone della cappa in fuori colla crociera sulla fascetta unica ed il puntale adagiato sopra il manubrio dell'otturatore.

Nella cassa i moschetti si collocano a sette per strato.

La dotazione di munizioni per ogni armato di moschetto da fanteria modello 1870 è in tempo di pace di tre pacchetti di cartucce a pallottola per armi modello 1870, è di otto pacchetti in tempo di guerra.

Istruzione sul tiro.

Scuola di puntamento.

La scuola di puntamento, dettata trattando in massima del fucile modello 1870, serve pure pel moschetto da fanteria modello 1870, coll'alzo del quale si hanno però solo sei *linee di mira artifiziale*, essendovi un minor numero di incavi sulle alette dello zoccolo.

Per le regole di puntamento da usarsi col moschetto è inoltre da ritenere:

Che, col moschetto, a 100 metri si dirige la linea di mira naturale a $0^m,45$ sotto il centro del bersaglio;

Che, col moschetto, si può tirar contro truppe riunite fino a 900 metri, avvertendo che per le distanze superiori ad 800 metri devesi puntare colla linea di mira di 800 metri diretta alquanto al dissopra della massa da colpirsi;

Che nel tiro del moschetto si ha una derivazione a destra la quale, assai piccola e trascurabile fino a 300 metri, non lo è più alle distanze superiori. Perciò a 400, 500, 600, 700 ed 800 metri si dirigeranno le corrispondenti linee di mira rispettivamente a metri 0,15, 0,30, 0,60, 0,95 e 1,45 a sinistra del punto che si vuole colpire.

Scuola di tiro al bersaglio.

Anche la scuola di tiro al bersaglio, dettata in massima pel fucile da fanteria modello 1870, serve pel moschetto da fanteria modello 1870.

Devesi però avvertire a quanto segue:

Gli individui armati di moschetto non eseguiscono la lezione 13ª del tiro ordinario e ripetono invece la lezione 12ª.

Nell'eseguire il tiro ficcante con moschetto da fanteria modello 1870, il bersaglio si porrà a 55 metri dietro il parapetto quando la distanza tra questo e il tiratore sia di 600 metri, a 44 metri quando tale distanza sia di 700 metri, a 36 metri quando la distanza stessa sia di 800 metri.

I dati di tiro del moschetto da fanteria mod. 1870 sono i seguenti:

La pallottola del moschetto da fanteria ha la *velocità iniziale* di 410 metri.

La sua *traiettoria media* è definita dai dati seguenti:

DISTANZE	ABBASSAMENTI	DERIVAZIONI
100	0,62	»
200	2,11	0,02
300	4,79	0,06
400	8,66	0,16
500	13,88	0,32
600	20,59	0,58
700	29,07	0,94
800	39,58	1,44
900	52,48	2,08

La *radenza* di tiro del moschetto da fanteria modello 1870 è dimostrata dai dati raccolti nello specchio che segue.

Tali dati sono dedotti dal tracciato della traiettoria che gli abbassamenti sopra registrati definiscono.

DISTANZE	ALTEZZA MASSIMA	SPAZI BATTUTI CONTRO	
		Fanteria	Cavalleria
200	0,55	245	252
300	1,25	116	240
400	2,11	68	112
500	3,62	49	77
600	5,60	36	56
700	8,01	28	43
800	11,18	22	34

La *giustezza* di tiro del moschetto da fanteria, può ritenersi uguale a quella del fucile modello 1870.

La *gittata* massima del moschetto è di metri 2550; si ottiene con un angolo di tiro di 26 gradi.

Per angoli di tiro variabili fra 26 e 45 gradi la gittata si mantiene fra i limiti di 2350 e 2550 metri.

La *potenza* di penetrare della pallottola del moschetto da fanteria modello 1870, può ritenersi quasi uguale (un po' inferiore) alla potenza di penetrare della pallottola del fucile modello 1870.

Le *linee di mira* del moschetto da fanteria mod. 1870 sono definite dai seguenti dati:

DISTANZE	ALTEZZA del mirino millimetri	ALTEZZA della tacca millimetri	DISTANZE fra i punti di mira millimetri
200	15	20,60	530,23
300	15	23,45	529,70
400	15	26,45	528,89
500	15	29,65	527,82
600	15	33,05	526,06
700	15	36,75	523,75
800	15	40,75	520,47

Le regole di puntamento alle *distanze intermedie* pel moschetto da fanteria modello 1870 sono le seguenti:

DISTANZE	Colla linea di mira antecedente puntasi sopra di metri	Colla linea di mira susseguente puntasi sotto di metri
100	»	0,45
150	»	0,40
250	0,70	0,70
350	1,00	1,00
450	1,30	1,40
550	1,70	1,90
650	2,30	2,30
750	2,80	3,00
850	3,70	»
900	8,00	»

Il Ministro — RICOTTI.

N. **56**. — MATRICOLA (Nota 25). — **Appendice all'Istruzione per le matricole dell'Esercito**. — 18 marzo.

Dopo la pubblicazione della vigente *Istruzione per le matricole dell'esercito* essendosi rese necessarie alcune aggiunte ed alcuni schiarimenti alla medesima, questo Ministero ha disposto perchè fosse pubblicata un'*Appendice* alla detta Istruzione. Di questa appendice ogni comando, ufficio o corpo riceverà gratuitamente altrettanti esemplari quanti ebbe a prenderne dell'*Istruzione* (*). *Il Ministro* — RICOTTI.

(*) Essendo interamente esaurita la 1ª edizione, è in corso di stampa la 2ª, il cui testo è riordinato in conformità delle varianti contenute nell'*Appendice*. Il prezzo di questa 2ª edizione sarà quello stesso determinato per la 1ª dall'*Atto* N. 168 — 1875.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 7 aprile 1876. **Parte 1.**

MARZO 16. — Assegnamenti eventuali per incarichi e servizi non contemplati nel R. D. 7 marzo 1875, *pag.* 159.

APRILE 1. — Biblioteche governative, *pag.* 162.

Atto N. **57.** — STIPENDI NELL'ESERCITO (Nota N. 25). — **Assegnamenti eventuali per incarichi e servizi non contemplati nel R. D. 7 marzo 1875.** — 16 marzo.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 3 del R. Decreto 7 marzo 1875, relativo agli assegnamenti eventuali ed alle indennità varie nell'Esercito;

Considerando che dai quadri A e C annessi al precitato Regio Decreto non sono previsti gli assegnamenti spettanti per taluni incarichi e servizi speciali;

Determina:

Per gli incarichi ed i servizi speciali descritti nello specchio annesso al presente, sono dovuti gli assegnamenti indicati nello specchio stesso.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, 16 marzo 1876. *Il Ministro* — RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 10. *Atto* N. 44. Pag. 134. *Aggiungere*: Specchio N. 47. Invece *di vetture per posta per 4*, leggasi: *1*.

Dispensa 10 *Atto* N. 44. Pag 137. *Aggiungere*: Pag. 78 Specchio N. 131. Ove dice: *Il materiale per il servizio delle intendenze d'armata non è conservato*.... Sostituire: *Il materiale per il servizio del quartier generale, dei quartieri generali d'armata e delle intendenze non è conservato*....

Dispensa N. 10. *Atto* N. 44. Pag. 136. Ove dice *pag 50*, leggasi: *pag. 49*.

Dispensa N. 10. *Atto* N. 44. Pag. 138. Ove dice *pag. 211*, leggasi: *pag. 111*.

Dispensa N. 11. *Atto* N. 49. Pag. 153. Sopprimere la parola *Tavola 5ª*.

Dispensa N. 11. *Atto* N. 49. Pag. 155. linea 18ª, invece di *artifiziale* leggasi: *artifiziali*.

Atto N. 44 Pag 138, righe 16, 17 e 18. Sopprimere le parole: *delle singole compagnie o batterie della milizia mobile e di ciascun stato maggiore del battaglione.*

Atto N. 44. Pag 138, riga 26. Alle parole: *di cui sopra*, sostituire: *dello milizia mobile.*

SPECCHIO *degli assegnamenti eventuali dovuti per incarichi e servizi non previsti dai quadri A e C del R. D. 7 marzo 1875.*

DISTINZIONE DEGLI INCARICHI E DEI SERVIZI	ASSEGNAMENTI DOVUTI
Ufficiali.	
1. Ufficiali inviati dai comandi generali o di divisione per ricognizione di località e terreni adatti a campi, esercitazioni e manovre; per la ricerca di locali per l'impianto di magazzini, uffici ed altri servizi militari e per assicurare i servizi medesimi.	
2. Ufficiali od impiegati controllori comandati fuori della residenza in qualità di *arbitri* presso distretti, corpi od uffici.	
3. Ufficiali comandanti di drappelli di scorta a convogli polveri sulle strade ordinarie.	Indennità di missione di 2ª categoria per estensione del N. 51 delle disposizioni del quadro *A*.
4. Commissari militari per le ferrovie ed ufficiali in missione per il servizio ferroviario.	
5. Ufficiali medici e farmacisti militari in missione per il servizio del materiale d'ospedale e farmaceutico, cioè visite e verificazioni alle farmacie militari, compilazioni d'inventari ed esperimenti.	
6. Ufficiali addetti al servizio delle locomotive stradali, in viaggio sulle medesime (*non per istruzione*).	
7. Ufficiali comandati alle manovre coi quadri od alle campagne logistiche (*da considerarsi in marcia con drappelli*).	Indennità di marcia quando per compiere il servizio devono pernottare fuori della residenza.
8. Ufficiali che muovono dall'ordinaria residenza onde recarsi presso direzioni di sanità o consigli d'amministrazione, per essere sottoposti a visita sanitaria per riforma, giubilazione od altro.	Indennità di viaggio per andata e ritorno e pei primi tre giorni di soggiorno ove occorrano, per applicazione del N. 34 delle disposizioni di massima del quadro *A*.
9. Ufficiale veterinario comandato a prestare servizio nella guarnigione di Genova.	Indennità di accantonamento, da pagarsi a carico della massa generale uomini del corpo cui appartiene, per tutto il tempo che rimane a Genova e disimpegna il servizio veterinario per tutta la guarnigione.

DISTINZIONE DEGLI INCARICHI E DEI SERVIZI	ASSEGNAMENTI DOVUTI
Truppa.	
10. Uomini comandati in qualità di operai e di scorte, o per altro motivo di servizio presso ufficiali od impiegati ai lavori geodetici o topografici in campagna.	Soprasoldo giornaliero di L. 1, (N. 7 del quadro *C*) da pagarsi sulle somme stanziate per le spese dei lavori geodetici o topografici.
11. Uomini comandati per lavori straordinari di fatica nei magazzini militari.	Mercede di L. 0,05 per ogni ora di lavoro per estensione del N. 16 del quadro *C*.
12. Uomini comandati per eseguire manovre coi quadri, che debbano pernottare fuori della guarnigione.	Indennità di marcia a carico dello Stato, per applicazione del N. 18 delle disposizioni del quadro *A*, ed indennità di servizio isolato a carico delle masse generali, per estensione del N. 37 dell'istruzione 28 marzo 1875, quando pernottano fuori dell'ordinaria guarnigione.
13. Militari guarda-fili telegrafici del genio militare.	Soprasoldo giornaliero di centesimi 50, da regolarsi come quello fissato pei telegrafisti del genio militare dal N. 7 del quadro *C*.
14. Veterani comandati per il servizio di sorveglianza nei forti dell'Estuario Veneto.	Soprasoldo giornaliero di centesimi 25, da regolarsi come quello fissato pei militari guardabatteria o guarda-parchi di 2ª classe dal N. 13 del quadro *C*.

Avvertenze e norme speciali.

1. Agli assegnamenti dovuti per i servizi e gli incarichi descritti nel presente specchio sono da applicarsi, salve le norme speciali di cui in appresso, le disposizioni generali di massima che regolano quelli corrispondenti stabiliti dal Regio Decreto 7 marzo 1875.

2. I militari (*ufficiali e truppa*) comandati ad eseguire manovre coi quadri (*N. 7 e 12 dello specchio*) acquistano diritto ai maggiori assegnamenti quando devono pernottare fuori della guarnigione; ed in questo caso gli assegnamenti continuano anche per la giornata in cui i militari rientrano alla guarnigione.

3. L'indennità di missione agli ufficiali addetti al servizio delle locomotive stradali è loro dovuta soltanto quando viaggiano sulle medesime per ragioni di servizio, ma non quando muovono per semplice istruzione attorno al loro alloggiamento, ancorchè se ne allontanino per 5 o più chilometri

4. Il soprasoldo di L. 1 ai militari di truppa comandati per servizio presso gli ufficiali od impiegati ai lavori geodetici o topografici in campagna, è dovuto dal giorno della partenza sino a quello del ritorno, e viene pagato sotto l'osservanza delle norme dettate dall'istruzione sul servizio interno dell'istituto topografico militare, modificata coll'*Atto* 98 del 1875.

5. La mercede di cui al N. 11 dello specchio potrà essere pagata soltanto a militari che vengano eventualmente comandati per lavori straordinari di fatica nei magazzini dei distretti ed in quelli delle sussistenze militari.

Le somme che per tale titolo siano pagate dalle amministrazioni distrettuali verranno accollate alla rispettiva massa generale uomini (*partite senza bilancio*); quelle pagate dai panifici militari saranno conteggiate quali spese pel servizio delle sussistenze militari.

6. Ai guarda-fili telegrafici non è dovuto il soprasoldo fissato dal N. 13 dello specchio, quando disimpegnano cotale servizio per solo scopo d'istruzione, in conformità di quanto è stabilito per il soprasoldo ai telegrafisti del genio militare

Roma, 16 marzo 1876.

Il Ministro
RICOTTI.

N. **58**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 1). — **Biblioteche governative**. — 1° aprile.

Sulla proposta del Ministro di Istruzione pubblica con R. Decreto 20 gennaio 1876, N. 2974 (Serie 2ª), venne approvato e posto in vigore, a partire dal 1° maggio p. v., il *Regolamento pel prestito dei libri nelle biblioteche governative.*

In forza di tale regolamento è fatta facoltà agli uffici governativi aventi sede nelle città dove esistono tali biblioteche di avere in prestito, facendone domanda con lettera officiale ai prefetti o bibliotecari, i libri occorrenti ai bisogni dell'ufficio stesso.

Uguale facoltà viene pure concessa agli ufficiali generali, e superiori nell'esercito e della marina, agli impiegati dell'amministrazione militare agguagliati per rango o grado ad ufficiali generali o superiori, ed ai professori delle scuole superiori governative militari e navali.

Agli ufficiali inferiori ed agli impiegati dell'amministrazione militare ad essi agguagliati potranno essere prestati libri quando ne ottengano speciale permesso dal Ministro dell'istruzione pubblica, oppure si facciano per essi mallevadori ufficiali generali o superiori od impiegati dell'amministrazione militare agguagliati a questi per rango o per grado.

Il Ministro. — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 5 maggio 1876. **Parte 1.**

MAGGIO 1° — Utilizzazione delle stazioni nei luoghi ove ne esiste più d'una, *pag.* 163.
» 2. — Errata-corrige al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'Esercito, *pag.* 164.
» 2. — Apertura del tronco ferroviario *Ferrandina-Grassano* della linea in costruzione *Torremare-Potenza* (rete Calabra) e soppressione dell'uso della via di mare *Napoli Reggio-Calabria*, per le comunicazioni fra i distretti di Catanzaro e di Potenza, *pag.* 165.
» 3. — Trasferimento della sede del comando dei carabinieri reali di Bardolino a Verona, soppressione della stazione di Belluno Veronese e impianto d'una stazione a Sommacampagna, *pag.* 167.
» 4. — Licenza per gli ufficiali di complemento, *pag.* 167.

Atto N. **59**. — FERROVIE. (Nota N. 55). — **Utilizzazione delle stazioni nei luoghi ove ne esiste più d'una.** — 1° maggio.

Siccome dove esistono più stazioni ferroviarie non tutte possono essere utilizzate per ogni specie di trasporti, si crede opportuno, per norma delle autorità militari, di dare qui appresso l'indicazione di quelle stazioni di una medesima località che possono essere scelte per imbarco e sbarco tanto di unità di truppa e drappelli quanto di individui isolati, di quelle che possono utilizzarsi solamente per questi ultimi, e di quelle finalmente sulle quali non si può fare assegnamento nei trasporti di personale perchè non destinate al servizio dei viaggiatori.

Luoghi ove esistono più stazioni	Stazioni utilizzabili per corpi, drappelli, individui isolati ecc.	Stazioni utilizzabili solo per individui isolati	Stazioni non destinate al servizio dei viaggiatori
Torino	Porta Susa (P.S.)	—	—
	Porta Nuova (P.N.)	—	—
	—	—	Succursale
Genova	Piazza Principe (P.P.)	—	—
	Piazza Brignole (P.B.)	—	—
	—	—	Piazza Caricamento (P.C.)
	—	—	San Benigno (S.B.)

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 10. *Atto* 50, pag. 142, terza riga, in luogo di (modello 64 modificato), *leggasi*: (modello 350).

Nella 29ª riga, in luogo di mobile, *leggasi*: territoriale.

Luoghi ove esistono più stazioni	Stazioni utilizzabili per corpi, drappelli, individui isolati ecc.	Stazioni utilizzabili solo per individui isolati	Stazioni non destinate al servizio dei viaggiatori
Milano	Centrale (C.) Porta Ticinese (P.T.) —	— — —	— — Porta Garibaldi (P.G.)
Verona	Porta Vescovo (P.V.) —	— Porta Nuova (P.N.)	— —
Pisa	Stazione Centrale (S.C.) — —	— — —	— Porta Nuova (P.N.) Porta Fiorentina (P.F.)
Livorno	S. Marco —	— —	— Marittima
Firenze	Stazione Centrale (S.C.) o di S. Maria Novella (S.M.N.) — —	— Porta alla Croce —	— — Porta a Prato
Brindisi	Brindisi —	— —	— Brindisi (Porto)

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **60.** — ISTRUZIONI PER LA MOBILITAZIONE. (Nota N. 7). — **Errata-corrige al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito.** — 2 maggio.

Al N. 3 (pag. 2) del tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito, ove dice: *nel tomo* 1°.

si sostituisca: *nel tomo* 3°.

All'avvertenza N. 2 in calce allo specchio N. 58 (pagina 73), ove dice: *Agli uomini armati di fucile è distribuito il bastone da tenda.*

si sostituisca: *Agli uomini non armati di fucile è distribuito il bastone da tenda.*

Agli specchi N 88, 107, 123 e 133 si aggiunga il *pacchetto da medicazione* sul piede di pace e sul piede di guerra.

Il Ministro. — L. MEZZACAPO.

N. **61**. — FERROVIE. (Nota N. 56). — **Apertura del tronco *Ferrandina-Grassano* della linea in costruzione *Torremare-Potenza* (Rete Calabra) e soppressione dell'uso della via di mare *Napoli-Reggio Calabria*, per le comunicazioni fra i distretti di Catanzaro e di Potenza.** — 2 maggio.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Ferrandina-Grassano* della linea in costruzione *Torremare-Potenza*.

Le distanze che corrono fra le stazioni di tutto il tronco *Torremare-Grassano* e le principali stazioni della linea *Taranto-Reggio Calabria* appariscono dalla seguente tavola che è da sostituire alla tavola pubblicata con *Atto* N. 225, pag. 351, del *Giornale militare*, parte 1ª, anno 1875.

Tronco **Torremare-Grassano.**

Torremare						
13	Bernalda					
25	13	Pisticci				
38	25	13	Ferrandina			
51	39	27	14	Salandra-Grottole		
61	48	36	23	10	**Grassano**	
252	264	277	289	303	312	Catanzaro
94	107	119	132	145	154	Corigliano-Calabro
192	205	217	230	243	252	Cotrone
430	442	454	467	480	490	Reggio Calabria
106	118	130	143	156	166	Rossano
44	56	68	81	94	104	**Taranto**

Occorrendo trasporti fra una stazione qualunque ed una stazione del nuovo tronco, alla distanza data dal prontuario fra il luogo di partenza e la stazione della linea *Taranto-Reggio*

Calabria che fra le previste dalla tabella, di cui sopra si deve attraversare per prima (*Torremare, Catanzaro, Corigliano-Calabro, Rossano, Taranto)* si aggiungerà la distanza che la tabella indica fra questa stazione e quella di destinazione.

Fra le stazioni che accennano a Potenza e di cui è cenno nell'*Atto* N. 153, pag. 247, del *Giornale militare* 1875, parte 1ª, si deve ora comprendere *Grassano* in luogo di *Pisticci* (già sostituito con Ferrandina dal successivo *Atto* N. 255 di detto anno), epperciò risulta come segue modificato l'itinerario da Potenza alla più vicina stazione che porta al mare Jonio.

Da Potenza alla stazione ferroviaria di *Grassano*.

(Tronco *Torremare-Grassano*).

Vaglio di Basilicata .	chilom.	17	
Tricarico.	»	25	
Grassano	»	15	Da Grassano alla stazione ferroviaria omonima, si deve guadare il Basento.
Stazione ferroviaria di Grassano . . .	»	11	

Varianti ed aggiunte all'itinerario generale (vol. 1°, 3ª edizione)
Itinerario generale, N. 25, pag. 28.

Nella colonna *Osservazioni* a fianco del nono luogo di tappa, *Grassano*, aggiungere:

Da *Grassano* alla omonima stazione di ferrovia chilometri 11 di strada e da *Grassano-Stazione* a *Lecce* chilometri 368 di ferrovia.

Variante all'istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari, Atto N. 238, pag. 378, del *Giornale militare* 1875, parte 1ª, perchè l'apertura del nuovo tronco di *Ferrandina-Grassano* rende ora preferibile fra i distretti di Potenza e Catanzaro

la via terrestre anzichè la già prescritta via di mare, *Napoli-Reggio Calabria*.

Pagina del *Giornale Militare* 1875 parte 1ª	DAL COMANDO		PARTE PENINSULARE DEL REGNO		
	di divisione di	di distretto di	Imbarco a	Sbarco a	Per il distretto di
404	Salerno	Potenza	Napoli	Reggio Cal.	Reggio Calabria
410	Messina	Catanzaro	Reggio Cal.	Napoli	Salerno, Napoli, Avellino, Caserta, Campobasso, Roma, Firenze, Siena, Arezzo e Perugia.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **62**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 18). — **Trasferimento della sede del comando dei carabinieri reali di Bardolino a Verona, soppressione della stazione di Belluno Veronese e impianto d'una stazione a Sommacampagna.** — 3 maggio.

La sede del comando dei carabinieri reali di Bardolino (legione Verona) è trasferta a Verona col titolo di *comando della sezione di Verona*.

La stazione dei carabinieri di Belluno Veronese (legione Verona) è soppressa.

È stabilita una stazione dei carabinieri a Sommacampagna (legione Verona). *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **63**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. (Nota N. 18). — **Licenze per gli ufficiali di complemento.** — 4 maggio.

La concessione di licenze agli ufficiali di complemento chiamati a prestare servizio in qualsiasi circostanza, s'intende subordinata alle identiche condizioni specificate per gli ufficiali della milizia mobile col § 11 dell'*Atto* N. 95 del 1873.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 14. Pubblicato il 12 maggio 1876. **Parte 1.**

MAGGIO 5. — Abrogazione del § 38 del Regolamento di disciplina militare, *pag.* 169

» 8. — Certificati penali degli inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria, *pag.* 170.

» 10. — Ufficiali che cessano dal servizio nell'esercito prima del 40° anno di età, *pag.* 171.

» 11. — Nuova linea di navigazione *Napoli-Scalea*, percorsa dalla società Peirano-Danovaro e Compagnia, *pag.* 172.

Atto N. **64.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 75). — **Abrogazione del § 38 del Regolamento di disciplina militare.** — 5 maggio.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ.

SIRE.

L'esperienza avrebbe dimostrato come il § 38 del Regolamento di disciplina militare, sebbene improntato ad un sentimento di alta moralità non mai bastantemente commendabile, tendendo a custodire il comune patrimonio d'onore di cui è solidale ogni membro dell'Esercito, presenti difficoltà di applicazione e gravi inconvenienti.

A parte gli apprezzamenti di varia natura cui ha dato luogo l'applicazione del § stesso per la difficoltà di mantenerne lo spirito nei suoi giusti limiti, escluso qualunque fine indiretto e d'indole secondaria, desso influisce men favorevolmente sulla disciplina militare autorizzando in certo qual modo una inquieta esplorazione degli atti dei superiori per parte degli inferiori. La qual cosa è di pregiudizio al carattere cavalleresco del militare e menoma il prestigio dell'autorità.

Il riferente sarebbe quindi di avviso di abrogare il precitato §, e qualora la proposta incontrasse l'approvazione di V. M. La pregherebbe di munire dell' Augusta sua firma l'annesso schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 1° dicembre 1872 che approva il Regolamento di disciplina militare per l'Esercito.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 13. *Atto* N. 63. Regolamento d'amministrazione e contabilità. (Nota 46), *leggasi*: Regolamento d'amministrazione ecc. (Nota 125).

Sulla proposta del Ministro della guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il § 38 del succitato Regolamento di disciplina è abrogato.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. Mezzacapo.

N. **65**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 62). — **Certificati penali degl'inscritti di leva arruolati nella 1ª categoria**. — 8 maggio.

Il Ministero della guerra ha avuto in più circostanze motivo di persuadersi della somma necessità che, nell'interesse della moralità e della disciplina dell'Esercito, sieno conosciuti tutti i precedenti che lo inscritto di leva arruolato nella 1ª categoria può avere a suo carico prima di giungere sotto le armi.

Quantunque infatti non possa avvenire che individui, i quali abbiano subìto una pena che li disonori, vengano accolti nell'Esercito, comechè li voglia esclusi da esso l'art. 2 della legge sul reclutamento, puo avvenire però che ne siano arruolati taluni la cui anteriore condotta, non solo sia stata poco plausibile, ma abbia dato perfino motivo alle autorità giudiziarie di occuparsi di loro.

Nel qual caso può certamente giovare che il nome di questi militari abbia pure ad essere conosciuto dai comandanti di corpo, all'effetto che su di essi possa essere esercitata una maggiore vigilanza, e per evitare eziandio che incarichi di confidenza e le stesse promozioni abbiano a cadere sopra quelli che per il loro passato ne devono essere ritenuti immeritevoli.

A conseguire pertanto questi risultati, il Ministero della guerra, presi da prima gli accordi con quello di grazia e giustizia e dei culti (il quale ha sul proposito già diramato ai procuratori generali del Re un'apposita circolare in data 29 aprile p. p.), determina quanto segue:

1° I signori prefetti e sottoprefetti dovranno, non appena chiusa la sessione ordinaria di una leva, richiedere il certificato penale di ciascun inscritto del rispettivo circondario, che sia stato arruolato nella 1ª categoria.

2° Pei giovani che fossero stati invece arruolati dopo la

chiusura dalla sessione ordinaria e durante la sessione completiva, tale richiesta dovrà essere fatta pronunziato che sia il discarico finale.

3° E per quelli arruolati isolatamente nel tempo che passa tra una leva ed un'altra, la richiesta sarà fatta volta per volta.

4° La richiesta di detti certificati dovrà essere indirizzata mediante apposito elenco, al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del circondario dove si trova il comune in cui l'inscritto è nato; ond'è che se egli per fatto di leva appartenga ad un comune di un circondario diverso da quello di nascita, dovrà egualmente a questo esser fatta la domanda, e ciò a termini dell'art. 17 del Regolamento del 6 dicembre 1865, N. 2644 pel casellario giudiziale. Appena occorre accennare che in tali elenchi, oltre il nome, cognome e paternità delle reclute, dovrà indicarsi la data ed il comune di nascita delle reclute stesse.

5° I prefati procuratori del Re provvederanno perchè sieno rilasciati soltanto i certificati penali affermativi, che trasmetteranno poi con la possibile sollecitudine ai richiedenti, ritornando loro l'elenco indicato al N. 4 con un cenno negativo pei militari, a carico dei quali nulla sia per risultare.

6° Appena ricevuti detti elenchi e certificati penali, i signori prefetti e sottoprefetti li trasmetteranno al comandante del distretto militare nella cui circoscrizione si trova il circondario.

7° Alla lor volta i comandanti di distretto, ritenendo gli elenchi, faranno sollecitamente pervenire i certificati penali ai comandanti del corpo, cui i militari sono stati assegnati.

8° Questi ultimi infine li uniranno al foglio matricolare dei soldati ai quali si riferiscono, senza però fare qualsiasi annotazione sul foglio matricolare stesso.

Il Ministro — L. Mezzacapo

N. **66**. — MATRICOLA. (Nota N. 26). — **Aggiunta al n° 47 dell'*Istruzione per le matricole dell'Esercito*. — (Ufficiali che cessano dal servizio nell'esercito prima del 40° anno d'età)**. — 10 maggio.

Nell'*Atto* N° 22 del corrente anno, alla lettera *a*) del N° 2, si aggiunga:

« L'ufficiale di milizia mobile o di complemento che è di-
« spensato dal servizio per volontaria dimissione va ascritto
« d'autorità quale soldato al proprio distretto di leva, per se-
« guire la sorte di cui nella seguente lettera *c*) ».

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **67.** — TRASPORTI SU MARE. (Nota N. 1). — **Nuova linea di navigazione *Napoli-Scalea* percorsa dalla società Peirano-Danovaro e Compagnia.** — 11 maggio.

La società Peirano-Danovaro e Compagnia colla quale ha vigore la convenzione 18 marzo 1871 per i trasporti militari su mare (supplemento N. 7 al *Giornale Militare* del 1871) ha attivato un servizio settimanale a vapore fra *Napoli* e *Scalea*.

Gli approdi toccati lungo detta linea e le distanze interposte in leghe marine (pari a 3 miglia geografiche ciascuna ossia a chilometri 5,5556) appariscono dalla seguente tabella.

Questa tabella è da aggiungere alle altre distinte a pagina 33 del sovraccitato supplemento, e così a pagina 18 del supplemento stesso devesi aggiungere l'indicazione della nuova linea in discorso.

Linea **Napoli-Scalea.**

Napoli						
21	Pisciotta					
25	4	Camerotta				
27	6	2	Scario			
29	8	4	2	Sapri		
31	10	6	4	2	Maratea	
35	14	10	8	6	4	**Scalea**

Per ciò che riguarda i trasporti militari è integralmente applicabile alla nuova linea di *Napoli Scalea* la convenzione sovra ricordata.

Il servizio vi è settimanale, e le ore di partenza e di arrivo si possono desumere dalla *Gazzetta Ufficiale* o dall'*Indicatore Ufficiale* delle strade ferrate e della navigazione (edito dalla tipografia Botta in Torino).

È da avvertire che la Società esercente ha acconsentito di toccare Salerno tanto nelle corse da Napoli a Scalea, che in quelle in senso opposto per caricarvi o scaricarvi truppa, sempre

quando questa raggiunga la forza di una compagnia, da 80 a 100 uomini cioè:

Occorrendo di richiedere trasporti da o per Salerno lungo a detta linea, se ne dovrà dare avviso con un giorno almeno d'anticipazione all'agenzia della Società in Napoli, se il trasporto deve effettuarsi da Salerno verso Scalea, all'agenzia della Società stessa residente in Scalea, se il trasporto deve originare da questo approdo per terminare poi a Salerno.

Quando occorrono operazioni d'imbarco o di sbarco in Salerno, per distanze in leghe marine da Salerno ai vari approdi della linea, si riterranno quelle stesse che la tabella indica relativamente a Napoli e questo a compenso del maggiore percorso che il piroscafo deve fare per toccare fra Napoli e Pisciotta tale porto di Salerno.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 15. Pubblicato il 19 maggio 1876. **Parte I.**

MAGGIO 16. — Manutenzione delle armi presso i distretti militari, *pag.* 175.
» 17. — Approvazione dei figurini d'uniforme per persone non appartenenti all'esercito, *pag.* 179
» 18. — Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 180.
» 18. — Attribuzioni degli scrivani locali, *pag.* 182.

Atto N. **68.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 126). — **Manutenzione delle armi presso i distretti militari.** — 16 maggio.

Al § 514 del *Regolamento d'amministrazione*, parte III (pagina 365), è aggiunto il seguente comma: « Per la buona conservazione delle armi e dei loro accessori e delle parti d'armi « in deposito nei magazzini, i distretti hanno anche facoltà di « stipulare apposite convenzioni col proprio capo-armaiolo, mediante speciale compenso a carico della massa generale uomini. — La retribuzione da convenirsi dovrà essere ragguagliata al numero delle armi esistenti; non potrà però mai « oltrepassare la ragione di centesimi 24 all' anno per ogni « arma da fuoco (compresi la baionetta o sciabola baionetta « con fodero, la bacchetta, le parti di ricambio e gli accessori), di centesimi otto per ogni sciabola da cavalleria o lancia « con fodero, e di centesimi 4 per ogni altra arma bianca « con fodero ».

Allo Allegato **C** (pagina 438), che determina le norme per la stipulazione dei contratti, è aggiunto il seguente formulario:

Il Ministro — L. Mezzacapo.

« Formulario proposto pei contratti riguardanti la « manutenzione delle armi nei magazzini dei distretti.

Convenzione *tra il distretto militare di . . . . . ed il capo-armaiolo . . . . . per la conservazione delle armi e dei loro accessori in deposito nel magazzino.*

Il consiglio d'amministrazione del distretto militare di. . . desiderando assicurare in modo continuativo la pulitura e conservazione delle armi, delle loro parti di ricambio e dei loro

accessori esistenti in magazzino, ed avendo ravvisata conveniente ed accettabile l'offerta fatta dal capo-armaiolo . . . . . .

Oggi . . . . . qui in . . . . . , nella sala delle adunanze ed alla presenza del consiglio e dei sottoscritti due testimoni idonei richiesti, tra esso capo-armaiolo ed il consiglio si è addivenuto alla presente privata scrittura da tener luogo e valere al pari di atto pubblico per fermare la convenzione delle reciproche obbligazioni.

§ 1. Il consiglio affida l'incarico della pulitura e conservazione delle armi (comprese in queste, per ogni effetto, anche le loro parti di ricambio ed i loro accessori) che siano o vengano depositate nel magazzino del distretto al capo armaiolo *(nome e cognome)*, il quale dichiara di assumerlo e nella più ampia forma si obbliga di adempiere a tutti gli oneri relativi nel modo più coscienzioso e soddisfacente, mediante la speciale retribuzione qui appresso determinata.

§ 2. La prestazione dell'opera del capo-armaiolo, avrà principio dal . . . . e dovrà continuare sino a tutto l'anno 18 . . (1).

§ 3. Le armi devono sempre essere introdotte nel magazzino in buono stato di servizio. — Perciò prima dell'introduzione saranno visitate dall'ufficiale d'armamento e fatte riparare, se occorre, applicando le vigenti tariffe, ciò all'infuori degli obblighi pattuiti colla presente convenzione.

§ 4. Per effetto di questa il capo-armaiolo si obbliga a tener le armi in buono stato di servizio, pulite ed unte, durante tutto il tempo per il quale stanno in deposito nel magazzino; al quale scopo dovrà aver costante e continua cura delle armi, facendovi le puliture ed unture che si dimostrassero opportune affine di ottenere che siano sempre in buono stato.

Oltre a queste parziali operazioni, il capo-armaiolo dovrà anche provvedere perchè tutte le armi ricevano, almeno una volta all'anno, una generale e compiuta pulitura; ripartendo il lavoro in quattro riprese, per guisa che in ogni trimestre vi siano sottoposte circa un quarto delle armi custodite nell'armeria distrettuale, e separando, per le armi a fuoco, la canna dalla cassa.

§ 5. Le armi che si estraggono dal magazzino, sia per distribuirle alle compagnie del distretto, sia per cederle o spedirle ad altri distretti o corpi od a direzioni d'artiglieria, de-

---

(1) Per regola le convenzioni dovranno essere ad anno; ma se la convenienza il consigli, potrà anch'essere loro assegnata una durata maggiore, purchè non mai di oltre tre anni.

vono esser sempre in perfetto stato di servizio, pulite ed unte; e ciò per cura esclusiva del capo-armaiolo in adempimento degli obblighi da esso assunti con la presente convenzione.

§ 6. La pulitura e l'ingrasso delle armi dovranno esser fatti colla massima diligenza, usando olio d'olive ben depurato, grasso di montone e cera vergine.

§ 7. Per le suddette operazioni dovrà valersi di operai civili e degli allievi armaioli, non mai di altri militari, e dovrà predisporre le cose in guisa che il servizio sia sempre assicurato.

§ 8. Riconoscendosi guasti o deterioramenti nelle armi, nelle loro parti di ricambio o nei loro accessori, per fatto di trascurate o male eseguite operazioni di manutenzione, il capo-armaiolo sarà tenuto al risarcimento dei danni, il cui importo, determinato dal relatore del consiglio d'accordo coll'ufficiale d'armamento, sarà ritenuto sul credito trimestrale del capo-armaiolo medesimo.

§ 9. La retribuzione che il consiglio si obbliga di corrispondere al capo-armaiolo per l'eseguimento della presente convenzione è determinata e sarà computata in ragione di:

Centesimi . . . . . per ogni arma da fuoco (compresi la *baionetta* o *sciabola-baionetta* e il *fodero*, la *bacchetta*, le *parti di ricambio* e gli *accessori*);

Centesimi . . . . . per ogni *sciabola da cavalleria* o *lancia* ed il *fodero;*

Centesimi . . . . : per ogni altra *arma bianca* con *fodero.*

} all'anno

S'intende che colla suddetta retribuzione il capo-armaiolo debba anche sopperire alle spese per l'acquisto dell'olio e delle altre materie necessarie per la pulitura e l'ingrasso delle armi, non che per gli strumenti ed utensili che per cotali operazioni occorrano.

§ 10. I pagamenti saranno fatti a trimestri naturali maturati e in ragione del numero di armi esistenti nel magazzino l'ultimo giorno del trimestre.

Nei giorni precedenti a ciascun pagamento trimestrale, il magazzino verrà visitato dall'ufficiale di armamento, per riconoscere se il capo-armaiolo abbia sottoposta a generale e compiuta ripulitura la quantità d'armi prescritta dal precedente § 4. Esso ne farà inoltre scomporre altre a sua scelta, onde accertarsi dello stato in cui tutte le armi si trovano.

Il pagamento trimestrale non si farà che sulla presentazione di una dichiarazione compilata (ciascuno per la parte sua) dall'ufficiale di massa e dall'ufficiale d'armamento, e controfirmata dal relatore, la quale attesti il numero e il buono stato delle

armi, delle parti di ricambio, e degli accessori esistenti in magazzino.

Qualora le armi non si trovassero in perfetto stato di conservazione, il pagamento verrà sospeso fino a che il capo-armaiolo non abbia posto riparo ai difetti riscontrati.

§ 11. Alla fine di ciascun anno le parti contraenti potranno, di comune accordo, addivenire alla revisione di quanto venne stabilito dal paragrafo 9.

§ 12. La presente convenzione sarà presentata all'ufficio di registro; le spese di registrazione e di bollo saranno interamente sopportate dal contraente capo-armaiolo.

Per la tassa di registro si attribuisce al presente contratto un valore presuntivo di L. . . . . senza che qualsiasi maggiore o minore importo reale possa dar diritto al capo-armaiolo di domandare o di ottenere indennità o compensi dall'amministrazione militare.

Ove al cessare della prestazione dell'opera, l'importo di essa risulti maggiore di quello presunto, il capo-armaiolo sarà tenuto a soddisfare il di più che si dovrà pagare di tassa per l'avvenuto aumento, nè sarà rilasciato il mandato di pagamento a saldo, se non quando avrà soddisfatto anche a quest'obbligo.

Quando poi l'importo reale della prestazione riesca inferiore alla somma prevista, sarà restituita al capo-armaiolo la quota di tassa pagata in eccedenza. La restituzione sarà fatta dalla ricevitoria del registro nella quale fu eseguito il pagamento della tassa, e per tale oggetto il consiglio d'amministrazione presenterà alla competente intendenza di finanza una dichiarazione contenente la liquidazione finale e la domanda di restituzione della eccedente tassa. Non sarà fatta restituzione quando la domanda non sia prodotta entro un biennio dal termine del contratto.

Nessuna restituzione poi avrà luogo per le tasse regolarmente percette, qualora il contratto venga risoluto per inadempimento di condizioni o per qualsiasi altra circostanza (art. 10 della legge sulla tassa di registro).

§ 13. A questi patti, condizioni e premesse pienamente aderendo, le parti contraenti ne promettono la vicendevole osservanza in tutto e per tutto, sotto pena dei danni e delle spese.

A . . . . . addì . . . . . .

IL CAPO-ARMAIOLO

I MEMBRI DEL CONSIGLIO

A *testimonio*
B *testimonio*

N. **69**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 145). — **Approvazione dei figurini d'uniforme per persone non appartenenti all'esercito.** — 17 maggio.

Giusta accordi intesi ad assicurare l'osservanza del divieto di far uso di uniformi e distintivi militari per parte di persone non appartenenti all'esercito, spetta a questo Ministero il preventivo esame e l'approvazione dei figurini d'uniforme sia per corpi al servizio dello Stato, ma non facenti parte dell'esercito o dell'armata, sia per corpi municipali, bande musicali, istituti d'istruzione e simili.

Tale attribuzione, per ciò che riguarda quest'ultima categoria di corpi o società, lo scrivente ha determinato che venga d'ora innanzi esercitata dai Comandanti le divisioni militari territoriali, ai quali, dietro concerti presi tra questo e gli altri Ministeri interessati, saranno comunicati dalle rispettive autorità civili provinciali i figurini pei quali si richiede l'approvazione.

Questi figurini dovranno essere disegnati e coloriti in guisa da dare un'idea sufficientemente esatta della foggia e del colore delle singole parti costituenti l'uniforme che rappresentano, e saranno inoltre corredati di una descrizione particolareggiata e precisa delle parti stesse.

Il criterio cui i Comandanti le divisioni militari territoriali dovranno attenersi nell'esaminare i progetti d'uniforme che verranno loro presentati, e quindi nell'accordare o negare la loro approvazione, è quello che tali uniformi non presentino nessuno di quei segni caratteristici che sono propri delle uniformi adottate pei vari corpi dell'esercito. Non potranno perciò autorizzarsi:

a) stellette di qualunque forma od altri fregi sui baveri simili alle stellette;

b) fregi e distintivi di grado sulle maniche e sul copricapo di forma uguale o simile a quelli adottati per l'esercito;

c) manopole a punta foggiate sulla forma di quelle delle giubbe dell'esercito;

d) chepì od analoghe coperture del capo muniti di coprinuca;

e) pennacchi, pennacchietti e nappine uguali o troppo somiglianti a quelle di cui sono fregiati i copricapo militari;

f) sciarpe uguali o somiglianti, ovvero ugualmente o similmente portate, a quella di prescrizione per gli ufficiali;

g) uniformi che, senza comprendere singole parti soggette ad esclusione per una delle ragioni testè accennate, presentino tuttavia nel loro complesso troppo spiccata analogia con uno qualsiasi degli uniformi in uso nell'esercito.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **70**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 89). — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 18 maggio.

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura L.	C.	ANNOTAZIONI
I	19	Berretto di panno da casermiere del genio	N°	3	20	Variante
»	22	Borraccia con correggia	»	1	70	»
»	24	Borse complete di pulizia.	»	1	40	»
»	25	Borse vuote di pulizia	»	»	40	»
»	61	Colbacco guarnito	»	11	»	»
»	62	Colbacco sguarnito.	»	9	20	»
»	74	Correggia porta gavetta e valigia . . .	»	1	»	»
»	75	Correggia per borraccia	»	»	90	»
»	76	Correggia per tasca a pane	»	»	80	»
»	77	Correggia porta valigia di artiglieria. .	»	12	60	»
»	78	Correggia per pastrano	»	»	50	»
»	79	Correggia per pantaloni	»	»	60	»
»	80	Correggiuola per speroni	»	»	30	»
»	139	Dragona da caporale e soldato di artiglieria e cavalleria.	»	»	90	»
»	177	Numero nero e bianco per spalline di cappotto e giubba	paio	»	05	»
»	178	Numero nero e giallo per spalline di cappotto e giubba	»	»	05	»
»	197	Pennacchietto di penne verdi per cappello da bersagliere.	N°	2	50	»
»	220	Speroni con correggiuole per artiglieria e cavalleria	paio	1	60	»
»	221	Speroni senza correggiuole per artiglieria e cavalleria	»	1	30	»
»	270	Tasca a pane con correggia	N°	1	90	»
»	298	Gavetta di latta.	»	1	»	»
»	346	Pastrano con cintolo pel treno del genio (1)	»	48	30	Aggiunta
»	347	Pastrano senza cintolo pel treno del genio (1)	»	56	50	»
II	5	Bastoni da scherma	»	»	35	Variante
»	41	Cassetta compositoio (2)	»	120	»	Aggiunta
»	42	Ordigni (crapette) per camminare sul ghiaccio (3)	paio	»	»	»

(1) È uguale a quello per l'artiglieria (Categoria I., N. 194 e 195) ma è munito dei bottoni speciali del genio; ciò che ne rende differente il prezzo.

(2) In uso presso i distretti. È acquistata a carico della massa generale uomini.

(3) In uso presso le compagnie alpine. Varia il modello secondo l'uso del paese ove risiedono le compagnie; perciò non se ne stabilisce il prezzo. Sono acquistati a carico della massa generale uomini.

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura L.	C.	ANNOTAZIONI
II	43	Cerchio per misurare le coperture del capo	N°	1	50	Aggiunta
»	44	Pedimetro	»	4	»	»
»	462	Mannarese per tagliare la carne	»	3	»	»
»	463	Guaina da mannarese	»	2	»	»
III	8	Catenella da lettiera a branda	»	1	25	Variante
»	9	Cavalletti in ferro da letto di 1ª classe	»	4	80	»
»	10	Cavalletti in ferro da letti di 3ª e 4ª classe	»	3	70	»
»	16	Correggie da lettiere a branda	»	2	10	»
»	20	Fodere di capezzali da letti di 1ª classe e lettiere a branda	»	»	60	»
»	21	Fodere di capezzali da letti di 3ª e 4ª classe	»	1	20	»
»	22	Fodere di capezzali da letti di 6ª classe	»	»	90	»
»	23	Fodere di guanciali da letti di 6ª classe	»	»	90	»
»	24	Fodere di materassi da letti di 1ª classe e lettiere a branda	»	4	60	»
»	25	Fodere di materassi da letti di 3ª classe	»	4	20	»
»	26	Fodere di materassi da letti di 6ª classe	»	3	80	»
»	27	Fodere di pagliericci da letti di 1ª classe	»	4	60	»
»	28	Fodere di pagliericci da letti di 3ª e 4ª classe	»	8	20	»
»	29	Fodere di pagliericci da letti di 6ª classe	»	3	50	»
»	30	Fodere di sottomaterassi da lettiere a branda	»	3	50	»
»	35	Lenzuola da letti di 1ª classe e lettiere a branda	»	5	20	»
»	36	Lenzuola da letti di 3ª e 4ª classe	»	7	80	»
»	37	Lenzuola da letti di 6ª classe	»	7	80	»
»	172	Pianelle di cuoio	paio	2	90	»
IV	161	Borse di sanità per cavalleria con strumenti	»	185	»	»
»	162	Borse di sanità per cavalleria vuote	»	66	65	»
»	244	Zaino di sanità con strumenti	N°	140	»	»
»	245	Zaino di sanità vuoto	»	26	»	»
»	Dal 387 al 414 inclusivo	Alle parole « Cofani di ambulanza » si sostituiscano quelle « Cofani di sanità »	»	»	»	»
»	500	Cofani di sanità (nuovo modello) N. 1 compiuto	»	376	50	Aggiunta
»	501	Cofani di sanità (nuovo modello) N. 1 vuoto	»	74	»	»
»	502	Cofani di sanità (nuovo modello) N. 2 compiuto	»	185	38	»

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura L.	C.	ANNOTAZIONI
IV	503	Cofani di sanità (nuovo modello) N. 2 vuoto	N°	87	»	Aggiunta
V	70	Alcool esilico del commercio	chil	2	»	Variante
»	71	Alcool esilico rettificato	»	2	50	»
»	168	Cantaridi	»	17	»	»
»	212	Citrato di chinina	»	380	»	»
»	284	Dischetti gelatinosi all'atropina (in tubetti)	N°	»	50	»
»	285	Dischetti alla fava di calabar (in tubetti)	»	»	50	»
»	411	Glicerina	chil.	2	10	»
»	431	Iodio	»	45	»	»
»	438	Ioduro di potassio	»	35	»	»
»	442	Ipecacuana	»	16	»	»
»	521	Miele comune	»	1	20	»
»	578	Olio di fegato di merluzzo	»	1	60	»
»	584	Olio di semi di ricino	»	2	»	»
»	724	Solfato di chinina	»	310	»	»
»	782	Tamarindi frutta	»	»	85	»
»	766	Sapone comune bianco	»	1	20	Aggiunta
VI	192	Mastello di legno per la macerazione del granturco	N°	5	»	»
VII	127	Cotone in falde ordinario (ovatta)	chil.	2	50	Variante
»	487	Tela di filo da imballo, alta metri 0,60 a 0.70	M.L.	»	40	»
»	488	Tela di filo da imballo, alta metri 1,40 a 1,20	»	»	65	»

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **71**. — SCRIVANI LOCALI. (Nota N. 6). — **Attribuzioni degli scrivani locali**. — 18 maggio.

È a cognizione di questo Ministero, che alcuni capi di servizio affidino agli scrivani locali dei lavori estranei alle loro attribuzioni, dando luogo in tal modo a una indebita ingerenza dei medesimi nella trattazione degli affari.

Questo Ministero nel ricordare che la categoria degli scrivani locali fu istituita pei lavori d'ordine e di scritturazione, terrà personalmente responsabili i capi di servizio degli inconvenienti che potrebbero derivare dall'inosservanza di queste prescrizioni.

Il Ministro. — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 16. Pubblicato il 2 giugno 1876. **Parte 1.**

MAGGIO 18. — Estensione dell'indennità di soggiorno ai casi di licenza, *pag.* 183.
» 26. — Aggiunta all'Allegato N. 1 del Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme), *pag.* 184.
» 28. — Limite d'età fissato per gli aspiranti alla nomina di sottotenente medico, *pag.* 184.
» 29. — Trasferimento della stazione carabinieri reali di Sommariva Perno a Cornegliano d'Alba, *pag.* 185.
» 30. — Ruolini delle posizioni degli ufficiali, *pag.* 185.
» 31. — Soppressione della stazione carabinieri reali di Porto (Livorno), *pag.* 185.
» 31. — Eventuale assegno di ferrovia di 1ª classe agli ufficiali inferiori comandati al corso ferroviario, *pag.* 185.
» 31. — Trasferimento della stazione carabinieri reali di Cerasolo (Coriano) a Moriano (Rimini), *pag.* 186.

Atto N. **72.** — STIPENDI NELL'ESERCITO. (Nota N. 26). — **Estensione dell'indennità di soggiorno ai casi di licenza.** — 18 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto delli 7 marzo 1875, che stabilisce gli assegnamenti eventuali nell'Esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo capoverso del N. 3 delle disposizioni di massima del quadro C annesso al precitato Nostro Decreto, è sostituito il seguente:

« Detta indennità è continuata agli ufficiali dei corpi o reparti di corpo che per ragioni d'istruzioni o di campi si allontanano temporariamente dal luogo di guarnigione per farvi poi ritorno, ed anche a quelli che se ne allontanano per licenza con diritto a tutto od a parte dello stipendio ».

ERRATA-CORRIGE

Atto 70. alla categoria 1ª, aggiungere:
« N. 23. Borraccia senza correggia, L. 0 80.
« N. 271. Tasca a pane senza correggia, L. 1.10.
« al N. 25. Borsa vuota di pulizia, *leggasi*: L. 0 42, invece di L. 0 40.
« Alla categoria 4ª. Zaino di sanità con strumenti, invece di L. 140, *leggasi*: L. 140.80.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE L. Mezzacapo.

La disposizione sancita dal precedente Regio Decreto avrà effetto col 1° corrente giugno. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **73**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 76). — **Aggiunta all'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme).** — 26 maggio

Al N. 49 dell'Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) è fatta la seguente aggiunta:

« Hanno pure facoltà di vestire l'abito borghese i colon-
« nelli quando sono chiamati a reggere la carica di segre-
« tario generale o direttore generale nel Ministero della guerra ».

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **74**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 31). — **Limite d'età fissato per gli aspiranti alla nomina di sottotenente medico.** — 28 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 19 luglio 1874 che stabilisce a 28 anni il maximum dell'età per la nomina a sottotenente medico nel corpo sanitario.

Considerando che quel limite può essere con utilità protratto sia per avere un maggior numero di candidati, sia perchè maggiori studi ed esperienza acquistata anteriormente all'ammissione nel predetto corpo può essere vantaggioso alla specialità del servizio, mentre d'altra parte al medico militare, in virtù della legge 9 ottobre 1873 occorre minor numero d'anni pel conseguimento del diritto alla pensione di riposo;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il limite di età pegli aspiranti a la nomina di sottotenente medico, è fissato ad anni 30.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

N. **75**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 19). — **Trasferimento della stazione di Sommariva Perno a Cornegliano d'Alba.** — 29 maggio.

La stazione dei carabinieri di Sommariva Perno (legione Torino, circondario d'Alba) è trasferta a Cornegliano d'Alba.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **76**. — SERVIZIO TERRITORIALE. (Nota N. 23). — **Ruolini delle posizioni degli ufficiali.** — 30 maggio.

A datare dal 1° luglio prossimo venturo, tutti i comandi, corpi, uffici, direzioni ecc. del cui organico fanno parte contabili militari, impiegati civili contabili, scrivani locali e scrivani assistenti locali, nell'inviare al Ministero i ruolini mensili di posizione degli ufficiali osserveranno che i contabili militari ed impiegati civili contabili siano inscritti separatamente dagli altri ufficiali, su di un foglio N. 106 del modellario, ed analogamente su di un altro foglio gli scrivani locali e gli scrivani assistenti locali.

Questi due ruolini parziali dovranno essere trasmessi mensilmente al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria).

I signori comandanti cureranno che nella 2ª colonna di detti ruolini, intitolata impiego, sia chiaramente indicata la carica coperta dai contabili, che ne sono titolari, e l'ufficio cui sono addetti gli altri contabili, scrivani locali e scrivani assistenti locali. *Il Ministro* — L. MEZZACAPO.

N. **77**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 20). — **Soppressione della stazione di Porto.** — 31 maggio.

La stazione dei carabinieri di Porto (legione Firenze, circondario di Livorno) è soppressa, ed il relativo distretto suburbano è aggregato a quella di San Leopoldo, la quale a modificazione dell'*Atto* N. 28, in data 13 febbraio 1876, rimane conservata. *Il Ministro* — L. MEZZACAPO.

N. **78**. — STIPENDI NELL'ESERCITO. (Nota N. 27). — **Eventuale assegno di ferrovia di 1ª classe agli ufficiali inferiori comandati al corso ferroviario.** — 31 maggio.

All'*Atto* N. 230, Nota N. 23, in data 2 dicembre 1875, è aggiunto il seguente capoverso:

« È pure dovuto l'assegno di ferrovia per il posto di 1ª classe

agli ufficiali inferiori comandati per il corso ferroviario allorchè viaggiano per il loro servizio con un ufficiale superiore, oppure con impiegati dell'amministrazione ferroviaria che hanno diritto alla prima classe ».

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **79**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 21). **Trasferimento della stazione di Cerasolo (Coriano) a Morciano.** — 31 maggio.

La stazione di Cerasolo (Coriano) (legione Bologna, circondario di Rimini) è trasferta nel comune di Morciano.

Il distretto componente le stazioni di Coriano e Morciano è quindi modificato come segue

Stazione di Coriano. — Coriano, Montecolombo, Montescudo.

Stazione di Morciano. — Morciano, S. Michele, Misano.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 17. Pubblicato il 9 giugno 1876. **Parte I.**

GIUGNO 5. — Trasferimento della compagnia d'istruzione dal 13° al 14° reggimento d'artiglieria, *pag.* 187.

» 6. — Formazione del distretto di Pavia (54) e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto di Piacenza, *pag.* 187.

» 8. — Varianti all'*Atto* N. 12 del 1876 circa il riparto degli uomini per le sezioni panettieri e sussistenza, dei portaferiti e degli scrivani per gli uffici delle intendenze e delle tappe, *pag.* 188.

Atto N. **80.** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 19). — **Trasferimento della compagnia d'istruzione dal 13° al 14° reggimento d'artiglieria.** — 5 giugno.

1. Il 20 del prossimo luglio la compagnia d'istruzione sarà trasferta a Genova e passerà effettiva dal 13° al 14° reggimento d'artiglieria, a far tempo dal 1° agosto.

2. Detta compagnia passerà al 14° reggimento:

a) Con tutto il suo personale in ufficiali, sottufficiali, caporali, allievi, trombettieri e soldati effettivi;

b) Con le armi e buffetterie, registri, regolamenti ecc. che tiene in regolare consegna o caricamento.

3. Il Ministero si riserva di dare gli altri provvedimenti per l'esecuzione della sovra espressa determinazione.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **81.** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 20). — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. (Nota N. 9). — MILIZIA MOBILE. (Nota N. 15). — **Formazione del distretto di Pavia (54) e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto di Piacenza.** — 6 giugno.

Al 1° del p. v. mese di luglio sarà formato il distretto di 2ª classe di Pavia (N. 54) prescritto dalla tabella annessa alla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno, in data 30 settembre 1873.

Il distretto di Pavia consterà di uno stato maggiore e di tre compagnie permanenti, nella formazione prescritta dalla tabella N. 20 annessa al R. Decreto del 30 settembre 1873 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione dell'Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Stante la formazione del distretto di Pavia quello di Piacenza farà passaggio dalla 1ª alla 3ª classe e darà a quello di Pavia tre delle attuali sue cinque compagnie permanenti, riducendosi così a due sole compagnie.

Il distretto di Pavia avrà due battaglioni di milizia mobile di fanteria di linea di quattro compagnie ciascuno (5° e 6° battaglione), ed una compagnia di milizia mobile di bersaglieri (4° del 1° battaglione).

Il distretto di Piacenza rimarrà per conseguenza con un solo battaglione di 4 compagnie (4° battaglione) di milizia mobile di fanteria di linea e con una compagnia di milizia mobile di bersaglieri (3° del 1° battaglione).

In seguito alle precedenti disposizioni s'intendono modificati i provvedimenti esecutivi della legge e del R. Decreto sulla circoscrizione militare territoriale del regno del 30 settembre 1873 (*Atto* N. 198 del 1873); gli specchi A e B dell'*Atto* N. 12 del 1875; lo specchio A dell'*Atto* N. 29 del 1875, avvertendo che gli scrivani locali e gli assistenti locali dovannno essere ripartiti nel modo seguente fra i due distretti:

Piacenza, scrivani locali 6, assistenti locali 3.
Pavia » 7, » 2.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **82**. — MOBILITAZIONE. (Nota N. 11). — **Varianti all'*Atto* N. 42 del 1876 circa il riparto degli uomini per le sezioni panattieri e sussistenze, dei portaferiti e degli scrivani per gli uffici delle intendenze e delle tappe**. — 8 giugno.

Stante la formazione del distretto militare di Pavia saranno fatte le seguenti varianti allo specchio B, annesso all'*Atto* N. 42 del 1876.

Specchio **B**. — **Quote** *che ogni distretto deve fornire, di operai per le sezioni panattieri e sussistenze, — di portaferiti per le sezioni di sanità e per gli ospedali da campo, — di scrivani per gli uffici delle intendenze e delle tappe.*

DISTRETTI	Per le sezioni Panattieri — Uomini di		Per le sezioni Sussistenze — Uomini di		Portaferiti —	Scrivani —
	1ª Categoria (a)	2ª Categoria (b)	1ª Categoria (c)	2ª Categoria (d)	1ª Categoria (e)	2ª Categoria (f)
Pavia	32	16	6	9	89	4
Piacenza	16	8	3	5	45	3

il distretto di Piacenza dovrà perciò comunicare a quello di Pavia l'elenco degli uomini delle classi di 1ª categoria appartenenti alla provincia di Pavia attualmente in congedo illimitato, i quali, a senso del n° 13 e seguenti del citato *Atto* N. 42, sono stati inscritti negli elenchi degli assegnati alle sezioni panattieri ed alle sezioni sussistenze.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 18. Pubblicato il 19 giugno 1876. **Parte 1.**

MAGGIO 25. — R. D. portante modificazione al quadro organico del personale del Ministero della guerra, *pag.* 191.
GIUGNO 14. — Cambio di nome della stazione ferroviaria di Pontesele sul tronco Eboli-Romagnano, *pag.* 192.
» 15. — Ferma ed uscita degli allievi dei riparti d'istruzione, *pag.* 192.
» 16. — Assegnazione alle compagnie, squadroni o batterie degli ufficiali di complemento, *pag.* 191.
» 18. — Formazione delle compagnie 11ª e 12ª nei reggimenti d'artiglieria da fortezza, *pag.* 194.

Atto N. **83.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 7). — **R. Decreto portante modificazione al quadro organico del personale del Ministero della guerra.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 135, 9 giugno 1876, N. 3137 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno. — 25 maggio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 26 ottobre 1875, N. 2791 (serie 2ª), che stabilisce un nuovo quadro organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Considerato che l'articolo 2 del Reale Decreto surnentovato ammette il passaggio di carriera fra gli impiegati di concetto e di ragioneria, e che, trattandosi della carica di ragioniere capo, importa che la medesima sia affidata al funzionario che meglio corrisponda all'esigenza del servizio, senza che faccia ostacolo la classe cui egli appartenga, se direttore capo di divisione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il quadro organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è modificato nel senso, che i due capi ragionieri possano essere indistintamente di 1ª o 2ª classe, purchè complessivamente tra direttori capi di divisione e capi ragionieri non si oltrepassi il numero stabilito per ciascuna classe dal relativo quadro organico.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 25 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. Mezzacapo.

N. **84.** FERROVIE (Nota N. 57). — **Cambio di nome della stazione di Pontesele sul tronco Eboli-Romagnano.** — 14 giugno.

Essendo stato determinato che la stazione di *Pontesele* sul tronco *Eboli-Romagnano* debba d'ora innanzi denominarsi col nome di stazione di *Campagna*, se ne dà avviso alle autorità militari invitandole a far operare sulla tavola poliometrica inserta a pagina 338 del *Giornale Militare* del 1875, parte 1ª, l'occorrente rettificazione. *Il Ministro* — L. MEZZACAPO.

N. **85.** — SCUOLE MILITARI. (RIPARTI D'ISTRUZIONE). (Nota N. 9) — **Ferma ed uscita degli allievi dei riparti d'istruzione.** — 15 giugno.

Per stabilire norme fisse riguardo alla ferma degli allievi dei riparti d'istruzione ed alla loro uscita dai riparti stessi, questo Ministero prescrive quanto segue:

1. La ferma che devono assumere gli allievi ammessi nei riparti d'istruzione, siano essi volontari od inscritti nella leva, è quella permanente di anni 8.

2. Gli allievi che per qualunque motivo cessano di far parte dei riparti d'istruzione, devono compiere in un reggimento la ferma permanente che hanno assunto.

3. Il corso d'istruzione degli allievi dura 18 a 24 mesi dopo la chiusura dell'arruolamento.

4. I comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi dai quali dipendono gli altri riparti, promuovono al grado di caporale (con paga da appuntato) tutti gli allievi che hanno 6 mesi di servizio e che in seguito ad esame sono riconosciuti meritevoli di tal grado. Quelli che non ottengono la promozione a caporale al compiere dei primi 6 mesi di servizio, sono promossi nei mesi successivi, man mano acquistano l'idoneità.

Promuovono a caporali maggiori (con paga da caporale) i caporali allievi più distinti per studio e condotta quando raggiungono un anno di servizio. Il numero di questi caporali maggiori non deve mai superare quello prescritto dalle tabelle graduali e numeriche di formazione annesse alla legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

Dopo 18 mesi di corso promuovono a sergenti tutti i caporali e caporali maggiori allievi che contano un anno nel grado di caporale e che sono con esame riconosciuti idonei al grado di sergente.

5. Gli allievi che non ottengono la promozione al grado di sergente in un corso di 18 mesi, continuano la loro istruzione.

Tre mesi dopo sono ammessi all'esame di promozione tanto quelli che prima non aveano percorso l'anno nel grado di caporale, quanto quelli rimasti deficienti che hanno progredito abbastanza per poter rinnovare l'esame.

Tutti poi quelli che rimangono, alla fine dei 24 mesi di corso fanno o ripetono l'esame.

6. Gli allievi che alla fine del loro corso non raggiungono l'idoneità a sergente, sono trasferti col loro grado in un reggimento.

7. I caporali allievi che alla fine del corso, superati gli esami d'idoneità a sergente, non avessero ancora percorso l'anno nel grado di caporale per poter essere promossi, saranno trasferti nei reggimenti col grado di caporale maggiore.

I comandanti dei riparti d'istruzione dai quali provengono questi caporali maggiori, devono informare i reggimenti cui sono assegnati della loro constatata idoneità al grado di sergente e dell'epoca nella quale compiendo l'anno di caporale hanno ragione ad essere promossi al grado di sergente, semprechè la loro ulteriore condotta non li renda immeritevoli della promozione.

8. Per poter ripartire fra i corpi i sergenti provenienti dai riparti d'istruzione, i comandanti di questi ultimi, ogniqualvolta si danno esami di promozione, trasmettono al Ministero (Segretariato generale) un elenco nominativo degli allievi promovibili a sergente, disponendoli per ordine di merito. Tale classificazione si otterrà formando la media dei tre punti ottenuti da ciascun allievo: nell'esame, nella condotta e nell'autorevolezza, prendendo il 20 per punto massimo di ciascuna votazione.

Quest'elenco indicherà per ciascuno il circondario di leva, la statura ed il corpo pel quale presenta maggiore attitudine.

9. I soldati, caporali e caporali maggiori allievi che avessero commesso azioni indecorose, o che durante il corso tenessero cattiva condotta, o fossero negligenti nello studio e nell'adempimento dei propri doveri, saranno trasferti in altro corpo come semplici soldati appena accertata la mancanza.

10. Per trasferire dai riparti d'istruzione in altri corpi gli allievi di cui ai N. 6, 7 e 9, se ne deve far proposta al comandante la divisione territoriale, indicando il distretto al quale ognuno appartiene per fatto di leva.

Detto comandante li ripartisce nei corpi della rispettiva arma, avvertendo che ciascuno sia destinato ad un corpo che si recluta nel rispettivo distretto di leva.

11. Gli allievi di cui al N. 9, prima d'essere proposti pel passaggio in altro corpo, devonsi sottoporre ad una commissione di disciplina. Questa Commissione sarà convocata e composta come è prescritto per la retrocessione dei sottufficiali all'art. 174 del regolamento di disciplina e seguirà analoga procedura. Il quesito che sarà proposto alla commissione è il seguente:

Il (grado, cognome e nome) dev'essere transitato in altro corpo come semplice soldato per (natura della mancanza)?

Coloro che saranno così transitati nei corpi non potranno esservi promossi caporali, quando ne abbian tutti i requisiti, che dopo 18 mesi di tempo, valutandovi quello passato ai riparti d'istruzione.

12. Sono abolite tutte le disposizioni anteriori in opposizione con queste norme.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **86.** — REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO. (Nota N. 10). — **Assegnazione alle compagnie, squadroni o batterie degli ufficiali di complemento.** — 16 giugno.

Il sottoscritto fa noto essere sua intenzione che gli ufficiali di complemento chiamati sotto le armi pel prescritto servizio trimestrale presso i corpi rimangano, durante tale servizio, sempre ascritti a compagnie, squadroni o batterie presenti alla sede del corpo. Nessuna eccezione a tale disposizione di massima potrà esser fatta dai comandanti di corpo, i quali rispondono della sua perfetta esecuzione.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **87.** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 21). — **Formazione delle compagnie 11ª e 12ª nei reggimenti d'artiglieria da fortezza.** — 18 giugno.

Col 1° ottobre si costituiranno presso la sede di ciascuno dei reggimenti d'artiglieria da fortezza le compagnie 11ª e 12ª.

Il personale di truppa per la formazione delle medesime sarà designato dai comandanti di reggimento, prendendolo dalle altre compagnie del corpo. In tale circostanza sarà pareggiata fra i reparti reggimentali la forza in congedo illimitato.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 19. Pubblicato il 27 giugno 1876. **Parte 1.**

GIUGNO 18. — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1856, *pag.* 195.

» 18. — Proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874 per la conversione della pensione di riassoldamento, *pag.* 196.

» 21. — Modificazione al § 141 del Regolamento di disciplina circa il saluto fra inferiori e superiori, *pag.* 197.

» 20. — Uso della gavetta di latta presso i corpi di cavalleria, *pag.* 198.

Atto N. **88**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 63). — **Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1856**. — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 145, del 22 giugno 1876; N. 3164 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 18 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1856.

Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinquemila uomini.

Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, N. 2161.

Art. 4. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge sul reclutamento.

Art. 5. Gli inscritti di questa leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in detta provincia la legge sul reclutamento dell'Esercito, erano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno assegnati alla terza categoria.

Art. 6. Gli inscritti che in virtù del precedente art. 5 verranno assegnati dai consigli di leva alla 3ª categoria, e che per ragione del loro numero avessero a far parte del contingente di 1ª categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

N. **89**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 64). — **Proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874, N. 1973 (serie 2ª), per la conversione della pensione di riassoldamento**. — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 145, del 22 giugno 1876, N. 3165 (serie 2ª), della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 18 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È prorogato sino a tutto giugno dell'anno 1877 il termine di un anno entro il quale ai militari riassoldati con premio licenziati dal servizio sotto le armi o promossi ufficiali fu, coll'articolo 15 della legge 14 giugno 1874, N. 1973, concessa la facoltà di convertire la pensione vitalizia che godevano in un capitale in cartelle del debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita corrispondesse ai due terzi della pensione stessa.

Art. 2. Nel nuovo termine ed alle condizioni di cui al precedente articolo, la medesima facoltà è parimente concessa a quelli dei militari anzidetti che, essendo stati licenziati dal servizio sotto le armi o promossi ufficiali dopo la promulgazione della legge 14 giugno 1874, preferirono alla rendita sul debito pubblico la pensione vitalizia e di questa si trovano attualmente in possesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

N. **90.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 77). — **Modificazione al § 141 del Regolamento di disciplina militare.** — 21 giugno.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ.

SIRE.

Mentre il § 14 del Regolamento di disciplina stabilisce che l'inferiore deve obbedienza e rispetto al superiore, ed il successivo § 15, nel determinare la gradazione gerarchica, stabilisce che il caporale è superiore al soldato, e che vi ha differenza di grado fra caporale, caporal maggiore, sergente, furiere, furiere maggiore e guardarme, e così fra sottotenente e tenente, il § 141 invece, nel prescrivere a chi debbasi il saluto, il quale è una forma del rispetto, esonera i soldati dal salutare i caporali, e toglie il saluto da inferiore a superiore fra i differenti gradi di caporale e fra quelli di sottufficiale ora menzionati, del pari che da sottotenente a tenente.

Questa esclusione oltre al pregiudicare, in certa misura, quel prestigio onde il superiore vuol essere sempre circondato, potrebbe in talun caso condurre ad inconvenienti, e porre talora in contestazione la portata del § 112 del Codice penale per l'Esercito.

Per ciò poi che riflette il saluto da sottotenente a tenente non è fuor di luogo il considerare che se, giusta il § 145 del Regolamento di disciplina, per gli ufficiali *è dovere di convenienza lo scambiarsi il saluto fra uguali*, dovrebbe, a maggior ragione, essere un obbligo quando corra, come fra sottotenente e tenente, la differenza di un grado.

Laonde il riferente sarebbe di avviso di modificare il § 141 del Regolamento di disciplina nel senso di prescrivere che il saluto sia d'obbligo imprescindibile da inferiore a superiore di qualunque grado; e qualora la proposta incontrasse l'approvazione di V. M., La pregherebbe di munire dell'Augusta sua firma l'annesso schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 1° dicembre 1872 che approva il Regolamento di disciplina militare per l'Esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il § 141 del succitato regolamento è abrogato e sostituito dal seguente:

§ 141. — L'inferiore deve salutare il suo superiore di qualunque grado, corpo ed arma questi sia.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE L. Mezzacapo.

N. **91**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 40). — **Uso della gavetta di latta presso i corpi di cavalleria**. — 26 giugno.

Ancora non essendo definiti i particolari relativi al modo di portare sulla sella la gavetta mod. 1872 per i corpi di cavalleria, a differenza del prescritto dall'*Atto* 10 corrente anno, si mantiene pei detti corpi l'uso della gavetta di latta di cui tratta l'*Atto* 170 del 1873.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 20. Pubblicato il 7 luglio 1876. **Parte 1.**

GIUGNO 18. — R. D. che determina quali siano gli istituti che per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 7 giugno 1875 devono considerarsi come assimilati alle università, *pag.* 199.

» 21. — R. D. che stabilisce nuove norme per la promozione al grado superiore degli ufficiali ammessi alla giubilazione dopo otto anni di servizio effettivo nel proprio grado, *pag.* 200.

Atto N. **92.** — RECLUTAMENTO (Nota N. 63). — **R. Decreto che determina quali siano gli istituti che per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 1875 devono considerarsi come assimilati alle università.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 149, del 27 giugno 1876; N. 3174 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 18 giugno.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ.

SIRE.

Per l'art. 9 della legge 7 giugno 1875, N. 2532, gli iscritti di leva, i quali provino, precedentemente alla estrazione a sorte della classe rispettiva, di essere studenti universitari, o di alcuno degli istituti assimilati, possono ottenere, sotto talune condizioni, che la loro chiamata sotto le armi sia ritardata fino al compimento del 26° anno di età.

All'effetto che questa benefica disposizione di legge possa essere esattamente ed uniformemente applicata, il riferente sottoscritto ha stimato necessario che uno speciale Decreto abbia a stabilire quali siano gli istituti del regno che per la loro origine e condizione di studi che in essi s'impartiscono, debbono essere assimilati alle università, e i cui studenti perciò sieno in grado d'invocare il precitato art. 9 della legge 7 giugno 1875.

Raccolti pertanto i necessari elementi dai Ministeri della pubblica istruzione, e della agricoltura, industria e commercio, si è potuto riconoscere che l'assimilazione di cui trattasi deve essere estesa alle scuole ed istituti annoverati nell'unito schema di Decreto, ed è perciò che ora il sottoscritto lo sottopone alla sanzione di V. M. pregandola di volervi apporre l'augusta sua firma.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 9 della legge 7 giugno 1875, N. 2532;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli istituti che per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 7 giugno 1875, N. 2532, hanno a considerarsi come assimilati alle università sono i seguenti:

La R. scuola superiore di commercio in Venezia;
Il R. museo industriale in Torino;
Le RR. scuole superiori di agraria in Milano e Portici;
La R. scuola superiore di nautica e di costruzione navale in Genova;
La R. scuola delle zolfare in Palermo;
La R. accademia scientifico-letteraria in Milano;
Il R. istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze;
Le RR. scuole superiori di medicina veterinaria in Torino, Napoli e Milano;
Il R. istituto tecnico superiore in Milano;
Le RR. scuole di applicazione per gli ingegneri in Torino e Napoli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

N. **93**. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N. 32). — **R. Decreto che stabilisce nuove norme per la promozione al grado superiore degli ufficiali ammessi alla giubilazione dopo otto anni di servizio effettivo nel proprio grado.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 151, del 30 giugno 1876; N. 3157 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 21 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 37 della legge sull'avanzamento 13 novembre 1853, secondo il quale può in caso di giubilazione essere

concesso il grado immediatamente superiore all'ufficiale che abbia otto anni di servizio effettivo nel proprio grado;

Visto il Nostro Regio Decreto 7 agosto 1874, il quale prescrive che gli ufficiali collocati in ritiro od in riforma con pensione vitalizia sono iscritti d'obbligo fra gli ufficiali di riserva;

Considerando doversi evitare il caso che un ufficiale di riserva possa trovarsi rivestito di grado superiore ad ufficiali di lui più anziani che sono tuttora al servizio nell'esercito permanente, oppure che sia rivestito di un grado senza avere l'idoneità richiesta per esercitarne le funzioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La promozione al grado superiore a cui, giusta l'art. 37 della legge sull'avanzamento, possono aspirare gli ufficiali ammessi alla giubilazione dopo otto anni di servizio effettivo nel proprio grado non sarà accordata, salvochè al tempo in cui potrebbe loro spettare per anzianità, se tuttora si trovassero nell'esercito permanente.

Art. 2. L'affidamento di ottenere detta promozione al turno di anzianità sarà menzionato nel Decreto di ammissione nella riserva.

Art. 3. La promozione al grado superiore non potrà essere ottenuta se consti che l'ufficiale non abbia l'idoneità ad esercitare nella riserva le funzioni del nuovo grado.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 21. Pubblicato il 15 luglio 1875. **Parte 1.**

GIUGNO 30. — Spese d'ufficio ai comandi di fortezza d'Ancona e di Piacenza, *pag.* 203.
» 30. — Pubblicazione della nuova edizione del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria (4 dicembre 1869), *pag.* 204.
LUGLIO 9. — Segnali di tromba comuni a tutte le armi (ritornelli per l'arma del genio e le compagnie alpine), *pag.* 205.
» 10. — Prescrizioni ed avvertenze circa le cartelle e polizze degli assoldati, dei surrogati e dei riassoldati con premio, *pag.* 206.
» 11. — Prescrizione ai corpi dell'Esercito di non più colorire il mirino dei fucili e moschetti mod. 1870, *pag.* 209.
» 12. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1875, *pag.* 209.
» 18. — Dotazione di marmitte da campagna ed altri oggetti di cucina per le truppe a piedi. Aggiunte e varianti al tomo 2° delle istruzioni per la mobilitazione (Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento), *pag.* 218.

Atto N. **94.** — STIPENDI NELL'ESERCITO. (Nota N. 28). — **Spese d'ufficio ai comandi di fortezza di *Ancona* e di *Piacenza* (aggiunta al quadro E) (specchio 1) annesso al R. D. 7 marzo 1875.** — 30 giugno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 7 marzo 1875 che stabilisce gli assegnamenti eventuali nell'Esercito e le indennità varie ai comandi, uffici e stabilimenti militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai comandi di fortezza descritti nel quadro E (specchio 1), annesso al precitato Nostro Decreto, sono aggiunti quelli di *Ancona* e di *Piacenza*, a favore dei quali è stabilito, per le spese d'ufficio, il seguente assegno, cioè:

INDICAZIONE DEI COMANDI DI FORTEZZA	IMPORTO annuo dell'assegno per cancelleria	IMPORTO annuo dell'assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddivisa la quota per il combustibile
Ancona	200	90	Dicembre, gennaio e febbraio
Piacenza	200	150	Novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo

Art. 2. L'assegno stabilito dall'articolo precedente sarà pagato a cominciare dal 1° luglio 1876 e sotto l'osservanza delle disposizioni di massima che fan seguito al precitato quadro E.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

N. **95**. — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA FANTERIA. (Nota N. 10). — **Pubblicazione della nuova edizione del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria (4 dicembre 1869)**. — 30 giugno.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ.

Sire.

Il Regolamento di manovra per la fanteria, in corso di pubblicazione, mentre non cambia sostanzialmente il meccanismo delle evoluzioni del precedente, se ne scosta nonpertanto e nella forma e nei particolari così da rendere necessario alla truppa un apposito corso d'istruzione.

Ora il riferente, considerando che il Regolamento di esercizi e di evoluzioni approvato dalla M. V. nel dicembre dell'anno 1869, era ormai penetrato nelle abitudini di tutta la fanteria dell'Esercito permanente e della milizia mobile, ed è tuttora generalmente riconosciuto adatto alle esigenze della tattica e e delle armi, non esita a proporre all'Augusta approvazione della M. V. di richiamarlo in vigore e sospendere la pubblicazione di quello in data 9 dicembre 1875.

In questa opportunità il riferente crede conveniente che la prima edizione ufficiale del detto regolamento 1869 sia riprodotta in una nuova riveduta e corretta secondo le disposizioni successivamente emanate dal 1869 in poi, e che in questa istessa edizione siano introdotte, senza alterare sensibilmente il testo, le poche modificazioni nei comandi che sono strettamente necessarie per ottenere una uniforme e precisa esecuzione dei movimenti e delle evoluzioni.

Qualora la M. V. si compiaccia di approvare la proposta del riferente, la *Nuova edizione del Regolamento (1869) di esercizi*

e *di evoluzioni per la fanteria* andrà in vigore dopo ultimate le grandi manovre, cioè il 1° ottobre prossimo.

Roma, 30 giugno 1876. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

Sua Maestà ha approvato.

Avvertenza ai corpi di fanteria.

La nuova edizione del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria (4 dicembre 1869), verrà pubblicata in cinque fascicoli, cioè:

PARTE PRIMA.

1° Istruzione individuale. — Istruzione di plotone.
2° Evoluzioni di compagnia. — Evoluzioni di battaglione.
3° Evoluzioni di brigata. — Riviste e parate.

PARTE SECONDA.

4° Istruzione per l'applicazione del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria.

5° Allegato. — Istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile.

I tre primi fascicoli (Parte prima) saranno distribuiti ai corpi nel corrente mese.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni compagnia di fanteria quattro copie da pagarsi sulla massa generale uomini del corpo.

Per le richieste i capi di corpo e di servizio si regoleranno come è stato stabilito dall'*Atto* N. 253 del 1872.

In tali richieste comprenderanno anche quelle copie che gli ufficiali desiderassero di acquistare per proprio uso ed a proprie spese.

Le copie richieste dai corpi ed uffici direttamente al Ministero fino a tutto agosto prossimo saranno pagate ai seguenti prezzi:

1° fascicolo L. 0,30.
2° » » 0,35.
3° » » 0,15.

Il prezzo invece di quelle richieste all'editore del *Giornale Militare* sarà:

1° fascicolo L. 0,40.
2° » » 0,10.
3° » » 0,20.

N. **96.** — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 26). — **Segnali di tromba comuni a tutte le armi dell'Esercito.** — 9 luglio.

Nella nuova edizione del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria (4 dicembre 1869), della quale è annunciata la pubblicazione nell'*Atto* che precede, sono stati introdotti due segnali (ritornello) nuovi, cioè: uno per l'arme del genio, l'altro per le compagnie alpine.

Questi due ritornelli debbono essere, come gli altri già comuni a tutte le armi, conosciuti dai trombettieri di ogni corpo.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **97.** RECLUTAMENTO. (Nota N. 66). — **Prescrizioni ed avvertenze circa le cartelle e polizze degli assoldati, dei surrogati e dei riassoldati con premio.** — 10 luglio.

In conseguenza delle modificazioni avvenute nelle disposizioni della legge 20 marzo 1854 e dei Regolamenti 25 agosto 1863 ed 8 ottobre 1870, per le casse dei depositi e prestiti, succede che dai corpi e dai distretti militari più non si osservino regole uniformi circa al pagamento degl'interessi dei depositi degli assoldati e dei surrogati ed alla rimessione delle relative polizze, non che di quelle dei riassoldati con premio.

A riparare agli inconvenienti che ne derivano, questo Ministero crede opportuno prescrivere:

1. Gli interessi dei depositi degli assoldati e dei surrogati in congedo illimitato non debbono dai distretti militari essere pagati in verun caso, quando loro non risulti nei modi prescritti: 1° la esistenza in vita dei titolari; 2° la loro presenza nel Regno; 3° che non siano decaduti dal diritto a percepirli (§§ 628, 629. 630, 638 e 721 del Regolamento sul reclutamento e §§ 101 al 105 della relativa appendice).

2. Gli atti di cessione, di sequestro e simili, concernenti i depositi mentovati e i certificati di pensione dei riassoldati con premio sotto le armi quando tali atti sono concessi dalle leggi, non che le revoche degli atti stessi, ove fossero intimati ai consigli d'amministrazione, dovranno essere tosto trasmessi all'amministrazione della rispettiva cassa, da cui furono emessi i titoli che formano oggetto della cessione, opposizione o sequestro, affinchè essa possa eseguire sui propri registri le annotazioni occorrenti e si sospenderà infrattanto qualsiasi pagamento relativo, finchè non risultino le determinazioni in proposito prese dall'amministrazione della cassa interessata.

Intanto gli aventi causa saranno avvisati dai comandanti dei corpi e dei distretti di rivolgersi a tale amministrazione per ogni loro occorrenza al riguardo.

Siccome poi in via regolare siffatte intimazioni debbono essere fatte alle amministrazioni depositarie delle somme che sono oggetto della cessione o del sequestro, i corpi riceveranno in tali casi, per via di questo Ministero, notizia per loro norma delle intimazioni state fatte alle mentovate amministrazioni della cassa dei depositi e prestiti e della cassa militare.

3. Quando a termini della legge si abbiano a restituire quei titoli: se furono emessi dalla cassa dei depositi e prestiti, saranno consegnati ai titolari stessi (quando ben inteso ne siano tuttavia proprietarii) e se invece furono emessi dalla cassa militare, saranno trasmessi a questo Ministero muniti gli uni e gli altri della seguente nota in attergazione:

« Si restituisce la presente polizza che si dichiara esigibile, « attesochè il titolare venne trasferto alla milizia territoriale (ov- « vero ebbe il congedo assoluto per.....).

« Gli interessi relativi sono stati pagati fino al..... »

4. Ove sia morto il titolare, se le dette polizze di deposito furono emesse dalla cassa depositi e prestiti, occorre che gli eredi del titolare soddisfino, prima di riceverle, il debito che egli avesse verso la massa; e dovranno essere avvisati di uniformarsi al prescritto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento 9 dicembre 1875 per la cassa centrale dei depositi e prestiti.

A tali cartelle sarà fatta l'attergazione: « Si rimette ai no- « minati..... qualificatisi eredi del titolare, la presente polizza « che si dichiara esigibile a favore degli aventi diritto, essendo « morto il titolare senza essere incorso nei casi di decadenza « comminati dalla legge ».

« Gli interessi furono pagati fino a tutto il giorno..... »

Se le polizze furono invece emesse dalla cassa militare verranno trasmesse direttamente dai corpi all'amministrazione della cassa medesima, indicando, ove occorra, il debito di massa, e sostituendo alle prime linee della preindicata attergazione le seguenti:

« Si trasmette alla cassa militare l'unita polizza che si di- « chiara, ecc. »

Gli eredi od aventi causa saranno in pari tempo avvisati di rivolgere alla cassa cui fu inviata la polizza, le loro domande ed i documenti giustificativi della successione secondo le norme stabilite dall'art. 334 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

5. Ove il titolare di una cartella della cassa depositi e prestiti, all'atto del passaggio alla milizia territoriale od al congedo assoluto, rimanesse in debito verso la massa, ed invitato a soddisfarlo, ciò non potesse, il consiglio di amministrazione dovrà inviare tale cartella all'ufficio dei personali militari vari, affinchè provveda onde la massa sia soddisfatta del suo avere e si aggiungerà all'attergazione preindicata: « Il titolare rimane « in debito di L..... verso la massa ».

6. Quando la cartella sia stata ceduta o sequestrata non potendosi in tali casi dalle amministrazioni depositarie operare alcun prelevamento sulla somma ceduta o sequestrata, per soddisfare il debito di massa che fosse lasciato dal titolare, dovranno i corpi fare in modo di essere pagati dai creditori quando il titolare stesso non adempia a tale obbligo.

Ad evitare tuttavia contestazioni o perdite di averi a tal riguardo, i comandanti dei copi procureranno che i titolari di cartelle di deposito alla cessazione di servizio non abbiano debito di massa; ed a tal effetto opereranno in tempo le ritenzioni occorrenti sugli interessi delle cartelle ad essi dovuti.

Se poi gli eredi, o cessionari di tali cartelle non fossero in grado di soddisfare il debito di massa del titolare, all'atto di ritirarne la cartella, potrà tuttavia essere questa loro rimessa, con che si obblighino, mediante scrittura regolare ed in forma legale da redigersi a loro spese, di soddisfarlo con ritenuta sul prezzo delle cartelle stesse, per cui accordino alla cassa depositaria la facoltà opportuna.

I consigli d'amministrazione faranno risultare di tale obbligo nell'attergazione delle cartelle e trasmetteranno il documento rilasciato alla cassa depositaria, affinchè essa possa provvedere alla ritenuta ed accreditarne il corpo.

8. I consigli d'amministrazione rileveranno poi presente che le polizze dei surrogati state emesse dalla cassa militare, come quelle dei riassoldati con premio, debbono sempre, anche quando siavi debito di massa da ripetere, essere inviate a questo Ministero, corredate delle attergazioni a seconda dei casi, sia per l'esigibilità, che pel debito di massa, non chè dello stato matricolare, mentrechè soltanto le polizze di soprasoldo da convertirsi in certificati di pensione, non che le polizze stesse e i certificati di pensione per cui si chiede la capitalizzazione possono essere dai corpi spedite alla cassa militare direttamente, unendovi le relative istanze dei titolari.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **98.** — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 24). — **Prescrizione ai corpi dell'Esercito di non più colorire il mirino di fucili e moschetti modello 1870.** — 11 luglio.

L'attuale vernice per la riparazione *colorire il mirino*, di cui nell'*Atto* N. 141, a pag. 299 del *Giornale Militare* del 1875, non avendo fatto buona prova, prescrivo che non venga *colorito il mirino* da fucili e moschetti modello 1870.

In seguito saranno pubblicate le varianti occorrenti alle tariffe per le riparazioni delle armi modello 1870 e 1871.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **99**. — STATISTICA. (Nota N. 5). — **Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1875**. — 12 luglio.

A. — *Dimostrazione* delle perdite avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito durante l'anno 1875 per le cause sotto indicate.

CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati da disertori	Passati alla scuola veterinaria	TOTALE GENERALE	CONGUAGLIO % 1875	CONGUAGLIO % 1874
1° regg. cavall.	Parma-Napoli.	606	7	11	»	»	»	18	2 970	3 395
2° id.	Caserta	596	6	9	»	»	»	15	2 517	3 754
3° id.	Torino	610	»	5	»	»	2	7	1 147	1 226
4° id.	Vercelli	601	7	5	»	»	»	12	1 996	4 671
5° id.	Saluzzo	601	3	5	»	»	»	8	1 331	1 376
6° id.	Vicenza	619	4	6	»	»	»	10	1 616	1 211
7° id.	Napoli Parma.	602	11	10	»	»	2	23	3 821	3 072
8° id.	Teroi	604	8	8	»	»	»	16	2 649	2 011
9° id.	Lodi-Milano. .	616	1	7	»	»	»	8	1 299	» 998
10° id.	Milano-Voghera	604	»	7	»	»	1	8	1 324	4 452
11° id.	Savigliano. . .	623	6	4	»	»	»	10	1 605	2 322
12° id.	Nola-Aversa-Roma .	616	2	8	»	»	1	11	1 786	2 751
13° id.	Ferrara-Padova	618	3	2	»	»	»	5	» 809	3 967
14° id.	S. Maria Capua-Lucca	585	3	4	»	»	»	7	1 197	4 730
15° id.	Brescia	613	3	1	»	»	»	4	» 652	» 674
16° id.	Lucca S. Maria-Capua	598	1	10	»	»	»	11	1 840	1 967
17° id.	Milano-Lodi. .	613	1	1	»	»	»	2	» 326	1 184
18° id.	Verona.	604	38	12	»	»	»	50	8 278	3 729
19° id.	Udine	630	1	2	»	»	»	3	» 476	1 809
20° id.	Voghera-Milano	612	2	11	»	»	»	13	2 124	2 219
Scuola normale di cavalleria . .	Pinerolo	585	»	4	»	»	»	4	» 684	2 218
	Totale cavalleria .	12756	107	132	»	»	6	245	1 921	2 607
1° regg. artigl.	Fuligno	583	11	16	»	»	»	27	4 631	4 554
2° id.	Capua	601	10	17	»	»	2	29	4 825	7 584
3° id.	Bologna	606	2	8	»	»	»	10	1 650	1 363
4° id.	Piacenza . . .	597	9	8	»	»	»	17	2 848	4 281
5° id.	Venaria Reale.	603	5	5	»	»	2	12	1 990	1 808
6° id.	Vigevano . . .	584	8	6	»	»	»	14	2 397	1 054
7° id.	Pisa	656	14	15	»	»	»	29	4 421	2 839
8° id.	Verona	613	9	7	»	»	»	16	2 610	1 534
9° id.	Pavia	594	3	11	»	»	1	15	2 525	1 704
10° id.	Caserta	692	10	12	»	»	3	25	3 613	4 514
11° id.	Genova-Gaeta.	41	»	»	»	»	»	»	»	»
12° id.	Ancona	40	»	»	»	»	»	»	»	»
13° id.	Mantova. . . .	37	1	»	»	»	»	1	2 703	7 407
14° id.	Gaeta-Genova	42	»	1	»	»	»	1	2 381	»
1° regg. genio	Pavia	110	3	»	»	»	1	4	3 636	7 018
2° id.	Casale	122	»	2	»	»	»	2	1 640	1 574
	Totale artigl. e genio	6521	85	108	»	»	9	202	3 098	3 275
	Totale generale .	19277	192	240	»	»	15	447	2 319	2 829

B. — ***Dimostrazione*** *delle vendite per riforma di cavalli e muli dell'Esercito effettuate durante l'anno 1875.*

CORPI	Media della forza	Venduti	CONGUAGLIO % 1875		CONGUAGLIO % 1874	
1° regg. cavalleria	606	46	7	591	5	094
2° id.	596	64	10	738	7	338
3° id.	610	53	8	689	7	356
4° id.	601	61	10	150	9	689
5° id.	601	51	8	486	6	025
6° id.	619	38	6	139	9	184
7° id.	602	37	6	146	4	949
8° id.	604	40	6	623	4	082
9° id.	616	31	5	519	4	493
10° id.	604	34	5	629	10	445
11° id.	623	43	6	902	8	623
12° id.	616	32	5	195	6	149
13° id.	618	42	6	796	5	124
14° id.	585	124	21	198	12	331
15° id.	613	67	10	930	8	601
16° id.	598	51	8	528	11	967
17° id.	613	41	6	688	7	107
18° id.	604	20	3	312	7	796
19° id.	630	41	6	508	5	099
20° id.	612	46	7	516	6	655
Scuola normale di cavalleria	585	36	6	154	12	569
Totale cavalleria	12756	1001	7	847	7	628
1° regg. artiglieria	583	»	»	»	9	107
2° id.	601	33	5	491	1	764
3° id.	606	14	2	310	2	896
4° id.	597	17	2	848	2	568
5° id.	603	33	5	473	8	499
6° id.	584	52	8	904	5	624
7° id.	656	38	5	793	6	467
8° id.	613	60	9	788	5	792
9° id.	594	19	3	199	4	429
10° id.	692	7	1	011	4	340
11° id.	41	7	17	073	7	143
12° id.	40	3	7	500	4	»
13° id.	37	1	2	703	11	111
14° id.	42	1	2	381	»	»
1° regg. genio	110	»	»	»	7	018
2° id.	122	3	2	459	3	150
Totale artiglieria e genio	6521	288	4	416	4	985
Totale generale	19277	1289	6	687	6	752

C. — ***Dimostrazione*** *delle diminuzioni avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito nell'anno 1875 per le cause indicate nelle dimostrazioni A e B.*

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Riportati dai disertori	Passati alla scuola veterinaria	Venduti per riforma	Totale Generale	Consumo % 1875		Consumo % 1874	
1° regg. cavalleria	606	7	11	»	»	»	46	64	10	561	8	489
2° id.	596	6	9	»	»	»	64	79	13	255	11	092
3° id.	610	»	5	»	»	2	53	60	9	836	8	582
4° id.	601	7	5	»	»	»	61	73	12	146	14	360
5° id.	601	3	5	»	»	»	51	59	9	817	7	401
6° id.	619	4	6	»	»	»	38	48	7	755	11	395
7° id.	672	11	10	»	»	2	37	60	9	967	8	021
8° id.	604	8	8	»	»	»	40	56	9	272	6	123
9° id.	616	1	7	»	»	»	34	42	6	818	5	491
10° id.	604	»	7	»	»	1	34	42	6	953	14	897
11° id.	623	6	4	»	»	»	43	53	8	507	10	945
12° id.	616	2	8	»	»	1	32	43	6	981	8	900
13° id.	618	3	2	»	»	»	42	47	7	605	9	091
14° id.	585	3	4	»	»	»	124	131	22	393	17	061
15° id.	613	3	1	»	»	»	67	71	11	582	9	275
16° id.	598	1	10	»	»	»	51	62	10	368	13	934
17° id.	613	1	1	»	»	»	41	43	7	014	8	291
18° id.	604	38	12	»	»	»	20	70	11	590	11	525
19° id.	631	1	2	»	»	»	41	44	6	984	6	908
20° id.	612	2	11	»	»	»	46	59	9	640	8	874
Scuola normale di cavalleria	585	»	4	»	»	»	36	40	6	838	14	787
Totale cavalleria	12756	107	132	»	»	6	1001	1246	9	768	10	235
1° regg. artiglieria	583	11	16	»	»	»	»	27	4	631	13	661
2° id.	601	10	17	»	»	2	33	62	10	316	9	348
3° id.	606	2	8	»	»	»	14	24	3	960	4	259
4° id.	597	9	8	»	»	»	17	34	5	696	6	849
5° id.	603	5	5	»	»	2	33	45	7	463	10	307
6° id.	584	8	6	»	»	»	52	66	11	301	6	678
7° id.	656	14	15	»	»	»	38	67	10	214	9	306
8° id.	613	9	7	»	»	»	60	76	12	398	7	326
9° id.	594	3	11	»	»	1	19	34	5	724	6	133
10° id.	692	10	12	»	»	3	7	32	4	624	8	854
11° id.	41	»	»	»	»	»	7	7	17	073	7	143
12° id.	40	»	»	»	»	»	3	3	7	500	4	»
13° id.	37	1	»	»	»	»	1	2	5	406	18	518
14° id.	42	»	1	»	»	»	1	2	4	762	»	»
1° regg. genio	110	3	»	»	»	1	»	4	3	636	14	036
2° id.	122	»	2	»	»	»	3	5	4	099	4	724
Totale artigl. e genio	6521	85	108	»	»	9	288	490	7	514	8	260
Totale generale	19277	192	240	»	»	15	1289	1736	9	006	9	581

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1875 e distinte secondo l'origine dei quadrupedi stessi.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1875.	11198	7286	18484
Rimonte dell'anno 1875	1322	1081	2403
TOTALE. . .	12520	8367	20887
Perdite come da dimostrazione *A* . . .	266	181	447
Conguaglio % . .	2,125	2,163	2,140

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1875.	11198	7286	18484
Rimonte dell'anno 1875.	1322	1081	2403
TOTALE. . .	12520	8367	20887
Perdite come da dimostrazione *B* . . .	806	483	1289
Conguaglio % . .	6,437	5,773	6,171

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1875.	11198	7286	18484
Rimonte dell'anno 1875.	1322	1081	2403
TOTALE. . .	12520	8367	20887
Perdite come da dimostrazione *C* . . .	1072	664	1736
Conguaglio % . .	8,562	7,936	8,311

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute di rimonta dei*

ANNI DI RIMONTA	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1875	2	1	10	70	188	210	266
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***A***	»	»	»	2	3	5	4
Conguaglio % . .	»	»	»	2,857	1,596	2,381	1,504

ANNI DI RIMONTA	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1875	2	1	10	70	188	210	266
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***B***	2	1	7	23	53	61	88
Conguaglio % . .	100,000	100,000	70,000	32,857	28,191	29,047	33,083

ANNI DI RIMONTA	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1875	2	1	10	70	188	210	266
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione ***C***	2	1	7	25	56	66	92
Conguaglio % . .	100,000	100,000	70,000	35,714	29,787	31,428	34,586

ei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1875 divisi secondo gli anni
uadrupedi stessi.

1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	TOTALE
662	592	665	1929	523	380	803	5037	1490	1564	2514	1578	2403	20887
16	10	17	61	15	4	17	123	39	30	41	36	24	447
2,417	1,689	2,556	3,162	2,868	1,052	2,117	2,442	2,617	1,918	1,631	2,281	0,999	2,140

1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	TOTALE
662	592	665	1929	523	380	803	5037	1490	1564	2514	1578	2403	20887
185	99	73	153	27	30	49	225	61	67	79	46	10	1289
0,392	16,723	10,978	7,932	5,163	7,895	6,102	4,467	4,094	4,284	3,142	2,915	0,416	6,171

1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	TOTALE
662	592	665	1929	523	380	803	5037	1490	1564	2514	1578	2403	20887
151	109	90	214	42	34	66	348	100	97	120	82	34	1736
2,809	18,412	13,534	11,094	8,031	8,947	8,219	6,909	6,711	6,202	4,773	5,196	1,415	8,311

Tabella comparativa *dei conguagli per °/₀ delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito, rispettivamente alla media della forza e ciò durante gli anni sotto indicati.*

NEGLI ANNI	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	In complesso nei sedici anni
Cavalleria	14,986	16,192	13,678	12,304	12,718	15,003	19,832	11,154	10,571	13,921	6,289	14,413	9,721	9,272	10,235	9,768	12,503
Artiglieria e genio	12,967	21,199	15,387	12,214	12,372	11,254	16,939	9,930	11,240	13,215	8,327	5,145	5,324	9,023	8,260	7,514	11,269
In complesso nelle suddette armi	13,764	19,074	14,597	12,260	12,577	13,753	18,225	10,773	10,825	13,674	7,198	10,457	8,319	9,192	9,581	9,006	12,079

Conguaglio medio delle perdite sulla media della forza 12 p. °/₀.
Durata media del quadrupede di servizio: anni 8 e mesi 3 circa.

Perdite *avvenute nell'anno 1875 fra i quadrupedi dei depositi di allevamento cavalli di Grosseto e Persano e presso i corpi delle armi a piedi.*

CORPI	Forza	PERDITE PER		Totale perdite	Conguaglio p. %	
		Abbattimento o morte	Riformati			
80 reggimenti di fanteria a 3 quadrupedi cadauno	240	4	27	31	12	917
10 reggimenti di bersaglieri a 4 quadrupedi cadauno.	40	»	3	3	7	500
60 distretti militari aventi quadrupedi da tiro e 24 compagnie alpine	84	}	}	2	2	381
3 battaglioni d'istruzione a 4 quadrupede cadauno	3	»	»	»	»	»
Deposito allev. di Grosseto Forza media	1740	178	12	190	10	919
Id. di Persano durante l'anno	1083	66	4	70	6	463
TOTALI	3190	249	47	296	9	2,79

N. **100.** — ISTRUZIONI PER LA MOBILITAZIONE. (Nota N. 8). **— Dotazioni di marmitte da campagna ed altri oggetti di cucina per le truppe a piedi. Aggiunte e varianti al tomo 2° delle istruzioni per la mobilitazione (Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento).** — 13 luglio.

In guerra, alle grandi manovre, ai campi d'istruzione, ed ogni qualvolta non si hanno fornelli economici, le truppe dovranno fare uso delle marmitte da campagna; solo eccezionalmente il rancio verrà cucinato nelle gavette di lamiera.

Ad esecuzione di questa disposizione saranno pertanto fatte le seguenti varianti ed aggiunte al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione.

Per ricostruire o completare le dotazioni degli oggetti di cucina di cui il presente *Atto* i corpi dovranno però attendere particolari disposizioni che verranno in seguito emanate.

	OGGETTI DI CUCINA					
	Forchettoni con manico di legno	Marmitte con coperchio	Padelle con manico snodato di legno	Portamarmitte di ferro	Ramaiuoli di lamiera con manico di legno	Scumaruole di lamiera
Specchio N. 64. — Reggimento fanteria di linea e bersaglieri:						
Stato maggiore . . . . . *aggiungere*	1	4	1	1	1	1
Compagnia o deposito . . *aggiungere*	4	18	4	2	4	4
Specchio N. 70. — Reggimento fanteria 1ª, 2ª e 3ª formazione . . . . *aggiungere*	53	238	53	27	53	53
Reggimento bersaglieri 1ª, 2ª e 3ª formazione . . . . . *aggiungere*	71	319	71	36	71	71
Specchio N. 79. — Compagnia Alpina — Piede di pace . . . . . *aggiungere*	2	9	2	1	2	2
Compagnia alpina — Piede di guerra . . . . . *aggiungere*	4	21	4	2	4	4
Specchio N. 87. — Oggetti che i distretti devono fornire ad un reggimento di fanteria o di bersaglieri di milizia mobile 1ª, 2ª e 3ª formazione, *aggiungere*	1	4	1	1	1	1

	OGGETTI DI CUCINA					
	Forchettoni con manico di legno	Marmitte con coperchio	Padelle con manico snodato di legno	Portamarmitte di ferro	Ramaiuoli di lamiera con manico di legno	Scumaruole di lamiera
Specchio N. 128. — Reggimento artiglieria da fortezza:						
Compagnia, batteria da montagna o depos. — Piede di pace e di guerra *aggiungere*	4	18	4	2	4	4
Specchio N. 131. — Reggimento artiglieria fortezza . . . . . *aggiungere*	84	378	84	42	84	84
Specchio N. 138. — Reggimento del genio — Compagnie zappatori, ferrovieri, pontieri o deposito — Piede di pace . . . . . *aggiungere*	4	18	4	2	4	4
Compagnie zappatori e ferrovieri — Piede di guerra . . . . *aggiungere*	4	18	4	2	4	4
Sezione telegrafica distaccata — Piede di guerra . . . . . *sostituire*	2	9	2	1	2	2
Equipaggio da ponte — Piede di guerra . . . . . *sostituire*	4	18	4	2	4	4
Specchio N. 141. — Reggimento del genio, *sostituire*	140	627	140	69	140	140
Specchio N. 145. — Sezione di sanità — Truppa di sanità . . . . . *aggiungere*	3	15	3	2	3	3
Ospedale da campo . . . . *aggiungere*	2	6	2	1	2	2
Specchio N. 147. — Sezione sussistenze, *aggiungere*	1	5	1	1	1	1
Specchio N. 148 — Mezza sezione panattieri . . . . . *aggiungere*	2	9	2	1	2	2
Una sezione panattieri . *aggiungere*	4	18	4	2	4	4
Specchio N. 153. — Parco viveri di riserva da corpo d'armata . . . . *aggiungere*	2	9	2	1	2	2

Specchio N. 138. — Togliere l'avvertenza N. 1.

Specchio N. 72. — Aggiungere al caricamento della carretta da cucine gli oggetti aumentati allo stato maggiore di un reggimento di fanteria o di bersaglieri.

Aumentare di chil. 29 il peso del carico certo, il peso totale certo ed il peso totale eventuale massimo.

Specchio N. 75. — Aggiungere al caricamento della carretta da cucine d'un battaglione di fanteria o di bersaglieri gli oggetti aumentati ad un battaglione di un reggimento di fanteria o di bersaglieri.

Aumentare di chil. 273 il peso del carico certo, il peso totale certo ed il peso totale massimo.

Al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione saranno inoltre fatte le seguenti correzioni.

Specchio N. 66. — Ove dice: Scarpe (paia) — piede di guerra fanteria 390, bersaglieri 510, *sostituire*: Scarpe (paia) — piede di guerra fanteria 468, bersaglieri 612.

All'avvertenza N. 7, *aggiungere al penultimo capoverso*: Un paio forbici.

Specchio N. 75. — Ove dice: Barilotti (bersaglieri) 24, *sostituire*: 4.

Ove dice: Coperte (bersaglieri) 4, *sostituire*: 24.

Ove dice: Macinelli da caffè — fanteria 5, bersaglieri 9, *sostituire*: Macinelli da caffè — fanteria 8, bersaglieri 8.

Specchio N. 92. — All'avvertenza N. 2 *aggiungere:* e pei zappatori.

Specchio N. 127. — *Aggiungere*: Cofani per strumenti da legnaiuolo — piede di pace 2.

Aggiungere: Cofani per attrezzi da sellaio — piede di pace 1.

Aggiungere: Cofani per la contabilità — piede di pace 2.

Invece di: Cofani per fucina — piede di pace 1 — *leggasi*: 2

Aggiungere agli accessori di bardatura:

Coperte di panno albagio — piede di pace 25 — piede di guerra 100.

Musoliere di sparto — id. 25 — id. 100.

Specchio N. 131. — Ove dice: Collari a catena 01, *leggasi*: 10.

Aggiungere agli accessori di bardatura:

Coperte di panno albagio 200.

Musoliere di sparto 200.

Specchio N. 133. — *Aggiungere*: *1 sacco da biada* agli uomini delle compagnie treno del genio sul piede di pace e sul piede di guerra.

Specchio N. 136. — *Togliere* il *sacco da biada.*

Specchio N. 141. — Tra gli accessori di bardatura, ove dice:

Sacchi da biada 1128, *sostituire*: 192.

Specchio N. 160. — Dal caricamento del mezzo cofano posteriore *togliere*: 2 coltelli da cauterio, 2 bottoni da cauterio e relativa avvertenza.

Nel caricamento del mezzo cofano posteriore e nell'indice alfabetico dei materiali componenti il carimento della fucina di cavalleria *leggasi*: *Essenza di trementina*, invece di: *Trementina comune*.

In calce allo specchio *aggiungasi* la seguente avvertenza:

La quantità dei medicinali è solo approssimativamente indicata, potendo risultare diversa per la differente capacità dei recipienti rispettivi e per variabile densità dei medicinali stessi.

Specchio N. 161. — All'avvertenza N. 1 ove dice: Il caricamento esterno dei carri, *sostituire*: Il caricamento esterno ed interno dei carri.

Sopprimere la colonna intestata: Carro da foraggio.

Specchio N. 106. Tipo C. — Ove dice: truppa 170, *leggasi*: 188.

Specchio N. 115. — Parco d'artiglieria d'armata

Ove dice: Per pariglie a collare . .		34, 28, 62.
Sostituire:	Id. . .	34, 20, 54.
Ove dice: Per pariglie a petto con braca		20, 18, 38.
Sostituire:	Id.	28, 18, 36.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato il 21 luglio 1876. **Parte 1.**

GIUGNO 30. — Legge sulla milizia territoriale e comunale, *pag.* 223.

Atto N. **101**. — MILIZIA TERRITORIALE. (Nota N. 1). MILIZIA COMUNALE. (Nota N. 1). — **Legge sulla milizia territoriale e comunale.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 160 dell'11 luglio 1876; N. 3204 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 30 giugno.

VITTORIO EMANUELE, II ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I. — *Milizia territoriale.*

Art. 1. La milizia territoriale, costituita a seconda della legge sul reclutamento dell'Esercito, fa parte integrante dell'Esercito, e concorre con esso, come ultima riserva, alla difesa interna dello Stato.

Art. 2. La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra, o in tempo di pace per esercitazioni di durata non maggiore di otto giorni nell'anno, e soltanto per Decreto Reale.

La chiamata potrà essere fatta per classe, per categoria, per comune o per distretto militare.

Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sottufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono.

Art. 3. L'ordinamento tattico delle diverse armi della milizia territoriale di ciascun distretto militare verrà determinato per Decreto Reale.

Art. 4. Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per Decreto Reale, a proposta del Ministro della guerra, e sono scelti:

a) Per tutti i gradi: fra i cittadini che abbiano servito come ufficiali nell'Esercito;

b) Pei sottotenenti: anche pei sottufficiali provenienti dall'Esercito permanente e dalla milizia mobile; o fra i cittadini che abbiano i requisiti da determinarsi per Decreto Reale.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 24. *Atto* N. 100, pag. 224, ultima linea, ove dice 36, sostituire 46.

I cittadini di cui all'alinea precedente potranno, nella prima formazione della milizia territoriale, esser anche nominati ufficiali in qualsiasi grado.

I sottufficiali e caporali sono nominati dal comandante del distretto militare fra gli ascritti alla milizia medesima.

Art. 5. I ruoli degli ascritti alla milizia territoriale sono tenuti dai comandanti dei distreti militari e dai sindaci dei comuni.

Art 6. In caso di chiamata sotto le armi, la truppa della milizia territoriale, oltre alle armi ed alle munizioni da guerra, sarà provveduta, a spese dello Stato, di speciale divisa o di distintivi militari come verrà determinato con Decreto Reale.

Art. 7. Agli uomini della milizia territoriale chiamati in servizio sono applicabili le leggi ed i regolamenti dell'Esercito permanente.

Art. 8. Gli ascritti alla milizia territoriale che non abbiano servito precedentemente nell'Esercito permanente o nella milizia mobile, e che non comprovino, mediante esame, di conoscere il maneggio del fucile adottato per la milizia territoriale e le prime istruzioni del soldato, possono, per ordine del Ministro della guerra, essere chiamati all'opportuna istruzione, ma per non più di trenta giorni.

Art. 9. Con Decreto Reale saranno stabilite le norme per le dispense che, in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale, potranno essere concesse nell'interesse dei pubblici servizi.

Disposizione transitoria.

Art. 10. In caso di guerra e fino a tutto l'anno 1879 il Governo potrà organizzare i battaglioni di guardia nazionale mobile a termini della legge 4 agosto 1861. N. 143.

Capo II. — *Milizia comunale.*

Art. 11. Tutti coloro che sono ascritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'Esercito permanente od alla milizia mobile, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune ove hanno il loro domicilio civile, a termine della prima parte dell'articolo 16 del Codice civile, col grado in cui sono rivestiti nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

Sono esclusi da questo ruolo gli ammoniti ed i condannati per per crimini o per delitti contro la proprietà.

Art. 12. Gli inscritti nel ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo e circostanza, quando non siano già sotto

le armi nell'Esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 13. Le chiamate di cui nell'articolo precedente sono fatte dal sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorità quando sia investito delle attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.

Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo.

Art. 14. Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'Esercito, la pena sarà per essi diminuita di due gradi, eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta risulterebbe. In tal caso sarà applicata la pena stabilita dal Codice penale comune.

Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i tribunali ordinari.

Art. 15. Il milite che essendo chiamato in servizio a senso degli articoli 12 e 13 non si presenta sul luogo e nel tempo stabiliti e non giustifichi un legittimo impedimento, incorre nelle pene comminate dall'articolo 305 del Codice penale comune per rifiuto ad un servizio legalmente dovuto.

Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato deve pur sempre presentarsi, ma potrà in seguito reclamare al sindaco ed in via gerarchica fino al Ministro dell'interno.

Art. 16. L'ascritto alla milizia comunale non può esser chiamato in servizio che dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio civile, e non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi.

In caso di chiamata gli verrà corrisposta l'indennità giornaliera di:

Lire otto, se ufficiale superiore;
Lire sei, se capitano;
Lire cinque, se tenente o sottotenente;
Lire due e cent. 50, se sottufficiale;
Lire una e cent 50, se caporale o milite.

La indennità suddetta starà a carico del comune o del Ministero dell'interno, o di quello della guerra secondochè la milizia comunale sarà chiamata per iniziativa del sindaco o dell'autorità politica, od a richiesta dell'autorità militare.

Art. 17. Gli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali, avranno diritto allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda ai militari di pari grado nell'Esercito permanente.

Art. 18. Gli ascritti alla milizia comunale, che fossero divenuti inabili al servizio, potranno fare domanda in qualsiasi epoca dell'anno di essere sottoposti a rassegna per decidere sulla loro riforma.

Queste rassegne saranno passate nelle epoche e nei luoghi fissati dal Ministro della guerra e colle stesse norme stabilite per i militari dell'Esercito permanente.

Art. 19. La truppa della milizia comunale in occasione di servizio sarà provveduta dal rispettivo comune dei distintivi militari che verranno determinati con Decreto Reale.

Art. 20. I comuni cui saranno dati in consegna fucili e munizioni per la milizia comunale ne sosterranno le spese di manutenzione.

Art. 21. I drappelli di milizia comunale, comunque formati e di qualsiasi forza, saranno considerati disciplinalmente come distaccamenti del distretto militare da cui dipendono. Epperò i comandanti di questi drappelli avranno su di essi la stessa autorità disciplinale che i comandanti di distaccamento dell'Esercito permanente.

Le norme per la composizione di questi drappelli saranno stabilite da Decreto Reale.

Art. 22. Il graduato della milizia comunale, cui per cause di servizio e di disciplina nella milizia medesima, venisse inflitta la retrocessione dal grado, perde il grado medesimo che aveva nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

Art. 23. Le dispense di cui all'articolo 9 si intenderanno estese al servizio della milizia comunale.

Art. 24. Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861, riflettenti la milizia comunale o guardia nazionale, salvo il disposto dell'articolo 10 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 30 giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 23. Pubblicato il 28 luglio 1876. **Parte 1.**

LUGLIO 23. — Norme per la costruzione dei bersagli e pei tiri speciali per la fanteria e la cavalleria, *pag.* 227.

» 25. — Varianti al capitolato d'appalto della impresa generale dei trasporti militari, *pag.* 230.

» 26. — Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, *pag.* 231.

Atto N. **102.** — ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO (Nota N. 3). — **Norme per la costruzione dei bersagli e pei tiri speciali per la fanteria e la cavalleria.** *(Con tavole).* — 23 luglio.

Per i tiri speciali da eseguirsi dalle truppe si determina che la struttura ed attivazione dei relativi bersagli, designati ai N^i 218 e 219 delle Istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, ed ai N^i 232 e 233 delle analoghe istruzioni per la cavalleria, siano regolate secondo le norme che fan seguito alla presente Nota.

L'impiego dei *bersagli che scompaiono* verrà fatto senz'altro nei diversi presidi, ed invece i *bersagli che marciano* saranno impiantati nelle località che verranno determinate da questo Ministero in seguito a proposte dei comandanti di divisione, e per cura delle direzioni del genio, le quali provvederanno alle relative spese con i fondi del bilancio onde dispongono per lavori eventuali, avvertendo che i cartelloni da bersaglio ed i corrispondenti telai, come gli altri oggetti da segnatori, saranno somministrati dai corpi che eseguiscono il tiro.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

NORME *per la costruzione del bersaglio marciante e del bersaglio sparente per i tiri speciali prescritti dalle Istruzioni sulle armi e sul tiro, in data 20 giugno 1874 per la fanteria, e 10 giugno 1875 per la cavalleria.*

Bersaglio marciante.

Il bersaglio contro cui si tira è conforme a quello N. 1 del § 1°, parte 3ª, delle predette istruzioni sul tiro.

Il telaio portante il cartellone [(*a*) tavole II e III] del bersa-

---

ERRATA-CORRIGE

Atto N. 101, art. 4, pag. 223: — lettera *b*), invece di: « anche pei sottufficiali, » *leggasi*: « anche fra i sottufficiali ecc. »: — pag. 224, — art. 4, 4° capoverso, 2ª riga, invece di: « nomitati » *leggasi*: « nominati » — art 11, 6ª riga, invece di: « col grado in cui sono rivestiti » *leggasi*: « col grado di cui sono rivestiti ».

Atto N. 98, pag. 209, linea 5ª, invece di: *Giornale militare del* 1875, leggasi: *Giornale militare del* 1874.

glio, vien fissato sopra un carretto (A) infiggendone i due ritti verticali (*b*) lungo uno dei fianchi del veicolo, ed i due appoggi inclinati (*c*) lungo l'opposto bordo.

Il carretto [(A) tavole III e IV] portante il bersaglio, deve muoversi normalmente alla linea del tiro e rivolgere verso questa il fianco su cui elevasi il cartellone.

È formato da quattro ruote metalliche (*d*) infisse per coppie in due assi (*e*) girevoli entro due tavolini (*f*), i quali formano fra loro sistema connettendosi con alcuni traversi (*g*) e coi due travicelli longitudinali (*h*) sostenenti il telaio del cartellone.

Due rotaie di ferrovia [(*i*) tavole I e II] di qualsiasi modello od anche usate, con le relative sottoposte traversine di legno (*k*), portano il carretto del cartellone e gli servono di strada su cui agevolmente possa scorrere avanti od indietro.

La ferrovia ha il tratto intermedio orizzontale per la lunghezza di 10^{m} ed i due estremi acclivi, col pendio di 0^{m},20 di altezza su 3^{m} di base.

Le estremità delle rotaie, dove principia e termina la ferrovia, sono incurvate sensibilmente in alto per impedire che il carretto oltrepassi i limiti della prestabilita corsa.

Una fune continua [(*l*) tavole I, II e III] di conveniente robustezza, passa due volte lungo la linea mediana della ferrovia, avvolgendosi alla scanalatura di due carrucole verticali (*m*, *n*); devesi mantenerla costantemente ben tesa annodandola colle estremità a due ganci (*o*) fissati nel mezzo dei traversi del carretto.

Le due carrucole [(*m*, *n*) tavole I e II] hanno il diametro di 0^{m},70, e la scanalatura di 3 centimetri; sono infisse in asse orizzontale girevole entro la scanalatura (*p*) alla sommità dei due ritti di sostegno. Ciascuno di questi è contrastato da due saette ed impiantato su di un dormiente posto sopra traverse. Il telaio di base, che così risulta, è agli angoli mantenuto a posto con quattro paletti (*r*) confitti nel terreno.

La carrucola del movimento [(*m*) tavole IV e V] ha l'asse orizzontale prolungato in due manovelle disposte relativamente a squadra fra loro; mediante le medesime due uomini in piedi in una trincea (*q*) fanno girare la ruota e così mettono in movimento il carretto del bersaglio.

La carrucola di rimando (*n*) non ha manovelle. La sua armatura di sostegno è meno alta di quella della carrucola del movimento in modo che, situandola al piano del suolo anzichè in una trincea come è posta l'altra, il tratto inferiore della fune continua riesca orizzontale soprastante alcuni centimetri alle due traversine estreme della ferrovia.

Due rulli di legno [(*s*) tavole IV e V] girevoli in senso orizzontale sopra le traversine estreme, servono di eventuale appoggio alla fune, per impedire che negli sbattimenti questa strisci direttamente nel suolo.

Un arginello di terra [(*t*) tavole I e II] dalla parte dei tiratori, copre alla vista e protegge dai proietti la ferrovia, la fune ed il carretto.

Due traverse di terra [(*u*) tavole I e II] limitano il detto arginello e servono a difendere gli uomini ed attrezzi di manovra ed esercizio del bersaglio ed eziandio a mascherare il cartellone al di là del tratto di 12^m prescritto nel § 9, N. 218, delle sopramenzionate istruzioni per la fanteria, e § 8, N. 232, per la cavalleria.

In ciascuna traversa, dalla parte del carretto, è combinata una nicchia (*v*) con sedile per il segnalatore.

Le scarpe di terra inclinate ad $^1/_1$ di base per uno di altezza, devono essere rivestite di zolle, oppure di terra cretacea impastata con paglia; o con altro conveniente rivestimento.

Avvertenze per l'uso del bersaglio scorrevole.

Dietro ogni traversa trovasi un segnatore provvisto di alcuni dischi da segnali (fig. 5), di quanto occorre per i rattoppi del cartellone e di una banderuola bianca montata su lunga canna.

Nell'esecuzione del tiro, alla fine di ogni corsa del carretto, questo si arresta dietro la traversa, ed i segnatori indicano il risultato del colpo eseguito.

Per indicare un punto sarà alzata la banderuola dal solo segnatore di destra, per due punti sarà invece alzata la banderuola dal solo segnatore di sinistra, per tre punti lo stesso segnale sarà fatto contemporaneamente dai due segnatori, e finalmente quando sarà colpito il barilozzo i due segnatori dovranno ripetutamente agitare le banderuole dall'alto in basso; se il bersaglio non fu colpito non si eleva alcun segnale.

Inoltre il segnatore applica il disco da segnali sul cartellone, introducendo l'uncino del disco nel foro prodotto dal proietto.

Dopo ciò si fa tornare indietro il carretto, e durante questo nuovo tragitto il detto disco da segnali, indica ai tiratori il punto stato colpito nel cartellone nella precedente corsa, e si eseguisce un altro tiro prima che il carretto sia giunto dietro l'altra traversa. Ivi si arresta nuovamente il bersaglio ed il se-

gnatore toglie il disco da segnali, ottura il buco prodotto nel precedente tiro ed applica un disco nel nuovo foro aperto coll'ultimo tiro. E così di seguito.

Bersaglio sparente.

Il bersaglio contro cui si eseguisce il tiro è quello N. 3 del § 1° delle due citate istruzioni sul tiro, parte 3ª.

Il suo cartellone viene assicurato a due asticelle di legno, le quali sono fissate per innesto in una traversa posta alla sommità di un'asta verticale.

Nel fondo della trincea del tiro ordinario è confitto un palo sporgente tanto che appoggiandovi sopra verticalmente l'asta, il bersaglio rimanga totalmente in vista ed esposto ai tiratori.

Un soldato seduto nel fondo della fossa, colle spalle rivolte ai tiratori, fa improvvisamente apparire il bersaglio, alzandolo ed appoggiandone il piede sulla testa del palo e lo fa dopo 5 minuti secondi scomparire istantaneamente, rimovendo l'asta ed abbassandola nella trincea.

Le asticelle del cartellone si possono agevolmente togliere dalla traversa per sostituire con intere quelle che fossero spezzate dai proietti; a tal uopo il segnatore ne avrà alcune di rincambio.

Ad ogni bersaglio sparente è addetto l'uomo che maneggia l'asta ed un segnatore; quest'ultimo ha l'incarico di rattoppare il cartellone, cambiare le asticelle spezzate e segnalare il risultato dei colpi sollevando ed agitando la banderuola quando il bersaglio sia stato colpito.

N. **103**. — PUBBLICAZIONI REGOLAMENTARI. (Nota N. 90). — **Varianti al capitolato d'appalto della impresa generale dei trasporti militari.** — 25 luglio.

Con atto stipulatosi fra l'amministrazione militare e la impresa generale dei trasporti militari, in data 31 maggio 1876, stato debitamente approvato, il ribasso d'asta notificato con *Atto* 140, a pagina 295 del *Giornale Militare* 1874, parte 1ª, in lire *sedici* e centesimi *sedici* è stato ridotto a lire *dieci* per ogni cento lire, ed essendosi apportate alcune varianti al capitolato d'appalto, se ne dà avviso ai corpi ed alle amministrazioni dell'Esercito a conveniente norma, avvertendo che le condizioni stabilite nell'*Atto* stesso tanto per il ribasso, quanto per le varianti, hanno effetto dal principio dell'impresa, vale a dire dal 1° gennaio 1874.

Le varianti al capitolato sono pubblicate in foglio a parte, che verrà spedito col *Giornale Militare* ed in egual numero di copie di quest'ultimo.

I corpi, comandi ed uffici cui ne occorresse maggior numero di copie ne faranno richiesta alla tipografia editrice del *Giornale Militare*, contro il pagamento di L. 0,10 per ogni esemplare.

Sarà cura dei corpi, comandi ed uffici di apportare ai capitolati presso di loro esistenti le necessarie modificazioni ed aggiunte per renderle conformi alle nuove condizioni fatte all'impresa. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **104**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 27). — **Diritti di verificazione dei pesi e delle misure.** — 26 luglio.

Pel disposto della legge metrica 28 luglio 1861, N. 132, e della legge 23 giugno 1874, N. 2000, anche le amministrazioni governative che usano pesi e misure nei loro rapporti col pubblico, debbono sottoporre simili strumenti a verificazione periodica, e pagare i diritti relativi fissati dall'articolo 17 della prima delle anzidette leggi.

Fu però stabilito che al pagamento di tali diritti debba provvedersi con un solo mandato a favore del Ministero d'agricoltura, industria e commercio direttamente da ciascuna amministrazione centrale dalla quale dipendono coloro che fanno uso di detti strumenti.

Laonde questo Ministero nel renderne avvertiti i corpi dell'Esercito e gli uffici militari per loro norma in analogia alle disposizioni delle surramentate leggi e del regolamento relativo, determina quanto appresso:

1° I corpi, uffici e stabilimenti militari che nei loro rapporti col pubblico facciano uso di pesi, misure e strumenti da pesare dovranno presentarli all'ufficio di verificazione nelle epoche stabilite. Si asterranno però dal pagamento del corrispondente diritto, al quale provvederà direttamente questo Ministero.

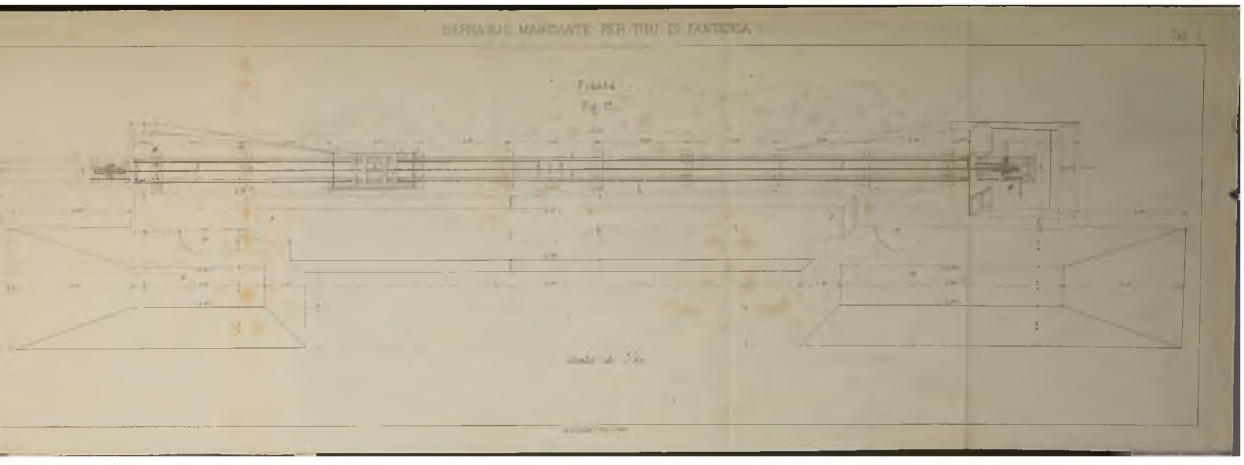
Non sono comprese in queste disposizioni le bilancie destinate alla pesatura delle corrispondenze ufficiali.

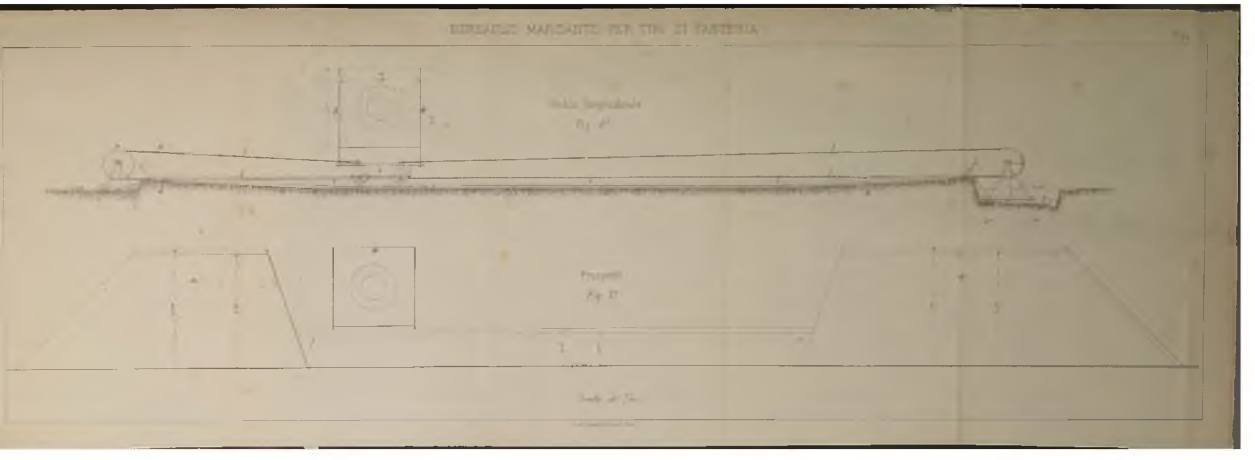
2° Facendosi uso di stadere a bilico, e di stadere semplici della portata superiore a 50 chilogrammi, ne potrà essere chiesta la verificazione sul posto; ma in tal caso le spese per il trasporto dei campioni sono a carico dei corpi od uffici che abbiano fatta tale domanda.

3° Per le verificazioni che dovessero essere fatte fuori del comune nel quale ha sede l'ufficio permanente o temporaneo

di verificazione, e medesimamente per le verificazioni richieste in via straordinaria il verificatore ha diritto all'indennità di lire otto al giorno, rimanendo però a suo carico le spese per il trasporto dei campioni.

4° Tanto le spese di trasporto di cui al N. 2, come le indennità giornaliere di cui al N. 3, sono liquidate e pagate direttamente al verificatore dal corpo o dall'ufficio che abbia richiesta la verificazione. I corpi porranno la spesa a carico della massa generale uomini, gli uffici e stabilimenti militari ne chiederanno il rimborso al Ministero sui fondi assegnati per le spese diverse dei servizi pei quali occorre l'uso di pesi e di misure. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.





BERSAGLIO MARCIANTE PER TIRI DI FANTERIA

PARTICOLARI DI COSTRUZIONE

Carretto completo (Fig. 4ª)

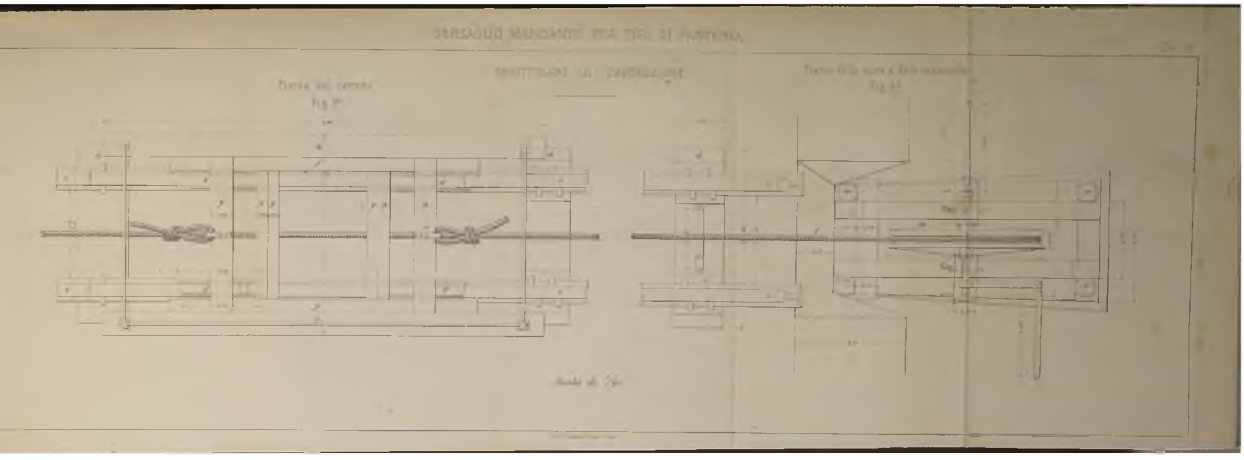
Vista di fianco (Scala di 1/10)

Scala di 1/10

Disco in legno (Fig. 5ª)

Parte inferiore del carretto vista di fianco (Fig. 6ª)

Sezione longitudinale del carretto (Fig. 7ª)



BERSAGLIO MARCIANTE PER TIRI DI FANTERIA

Tav. 1ª

PARTICOLARI DI COSTRUZIONE

Fig. 1ª

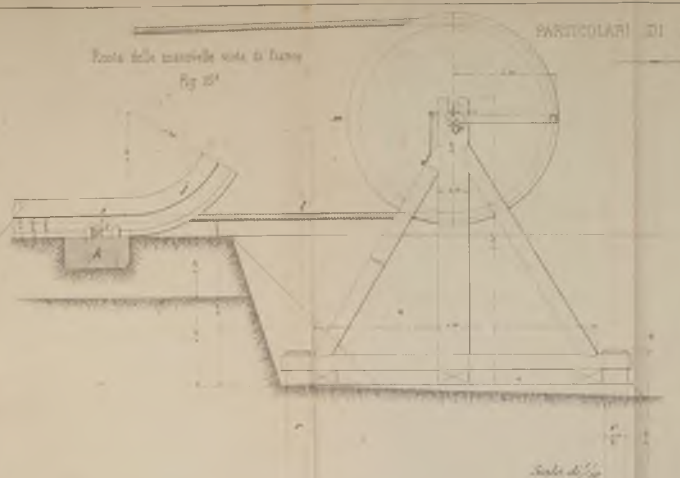
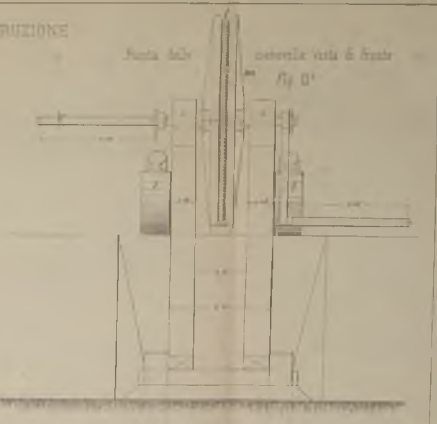


Fig. 2ª



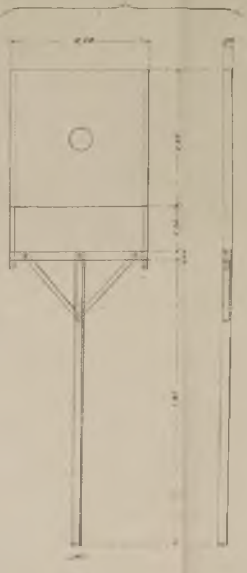
BERSAGLIO SPARENTE

Tav. VI
ed ultima

Sezione della trincea (*Fig. 12ª*)



Bersaglio con relativa asta (*Fig 13ª*)



Palo d'appoggio per il bersaglio (*Fig 14ª*)



Scala di 1/20 *per la sezione*

Id. 1/10 *per i dettagli del bersaglio*

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 24. Pubblicato il 18 agosto 1876. **Parte 1.**

AGOSTO 13. — Pubblicazione dell'istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile ed abolizione della scherma col bastone, *pag.* 233.

» 14. — Nuova linea di navigazione *Civitavecchia-Maddalena-Porto Torres* percorsa dalla società R. Rubattino, *pag.* 233.

» 15. — Rivocazione della disposizione concernente il trasferimento della stazione dei reali carabinieri da Sommariva Perno a Cornegliano d'Alba, *pag.* 234.

» 16. — Pagamento a carico della massa generale uomini del valore dei bossoli versati in meno delle cartucce sparate, *pag.* 234.

Atto N. **105**. — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA FANTERIA. (Nota N. 11). — **Pubblicazione dell'istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile ed abolizione della scherma col bastone.** — 13 agosto.

È pubblicato l'Allegato al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria, contenente l'istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile.

I comandi ed uffici potranno fin d'ora trasmettere a questo Ministero le relative richieste, regolandosi come è stato stabilito dall'*Atto* N. 95 del 30 giugno u. s. per i tre primi fascicoli della nuova edizione dello stesso regolamento.

Il prezzo delle copie è di L. 0,30 ciascuna per quelle richieste direttamente al Ministero; di L. 0,35 per quelle richieste all'editore del *Giornale militare*.

Facendo tempo dal 1° ottobre prossimo, giorno in cui deve essere posta in vigore la nuova edizione del regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria, s'intenderà abolita l'istruzione per la scherma col bastone.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **106**. — TRASPORTI SU MARE. (Nota N. 3). — **Nuova linea di navigazione *Civitavecchia - Maddalena - Porto Torres* percorsa dalla società R. Rubattino e Compagnia**. — 14 agosto.

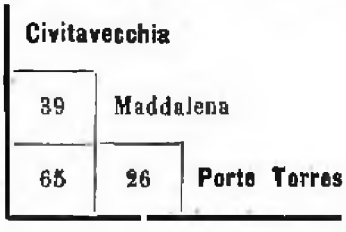
La società R. Rubattino e Compagnia colla quale ha vigore la convenzione 18 marzo 1871 per i trasporti militari su mare (supplemento N. 7 al *Giornale Militare* del 1871) ha da qualche tempo introdotto una nuova linea di navigazione:

Livorno-Civitavecchia-Maddalena-Porto Torres.

oltre a quelle che già figurano nel paragrafo 9° delle istruzioni che fanno seguito a detta convenzione.

Questa linea però coll'orario attuale essendo solamente utilizzabile nel tratto *Civitavecchia-Maddalena-Porto Torres*, perchè i piroscafi che la percorrono fanno attualmente una fermata di circa ore 40 nel porto di Civitavecchia, i corpi e le amministrazioni dell'Esercito avvertiranno che non si possono con la linea stessa far partire i militari da Livorno.

* Le distanze in leghe marine, pari a chilometri 5,5556, ciascuna, che corrono da scalo a scalo della parte di detta linea, che solo può occorrere di utilizzare per trasporti militari, appariscono dalla seguente tabella che è da aggiungere a quelle comprese nella pagina 299 delle sovracitate istruzioni.



Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **107**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 22). — **Rivocazione della disposizione concernente il trasferimento della stazione di Sommariva Perno a Cornegliano d'Alba**. — 15 agosto.

È revocato e considerato come non avvenuto l'*Atto* N. 75 del 29 maggio 1876, che determina il trasferimento della stazione dei carabinieri di Sommariva Perno (legione Torino, Circondario d'Alba) a Cornegliano d'Alba.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **108**. — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. (Nota N. 127). — **Pagamento a carico della massa generale uomini del valore dei bossoli versati in meno delle cartucce sparate**. — 16 agosto.

A pagina 121, linea 13ª, *si aggiunga:* « per quelli di car- « tucce per armi M° 1870, e L. 0,02 per quelli di cartucce « per pistole a rotazione ».

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 25. Pubblicato il 25 agosto 1876. **Parte 1.**

Agosto 1° — Assegnazione alle compagnie di disciplina speciali fino al termine del servizio dei soldati che a mente dell'art. 219 del codice penale militare sono condannati per furto, *pag.* 235.

» 20. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'Esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi-armaiuoli per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 e 74, *pag.* 237.

Atto N. **109.** — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 22). — **Assegnazione alle compagnie di disciplina speciali fino al termine del servizio dei soldati che a mente dell'art. 219 del codice penale militare sono condannati per furto.** — 1° agosto.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ.

SIRE:

Con Decreto del 1° aprile 1875 la M. V. ordinava che fossero ascritti alla classe di punizione dei corpi i soldati condannati per furto, i quali, dopo scontata la pena, devono in forza dell'art. 219 del codice penale per l'Esercito ultimare la ferma sotto le armi in un corpo disciplinare.

L'esperienza di oltre un anno ha dimostrato che questi soldati i quali passano la loro ferma sotto le armi in istato di *permanente punizione* (§ 746 del regolamento di disciplina), sono per giunta sfuggiti dagli altri soldati che dalla mancanza della coccarda tosto conoscono la colpa di cui si sono macchiati.

Questa condizione per uomini che hanno già scontato la loro pena, non è troppo conforme allo spirito dell'art. 219 del codice penale militare, il quale col relegarli ad un corpo disciplinare, piuttosto che infliggere loro una nuova pena, tende a separarli dagli altri ed a prevenire con una salda disciplina la rinnovazione delle mancanze.

E mentre la permanenza nella classe di punizione si riduce in fatto ad una nuova pena, questa pena poi non è eguale per tutti. Infatti i carabinieri e gli altri militari ascritti alla ferma permanente hanno 5 anni di più, e quelli dell'arma di cavalleria

hanno 2 anni di più degli altri da percorrere nella classe di punizione.

Laonde il riferente, anche per meglio tutelare il prestigio dei corpi, sarebbe di avviso di riunire questi soldati in compagnie isolate, dipendenti dal comando delle compagnie di disciplina e stabilimenti di pena, che prestino servizio come compagnie di fanteria di linea distaccate, e che mentre hanno dei quadri opportunamente scelti per mantenere salda la disciplina ed attiva la sorveglianza sulla condotta, non differiscano nel trattamento e nell'istruzione dalle altre truppe di fanteria.

Qualora la proposta incontri l'approvazione di V. M., la pregherei di voler apporre l'augusta sua firma all'annesso schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 1° aprile 1875 sull'assegnazione alla classe di punizione dei soldati stati condannati per furto;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Nostro Decreto 1° aprile 1875 sull'assegnazione dei soldati alla classe di punizione cessa d'aver vigore.

Art. 2. I soldati che a mente dell'art. 219 del codice penale per l'Esercito devono passare in un corpo disciplinare dopo scontata una pena per furto, saranno assegnati alle compagnie di disciplina speciali fino al termine del servizio che sono tenuti a prestare sotto le armi giusta la ferma contratta.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavaranche, addì 1° agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

N. **110**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 91). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili presso i corpi dell'Esercito, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi-armaiuoli per le riparazioni alle armi mod. 1870-71 e 74.** — 20 agosto.

AGGIUNTE E VARIANTI *all'estratto del modello d'inventario del materiale d'artiglieria e genio.*

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
		Modello regolamentare.			
		ARMI PORTATILI.			
6ª	1bis	Sciabole daccalleria mod. 1871 . . .	N°	25 00	Variante
		Modello regolamentare.			
		PARTI D'ARMI.			
6ª	53bis	*a*) Alzi di fucili mod. 1870, digrossati.	»	2 50	Abolita
»	54bis	Alzi di moschetti da cavalleria mod. 1870, digrossati	»	2 20	»
»	177bis	Alzi di moschetti di fanteria mod. 1870, digrossati	»	2 35	»
»	57bis	Bacchette di fucili mod. 1870 . . .	»	1 55	Variante
»	62bis	Bocchini di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	0 22	»
»	175bis	Canei d'arresto d'alzo di fucili mod. 1870.	»	0 30	»
»	90bis	Denti di scatto di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	0 35	»
»	189bis	Denti di scatto di moschetti da cavalleria mod. 1870	»	0 35	»
»	98bis	Foderi di sciabola-baionetta di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870 . .	»	3 15	»
»	99bis	Foderi sguerniti di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	1 70	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
6ª	115bis	Manicotti di fucili e moschetti mod. 1870.	N°	0 66	Variante
»	116bis	*Mirini di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870, fucinati	»	0 07	»
»	117bis	*Mirini di moschetti da cavalleria modello 1870, fucinati	»	0 07	»
»	119bis	*b*) Molle di chiavette di fucili mod. 1870.	»	0 09	Abolita
»	136bis	Puntali di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0 60	Variante
»	138bis	*b*) Ritegni del griletto di fucili modello 1870	»	0 22	Abolita
»	139bis	Ritti d'alzo di fucili mod. 1870, digrossati	»	0 72	Variante
»	151bis	*b*) Viti da legno del ritegno di fucili mod. 1870	»	0 07	Abolita
»	159bis	*b*) Viti della molla di chiavetta di fucili mod. 1870	»	0 03	»
»	155bis	Viti d'alzi di fucili e moschetti modello 1870	»	0 08	Variante
»	170bis	*a*) Zoccoli d'alzi di fucili mod. 1870, digrossati.	»	1 00	Abolita
»	172bis	Zoccoli d'alzi di moschetti da cavalleria mod. 1870, digrossati	»	0 60	»
»	207bis	Zoccoli d'alzi di moschetti da fanteria mod. 1870, digrossati	»	0 77	»
»	260bis	Cunei d'arresto d'alzo di moschetti da fanteria mod. 1870	»	0 30	Aggiunta
»	261bis	Fusti da innestature di casse da fucili mod. 1870	»	0 45	»
»	262bis	Mezzi fusti da innestature di casse da fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	0 15	»
»	59bis	*b*) Basi di mirini di fucili modello 1870, fucinate	»	0 05	Abolite
»	214bis	*Bocciuoli di pistole a rotazione modello 1874	»	0 55	Variante
»	215bis	Bottoncini del codolo di sciabole-baionette da bersaglieri	»	0 15	Aggiunta
»	217bis	Campanelle di pistole a rotazione modello 1874	»	0 07	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
6ª	184*bis*	*a*) Cappucci di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 (1)	N°	1 80	Variante
»	526	Copiglie da bilanciere	»	0 01	»
»	185*bis*	*a*) Crociere di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870 (1).	»	1 05	»
»	559	*Cunette di moschetti	»	1 70	»
»	242	Fornimenti di lame di sciabole d'artiglieria	»	4 50	Abolita
»	243	Fornimenti di lame di sciabole da bersaglieri	»	2 00	»
»	244	Fornimenti di lame di sciabole da sottufficiali di fanteria	»	4 00	»
»	249	Fornimenti di lame di sciabole-baionette d'artiglieria	»	3 50	»
»	250	Fornimenti di lame di sciabole-baionette da bersaglieri	»	3 50	»
»	101*bis*	*b*) Fornimenti di lame di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	4 55	»
»	227*bis*	*Grilletti di pistole a rotazione modello 1874	»	1 65	Variante
»	226*bis*	*Guance da casse di pistole a rotazione modello 1874	»	0 16	»
»	267	Guance da casse di pistole a rotazione, digrossate	»	0 16	Aggiunta
»	51*bis*	Guardamani di moschetti d'artiglieria .	»	2 95	Abolita
»	237*bis*	*Piuoli d'arresto dello sportello di pistole a rotazione mod. 1874 . . .	»	0 05	Variante
»	240*bis*	*Ritegni dell'albero del cilindro di pistole a rotazione mod. 1874 . . .	»	0 55	»
»	242*bis*	*Scatti di pistole a rotazione mod. 1874	»	0 88	»
»	243*bis*	Sportelli di pistole a rotazione mod. 1874	»	0 95	Aggiunta
»	244*bis*	*Tiranti di pistole a rotazione mod. 1874	»	0 55	Variante
»	433	Viti da legno del guardamano e di piastretta da carabina	»	0 09	»
»	468	Viti di molla d'impugnatura di sciabole-baionette d'artiglieria, fucinate . .	»	0 02	Abolita

(1) Tali parti d'armi non si distribuiscono ai corpi per le sciabole, baionette a guance d'ebanite, cappucci e crociere inamovibili.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
6ª	470	Viti di molla d'impugnatura di sciabole-baionette da bersaglieri, fucinate . .	N°	0 02	Abolita
»	70	Bocchini di moschetti d'artiglieria . .	»	0 85	Variante
»	287	Lame di dagne da istituti militari, corte	»	2 20	»
»	290	Lame di sciabole d'artiglieria . . .	»	6 10	»
»	291	Lame di sciabole da bersaglieri . . .	»	2 85	»
»	292	Lame di sciabole da sottufficiali di fanteria	»	3 85	»
»	293	Lame di sciabole da carabinieri reali a piedi	»	2 85	»
»	296	Lame di sciabole da fanteria	»	2 65	»
»	297	Lame di sciabole-baionette d'artiglieria	»	2 65	»
»	298	Lame di sciabole-baionette da bersaglieri	»	2 65	»
»	109*bis*	Lame di sciabole da cavalleria mod. 1871	»	5 70	»
»	163*bis*	Viti di fascette 2ª di fucili mod. 1870	»	0 10	»
»	164*bis*	Viti di fascette 3ª di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	0 10	»
»	97*bis*	Foderi di sciabole da cavalleria mod. 1871	»	8 10	»
»	209*bis*	Linguette di legno di foderi di sciabole da cavalleria mod. 1871	»	0 10	»
		Modello regolamentare.			
		ASSORTIMENTO ED ACCESSORI D'ARMI.			
6ª	608	Foderi di baionette da carabinieri reali	N°	2 20	Variante
		Modello regolamentare.			
		BUFFETTERIE.			
6ª	1032	Cinturini da granatieri	N°	3 85	Variante
»	1112	Cinghie per fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	1 05	»
»	1131	Fregi di cornetta con corona per bandoliere e giberne da cavalleggeri .	»	0 25	Aggiunta (1)

(1) Nella cavalleria le sole giberne da sottufficiali sono munite dei fregi.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
6ª	1132	Fregi di cornetta con fiamma per bandoliere e giberne da scuola di cavalleria	N°	0 25	Aggiunta (1)
»	1133	Fregi di lance per bandoliere e giberne da lanceri	»	0 25	» (1)
»	1134	Giberne da lanceri da sottufficiali, ridotte	»	3 75	»
»	1004	Bandoliere per giberne da cavalleria di linea	»	3 55	Abolita
»	1070	Fregi di cornetta con corona per giberne	»	0 25	»
»	1071	Fregi di cornetta con corona e catenella per bandoliere	»	0 40	»
»	1073	Fregi di cornetta con fiamma per giberne	»	0 25	»
»	1074	Fregi di cornetta con fiamma e catenella per bandoliere	»	0 40	»
»	1078	Fregi di granata per giberne . . .	»	0 25	»
»	1079	Fregi di granata con catenella per bandoliere	»	0 40	»
»	1081	Fregi di lance per giberne	»	0 25	»
»	1082	Fregi di lance con catenella per bandoliere	»	0 40	»
»	1091	Giberne da cavalleggeri per sottufficiali	»	3 75	»
»	1092	Giberne da cavalleria di linea per sottufficiali	»	3 75	»
»	1093	Giberne da cavalleria per caporali e soldati	»	3 50	»
»	1096	Giberne da lanceri per sottufficiali . .	»	3 75	»
»	1098	Giberne da scuola di cavalleria per sottufficiali	»	3 75	»
»	1125	Fregi di cornetta con corona per bandoliere	»	0 35	»
»	1126	Fregi di cornetta con fiamma per bandoliere	»	0 35	»
»	1046	Coregge porta-bacchetta per pistole da cavalleria	»	0 52	»

(1) Nella cavalleria le sole giberne da sottufficiali sono munite dei soli fregi.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
		Modello vario.			
		PARTI D'ARMI.			
6ª	732	Lame di daghe diverse	N°	1 90	Variante
»	733	Lame di sciabole da cavalleria diverse	»	4 90	Aggiunta
»	633bis	*Acciarini di pistole e pistoloni . . .	»	4 80	Variante
		Modello vario.			
		BUFFETTERIE.			
6ª	1163	Bandoliere per giberne da carabinieri reali	N°	4 00	Abolita
»	1170	Cinghie per moschetti a retrocarica da carabinieri reali	»	1 25	»
»	1173	Cinturini da carabinieri reali a cavallo	»	3 45	»
»	1174	Cinturini da carabinieri reali a piedi .	»	3 85	»
»	1177	Cinturini per marescialli d'alloggio da carabinieri reali a cavallo	»	2 00	»
»	1178	Cinturini da marescialli d'alloggio da carabinieri reali a piedi	»	2 00	»
»	1183	Coregge portabaionetta da carabinieri reali a cavallo	»	0 55	»
»	1184	Coregge portamoschetto da carabinieri reali a cavallo	»	0 85	»
»	1189	Fondine per pistole a rotazione da carabinieri reali	»	1 90	»
»	1195	Giberne da carabinieri reali	»	3 65	»
»	1196	Giberne da marescialli d'alloggio da carabinieri reali	»	12 50	»
		Munizioni, fuochi da guerra e loro parti.			
7ª	62bis	Cartucce da salve per pistole a rotazione mod. 1874	N°	0 06	Aggiunta
»	122bis	Bozzoli da cartucce a pallottola oblunga di mill. 11 con gr. 0,67 polvere, senza innesco	»	0 04	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
		Metalli da lavoro.				
10ª	62	Saldatura dolce	Chil.	3	00	Aggiunta
»	63	Saldatura forte	»	3	25	»
		Materie diverse.				
11ª	617	Cloruro di zinco	Chil.	0	60	Aggiunta
»	548	Vernice da mirini di fucili e moschetti modello 1870	»	0	15	Abolita
		Congegni e macchine di prova, strumenti verificatoi e loro riscontro. Per armi portatili.				
12ª	178bis	Forme del puntale di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	N°	9	90	Variante
»	383bis	Cilindratoi da canne per armi mod. 1870 e 1874 (rifiuto in servizio)	»	6	05	»
»	387bis	Forme misure della camera di canne di fucili e moschetti mod. 1870 (parte tronco-conica posteriore, rifiuto in servizio)	»	8	00	»
»	390bis	Forme misure per l'incastro dell'orlo della cartuccia quando l'arma è composta, di fucili e moschetti mod. 1870 (rifiuto in servizio)	»	10	00	»
»	394bis	*a*) Sagome staze per l'adattamento della sciabola-baionetta mod. 1870 . . .	»	6	00	Abolita
»	408bis	Forme misure della camera di canne di fucili e moschetti mod. 1870 (raccordamento della parte tronco-conica posteriore colla parte cilindrica, rifiuto in servizio)	»	8	00	Aggiunta
»	409bis	Forme misure della camera di canne di fucili e moschetti mod. 1870 (parte cilindrica e tronco-conica anteriore, rifiuto in servizio)	»	8	00	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
12ª	410bis	Misure della sporgenza del dente del piuolo nelle sciabole-baionette modello 1870, composte	N°	3 50	Aggiunta
»	411bis	Misure di profondità delle righe nelle canne per armi mod. 1870 e 1874 (rifiuto in servizio)	»	1 70	»
»	421bis	Sagome staze per l'arrotondamento del fermo posteriore della sciabola-baionetta mod. 1870	»	3 50	»
»	142	Cilindratoi da canne di pistole a rotazione (da carabinieri reali e modello Lafaucheux, rifiuto in servizio) . .	»	8 00	Variante
»	377	Sagome staze d'alzi	»	10 00	Abolita
»	487	Staze di molle di scatto dello stelo. .	»	12 00	»
»	419bis	Sagome staze del mirino di pistole a rotazione da carabinieri reali e mod. Lafaucheux (accettazione e rifiuto in servizio)	»	8 00	»
»	420bis	Sagome staze del mirino di pistole a rotazione mod. 1874 (accettazione e rifiuto in servizio)	»	8 00	»
		Strumenti ed attrezzi da lavorare armi portatili.			
13ª	137bis	Ganasce d'acciaio a molla per restringere l'anello di crociera di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	N°	16 00	Aggiunta
»	146bis	Strettoi per innestare i fusti e mezzi fusti sulle casse da fucili e moschetti .	»	4 00	»
»	145bis	Strettoi a punte per adattare l'alzo sulle canne da fucili mod. 1870. . . .	»	3 50	»
»	143bis	Strettoi ad anello per adattare l'alzo sulle canne da moschetto mod. 1870. . .	»	3 50	»
»	144bis	Strettoi ad anello per saldare l'alzo sulle canne di fucili e moschetti mod. 1870.	»	3 00	»
»	135bis	Bacchette da cavastracci per moschetti da cavalleria mod. 1870 e pistole a rotazione mod. 1874	»	0 80	»

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
13ª	138bis	Madreviti di parti d'armi e viti assortite di pistole a rotazione da carabinieri reali e mod. Lafaucheux. . .	N°	12 00	Aggiunta
»	139bis	Madreviti di parti d'armi e viti assortite di pistole a rotazione mod. 1874.	»	12 00	»
»	140bis	Mastii di madreviti di parti d'armi e viti assortite di pistole a rotazione da carabinieri reali e mod. Lafaucheux .	»	1 95	»
»	141bis	Mastii di madreviti di parti d'armi e viti assortite di pistole a rotazione modello 1874.	»	1 95	»
»	298	Bacchette da smerigliare con cilindro di piombo per canne di pistole a rotazione	»	3 00	Variante
»	299	Bacchette nettatoie di canne di pistole a rotazione di rame	»	1 50	Variante
»	136bis	Cavastracci di moschetti da cavalleria mod. 1870 e pistole a rotazione modello 1874	»	0 90	Aggiunta
		Strumenti ed attrezzi da lavorare metalli.			
»	1288	Guarda petti da trapani ad archetto .	»	1 00	Variante
»	1328	Lime a taglio fino da cent. 10 a 20 .	»	0 60	»
»	1329	Lime a taglio fino da cent. 20 a 30 .	»	1 10	»
»	1526	Tassetti in acciaio, diversi. . . .	»	2 80	Abolita
»	1542	Chiavi per viti da metalli, diverse, (per svitare il castello delle canne di pistole a rotazione mod. 1874) . . .	»	4 00	Aggiunta
		Strumenti ed attrezzi comuni e di uso vario.			
»	2351	Guaine di gravine da zappatori di cavalleria	»	1 25	Variante
»	2353	Guaine di piccozze da zappatori di cavalleria	»	3 00	»

VARIANTI ALLA TARIFFA *per la riparazione delle armi di modello anteriore al 1870.*

N° d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Carabine e fucili ridotti a retrocarica	Moschetti ridotti a retrocarica da cavall. R.	Moschetti ridotti a retrocarica d'artiglieria	Fucili da istituti militari	Pistoloni	Pistole d'artiglieria e cavalleria	Pistole a rotazione	Annotazioni
88	Fodero di baionetta, togliere le ammaccature alla cappa ed al puntale, pulire, incollare e legare la cappa od il puntale	0 20	0 20	0 20	0 20	»	»	»	Variante
2	Albero del cilindro, adattarlo	»	»	»	»	»	»	1 00	Abolita
3	Albero del cilindro, assicurarlo al fondello	»	»	»	»	»	»	0 20	»
7	Arresto del cilindro, adattarlo provvedendolo	»	»	»	»	»	»	0 20	»
20	Boccinolo, cambiare la molletta provvedendola	»	»	»	»	»	»	0 25	»
21	Boccinolo, adattarlo	»	»	»	»	»	»	0 60	»
29	Campanella di coccia con anello, adattarla	»	»	»	»	»	»	0 10	»
30	Cane digrossato, adattarlo e temprarlo	»	»	»	»	0 60	0 50	»	Variante
32	Canna agguagliarne la bocca	0 05	0 05	0 05	0 05	0 05	0 05	»	»
33	*Canna, abbronzarla	»	»	»	»	»	»	0 30	Abolita
34	*Canna, adattarla, pulirla ed abbronzarla	»	»	»	»	»	»	3 00	»
35	*Canna, livellarla	0 06	0 06	0 06	0 06	0 06	0 05	»	Variante
36	Canna, pulirla internamente con piombo e smeriglio	0 30	0 25	0 25	0 30	0 20	0 20	»	»
37	*Canna, pulirla internamente con rame e smeriglio	0 25	0 20	0 20	0 25	0 15	0 15	»	»
55	*Cilindro, abbronzarlo	»	»	»	»	»	»	0 30	Abolita
56	*Cilindro digrossato, adattarlo, pulirlo ed abbronzarlo	»	»	»	»	»	»	1 65	»
57	Cilindro, pulire le camere	»	»	»	»	»	»	0 20	»
58	Cilindro, riparare i denti	»	»	»	»	»	»	0 30	»
61	Coccia, adattarla, pulirla e temprarla	»	»	»	»	»	0 15	»	Variante
67	Copiglia di arresto del cilindro, adattarla	»	»	»	»	»	»	0 08	Abolita
73	Cursore di alzo fucinato, adattarlo	0 33	»	»	»	»	»	»	»

N° d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Carabina e fucili ridotti a retrocarica	Moschetti ridotti a retrocarica da carab. R.	Moschetti ridotti a retrocarica d'artiglieria	Fucili da istituti militari	Pistoloni	Pistola d'artiglieria o cavalleria	Pistole a rotazione	Annotazioni
92	*Fondello digrossato, adattarlo .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	3 00	Abolita
98	Grilletto digrossato, adattarlo, temprarlo	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 70	»
99	Guancia da cassa, adattarla provvedendola	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 60	»
100	*Guancia da cassa, raschiarla e pulirla	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 06	»
101	Guardamano digrossato, adattarlo, pulirlo e temprarlo	» »	» »	» »	» »	» »	» »	3 00	»
105	Mirino digrossato, adattarlo . .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 20	»
108	Molla del grilletto, digrossata, adattarla e temprarla	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 20	»
115	Molletta di albero del cilindro, fucinata, adattarla e temprarla .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 25	»
117	Molletta di sportello del fondello, adattarla e temprarla . . .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 25	»
118	Mollone digrossato, adattarlo. .	» »	» »	» »	0 25	0 25	0 25	» »	Variante
129	Ritto d'alzo fucinato, adattarlo .	0 80	0 38	0 38	» »	» »	» »	» »	Abolita
133	Rosetta di guancia, adattarla, pulirla e temprarla	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 05	»
135	Rotella del cane digrossata, adattarla	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 06	»
142	Sportello del fondello digrossato, adattarlo, pulirlo e temprarlo .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	1 40	»
149	Vite piccola digrossata (d'acciaio), adattarla	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 05	»
155	Zoccolo di alzo fucinato, adattarlo e saldarlo	0 90	0 80	0 80	» »	» »	» »	» »	»
156	Grossa pulitura dell'arma non compreso l'interno della canna	1 00	0 90	0 90	1 00	0 70	0 60	» »	Variante
157	Piccola pulitura dell'arma non compreso l'interno della canna	0 50	0 45	0 45	0 50	0 35	0 30	» »	»
158	Piccola riparazione ad una molla, stemprandola e ritemprandola.	0 15	0 15	0 15	0 15	0 15	0 15	» »	»
159	Piccola riparazione ad una parte di ferro, stemprandola e ritemprandola a cartoccio	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	» »	»
160	Piccola riparazione qualunque .	0 10	0 10	0 10	0 10	0 10	0 10	» »	»

VARIANTI ALLO SPECCHIO *degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli dei corpi per le riparazioni delle armi di modello anteriore al* 1870.

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità di cui deve essere provvisto ciascun capo armaiuolo del Reggimenti di Fanteria	Bersaglieri	Artiglieria e genio	Cavalleria	Carbi. militari	Quantità di cui deve essere fornita ciascuna legione de' carabinieri reali	Annotazioni
		Congegni, strumenti verificatoi ed accessori da collaudazioni per armi portatili.								
		STRUMENTI VERIFICATOI.								
12ª	142	Cilindratoi da canne di pistole a rotazione (da carabinieri reali e modello Lafaucheux, rifiuto in servizio)	N°	»	»	»	»	»	1	Variante
»	377	Sagome staze di alzi.	»	1	1	»	»	»	»	Abolita
»	487	Staze di molle di scatto dello stelo .	»	1	1	»	»	»	»	»
»	419bis	Sagome staze del mirino di pistole a rotazione da carabinieri reali e modello Lafaucheux (accettazione e rifiuto in servizio).	»	»	»	»	»	»	1	Aggiunta
		Strumenti ed attrezzi da lavorare armi portatili.								
13ª	138bis	Madreviti di parti d'armi e viti assortite di pistole a rotazione da carabinieri reali e mod. Lafaucheux .	»	»	»	»	»	»	1	Aggiunta

Categoria	Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità di cui deve essere provvisto ciascun capo armaiuolo dei Reggimenti di: Fanteria	Bersaglieri	Artiglieria e genio	Cavalleria	Collegi militari	Quantità di cui deve essere provvista ciascuna legione dei Carabinieri reali	Annotazioni
13ª	140bis	Masti di madreviti e viti assortite di pistole a rotazione da carabinieri reali e mod. Lafaucheux	N°	»	»	»	»	»	7	Aggiunta
»	298	Bacchette da smerigliare con cilindro di piombo per canne di pistole a rotazione	»	»	»	»	»	»	1	»
»	299	Bacchette nettatori di canne di pistole a rotazione di rame	»	»	»	»	»	»	1	»
		Strumenti ed attrezzi da lavorare metalli.								
13ª	1300	Lame a sega da archetto, lunghe . .	»	1	1	1	1	1	»	Abolita
»	1301	Lame a sega da archetto, corte . .	»	1	1	1	1	1	»	Aggiunta
»	1288	Guardapetti da trapani ad archetto .	»	1	1	1	1	1	»	Variante

NUOVA TARIFFA *per le riparazioni delle pistole a rotazione da carabinieri reali e delle pistole a rotazione modello Lafaucheux corte* (1).

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Pistole a rotazione da carabinieri reali	Pistole a rotazione Modello Lafaucheux corte	
			non abbronzate	abbronzate
		Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo del lavoro di riparazione
1	Albero del cilindro adattarlo e pulirlo . .	1 00	1 00	1 00
2	Albero del cilindro, assicurarlo al fondello e pulirlo	0 20	0 20	0 20
3	Boccinolo, adattarlo, temprarlo nell'olio, farlo rinvenire coll'olio e pulirlo	0 60	0 60	0 60
4	Campanella di coccia con anello, adattarla e pulirla	0 07	0 07	» »
5	Campanella di coccia con anello, adattarla, pulirla e temprarla in polvere d'ossa carbonizzate	» »	» »	0 10
6	Cane, adattarlo, pulirlo e temprarlo in polvere d'ossa carbonizzato	» »	» »	1 30
7	Cane, adattarlo, temprarlo nell'olio, farlo rinvenire coll'olio e pulirlo	1 30	1 30	» »
8	*Canna, abbronzarla	» »	» »	0 30
9	*Canna, adattarla all'arma	2 30	2 30	» »
10	*Canna, adattarla all'arma ed abbronzarla .	» »	» »	3 00
11	Canna e cilindro, pulire internamente la canna con piombo e smeriglio e le camere del cilindro con stecche di legno, olio e smeriglio.	0 30	0 30	0 30
12	*Canna e cilindro, pulire internamente la canna con rame e smeriglio e le camere del cilindro con stecche di legno, olio e smeriglio	0 25	0 25	0 25
13	*Canna, livellarla	0 05	0 05	0 05
14	*Canna, rifarvi le righe	0 20	0 20	0 20
15	Canna togliere leggeri sfregi all'esterno ed alla bocca	0 05	5 05	» »

(1) Da aggiungersi nell'Estratto.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Pistole a rotazione da carabinieri reali	Pistole a rotazione Modello Lafaucheux corte	
			non abbronzate	abbronzate
		Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo del lavoro di riparazione
16	Canna, togliere leggeri sfregi alla bocca . .	» »	» »	0 05
17	Canna, togliere uno straccio rimastovi dentro inceppato	0 15	0 15	0 15
18	Cilindro, abbronzarlo	» »	» »	0 30
19	*Cilindro, adattarlo e pulirlo	1 35	1 35	» »
20	*Cilindro, adattarlo, pulirlo ed abbronzarlo .	» »	» »	1 65
21	Cilindro, pulire le camere con stecche di legno, olio e smeriglio	0 10	0 10	0 10
22	Cilindro, riparare i denti	0 30	0 30	0 30
23	Coccia, adattarla e pulirla	1 30	1 30	» »
24	Coccia, adattarla, pulirla e temprarla in polvere d'ossa carbonizzate	» »	» »	1 50
25	Copiglia d'arresto del cilindro, adattarla e pulirla	0 25	0 25	0 25
26	Dado di campanella, adattarlo e pulirlo provvedendolo	0 10	0 10	0 10
27	*Fondello, adattarlo e pulirlo	2 70	2 70	» »
28	*Fondello, adattarlo pulirlo e temprarlo in polvere d'ossa carbonizzate	» »	» »	1 50
29	Grilletto, adattarlo, pulirlo e temprarlo in polvere d'ossa carbonizzate	» »	» »	0 70
30	Grilletto, adattarlo, temperarlo nell'olio, farlo rinvenire coll'olio e pulirlo.	0 70	0 70	» »
31	Guancia, adattarla e pulirla	0 60	0 60	0 60
32	Guancia, raschiarla e pulirla	0 06	0 06	0 06
33	Guancia, togliervi le ammaccature	0 10	0 10	0 10
34	Guardamano, adattarlo e pulirlo	2 70	2 70	» »
35	Guardamano, adattarlo, pulirlo e temprarlo in polvere d'ossa carbonizzate	» »	» »	0 25
36	Mirino, adattarlo, temprarlo nell'olio, far rinvenire coll'olio la sommità e pulirlo . .	0 25	0 25	» »
37	Mirino, adattarlo, temprare nell'olio la sommità, pulirlo e farlo rinvenire al violetto.	» »	» »	0 25

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Pistole a rotazione da carabinieri reali		Pistole a rotazione Modello Lafaucheux corte non abbronzate		Pistole a rotazione Modello Lafaucheux corte abbronzate	
		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo del lavoro di riparazione	
38	Molla del boccinolo, adattarla, temprarla nell'olio, pulirla e farla rinvenire al violetto provvedendola	0	13	0	13	0	13
39	Molla di grilletto, adattarla, temprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla. .	0	15	0	15	0	15
40	Molla di grilletto, ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla.	0	06	0	06	0	06
41	Molletta di albero, adattarla, temprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla. .	0	15	0	15	0	15
42	Molletta di albero, ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla	0	06	0	06	0	06
43	Molletta di sportello del fondello, adattarla, temprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla	0	50	0	50	0	50
44	Molletta di sportello del fondello, ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll' olio e pulirla.	0	06	0	06	0	06
45	Mollone, adattarlo temprarlo nell'olio, farlo rinvenire coll'olio e pulirlo.	0	25	0	25	0	25
46	Mollone, ritemprarlo nell'olio, farlo rinvenire coll'olio e pulirlo	0	10	0	10	0	10
47	Rosetta da guance, adattarla, pulirla . . .	0	06	0	06	»	»
48	Rosetta da guance, adattarla, pulirla e temprarla in polvere d'ossa carbonizzate. . .	»	»	»	»	0	10
49	Rotella del cane, adattarla, temprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla provvedendo la copiglia	0	13	0	13	0	13
50	Sportello del fondello, adattarlo e pulirlo. .	1	10	1	10	»	»
51	Sportello del fondello, adattarlo, pulirlo e temprarlo in polvere d'ossa carbonizzate . .	»	»	»	»	1	20
52	Vite del cane, adattarla e pulirla	0	15	0	15	»	»
53	Vite del cane, adattarla, pulirla e colorirla al violetto.	»	»	»	»	0	15

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Pistole a rotazione da carabinieri reali		Pistole a rotazione Modello Lafaucheux corte non abbronzate		Pistole a rotazione Modello Lafaucheux corte abbronzate	
		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo del lavoro di riparazione	
54	Vite di briglia della coccia, adattarla e pulirla	0	09	0	09	»	»
55	Vite di briglia della coccia, adattarla, pulirla e colorirla al violetto	»	»	»	»	0	09
56	Vite di coccia, adattarla e pulirla	0	07	0	07	»	»
57	Vite di coccia, adattarla, pulirla e colorirla al violetto	»	»	»	»	0	07
58	Vite di coda della canna, adattarla e pulirla	0	05	0	05	»	»
59	Vite di coda della canna, adattarla, pulirla e colorirla al violetto	»	»	»	»	0	05
60	Vite di grilletto, adattarla e pulirla	0	15	0	15	»	»
61	Vite di grilletto, adattarla, pulirla e colorirla al violetto	»	»	»	»	0	15
62	Vite di guance, adattarla e pulirla	0	08	0	08	»	»
63	Vite di guance, adattarla, pulirla e temprarla in polvere d'ossa carbonizzate	»	»	»	»	0	10
64	Vite di guardamano, adattarla e pulirla	0	10	0	10	»	»
65	Vite di guardamano, adattarla, pulirla e colorirla al violetto	»	»	»	»	0	10
66	Vite di molla del grilletto, adattarla e pulirla	0	08	0	08	»	»
67	Vite di molla del grilletto, adattarla, pulirla e colorirla al violetto	»	»	»	»	0	08
68	Vite di molla dello sportello, adattarla e pulirla provvedendola	0	15	0	15	»	»
69	Vite di molla dello sportello, adattarla, pulirla e colorirla al violetto provvedendola	»	»	»	»	0	15
70	Vite di mollone, adattarla e pulirla	0	08	0	08	»	»
71	Vite di mollone, adattarla, pulirla e colorirla al violetto	»	»	»	»	0	08
72	Vite di sportello, adattarla e pulirla provvedendola	0	15	0	15	»	»
73	Vite di sportello, adattarla, pulirla e colorirla al violetto provvedendola	»	»	»	»	0	15

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Pistole a rotazione da carabinieri reali		Pistole a rotazione Modello Lafaucheux corte non abbronzate		Pistole a rotazione Modello Lafaucheux corte abbronzate	
		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo del lavoro di riparazione	
74	Vite rotta, estrarla dalla chiocciola. . . .	0	12	0	12	0	12
75	Pulire le diverse parti del meccanismo di scatto.	»	»	»	»	0	25
76	Grossa pulitura dell'arma, scomponendola, pulire le diverse parti escluso l'interno della canna e delle camere del cilindro. . . .	0	80	0	80	»	»
77	Piccola pulitura dell'arma, scomponendola, pulire le diverse parti escluso l'interno della canna e delle camere del cilindro. . . .	0	40	0	40	»	»
78	Piccola riparazione qualunque.	0	10	0	10	0	10

Armi bianche.

N° d'ordine	INCICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Sciabole-baionette		Daghe e sciabole		Lance		Annotazioni
219	Fascetta d'impugnatura, adattarla	»	»	0	25	»	»	Variante

VARIANTI ALLA TARIFFA *per le riparazioni delle armi modello 1870-71 e 74.*

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucili M° 1870		Moschetti da Fanteria M° 1870		Moschetti da Cavalleria M° 1870		Pistole a rotazione M° 1874		Annotazioni
		Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo della parte d'arma provvista	Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo della parte d'arma provvista	Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo della parte d'arma provvista	Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo della parte d'arma provvista	
18	Cassa, farvi una grande innestatura	1 20	0 45	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Variante
30	Dente di scatto, adattarlo, temprarlo nell'acqua in parte, pulirlo e farlo rinvenire al violetto	0 35	0 35	0 35	0 35	0 35	0 35	» »	» »	»
95	Cassa, farvi una piccola innestatura	0 75	0 15	0 75	0 15	» »	» »	» »	» »	Aggiunta
53	Molletta spirale d'alzo, sostituirla	0 02	0 02	0 02	0 02	0 02	0 02	» »	» »	Variante
79	Vite di ponticello, adattarla, pulirla e colorirla al violetto	0 06	0 07	0 06	0 07	0 06	0 07	» »	» »	»
1	Canna e cilindro, pulire internamente la camera con piombo e smeriglio, e le camere del cilindro con stecco di legno, olio e smeriglio . .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 30	» »	Abolita
2	Grossa pulitura all'arma scomponendola; pulirne le diverse parti escluso l'interno della canna e delle camere del cilindro	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 80	» »	»
3	Piccola pulitura dell' arma scomponendola; pulirne le diverse parti escluso l'interno della canna e delle camere del cilindro	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 10	» »	»
73	Vite di fascetta, adattarla, ribadire il bottoncino vecchio e pulirla	0 05	0 10	0 05	0 10	» »	» »	» »	» »	Variante
45	Mirino, colorirlo	0 06	» »	0 06	» »	0 06	» »	» »	» »	Abolita

TARIFFA *per le riparazioni delle pistole a rotazione modello* 1874 (1).

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Pistole a rotazione modello 1874 — Prezzo del lavoro di riparazione	
1	*Albero del cilindro, adattarlo, temprarlo nell'olio, farlo rinvenire coll'olio e pulirlo	1	00
2	Bacchetta, adattarla, temprare nell'olio, far rinvenire coll'olio la testa e pulirla	0	35
3	*Bocciuolo, adattarlo, temprarne la punta nell'acqua, farla rinvenire al violetto e pulirlo	0	60
4	Campanella, adattarla e pulirla	0	05
5	*Cane, adattarlo, temprarne il becco e la noce nell'acqua, farlo rinvenire al violetto e pulirlo	1	50
6	*Canna, accecarla alla bocca	0	05
7	*Canna, adattarla all'arma	2	50
8	Canna e cilindro, pulire internamente la canna con piombo e smeriglio, e le camere del cilindro con stecche di legno, olio e smeriglio	0	30
9	*Canna e cilindro, pulire internamente la canna con rame e smeriglio e le camere del cilindro con stecche di legno, olio e smeriglio	0	25
10	*Canna, livellarla	0	05
11	Canna, rifarvi le righe	0	20
12	Canna, togliere leggeri sfregi all'esterno ed alla bocca	0	05
13	Canna, togliere uno straccio rimastovi dentro inceppato	0	15
14	*Cartella, adattarla e pulirla	1	10
15	*Castello, adattarlo e pulirlo	12	00
16	Catenella, adattarla e pulirla	0	12
17	*Cilindro, adattarlo e pulirlo	4	00
18	Cilindro, pulire le camere con stecche di legno, olio e smeriglio	0	10
19	*Cilindro, riparare i denti	0	30
20	*Grilletto, adattarlo, temperarlo nell'acqua, farlo rinvenire al violetto e pulirlo	1	00
21	*Guancia, adattarla facendovi gl'intagli e darle l'olio.	1	00

(1) Da aggiungersi nell'Estratto.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Pistola a rotazione modello 1874 — Prezzo del Lavoro di riparazione
22	*Mirino, adattarlo, saldarlo a rame e pulirlo, provvedendolo	1 60
23	Mirino, ripararne la sommità con un pezzo di rapporto messo a coda di rondine e saldato a stagno, pulirlo	0 35
24	Mirino, togliervi piccole ammaccature o sfregi	0 03
25	Molla d'albero, adattarla e pulirla	0 09
26	Molla d'albero, ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla	0 06
27	Molla del boccinolo, adattarla e pulirla	0 12
28	Molla del boccinolo, ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla	0 06
29	Molla del grilletto, adattarla e pulirla	0 12
30	Molla del grilletto, ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla	0 06
31	Molla del ritegno d'albero, adattarla e pulirla	0 09
32	Molla del ritegno d'albero, ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla	0 06
33	Molla di bacchetta, adattarla e pulirla	0 12
34	Molla di scatto, adattarla e pulirla	0 09
35	Molla di scatto, ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla	0 06
36	Molla di sportello, adattarla, temprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla	0 15
37	Molla di sportello, ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio e pulirla	0 06
38	Mollone, adattarlo e pulirlo	0 15
39	Mollone, ritemprarlo nell'olio, farlo rinvenire coll'olio e pulirlo	0 10
40	*Perno dello sportello, adattarlo e pulirlo	0 40
41	*Piuolo d'arresto dello sportello, adattarlo e pulirlo	0 08
42	Ponticello, adattarlo e pulirlo	1 00
43	Porta campanella con campanella, adattarlo e pulirlo	0 15
44	*Ritégno dell'albero del cilindro, adattarlo, temprarlo nell'olio, farlo rinvenire coll'olio e pulirlo	0 20
45	Rosetta da guance, adattarla e pulirla	0 06
46	*Scatto, adattarlo, temprarlo nell'acqua, farlo rinvenire al violetto e pulirlo	0 40

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Pistole a rotazione modello 1874 — Prezzo del lavoro di riparazione	
47	Sportello, adattarlo e pulirlo	0	50
48	*Tirante, adattarlo, temprarlo nell'olio, farlo rinvenire coll'olio e pulirlo	0	30
49	Vite di bacchetta, adattarla e pulirla	0	08
50	Vite di cartella, adattarla e pulirla	0	05
51	Vite di catenella, adattarla e pulirla	0	08
52	Vite di guance, adattarla e pulirla	0	08
53	Vite di molla dello sportello, adattarla e pulirla . . .	0	05
54	Vite di molla di ritegno dell'albero del cilindro, adattarla e pulirla	0	05
55	Vite di mollone, adattarla e pulirla	0	10
56	Vite di porta campanella, adattarla e pulirla	0	05
57	Vite rotta estrarla dalla chiocciola	0	12
58	Vite qualunque, provvederla, adattarla e pulirla . . .	0	20
59	Grossa pulitura dell'arma, scomponendola, pulirne le diverse parti, escluso l'interno della canna e delle camere del cilindro	0	80
60	Piccola pulitura dell'arma, scomponendola, pulirne le diverse parti, escluso l'interno della canna e delle camere del cilindro	0	40
61	Piccola riparazione qualunque	0	10

Armi bianche.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870		Sciabole da cavalleria M° 1871		Annotazioni
		Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo della parte d'arme provvista	Prezzo del lavoro di riparazione	Prezzo della parte d'arme provvista	
180	Lama, riparare il codolo con un pezzo di rapporto ed adattare la lama al fornimento, provvedendo per la sciabola di cavalleria la rosetta di cuoio (1) .	0 70	» »	0 35	» »	Variante
151	Bocchetta, adattarla e pulirla incollando e legando, per le sciabole-baionette la cappa . . .	0 15	0 14	0 30	1 10	»
152	Bocchetta, ritemprare nell'olio, far rinvenire coll'olio le linguette e pulirla, incollando e legando, per le sciabole-baionette, la cappa .	0 18	» »	0 10	» »	»
160	Cappuccio, sostituirlo e pulirlo (1)	0 50	1 80	» »	» »	»
161	Crociera, sostituirla e pulirla (1)	0 40	1 05	» »	» »	»
163	Fascetta, adattarla, saldarla e pulirla adattandovi la campanella preesistente e ripulendo il fodero	» »	» »	0 60	0 45	»
177	Lama, adattarla al fornimento applicando un nuovo bottoncino e provvedendo per la sciabola da cavalleria la rosetta di cuoio (1)	0 50	3 50	0 25	6 05	»
194	Lama, adattarla al fornimento applicando il vecchio bottoncino e provvedendo per la sciabola di cavalleria la rosetta di cuoio .	0 40	3 40	0 08	5 70	Aggiunta
192	Linguetta di legno, adattarla (2).	» »	» »	0 10	0 10	Variante

(1) Tali riparazioni si considerano come se fossero controssegnate con (*) per la sciabola baionetta a guance d'ebanite, cappuccio e crociera inamovibili.

(2) Quando il numero delle linguette da adattarsi è maggiore di 15 devesi pagare a prezzo di tariffa l'adattamento delle prime 15 ed a cent. 8 l'adattamento delle rimanenti.

Assortimenti ed accessori.

N° d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	PREZZO del lavoro di riparazione		PREZZO della parte d'arma provvista		Annotazioni
231	Nettatoio, rifarvi la chiocciola e pulirlo	0	15	»	»	Variante
232	Turacciolo, cambiarvi il panno . .	0	04	»	»	»

VARIANTI ALLA TARIFFA *speciale per le riparazioni di quelle parti non regolamentari del fucile e della sciabola-baionetta modello 1870, alle quali non è applicabile la tariffa per le riparazioni delle armi modello 1870-71.*

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI	Fucili M° 1870				Sciabole-baionette di fanti e moschetti da fanteria M° 1870				Annotazioni
		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo della parte d'arma provvista		Prezzo del lavoro di riparazione		Prezzo della parte d'arma provvista		
253	Chiavetta, adattarla, pulirla, temprarla nell'acqua e farla rinvenire al violetto	0	10	0	33	»	»	»	»	Abolita
256	Molla di chiavetta, adattarla . .	0	04	0	09	»	»	»	»	»
259	Vite della molla di chiavetta, adattarla	0	03	0	03	»	»	»	»	»
261	Bottoncino del codolo, adattarlo e pulirlo	»	»	»	»	0	10	0	11	»
270	Ritegno del grilletto, adattarlo e pulirlo	0	10	0	22	»	»	»	»	»
252	*Base del mirino fucinata, adattarla, saldarla ed ultimarla .	0	60	0	05	»	»	»	»	»
271	Fermo posteriore di sciabola-baionetta, arrotondarne gli spigoli adattando all'arma la sciabola-baionetta a guance d'ebanite .	»	»	»	»	0	33	0	13	Variante

NUOVO SPECCHIO *degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria per le riparazioni delle armi modello 1870-71-74 (da sostituirsi allo specchio inserto a pagina 178 e seguenti dell'Estratto).*

Categoria	Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantitativo per ogni capo armaiuolo dei reggimenti di		Annotazioni
				fanteria	cavalleria	
		Congegni e strumenti verificatoi per armi portatili.				
12ª	162*bis*	Congegni per verificare la posizione d'alzi ed altezze delle divisioni di fucili e moschetti mod. 1870 . .	N°	1	1	
»	163*bis*	Congegni per verificare la direzione dei mirini di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	1	»	
»	164*bis*	Congegni per verificare la direzione dei mirini di moschetti da cavalleria mod. 1870	»	»	1	
»	171*bis*	Forme della cappa di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	1	»	
»	178*bis*	Forme del puntale di foderi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	1	»	
»	182*bis*	Garbi *di casse* (in legno) di fucili mod. 1870	»	1	»	
»	183*bis*	Garbi *di casse* (in legno) di moschetti da cavalleria mod. 1870 . . .	»	»	1	
»	191*bis*	Garbi riscontri di ritti d'alzi di fucili modello 1870.	»	1	»	
»	192*bis*	Garbi riscontri di ritti d'alzi di moschetti da cavalleria mod. 1870 .	»	»	1	
»	193*bis*	Intervallatoi di fascette seconde e terze di fucili mod. 1870. . . .	»	1	»	
»	194*bis*	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di fucili mod. 1870	»	1	»	
»	195*bis*	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di moschetti da cavalleria mod. 1870.	»	»	1	

Categoria	Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantitativo per ogni capo armaiuolo dei reggimenti di		Annotazioni
				fanteria	cavalleria	
12ª	205*bis*	Misure della sporgenza della punta del percussore sulla testa del cilindro otturatore di fucili e moschetti modello 1870	N°	1	1	
»	210*bis*	Piastrine del congegno per verificare la posizione d'alzi ed altezze delle divisioni di fucili mod. 1870 . .	»	1	»	
»	211*bis*	Piastrine del congegno per verificare la posizione d'alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da cavalleria mod. 1870	»	»	1	
»	298*bis*	Sagome del disopra di casse di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.	»	1	»	
»	299*bis*	Sagome del disopra di casse di moschetti da cavalleria mod. 1870 .	»	»	1	
»	300*bis*	Sagome del disotto di casse di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.	»	1	»	
»	301*bis*	Sagome del disotto di casse di moschetti da cavalleria mod. 1870 .	»	»	1	
»	331*bis*	Sagome-staze del mirino di fucili e moschetti di fanteria mod. 1870.	»	1	»	
»	332*bis*	Sagome-staze del mirino e fermo di baionetta di moschetti da cavalleria mod. 1870	»	»	1	
»	339*bis*	Staze di casse di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	1	»	
»	340*bis*	Staze di casse di moschetti da cavalleria mod. 1870	»	»	1	
»	351*bis*	Garbi di casse (in legno) di moschetti da fanteria mod. 1870	»	1	»	
»	355*bis*	Garbi-riscontri di ritti d'alzi di moschetti da fanteria mod. 1870. .	»	1	»	
»	356*bis*	Intervallatori tra mirino e zoccolo di moschetti da fanteria mod. 1870.	»	1	»	
»	360*bis*	Misure tra la bocca della canna e bocchino e tra bocchino e faccetta di moschetti da fanteria mod. 1870.	»	1	»	

Categoria	Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantitativo per ogni capo armaiuolo dei reggimenti di		Annotazioni
				fanteria	cavalleria	
12ª	361 *bis*	Piastrine del congegno per verificare la posizione d'alzi ed altezze delle divisioni di moschetti da fanteria mod. 1870	N°	1	»	
»	383 *bis*	Cilindratoi da canne per armi mod. 1870 e 1874 (rifiuto in servizio)	»	1	1	
»	387 *bis*	Forme-misure della camera di canne di fucili e moschetti modello 1870 (parte tronco-conica posteriore, rifiuto in servizio)	»	1	1	
»	390 *bis*	Forme-misure per l'incastro dell'orlo della cartuccia, quando l'arma è composta, di fucili e moschetti modello 1870 (rifiuto in servizio) .	»	1	1	
»	394 *bis*	*a*) Sagome-staze per l'adattamento della sciabola-baionetta mod. 1870.	»	1	»	
»	396 *bis*	Forme-misure del piuolo della ghiera di baionetta di moschetti da cavalleria mod. 1870	»	»	1	
»	408 *bis*	Forme-misure della camera di canne di fucili e moschetti mod. 1870 (raccordamento della parte tronco-conica posteriore colla parte cilindrica, rifiuto in servizio) . . .	»	1	1	
»	409 *bis*	Forme-misure della camera di canne di fucili e moschetti mod. 1870 (parte cilindro-tronco-conica anteriore, rifiuto in servizio) . . .	»	1	1	
»	410 *bis*	Misure della sporgenza del dente del piuolo nella sciabola-baionetta modello 1870, composte.	»	1	»	
»	411 *bis*	Misure di profondità delle righe per armi mod. 1870-74 (rifiuto in servizio)	»	1	1	
»	420 *bis*	Sagome-staze del mirino di pistole a rotazione mod. 1874 (accettazione in fabbricazione e rifiuto in servizio)	»	»	1	

Categoria	Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantitativo per ogni capo armamento dei reggimenti di fanteria	Quantitativo per ogni capo armamento dei reggimenti di cavalleria	Annotazioni
12ª	421bis	Sagome-staze per l'arrotondamento del fermo posteriore della sciabola-baionetta mod. 1870	N°	1	»	
		Accessori da collaudazione.				
12ª	816	Bolli a martello diversi (lettera R) .	»	1	1	
»	817	Bolli a punzone diversi (lettera R) .	»	1	1	
		Strumenti ed attrezzi da lavorare armi portatili.				
13ª	147	Cacciacopiglie da officine	»	1	1	
»	150	Cacciaviti da officine.	»	1	1	
»	155	Coltelli a petto da incassature . .	»	1	1	
»	203	Morse da banconi a viti di ferro .	»	1	1	
»	211	Pialletti da sbocchettatura. . . .	»	1	1	
»	213	Raschiatoi da sbocchettatura . . .	»	1	1	
»	215	Raspini di sbocchettatura	»	1	1	
»	219	Sacette da fori di copiglie e viti (assortite)	»	5	5	
»	275	Allargatoi dell'anello di crociera di fornimenti di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	»	1	»	
»	276	Anime per ammaccature di foderi di sciabole di cavalleria mod. 1870.	»	»	1	
»	277	Bacchette da smerigliare con cilindro di piombo per canne di fucili e moschetti mod. 1870.	»	1	1	
»	278	Bacchette nettatoie di canne di fucili e moschetti mod. 1870 di rame .	»	1	1	
»	279	Madriviti di parti d'armi e viti assortite di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	1	»	

Categoria	Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantitativo per ogni capo armaiuolo dei reggimenti di		Annotazioni
				fanteria	cavalleria	
13ª	280	Masti di madreviti di parti d'armi e viti assortite di fucili e moschetti mod. 1870	N°	7	7	
»	281	Pialletti da incasso della canna di fucili e moschetti mod. 1870. . .	»	2	2	
»	282	Raspini da incasso del copriapertura di caricamento di fucili e moschetti mod. 1870	»	1	1	
»	283	Raspini da incasso della canna di fucili e moschetti mod. 1870. . .	»	1	1	
»	284	Saette del foro per la bocchetta di moschetti da cavalleria mod. 1870 (a sgorbia, assortite)	»	»	2	
»	285	Saette di sbocchettatura, per fucili e moschetti da fanteria mod. 1870 (una a sgorbia, l'altra a punta) .	»	2	»	
»	286	Voltaculatte di fucili e moschetti modello 1870	»	1	1	
»	290	Accecatoi dello spigolo di risalto della camera di canne di fucili e moschetti mod. 1870	»	1	1	
»	291	Allargatoi del manico di baionette di moschetti da cavalleria modello 1870	»	»	1	
»	292	Madreviti di parti d'armi e viti assortite di moschetti da cavalleria mod. 1870, e sciabole da cavalleria mod. 1871	»	1	1	
»	293	Pialletti da incasso della lama di baionetta di moschetti da cavalleria mod. 1870	»	»	1	
»	294	Raspini da incasso delle baionette di moschetti da cavalleria modello 1870	»	»	1	
»	298	Bacchette da smerigliare con cilindro di piombo per canne di pistole a rotazione mod. 1874	»	»	1	

Categoria	Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantitativo per ogni capo armamolo dei reggimenti di		Annotazioni
				fanteria	cavalleria	
13ª	299	Bacchette nettatoie di canne di pistole a rotazione mod. 1874, di rame .	N°	»	1	
»	300	Cacciatubicini di fucili e moschetti mod. 1870	»	1	1	
»	133*bis*	Guide del foro pel tubicino di fucili e moschetti mod. 1870	»	1	1	
»	134*bis*	Saette del foro pel tubicino di fucili e moschetti mod. 1870	»	1	1	
»	135*bis*	Bacchette per cavastracci di moschetti da cavalleria mod. 1870, e pistole a rotazione mod. 1874	»	»	1	
»	136*bis*	Cavastracci di moschetti da cavalleria mod. 1870, e pistole a rotazione mod. 1874	»	»	1	
»	137*bis*	Ganasce d'acciaio a molla per restringere l'anello di crociera di sciabole-baionetta di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870	»	1	»	
»	139*bis*	Madreviti di parti d'armi e viti assortite di pistole a rotazione modello 1874	»	»	1	
»	141*bis*	Masti di madreviti di parti d'armi e viti assortite di pistole a rotazione mod. 1874 (1).	»	»	8	
»	146*bis*	Strettoi per innestare i fusti e mezzi fusti alle casse dei fucili e moschetti	»	1	»	
»	145*bis*	Strettoi a punte per adattare l'alzo sulle canne di fucili mod. 1870 .	»	1	»	
»	143*bis*	Strettoi ad anello per adattare l'alzo sulle canne di moschetti modello 1870	»	1	1	
»	144*bis*	Strettoi ad anello per adattare l'alzo sulle canne di fucili e moschetti mod. 1870	»	1	1	

(1) Degli 8 mastii, 3 servono per le pistole fabbricate dalla casa Pirlot di Liegi, e 5 per quelle fabbricate dalla casa Glisenti.

Categoria	Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantitativo per ogni capo armaiuolo dei reggimenti di		Annotazioni
				fanteria	cavalleria	
		Strumenti ed attrezzi da lavorare legnami.				
13ª	890	Graffietti da legnaiuolo	N°	1	1	
»	942	Pedori da mill. 1 a 10	»	2	2	
»	952	Pialletti	»	1	1	
»	965	Raschiatoi da legno	»	1	1	
»	968	Raspe da cent. 20 a 30 (mezze tonde).	»	1	1	
»	979	Scalpelli a codolo da mill. 1 a 10 .	»	3	3	
»	980	Scalpelli a codolo da mill. 10 a 20	»	2	2	
»	982	Scalpelli a codolo da mill. 30 a 40	»	1	1	
»	984	Scalpelli a codolo diversi (a ginocchiello N. 3)	Chil.	0,5	0,5	
»	984	Scalpelli a codolo diversi (ad angolo N. 1)	»	0,5	0,5	
»	984	Scalpelli a codolo diversi (ricurvi a becco N. 1)				
»	998	Seghe a mano piccole (lama lunga circa metri 0,70)	N°	1	1	
»	1014	Sgorbie a codolo da mill. 1 a 10 .	»	3	3	
»	1015	Sgorbie a codolo da mill. 10 a 20 .	»	3	3	
»	1019	Sgorbie a codolo diverse (a ginocchiello N. 3)	Chil.	0,5	0,5	
»	1057	Tanagliette da chiodi	N°	1	1	
»	1061	Verine a mano piccole	»	1	1	
		Strumenti ed attrezzi da lavorare metalli.				
»	1151	Accecatoi da banco, assortiti (N. 3)	Chil.	0,3	0,3	
»	1155	Archetti da seghe, piccoli	N°	1	1	
»	1157	Archetti da trapano a petto . . .	»	1	1	
»	1288	Guardapetti da trapani od archetti .	»	1	1	
»	1301	Lame a sega da archetto, corte . .	»	1	1	
»	1306	Lime a taglio grosse da tre al mazzo (piane)	»	1	1	

Categoria	Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantitativo per ogni capo armamento dei reggimenti di		Annotazioni
				fanteria	cavalleria	
13ª	1306	Lime a taglio grosse da tre al mazzo (mezze tonde)	N°	1	1	
»	1307	Lime a taglio grosse da quattro al mazzo (mezze tonde).	»	1	1	
»	1312	Lime a taglio bastardo da cent. 10 a 20 (piane smussate)	»	1	1	
»	1312	Lime a taglio bastardo da cent. 10 a 20 (mezze tonde)	»	1	1	
»	1312	Lime a taglio bastardo da cent. 10 a 20 (quadrette)	»	1	1	
»	1312	Lime a taglio bastardo da cent. 10 a 20 (tondine da straforo). . .	»	1	1	
»	1313	Lime a taglio bastardo da cent. 20 a 30 (piane smussate)	»	1	1	
»	1313	Lime a taglio bastardo da cent. 20 a 30 (mezze tonde)	»	1	1	
»	1320	Lime a taglio mezzano da cent. 10 a 20 (piane smussate strette). .	»	1	1	
»	1320	Lime a taglio mezzano da cent. 10 a 20 (triangolari).	»	1	1	
»	1320	Lime a taglio mezzano da cent. 10 a 20 (a coltello)	»	1	1	
»	1328	Lime a taglio fine da cent. 10 a 20 (piane smussate)	»	1	1	
»	1328	Lime a taglio fine da cent. 10 a 20 (piane smussate strette). . . .	»	1	1	
»	1328	Lime a taglio fine da cent. 10 a 20 (mezzo tonde)	»	1	1	
»	1328	Lime a taglio fine da cent. 10 a 20 (tondini da straforo)	»	1	1	
»	1340	Lime a taglio finissimo da cent. 10 a 20 (piane smussate)	»	1	1	
»	1340	Lime a taglio finissimo da cent. 10 a 20 (mezze tonde)	»	1	1	
»	1369	Martelletti diversi	»	1	1	
»	1376	Martelletti da banco.	»	1	1	
»	1378	Martelli da bicornia	»	1	1	

Categoria	Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantitativo per ogni capo armaiuolo dei reggimenti di		Annotazioni
				fanteria	cavalleria	
13ª	1410	Mollette piane.	N.	1	1	
»	1413	Morse da banco piccole	»	1	1	
»	1419	Morsetti a mano mezzani	»	1	1	
»	1452	Rocchetti di trapano a petto con ingorbiatura	»	1	1	
»	1455	Saette da trapani assortite (N. 3) .	Chil.	0,15	0,15	
»	1459	Saldatoi piccoli	N.	1	1	
»	1460	Scalpelli a mano assortiti (N. 2) .	Chil.	0,3	0,3	
»	1462	Segnatoi a mano	N.	1	1	
»	1516	Tanaglie da fucina mezzane . . .	»	1	1	
»	1517	Tanaglie da fucina piccole . . .	»	1	1	
»	1540	Voltamasti gentili assortiti . . .	»	1	1	
»	1542	Chiavi per viti da metalli, diverse (per svitare il castello delle canne di pistole a rotazione mod. 1874)	»	»	1	
		Strumenti ed attrezzi comuni.				
13ª	1697	Cacciaviti a manico di legno (ordinari)	N.	2	2	
»	1697	Cacciaviti a manico di legno (per la vite dell'anello di crociera) . .	»	1	»	
»	1697	Cacciaviti a manico di legno (per la vite di chiavetta)	»	1	1	
»	1736	Cassette da tempra in lamiera . .	»	2	2	
»	1737	Cassette diverse da strumenti ed attrezzi gentili	»	1	1	
»	1849	Ganasce in legno a molla	»	1	1	
»	1852	Ganasce in ottone semplici (due pezzi di lastra piegati)	Chil.	0,1	0,1	
»	1853	Ganasce in piombo semplici . . .	»	0,1	0,1	
»	1919	Manici da lime e raspe, grossi . .	N.	15	15	
»	2053	Parti di strumenti ed attrezzi in legno, digrossate (stecche di legno dolce con cuoio e smeriglio-pulitoi) . .	»	4	4	
»	2106	Piccozzini da officine	»	1	1	

Categoria	Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantitativo per ogni capo armaiuolo dei reggimenti di		Annotazioni
				fanteria	cavalleria	
13ª	2110	Pietre da affilare, scelte	N.	1	1	
»	2116	Punteruoli diversi	»	»	»	
»	2133	Punzoni a serie numerica, piccoli (serie di 9 cifre per graduare l'alzo)	»	1	1	
»	2134	Ramaiuoli di ferro assortiti . . .	»	1	1	
»	2239	Stacci di seta (per lo smeriglio). .	»	1	1	
»	2130	Punzoni a serie alfabetica piccoli (serie di 25 lettere per marchiare casse)	»	1	1	
»	2130	Punzoni a serie alfabetica piccoli (serie di 25 lettere per marchiare sciabole-baionette e baionette). .	»	1	1	
»	2133	Punzoni a serie numerica piccoli (serie di 9 cifre per numerizzare le casse)	»	1	1	
»	2133	Punzoni a serie numerica piccoli (serie di 9 cifre per numerare sciabole-baionette)	»	1	1	

Avvertenza. — Con questa pubblicazione si annulla il *N.B.* posto in calce della pag. 176 dell'Estratto del Modello per gl'Inventari.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 26. Pubblicato il 1° settembre 1876. Parte 1.

AGOSTO 9. — I già tamburini maggiori, ora sottufficiali di maggiorità, debbono essere considerati come tamburini maggiori per gli effetti della giubilazione, *pag.* 271.

» 30. — Composizione delle brigate di cavalleria, *pag.* 271.

» 30. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 1° agosto 1876 sull'assegnazione dei soldati alle compagnie di disciplina speciali, *pag.* 272.

Atto N. **111**. — GIUBILAZIONI PER L'ESERCITO. (Nota N. 2). **— Regio Decreto che stabilisce che i già tamburini maggiori, ora sottufficiali di maggiorità, debbono essere considerati come tamburini maggiori per gli effetti della giubilazione.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* N. 199, del 26 agosto 1876, N. 3293 (serie 2ª) della *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 7 febbraio 1865 sulle giubilazioni per l'Esercito;

Visto il Nostro Decreto 5 marzo 1871 sul riordinamento dei reggimenti di fanteria di linea;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I già tamburini maggiori, che, per l'avvenuta soppressione del loro impiego, passarono a far servizio di sottufficiali di maggiorità, continueranno ad essere considerati come tamburini maggiori per gli effetti della giubilazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Castello di Sarre, addì 9 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. MEZZACAPO.

N. **112**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 47). **— Composizione delle brigate di cavalleria.** — 30 agosto.

A datare dal 1° settembre prossimo la composizione delle

sottoindicate brigate di cavalleria rimane modificata nel modo che segue:

Indicazione delle brigate	Composizione attuale	Nuova composizione
2ª	3°, 5°, e 14° reggimento	5°, 14° e 15° reggimento
4ª	6°, 15° e 18° id.	6°, 18° e 19° id.
8ª	13° e 19° id.	3° e 13° id.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **113**. — QUADRI ORGANICI. (Nota N. 23). — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 1° agosto 1876 sull'assegnazione dei soldati alle compagnie di disciplina speciali.** — 30 agosto

1. Col 1° novembre 1876 il comandante delle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena formerà due nuove compagnie di disciplina (2ª e 4ª) col personale che gli sarà assegnato dal Ministero.

La 2ª compagnia sarà formata e stanzierà in Chioggia e la 4ª a Barletta.

2. La 1ª e la 5ª compagnia di disciplina continuano ad incorporare i soldati (compresi i pederasti) che vi sono transitati in applicazione del § 751 del Regolamento di disciplina, e dell'art. 3° del R. Decreto in data 5 maggio 1869.

La 3ª compagnia è particolarmente designata ad incorporare le guardie di pubblica sicurezza, doganali e daziarie.

Queste tre compagnie prendono il nome di *compagnie di disciplina di punizione* per distinguerle dalle altre tre (2ª, 4ª e 6ª) che si chiamano *compagnie di disciplina speciali*.

3. Le compagnie speciali sono destinate ad accogliere, sino al termine del servizio che sono tenuti a prestare sotto le armi giusta la ferma contratta, i soldati che, avendo incorso condanna per furto, devono, a senso dell'art. 219 del Codice penale per l'Esercito, passare, dopo scontata la pena, ad un corpo disciplinare.

4. Le compagnie speciali funzioneranno in tutto e per tutto come compagnie di fanteria di linea distaccate. Ad esse saranno applicati tutti i regolamenti della fanteria di linea, e non il regolamento speciale di disciplina delle compagnie di punizione.

Per intanto saranno armate di fucile ridotto a retrocarica.

5. I soldati delle compagnie speciali riceveranno le competenze, e vestiranno la divisa del soldato di fanteria di linea.

Sul berretto porteranno la stella di panno rosso con disco giallo, ed il numero della compagnia in ricamo nero.

Sul chepì avranno la nappina verde, e la stella di metallo bianco con disco mobile avente il numero della compagnia.

Sulle controspalline del cappotto non vi sarà numero.

6. Tutti i soldati che sono attualmente in forza alla 6ª compagnia passeranno alla 1ª e 5ª compagnia per il 1° novembre 1876.

Il comandante delle compagnie di disciplina e stabilimenti di pena darà le opportune disposizioni per farli accompagnare alla loro nuova destinazione.

7. Per il 1° novembre 1876 i corpi stanziati nelle divisioni territoriali d'Alessandria, Genova, Milano e Torino manderanno tutti i soldati che hanno alla classe di punizione, per effetto dell'articolo 219 del Codice penale dell'Esercito, alla 6ª compagnia di disciplina speciale.

I corpi stanziati nelle divisioni di Bologna, Firenze, Perugia, Verona e Padova li manderanno alla 2ª compagnia.

I corpi stanziati nelle altre divisioni li manderanno alla 4ª compagnia.

8. I soldati di cui al numero precedente lasciano al corpo perdente la parte dell'arredamento che non è di loro proprietà, ed il telo da tenda.

Quelli che non provengono dai reggimenti di fanteria di linea vi lasciano inoltre tutti gli oggetti di loro proprietà non in uso nella fanteria di linea, e raggiungono la loro nuova destinazione vestiti in tela.

Gli oggetti di proprietà individuale così ritirati saranno accreditati sul libretto personale.

9. Il comandante d'ogni divisione territoriale disporrà che i suddetti soldati della propria divisione siano riuniti in un drappello, ed accompagnati dal necessario numero di graduati alla compagnia speciale cui sono destinati. Quelli all'ospedale o comunque assenti dal corpo che non possono partire col drappello, vi saranno avviati man mano che cessano dalla posizione di assenti.

10. Il passaggio degli uomini dai corpi alle compagnie speciali avrà luogo colle norme stabilite pel passaggio di corpo dai vigenti regolamenti, avvertendo che la variazione di passaggio non deve farsi che per quelli realmente giunti a destinazione, e nel giorno successivo a quello dell'arrivo.

11. Spetta al comandante delle compagnie di disciplina e stabilimenti di pena determinare la compagnia alla quale devono essere inviati i soldati che in avvenire, ultimando la loro pena, dovranno far passaggio alle compagnie speciali.

12. La ferma dei soldati incorporati nelle compagnie speciali rimane sempre quella che hanno incontrato nell'arma da cui provengono. Perciò i soldati provenienti dalla cavalleria non possono essere mandati in congedo illimitato se non colla classe di cavalleria a cui furono trasferti, e quelli con ferma permanente, quando, ultimata la ferma, hanno diritto ad essere trasferti alla milizia territoriale.

13. I soldati delle compagnie speciali ai quali spetta d'andare in congedo illimitato, saranno, per cura del comandante delle compagnie di disciplina e stabilimenti di pena, trasferti in un reggimento dell'arma cui appartenevano prima d'andare alle compagnie speciali e che si recluti nel distretto cui appartengono per fatto di leva, preferibilmente nel reggimento stesso nel quale si trovavano prima.

14. In conseguenza del Regio Decreto 1° agosto, sono annullate le varianti introdotte nell'articolo 181 del Regolamento di disciplina cogli *Atti* N. 66 e 227 del 1875.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 27. Pubblicato il 9 settembre 1876. **Parte 1.**

SETTEMBRE 3. — Armamento delle truppe di fanteria, *pag.* 275.
» 4. — Variazioni alle disposizioni 10 ottobre 1871, *pag.* 276.
» 5. — Materasso di lana, limitato ai letti dei sottufficiali, *pag.* 276.
» 6. — Composizione delle brigate di fanteria, *pag.* 277.

Atto N. **114**. — ARMI E BUFFETTERIE. (Nota N. 25). — **Armamento delle truppe di fanteria.** — 3 settembre.

Questo Ministero determina che i reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri, sul piede di pace, conservino presso di loro il quantitativo d'armi e buffetterie indicato dal seguente specchio.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea	Bersaglieri	*ANNOTAZIONI*
Fucili mod. 1870 con sciabola-baionetta, fodero, relativi accessori e cinghie	1117	1450	I reggimenti granatieri in luogo delle sciabole da fanteria conservano le daghe da granatieri ed i fregi speciali da granatieri ricevuti in fondo.
Moschetti da fanteria mod. 1870 con sciabola-baionetta, fodero, relativi accessori e cinghie . .	104	153	
Sciabole da sottufficiali di fanteria	46	»	I reggimenti bersaglieri proseguiranno a far uso della correggia per giberna in luogo del cinturino (Circolare N. 155, *Giornale militare* 1874).
Sciabole da sottufficiali dei bersaglieri	»	51	
Sciabole di fanteria	26	»	
Cinturini da fanteria.	1293	»	
Cinturini da bersaglieri. . . .	»	1654	
Giberne da fanteria	1221	»	
Giberne da bersaglieri	»	1603	

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 25. Atto N. 110. = Pag. 238, cat. 6ª, 138 *bis*, *invece di*: griletto, *leggasi* grilletto. — Pag. 238, nota al piede di pagina, *invece di*: sciabole, baionette, *leggasi* sciabole-baionette. — Pag. 242, cat. 7ª, 122 *bis*, *invece di*: bozzoli, *leggasi*: bossoli. — Pag. 244, cat. 12ª, 119 *bis*, 120 *bis*, *invece di*: abolita, *leggasi*: aggiunta. — Pag. 244, dopo il numero 420 *bis*, cat. 12ª, *aggiungasi*: cat. 12ª, 421 *bis*, sagome staze per l'arrotondamento del fermo posteriore della sciabola-baionetta mod. 1870, N. 1 (per la fanteria) aggiunta. — Pag. 249, cat. 13ª, 299, *invece di*: nettatoi, *leggasi* nettatoie. — Pag. 263, *cancellare*: 394 *bis*, *a)* sagome staze per l'adattamento della sciabola-baionetta mod. 1870. — Pag. 264, cat. 13ª, 211, 212, 215, *invece di*: sbocchettatura, *leggasi*: sbacchettatura. — Pag. 264, cat. 13ª, 279, *invece di*: madrivili, *leggasi*: madreviti. — Pag. 265, cat. 13ª, 281, *invece di*: bocchetta, *leggasi*: bacchetta. — Pag. 265, cat. 13ª, 292, *cancellare* il numero 1 nella colonna dello specchio intestata: fanteria. — Dovunque *leggasi* Lafaucheux, *leggasi*: Lefaucheux.

N. **115.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 128). — **Variazioni alle disposizioni 10 ottobre 1871.** — 4 settembre.

Richiedendosi alcune modificazioni alle disposizioni 10 ottobre 1871 inserte a pag. 136 della Raccolta delle disposizioni amministrative e contabili in data 1° luglio 1875, il Ministero determina quanto segue:

1° Al § 25 è sostituito il seguente:

« *I reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri* non ritengono presso di loro che le armi e le buffetterie occorrenti sul piede di pace, e quando loro ne occorra, si rivolgono ai distretti per le buffetterie e alle direzioni territoriali d'artiglieria per le armi.

2° Al § 27 è sostituito il seguente:

« *I reggimenti d'artiglieria* debbono tenere presso di loro armi e buffetterie per modo da avere gli oggetti di armamento e le buffetterie occorrenti per la forza sotto le armi e per le classi in congedo illimitato, compresa la milizia mobile. Essi regolano tal fondo sui quantitativi annualmente stabiliti dal Ministero.

3° Al § 28 è sostituito il seguente:

« *I reggimenti del genio* debbono mantenersi forniti degli oggetti di armamento e di buffetterie necessari pei militari sotto le armi e per quelli che trovansi in congedo illimitato, compresa la milizia mobile. Essi regolano il loro fondo sui quantitativi annualmente stabiliti dal Ministero.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **116.** — CASERMAGGIO MILITARE. (Nota N. 1). — **Materasso di lana, limitato ai letti dei sottufficiali.** — 5 settembre.

Il materiale disponibile presso le imprese del casermaggio non permettendo la distribuzione del materasso col letto di 1ª classe a tutta la truppa, e dovendo d'altra parte osservarsi un trattamento eguale senza diversità di luogo e di arma; il Ministero determina:

Che il materasso col letto di 1ª classe sia distribuito soltanto ai sottufficiali;

Che i corpi e i distaccamenti versino tosto nei magazzini delle rispettive imprese i materassi eccedenti la quantità necessaria ai sottufficiali.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **117**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 48). — **Composizione delle brigate di fanteria**. — 6 settembre.

A datare dal 1° ottobre prossimo la composizione delle sottoindicate brigate di fanteria rimane modificata nel modo che segue:

Indicazione delle brigate	Composizione attuale	Nuova composizione
13ª	49° e 63° reggimento	49°, 63° e 69° reggimento
28ª	45°, 46° e 65° id.	45° e 46° id.
33ª	57° id.	57° e 65° id.
38ª	69° e 70° id.	70° id.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato il 22 settembre 1876. **Parte 1.**

SETTEMBRE 21. — Apertura della linea *Palazzolo-Paratico*, *pag.* 279.

Atto N. **118.** — FERROVIE. (Nota N. 58). — **Apertura della linea *Palazzolo-Paratico* (Sarnico) — (Rete Alta Italia).** — 21 settembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia alla linea *Palazzolo-Paratico* (Sarnico).

Le distanze che corrono fra le stazioni della nuova linea appariscono dalla seguente tabella:

Palazzolo		
7	Capriolo	
10	4	Paratico (Sarnico)

Varianti ed aggiunte all'itinerario generale volume 1°, 3ª edizione.

Agli itinerari parziali della provincia di Brescia, pag. 55, aggiungere:

da Brescia a Breno.

1ª tappa — *Lovere* (da Brescia a Paratico chilom. 38 di ferrovia e da Paratico (Sarnico) a Lovere chilom. 33 sul lago).

2ª tappa — *Breno* chilom. 26 di strada ordinaria.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 29 settembre 1875. **Parte 1.**

SETTEMBRE 25. — Arruolamento per procura degl'inscritti dimoranti all'estero ai quali spetti di essere assegnati alla 2ª e alla 3ª categoria, *pag.* 281.

» 26. — Effetti speciali di vestiario per gl'istruttori, sotto-istruttori ed allievi-istruttori di scherma e di ginnastica, *pag.* 286.

» 27. — Norme per il pagamento dei vaglia postali diretti a militari, *pag.* 287.

» 27. — Vaglia postali di ricoverati in ospedali, *pag.* 290.

Atto N. **119**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 67). — **Arruolamento per procura degli inscritti dimoranti all'estero ai quali spetti di essere assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria**. — 25 settembre.

Si porta a conoscenza dei corpi e degli uffici la seguente circolare (N. 35600) stata diramata da questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) in data 20 corrente.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

Nella Istruzione permanente del 18 novembre 1872, per le operazioni della leva, fu previsto il caso in cui gli inscritti dimoranti all'estero potessero essere ammessi a farsi rappresentare per l'arruolamento innanzi al Consiglio di leva, e furono a tal uopo stabilite talune norme che formarono l'oggetto delle disposizioni contenute nei §§ 110, 111, 112 e 113 di essa Istruzione.

Sopravvenuta la legge del 7 giugno 1875, colla quale varie modificazioni furono fatte alle leggi preesistenti sul reclutamento, ed essendo allora in corso la leva sulla classe 1855, questo Ministero riconobbe la necessità di dichiarare, come e sino a qual punto le prescrizioni di cui nei citati paragrafi potevano essere tuttavia applicate in quella leva.

Pubblicato testè l'unico testo delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col R. Decreto del 26 luglio p. p. N. 3260, e cessata la facoltà di far passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria, mediante il pagamento della tassa d'affrancazione (ciò che aveva reso possibile nella scorsa leva che gl'inscritti dimoranti all'estero si facessero rappresentare per l'arruolamento anche se appartenenti alla 1ª categoria, passando beninteso alla 2ª mediante l'affrancazione), questo Ministero, a

modificazione delle precedenti disposizioni, dispone quanto segue:

1°. Gli inscritti dimoranti all'estero, che per ragione del numero avuto in sorte nella estrazione devono far parte della 2ª categoria o che per le condizioni della famiglia hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, possono chiedere ed ottenere che al loro arruolamento sia dal Consiglio di leva proceduto per delegazione, facendosi a tal uopo rappresentare da persona munita di speciale procura.

È superfluo accennare che gl'inscritti cui spetti di essere assegnati alla 1ª categoria non possono avvalersi di questo provvedimento, e però, ove senza legittimo impedimento non si presentino personalmente all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno stabilito, saranno dichiarati renitenti.

2°. Gli inscritti che possono essere ammessi a farsi rappresentare per l'arruolamento devono nell'atto di procura acconsentire e dare il mandato a che, ritenuta la loro idoneità al servizio militare, siano arruolati ed assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria, secondo che loro spetti di far parte dell'una pel numero estratto, o dell'altra per diritto all'esenzione.

L'atto di procura deve essere fatto innanzi alla locale R. Autorità consolare e dev'essere firmato dall'inscritto e da due testimoni. Ove tanto l'uno che gli altri o alcuno di essi non sappia scrivere l'Autorità consolare deve di questa circostanza fare espressa dichiarazione nell'atto stesso.

Ad ogni buon fine si unisce alla presente il modello dell'atto di procura, di cui è parola.

3°. Gli inscritti che intendono farsi rappresentare per l'arruolamento in 3ª categoria devono provare innanzi al consiglio di leva il loro diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, producendo all'uopo, sia per mezzo del loro procuratore o di altra persona, i documenti prescritti dalla legge.

Ove tale loro diritto non sia provato e quindi essi inscritti non siano ammessi dal Consiglio di leva all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno dichiarati renitenti, salvo che per il numero estratto debbano far parte della 2ª categoria, e purchè la procura contenga la facoltà al procuratore di rappresentarli subordinatamente anche per l'arruolmento in 2ª categoria, nel quale caso si farà luogo al loro arruolamento in questa categoria.

4°. I Consigli di leva, cui sarà presentato l'atto di procura, debitamente legalizzato dal Ministero degli affari esteri, si ac-

certeranno anzitutto della identità personale del procuratore, con essa costituito, esamineranno quindi se, per la sorte del numero, presumibilmente spetti all'inscritto costituente di far parte della 2ª categoria, o se, per i documenti prodotti, sia provato il suo diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, e laddove si siano accertati, a seconda dei casi, dell'una o dell'altra di queste circostanze, dichiareranno l'inscritto rappresentato, abile al servizio militare, e come tale arruolato ed assegnato alla 2ª od alla 3ª categoria.

L'atto originale di procura, deve rimanere fra gli atti del Consiglio di leva ed a corredo della decisione dal medesimo emessa.

5°. Gli ufficiali delegati in 1° rilasceranno al procuratore dell'inscritto, stato arruolato per rappresentazione, il foglio provvisorio di congedo illimitato, colore rosso, se l'arruolamento abbia avuto luogo in 2ª categoria, od il congedo illimitato, colore verde, se in 3ª, affinchè il detto procuratore curi di farlo recapitare all'inscritto medesimo.

Negli elenchi (mod. N. 8) prescritti dal § 100 dell'Istruzione permanente, che gli ufficiali delegati devono trasmettere ai distretti militari, dovrà farsi risultare oltre a tutte le altre indicazioni, anche la circostanza di tale speciale arruolamento per procura ed il luogo di dimora all'estero dell'inscritto.

Questa annotazione dovrà essere firmata dal procuratore in tale sua qualità.

6°. Gli inscritti dimoranti all'estero i quali siano stati arruolati per procura nella 2ª categoria, ove nelle operazioni della sessione completiva debbano far passaggio alla 1ª categoria, sono obbligati di rimpatriare e presentarsi al distretto militare di leva nel termine che verrà loro assegnato, e non presentandosi senza giustificare qualche legittimo impedimento saranno dichiarati disertori.

Quanto all'assegnazione di tale termine il Ministero si riserva di stabilire le norme necessarie nella circolare che sarà diramata nella occasione della sessione completiva della leva in corso.

Conviene però avvertire che spetta esclusivamente agli inscritti di trovare modo di essere informati della variazione che nelle operazioni completive possa aver subito l'avvenuto loro arruolamento nella 2ª categoria; per lo che, verificandosi il caso del loro passaggio alla 1ª categoria, essi sono costituiti nell'obbligo di rimpatriare e presentarsi al distretto militare in seguito alla semplice pubblicazione del proclama (mod. E della 2ª appendice al regolamento pel reclutamento) che sarà fatta

dal sindaco, ai termini e nei modi prescritti dal § 67 dell'appendice al regolamento predetto.

I sindaci hanno però l'obbligo di fare intimare agli inscritti, nella persona del procuratore speciale da essi costituito, il precetto di partenza (mod. F) osservate le prescrizioni contenute nei successivi §§ 69 e 70, se non che giova far presente che l'inosservanza di tali prescrizioni non potrà giammai essere opposta dagli inscritti a giustificazione della loro inobbedienza.

7°. L'arruolamento per procura degli inscritti dimoranti all'estero avendo per oggetto di conciliare, in quanto l'interesse dell'esercito lo consente, il soddisfacimento degli obblighi al servizio militare col minor danno possibile degli interessi privati, questo Ministero dichiara che l'uguale provvedimento e quindi le disposizioni stesse di cui nella presente circolare sono anche applicabili agli inscritti dimoranti all'estero ai quali spetti di essere assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria e che avendo ottenuto di essere visitati innanzi ai regi consolati avrebbero l'obbligo, ai termini e nel tempo fissato dai §§ 407 e 408 del regolamento pel reclutamento e 12 dell'appendice al regolamento medesimo, di presentarsi all'esame ed all'arruolamento innanzi al rispettivo consiglio di leva.

I signori prefetti e sottoprefetti cureranno l'esatta applicazione di quanto è prescritto nella presente circolare, ed i Consigli di leva sono pregati di fermare specialmente la loro attenzione sull'atto di procura che è il documento su cui si fonda questa specie di arruolamento ed in virtù del quale l'inscritto è costituito militare e come tale soggetto a tutti gli effetti giuridici che ne derivano. Essi non dovranno pertanto procedere all'arruolamento per rappresentazione se non quando l'atto di procura sia stato redatto colle formalità indicate più sopra e sia nella sostanza perfettamente conforme al modello prescritto. In ogni modo ove sulla legalità di questo documento come in generale sull'applicazione delle presenti disposizioni sorga al Consiglio qualche dubbio, i signori prefetti e sottoprefetti ne riferiranno a questo Ministero per le occorrenti direzioni.

Questo Ministero provvede per mezzo di quello degli affari esteri affinchè i RR. agenti consolari abbiano conoscenza delle disposizioni contenute nella presente circolare, e prega intanto i signori prefetti e sottoprefetti di dare alle medesime tutta la possibile pubblicità in quei modi che stimeranno conveniente onde le famiglie degli inscritti ne siano per opportuna loro norma informati.

ATTO DI PROCURA per l'arruolamento in 2ª (od in 3ª) categoria di un inscritto dimorante all'estero.

L'anno 18 . . . *addì* . . . *del mese di* . . . . . *in* . . . . . *Innanzi a me* (a) . . . . . *del Regno d'Italia residente in questa città, ed alla presenza di* (b) . . . . . *testimoni richiesti ed a me personalmente cogniti, è comparso* (c) . . . . . *di anni* . . . *figlio di* (d) . . . . . *cittadino italiano nato a* . . . . . *e dimorante in questa città, della cui identità personale mi sono accertato, il quale ha esposto quanto segue:*

Che esso concorre alla leva militare attualmente in corso nel Regno sui giovani nati nell'anno . . . . *della quale fa parte come inscritto nella lista del comune di* . . . . . *Circondario di* . . . . . .

*) *Che pel N.* . . . *toccatogli in sorte nella estrazione, gli spetta di essere ascritto presumibilmente alla 2ª categoria.* *)

Che non potendo, senza danno de' suoi interessi, recarsi in Italia per assumere personalmente l'arruolamento militare, dichiara essere suo intendimento di approfittare dal beneficio accordato dalla circolare del Ministero della guerra in data 20 *settembre* 1876, *N.* 35600, *di assumere l'arruolamento stesso per delegazione.*

Epperciò onde ridurre ad effetto il suo proponimento costituisce, col presente atto, suo speciale procuratore il sig. . . . . . *domiciliato in* . . . . . *con la la facoltà e l'incarico di presentarsi innanzi al Consiglio di leva del Circondario di* . . . . . *per assumere in di lui nome l'arruolamento* **) *coll'ascrizione alla 2ª categoria e ritirare dall'ufficiale delegato in 1° il corrispondente foglio provvisorio di congedo illimitato.* **)

Dichiara il mandante sig. . . . . . *d'intendere che si tenga come da esso riconosciuto ed approvato tutto ciò che in di lui nome avrà fatto il detto suo pro-*

curatore nei termini sovra espressi del suo mandato e di assumere l'osservanza e la responsabilità dell'impreso arruolamento come se fosse stato da lui personalmente incontrato.

*E finalmente elegge domicilio presso lo stesso suo procuratore per tutte le comunicazioni che potranno occorrere relativamente all'arruolamento di cui sopra è parola, ***) non che al passaggio dalla 2ª alla 1ª categoria a cui esso mandante potrà andar soggetto in seguito alle operazioni completive della leva;***) delle quali comunicazioni non potrà egli in alcun caso allegare l'ignoranza.*

Del che tutto richiesto, io ho ricevuto il presente atto redatto e letto ad alta voce alla continua presenza del comparente e dei testimoni sovra indicati, i quali vi hanno meco apposta la loro firma.

(*a*) Indicare il nome e cognome e la qualità, se di console, vice-console od agente consolare.

(*b*) Indicare il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio dei due testimoni.

(*c*) Indicare il nome, il cognome, la paternità e la professione dell'inscritto.

(*d*) Indicare il nome del padre, il nome ed il cognome della madre.

N.B. Ove la procura debba esser fatta per l'arruolamento in 3ª categoria saranno sostituiti:

Al periodo compreso tra gli asterischi *) il seguente: « *Che trovasi nella condizione di famiglia* (indicare il titolo all'esenzione dal servizio di 4ª e di 2ª categoria), *per cui, a termini dell'art. N. della legge sul reclutamento dell'esercito, ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria* ».

Alle parole comprese negli asterischi **) le seguenti: « *coll'assegnazione alla 3ª categoria e ritirare dall'ufficiale delegato in 1° il corrispondente foglio di congedo illimitato* ».

Saranno poi soppresse le parole comprese tra gli asterischi ***).

N. **120**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 429). — **Effetti speciali di vestiario per gli istruttori, sotto-istruttori ed allievi-istruttori di scherma e di ginnastica.** — 26 settembre.

Gli istruttori, sotto-istruttori ed allievi-istruttori di scherma e di ginnastica nelle loro esercitazioni possono anche far uso di un vestiario speciale (*giubba e pantaloni di molettone e scarpe*) che per qualità e per forma meglio convenga al servizio cui sono addetti.

Per tali oggetti non è stabilito alcun campione regolamentare: i corpi potranno però adottare con vantaggio i modelli prescelti dalla scuola magistrale di scherma.

Le spese relative sono da importarsi alle masse individuali osservando norme analoghe a quelle stabilite nel § 101 del

regolamento d'amministrazione, parte III, al quale s'intenderà perciò fatta la seguente aggiunta: « Così dicasi degli effetti « speciali di vestiario che possono venire distribuiti agli « istruttori, sotto-istruttori ed allievi-istruttori di scherma e « ginnastica per le loro esercitazioni ».

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **121**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 430). — **Norme per il pagamento dei vaglia postali diretti a militari.** — 27 settembre.

Alla *Parte IV* del *Regolamento d'amministrazione* 1° luglio 1875, è fatta l'aggiunta del seguente:

CAPO IX.

Servizio dei vaglia postali.

§ 236. I vaglia postali — siano militari (di color *rosso*), ordinari (di color *bianco*), telegrafici (di color *verde*), internazionali o consolari — diretti agli uomini di truppa, sono pagati dai corpi per conto degli uffici postali.

§ 237. Il pagamento ai destinatari è fatto dall'ufficiale pagatore o da chi ne fa le veci.

Presso i distaccamenti non costituenti compagnia, ma comandati da ufficiali, i vaglia sono pagati dai comandanti dei distaccamenti medesimi.

I vaglia diretti a militari di distaccamenti comandati da sottufficiali, e quelli diretti a uomini di truppa isolati, come ad esempio a carabinieri addetti a talune stazioni, a militari in viaggio od in licenza, possono essere riscossi dai destinatari direttamente presso gli uffici di posta.

§ 238. Il pagamento dei vaglia presso i corpi e i distaccamenti sarà fatto al termine di ogni cinquina; in casi d'urgenza potrà anch'essere fatto subito.

Pei vaglia internazionali e consolari il pagamento è fatto in oro.

§ 239. L'ufficiale di ogni compagnia, che immediatamente susseguе il comandante di questa, nelle ore che verranno stabilite dal comandante del corpo, presenta all'ufficiale pagatore gl'individui del proprio riparto che debbono riscuotere i vaglia e appone su questi la propria soscrizione per rispondere della identità personale dei destinatari.

§ 240. L'ufficiale pagatore si accerta della regolarità dei vaglia, vi fa apporre la firma del destinatario per quietanza, avvalorata dalla soscrizione di due testimoni ove questi fosse illetterato, e quindi ne paga l'importare.

§ 241. I vaglia così quietanzati sono registrati, muniti della autenticazione del direttore dei conti e dal bollo del corpo se questo ne è provveduto, sul *Registro dei vaglia postali* (292).

§ 242. Gli ufficiali incaricati del pagamento dei vaglia dovranno sospenderlo:

a) quando manchi sui vaglia il bollo dell'ufficio traente;

b) quando il valore in cifre discordi da quello scritto in lettere;

c) quando il valore, se trattasi di vaglia *militare*, ecceda L. 100;

d) quando siano scaduti — cioè quando siano trascorsi due mesi oltre quello nel corso del quale furono rilasciati se vaglia *militari*, *ordinari* o *telegrafici*, tre mesi per gli *internazionali*, sei per i *consolari* — o siano di scadenza sì prossima da non rimanere più agio al corpo di presentarli all'ufficio postale per il rimborso;

e) quando siano tratti (eccetto i vaglia *militari*) sopra uffici diversi da quello cui il corpo deve consegnarli per avere il rimborso;

f) quando presentino alterazioni di qualsiasi specie;

g) quando la designazione del destinatario sia inesatta od incompiuta.

§ 243. In tutti i prementovati casi i vaglia debbono essere dall'ufficiale incaricato del pagamento consegnati, mediante ricevuta, al locale ufficio di posta, onde questo faccia gli atti prescritti dai regolamenti postali per poterne eseguire il pagamento.

Quando però, non ostante la imperfetta designazione del destinatario, questo risulti in modo ineccezionabile riconosciuto nella persona che riceve il vaglia, se ne potrà fare ugualmente il pagamento; ma a tergo del vaglia, per essere accettato al rimborso dall'ufficio di posta, dovrà essere apposta una dichiarazione del relatore del consiglio o del comandante del distaccamento, la quale attesti esserne destinatario la persona che lo quietanzò, ed essere questa addetta al corpo o distaccamento medesimo, quando anche sul vaglia sia diversamente indicato.

§ 244. Ogni qualvolta occorra pagare vaglia ordinari, telegrafici, internazionali o consolari, gli ufficiali incaricati del

pagamento, dovranno innanzi tutto assicurarsi se per avventura non abbiano già pagato i vaglia duplicati corrispondenti, e quando occorra di pagare vaglia duplicati dovranno accertarsi di non aver già pagato gli originali.

In ogni caso di dubbio intorno alla validità di un titolo da pagarsi, gli incaricati del loro pagamento potranno sempre interrogare i locali uffici di posta.

§ 245. I vaglia pagati e debitamente quitanzati saranno dall'ufficiale pagatore o dal comandante del distaccamento, prodotti all'ufficio postale del luogo pel rimborso, descritti sovra apposite note (provvedute dagli stessi uffici di posta) firmate dagli ufficiali medesimi e munite del bollo del corpo. Le note prodotte dall'ufficiale pagatore sono pure firmate dal relatore del consiglio per autorizzarne la esazione.

I vaglia ordinari, telegrafici, internazionali e consolari debbono però, ogni qualvolta sia possibile, essere preferibilmente presentati al rimborso presso l'ufficio postale su cui sono stati tratti.

Per i vaglia prossimi a scadere la presentazione sarà fatta immediatamente; per gli altri potrà essere fatta ogni quindici giorni.

§ 246. Delle somme riscosse dagli uffici postali, l'ufficiale incaricato rilascia quietanza sulle stesse note descrittive dei vaglia.

§ 247. Avvenendo che un corpo od un riparto di corpo debba partire prima che siano state compiute le formalità prescritte per il rimborso dei vaglia postali, questi potranno in tutto od in parte essere presentati per il rimborso all'ufficio postale del luogo della nuova stanza.

§ 248. Nel caso che gli uffici di posta non possano dare subito il rimborso, l'ufficiale pagatore dovrà lasciar loro i vaglia pel tempo necessario a verificarli ed a provvedere anche i fondi necessari, ritirandone però apposita ricevuta da restituirsi quando riscuotono lo importare dei vaglia.

§ 249. L'importare dei vaglia internazionali e consolari dovrà essere dagli uffici postali rimborsato in oro.

§ 250. Nel caso che qualche vaglia sia detratto dalle note perchè pagato per errore, l'ufficio di posta lo riterrà rilasciandone ricevuta, e lo restituirà a suo tempo all'ufficiale pagatore affinchè sia iscritto sopra altra nota.

§ 251. I vaglia, che per equivoco fossero stati pagati sebbene scaduti o tratti sopra altri uffici di posta, saranno fatti rinnovare o commutare per cura dell'ufficio postale, e senza

spesa, in altri a favore dell'ufficiale pagatore medesimo che ne fa quindi la riscossione.

§ 252. L'oro occorrente alle amministrazioni dei corpi pel pagamento dei vaglia internazionali e consolari sarà acquistato ponendo, *per la prima volta*, a carico della massa generale l'aggio risultante dai listini della giornata.

L'oro che viene poi riscosso dagli uffici postali sarà conservato in cassa per fare i pagamenti che per questo servizio successivamente occorressero.

Qualora l'oro esistente in cassa non fosse sufficiente pei nuovi pagamenti, ne sarà acquistato quel tanto che basti, applicando la spesa dell'aggio alla massa generale.

§ 253. È in facoltà dei corpi di far pagare con queste norme anche i vaglia diretti agli ufficiali.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **122**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 131). — **Vaglia postali di ricoverati in ospedali**. — 27 settembre.

Il § 100 del regolamento d'amministrazione, parte IV, è modificato, per effetto del precedente *Atto* N. 121, nel modo seguente:

§ 100. I vaglia postali, che giungano ai ricoverati negli ospedali, debbono pur essi custodirsi nella cassa sussidiaria, inscrivendone il ricevimento sul registro dei *vaglia* (292).

L'ufficiale pagatore ne cura l'esazione dall'ufficio postale nel modo stesso che è prescritto per gli altri diretti alla truppa di sanità, notando contemporaneamente l'eseguita operazione sul registro dei depositi e sul biglietto di sala.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 30. Pubblicato il 6 ottobre 1876. **Parte 1.**

SETTEMBRE 8. — R. Decreto che stabilisce il termine entro il quale sarà ancor fatta facoltà agli impiegati della categoria d'ordine di provare la loro idoneità per passaggio alle categorie di concetto e di ragioneria, *pag.* 291.

OTTOBRE 4. — Convenzione per il trasporto sul lago d'Iseo degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'Esercito, *pag.* 292.

» 4. — Istruzione per l'eseguimento della convenzione predetta, relativa ai trasporti militari sul lago d'Iseo, *pag.* 294.

Atto N. **123**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 8). — **R. Decreto che stabilisce il termine entro il quale sarà ancor fatta facoltà agli impiegati della categoria d'ordine di provare la loro idoneità per passaggio alle categorie di concetto e di ragioneria.** — 8 settembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 26 ottobre 1875, N. 2791, serie 2ª, che stabilisce un nuovo quadro organico del personale della amministrazione centrale della guerra;

Considerato che i già applicati all'amministrazione centrale stessa, classificati nella categoria d'ordine, ebbero, nel tempo trascorso dall'attuazione del nuovo quadro organico, campo sufficiente di valersi della facoltà loro concessa dall'art. 22 del Decreto summentovato;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La disposizione transitoria contenuta nell'articolo 22 del Regio Decreto 26 ottobre 1875, colla quale fu fatta facoltà ai già applicati del personale dell'amministrazione centrale della guerra, classificati nella categoria d'ordine, di provare, mediante apposito esperimento, la loro idoneità ad appartenere alle categorie di concetto e di ragioneria, cessa d'aver vigore a datare dal 1° gennaio 1877.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato al R. Accampamento di Montechiaro (presso Valdieri), addì 8 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. Mezzacapo.

N. **124.** — TRASPORTI SUI LAGHI. (Nota N. 2). — **Convenzione 18 agosto 1876 per il trasporto sul lago d'Iseo degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'Esercito.** — 4 ottobre.

L'anno milleottocentosettantasei ed alli diciotto del mese di agosto in Lovere.

Nello scopo di regolare il servizio dei trasporti militari sul lago d'Iseo, di avere norme e tariffe per quanto possibili uniformi per ogni specie di trasporto, furono, per conto dei Ministeri della guerra e della marina, aperte pratiche presso la Società per la navigazione sul lago medesimo, a fine di ottenere che ai trasporti militari venissero applicate le stesse tariffe e le medesime norme che sono in vigore per i trasporti sul lago di Como.

Condotte a fine le trattative e volendosi in oggi addivenire alla stipulazione del relativo contratto sono convenuti i signori:

Novelli cav. Enrico, maggiore commissario, quale rappresentante del Ministero della guerra e di quello della marina, come da delegazione avutane dal Comando del corpo di stato maggiore con foglio delli 14 corrente, N. 1686, in base al dispaccio del Ministero della guerra del 31 luglio p. p., N. 2012, (Direzione generale servizi amministrativi) — Banzolini ingegnere Gio. Battista, vice-presidente della Società di navigazione sul lago d'Iseo, e Zitti Gio. Battista e Milesi Pietro, come rappresentanti della Società di navigazione stessa, — i quali a nome e nell'interesse delle amministrazioni da loro rappresentate hanno stabilito e convenuto quanto appresso:

Art. 1. La Società di navigazione sul lago d'Iseo si obbliga di trasportare a prezzi della tariffa del seguente art. 3 sui battelli a vapore di sua proprietà che percorrono il lago d'Iseo, gli ufficiali e gli impiegati dei Ministeri della guerra e della marina, tanto delle amministrazioni centrali che di quelle dipendenti, e così le famiglie degli ufficiali e dei detti impiegati sì per viaggi di servizio che per viaggio per conto particolare.

Art. 2. L'importare dei trasporti verrà pagato alla partenza e sarà calcolato in base del numero dei chilometri che corre fra il luogo d'imbarco e quello di sbarco, valutando per cinque centesimi interi le frazioni inferiori a centesimi cinque negli importi relativi a ciascuna persona, a ciascun quadrupede, a ciascun veicolo, e così a ciascun importo complessivo di bagaglio da trasportare.

La distanze in chilometri fra i vari punti di approdo saranno stabilite d'accordo fra i prelodati Ministeri e la Società pre-

citata, salvo a modificarle quando vengano a variarsi le corse che si fanno attualmente, o a sopprimersi o ad aumentarsi gli approdi.

Art. 3. I prezzi a corrispondersi per ogni specie di trasporto saranno i seguenti, cioè:

Persone.

1ª classe	Ufficiali ed impiegati e loro famiglie, per persona e per chilometro	L. 0,0198
2ª classe	Militari di truppa e loro famiglie, per persona e per chilometro	» 0,01375

Bagagli e materiali d'ogni genere.

Per ogni tonnellata (1000 chilogrammi) divisibile di 10 in 10 chilogrammi, per chilometro . . .	L. 0,22

Quadrupedi.

Per capo e per chilometro	L. 0,06875

Veicoli.

A due ruote, per carro e per chilometro . . .	L. 0,165
A quattro ruote, per carro e per chilometro . .	» 0,275

Art. 4. I fanciulli saranno trasportati gratuitamente se in età inferiore di tre anni, da tre a sette pagheranno la metà della tariffa di cui sopra.

Art. 5. Ogni ufficiale od impiegato che prenda imbarco sui battelli della Società avrà diritto al trasporto gratuito del quantitativo del bagaglio assegnatogli come competenza dal R. D. 21 luglio 1870 pel Ministero della guerra, e dall'altro 5 novembre 1868 per quello della marina.

I guardarmi, i carabinieri reali ed i militari di bassa forza della marina avranno diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio in ragione di chilogrammi *quaranta* per ognuno.

I sottufficiali dei corpi dell'Esercito potranno far trasportare gratuitamente il loro bagaglio nel peso di chilogrammi *venti* per ciascuno.

Gli impiegati delle amministrazioni centrali della guerra e della marina avranno diritto al trasporto gratuito del loro bagaglio in ragione del grado a cui sono o possono intendersi parificati.

Ogni membro componente la famiglia avrà diritto al trasporto gratuito del bagaglio nella quantità competente al rispettivo capo.

Nel caso di movimenti di unità organiche di truppa, sarà trasportato gratuitamente il bagaglio che hanno con sè.

Art. 6. Le eccedenze di bagaglio che risultassero sui quantitativi di cui sopra si pagheranno in base alla tariffa di cui all'art. 3.

Lo stesso prezzo verrà pure pagato per il bagaglio che fosse spedito senza essere accompagnato dal proprietario e per i mobili che si facessero trasportare da un punto all'altro del lago.

Art. 7. L'imbarco e lo sbarco negli approdi dove non vi fossero ponti imbarcatori, sarà a carico della società per quanto riguarda i militari di truppa ed il loro bagaglio.

Gli ufficiali, gli impiegati e le famiglie saranno invece tenuti tanto per le persone che per il bagaglio al pagamento delle stesse tasse che si corrispondessero dai borghesi per l'imbarco e per lo sbarco.

Art. 8. I militari, gli impiegati e le famiglie, per giustificare il diritto al trasporto ai prezzi fissati dalla presente convenzione, presenteranno agli agenti della società i documenti stabiliti per i trasporti in ferrovia, dei quali una copia per ciascun modello si unisce alla presente.

Art. 9. Trattandosi di trasporti di truppa eccedenti i duecento uomini dovrà essere dato alla società un preavviso di due giorni.

Fatta, letta e sottoscritta in triplice originale nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

All'originale firmati { E. Novelli. / Banzolini Battista, Vice-Presidente. / Milesi Pietro, Consigliere. / Zitti Giovanni Battista, Consigliere.

N. **125**. — TRASPORTI SUI LAGHI (Nota N. 3). — **Istruzione per l'eseguimento della convenzione 18 agosto 1876 relativa ai trasporti militari sul lago di Iseo.** — 4 ottobre.

1. I trasporti militari sul lago d'Iseo verranno fatti in base ai prezzi ed alle condizioni portate dalla convenzione 18 agosto 1876.

2. Il pagamento dell'importare dei trasporti verrà eseguito allo scalo d'imbarco.

3. I militari che dovranno prendere imbarco sul lago predetto riceveranno dai corpi le somme occorrenti.

4. I trasporti verranno pagati in base al numero dei chi-

lometri che corre fra i diversi scali risultanti dall'annessa tavola poliometrica.

5. I prezzi da corrispondersi per ogni specie di trasporto sono quelli stessi che si pagavano pei trasporti militari in ferrovia prima che andasse in vigore la legge 14 giugno 1874, N. 1945, colla quale l'imposta sui trasporti a grande velocità fu portata dal 13 al 13 per %.

Per instituire quindi calcoli relativi, i corpi, uffici e stabilimenti militari si varranno della tabella dei prezzi che è unita al *Prontuario generale delle distanze*, edizione 1870.

Siccome però nei piroscafi che fanno servizio sul lago di Iseo non vi sono che due classi, così gli ufficiali, senza distinzione di grado, prendendo posto in 1ª classe, pagheranno il prezzo che nella suddetta tabella corrisponde alla 2ª ed i sottufficiali e soldati, prendendo posto in 2ª, pagheranno il prezzo indicato per la 3ª.

6. Gli individui di truppa dovranno viaggiare in 2ª classe e non potranno mai prendere posto in 1ª.

7. Il trasporto del bagaglio tanto degli ufficiali che dei corpi e dei reparti di truppa viene eseguito gratuitamente per la quantità fissata dai regolamenti in vigore, epperciò, per le traversate sul lago d'Iseo, non verrà mai corrisposto per esso alcuna indennità.

8. I quantitativi di bagaglio che si facessero trasportare in eccedenza alle quantità fissate dalle disposizioni vigenti, saranno pagati in base al prezzo stabilito dall'art. 3 della convenzione.

Lo stesso prezzo verrà pagato per il bagaglio che fosse spedito senza essere accompagnato dal proprietario e per le masserizie e per i mobili, tanto di proprietà dell'amministrazione militare che degli ufficiali.

9. L'imbarco e lo sbarco negli scali dove non vi sono ponti imbarcatori verranno fatti gratuitamente dalla società per quanto riguarda la truppa. Gli ufficiali però dovranno pagare la tassa medesima che si corrisponde dai passaggeri ordinari.

10. La retribuzione che gli ufficiali pagheranno per farsi trasportare dalla spiaggia al piroscafo e viceversa non è rimborsata.

11. Per i trasporti militari sul lago d'Iseo dovranno essere esibiti gli stessi documenti prescritti pei trasporti in ferrovia.

12. Per il pagamento e per il conteggio dei trasporti e per tutto ciò che non è previsto dalla presente istruzione saranno applicabili le disposizioni vigenti pei trasporti militari in ferrovia.

13. Trattandosi di trasporti eccedenti i 200 uomini di truppa sarà dato alla società un preavviso di due giorni per le corse ordinarie. Per le corse straordinarie verranno presi volta per volta appositi concerti.

TAVOLA POLIOMETRICA

delle distanze tra i vari punti d'approdo del lago d'Iseo.

Sarnico					
8	Iseo				
14	6	Tavernola			
22	14	9	Riva di Sotto		
30	22	16	8	Pisogne	
33	25	19	11	3	**Lovere**

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 31. Pubblicato il 13 ottobre 1876. **Parte 1.**

AGOSTO 25. — R. D. che meglio determina le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli affari che debbono sempre essere sottoposti al Consiglio stesso, *pag.* 297.

OTTOBRE 7. — Apertura del tronco di ferrovia Como-Chiasso, *pag.* 299.

» 12. — Norme per la concessione dei congedi agl'impiegati dei personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 300.

Atto N. **126**. — CONSIGLIO DEI MINISTRI. (Nota N. 1). — **Regio Decreto che meglio determina le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli affari che debbono sempre essere sottoposti al Consiglio stesso.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 204 del 1° settembre 1876; N. 3289 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno*. — 25 agosto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduto il Regio Decreto del 21 dicembre 1850, che approva il regolamento sulle attribuzioni dei Ministeri e Segretari di Stato;

Vedute le leggi 23 marzo 1853 e 20 novembre 1859, ed il regolamento 23 ottobre 1853 sull'ordinamento dell'amministrazione centrale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno sottoposti a deliberazione del Consiglio dei Ministri i seguenti oggetti:

1° Le quistioni d'ordine pubblico e di alta amministrazione;

2° I progetti di legge da presentarsi al Parlamento;

3° I progetti di trattati;

4° Quelli dei decreti organici;

5° Le questioni di diritto internazionale e d'interpretazione dei trattati;

6° I conflitti di attribuzioni fra i diversi Ministeri e gli uffici che da essi dipendono;

7° Le petizioni che dal Parlamento sono inviate al Consiglio dei Ministri;

8° Le proposte che si riferiscono alle relazioni dello Stato colle podestà ecclesiastiche;

9° Le nomine al Senato del regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Comandi generali, e quelle dei Ministri presso le potenze estere, dei presidenti, procuratori generali ed avvocati generali presso i collegi giudiziari, dell'avvocato generale erariale, dei prefetti, sottoprefetti, comandanti delle divisioni militari, dei dipartimenti marittimi, e le nomine dei segretari generali dei Ministeri, dei direttori generali, e degli altri capi delle amministrazioni generali centrali, e delle amministrazioni governative provinciali;

10° Le dimissioni, collocazioni a riposo, e destituzione dei funzionari indicati nel precedente n. 9.

Art. 2. Saranno proposti in Consiglio dei Ministri:

1° I progetti di regolamento per l'esecuzione delle leggi, i regolamenti generali d'amministrazione e tutti gli affari per cui debba provvedersi per Decreto Reale con precedente parere del Consiglio di Stato, quante volte il Ministro competente non intenda uniformarsi al parere del Consiglio di Stato;

2° I progetti di Decreti Reali con cui si esauriscono i ricorsi fatti al Re a termini dell'art. 9, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato;

3° Gli uffizi motivati alla Corte dei conti nei casi in cui si richiede la registrazione con riserva anteriormente deliberata dal Consiglio dei Ministri;

4° Le proposte di estradizione a farsi ai Governi esteri o fatte da essi;

5° Le relazioni dei conflitti sollevati dall'Autorità giudiziaria od amministrativa.

Art. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ne convoca le adunanze, ne dirige le discussioni e conserva il registro delle deliberazioni.

Egli ne comunica per iscritto a tutti i Ministri le deliberazioni di massima, ed a ciascun di essi quelle di cui deve curare l'esecuzione.

Art. 4. Al Presidente del Consiglio sono rivolte le domande dei Ministri, perchè gli affari che debbano proporre siano posti all'ordine del giorno.

Egli è in diritto di richiedere che sia portato in Consiglio qualunque affare, anche non compreso nei precedenti articoli, sul quale creda opportuno di provocare una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta

il Gabinetto, mantiene l'uniformità nell'indirizzo politico e amministrativo di tutti i Ministeri, e cura l'adempimento degli impegni presi dal Governo nel discorso della Corona, nelle sue relazioni col Parlamento e nelle manifestazioni fatte al paese.

Chiede conto della esecuzione delle deliberazioni prese in comune dai consiglieri della Corona, e riceve comunicazione delle circolari, manifesti e relazioni di ciascun Ministro che impegnino l'indirizzo del Governo e dell'amministrazione generale, che per le stampe debbano essere recate a cognizione del pubblico.

Art. 6. Ciascun Ministro comunica al Presidente del Consiglio la nota colle analoghe specificazioni di tutti i decreti che intende portare alla firma Reale. Il Presidente può sospenderne la proposta, richiedere schiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei Ministri.

A lui dovrà, prima della esecuzione, essere comunicata ogni pratica, la quale importi spesa straordinaria, od accenni a renderla necessaria.

Art. 7. Il Ministro degli affari esteri conferisce col Presidente del Consiglio su tutte le note e comunicazioni che impegnano la politica del Governo nei suoi rapporti coi Governi esteri.

Art. 8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri controfirma i decreti di nomina dei Ministri Segretari di Stato, ed esercita le attribuzioni di Segretario dell'Ordine Supremo dell'Annunziata.

Art. 9. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 agosto 1876.

VITTORIO EMANUELE. DEPRETIS.

N. **127**. — FERROVIE. (Nota N. 59). — **Apertura del tronco *Como-Chiasso* — (Rete Alta Italia)**. — 7 ottobre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870, per i trasporti militari in ferrovia, al tronco *Como-Chiasso*.

Le distanze di quest'ultima stazione dalle stazioni dell'intera linea sono poste nella seguente tabella.

Milano (Centrale)									
7	Sesto S. Giovanni								
13	7	Monza							
20	13	7	Desio						
23	16	10	7	Lavegno					
29	22	16	10	7	Camnago				
39	32	26	19	16	10	Cucciago			
43	36	30	24	20	14	5	Camerlata (Nuovo)		
48	41	35	29	25	19	10	5	Como	
52	45	39	33	30	23	14	10	5	**Chiasso**

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **128**. — IMPIEGATI CIVILI. (Nota N. 3). — **Norme per la concessione dei congedi agl'impiegati dei personali varî dipendenti dall'amministrazione della guerra**. — 12 ottobre.

Nelle concessioni dei congedi agli impiegati dei personali varî dipendenti dall' amministrazione della guerra, non vengono osservate norme uniformi, e succedono quindi non solo disparità di trattamento, ma eziandio infrazioni alla legge 11 ottobre 1863 relativa alle posizioni in disponibilità, aspettativa e congedi degl'impiegati civili, che, a tenore dell'art. 5° della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell' Esercito, è pure applicabile agl'impiegati dei personali surnentovati.

Volendo porre un termine a simili inconvenienti, questo Ministero ha stabilite le seguenti norme, alle quali, d' ora in-

nanzi, i capi di servizio e gli impiegati, dovranno scrupolosamente attenersi.

I capi di servizio potranno concedere annualmente ai rispettivi impiegati congedi, che, in complesso, non eccedano la durata di un mese.

Oltre a questi congedi ordinari, concederanno congedi per l'esercizio dei diritti politici a quegl'impiegati, i quali avranno presentato il certificato constatante che essi sono elettori politici fuori del luogo in cui hanno abituale residenza per ragione d'impiego.

Tali concessioni dovranno però essere subordinate alle esigenze del servizio, e regolate in modo, che gli affari affidati agl'impiegati che partono in congedo possano essere sempre disimpegnati da quelli che rimangono in ufficio.

Gl' impiegati provvisori; quelli che non abbiano compiuto un anno di servizio a datare dalla prima nomina o dal richiamo dall' aspettativa; e quelli che abbiano tenuto cattiva condotta, non possono ottenere l'ordinario congedo, ma, non altrimenti che gli altri, ottengono il congedo per l'esercizio dei diritti politici.

Gl'impiegati in congedo hanno l'obbligo di indicare al rispettivo capo di servizio il luogo in cui si possa far loro giungere, dove occorra, la comunicazione degli ordini superiori.

Quelli di essi impiegati, che si recano in congedo per esercitare i diritti politici, devono essere lasciati partire abbastanza in tempo da poter giungere al collegio elettorale almeno il giorno precedente a quello stabilito per la elezione. I medesimi hanno poi l'obbligo di muovere, per restituirsi al loro posto, il giorno successivo a quello in cui venne proclamato l'esito definitivo della votazione.

Per causa grave, la durata dei congedi ordinari di un mese potrà, nell'anno, essere estesa, al *maximum*, ad un altro mese. In questo caso però la concessione è fatta per determinazione ministeriale.

Le relative domande, sulle quali i capi servizio esprimeranno il loro avviso, dovranno essere corredate:

a) da un certificato medico, possibilmente di un ufficiale medico, se trattasi di congedo per malattia;

b) da documenti comprovanti le speciali condizioni di famiglia, se trattasi di congedo per motivi privati.

Ove, allo spirare di questo secondo mese di congedo, l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere le sue occupazioni d'ufficio, il capo di servizio dovrà renderne tosto in-

formato il Ministero, affinchè possa provvedere per il di lui collocamento in aspettativa, dalla quale l'impiegato sarà richiamato sittosto sia cessata la causa che diede luogo a tale provvedimento.

E d'uopo altresì avvertire che le assenze dall'ufficio, qualunque ne sia il motivo, dovranno essere sempre autorizzate dal capo di servizio, ed ove per avventura non se ne potesse avere l'autorizzazione preventiva, come per infermità od altra ragione impellente, l'impiegato sarà in obbligo di giustificarle debitamente entro il più breve termine.

Quando tali assenze superino la durata d'un giorno, i capi di servizio dovranno tenerne conto per valutarle in diminuzione alla licenza ordinaria e straordinaria a cui l'impiegato ha diritto in un anno; e niegheranno la loro autorizzazione, se il permesso d'assentarsi dall'ufficio venga chiesto con troppa frequenza.

Senza pregiudizio poi delle punizioni disciplinari, l'impiegato assente illegalmente dal suo posto incorrerà nella perdita dello stipendio e di ogni altro assegno di cui fosse eventualmente provvisto, per tutto il tempo di assenza non statagli consentita.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 32. Pubblicato il 20 ottobre 1876. **Parte 1.**

OTTOBRE 16. — Divisa degli attendenti e dei sellai, maniscalchi, allievi armaioli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri, *pag.* 303.

» 17. — Variante al regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al regolamento di disciplina), *pag.* 304.

» 17. — Varianti al tomo 2° (istruzione sull' arredamento e sull'equipaggiamento) *pag.* 301.

» 18. — Varianti all'istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8 al regolamento di disciplina), *pag.* 305.

» 19. — Formula d'arruolamento degli studenti universitari od assimilati, *pag.* 306.

Atto N. **127.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 146). — **Divisa degli attendenti e dei sellai, maniscalchi, allievi armaioli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri**. — 16 ottobre.

La divisa speciale di cui al N. 48 del regolamento sull'Uniforme (Allegato N. 1 al regolamento di disciplina) è la seguente:

Berretto di panno, come gli altri soldati del corpo rispettivo;
Cravatta a sciarpa;
Giubba di panno da attendenti;
Giubba di tela, come gli altri soldati del corpo rispettivo;
Pantaloni di panno, id.;
Pantaloni di tela, id.;
Uose, per quelli appartenenti a corpi la cui truppa ne sia provvista;
Cappotto, pastrano o mantellina, come gli altri soldati del corpo rispettivo.

I sellai, i maniscalchi, gli allievi armaioli, gli allievi sellai, gli allievi maniscalchi ed i vivandieri portano sulla manica destra della giubba (e del cappotto per la fanteria di linea e pel genio), a 13 centimetri al disotto della punta della spalla, i seguenti distintivi:

Sellaio, un' S in panno bianco (alto 2 cent.);
Maniscalco, un ferro da cavallo in panno bianco (alto 4 cent.);
Allievo armaiolo, un A in panno rosso (alto 2 cent.);
Allievo sellaio, un' S in panno rosso (alto 2 cent.);
Allievo maniscalco, un ferro da cavallo in panno rosso (alto 2 cent.);

I pei bersaglieri berretto [illegible] (V. Circ. 1875 pag. 319)

Vivandiere, un V in panno rosso (alto 4 cent.).

I capisarti, capicalzolai e capisellai che sono ancora ascritti al servizio militare fanno uso della divisa sopradescritta coi seguenti distintivi:

Caposarto, un' S in panno rosso (alto 4 cent.);

Capocalzolaio, un C in panno rosso (alto 4 cent.);

Caposellaio, un' S in panno bianco (alto 4 cent.).

I cappotti degli uomini che vestono la divisa speciale sono privi degli spallini, ma conservano i prezzi rispettivamente stabiliti per le varie armi.

Sono abrogate tutte le disposizioni emanate in proposito prima della presente.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **128.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 78). — **Variante al regolamento sull' uniforme. (Allegato N. 1 al regolamento di disciplina).** — 17 ottobre.

Ai due primi capoversi del N. 48 del regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al regolamento di disciplina), già modificato coll'*Atto* N. 207 del 1873, sostituire il seguente:

« 48. Gli attendenti degli ufficiali generali e superiori e di « quelli che fanno servizio a cavallo, i sellai, i maniscalchi, « gli allievi armaioli, allievi sellai, allievi maniscalchi ed i « vivandieri sono disarmati e fanno esclusivamente uso della « divisa per essi prescritta ».

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **129**. — ISTRUZIONI PER LA MOBILITAZIONE. (Nota N. 9). — **Variante al tomo 2° (Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento)**. — 17 ottobre.

All'avvertenza N. 14 allo specchio N. 58 del tomo 2° delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito (Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento), *ove dice:*

« . . . . . vestono la giubba di panno da attendente « invece del cappotto o della giubba di panno da soldato ed « invece del chepì o cappello, berretto o fetz, hanno il ber- « retto con visiera ».

Sostituire:

« . . . vestono la divisa speciale per essi prescritta ».

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **130**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 79). — **Varianti all'istruzione per la concessione degli attendenti**. (**Allegato N. 8 al regolamento di disciplina**). — 18 ottobre.

All'istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8 al regolamento di disciplina) sono fatte le seguenti varianti:

N. 1 capoverso *a)*, togliere: *ed a quelli dei reclusori militari e delle compagnie di disciplina, di reclusi e di carcerati, quando non possano trarli dal personale dipendente.*

Al N. 7 aggiungere il seguente capoverso:

« Agli ufficiali dei reclusori militari e delle compagnie di « disciplina, di reclusi e di carcerati, gli attendenti sono dati « dai distretti nel territorio dei quali trovansi i reclusori e le « compagnie ».

Al 1° capoverso del N. 15 sostituire:

« 15. I reggimenti di cavalleria non danno attendenti che « ad ufficiali generali, agli ufficiali del corpo di stato maggiore « ed agli ufficiali dell'arma propria ».

Al N. 10 togliere: *come pure gli ufficiali superiori ed inferiori del corpo di stato maggiore non addetti a comandi generali od a comandi di divisione. . . .* ».

Al N. 10 aggiungere il seguente capoverso:

« Agli ufficiali superiori ed inferiori del corpo di stato mag- « giore addetti a comandi generali ed a comandi di divisione « gli attendenti sono dati dai reggimenti di cavalleria nei modi « prescritti dal N. 8; per gli altri ufficiali del corpo di stato « maggiore le richieste di attendenti devono essere dirette dai « rispettivi capi di servizio al comandante la brigata di ca- « valleria di stanza in Roma, che li fa dare dai diversi reg- « gimenti di cavalleria in modo che ciascuno dia un egual nu- « mero di attendenti ad ufficiali non appartenenti al medesimo ».

Al N. 16 (già modificato coll'*Atto* N. 54 del 1875), capoverso *a*) togliere:

« *alla scuola di guerra* ».

Al N. 16 succitato aggiungere il seguente capoverso:

« Agli ufficiali comandati alla scuola di guerra gli atten- « denti sono dati, e quando occorre sostituiti, dal corpo cui « sono effettivi; eccezione fatta per gli ufficiali del genio che « fanno parte dello stato maggiore dell'arma, i quali ricevono « l'attendente com'è prescritto al N. 11 ».

Al N. 19 aggiungere il seguente capoverso:

« L'elenco mod. N. 1 è pure trasmesso dai reggimenti di

« cavalleria al comandante la brigata di cavalleria di stanza « in Roma, dai reggimenti d'artiglieria al comandante territoriale d'artiglieria in Roma, dai reggimenti del genio al comandante territoriale del genio in Milano ».

Al 2° capoverso del N. 48 sostituire il seguente:

« Essi sono disarmati e fanno esclusivamente uso della divisa « prescritta ». *Il Ministro* — L. MEZZACAPO.

N. **131**. — MATRICOLA. (Nota N. 27). — **Formula d'arruolamento degli studenti universitari od assimilati.** — 19 ottobre.

Gli inscritti che a termini dell'art. 120 della legge sul reclutamento (unico testo) ottengono che la loro chiamata sotto le armi sia ritardata fino al 26° anno di età, vanno pur sempre considerati come soldati di leva, coi quali hanno comune l'obbligo di servizio, e non come volontari; quindi la formula matricolare che si trova a costoro riguardo nel capo secondo (art. 13) dell'istruzione per le matricole dell'Esercito deve essere modificata nel modo seguente:

« Arruolato di leva in 1ª categoria a termine dell'art. 120 « della legge sul reclutamento (unico testo) come ammesso a « ritardare la sua andata alle armi ed inscritto a' ruoli del « distretto militare . . . . . ».

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 33. Pubblicato il 27 ottobre 1876. **Parte 1.**

OTTOBRE 26. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 307.

» 27. — Varianti all'*Atto* N. 145, del 1872, (*Istruzione per lo invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato*), *pag.* 308.

Atto N. **132.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 92). — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 26 ottobre.

Categoria	Numero	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
I	80	Correggiuola per speroni. . . .	Paia	»	30	Variante all'unità di misura
»	295	Zaini a pelo per fanteria e bersaglieri	N.	14	80	Variato nel prezzo
»	325	Scheletro di legno per zaini di fanteria e bersaglieri.	»	»	26	Var. nella denominazione
»	641	Anellini di ottone per zaini. . .	»	»	03	Aggiunta
»	642	Fibbie di ottone per zaini . . .	»	»	04	»
»	643	Scheletro di legno per zaini d'artiglieria e genio	»	»	20	»
»	644	Trecciuola di lana rossa per chepì alta mill. 5	Metro	»	10	»
»	645	Copertura di tela bianca per chepì (senza numero)	N.	»	39	»
VII	610	Pelle di vitello.	Chil.	10	»	»
»	611	Pelle di montone naturale . . .	»	5	50	»
»	612	Tela di filo cruda per fodere di zaini alta mill. 0,66 a 0,68 . .	Metro	»	60	»
»	613	Tela di cotone bianca per fasciare scheletri da zaini alta 0,60 . .	»	»	44	»
»	614	Tela bigia per sacchetti da cartuccie alta da mill. 0,82 a 0,83	»	1	55	»
»	615	Flanella bianca (Alphetik) per pantaloni da infermi alta mill. 0,64	»	2	30	»

Avvertenza.

La serie numerica della categoria I^a^ dal N. 346 al 420 e quella della categoria stessa (modellario) dal N. 534 al N. 640 state omesse nel succitato specchio, saranno lasciate scoperte, riservandosi il Ministero di far conoscere a suo tempo alle amministrazioni le robe che dovranno essere iscritte sotto ciascuno dei numeri suindicati.

Lo stesso dicasi per la serie numerica della categoria VII^a^ stata pure omessa e che comincia col N. 589 e finisce col N. 609.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **133**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 68). — **Varianti all'*Atto* N. 145 del 1872**. — 27 ottobre.

A modificazione ed in aggiunta a quanto è prescritto al N. 3 secondo comma § 1° *Atto* 145 del 1872. — *Istruzione per lo invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato* — il Ministero determina:

Che ai militari partenti in congedo illimitato, in credito sulla rispettiva massa, siano ritirati soltanto quegli oggetti di corredo, ai quali possano almeno essere attribuite le classi seguenti cioè:

2ª, 3ª, 4ª, 5ª, pei pastrani d'artiglieria e cavalleria, per i cappotti di artiglieria e teli da tenda.

2ª, 3ª, 4ª, per gli zaini.

2ª, 3ª, per tutti gli altri oggetti.

Nulla è innovato per quelli che all'atto del licenziamento si trovino in debito verso la loro massa.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 34. Pubblicato il 9 novembre 1876. **Parte 1.**

OTTOBRE 26. — R. Decreto portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra, ed istruzione relativa, *pag.* 309.

» 30. — Apertura dei tronchi *Rovigo-Adria* e *Rovigo-Badia* (Rete Alta Italia, *pag.* 316.

NOVEMBRE 1° — Aggiunta al N. 102 dell'appendice N. 1 del 1° giugno 1875, *pag.* 316.

» 2. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio (Edizione 1875), *pag.* 317.

Atto N. **134**. — SCUOLA DI GUERRA (Nota N. 4) — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 33). — **R. Decreto portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra, ed istruzione relativa.** — 26 ottobre.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ.

SIRE!

L'esperienza di qualche anno ha posto fuor di dubbio quanto sia stata provvida per noi l'istituzione della scuola di guerra sotto il duplice aspetto di una buona costituzione del corpo di stato maggiore e dello sviluppo dell'istruzione nell'Esercito; ma è pur venuta man mano ponendo in evidenza che alcune modificazioni erano necessarie nel primo ordinamento di quella scuola.

Infatti si osserva che le disposizioni del regolamento dell'11 marzo 1867 accordano in modo troppo assoluto il diritto alla promozione a scelta agli ufficiali che hanno compiuto con esito felice il corso della scuola di guerra ed ottenuto il relativo diploma d'idoneità. Vantaggio così rilevante come quello di un guadagno di un terzo di posti nell'avanzamento al grado superiore non può, a giudizio del riferente, essere concesso se non ad ufficiali i quali risultino fra gli altri distinti, non solo per un più vasto corredo di studi ed una intelligenza con serie prove sperimentata, ma ben anche per diligente osservanza di tutti i propri doveri, per amore del servizio, per carattere, per zelo, e per tutte quelle doti militari che devono esser maggiormente spiccate in chi è destinato a percorrere gli alti gradi della carriera.

Si osserva inoltre che nel regolamento 11 marzo 1867 la mancanza di norme precise intese ad uguagliare per così dire,

per gli ufficiali di una stessa arma, questo vantaggio di un più rapido avanzamento. Dalla mancanza di tali norme hanno avuto origine, non solo sensibilissime disparità di trattamento per ufficiali che avevano gli stessi titoli di merito, ma vere anomalie, le quali non è certo mestieri dimostrare quanto sieno pregiudichevoli, trattandosi di questione così delicata come quella dell'avanzamento, e quale spiacevole impressione abbiano potuto produrre.

Non è neanche da tacersi come l'ammissione degli ufficiali alla scuola di guerra era regolata con norme che variavano secondo che essi appartenevano alle armi di linea od a quelle di artiglieria e genio, e come talvolta per conseguenza di ciò i vantaggi derivanti dall'aver frequentato detto corso, non solo erano assai diversi per gli ufficiali di una stessa arma, ma lo erano del pari per quelli di armi differenti.

Non sembra per ultimo ammessibile che una stessa prova ed eguali criteri possano valere per dare diritto alla promozione a scelta in gradi differenti, essendo ben diversa l'influenza che può avere nella carriera di un ufficiale l'ottenere il vantaggio del terzo passando dal grado di capitano a quello di maggiore, oppure dal grado di tenente a quello di capitano. Il risultato di tale disparità non poteva mancare di farsi palese; ed infatti avvenne che l'ammissione alla scuola di guerra prese il carattere di una gara nella quale ciascuno, a seconda dei suoi calcoli personali, cercava con una opportuna scelta del momento della ammissione, di ottenere i maggiori frutti possibili.

Ad ovviare pertanto agli inconvenienti sovra accennati, e per completare nel miglior modo le riforme riconosciute necessarie al regolamento 11 marzo 1867, iniziate con alcune speciali disposizioni le quali già ottennero l'augusta sanzione della M. V., ho l'onore di proporre alla Sua Sovrana approvazione l'unito schema di Decreto.

In esso sono chiaramente espresse le norme che devono regolare per tutti gli ufficiali subalterni delle varie armi la ammissione alla scuola di guerra; sono enunciati i criteri secondo i quali questi ufficiali devono essere scelti per corrispondere degnamente allo scopo di detta scuola e finalmente viene stabilito che il vantaggio riservato a coloro che, dopo compiuto il corso, avranno ottenuto il diploma d'idoneità sia della promozione a scelta al grado di capitano quando entrano nel primo terzo dei tenenti nella rispettiva arma, semprechè se ne siano, sotto ogni rapporto, dimostrati meritevoli.

Il riferente crederebbe però contrario all'equità di applicare le nuove disposizioni per tutti coloro che fanno presentemente parte della scuola di guerra e che hanno perciò ricevuto un tacito affidamento di godere dei vantaggi portati dalle norme regolamentari fin qui in vigore, ed in questo concetto egli ha trovato opportuno di aggiungere al Decreto stesso le occorrenti disposizioni transitorie.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 11 marzo 1867 e l'annessovi regolamento pel riordinamento del corpo di stato maggiore;

Visto il Nostro Decreto 31 gennaio 1871 relativo a modificazioni all'ordinamento della scuola superiore di guerra;

Visto il Nostro Decreto 17 novembre 1872 portante modificazioni all'art. 5° del Nostro Decreto 31 gennaio 1871 sull'ordinamento della scuola superiore di guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Sentito il parere del consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Alla scuola di guerra possono essere ammessi, dietro loro domanda, ufficiali subalterni delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, non eccettuati per queste ultime due armi quelli provenienti dai sottufficiali.

Gli ufficiali da ammettersi alla scuola di guerra devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) Essere dalla commissione compilatrice dei rispettivi specchi caratteristici dichiarati fra gli altri distinti per buona condotta, per carattere, per diligente osservanza dei propri doveri, per amore allo studio ed al servizio, per qualità militari sia morali sia fisiche, e quindi meritevoli di concorrere per avanzamento a scelta. Tale dichiarazione dovrà essere espressa con apposito verbale della commissione sopra detta.

b) Avere, il giorno in cui presenteranno la loro domanda di ammissione alla scuola, compiuto almeno tre anni di effettivo servizio in un corpo, per gli ufficiali delle armi di linea, e due anni per gli ufficiali d'artiglieria e del genio.

c) Avere superato felicemente gli esami di ammissione, fatta eccezione per gli ufficiali d'artiglieria e genio, che vi sono ammessi senza esame, ed al 2° anno di corso.

Art. 2. Il numero di ufficiali da proporsi agli esami d'ammissione per la scuola di guerra sarà limitato ad uno per ogni reggimento di cavalleria, e per ogni battaglione alpino o d'istruzione, e a due per ogni reggimento delle altre armi.

Art. 3. Fra gli ufficiali che si presenteranno agli esami di cui agli articoli precedenti, saranno ammessi alla scuola di guerra quelli che nel risultato di detti esami saranno stati classificati entro il numero dei posti disponibili.

Art. 4. Per facilitare agli ufficiali che devono subire gli esami per l'ammissione alla scuola di guerra, il modo di prepararsi a questi esami, sarà in ogni anno aperto presso la scuola normale di fanteria un corso preparatorio della durata di quattro mesi. A questo corso saranno ammessi quelli fra gli ufficiali di cui all'articolo 1° che vorranno fruirne, e che ne faranno regolare domanda.

Art. 5. Tutte le altre norme relative alle domande o proposte per l'ammissione al corso preparatorio ed alla scuola di guerra degli ufficiali delle varie armi saranno date dal Nostro Ministro della guerra.

Art 6. Il numero degli ufficiali d'artiglieria e genio da ammettersi sarà dal Ministero della guerra stabilito in numero proporzionale a quello degli ufficiali delle altre armi. A merito eguale saranno prescelti i più anziani.

Art. 7. Gli ufficiali che compiono con buon esito il corso di studi della scuola di guerra ed ottengono il prescritto diploma d'idoneità concorrono al vantaggio della promozione a scelta a capitano, appena sieno giunti nel 1° terzo dei tenenti della rispettiva arma. Essi otterranno tale vantaggio sempreché risulti dalle loro note caratteristiche ch'essi proseguono ad essere meritevoli di avanzamento a scelta.

Art. 8. Ogni anno il comando della scuola di guerra fa una lista di proposte pel trasferimento di ufficiali nel corpo di stato maggiore, scegliendo a quest'uopo i più idonei pel servizio di quel corpo fra coloro, tanto delle armi di linea quanto di artiglieria e genio, che hanno compiuto nell'anno il loro corso di studi alla scuola di guerra e sono risultati fra i primi nella classificazione finale.

I proposti vengono comandati per un tirocinio di esperimento di sei mesi presso il comando del corpo di stato maggiore, compiuto il quale tirocinio detto comando fa dal canto suo le proprie proposte al Ministero della guerra classificando i candidati per ordine di attitudine al servizio di stato maggiore.

Art. 9. Tanto gli ufficiali delle armi di linea quanto quelli di artiglieria e del genio proposti pel passaggio nel corpo di stato maggiore a termini dell'articolo precedente potranno essere trasferiti effettivi in detto corpo solo quando abbiano

già ottenuta la promozione a capitano. In qualità di tenente potranno essere aggregati al corpo di stato maggiore.

Art. 10. Gli ufficiali trasferti effettivi nel corpo di stato maggiore a termini del precedente articolo 9, prenderanno posto nel quadro di quel corpo con perfetta eguaglianza di diritti senza distinzione di provenienza d'arma.

Art. 11. Colle disposizioni che si emanano col presente decreto rimangono abrogati i Nostri precedenti Decreti del 31 gennaio 1871 e del 17 novembre 1872 e le disposizioni dei regolamenti dell'11 marzo 1867 e del 2 giugno 1871 relativi all'ordinamento della scuola di guerra in quanto sono da queste contraddette.

Art. 12. I diritti acquisiti dagli ufficiali che hanno già compiuto il corso della scuola di guerra ed ottenuto il conseguente diploma d'idoneità non restano per nulla alterati per effetto del presente Decreto. Ed agli ufficiali che fanno attualmente parte di detta scuola saranno applicate le disposizioni vigenti all'atto della loro ammissione, eccezione fatta per i sottotenenti ai quali sarà dato il vantaggio del terzo nella promozione da tenente a capitano e non più in quella da sottotenente a tenente.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 26 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

ISTRUZIONE *per l'esecuzione del precedente R. Decreto in data 26 ottobre 1876 portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra.*

1. Le domande per concorrere all'ammissione alla scuola di guerra devono essere presentate ai rispettivi capi di corpo o di servizio non più tardi del 15 ottobre d'ogni anno per l'ammissione nell'anno successivo, eccezione fatta per gli ufficiali di artiglieria e genio le cui domande dovranno essere fatte non più tardi del 31 luglio dell'anno dell'ammissione.

Gli ufficiali che desiderano frequentare il corso preparatorio di cui all'art. 4 del R. Decreto del 26 corrente dovranno specificarlo nella domanda stessa.

2. Tenuto calcolo delle domande ricevute e dei criteri indicati nel R. Decreto già citato del 26 corrente, i capi di corpo

e di servizio propongono al Ministero della guerra, per la prescritta via gerarchica, gli ufficiali da ammettersi, sia al concorso per l'ammissione alla scuola di guerra, sia al corso preparatorio.

3. Le proposte per gli ufficiali di artiglieria e del genio sono trasmesse per mezzo dei rispettivi comandi territoriali al comitato delle armi stesse il quale a sua volta presenta le sue proposte al Ministero della guerra.

4. Le proposte per gli esami d'ammissione alla scuola di guerra dovranno pervenire al Ministero della guerra entro il 1° novembre. Le proposte d'ammissione per gli ufficiali di artiglieria e genio dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 agosto successivo. Tutte quante debbono essere accompagnate dalle domande dei postulanti e dal verbale di cui è fatta menzione all'art. 1° del R. Decreto 26 corrente.

5. Il numero degli ufficiali da proporsi per gli esami d'ammissione alla scuola di guerra, a seconda di quanto è prescritto all'art. 2° del R. Decreto 26 corrente, è limitato ad uno per ogni reggimento di cavalleria, e per ogni battaglione alpino e d'istruzione, e a due per ogni reggimento di fanteria e bersaglieri, e qualora le domande eccedessero tal numero saranno preferiti i più anziani.

Tuttavia se un comandante di corpo per speciali circostanze e per non escludere dalle proposte ufficiali meritevoli di particolare riguardo credesse di dovere eccedere nelle proprie proposte i limiti qui stabiliti, dovrà segnalare la cosa a questo Ministero che si riserva di decidere volta per volta tenendo conto del numero totale degli aspiranti.

6. Gli ufficiali appartenenti al personale permanente degli istituti militari, i quali desiderassero concorrere agli esami per l'ammissione alla scuola di guerra, saranno proposti colle stesse norme sopra indicate; limitati però ad uno per ogni istituto militare. Gli ufficiali d'ordinanza o comunque comandati presso qualche ufficio potranno inoltrare simile domanda per mezzo dei superiori da cui dipendono, ed il Ministero si riserva per essi di prendere le determinazioni che saranno del caso.

7. Ammettendo in via normale 72 ufficiali alla scuola di guerra in ogni anno, il numero di ufficiali da ammettersi per ogni arma sarà il seguente:

52 fanteria;
8 cavalleria;
9 artiglieria;
3 genio.

Qualora negli esami d'ammissione non riuscissero idonei 52 ufficiali di fanteria ed 8 di cavalleria, il Ministero si riserva di prendere quelle determinazioni che le circostanze potranno consigliare.

8. Il comitato delle armi d'artiglieria e genio farà le sue proposte per l'ammissione degli ufficiali di dette armi nel numero sopra stabilito ed in modo che pervengano al Ministero per l'epoca fissata al numero 4.

9. Il corso preparatorio per la scuola di guerra si aprirà ogni anno il 15 novembre ed avrà termine il 15 marzo dell'anno successivo presso la scuola normale di fanteria in Parma. Gli ufficiali ammessi al corso preparatorio rimarranno comandati presso detta scuola sino dopo ultimati gli esami d'ammissione alla scuola di guerra; alla qual epoca essi faranno ritorno ai rispettivi reggimenti o corpi. La 2ª quindicina del mese di marzo sarà lasciata a disposizione degli ufficiali che frequentano il corso per prepararsi agli esami.

10. Gli esami per l'ammissione alla scuola di guerra avranno luogo ogni anno nel mese di aprile e saranno dati da una commissione, presieduta dal comandante la scuola di guerra, la quale sarà annualmente nominata da questo Ministero.

11. Rimangono immutati, sia pel corso preparatorio, sia per gli esami di ammissione alla scuola di guerra, i programmi attualmente in vigore.

12. I nomi sia degli ufficiali che saranno ammessi al corso preparatorio ed ai successivi esami d'ammissione, sia di quelli che saranno poi definitivamente ammessi alla scuola di guerra saranno, a loro tempo, pubblicati nel bollettino delle nomine sul quale saranno pure indicati i giorni di presentazione.

13. Non è computato come tempo passato in effettivo servizio in un corpo per gli effetti di cui all'art. 1° del R. Decreto 26 corrente, quello trascorso dagli ufficiali in licenza straordinaria, in qualità di ufficiali di ordinanza, o di addetti agli uffici od istituti militari, o nella posizione di comandati per qualsivoglia motivo fuori del proprio corpo e lungi dal servizio di truppa.

14. Gli ufficiali di fanteria e di bersaglieri ammessi al corso preparatorio condurranno seco un solo attendente per ogni reggimento o corpo a cui appartengono, gli altri condurranno seco i rispettivi attendenti e quelli aventi diritto a tener cavallo a termini dei regolamenti potranno condur seco anche i rispettivi cavalli.

Il Ministro — L. Mezzacapo

N. **135.** — FERROVIE. (Nota N. 60). — **Apertura dei tronchi *Rovigo-Adria* e *Rovigo-Badia*** (Rete Alta Italia). — 30 ottobre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia ai tronchi *Rovigo-Adria* e *Rovigo-Badia*.

Le distanze chilometriche delle stazioni di quei tronchi dalla stazione di Rovigo sono poste nella seguente tabella:

Badia								
10	Lendinara							
17	7	Fratta						
21	11	5	Costa					
29	19	13	8	Rovigo				
39	29	23	18	10	Ceregnano			
42	32	26	21	13	4	Loma		
49	39	33	28	20	11	7	Baricetta	
54	44	38	33	25	16	12	5	**Adria**

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **136.** — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. (Nota N. 7). — **Aggiunta al N. 102 dell'appendice N. 1 del 1° giugno 1875.** — 1° novembre.

Il testo del N. 102 dell'appendice N. 1, in data 1° giugno 1875, al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, sarà preceduto dal seguente periodo:

« La pistola a rotazione è data in massima per la sola difesa « personale e per dare segnali d'allarme, non mai come arme « principale da combattimento in reparti di truppa di qual- « siasi grandezza ».

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **137**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 93). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875**. — 2 novembre.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità	Annotazioni
4ª	141 *bis*	Vasetti da medicinali per fucine. . .	N°	0 80	Variante
»	322 *bis*	Alberelle di vetro per medicinali, grandi	»	2 60	Aggiunta
»	161 *ter*	Alberelle di vetro per medicinali, piccole	»	2 20	»
»	323 *bis*	Bottiglie di vetro colorato per medicinali	»	0 88	»
»	324 *bis*	Bottiglie di vetro per medicinali, grandi	»	1 50	»
»	162 *ter*	Bottiglie di vetro per medicinali, mezzane	»	1 30	»
»	163 *ter*	Bottiglie di vetro per medicinali, piccole	»	1 00	»
»	326 *bis*	Custodie di legno per alberelle di medicinali, grandi	»	3 00	»
»	327 *bis*	Custodie di legno per alberelle di medicinali, piccole	»	2 50	»
»	328 *bis*	Custodie di legno per bottiglie di medicinali, grandi	»	3 00	»
»	329 *bis*	Custodie di legno per bottiglie di medicinali, mezzane	»	2 50	»
»	330 *bis*	Custodie di legno per bottiglie di medicinali, piccole.	»	2 00	»
10ª	21	Ferro in filo sottile	Chil.	1 20	»
11ª	618	Essenza di trementina	»	2 00	»
»	533	Essenza di lavanda	»	10 00	Abolita
»	281	Olio volatile di trementina	»	3 50	»
»	541	Tintura d'iodio	»	30 00	»
»	543	Unguento refrigerante	»	3 50	»
»	44	Canapa pettinata	»	1 70	Aggiunta
»	181	Fuliggine scelta	»	0 30	»
»	266	Nitrato d'argento	Gr.	0 20	»
»	353	Sale ammoniacale.	Chil.	1 60	»
»	361	Salnitro raffinato	»	0 75	»
»	392	Spirito di vino canforato da gradi 28 a 37	»	1 40	»
»	411	Sugna di maiale	»	1 50	»
13ª	1053	Succhiellini assortiti da mill. 1 a 5 .	N°	0 15	»
15ª	60	Borse di pelle piccole	»	2 00	»
»	356	Recipienti di cristallo diversi. . . .	»	2 00	»
»	358	Recipienti di ferro diversi	Chil.	2 00	»
»	361	Recipienti di latta diversi	N°	1 00	»
»	441	Secchie di tela.	»	4 60	Variante
»	449	Secchielli di tela	»	3 00	Aggiunta

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 35. Pubblicato l'11 novembre 1876. **Parte 1.**

NOVEMBRE 5. — Modificazioni alle punizioni disciplinari degli ufficiali, *pag.* 319.

» 5. — Modificazioni all'Istruzione 2 settembre 1871 sulla divisa della cavalleria, *pag.* 321.

» 5. — Divisa degli ufficiali e della truppa dei reali carabinieri specialmente incaricati del servizio d'onore e di guardia presso S. M. il Re, *pag.* 325.

» 5. — Indicazione del nome e del numero dei reggimenti di cavalleria, *pag.* 327.

» 6. — Compilazione del bollettino ufficiale delle nomine, *pag.* 327.

» 7. — Giurisdizione dei magazzini centrali militari, *pag.* 327.

» 8. — Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi), *pag.* 328.

» 8. — Cambio di nome della stazione di *Bellizzi* sulla linea *Napoli-Romagnano*, *pag.* 328.

» 9. — Riparazioni e tolleranze nelle armi modello 1870 e 1871 in servizio, *pag.* 329.

Atto N. **138.** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 80) — **Modificazioni alle punizioni disciplinari degli ufficiali.** — 5 novembre.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ.

SIRE!

Allo scopo di dare alle più gravi punizioni inflitte dal Ministero della guerra quella limitata pubblicità che le regole di disciplina consentono, pubblicità che è la principale affermazione della gravità della mancanza ed è anche mezzo sicuro perchè le punizioni possano servire d'esempio, il riferente considerò, se, allorquando un ufficiale viene punito col collocamento in disponibilità, od in aspettativa, o con altro grave castigo disciplinare, fosse conveniente di farne conoscere i motivi a tutti gli ufficiali di grado superiore ed eguale al punito.

La gravità di questa disposizione è però tale che senza dubbio essa rivestirebbe il carattere di una punizione disciplinare da aggiungersi a quelle prescritte per gli ufficiali dal § 609 del Regolamento di disciplina militare. Secondo il parere del riferente essa dovrebbe essere applicata solo in quelle circostanze nelle quali il Ministero ne riconoscesse la necessità per la na-

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 31, Atto N. 427, pag. 303. Al 2° capoverso si aggiunga: *pei bersaglieri berretto fetz.*

I disegni che vanno annessi alla presente saranno pubblicati con altra dispensa.

tura e la gravità della mancanza, e più specialmente per ottenere che la punizione inflitta serva d'esempio.

Il regolamento di disciplina contiene bensì al § 627 una disposizione che a questa molto si avvicina, ma quantunque sia forse la più grave punizione non è però esplicitamente annoverata nella graduazione di cui al § 609; ed anzi è da osservarsi che il prescritto dal 1° capoverso del § 627 non sembra perfettamente in armonia col secondo, il quale dice che il rimprovero all'ordine del giorno di tutto l'Esercito costituisce una punizione che sarà considerata e registrata come rimprovero solenne, cioè meno degli arresti di rigore.

D'altra parte questa disposizione non fu finora applicata ad alcun ufficiale, ed il riferente crede che forse non si presenteranno mai circostanze nelle quali tale punizione possa essere inflitta soltanto come rimprovero solenne.

Il riferente propone perciò alla Maestà Vostra l'abrogazione della disposizione data dal § 627.

Il Ministero si riserverebbe invece, quando lo credesse conveniente, di far conoscere agli ufficiali di grado superiore ed eguale all'ufficiale punito i motivi che produssero il collocamento in disponibilità, od in aspettativa, od altro grave castigo disciplinare.

Per le considerazioni esposte all'alto apprezzamento di V. M., il riferente nutre fiducia che Ella si degnerà di approvare l'annesso schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 1° dicembre 1872, che approva il Regolamento di disciplina militare per l'Esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il paragrafo 627 del Regolamento di disciplina militare è abrogato.

Al Regolamento stesso sarà aggiunto un articolo 164bis, composto di un paragrafo 643bis, del tenore seguente:

Il Ministro della guerra può, quando esso lo crede conveniente, comunicare all'Esercito, mediante ordine del giorno, i motivi che hanno determinato la sospensione od altro grave castigo disciplinare di un ufficiale: quest'ordine del giorno sarà letto ai soli ufficiali di grado superiore ed eguale al punito.

Questa punizione va inscritta sul registro delle punizioni di cui all'allegato N. 3.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. MEZZACAPO.

N. **139.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 147). — **Modificazioni all'Istruzione 2 settembre 1871 sulla divisa della cavalleria.** — 5 novembre.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ.

SIRE!

Con Decreto del 2 settembre 1871 la M. V. degnavasi di approvare un'Istruzione sulla nuova divisa degli ufficiali di cavalleria. Con essa Istruzione veniva stabilito che tutti i corpi dell'arma di cavalleria avessero una eguale divisa e si distinguessero l'uno dall'altro unicamente per il numero del reggimento.

Questa prescrizione traeva la sua ragione di essere dalla prima istituzione dei distretti. Infatti la relazione alla M. V. che precedeva il Decreto in data 13 novembre 1870, relativo alla formazione dei medesimi, accennava che i soldati in congedo illimitato richiamati sotto le armi dovevano riunirsi al capoluogo del distretto per esservi arredati. Era quindi naturale che una sola divisa vi fosse per tutti i reggimenti di cavalleria a similitudine delle altre armi, poichè senza di ciò, impossibile, o almeno difficilissimo, sarebbe stato il fornire i magazzini dei distretti degli oggetti di vestiario occorrenti per rifornirne i richiamati sotto le armi.

Conseguenza della divisa unica era poi il distinguere l'un reggimento dall'altro unicamente con un numero progressivo.

Senonchè più tardi vennero emanate ulteriori disposizioni intorno ai servizi del materiale in uso presso i reggimenti e corpi dell'Esercito; in esse fra le altre era stabilito che i distretti non dovessero conservare oggetti di corredo speciali ai reggimenti di cavalleria.

Più tardi ancora, nelle Istruzioni per la mobilitazione dell'Esercito, venne prescritto che ciascun reggimento di cavalleria avesse magazzini nei quali sarebbero conservati gli oggetti di arredamento occorrenti per gli uomini richiamati dal congedo, e quelli di equipaggiamento e pel passaggio del reggimento dal piede di pace a quello di guerra.

In tal modo veniva a cessare la causa principale che aveva condotto alla divisa unica, e quindi anche alla distinzione dei reggimenti per numero soltanto.

D'altra parte il poter subito distinguere, anche a distanza, per mezzo del colore della divisa l'un dall'altro i reggimenti di cavalleria è incontestabile vantaggio in tutte le circostanze sia di pace, sia di guerra, ma più specialmente in campagna nei servizi di sicurezza o di esplorazione per la facilità di riconoscere fra loro i vari corpi d'armata e sovratutto poi dopo i combattimenti quando, in seguito ad inevitabili frammischiamenti, occorre di raccogliersi. V'ha di più una considerazione di ordine morale elevato la quale consiglia di ridare ai reggimenti i colori ed i nomi che avevano prima del 1871, poichè le circostanze di servizio di quest'arma lo permettono.

A questi colori ed a questi nomi vanno annesse gloriose tradizioni che si desidera mantenere sempre più vive.

Per questi motivi, senza nulla cambiare all'attuale ordinamento dell'arma, nè alla foggia della divisa, il riferente propone alla M. V. l'approvazione dell'annesso schema di Decreto, col quale vengono approvate alcune modificazioni alla Istruzione 2 settembre 1871 sulla divisa degli ufficiali di cavalleria e sul modo di distinguere fra loro i reggimenti, mentre il riferente si riserva di disporre con speciali disposizioni ministeriali per le occorrenti varianti nella divisa della truppa.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le annesse *modificazioni* all'Istruzione 2 settembre 1871 sulla divisa degli ufficiali dell'arma di cavalleria, per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

MODIFICAZIONI *all'Istruzione 2 settembre 1871 sulla divisa degli ufficiali dell'arma di cavalleria.*

1. Tutti i corpi dell'arma di cavalleria devono distinguersi l'uno dall'altro col nome del reggimento, pur conservando il numero d'ordine che hanno presentemente.

2. Nulla è innovato all'attuale foggia di divisa per gli ufficiali. Ma per distinguere i reggimenti l'uno dall'altro sono adottati, pel bavero, manopole e mostre della giubba, e per le bande dei pantaloni, i colori per ciascuno indicati nell'annesso specchio.

3. Alle attuali stelle col numero sui berretti degli ufficiali sono sostituiti:

a) La granata per gli ufficiali dei quattro primi reggimenti;

b) Il trofeo di lancie sormontato dalla corona reale per gli ufficiali dei sei altri reggimenti lancieri.

c) La cornetta sormontata dalla corona reale per i dieci reggimenti di cavalleggieri.

Questi trofei sono di filo d'argento simili ai disegni qui uniti.

Nel centro della granata, del trofeo di lancie e della cornetta è ricamato in argento il numero del reggimento.

4. All'attuale stella sul colbacco sarà sostituito il trofeo di lancie sormontato dalla corona reale per i sei reggimenti lancieri che portano il colbacco; la cornetta sormontata dalla corona reale per i dieci reggimenti di cavalleggieri.

I trofei per il colbacco sono di metallo bianco argentato.

Nel centro del trofeo di lancie e della cornetta è intagliato il numero del reggimento.

5. Il berretto ha la sopraffascia filettata all'orlo ~~superiore ed all~~'inferiore, come pure saranno filettate le due cuciture laterali e la posteriore che partendo dall'orlo del tondino scendono sino alla trecciuola superiore del distintivo di grado.

6. Gli ufficiali della scuola normale dei depositi di allevamento e di cavalli stalloni conservano sul berretto e sul colbacco la stella che portano attualmente.

7. Gli ufficiali di cavalleria destinati ad uffici fuori del proprio corpo ne conservano la divisa.

8. Tutti i colonnelli indistintamente ed i tenenti colonnelli capi di corpo o di servizio hanno la sopraffascia del berretto di panno color robbio, non filettata all'orlo superiore, e parimenti hanno il fregio del berretto ricamato su panno color robbio.

9. Le presenti modificazioni andranno in vigore a datare del 1° gennaio 1877.

D'ordine di S. M.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

Divisa degli ufficiali dei reggimenti di cavalleria.

Reggimento	Bavero	Manopole	Mostre	Colore delle bande e della filettatura della giubba e del berretto
Nizza (1)	panno cremisi	panno cremisi	senza mostre	panno cremisi
Piemonte R. (2) . .	panno rosso scarlatto	panno rosso scarlatto	id.	panno rosso scarlatto
Savoia (3)	velluto nero	velluto nero	id.	panno rosso scarlatto
Genova (4) . . .	panno giallo	panno giallo	id.	panno giallo
Novara (5)	panno bianco	velluto nero	id.	panno bianco
Aosta (6)	panno rosso scarlatto	velluto nero	id.	panno rosso scarlatto
Milano (7)	panno cremisi	velluto nero	id.	panno cremisi
Montebello (8) . .	panno verde chiaro	velluto nero	id.	panno verde chiaro
Firenze (9). . . .	panno arancio	velluto nero	id.	panno arancio
Vittorio Eman. (10) .	panno giallo	velluto nero	id.	panno giallo
Foggia (11) . . .	panno rosso scarlatto	panno rosso scarlatto	velluto nero	panno rosso scarlatto
Saluzzo (12) . . .	velluto nero	velluto nero	panno giallo	panno giallo
Monferrato (13) . .	velluto nero	velluto nero	panno cremisi	panno cremisi
Alessandria (14) . .	velluto nero	velluto nero	panno arancio	panno arancio
Lodi (15)	panno rosso scarlatto	velluto nero	velluto nero	panno rosso scarlatto
Lucca (16) . . .	panno bianco	velluto nero	velluto nero	panno bianco
Caserta (17) . . .	velluto nero	velluto nero	panno rosso scarlatto	panno rosso scarlatto
Piacenza (18) . . .	velluto nero	velluto nero	panno verde chiaro	panno verde chiaro
Guide (19)	panno celeste	panno celeste	panno bianco	panno bianco
Roma (20)	velluto nero	velluto nero	panno bianco	panno bianco
Scuola Normale di Cavalleria	panno arancio	panno arancio	senza mostre	panno arancio
Depositi di allevamento e di cavalli stalloni				

N. **140**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 148). — **Divisa degli ufficiali e della truppa dei reali carabinieri specialmente incaricati del servizio d'onore e di guardia presso S. M. il Re.** — 5 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata l'annessa Istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, che stabilisce la divisa degli ufficiali e della truppa dei reali carabinieri specialmente incaricati del servizio d'onore e di guardia presso la Nostra Real Persona.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

ISTRUZIONE *sulla divisa degli ufficiali e della truppa dei reali carabinieri specialmente incaricati del servizio d'onore e di guardia presso la persona di S. M.*

1. Gli ufficiali, i graduati ed i carabinieri specialmente incaricati del servizio d'onore e di guardia presso la persona di S. M. usano una divisa speciale secondo i disegni uniti alla presente Istruzione.

2. Con questa divisa le uniformi sono cinque; *la giornaliera, la festiva, la grande uniforme, la uniforme da campo, e quella di fatica.*

3. Gli ufficiali vestono:

Nell'*uniforme giornaliera;* elmo senza criniera, o berretto, giubba con spalline, pantaloni di panno con bande rosse, cinturino con pendaglio di bulgaro, dragona e speroni;

Nell'*uniforme festiva;* elmo con criniera, tunica con cordelline e spalline d'argento, pantaloni di panno turchino scuro con bande rosse, cinturino con pendagli d'argento, dragona e speroni;

Nella *grande uniforme;* elmo con criniera e pennacchietto, tunica con spalline d'argento, corazza, crespine, pantaloni di

pelle bianca, cinturino con pendagli d'argento, stivali alla scudiera, dragona e speroni con mascherine;

Nell'*uniforme da campo;* elmo con criniera, giubba con spalline d'argento, corazza, crespine, pantaloni bigi con bande rosse, stivali, cinturino con pendaglio di cuoio rosso, dragona e speroni;

Nell'*uniforme di fatica;* berretto, giubba, pantaloni bigi con bande rosse, stivali, cinturino con pendaglio di bulgaro, dragona e speroni;

4. La truppa veste:

Nell'*uniforme giornaliera;* elmo senza criniera, tunica di panno turchino scuro con spalline, pantaloni di panno turchino scuro con bande rosse, cinturino con pendagli di cuoio bianco, dragona e speroni;

Nell'*uniforme festiva;* elmo con criniera, tunica con cordelline e spalline, pantaloni di panno turchino scuro con bande rosse, cinturino con pendagli di cuoio bianco, dragona e speroni;

Nella *grande uniforme;* elmo con criniera e pennacchietto, tunica colle spalline, corazza, crespine, pantaloni di pelle bianca, stivali alla scudiera, cinturino con pendaglio di cuoio bianco, dragona e speroni con mascherine;

Nell'*uniforme da campo;* elmo con criniera, giubba colle spalline, corazza, crespine, pantaloni di panno bigio con bande nere e coperti di cuoio in fondo, cinturino con pendagli di cuoio bianco, dragona e speroni;

Nell'*uniforme di fatica;* berretto, giubba, pantaloni di panno bigio con bande nere e coperti di cuoio in fondo, cinturino con pendagli di cuoio bianco, dragona e speroni.

5. I trombettieri non portano corazza; essi hanno gli ornamenti della tunica e le frange delle spalline bianchi e rossi e speciali ricami sul petto della tunica.

6. Nei servizi d'onore e di guardia ufficiali e truppa portano la bandoliera con giberna sempre quando non indossano la corazza.

Nei giorni piovosi e d'inverno gli ufficiali e la truppa usano il mantello. Gli ufficiali usano anche lo spencer o la mantellina di caoutchouc nei limiti stabiliti dai regolamenti sull'uniforme.

8. La bardatura degli ufficiali e della truppa consiste in briglia, pettorale, sella inglese con cinghie, staffe e staffili, gualdrappa di panno rosso-scarlatto oppure copertina sottosella oscura, fonde e copertura della sella in pelle di montone nero, come risulta dai disegni annessi alla presente istruzione.

La gualdrappa di panno rosso-scarlatto usasi nella bardatura

di parata, la copertina sottosella nella bardatura da campo e nelle esercitazioni.

La copertura in pelle di montone non si mette nelle esercitazioni ed istruzioni.

9. Tutti gli oggetti che costituiscono la divisa e la bardatura indicati nella presente Istruzione sono sin d'ora in vigore.

D'ordine di S. M.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **141**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 28). — **Indicazione del nome e del numero dei reggimenti di cavalleria**. — 5 novembre.

A senso del prescritto dall'*Atto* N. 139 del 5 corrente, rimane stabilito che in tutti gli atti d'ufficio i reggimenti di cavalleria dovranno distinguersi col *nome* del reggimento, annotando fra parentesi il *numero* d'ordine.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **142**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 29). — **Compilazione del bollettino ufficiale delle nomine**. — 6 novembre.

D'ora in avanti sarà indicato sul bollettino ufficiale delle nomine se il collocamento in disponibilità è dato in seguito a domanda dell'ufficiale.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **143**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 132). — **Giurisdizione dei magazzini centrali militari**. — 7 novembre.

Alla annotazione apposta al § 46 inserto a pag. 149 del Regolamento d'amministrazione è sostituita la seguente:

« I corpi, istituti e stabilimenti stanziati nella circoscrizione « territoriale dei comandi generali di Torino, di Milano e di Ve« rona si riforniscono dal magazzino centrale di Torino ».

« Quelli residenti nella circoscrizione dei comandi generali « di Firenze e di Roma si riforniscono dal magazzino centrale « di Firenze ».

« Gli altri con sede nella circoscrizione dei comandi generali « di Napoli e di Palermo si riforniscono dal magazzino centrale « di Napoli ».

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **144**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — (Nota N. 94). — **Regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi)**. — 8 novembre.

È pubblicato il Regolamento sul servizio dei trasporti per ferrovia e sulle navi. Le disposizioni in esso contenute andranno in vigore a datare dal 1° gennaio 1877, e s'intendono sostituite a quelle ora vigenti al riguardo.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia da pagarsi sull'assegnamento per cancelleria; ogni compagnia, squadrone o batteria due copie da pagarsi sulla massa generale uomini.

Il prezzo del Regolamento è di L. 0,35 per le copie richieste al Ministero, e di L. 0,40 per quelle richieste all'editore del *Giornale militare*.

Per le richieste i capi di corpo o di servizio si regoleranno come è stabilito dall'*Atto* N. 253 del 1872. In tali richieste comprenderanno anche quelle copie che gli ufficiali desiderassero di acquistare per proprio uso ed a proprie spese.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **145**. — FERROVIE. (Nota N. 61). — **Cambio di nome della stazione di *Bellizzi* sulla linea *Napoli-Romagnano***. — 8 novembre.

Essendo stato determinato che la stazione di *Bellizzi* sulla linea *Napoli-Romagnano* debba, dal 10 corrente, denominarsi col nome di stazione di *Montecorvino*, se ne dà avviso alle autorità militari, invitandole a far operare sui prontuarii le occorrenti rettificazioni.

Il Ministro — L. Mezzacapo

N. **146.** — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 26). — **Riparazioni e tolleranze nelle armi modello 1870 e 1871 in servizio.** — 9 novembre.

Allo scopo di rendere uniforme il modo di eseguire le riparazioni alle casse delle armi modello 1870 e quello di apprezzare i limiti delle dimensioni, entro i quali le parti delle armi modello 1870 e 1871, possono essere conservate in servizio, ho determinato che vengano posti in vigore l'istruzione e lo specchio di tolleranze che fanno seguito al presente *Atto*.

Perchè riesca poi più evidente il modo di applicare i tasselli alle casse, verranno, per cura di questo Ministero, fatti distribuire come campione:

Due tronchi di casse da fucile modello 1870 ed una cassa da moschetti da cavalleria modello 1870, a ciascuna scuola normale e distretto militare, ed a ciascuna delle direzioni territoriali d'artiglieria.

Due tronchi di casse da fucili modello 1870, a ciascun reggimento di fanteria e bersaglieri e ad ogni battaglione d'istruzione.

Una cassa di moschetti da cavalleria modello 1870, a ciascun reggimento di cavalleria.

Siccome non esistono strumenti atti a misurare tutte le tolleranze che vengano stabilite per le parti d'armi in servizio, esse, ogni qualvolta occorra, dovranno misurarsi coi mezzi che si hanno disponibili e che meglio convengono alla natura delle dimensioni che si ricercano.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

ISTRUZIONE *sulle riparazioni nelle casse delle armi 1870. — Tolleranze nelle parti d'armi 1870-1871 in servizio.*

Riparazioni e tolleranze da ammettersi in servizio per le casse delle armi modello 1870.

Innestature.

Innestatura dicesi quella operazione mediante la quale si eseguisce il cambio di una porzione degradata del fusto in

una cassa di fucile o moschetto. L'*innestatura* è detta *grande* quando il tratto da cambiarsi corre dal bocchino fino alla fascetta 3ª, e *piccola* quando si cambia soltanto la porzione dal bocchino alla fascetta 2ª.

Il fucile da fanteria modello 1870 ammette la grande o la piccola innestatura, a seconda dei casi.

Il moschetto da fanteria modello 1870 ammette solo la piccola innestatura.

Il moschetto da cavalleria modello 1870 non ammette innestatura.

Il legno pell'innestatura dev'essere scelto con fibre diritte e con colore che si accompagni possibilmente con quello della cassa che si vuol riparare.

Per eseguire l'innestatura si opera nel modo seguente:

Tagliato il legno della cassa ad 8 mill. superiormente alla fascetta, si allarga il canale della canna a partire dal taglio fino a 60 mill. sotto la fascetta stessa, per la grande innestatura, ed a 55 mill. per la piccola, ed in modo che la porzione di legno rimanente dopo eseguito l'allargamento abbia forma di ugnatura e grossezza in tutto il suo contorno eguale alla metà di quella che aveva in prima la cassa nelle stesse posizioni; si prepara indi l'estremità del nuovo fusto di ricambio con forma pure ad ugnatura e con dimensioni corrispondenti a quelle dell'allargamento eseguito sulla cassa; e si verifica che, investendo la estremità così preparata del nuovo fusto nella parte allargata della cassa, i due pezzi si congiungano con perfetto combaciamento su tutti i punti della loro superficie di contatto. Si disgrossa allora esternamente la residua porzione del nuovo fusto e quindi si uniscono le due parti con colla forte, collocando nell'incasso della canna un pezzo di legno di dimensioni opportune e legando il tutto con parecchi giri di funicella ben tesa, ovvero collocando il tutto in uno strettoio di ferro, in modo insomma da tener serrate le parti finchè la colla abbia fatto presa.

Si praticano allora a metà altezza della commessura, e verso i due lati, due fori trasversali nei quali si cacciano dal di dentro al di fuori due cavigliette di legno, di forma conica, destinate a rafforzare l'unione.

Infine si termina di lavorare il fusto in modo che la forma esterna del medesimo sia quella stabilita pei fusti delle casse nuove, e che non vi siano risalti nelle linee di connessione dell'innestatura.

Tasselli.

I punti della cassa nei quali possonsi applicare i tasselli sono i seguenti:

Dietro l'incasso della codetta;
Davanti e dietro le due estremità del ponticello del guardamano;
Davanti e dietro le due estremità della piastretta con maglietta;
Nella parte inferiore del calcio (verso l'estremità prossima alla piastretta con maglietta);
Nella parte posteriore del calcio (presso l'estremità del braccio corto del calciolo);
Nei fori della vite da legno del calciolo;
Nei fori della vite da legno della piastretta.

Tutti i tasselli vengono tagliati con legno di noce di colore che si accompagni il meglio possibile a quello della cassa, e sono messi in opera ad incastro, fissandoli con colla forte.

Circa le dimensioni da darsi ai tasselli si noti che:

a) Quelli che si applicano dietro l'incasso della codetta, davanti o dietro l'estremità del ponticello e davanti o dietro l'estremità della piastretta e nella parte posteriore del calcio, devono avere lunghezza di 20 a 25 mill., larghezza eguale a quella della parte d'arma in metallo contro la quale essi tasselli vengono applicati; e grossezza doppia di quella di detta parte. Tali tasselli debbono essere applicati in modo che per un terzo circa della loro lunghezza entrino sotto la parte d'arme presso la quale si applicano.

Si fa però eccezione pel tassello da inserirsi, ove occorra, davanti la estremità anteriore del ponticello del moschetto di cavalleria, il quale deve essere tagliato ed incassato a coda di rondine, ed essere spinto entro l'incastro in direzione trasversale all'asse della canna; le sue dimensioni dovono essere: grossezza 15 mill. (dieci dei quali intagliati pel passaggio della punta della baionetta), lunghezza 30 mill. misurati parallelamente all'asse della canna, e larghezza tale da raccordarsi colla superficie esterna della cassa.

b) Quelli che si applicano all'estremità inferiore del calcio devono avere la lunghezza di 65 mill., grossezza 12 mill. e larghezza eguale alla grossezza del calcio.

Detto tassello sarà incastrato sotto alla piastretta di 20 mill.

e rinforzato con due caviglielte di legno, grosse circa 5 mill., attraversanti il tassello e penetranti per due centimetri almeno nel legno del calcio.

c) Quelli che si applicano nei fori delle viti da legno del calciolo e della piastretta devono essere di forma piramidale quadra, lunghi quanto è lunga l'asta della vite e larghi e grossi in modo che la vite possa aprirsi comodamente in essi il nuovo suo foro.

Raschiature.

Le rotture delle fibre del legno e le fessure o scheggie penetranti fino ad 1 mill. dalla superficie esterna si tolgono agguagliando il legno colla raspa e levigandolo.

Nelle casse consumate da lungo uso e raschiate, si tollerano le seguenti dimensioni al disotto dalle dimensioni minime date dagli strumenti verificatoi o dalle tavole di costruzione per la fabbricazione a nuovo.

		Fucili di fanteria	Moschetti di fanteria	Moschetti di cavalleria
Nella impugnatura e nel fusto	Dall' impugnatura alla fascetta 3ª, mill. . . .	2	2	
	Dalla fascetta 3ª alla fascetta 2ª, mill.	1,5		1,5
	Dalla fascetta 2ª al bocchino, mill.			
	Nella parte posteriore del calcio, mill.	3	3	2

Ammaccature.

Per togliere le ammaccature si applica sulle medesime uno straccio convenientemente bagnato e dopo qualche minuto si fa passare su questo un ferro arroventato. Quando con questa operazione non si ottenga di far scomparire intieramente l'ammaccatura, si osserva se le dimensioni della cassa ammettano una contemporanea raschiatura secondo quanto si è detto più sopra.

Marchi.

Tutte le casse riparate con innestature o con tasselli vengono marchiate colla lettera *E* (esistente) ben chiara, nel sito dell'eseguita riparazione.

Le riparazioni fatte alle casse nei laboratori d'artiglieria vengono marchiate nei laboratori stessi. Invece quelle fatte dai capi armaiuoli si marchiano, se regolarmente eseguite, nelle sale d'armi alla prima occasione in cui le armi vi siano versate dai corpi: in caso diverso non si marchiano e vengono addebitate ai corpi le riparazioni da rifarsi.

Categoria	Numero d'ordine	Designazione delle parti d'armi	Indicazione delle dimensioni
6ª	3	Baionette di moschetti da cavalleria mod. 1870.	Lunghezza della lama Sezione trasversale della lama alla distanza di mill. 10 dalla faccia anteriore del manico Sezione trasversale della lama alla distanza di mill. 20 dalla punta Distanza dalla faccia anteriore del manico al risalto del braccio della lama Distanza dalla faccia posteriore del manico al risalto del braccio della lama Diametro esterno del manico
»	57*bis*	Bacchette di fucili mod. 1870.	Diametro dell'asta Lunghezza totale della bacchetta
»	179*bis*	Bacchette di moschetti da fanteria mod. 1870.	Diametro dell'asta Lunghezza totale della bacchetta
»	58*bis*	Bacchette di moschetti da cavalleria mod. 1870.	Diametro della bacchetta ripiegata
»	63*bis*	Bocchini di moschetti da cavalleria mod. 1870.	Grossezza Altezza
»	69*bis*	Calcioli di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.	Lunghezza Larghezza Grossezza
»	70*bis*	Calcioli di moschetti da cavalleria mod. 1870.	Lunghezza Larghezza Grossezza.
»	73*bis*	Canne di fucili mod. 1870	Diametro alla distanza mill. 830 dalla bocca Diametro alla distanza mill. 700 dalla bocca Diametro alla distanza mill. 480 dalla bocca Diametro alla distanza mill. 170 dalla bocca Diametro all'estremità della bocca Lunghezza Fermo anteriore: Altezza, Larghezza Fermo posteriore: Altezza, Lunghezza della tavoletta, Larghezza della tavoletta Distanza totale fra le faccie opposte dei due fermi

Dimensioni esatte in fabbricazione	Dimensioni minime in fabbricazione	ANNOTAZIONI
mill.	mill.	
»	459,01	
»	11,51	Sotto ai minimi di fabbricazione di mill. 25 nella lunghezza, mill. 1 nelle dimensioni di tutte le sezioni trasversali della lama, mill. 1 presso ciascuna estremità del manico e mill. 1 nei diametri esterni del manico.
»	6,51	
27,5	»	
38,5	»	
»	21,01	
»	4,31	
»	943,01	Sotto ai minimi di fabbricazione le diminuzioni di mill. 0,5 nel diametro in tutta la lunghezza dell'asta, esclusa la punta vitata, e di mill. 30 nella lunghezza totale.
»	4,31	
»	643,01	
»	6,01	Sotto ai minimi di fabbricazione la diminuzione di mill. 0,5 nel diametro della bacchetta ripiegata.
»	1,71	Sotto ai minimi di fabbricazione di mill. 0,5 nella grossezza e di mill. 0,1 nell'altezza.
»	28,01	
»	120,01	
»	43,01	
»	1,51	Sotto ai minimi di fabbricazione di mill. 5 nella lunghezza, mill. 3 nella larghezza e mill. 0,7 nella grossezza.
»	104,51	
»	34,01	
»	1,51	
»	24,81	
»	21,01	
»	19,21	Sotto ai minimi di fabbricazione: mill. 0,6 su tutti i diametri esterni, mill. 2 nella lunghezza delle canne.
»	17,81	Fermo anteriore mill. 0,3 nell'altezza, mill. 0,3 nella larghezza. Fermo posteriore mill. 0,3 nell'altezza, mill. 1 nella lunghezza della tavoletta, mill. 0,3 nella larghezza della tavoletta.
»	17,41	
»	860,01	
»	4,01	
»	5,61	
»	8,51	Distanza totale fra le faccie opposte dei due fermi mill. 1.
»	15,01	
»	10,51	
»	94,51	

Categoria	Numero d'ordine	Designazione delle parti d'armi	Indicazione delle dimensioni
6ª	75*bis*	Canne di moschetti da fanteria mod. 1870.	Diametro alla distanza di mill. 578 dalla bocca Diametro alla distanza di mill. 448 dalla bocca Diametro alla distanza di mill. 312 dalla bocca Diametro alla distanza di mill. 138 dalla bocca Diametro all'estremità della bocca Lunghezza Fermo anteriore: Altezza, Larghezza Fermo posteriore: Altezza, Lunghezza della tavoletta, Larghezza della tavoletta Distanza totale fra le faccie opposte dei due fermi.
»	182*bis*	Canne di moschetti da cavalleria mod. 1870.	Diametro alla distanza di mill. 421 dalla bocca Diametro alla distanza di mill. 295 dalla bocca Diametro alla distanza di mill. 197 dalla bocca Diametro alla distanza di mill. 85 dalla bocca Diametro all'estremità della bocca Lunghezza Fermo di baionetta: Altezza, Larghezza
»	80*bis*	Cilindri otturatori di fucili o moschetti mod. 1870	Diametro della parte anteriore Diametro della parte posteriore
»	94*bis*	Fascetto seconde di fucili mod. 1870.	Altezza Grossezza.
»	95*bis*	Fascette 8ª di fucili mod. 1870 ed uniche di moschetti da fant. mod. 1870	Altezza Grossezza.
»	109*bis*	Lame di sciabole da cavalleria mod. 1871.	Lunghezza Larghezza massima. Larghezza alla distanza di mill. 200 dalla punta Grossezza massima del dorso Grossezza del dorso alla distanza di mill. 200 dalla punta

Dimensioni esatte in fabbricazione	Dimensioni minime in fabbricazione	ANNOTAZIONI
mill.	mill.	
»	24,81	
»	21,01	
»	19,21	
»	17,81	
»	17,41	
»	608,01	
»	4,01	
»	5,61	Sotto ai minimi di fabbricazione: mill. 0,6 su tutti i diametri esterni, mill. 2 nella lunghezza delle canne.
»	8,51	
»	15,01	Fermo anteriore: mill. 0.3 nell'altezza, mill. 0,3 nella larghezza.
»	10,51	Fermo posteriore: mill. 0,3 nell'altezza, mill. 1 nella lunghezza della tavoletta, mill. 0,3 nella larghezza della tavoletta Distanza totale fra le faccie opposte dei due fermi mill. 1. Fermo di baionetta mill. 0,3 nell'altezza, mill. 0,3 nella larghezza.
»	94,51	
»	24,81	
»	21,01	
»	19,21	
»	17,81	
»	17,41	
»	451,01	
4,00	»	
5,00	»	
»	16,11	Sotto al minimo di fabbricazione di mill. 0,3 nei diametri esterni
»	14,81	
»	11,51	
»	1,91	Sotto ai minimi di fabbricazione di mill. 1 nell'altezza e di mill. 0,5 nella grossezza.
»	11,51	
»	1,91	
»	905,01	
»	27,21	Sotto ai minimi di fabbricazione di mill. 35 nella lunghezza, di mill. 5 nella larghezza, di mill. 0,4 nella grossezza del dorso.
»	22,31	
»	7,71	
»	3,81	

Categoria	Numero d'ordine	Designazione delle parti d'armi	Indicazione delle dimensioni
6ª	110*bis*	Lame di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.	Lunghezza Larghezza massima Larghezza alla distanza di mill. 140 dalla punta Grossezza massima del dorso Grossezza del dorso alla distanza di mill. 140 dalla punta
»	111*bis*	Magliette di fascette di fucili e moschetti di fanteria mod. 1870.	Grossezza.
»	112*bis*	Magliette di bocchino di moschetti da cavalleria mod. 1870.	Id.
»	113*bis*	Magliette di piastretta di fucili e moschetti di fanteria mod. 1870.	Id.
»	114*bis*	Magliette di piastretta di moschetti da cavalleria mod. 1870.	Id.
»	134*bis*	Ponticelli di fucili mod. 1870.	Larghezza massima della curvatura. Grossezza della curvatura Grossezza del braccio che unisce la curvatura al piede posteriore Lunghezza del piede anteriore Lunghezza del piede posteriore Grossezza del piede anteriore e posteriore.
»	135*bis*	Ponticelli da moschetti da cavalleria mod. 1870.	Larghezza massima della curvatura. Grossezza della curvatura Larghezza del piede anteriore. Larghezza del piede posteriore Grossezza del piede anteriore e posteriore
»	199*bis*	Ponticelli da moschetti da fanteria mod. 1870.	Larghezza massima della curvatura. Grossezza della curvatura Larghezza del piede anteriore. Larghezza del piede posteriore Grossezza del piede anteriore e posteriore
»	160*bis*	Viti di codetta di fucili e moschetti mod. 1870 anteriore.	Lunghezza dell'asta Grossezza della testa

Dimensioni esatte in fabbricazione	Dimensioni minime in fabbricazione	ANNOTAZIONI
»	515,01	
»	26,01	Sotto ai minimi di fabbricazione di mill. 30 nella lunghezza, di mill. 5 nella larghezza, di mill. 0,4 nella grossezza del dorso.
»	23,51	
»	7,01	
»	3,21	
»	3,21	Mill. 0,5 in meno nella grossezza.
»	3,71	
»	3,21	
»	3,71	
»	19,51	Sotto ai minimi di fabbricazione una diminuzione di mill. 2 nella larghezza delle parti non incassate, e di mill. 0,5 nella larghezza delle parti incassate, ed in tutte le grossezze.
»	3,21	
5,00	»	
»	16,21	
»	14,21	
»	3,71	
»	24,01	
»	3,21	
»	16,21	
»	14,21	
»	3,71	Sotto ai minimi di fabbricazione una diminuzione di mill. 2 nella larghezza delle parti non incassate, e di mill. 0,5 nella larghezza delle parti incassate, ed in tutte le grossezze.
»	24,01	
»	3,21	
»	16,21	
»	14,21	
»	3,71	
»	36,01	Sotto al minimo di fabbricazione di mill. 2 nella lunghezza dell'asta e di mill. 1 nella grossezza della testa.
»	9,01	

Categoria	Numero d'ordine	Designazione delle parti d'armi	Indicazione delle dimensioni
C°	161*bis*	Viti di codetta di fucili e moschetti mod. 1870 posteriore.	Lunghezza dell'asta . . . . .
			Grossezza della testa . . . . .
»	163*bis*	Viti di fascette seconde di fucili mod. 1870.	Lunghezza dell'asta . . . . .
			Grossezza della testa . . . . .
»	164*bis*	Viti di fascette terze di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.	Lunghezza dell'asta . . . . .
			Grossezza della testa . . . . .
»	168*bis*	Viti di ponticelli di fucili e moschetti mod. 1870.	Lunghezza dell'asta . . . . .
			Grossezza della testa . . . . .
»	184*bis*	Cappucci di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.	Larghezza dello spacco rettangolare pel passaggio del fermo posteriore . .
			Altezza dello spacco rettangolare pel passaggio del fermo posteriore . .
»	185*bis*	Crociere di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.	Altezza dello spacco pel fermo anteriore
			Larghezza dello spacco pel fermo anteriore . . . . .
			Diametro del foro dell'anello . . . .
			Altezza dell'anello . . . . .
			Larghezza dell'asta del gancio. . . .
			Grossezza dell'asta del gancio . . . .
»		Casse di fucili e moschetti mod. 1870.	

SPECCHIO *delle tolleranze nelle posizioni dei*

MI

ALTEZZA DEL MIRINO SULL'ASSE DELLA CANNA
Fucile modello 1870 . . . . .
Moschetto da fanteria modello 1870 . . . . .
Moschetto da cavalleria modello 1870 . . . . .

Dimensioni esatte in fabbricazione	Dimensioni minime in fabbricazione	ANNOTAZIONI
mill.	mill.	
»	44,01	Sotto al minimo di fabbricazione di mill. 2 nella lunghezza dell'asta e di mill. 1 nella grossezza della testa.
»	8,01	
18,50	»	Sotto al minimo di fabbricazione di mill. 1 nella lunghezza dell'asta e di mill. 0,5 nella grossezza della testa.
»	7,01	
23,00	»	
»	7,01	
»	10,01	Sotto ai minimi di fabbricazione di mill. 2 nella lunghezza dell'asta e di mill. 1,5 nella grossezza della testa.
»	8,01	
11,00	»	In più delle dimensioni di fabbricazione di mill. 0,4 su ciascuna delle dimensioni interne dell'incastro pel fermo anteriore di sciabola-baionetta.
4,00	»	
4,00	»	In più delle dimensioni di fabbricazione di mill. 0,4 nelle dimensioni interne dell'incastro pel fermo anteriore di sciabole-baionette, e nel diametro del foro dell'anello di crociera; una diminuzione sotto al minimo di fabbricazione di mill. 0,5 nell'altezza dell'anello e nella larghezza e grossezza dell'asta del gancio.
6,00	»	
17,5	»	
»	10,31	
»	6,31	
»	5,81	
»	»	Vedi le riparazioni e tolleranze da ammettersi in servizio per le casse delle armi mod. 1870.

unti di mira delle armi modello 1870.

RINO.

ALTEZZA NORMALE	TOLLERANZE			
	IN FABBRICAZIONE		IN SERVIZIO	
	in più	in meno	in più	in meno
mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
15	0,1	0,2	0,1	0,5
15	0,1	0,2	0,1	0,5
18	0,1	0,2	0,1	0,5

INDICAZIONE DELLE ARMI		100m	200m
Altezze della tacca di mira sull'asse della canna		Mill.	Mill.
Fucile modello 1870	Altezze normali	—	19,60
Moschetto da fanteria mod. 1870	id.	—	20,60
Moschetto da cavalleria id.	id.	20,20	21,88

TOLLE

		in più	in meno	in più	in meno
Fucile mod. 1870	in fabbricazione.	—	—	0,20	0,40
	in servizio	—	—	0,20	0,80
Moschetto da fanteria mod. 1870	in fabbricazione.	—	—	0,20	0,40
	in servizio	—	—	0,20	0,80
Moschetto da cavalleria id.	in fabbricazione.	0,20	0,40	0,20	0,40
	in servizio	0,20	0,80	0,20	0,80

Lunghezze delle linee di mira misurate parallelamente all'asse			
Fucile mod. 1870	Lunghezze normali	—	781,00
Moschetto da fanteria mod. 1870	id.	—	530,21
Moschetto da cavalleria id.	id.	322,00	321,50

TOLLE

		in più	in meno	in più	in meno
Fucile mod. 1870	in fabbricazione.	—	—	0,50	0,50
	in servizio	—	—	0,80	0,80
Moschetto da fanteria mod. 1870	in fabbricazione.	—	—	0,50	0,50
	in servizio	—	—	0,80	0,80
Moschetto da cavalleria id.	in fabbricazione	0,50	0,50	0,60	0,60
	in servizio	0,80	0,80	0,90	0,90

ZO

DISTANZE

300m	400m	500m	600m	700m	800m	900m	1000m
Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.	Mill.
23,00	26,80	31,05	35,70	40,80	46,30	52,20	58,55
23,45	26,45	29,65	33,05	36,75	40,75	—	—
23,62	25,45	27,40	29,50	—	—	—	—

RANZE

in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno
0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40
0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80
0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	—	—	—	—
0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	—	—	—	—
0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	—	—	—	—	—	—	—	—
0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	—	—	—	—	—	—	—	—

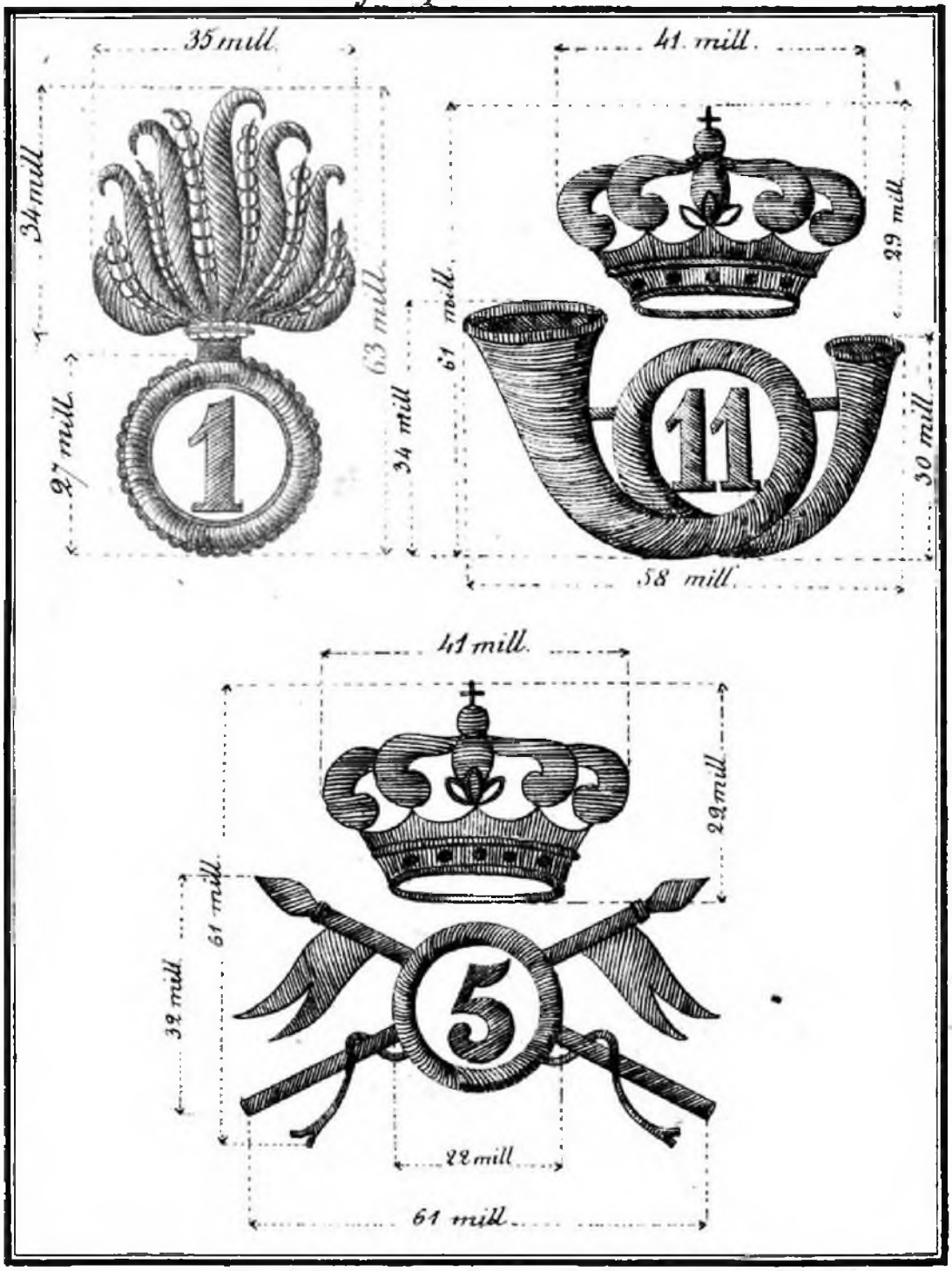
780,58	779,83	778,59	776,94	774,03	770,13	764,43	755,22
529,69	528,84	527,70	526,06	523,75	520,45	—	—
321,00	320,15	319,13	317,64	—	—	—	—

RANZE

in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno
0,60	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,20	1,20	1,50	1,50	2,00	2,00
0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,40	1,40	1,70	1,70	2,20	2,20
0,60	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,20	1,20	—	—	—	—
0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,40	1,40	—	—	—	—
0,70	0,70	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	—	—	—	—	—	—	—	—
1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—

Trofei per berretto

All.N° 139 e 143.



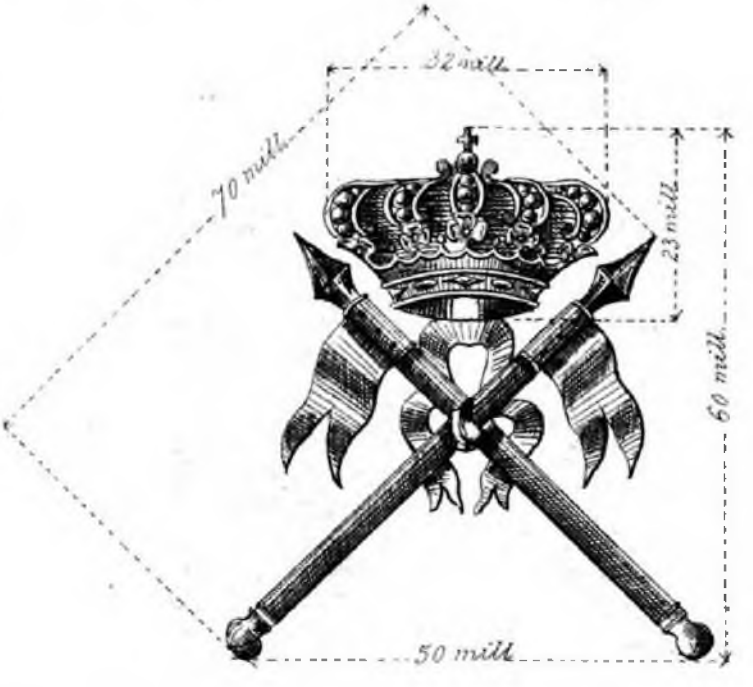
Lit. Reale.

Trofei per contro-spalline

Alli N.i 139 e 143.

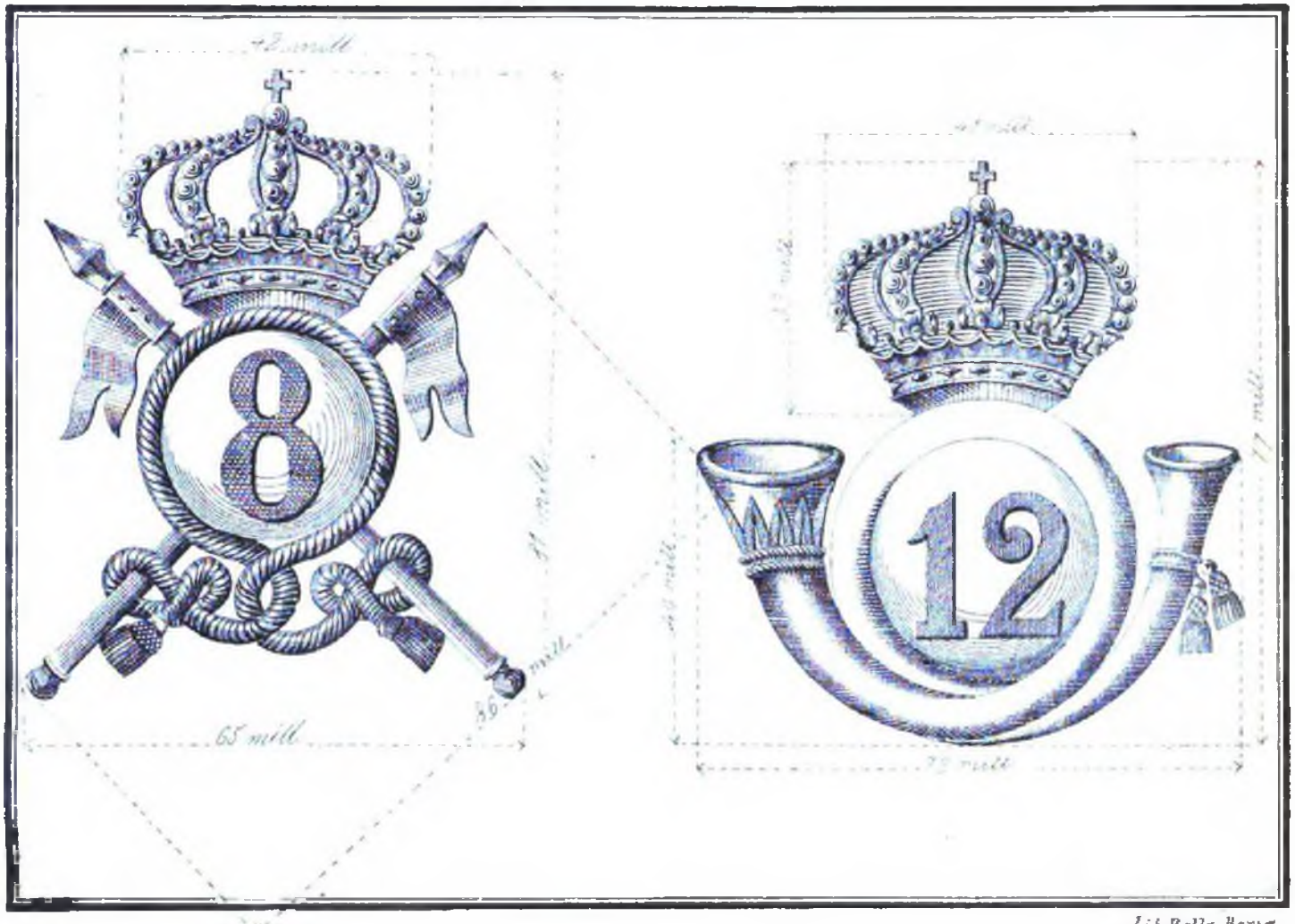






Ed. Reila

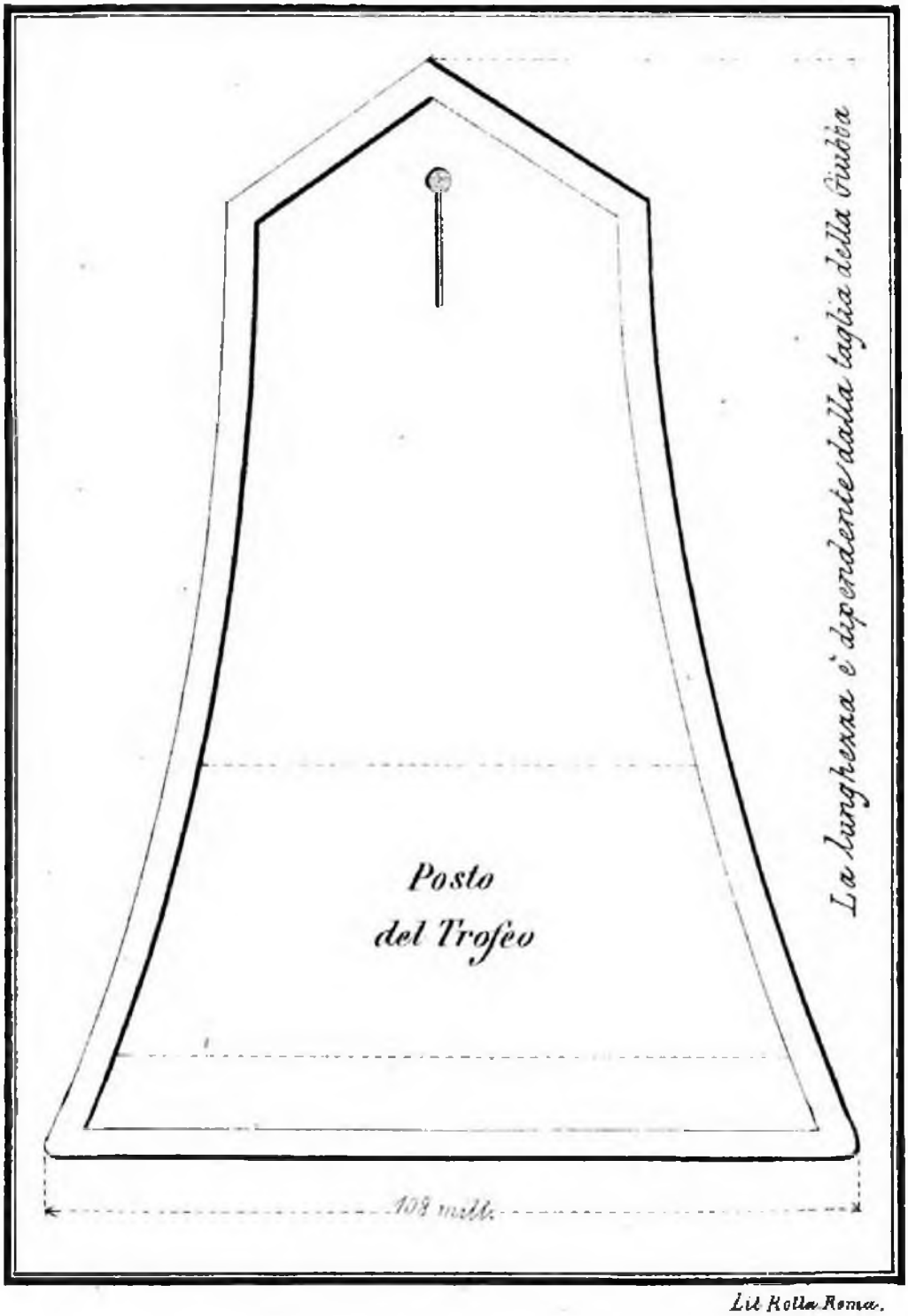
Trofei per Colbacco Atti N.139 e 143.



Lit Rolla Roma.

Contro Spallina

Atti N° 139. e 143.



Lit Rolla Roma.

Uniformi dei R.R. Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di Guardia presso S. Maestà

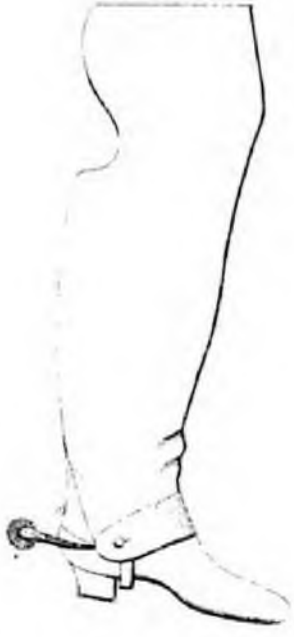
Atto N° 140.

Stivale.

Fonda

Crespina





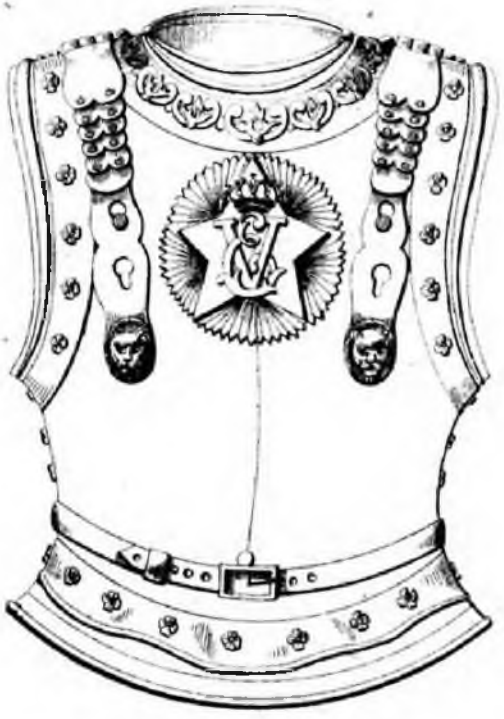


Lit. Rolla Roma.

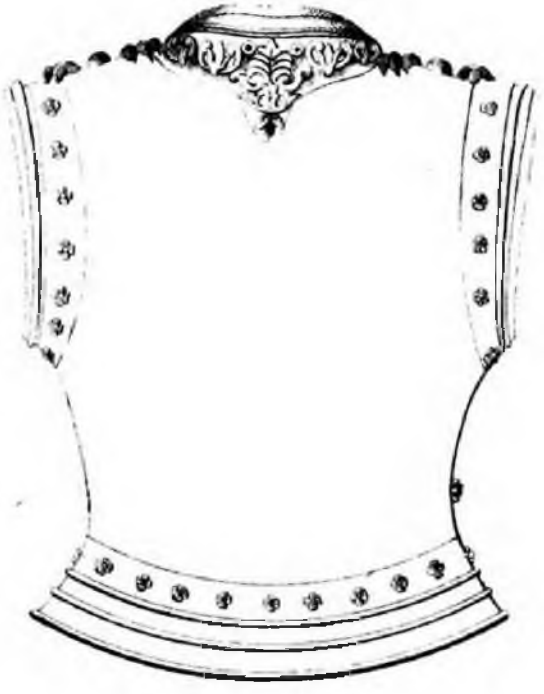
Uniformi dei R.R. Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di Guardia presso S. Maestà

Atto N.° 140.

davanti



di dietro



Lit Rolla Roma.

Uniforme dei R.R. Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di guardia presso S. Maestà

Atto N.° 140.

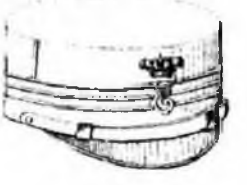
Crinierd



Elmo



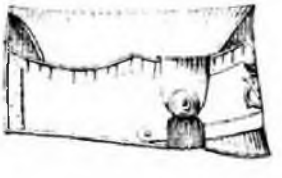
Berretto da Ufficiale



Pennacchietto

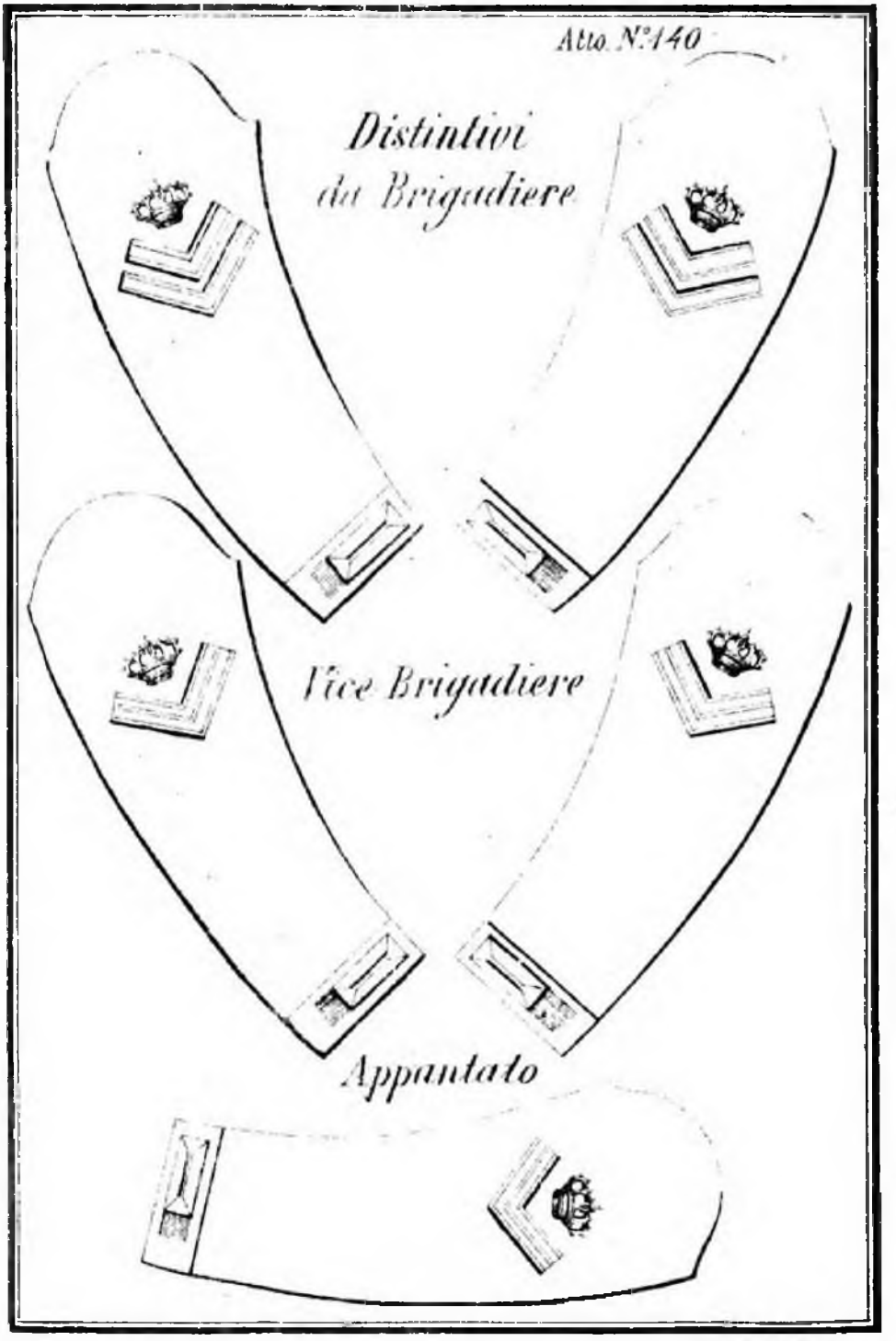


Berretto di Truppa



Lit Rolla Roma.

Uniformi dei R.R. Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di Guardia presso S. Maestà



Lit Rolla Roma

Uniformi dei R.R. Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di Guardia presso S. Maestà

Atto N.° 140



Cordellina

Spallina da Ufficiale

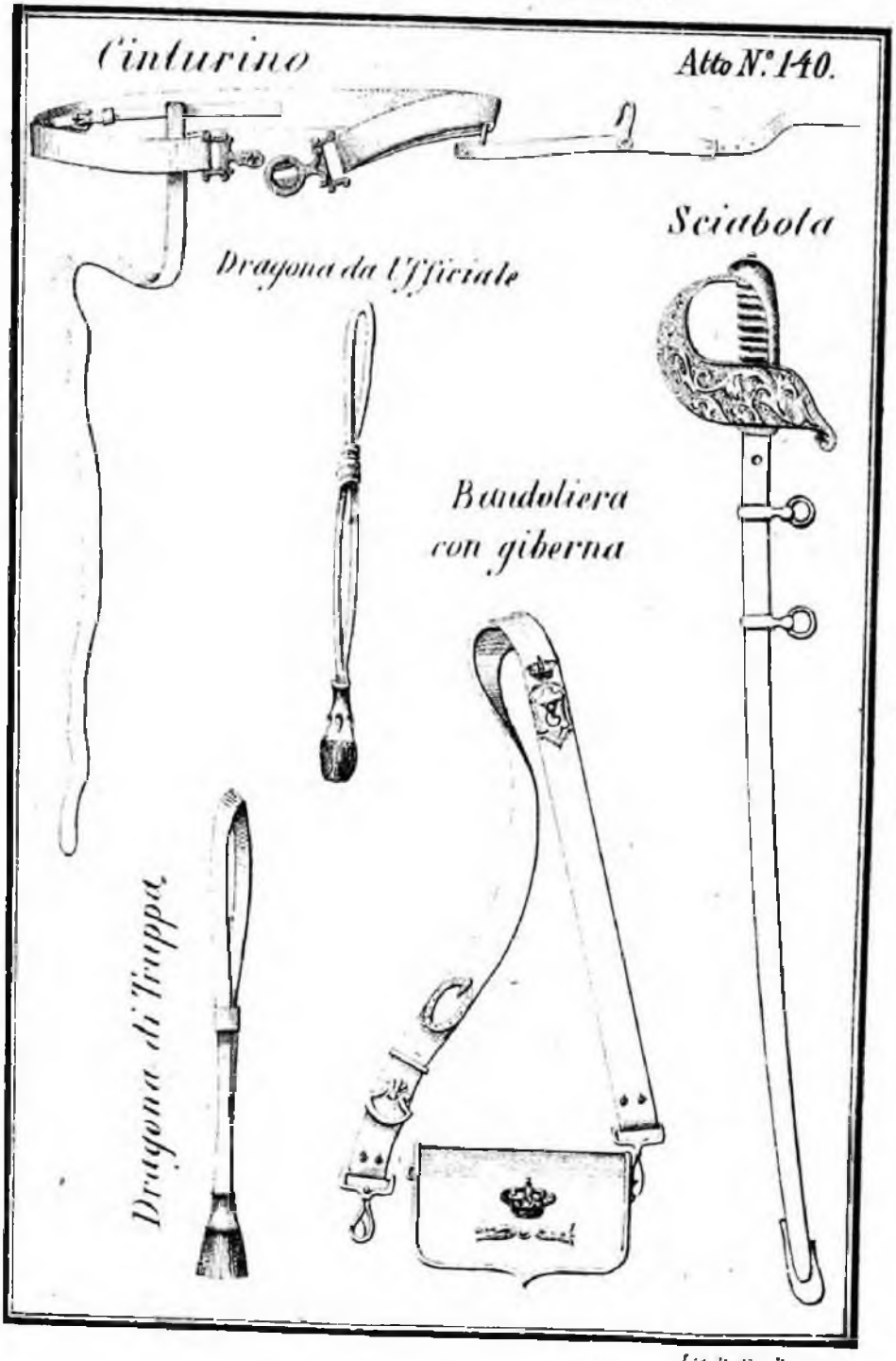


Spallina di Truppa



Lit. Della Rovere.

Uniformi dei R.R. Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di guardia presso S. Maestà



Lit Rolla Roma.

Uniformi dei R.R. Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di Guardia presso S. Maestà

Atto N.° 140.

Di dietro della Tunica da Ufficiale



Davanti della Tunica

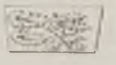


di dietro della Tunica di Truppa

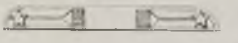


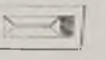
Colletto e paramano della tunica da Ufficiale





Colletto e paramano della tunica di truppa





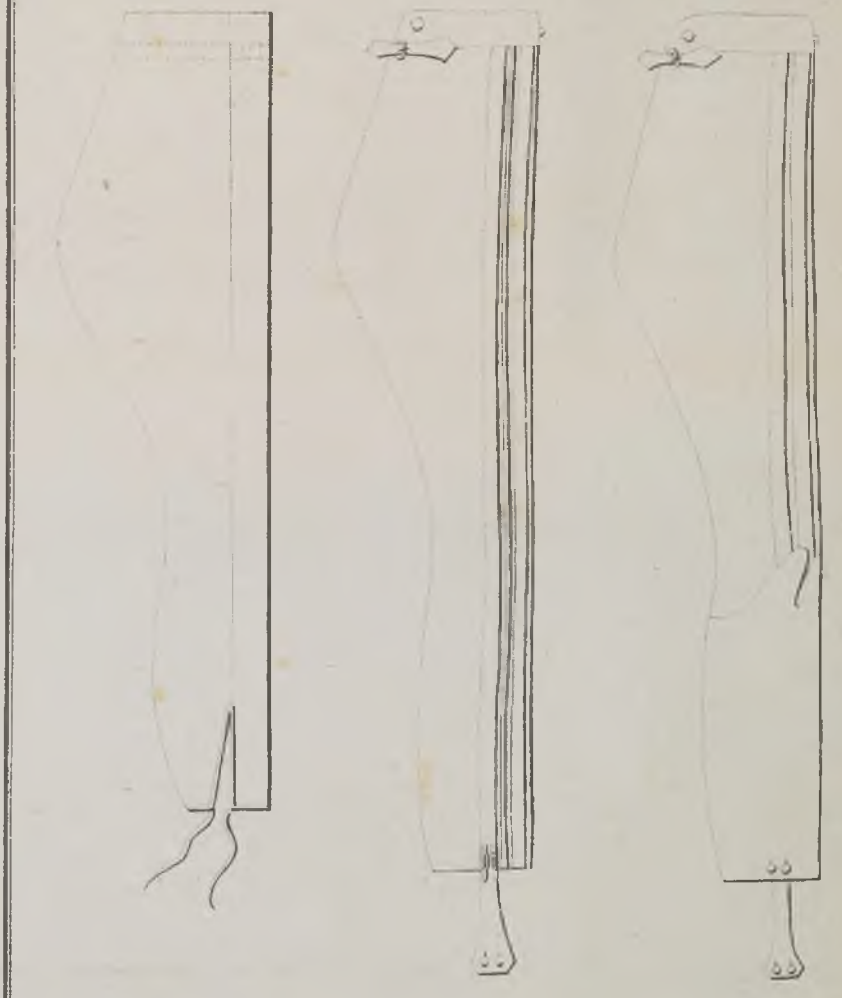
Lit. Rolla Roma

Uniformi dei R.R. Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di Guardia presso S. Maestà

Atto N.° 140.

Pantaloni

di pelle *di panno* *di panno con cuojo in fondo*



Lit. Rolla. Roma.

Uniformi dei R.R Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di Guardia presso S.S Nocesta'

Atto N.° 140

Giubba di Truppa



Giubba da Ufficiale



Tunica da Trombettiere



Lit. Rolla. Roma.

Uniformi dei R.R. Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di Guardia presso S. Maestà

Atto N.° 140.

Mantello



Lit. Rella Roma

Uniformi dei R.R. Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di Guardia presso S. Maestà

Atto N.° 140.

Bardatura di Parata

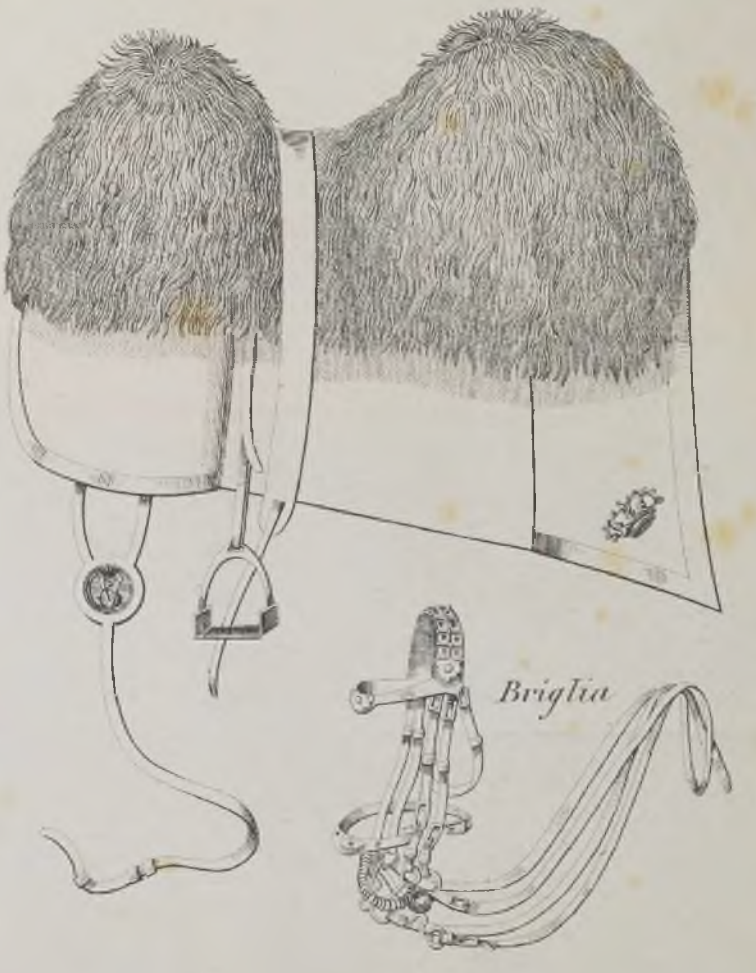


Lit. Rolla. Roma.

Uniformi dei R.R. Carabinieri incaricati del Servizio d'Onore e di Guardia presso S. Maestà

Atto N.° 140.

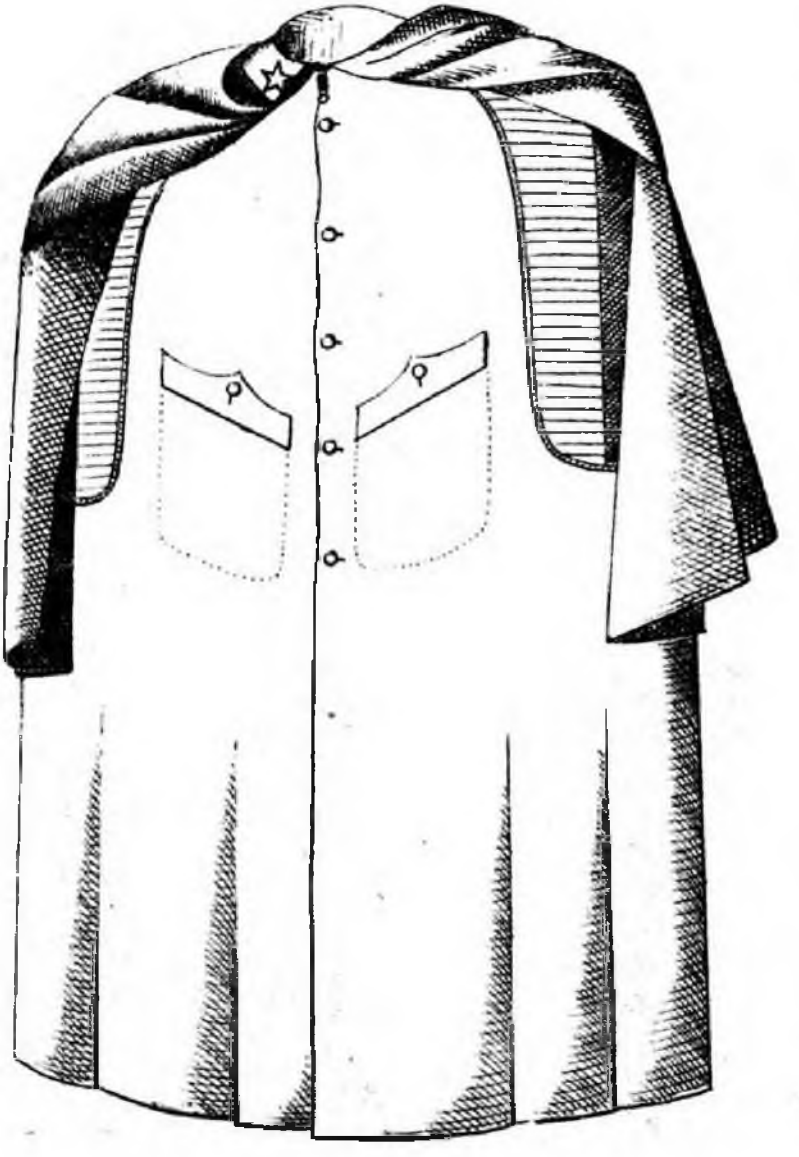
Bardatura da Campo



Lit. Rolla. Roma.

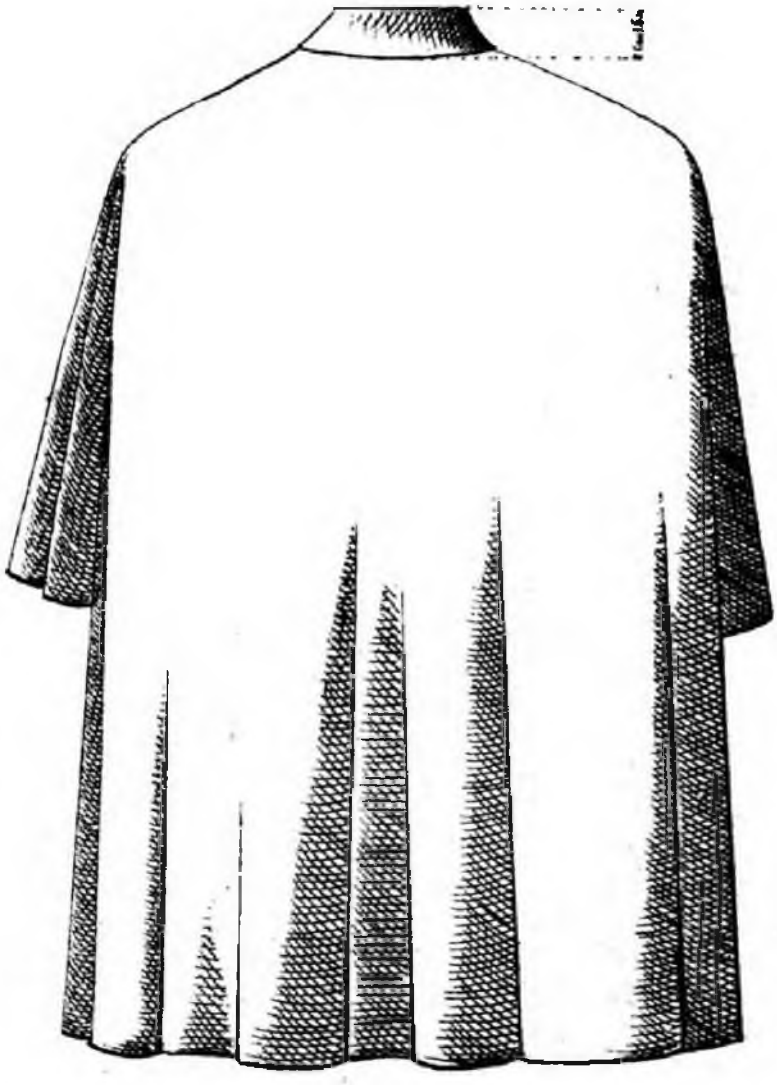
Allo N° 144 bis

Mantellina per Ufficiali di Fanteria



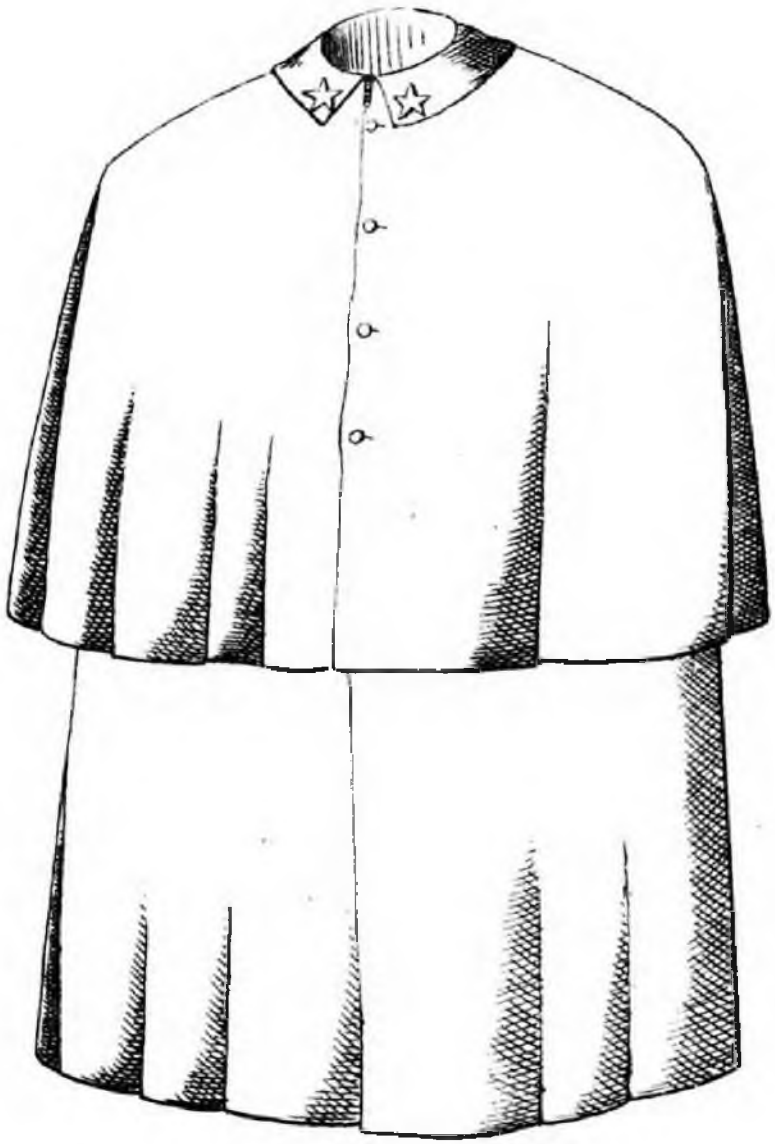
Atto N° 144 bis

Mantellina per Ufficiali di Fanteria



Atto N° 144 bis

Mantellina per Ufficiali di Fanteria



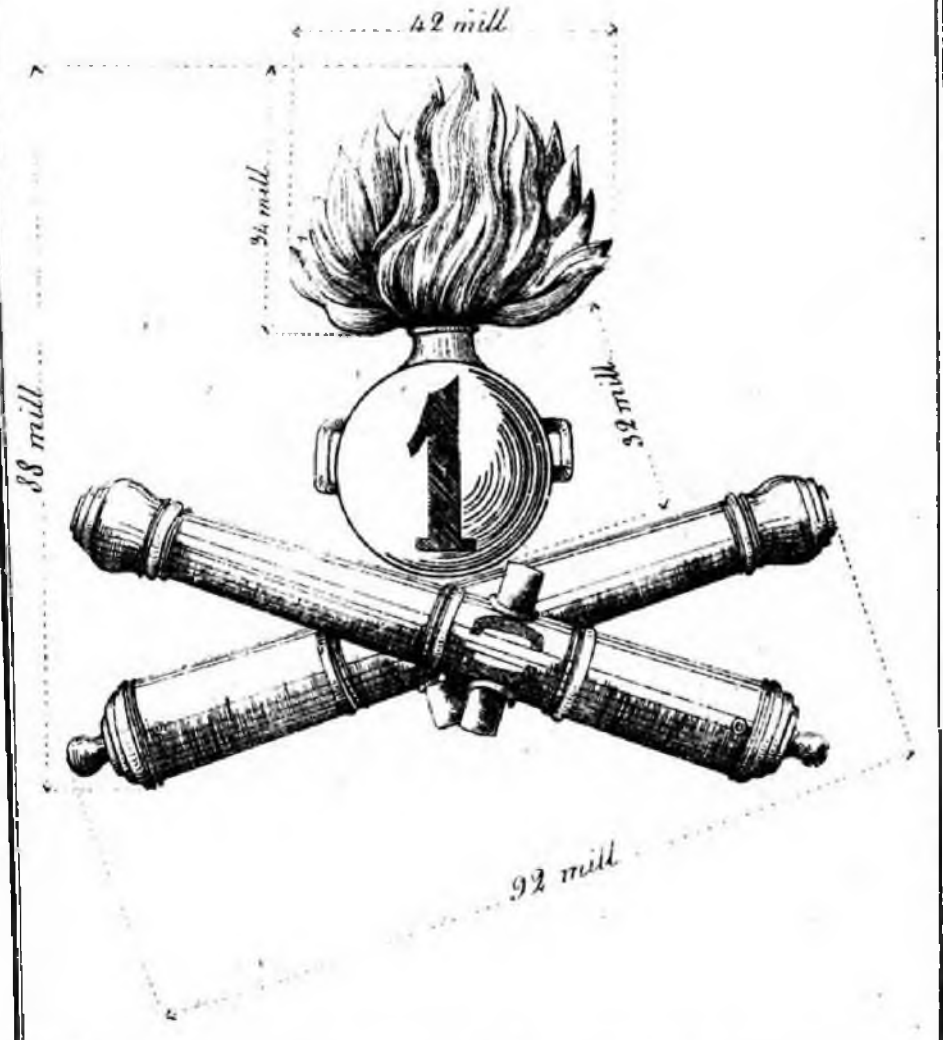
Trofeo per berretto per gli Ufficiali d'Artiglieria, da sostituirsi alla stella e Corona Reale.



Allo N.° 145

Trofeo per chepi degli Ufficiali d'Artiglieria

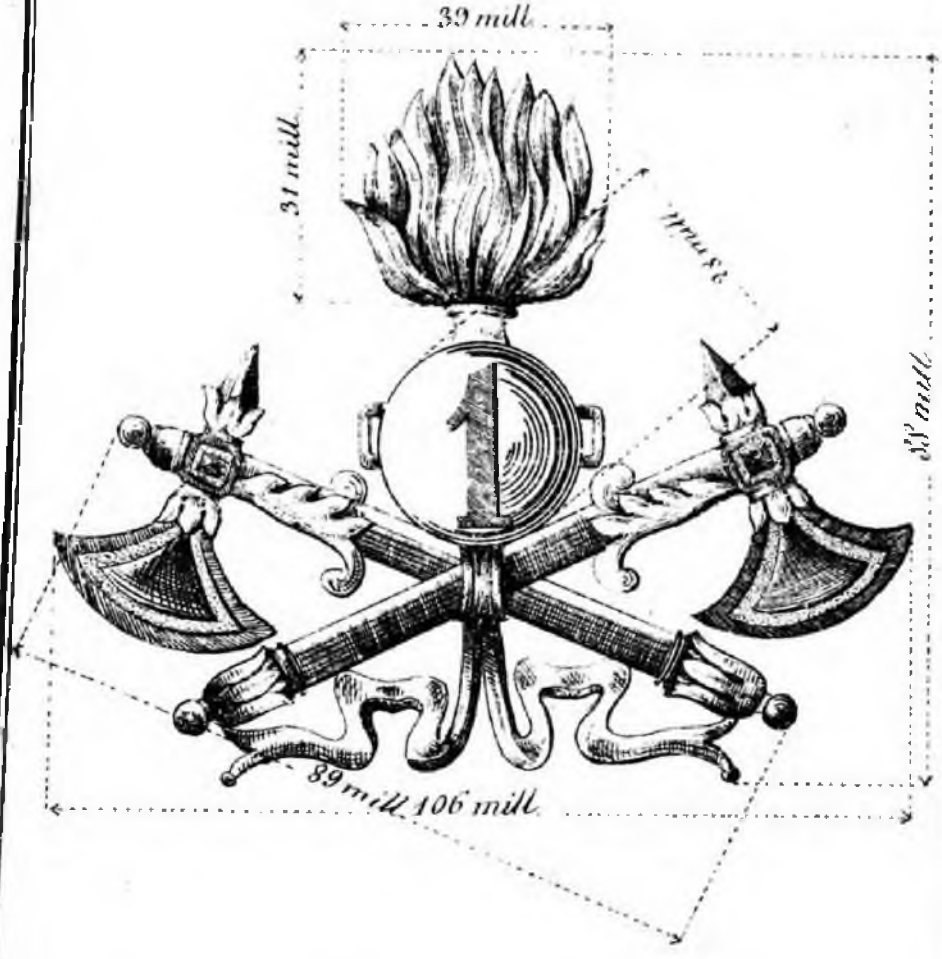
N. B. Le dimensioni indicate sono quelle effettive del Trofeo e non quelle risultanti dalla proiezione



Allo N.° 145

Trofeo per chepì degli Ufficiali del Genio

N.B. Le dimensioni indicate sono quelle effettive del Trofeo e non quelle risultanti dalla proiezione



Atto N° 146

Stelletta e cifra di distintivo speciale per Ufficiali Ajutanti di Campo ed Ufficiali d'ordinanza di S.M. e dei R.R. Principi





GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 36. Pubblicato il 17 novembre 1876. **Parte 1.**

NOVEMBRE 12. — Variante al regolamento sull'uniforme. (Allegato N. 1 al regolamento di disciplina), *pag.* 345.

» 13. — Variante all'istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 345.

» 14. — Riammissione sotto le armi di militari in congedo, *pag.* 345.

» 15. — Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione sulle ferrovie e da scalo a scalo sui laghi, *pag.* 347.

» 15. — Facoltà di scegliere eccezionalmente un itinerario che non sia quello chilometricamente più breve, *pag.* 348.

» 16. — Modificazioni alla divisa della truppa di cavalleria, *pag.* 349.

Atto N. **138**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. (Nota N. 80). — **Variante al regolamento sull'uniforme. (Allegato N° 1 al regolamento di disciplina).** — 12 novembre.

Al N. 4 del regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al regolamento di disciplina), *ove dice:*

I militari inviati in congedo illimitato, devono deporre le stellette allorchè ricevono il foglio di congedo od altro documento equivalente;

sostituire:

« I militari inviati in congedo illimitato, devono deporre « le stellette allorchè si sono consegnati all'autorità locale del « loro domicilio ».

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **139**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 69). — **Variante all'istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato**. (*Atto* N. 145 del 1872). — 13 novembre.

È soppresso il N. 40 dell'Istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato (*Atto* N. 145 del 1872).

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **140**. — RECLUTAMENTO. (Nota N. 70). — **Riammissione sotto le armi di militari in congedo**. — 14 novembre.

I sottufficiali di qualunque arma ed i militari provenienti dai carabinieri reali, trasferti alla milizia territoriale per aver compiuto sotto le armi il loro obbligo di servizio con ferma

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 35, pag. 323, N. 5. leggasi: « *Il berretto ha la sopraffascia filettata all'orlo inferiore, come pure.....*

I disegni che vanno annessi alla presente saranno pubblicati con altra dispensa.

permanente, possono essere riammessi in servizio nel corpo cui appartenevano nell'esercito permanente e col grado di cui erano rivestiti *(fatta pei carabinieri reali l'eccezione di cui al seguente alinea)* quando risultino di buona condotta e celibi o vedovi senza prole, non oltrepassino l'età di anni 35, non sia trascorso più di un anno dalla data del loro trasferimento alla milizia territoriale, e sempreché si assoggettino ad imprendere una nuova ferma di anni otto.

I militari provenienti dai carabinieri reali possono, nelle condizioni suespresse, ottenere la riammissione nell'arma; ma se erano rivestiti di un grado, devono rinunziarvi, ed imprendere servizio come semplici carabinieri.

Trascorso un anno dalla data della riammissione in servizio sotto le armi possono i militari, di cui ai due numeri precedenti, aspirare al premio della rafferma, se posseggono i requisiti a tal uopo voluti dalla legge.

Anche i sottufficiali e caporali appartenenti alle classi in congedo illimitato ascritte all'esercito permanente od alla milizia mobile possono ottenere il ritorno sotto le armi nel corpo, da cui furono licenziati, quando risultino di buona condotta, non siano ammogliati o vedovi con prole, ed abbiano l'attitudine fisica pel servizio del corpo stesso. Dessi devono però far passaggio alla ferma permanente, e potranno aspirare all'anticipato godimento del premio di rafferma dopo sei anni di servizio sotto le armi, ed all'ammissione definitiva alla rafferma stessa dopo otto anni di servizio effettivo sotto le armi, avvertendo che, agli effetti della rafferma con premio, non è da valutarsi il tempo trascorso in congedo illimitato.

Gli aspiranti alla riammissione sotto le armi devono rivolgerne domanda al comandante del corpo, dal quale furono inviati in congedo illimitato, sia direttamente, sia per mezzo del comandante del distretto militare da cui dipendono.

In questa domanda deve essere indicato il nome e cognome, la paternità, il numero di matricola e l'attuale domicilio del petente.

Spetta al consiglio di amministrazione del corpo il decidere se i richiedenti siano meritevoli, o non, della riammessione. In seguito a tale deliberazione il comandante del corpo ne notifica al richiedente l'esito, invitandolo, in caso di ammessione, a presentarsi, per ricevere l'assegno di viaggio a senso delle tariffe militari, al comando del distretto, ove ha domicilio, il quale distretto sarà all'uopo contemporaneamente avvertito dal comandante del corpo.

I corpi non debbono riammettere in servizio sottufficiali e caporali se non nel numero necessario per riempire nei quadri rispettivi quelle vacanze che vi esistessero, e che non potrebbero coprire cogl'inscritti nel quadro di avanzamento.

I corpi, che avendo i quadri al completo, ricevessero domande di riammissione, e giudicassero i petenti assolutamente meritevoli di riguardo, ed idonei a prestare utile servizio presso altri corpi o distretti militari, volgeranno tali domande a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa), unendovi copia del foglio matricolare modello N. 9, e qualora vi siano vacanze presso qualche corpo o distretto, il Ministero vedrà se sia il caso di ammettervi i richiedenti, facendo loro conoscere la presa decisione.

Gl'individui riconosciuti riammessibili saranno visitati nel giungere ai corpi o distretti, e se riconosciuti inabili saranno rimandati a casa, provvisti di indennità di via e dei mezzi di trasporto.

Le spese per le indennità di via e mezzi di trasporto, tanto per l'andata, quanto pel rinvio, saranno a carico dei corpi riceventi, e questi dovranno quindi rimborsarne i distretti.

Colla presente disposizione s'intende abrogato l'*Atto* N. 23 del 1875. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **141**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — (Nota N. 94). — **Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione sulle ferrovie e da scalo a scalo sui laghi**. — 15 novembre.

L'edizione del luglio 1870 del Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione risultando pressochè inservibile stante gli ampliamenti che in seguito ebbe a ricevere la rete ferroviaria, il Ministero ha disposto per la pubblicazione di un altro Prontuario, ma *ristretto*, onde risulti meno voluminoso, epperciò rinnovabile con poca spesa.

Questo Prontuario è preceduto da alcuni cenni sulla sua compilazione e sul modo di valersene, ed è corredato dalla carta della rete ferroviaria e delle linee di navigazione alla scala di 1/1,500,000 tirata su carta canape.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia da pagarsi sull'assegnamento per cancelleria. Ogni maggiorità di battaglione, di divisione di cavalleria e di brigata d'artiglieria e del genio, ogni compagnia, squadrone, batteria o deposito una copia da pagarsi sulla massa generale uomini.

Il Prontuario non è vendibile senza la carta ferroviaria; il

prezzo del prontuario, compresa la carta che lo correda, è di lire 2,00 la copia.

Le richieste ed i pagamenti dovranno farsi dai capi di servizio al Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio contabilità) in Roma. In tali richieste si comprenderanno anche le copie che gli ufficiali desiderano acquistare per proprio uso ed a proprie spese. *Il Ministro* — L. MEZZACAPO.

N. **142**. — FERROVIE. (Nota N. 61). — **Facoltà di scegliere eccezionalmente un itinerario che non sia quello chilometricamente più breve**. — 15 novembre.

Giusta l'art. 8 della convenzione 16 marzo 1870 i trasporti militari in ferrovia devono sempre farsi per la via chilometricamente più breve, senza riguardo se per difetto di coincidenze o per mancanza di treni omnibus notturni tale via sia per riuscire talvolta effettivamente più lunga rispetto al tempo impiegato a percorrerla, e quindi più costosa per le maggiori indennità e più disagevole pel maggior numero di tappe. Così ad esempio, la via prescritta per recarsi da Roma a Milano è quella per Pisa e Genova, la quale, appunto per mancanza di treni omnibus notturni, richiede generalmente due tappe, mentrechè lo stesso viaggio per la via di Firenze e Bologna, di alcuni chilometri più lunga, si potrebbe fare con un percorso continuato e quindi senza bisogno di tappe.

A togliere gli inconvenienti che in qualche caso può presentare l'assoluta osservanza della succitata prescrizione, questo Ministero, presi gli opportuni accordi colle società ferroviarie, ha determinato che pei trasporti militari in ferrovia si possa eccezionalmente scegliere una via che non sia la chilometricamente più breve, ogni qualvolta tale deviazione produca una economia sul complesso della spesa o sia consigliata dalla convenienza di non indugiare un trasporto per attendere una data partenza.

Sempre quando però si faccia uso di una via che non sia quella normalmente prescritta si dovrà considerare l'intera tratta suddivisa in due viaggi, in ciascuno dei quali si dovrà seguire la via chilometricamente più breve fra le stazioni estreme che lo determinano. Così, nell'esempio sopra citato di un trasporto da Roma a Milano per la via di Firenze, il viaggio si dovrebbe considerare scomposto nelle due parti Roma-Firenze e Firenze-Milano, nella prima delle quali non si potrebbe seguire che la via Orte-Chiusi-Terontola e nella seconda la via Bologna-Piacenza-Lodi.

Il militare isolato, il drappello o il reparto di truppa viaggiante secondo un itinerario determinato nel modo oradetto, dovrà perciò ricevere, secondo il caso, due scontrini mod. F o due richieste mod. C, e ne presenterà una copia alla stazione di partenza di ciascuna delle due parti in cui si considera suddiviso il viaggio, unitamente all'importo pel corrispondente tratto di percorso.

Nello scegliere la stazione da considerarsi come punto di suddivisione di un viaggio si dovrà preferire quella che offre opportuna fermata per le operazioni da compiervi. E trattandosi di un drappello di tale forza per il quale sia necessario un preavviso alla stazione di partenza, uguale preavviso dovrà essere dato anche alla stazione scelta come punto di suddivisione.

Nei viaggi in cui sia eccezionalmente stabilito, a senso di quanto precede, un itinerario diverso da quello chilometricamente più breve, le indennità di viaggio saranno valutate in base al numero delle giornate di durata del movimento, computando cioè i giorni trascorsi da quello di partenza a quello dell'arrivo inclusivamente. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **143.** — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 147). — **Modificazioni alla divisa della truppa di cavalleria.** — 16 novembre.

In seguito al prescritto dal R. Decreto del 5 novembre 1876 circa l'adozione di differenti colori per distinguere l'un dall'altro i corpi di cavalleria, sono introdotte le modificazioni seguenti in alcuni oggetti di vestiario per la truppa di quell'arma.

Giubba di panno.

1. La foggia della giubba non resta per nulla modificata. Solo si sono tolti gli spallini, e si sono sostituiti ai controspallini quelli indicati dall'annesso disegno.

Su ciascun controspallino havvi un trofeo di metallo bianco, come è in appresso indicato.

Una granata per i reggimenti *Nizza*, *Piemonte Reale*, *Savoia* e *Genova;* un trofeo di lancie incrociate, sormontato da corona Reale, per i 6 altri reggimenti lancieri; una cornetta, sormontata da corona Reale, per i 10 reggimenti cavalleggieri.

La scuola normale, i depositi cavalli stalloni ed i depositi di allevamento non hanno trofeo sul controspallino.

2. Il bavero, le manopole, le mostre del bavero e la filettatura della giubba saranno per ciascun reggimento o corpo quali appariscono dal seguente specchio.

Divisa della truppa di cavalleria.

Reggimento	Bavero	Manopole	Mostre	Colore della filettatura della giubba e del berretto
Nizza (1)	panno cremisi	panno cremisi	senza mostre	panno cremisi
Piemonte R. (2) . .	panno rosso scarlatto	panno rosso scarlatto	id.	panno rosso scarlatto
Savoia (3)	velluto nero	velluto nero	id.	panno rosso scarlatto
Genova (4) . . .	panno giallo	panno giallo	id.	panno giallo
Novara (5)	panno bianco	velluto nero	id.	panno bianco
Aosta (6)	panno rosso scarlatto	velluto nero	id.	panno rosso scarlatto
Milano (7)	panno cremisi	velluto nero	id.	panno cremisi
Montebello (8) . .	panno verde chiaro	velluto nero	id.	panno verde chiaro
Firenze (9)	panno arancio	velluto nero	id.	panno arancio
Vittorio Eman. (10) .	panno giallo	velluto nero	id.	panno giallo
Foggia (11) . . .	panno rosso scarlatto	panno rosso scarlatto	velluto nero	panno rosso scarlatto
Saluzzo (12) . . .	velluto nero	velluto nero	panno giallo	panno giallo
Monferrato (13) . .	velluto nero	velluto nero	panno cremisi	panno cremisi
Alessandria (14) . .	velluto nero	velluto nero	panno arancio	panno arancio
Lodi (15)	panno rosso scarlatto	velluto nero	velluto nero	panno rosso scarlatto
Lucca (16)	panno bianco	velluto nero	velluto nero	panno bianco
Caserta (17) . . .	velluto nero	velluto nero	panno rosso scarlatto	panno rosso scarlatto
Piacenza (18) . . .	velluto nero	velluto nero	panno verde chiaro	panno verde chiaro
Guide (19)	panno celeste	panno celeste	panno bianco	panno bianco
Roma (20)	velluto nero	velluto nero	panno bianco	panno bianco
Scuola Normale di Cavalleria	panno arancio	panno arancio	senza mostre	panno arancio
Depositi di allevamento e di cavalli stalloni				

Le mostre del bavero per i 10 reggimenti cavalleggieri sono della forma stessa di quella attuale degli ufficiali.

3. I controspallini hanno la filettatura del colore stesso della filettatura della giubba. I sottufficiali portano all'interno della filettatura del controspallino un galloncino d'argento simile a quello che hanno presentemente.

4. La giubba di panno da attendente pei corpi di cavalleria è conforme a quella prescritta per gli altri soldati, però senza controspallini e senza le finte tasche coi quattro bottoni grandi sul di dietro.

Berretto.

5. La filettatura del berretto per la truppa di cavalleria è del colore stesso della filettatura della giubba.

6. All'attuale stella col numero sono sostituiti:

Una granata per i reggimenti *Nizza*, *Piemonte Reale*, *Savoia* e *Genova;*

Un trofeo di lancie sormontato da corona Reale per gli altri reggimenti di lancieri;

Una cornetta sormontata da corona Reale per i reggimenti cavalleggieri.

Questi trofei sono quali appariscono dalli uniti disegni, e di filo d'argento pei sottufficiali, di filo bianco per gli altri.

Sul trofeo del berretto è ricamato il numero del reggimento.

La scuola normale ed i depositi d'allevamento e di cavalli stalloni conservano la stella che hanno attualmente sul berretto.

Colbacco.

7. Alla stella metallica sul colbacco è sostituito un trofeo di metallo bianco che consiste:

In un trofeo di lancie sormontato dalla corona Reale per i 6 ultimi reggimenti lancieri;

In una cornetta sormontata dalla corona Reale per i reggimenti cavalleggieri.

Questi trofei sono quali appariscono dalli uniti disegni, e nel centro hanno intagliato il numero del reggimento.

La scuola normale ed i depositi d'allevamento e di cavalli stalloni conservano la stella che hanno attualmente sul colbacco.

8. La treccia e la ghiandina sono del colore stesso della filettatura della giubba.

9. La fodera del colbacco porterà dipinto sul centro del dinanzi il trofeo stesso del colbacco.

Per il giorno 1° gennaio 1877 tutti i corpi di cavalleria dovranno aver fatte eseguire le preaccennate modificazioni per gli uomini che hanno sotto le armi, continuando poi senza ritardo ad eseguirle per gli oggetti di vestiario che hanno in magazzino.

Questo Ministero darà direttamente ai corpi le disposizioni amministrative occorrenti per l'esecuzione di quanto è stabilito dalla presente istruzione. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 37. Pubblicato il 24 novembre 1876. **Parte 1.**

NOVEMBRE 19. — Modificazioni alla mantellina degli ufficiali dell'arma di fanteria (esclusi i bersaglieri) degli ufficiali contabili e del corpo invalidi e veterani, *pag.* 353.

» 20. — Fregi sul chepi e sul berretto per gli ufficiali di artiglieria e del genio, *pag.* 355.

» 21. — Stellette di distintivo speciale per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei Reali Principi, *pag.* 356.

» 22. — Provvedimenti per gli ex-ufficiali pontificî che dal 1859 al 1870 presero servizio nel R. esercito, *pag.* 357.

» 23. — Ammissione nei treni diretti dei sottufficiali viaggianti sulle ferrovie meridionali, *pag.* 358.

Atto N. **144**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 148). — **Modificazioni alle vigenti istruzioni sulla divisa degli ufficiali delle varie armi.** — 19 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le annesse *modificazioni*, per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra, alle vigenti istruzioni sulla divisa degli ufficiali delle varie armi.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. Mezzacapo.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del precedente R. Decreto.*

Modificazioni alla mantellina degli ufficiali dell'arma di fanteria (esclusi i bersaglieri), degli ufficiali contabili e del corpo invalidi e veterani.

L'attuale mantellina per gli ufficiali dell'arma di fanteria (esclusi i bersaglieri), per gli ufficiali contabili e per quelli del corpo invalidi e veterani, è modificata come in appresso:

I disegni che vanno annessi alla presente saranno pubblicati con altra dispensa.

1° La mantellina è formata da un circolo di panno, sui $^3/_4$ della cui periferia è stata tolta una corona circolare di panno dell'altezza di circa mezzo metro, e da due quarti davanti dello stesso panno.

2° Il circolo è sparato interamente nel senso del raggio che dividerebbe in due parti eguali la corona circolare tolta, e nel lato destro di questo taglio sono attaccati quattro bottoncini di metallo equidistanti che si possono affibbiare in altrettanti occhielli corrispondentemente praticati nel lato sinistro.

3° Sul mezzo del circolo è attaccato il bavero ricoperto di velluto in seta nero.

Le punte del bavero sono leggermente arrotondate ed ornate ciascuna di una stelletta d'argento come quella del bavero della giubba.

4° Per allacciare il bavero avvi un fermaglio di metallo composto di un gancetto e di una catenella, l'una e l'altro saldati su di una borchia a testa di leone. Il gancetto è dalla parte destra, la catenella dalla parte sinistra.

5° I due quarti davanti sono uniti, uno per lato, al rimanente della mantellina, in modo da lasciare al disopra e perfettamente indipendente la parte anteriore del circolo di panno. Questa unione è fatta per ciascun quarto con una cucitura che incominciando dal punto ove si allaccia il bavero va trasversalmente fin sopra la spalla, e con un'altra che incominciando all'altezza dell'anca va fino al fondo della mantellina.

Il largo intervallo che così risulta fra le due cuciture serve per sporgere il braccio.

6° La mantellina può abbottonarsi davanti mediante 5 bottoni di metallo attaccati sul quarto destro e che corrispondono ad altrettanti occhielli praticati nel quarto sinistro.

7° Sui due quarti davanti e nella parte coperta dal circolo di panno sono praticate due tasche la cui bocca si chiude mediante un bottoncino.

8° La mantellina deve scendere 10 a 12 centimetri sotto il ginocchio.

9° Il panno della mantellina, come anche il soppanno, è di colore bigio azzurrato, cioè dello stesso colore della giubba.

10° I bottoni ed il fermaglio sono di metallo bianco.

11° Il taglio e le misure delle parti della mantellina sono indicate dall'annessa figura.

12° Nelle circostanze in cui è prescritto di portare la mantellina ad armacollo, essa deve essere arrotolata in modo che

il rovescio del panno si trovi esternamente, e che il rotolo riesca di una lunghezza tale da non impedire il movimento delle braccia e s'adatti comodamente al corpo.

Il rotolo va assicurato per mezzo di tre correggiuole di cuoio nero verniciate, delle quali una stringa i due capi, e le altre due siano poste attorno al rotolo ad eguale distanza dai capi.

Mantellina di caoutchouc
per gli ufficiali di tutte le armi e dei vari corpi.

13° La mantellina di stoffa caoutchouc, che a tenore del regolamento sull'uniforme gli ufficiali di tutte le armi e dei vari corpi possono portare nelle marcie, nei campi ed anche in guarnigione, quando in tal caso non sono di servizio, avrà la foggia stessa della mantellina di panno di nuovo modello adottata per gli ufficiali dell'arma di fanteria, e potrà essere fornita di cappuccio di stoffa *caoutchouc* nera.

D'ordine di S. M.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **145**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 149). — **Fregi sul chepi e sul berretto per gli ufficiali di artiglieria e del genio.** — 20 novembre.

A modificazione degli *Atti* 252 del 1872, 75 e 83 del 1873, si prescrive:

1° All'attuale stella che gli ufficiali d'artiglieria portano sul chepì è sostituito un trofeo formato da due cannoni in croce di metallo dorato sormontati da una granata con fiamma, pure di metallo dorato.

Al disotto, e concentricamente alla parte sferica della granata, è collocata la coccarda nazionale in seta.

Gli ufficiali d'artiglieria ascritti ai reggimenti portano il numero del reggimento intagliato nella parte sferica della granata; gli ufficiali appartenenti allo stato maggiore dell'arma ed alle compagnie da costa, operai e veterani d'artiglieria, portano invece la croce di Savoja in rilievo d'argento.

2° In mezzo al fronte del berretto degli ufficiali d'artiglieria, ed immediatamente sopra la visiera, è sostituito all'attuale stella un trofeo composto di due cannoni in croce sormontati

da una granata con fiamma; i cannoni e la granata sono ricamati in oro.

Gli ufficiali ascritti ai reggimenti hanno la parte sferica della granata in panno col numero del reggimento ricamato in oro. Gli ufficiali appartenenti allo stato maggiore dell'arma ed alle compagnie da costa, operai e veterani d'artiglieria, hanno la parte sferica della granata pure in panno ma colla croce di Savoja ricamata in oro.

3° Per gli ufficiali delle compagnie treno d'artiglieria rimane di prescrizione la stella che attualmente portano sul chepì e la stella e la corona Reale che portano sul berretto, colla differenza che il toro ed il disco della stella da chepì sono di metallo dorato, la corona Reale, il toro ed il numero del reggimento per la stella del berretto sono in ricamo d'oro.

4° All'attuale stella che gli ufficiali del genio portano sul chepì è sostituito un trofeo composto di due scuri in croce in metallo dorato, con sopra una granata con fiamma, pure di metallo dorato.

Sotto le scuri ed il corpo della granata è fissata la coccarda nazionale in seta.

Gli ufficiali del genio ascritti ai reggimenti portano il numero del reggimento intagliato nella parte sferica della granata; quelli appartenenti allo stato maggiore dell'arma portano invece la croce di Savoja in rilievo d'argento.

5° Per gli ufficiali delle compagnie treno del genio rimane di prescrizione la stella che attualmente hanno sul chepì, colla differenza che il toro ed il disco della stella sono di metallo dorato.

Sul berretto, in sostituzione dell'attuale trofeo, portano invece la corona Reale e la stella in ricamo d'oro come gli ufficiali delle compagnie treno d'artiglieria.

6° La forma e le dimensioni dei trofei sono quali appariscono dalle annesse figure.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **146**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 150). — **Stellette di distintivo speciale per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei Reali Principi**. — 21 novembre.

Presi gli ordini di S. M., il sottoscritto determina che le stellette di distintivo speciale per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei Reali Principi siano com'è in appresso indicato:

Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza effettivi.

Le stellette sono a 5 punte; in metallo dorato per gli ufficiali generali, d'argento per gli ufficiali superiori ed inferiori.

Nel mezzo della stelletta è fissata la cifra di S. M. o quella del Real Principe cui l'ufficiale è addetto; la cifra è d'argento per gli ufficiali generali, d'oro per gli ufficiali superiori ed inferiori.

In testa ad una delle cinque punte della stelletta è aggiunta una corona Reale in oro colle quattro striscie del tòcco smaltate in rosso scarlatto.

Le stellette si portano sul bavero in sostituzione delle attuali stellette di divisa di prescrizione per tutti gli ufficiali, collocate in modo che l'asse maggiore del distintivo riesca parallelo al lembo inferiore del bavero.

La forma e le dimensioni della stelletta sono quali appaiono dalla figura annessa.

Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza onorarii appartenenti all'Esercito permanente.

Per gli ufficiali appartenenti all'Esercito permanente in effettivo servizio, in disponibilità od in aspettativa, le stellette sono come quelle prescritte per gli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo effettivi, però colla corona Reale in argento.

Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza onorarii di milizia mobile, di riserva, di complemento, ecc.

Allorchè non sono in servizio militare gli ufficiali di milizia mobile, di riserva, di complemento e quelli che hanno facoltà di vestire la divisa militare, benchè non ascritti all'Esercito, portano sul bavero soltanto la corona Reale e la cifra di S. M. o del Real Principe di cui sono aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza onorarii. La corona Reale e la cifra sono in oro ed in tutto conformi a quelle indicate dall'annessa figura; si portano in sostituzione del bottoncino di divisa.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. 147. — GIUBILAZIONI. (Nota N. 3). — **Provvedimenti per gli ex-ufficiali pontifici che dal 1859 al 1870 presero servizio nel R. Esercito.** — 22 novembre.

Nell'ultima sessione parlamentare fu presentato da vari deputati un progetto di legge relativo agli ex-ufficiali pontifici che, in seguito all'annessione delle Romagne e delle Marche,

presero servizio nell'Esercito italiano, avendo già acquistato diritto alla pensione secondo le leggi pontificie.

Per esso verrebbe concesso a coloro che si trovassero tuttora in servizio il diritto di optare, in caso di giubilazione, fra la legge pontificia e la italiana, ed a coloro che furono già collocati a riposo, il diritto alla revisione della pensione per ottenere quell'aumento che potrebbe loro derivare dall'applicazione della legge pontificia.

Interessa quindi al Ministero, per farsi giusta idea della portata dell'indicato progetto, di conoscere quanti siano ancora coloro che possano aver diritto ad invocare l'applicazione delle leggi pontificie.

A tale oggetto si rende noto ai signori capi di corpo e di servizio che, a termine delle leggi pontificie, il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio non si acquistava se non dopo 30 anni di non interrotto servizio nelle armi di linea, e dopo 25 nella gendarmeria; e si fa loro premura di verificare nelle matricole del reggimento se fra gli ufficiali da essi dipendenti, o fra i giubilati, che provennero dall'esercito pontificio, ve ne sia alcuno che, al momento del suo passaggio nell'Esercito italiano, si trovasse nelle accennate condizioni, e di rimettere per questi il relativo stato di servizio.

In ogni caso poi, s'inculca loro di non ritardare il discarico delle ricerche per essi istituite oltre il 10 del prossimo dicembre. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. 148. — FERROVIE. (Nota N. 62). — **Ammissione nei treni diretti dei sottufficiali viaggianti sulle ferrovie meridionali.** — 23 novembre.

Con ordine di servizio N. 46 della volgente annata la società delle ferrovie meridionali ha disposto perchè i sottufficiali viaggianti sulle linee da lei esercite possano prender posto anche nei *treni diretti* pagando il solo prezzo delle tariffe militari, come è prescritto nei treni omnibus.

Nel dare avviso alle autorità militari di tale facilitazione si avverte che per esservi ammessi i sottufficiali dovranno, come gli ufficiali, compiere un percorso almeno di 50 chilometri, ovvero pagare come se effettuassero un viaggio di 50 chilometri.

In pari tempo si rammenta che nulla è innovato a questo riguardo per quanto ha tratto ai viaggi dei sottufficiali sulle linee delle ferrovie dell'Alta Italia e Romane.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 2 dicembre 1876. **Parte 1.**

NOVEMBRE 5. — Nuovo regolamento per la trasmissione delle corrispondenze ufficiali in esenzione delle tasse postali, *pag.* 359.
» 27. — Fregi sul chepi e sul berretto per la truppa d'artiglieria e del genio, *pag.* 366.
» 28. — Spese di giustizia militare. — Certificati dei sindaci per indennità di trasferta, *pag.* 366.

Atto N. **249**. — CORRISPONDENZA POSTALE. (Nota N. 6). — **Nuovo regolamento per la trasmissione delle corrispondenze ufficiali in esenzione delle tasse postali**. — *Gazzetta ufficiale del Regno*, N. 277, 28 novembre 1876; N. 3489 (Serie 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 5 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 4 e 5 della legge di approvazione del bilancio definitivo di previsione dell'anno 1876, in data del 30 giugno 1876, N. 3202 (Serie 2ª);

Viste le leggi 14 giugno 1874, N. 1983 (Serie 2ª) e 21 marzo 1875, N. 2440 (Serie 2ª);

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento visto per ordine Nostro dal Ministro dei lavori pubblici per la trasmissione delle corrispondenze ufficiali in esenzione delle tasse postali, corredato dell'elenco delle autorità ed uffizi ammessi a tale modo di spedizione.

Art. 2. Il detto regolamento andrà in esecuzione col 1° gennaio 1877, dalla quale epoca rimarranno abrogati i Nostri Decreti del 13 settembre 1874, N. 2091; 26 marzo 1875, N. 2411; 15 luglio 1875, N. 2624 e 2625, e 9 settembre 1875, N. 2696.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.

REGOLAMENTO *per la trasmissione del carteggio ufficiale con esenzione delle tasse postali in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 giugno 1876, N. 3202.*

Art. 1. Il carteggio spedito per servizio del Re dal gabinetto particolare di S. M. e dal Ministero della Casa Reale ha corso in franchigia, quando sia contrassegnato dalla stampiglia: *Carteggio di S. M.*

Ha corso in franchigia la corrispondenza tutta diretta alla persona del Re ed al gabinetto particolare di S. M.

È trasportata in franchigia anche la corrispondenza degli uffici di Casa Reale nelle provincie indirizzata al Ministero di Casa Reale quando sia indicato sulla coperta l'ufficio che la spedisce, e sia contrassegnata colla stampiglia: *Per servizio di S. M.*

Art. 2. Le corrispondenze provenienti dall'ufficio postale pontificio, od i pieghi che le contengono, debbono essere muniti del bollo di quell'ufficio per essere ammessi in franchigia.

Art. 3. Il carteggio ufficiale governativo ha corso nell'interno del regno con esenzione delle tasse postali, purchè sia munito del contrassegno dell'ufficio speditore.

Art. 4. A termini della legge del 14 giugno 1874, N. 1983, è considerato carteggio ufficiale quello di pubblico interesse, sia che venga cambiato dagli uffici governativi, che fanno carico al bilancio dello Stato, fra di loro, o colle presidenze delle camere legislative o con ufficiale del Governo isolato od in missione; sia che venga diretto dalle autorità e dagli uffici sopraindicati agli uffici della Real Casa, ai sindaci dei comuni, ai corpi morali, ed agli istituti ed uffici ai quali per legge sono affidati pubblici servizi.

Il carteggio delle società, degli istituti e degli uffici, non a carico del bilancio dello Stato, ai quali era stata accordata per contratto la franchigia postale, è pareggiato in forza della legge 21 marzo 1875, N. 2440, al carteggio ufficiale governativo limitatamente alle corrispondenze riguardanti il servizio previsto dal contratto e per il tempo da questo stabilito.

Art. 5. Le autorità e gli uffici ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali sono quelli già designati per reali decreti a far uso dei francobolli di Stato, nei sensi delle leggi 14 giugno 1874, N. 1983, e 21 marzo 1875, N. 2440.

L'elenco annesso al presente regolamento designa le autorità e gli uffici surriferiti, con indicazione dei limiti e delle forme del loro carteggio.

Nessun ufficio non contemplato nello elenco potrà essere ammesso a godere della esenzione di tassa pel proprio carteggio se non faccia carico al bilancio dello Stato.

L'ammissione all'esenzione delle tasse postali, la esclusione da essa, e le relative modificazioni devono aver luogo per Decreto Reale sulla proposta dei ministeri competenti, di concerto con quello dei lavori pubblici.

I Decreti debbono essere pubblicati nella Raccolta degli atti ufficiali del Governo.

Art. 6. Il carteggio ufficiale può spedirsi in esenzione di tassa sotto varie forme, cioè:

Piego chiuso;
Lettera chiusa;
Piego fasciato;
Lettera fasciata.

La denominazione di *piego* si dà alle corrispondenze che eccedono il peso di 15 grammi, e quello di *lettera* alle altre di peso inferiore.

Le fascie dei pieghi devono essere mobili onde si possa riconoscere se il piego contenga carte ed oggetti estranei al servizio.

La lettera che accompagna carte contenute in un piego sotto fascia non deve essere suggellata.

Le corrispondenze sotto fascia di grande volume devono essere spedite con legatura che possa sciogliersi per riconoscerne il contenuto..

Art. 7. Il *contrassegno* consiste in una speciale stampiglia o nel bollo ordinario dell'ufficio, e deve apporsi sulla lettera o sul piego dal lato dell'indirizzo.

Le stampiglie ed i bolli sono provveduti da ciascuna amministrazione e sono affidati alla custodia di impiegati responsabili del loro uso.

In mancanza della stampiglia o del bollo la corrispondenza può essere contrassegnata coll'indicazione del titolo ufficiale del funzionario scrivente seguita dalla sua firma.

I funzionari che fanno uso del *contrassegno* a mano debbono darne partecipazione all'ufficio di Posta per lettera, affinchè possa essere riconosciuta la loro sottoscrizione.

Art. 8. Le corrispondenze dirette alle presidenze delle camere legislative ed agli uffici governativi non munite di *contrassegno*, non affrancate od insufficientemente affrancate con francobolli ordinari non avranno corso.

Tali corrispondenze saranno rinviate dagli uffici postali di

impostazione ai mittenti, quando questi possano essere riconosciuti da segni esterni, con indicazione del motivo per cui non ebbero corso.

In caso contrario saranno trasmesse dagli uffici stessi alle proprie direzioni provinciali che le apriranno almeno una volta al mese con le forme stabilite dallo articolo 28 della legge 5 maggio 1862 per essere ugualmente rinviate ai mittenti.

Art. 9. Le corrispondenze dirette da uffici governativi ad uffici coi quali i mittenti non hanno facoltà di corrispondere in esenzione di tassa, ovvero impostate sotto diversa forma da quella prescritta nello elenco, non avranno corso e dovranno essere restituite ai mittenti colla massima sollecitudine, e con la indicazione del motivo che osta al loro corso ordinario.

Art. 10. Il carteggio ufficiale coll'estero è trattato secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali.

Art. 11. Le corrispondenze ufficiali che le RR. Legazioni ed i Consolati all'estero spediscono ai Ministeri degli affari esteri e della marina, facendole impostare in uffici italiani, avranno corso in esenzione di tassa purchè munite del *contrassegno* dell'autorità mittente.

Art. 12. L'indirizzo delle corrispondenze ammesse all'esenzione di tassa non può essere nominativo.

È fatta eccezione per le corrispondenze dirette ai membri del Parlamento dalle rispettive presidenze, e per quelle dirette alle autorità ed agli ufficiali governativi isolati od in missione, pei quali è autorizzato l'indirizzo nominativo seguìto dal titolo dell'ufficio cui sono rivestiti.

In ogni altro caso il carteggio ufficiale indirizzato nominativamente, sia ai funzionari pubblici, sia ai privati, viene tassato come corrispondenza ordinaria priva di affrancamento.

Art. 13. Il carteggio ufficiale governativo può essere raccomandato con esenzione delle tasse postali secondo le norme che regolano la raccomandazione delle corrispondenze private.

La raccomandazione può richiedersi solo per la trasmissione di atti importanti o di carte che abbisognano di speciale cura e di maggiore sicurezza di recapito non che per gli oggetti compresi nell'art. 15.

Per ottenere la raccomandazione, le lettere od i pieghi debbono essere presentati all'ufficio di posta con una richiesta in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito colla ricevuta dell'impiegato postale.

Nei pieghi sotto fascia non possono includersi biglietti di banca, cartelle del debito pubblico, od altri simili valori.

La perdita o manomissione di un piego o lettera raccomandata in esenzione di tassa non dà luogo ad indennità di sorta a carico dell'amministrazione postale.

Art. 14. L'assicurazione di valori dichiarati non è ammessa nella corrispondenza ufficiale governativa spedita in esenzione di tassa.

I fondi dello Stato potranno per eccezione essere trasportati dalla posta in forza di accordi speciali fra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.

Art. 15. Il carteggio ufficiale governativo deve contenere esclusivamente corrispondenze di ufficio, comprese le carte manoscritte e le stampe che si riferiscono al pubblico servizio.

Sono assolutamente esclusi gli oggetti non cartacei, le provviste di carta, di stampe, gli oggetti di cancelleria e qualsiasi altro di simile genere.

In eccezione possono essere trasportati in esenzione di tassa:

1° I rotoli o tubi di latta contenenti disegni, tipi, carte geografiche, topografiche, od altre di servizio governativo;

2° I corpi di delitto dei quali sia urgente l'invio per la posta nell'interesse della giustizia;

3° Le chiavi delle casse contenenti il danaro pubblico, i bolli di ufficio, i ponzoni occorrenti al servizio governativo ed i martelli forestali;

4° Le decorazioni o medaglie e le monete che la direzione della zecca spedisce all'ufficio centrale dei saggi;

5° I piccoli gruppi o pacchi spediti dal Ministero di grazia e giustizia o da quello degli affari esteri contenenti somme od oggetti che provengono da successioni;

6° I registri dello stato civile e quegli altri stampati che possano richiedere sicurezza di ricapito e celerità di invio, in tale quantità da non aver carattere di provvista;

7° I campioni, quando si riferiscono al pubblico servizio.

Gli oggetti di cui nel presente articolo, quando non siano spediti con raccomandazione, secondo il disposto dell'articolo 13, debbono essere accompagnati all'uffizio di posta da una domanda in iscritto dell'autorità speditrice.

I rotoli, tubi o pacchi debbono avere sulla parte dell'indirizzo il prescritto *contrassegno* ed una indicazione del contenuto, non che essere formati in modo da non recar guasto alle corrispondenze postali, con limite di peso e di volume proporzionato ai mezzi di trasporto dell'amministrazione delle poste.

Art. 16. Oltre alla riduzione di tassa per le corrispondenze

dei sindaci di cui all'articolo 11 della legge 14 giugno 1874, N. 1983, ed in sostituzione delle cartoline di Stato con risposta, accordate con la legge 21 marzo 1875, N. 2440, è fatta facoltà ai sindaci di spedire in esenzione di tassa fogli aperti o piegati in modo da potersi aprire, purchè diretti alle amministrazioni centrali ed agli uffizi indicati nel citato articolo 14.

Detti fogli non possono contenere allegati.

Non hanno mai corso in esenzione delle tasse postali le corrispondenze dei sindaci fra di loro, nè quelle da loro dirette a' privati, ad enti morali, o ad uffizi non contemplati nel detto articolo.

Tali corrispondenze sono sottoposte alle tasse ordinarie.

Art. 17. Le corrispondenze spedite dai sindaci, sia con riduzione di tassa, sia in fogli aperti, come all'articolo precedente, debbono sempre portare sulla parte dell'indirizzo il *contrassegno* che indichi il municipio mittente.

Art. 18. Nel còmputo della tassa ridotta per le corrispondenze dei sindaci, aventi corso nel distretto, la frazione di centesimo sarà abbandonata a favore del mittente.

Art. 19. Qualora le corrispondenze dei sindaci ammesse alla riduzione di tassa non siano affrancate sufficientemente, cioè con la metà delle tasse ordinarie, non possono aver corso e gli uffizi postali di spedizione devono invitare il mittente a completare lo affrancamento.

Art. 20. La riduzione di tassa per le corrispondenze dei sindaci non si estendono al diritto di raccomandazione, che deve pagarsi nella misura ordinaria.

Art. 21. Le corrispondenze scambiate sotto fascia tra i Sindaci, e quelle dirette dai sindaci ai comandanti di corpo militare, ed all'uffizio centrale di statistica ammesse pel citato articolo 11 della legge alla riduzione di tassa, debbono portare scritta sulla parte dell'indirizzo la indicazione di *affari dello stato civile; affari della leva; affari di statistica.*

Art. 22. Le corrispondenze che i delegati per la costruzione delle strade comunali obbligatorie spediscono nello interesse dei municipi, ai quali deve far carico la spesa, vengono pareggiate nelle tasse a quelle dei sindaci, limitatamente verso la prefettura, la sottoprefettura, l'intendenza di finanza, l'ingegnere capo del genio civile, e gli agenti delle imposte erariali nella rispettiva provincia e circondario.

Art. 23. Chiunque avrà fatto uso del *contrassegno* di ufficio per trasmissione di corrispondenze private sarà punito con la multa stabilita dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1874,

N. 1983, cioè con una multa equivalente a cento volte la tassa di affrancamento delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale multa possa essere inferiore a lire 50.

Art. 24. Quando gli uffici di posta concepissero fondato sospetto che una lettera o piego spedito in esenzione delle tasse postali contenga lettere private, dovranno scrivere al di sopra dello indirizzo le parole: *Sospetto d'infrazione da accertarsi.*

Art. 25. Nel caso indicato dal precedente articolo il destinatario, deve, ad invito dell'ufficio di posta, aprire il piego o la lettera su cui cade il sospetto d'infrazione in contraddittorio col titolare dell'ufficio postale suddetto, o con un impiegato da lui delegato.

Qualora il sospetto non sia accertato il piego o la lettera è consegnata al destinatario.

Accertandosi l'esistenza di lettere private, ne è steso verbale sottoscritto dal destinatario e dall'impiegato postale.

Nel verbale devono indicarsi:

1° L'origine e la data di partenza, nonchè l'autorità di destinazione;

2° Il *contrassegno* dell'ufficio mittente;

3° Il numero delle lettere o pieghi in frode, il loro peso e lo importo delle tasse frodate.

Art. 26. Il verbale di cui nel precedente articolo, insieme con la corrispondenza privata contenuta nel piego, deve essere inviato per mezzo della direzione provinciale alla direzione generale delle poste, che provocherà contro il mittente l'applicazione del disposto dal precedente articolo N. 23, oltre a quelle altre misure disciplinari che si crederanno del caso.

Art. 27. Qualora l'autorità destinataria rifiutasse di aprire il piego a termini dell'articolo 25 esso non sarà consegnato, ed il rifiuto sarà comunicato alla direzione generale delle poste, che ne riferirà al Ministero da cui dipende la detta autorità per i provvedimenti disciplinari opportuni, e perchè sia delegata ad altri la facoltà di aprire di ufficio il piego sospetto.

Art. 28. Il presente regolamento avrà effetto per tutte le corrispondenze impostate dal 1° gennaio 1877, dalla quale epoca rimarranno abrogate tutte le altre disposizioni contrarie al medesimo.

V.° D'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. Zanardelli.

(L'elenco sarà pubblicato in altra dispensa).

N. **150**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 151). — **Fregi sul chepi e sul berretto per la truppa di artiglieria e del genio.** — 27 novembre.

Alla stella che presentemente la truppa di artiglieria e del genio porta sul chepì e sul berretto sono sostituiti i trofei prescritti per gli ufficiali di dette armi dall'*Atto* N. 145, colle differenze stabilite per le compagnie treno e per quelle da costa, operai e veterani. Il trofeo pel berretto della truppa del genio, escluse le compagnie treno, le quali portano la stella, consiste però soltanto nelle due scuri in croce, alle quali è sovraposta una granata con fiamma, conforme al modello stabilito per gli ufficiali.

I trofei da chepì sono di metallo giallo; quelli da berretto sono di filo d'oro pei sottufficiali, di filo di lana gialla per gli altri militari di truppa d'artiglieria, di filo di lana rosso per quelli del genio. La croce di Savoja che le compagnie da costa, operai e veterani devono portare in rilievo sul pieno della granata del trofeo da chepì è di metallo bianco.

Per il giorno 1° gennaio 1877 tutti i corpi di artiglieria e del genio dovranno aver fatte eseguire le preaccennate modificazioni per gli uomini che hanno sotto le armi, continuando poi senza ritardo ad eseguirle per gli oggetti che hanno in magazzino.

Questo Ministero darà direttamente ai corpi le disposizioni amministrative occorrenti per l'esecuzione di quanto è stabilito dal presente *Atto*.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **151**. — GIUSTIZIA MILITARE. (Nota N. 12). — **Spese di giustizia. — Certificati dei sindaci per indennità di trasferta.** — 28 novembre.

Adottata per uniformità di sistema, previo accordo col Ministero delle finanze, anche per le spese di giustizia militare, la Circolare del 22 giugno 1875, diramata dal Ministero di grazia e giustizia alle dipendenti autorità giudiziarie, perchè nella liquidazione delle indennità di trasferta ai testimoni e periti od a funzionari giudiziari abbiano ad attenersi agli stati delle distanze prescritti dall'articolo 16 della tariffa penale, si riporta qui sotto la detta Circolare per norma dei signori presidenti, avvocati fiscali e segretari dei tribunali militari.

Circolare.

La Corte dei conti nella revisione delle contabilità relative alle spese di giustizia in materia penale, ha avuto frequentemente occasione di rilevare, che in alcune provincie è invalso il sistema di liquidare le indennità di trasferta a testimoni, a periti od a funzionari giudiziari in base a certificati dei sindaci, che fanno fede della distanza percorsa, anzichè in base agli stati delle distanze compilati secondo le prescrizioni dell'articolo 16 della tariffa penale.

La Corte ha dovuto perciò respingere molti mandati; ma allo scopo che simili inconvenienti non possano rinnovarsi, d'accordo col Ministero delle finanze, si sono date le disposizioni opportune, perchè dai contabili demaniali non siano ammessi a pagamento mandati per indennità di trasferta, quando la percorrenza chilometrica non venga liquidata in base agli stati suindicati.

Prego quindi i funzionari giudiziari cui spetta di non accordare alcuna indennità di trasferta qualora la distanza percorsa non sia giustificata nel modo voluto dall'articolo 16 della tariffa, avvertendo che in caso contrario saranno tenuti personalmente responsabili delle somme pagate.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

(*Annesso all'*Atto *N.* 449, 1876).

Estratto dall' ELENCO che fa seguito al Regio Decreto 5 novembre 1876, N. 3489 (serie 2ª), ed al Regolamento. (N^i 280, 281, 282 e 283 della *Gazzetta Ufficiale del Regno* 1876).

ELENCO *delle Autorità ed uffici ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali.*

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio (1)
MINISTERO DELLA GUERRA.		
Amministrazione centrale	Amministrazioni, autorità, uffizi governativi ed istituti o corpi morali contemplati nell' articolo 4 del regolamento.	L.C.P.C.
Avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina — Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari territoriali — Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari di corpo d'armata — Capo di stato maggiore generale d'esercito — Capo di stato maggiore generale d'armata — Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi — Comandante d'esercito in capo — Comandante del corpo di stato maggiore — Comandante generale d'armata — Comandante generale d'artiglieria d'esercito — Comandante generale del genio d'esercito — Comandante generale di corpo d'armata — Comandante	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.

(1) **Avvertenza.** — Le abbreviazioni L. C. — L. F. — P. C. e P. F. si riferiscono alle espressioni *Lettera chiusa*, *Lettera fasciata*, *Piego chiuso*, *Piego fasciato*.

La denominazione di *Piego* è riservata per le corrispondenze eccedenti il peso di 45 grammi e quella di *Lettera* alle altre di peso inferiore. (V. articolo 6° del regolamento.

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio
del corpo invalidi e veterani — Comandante della legione allievi carabinieri — Comandante dell'accademia militare — Comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Comandante della scuola di guerra — Comandante della scuola militare — Comandante della scuola normale di fanteria — Comandante della scuola normale di cavalleria — Comandanti generali — Comandanti d'artiglieria d'armata e di corpo d'armata — Comandanti d'artiglieria di divisione attiva — Comandanti di brigata di fanteria — Comandanti di brigata di cavalleria — Comandanti dei battaglioni alpini — Comandanti dei collegi militari.		
Comandanti delle compagnie alpine.	Ministero della guerra — Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari territoriali — Comandanti generali — Comandanti di divisione — Comandanti di brigata, corpi e depositi dell'esercito — Comandanti di legione, provincia, circondario, sezione e stazione dei RR. carabinieri — Comandanti di distretto militare e di fortezza — Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare — Direzioni di sanità militare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Ispezioni e luogotenenze delle dogane e gabelle.	L.C.P.C.

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio
Comandanti delle compagnie di disciplina — Comandanti di compagnie di carcerati — Comandanti di compagnie di reclusi.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare.	L.C.P.C.
Comandanti di divisione — Comandanti di divisione attiva — Comandanti di distretto militare — Comandanti dei depositi di fanteria e bersaglieri — Comandanti dei depositi di cavalleria — Comandanti dei depositi dei reggimenti d'artiglieria — Comandanti dei depositi del genio militare.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.
Comandanti dei distaccamenti militari.	Ministero della guerra — Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari territoriali — Comandanti generali — Comandanti di divisione — Comandanti di brigata, corpi e depositi dell'esercito — Comandanti di legione, provincia, circondario, sezione e stazione dei RR. carabinieri — Comandanti di distretto militare e di fortezza — Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare — Direzioni di sanità militare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni.	L.C.P.C.
Comandante di fortezza — Comandanti del genio d'armata e di corpo d'armata — Comandanti delle legioni territoriali dei RR. carabinieri — Comandanti di provincia, circondario, sezione e stazione dei	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio
RR. carabinieri — Comandanti di presidio — Comandanti dei reggimenti di fanteria e bersaglieri — Comandanti dei reggimenti di cavalleria — Comandanti dei reggimenti d'artiglieria da campagna — Comandanti dei reggimenti d'artiglieria da fortezza — Comandanti dei reggimenti del genio militare — Comandanti dei riparti d'istruzione — Comandanti dei reclusori militari — Comandanti degli stabilimenti militari di pena — Comandanti territoriali d'artiglieria — Comandanti dei riparti eventuali d'istruzione — Comandanti territoriali del genio — Comandanti di zone militari.		
Comandi locali d'artiglieria — Comandi locali del genio militare.	Ministero della guerra — Comandanti generali — Comandanti di divisione — Autorità, corpi, uffici e stabilimenti della rispettiva arma.	L.C.P.C.
Commissari militari per le ferrovie.	Ministero della guerra . . . . . Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi (Limitatamente alla ingerenza della rispettiva missione)	L.C.P.C.
Contabili dei panifici militari .	Ministero della guerra — Comandanti dei corpi e distretti militari — Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare — Sindaci dei comuni.	L.C.P.C.

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio
Contabili dei magazzini delle sussistenze militari.	Ministero della guerra — Comandanti dei corpi e dei distretti militari — Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare — Sindaci dei comuni — Contabili dei magazzini succursali delle sussistenze militari — Contabili dei panifici militari.	L.C.P.C.
Contabili dei magazzini succursali delle sussistenze militari.	Ministero della guerra — Comandanti dei corpi e dei distretti militari — Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare — Sindaci dei comuni — Contabili dei panifici militari.	L.C.P.C.
Direttore di commissariato d'armata.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.
Direttore della farmacia centrale militare.	Ministero della guerra — Comandanti di corpo — Comitato di sanità militare — Direttori di sanità militare — Comandanti in capo dei dipartimenti marittimi — Direttori di ospedali dipartimentali marittimi.	L.C.P.C.
Direttore dell'istituto topografico militare — Direttore della sezione dell'istituto topografico militare in Napoli.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali per legge sono affidati pubblici servizi.	L.C.P.C.

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio
Direttore dell'opificio di arredi militari.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare.	L.C.P.C.
Direttore di parco di artiglieria d'armata — Direttore di parco del genio d'armata — Direttore di sanità d'armata — Direttore generale dei trasporti di esercito — Direttori dei trasporti d'armata — Direttore di veterinaria d'armata.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.
Direttori delle biblioteche militari di presidio.	Ministero della guerra — Comando del corpo di stato maggiore — Direttori delle biblioteche militari di presidio — Distretti militari.	L.C.P.C.
Direttori del commissariato militare — Direttori di commissariato di corpo d'armata — Direttori di commissariato di divisione attiva — Direttori dei depositi di allevamento cavalli.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.
Direttori dei magazzini centrali militari.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare.	L.C.P.C.
Direttori degli ospedali succursali militari.	Ministero della guerra — Avvocati fiscali militari presso i tribunali militari territoriali — Comandi di brigata, corpo o deposito dell'esercito — Comandi di distretto militare e di fortezza — Direttori di sanità militare — Ufficio di amministrazione di personali militari vari — Direzioni e sezioni staccate del commissariato militare.	L.C.P.C.

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio
Direttori postali di corpo d'armata.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.
Direttori di sanità militare. . .	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Presidenti delle congregazioni di carità — Direttori degli ospedali civili — Intendenze di finanza.	L.C.P.C.
Direttori di sanità di corpo di armata — Direttori di sanità di divisione attiva — Direzione provvisoria per le fortificazioni della Spezia — Direzione straordinaria del genio pel servizio della R. marina in Venezia — Direzioni del genio militare — Direzioni di stabilimenti d'artiglieria — Direzioni territoriali d'artiglieria.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.
Generali ispettori — Impiegati dell'istituto topografico militare ai lavori geodetici e topografici.	Ministero della guerra.	L.C.P.C.
	Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi. (Limitatamente alla ingerenza della rispettiva missione)	

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio
Infermerie speciali di presidio.	Direzioni di sanità militare — Direttore della farmacia centrale militare — Direttori di ospedali succursali militari.	L.C.P.C.
Intendente generale dell'esercito — Intendente d'armata.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.
Ispettore chimico farmaceutico — Ispettore del corpo veterinario militare — Ispettore dei depositi di allevamento cavalli.	Ministero della guerra . . . . . Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi. (Limitatamente alla ingerenza della rispettiva missione)	L.C.P.C.
Presidente del comitato di stato maggiore generale — Presidente del comitato delle armi d'artiglieria e genio — Presidente del comitato delle armi di linea — Presidente del comitato dell'arma dei RR. carabinieri — Presidente del comitato di sanità militare.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.
Presidente del consiglio dell'ordine militare di Savoia.	Ministero della guerra	L.C.P.C.
Presidente di commissione di rimonta — Presidente del tribunale supremo di guerra e marina — Presidenti dei tri-	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei	L.C.P.C.

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio
bunali militari territoriali — Sezioni staccate del commissariato militare.	comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.
Sezioni staccate del genio militare.	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare.	L.C.P.C.
Ufficiali dell'esercito in missione — Ufficiali ai lavori geodetici e topografici.	Ministero della guerra	L.C.P.C.
	Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi. (Limitatamente alla ingerenza della rispettiva missione)	
Ufficiali istruttori presso i tribunali militari territoriali — Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari — Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare — Prefetti e sottoprefetti — Sindaci dei comuni — Corpi morali, istituti ed uffici ai quali sono affidati per legge pubblici servizi.	L.C.P.C.
Uffici isolati del genio militare	Ministero della guerra — Autorità, corpi ed uffici militari di terra e di mare.	L.C.P.C.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 39. Pubblicato il 9 dicembre 1876. **Parte 1.**

DICEMBRE 1. — Istituzione d'infermerie speciali per gli stabilimenti penali militari, *pag.* 369.

» 6. — Modificazione allo scompartimento territoriale della legione carabinieri reali di Cagliari, *pag.* 371.

» 7. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, *pag.* 371.

Atto N. **152**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 8). — **Istituzione d'infermerie speciali per gli stabilimenti penali militari.** — 4 dicembre.

Questo Ministero ha determinato che a datare dal 1° gennaio del prossimo anno 1877 le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena non facciano più ricoverare i loro ammalati in ospedali militari o civili, ma li curino tutti presso la rispettiva sede del riparto nella propria infermeria, che assumerà il nome di *Infermeria speciale*. Con ciò saranno evitati gl'inconvenienti che potevano venirne così alla salute degli ammalati che doveano per lunga strada essere spediti da alcuni di essi stabilimenti penali agli ospedali militari, come alla disciplina per trovarsi quelli poi frammisti agli infermi di altri corpi dell'esercito, lontani dalla speciale vigilanza dei loro superiori diretti.

In esse infermerie speciali saranno curati i militari affetti da qualsiasi infermità, cioè, e le semplici e di breve durata che sono trattate nelle infermerie dei corpi, e le gravi che per gli altri corpi vogliono l'invio dell'infermo all'ospedale.

La direzione di essa infermeria speciale è affidata ad uno degli ufficiali medici, addetti ai corpi del presidio od alla di-

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 32, pag. 303. *Atto* N. 127, *leggasi*: « *Atto* N. 128bis ».
Id. 32, pag. 304. *Atto* N. 128, *leggasi*: « *Atto* N. 129 ».
Id. 32, pag. 304. *Atto* N. 129, *leggasi*: « *Atto* N. 129bis ».
Dispense 36 e 37:
Ai numeri degli *Atti* dal 138 fino al 146 (inclusivamente) aggiungere la parola « *bis* »; fare uguale aggiunta ai N. 143 e 145, citati nei disegni annessi agli *Atti* 143bis e 145bis.
Ai numeri delle note (80, 94, 61, 147 e 148) posti nell'intestazione degli *Atti* 138bis, 141bis, 142bis, 143bis e 144bis, aggiungere pure la parola « *bis* ».
Dispensa 38, pag. 366, 6ª riga, *Atto* 150:
Invece di *Atto* N. 145, *leggasi*: « *Atto* 145bis ».

rezione di sanità militare; in mancanza di ufficiali medici al medico civile che presta servizio alla truppa.

Il personale di truppa occorrente pel servizio è dato dal rispettivo riparto.

L'infermeria sarà amministrata dall'ufficiale che ha l'amministrazione del riparto presso cui è istituita. Egli è del pari incaricato di tenerne la contabilità, ed anche di reggerne la disciplina ove il direttore dell'infermeria non sia ufficiale medico. Sopraintende a tutto l'andamento amministrativo e disciplinare il comandante del riparto stesso.

I locali di essa infermeria saranno scelti fra i più salubri del quartiere, gli oggetti letterecci occorrenti saranno presi dall'impresa del casermaggio, e il materiale speciale sanitario sarà somministrato come dotazione dal Ministero della guerra.

Il vitto per gli ammalati affetti da quelle infermità che si curano nelle comuni infermerie di corpo (Allegato N. 2 del regolamento sul servizio d'ospedale) sarà il rancio ordinario, per gli infermi più gravi vi sarà un trattamento speciale analogo a quello stabilito negli ospedali militari.

I medicinali occorrenti che possono essere conservati e somministrati senza speciali preparazioni saranno provvisti dalla farmacia dell'ospedale militare più vicino, gli altri e le preparazioni officinali estemporanee si acquisteranno dalla farmacia del luogo, stipulando speciali convenzioni.

Il personale di governo delle compagnie di disciplina e stabilimenti penali sarà pure ricoverato in esse infermerie e in camere separate.

Non pertanto i militari, così del personale di governo che delle compagnie di punizione e speciale (e quindi escluse quelle di carcerati e reclusi), affetti da malattie che si possano a prima giunta prevedere di lunga durata, e parimenti quelli la cui malattia avesse acquistato carattere di cronicità saranno diretti all'ospedale militare più vicino sempre quando il trasporto sia scevro di pericolo o sofferenza.

Eccezionalmente, in quei paesi o fortezze nelle quali insieme colla compagnia di disciplina abbia stanza una frazione di altra truppa, e dove non vi sia altr'ospedale militare o civile, o infermeria di presidio, gli ammalati gravi di tale truppa, pei quali il medico opini che il trasporto all'ospedale viciniore possa riuscir dannoso, saranno ricevuti dall'infermeria speciale con le norme stabilite per le infermerie di presidio, e tenuti nelle camere addette per gli infermi appartenenti al personale di governo. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **153**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. (Nota N. 23). — **Modificazione allo scompartimento territoriale della legione Cagliari**. — 6 dicembre.

Nella legione Cagliari la sezione carabinieri reali di 1ª classe esistente in *Bono* è trasferta a *Orani*, con giurisdizione sulle seguenti stazioni *Orani*, *Bolotana*, *Silanus*, *Orotelli*, *Gavoi*, e *Fonni*, e quella di 2ª classe di *Mamojada* è trasferta a *Bono* con giurisdizione sulle stazioni di *Bono* e *Benetutti*.

Lo scompartimento territoriale della legione Cagliari approvato coll'*Atto* N. 63, 1° aprile 1874, è quindi modificato come in appresso nei circondari di Nuoro e Ozieri.

Circondario di Nuoro - Bitti - Mamojada - Nuoro - Oliena - Orgosolo - Orune - (Orani - Bolotana - Fonni - Gavoi - Orotelli - Silanus -) * (Dorgali - Irgoli - Orosei - Siniscola - Lodè).*

Circondario d'Ozieri - Mores - Oschiri - Monti - Ozieri - Patada - Buddusò (Bono - Benetutti *).*

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

N. **154**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 95). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio.** — 7 dicembre.

Numero della categoria	Numero d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
		Modello regolamentare.				
3ª	14*bis*	Borse di tela da torce a vento da campagna	N°	1	40	Variante
»	15*bis*	Lanterne di tela cerata	»	7	20	Id.
»	92	Lanterne di tela incerata	»	3	60	Abolita
»	94	Leve spezzate	»	44	40	Aggiunta
»	48*bis*	Paletti da attaccare cavalli	»	7	45	Id.
»	1003	Bandoliere per giberne da cavalleggieri	»	3	40	Variante
»	1005	Bandoliere per giberne da lancieri . .	»	3	40	Id.
6ª	1100	Giberne da zappatori del genio . . .	»	2	90	Abolita
		Modello vario.				
3ª	343	Lanterne di tela cerata mod. 1844 . .	»	3	60	Aggiunta

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 40. Pubblicato il 15 dicembre 1876. **Parte 1.**

NOVEMBRE 23. — Legge 7 luglio 1876 concernente gli organici delle amministrazioni civili, il pareggiamento e miglioramento degli stipendi, le ritenute sugli stipendi e pensioni degli impiegati civili e militari, e l'indennità di residenza agli impiegati civili con sede in Roma. — Regolamento per l'esecuzione di detta legge, *pag.* 373.

» 26. — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione del tiro al bersaglio nella località detta *Bosco Mantica* presso Verona, *pag.* 377.

» 30. — Soppressione del 1° anno di corso della Scuola militare, *pag.* 377.

DICEMBRE 10. — Trasferimento della stazione dei carabinieri reali di Ponte Bovino a Castelluccio dei Sauri, *pag.* 378.

Atto N. **155**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 30). — **Legge 7 luglio 1876 concernente gli organici delle amministrazioni civili, il pareggiamento e miglioramento degli stipendi inferiori a L. 3,500, degli impiegati di esse amministrazioni, le ritenute sugli stipendi e pensioni degli impiegati civili e militari, e l'indennità di residenza agli impiegati con sede in Roma. — Regolamento approvato con R. Decreto 23 novembre 1876 per l'esecuzione di detta legge.** — N.i 165 e 284 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in data 17 luglio e 6 dicembre 1876; N.i 3212 e 3524 (serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 23 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re dovrà presentare in allegato alla nota di variazioni degli stati di prima previsione del 1877 gli organici delle amministrazioni civili, sottoponendo all'approvazione della legge generale del bilancio gli stanziamenti per pareggiare e migliorare gli stipendi, inferiori a L. 3,500, degli impiegati di esse amministrazioni.

Nello stesso modo sarà provveduto per gli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

Art. 2. Dal 1° gennaio 1877 rimane senza effetto la legge del 18 dicembre 1864, N. 2034, senza pregiudizio delle ritenute portate da leggi speciali degli antichi Stati sulle pensioni di grazia.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 38. *Atto* N. 150, pag. 365, riga 12ª, ove dice « di filo di lana rosso » *leggasi* « di filo di lana cremisi ».

Art. 3. A cominciare dal 1° gennaio 1877, gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato, e degli ufficiali di terra e di mare, in attività, in aspettativa o in disponibilità, sono sottoposti alla ritenuta nelle seguenti proporzioni:

Da	0 a	800	1	per cento.
Da	801 a	2000	2	»
Da	2001 a	3000	3	»
Da	3001 a	4000	4	»
Da	4001 a	5000	5	»
Per ogni maggiore somma			6	»

Art. 4. Alla ritenuta dell'articolo precedente vanno soggetti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte non destinata a sopperire alle spese d'ufficio, come non a prestazione d'indennità.

Art. 5. Non soffrono ritenute i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, e le guardie doganali di grado inferiore al grado d'ufficiale.

Art. 6. Tutte le pensioni pagate nel bilancio dello Stato, eccedente le L. 500, sino a 2000 sono sottoposte alla ritenuta dell'1 per cento; e del 2 quelle superiori alle L. 2000.

Sono esenti da ogni ritenuta la pensione delle vedove e degli orfani.

Art. 7. Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, con sede in Roma, rimane dal 1° gennaio 1877 assegnata una indennità di residenza di L. 250 per gli scapoli, di L. 300 per gli ammogliati, e di L. 400 per gli ammogliati ed i vedovi con prole, e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi; e più del 10 per cento dalle L. 800 alle 5000, e del 7 ½ per cento oltre le 5000 lire di stipendio, ed altri assegni i quali concorrono nella liquidazione della pensione.

Agli uscieri o inservienti stabiliti in Roma, non forniti di alloggio, è assegnata l'indennità di L. 200 ai celibi, di L. 250 agli ammogliati senza prole, e di L. 300 all'anno agli ammogliati o vedovi con prole e agli scapoli con genitori se viventi con essi.

Art. 8. Col 31 dicembre 1876 rimane derogata la legge del 30 giugno 1872, N. 892, sulla indennità di alloggio per gli impiegati residenti in Roma.

Art. 9. Sarà provveduto all'esecuzione della presente legge con regolamento approvato per Regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Sarà del pari provvisto per Decreto, sentito il Consiglio di

Stato, a statuire sulle indennità di trasferimento, da una ad altra sede stabile, per gli impiegati civili, anche promossi; e qualunque sia la distanza fra l'antica residenza e la nuova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna, addì 7 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE. DEPRETIS.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 7 luglio 1876, N. 3212 (serie 2ª),

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro delle finanze,

Sentito il Consiglio di Stato,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato il qui annesso regolamento sottoscritto d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle finanze, in esecuzione dell'articolo 9, prima alinea, della legge 7 luglio 1876, N. 3212 (serie 2ª).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE. DEPRETIS.

REGOLAMENTO.

Art. 1. Le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, stabilite dalla legge 7 luglio 1876, N. 3212 (serie 2ª), con effetto dal 1° gennaio 1877, saranno applicate dagli uffici a ciò delegati colle forme e nei modi attualmente in vigore.

Art. 2. Giusta l'articolo 2 della legge suddetta cessano col 31 dicembre dell'anno 1876 anche le ritenute straordinarie che, per l'art. 4 della legge 18 dicembre 1864, N. 2034, avrebbero dovuto continuare nel 1877.

Art. 3. Compete l'indennità fissa

di lire 250 o di lire 200

all'impiegato od all'usciere celibe, o vedovo senza prole, e che non conviva con genitori,

di lire 300 o 250

all'impiegato od usciere con moglie, o un figlio, o uno dei genitori conviventi con esso,

di lire 400 o 300

all'impiegato od usciere la cui famiglia si compone di più di due persone, sia che si tratti della moglie, di figli, o di genitori che convivano con esso.

Art. 4. Il diritto a conseguire una indennità fissa superiore alla minima deve risultare da uno stato di famiglia rilasciato in carta libera dall'autorità municipale, ovvero da uno stato di famiglia firmato dall'impiegato e munito del visto del rispettivo capo d'ufficio.

Il diritto a conseguire l'indennità proporzionale risulta dall'atto di nomina per quanto agli impiegati stipendiati, o dalla liquidazione degli aggi per quanto ai contabili non retribuiti a stipendio fisso.

Gli impiegati residenti in Roma che per legge o per concessione governativa sono forniti di alloggio a carico dello Stato, della provincia o del comune, non hanno diritto alla indennità di residenza.

Art. 5. L'impiegato deve denunziare, nel termine di un mese, le variazioni che avvengono nella propria famiglia, sia che portino aumento nella indennità fissa in causa di matrimonio dello stesso impiegato, di nascita di figli, ecc., sia che portino diminuzione in causa di morte od altro; producendo, nei casi di aumento, un attestato rilasciato in carta libera dall'autorità municipale, che indichi la data dell'avvenuta variazione. La denunzia dell'impiegato, corredata nei casi di aumento dall'attestato municipale, deve essere unita al primo mandato di pagamento od al prospetto di variazione alla iscrizione nei ruoli delle spese fisse.

Le variazioni nella indennità proporzionale sono giustificate dai Decreti che portano mutamenti negli assegni degli impiegati, o dalle liquidazioni annuali degli aggi.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle finanze
DEPRETIS.

N. **156.** — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. (Nota N. 8). — **R. D. che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione del tiro al bersaglio nella località detta *Bosco Mantico* presso Verona.** — *Gazzetto Ufficiale del Regno* del 13 dicembre 1876, N. 289; N. 3534 (Serie 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.* — 26 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, sull'espropriazioni per causa di utilità pubblica;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del tiro al bersaglio nella località detta *Bosco Mantico* presso Verona.

Art. 2. Alle espropriazioni dei fondi a tale uopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto Ministro, sarà provveduto a senso della citata legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. MEZZACAPO.

N. **157.** — SCUOLE MILITARI. (Nota N. 10). — **Soppressione del 1° anno di corso della scuola militare.** — 30 novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 28 gennaio 1872,

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A datare dal prossimo anno scolastico 1877-78 viene soppresso l'attuale 1° anno di corso della scuola militare ed il corso degli studi presso detta scuola si compirà in due anni invece di tre;

Le disposizioni del Regolamento approvato col Nostro Decreto 28 gennaio 1872, contraddette da questo, sono pertanto abrogate.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE. L. MEZZACAPO.

N. **158**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI. (Nota N. 24). — **Trasferimento della stazione di Ponte Bovino a Castelluccio dei Sauri**. — 10 dicembre.

La stazione dei carabinieri reali di Ponte Bovino (legione di Bari, circondario di Bovino) è traferta a Castelluccio dei Sauri.

Il Ministro — L. MEZZACAPO.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 41. Pubblicato il 22 dicembre 1876. **Parte 1.**

— NOVEMBRE 1° — R. D che stabilisce il compenso da concedersi agli impiegati civili trasferiti in altra sede permanente, *pag.* 379.
DICEMBRE 16. — Nuovo modello di borraccia con correggia, *pag.* 388.
» 18. — Variante all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 30 gennaio 1876, *pag.* 389.
» 19. — Apertura del tronco di ferrovia *Buffaloria di Cassano-Spezzano, Castrocillari* della rete Calabra, *pag.* 390.
» 20. — Corsi d'equitazione pei sottufficiali, *pag.* 391.

Atto N. **159**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 31). — **R. Decreto che stabilisce il compenso da concedersi agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente.** — *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 23 novembre 1876, N. 273; N. 3450 (Serie 2ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.* — 1° novembre.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 9, 2° alinea della legge 7 luglio 1876, N. 3212,
Udito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli impiegati civili dipendenti da tutte le amministrazioni centrali, escluso il Ministero degli affari esteri, quando siano trasferiti da una ad altra sede permanente, riceveranno un compenso:

a) Per ciascun chilometro fino a cento:
Sulle ferrovie . . . . . L. 0,16
Sui piroscafi . . . . . » 0,25
Sulle vie ordinarie di terra . . . . » 0,30
b) Per ciascun chilometro oltre i primi cento:
Sulle ferrovie . . . . . L. 0,11
Sui piroscafi . . . . . » 0,15
Sulle via ordinarie di terra . . . . » 0,25

Eguale compenso sarà concesso ai volontari, escluso il viaggio dal luogo di domicilio a quello della prima destinazione.

Art. 2. Gli agenti di basso servizio, eccettuati gli uscieri giudiziari, quando siano trasferiti in altra residenza, percepiranno:

a) Una somma pari al quarto del soldo mensile di cui sono provvisti nel posto che abbandonano in seguito alla traslocazione.

b) Lire cinque per ogni centinaio di chilometri percorsi, computando per intiero la frazione superiore ai cinquanta chilometri e per mezzo compenso quella inferiore;

c) L'importo di un biglietto di 3ª classe sulle ferrovie, e di 2ª classe sui piroscafi;

d) Centesimi venti per ogni chilometro sulle vie ordinarie di terra.

Art. 3. Gli impiegati civili riceveranno un compenso eguale a quello stabilito nell'art. 1 per la moglie e per ciascuno dei figli d'età superiore agli anni tre che siano effettivamente a loro carico e che li seguano nella nuova residenza. L'avvenuto viaggio e le condizioni di famiglia dell'impiegato dovranno provarsi coll'attestazione del capo d'ufficio del luogo d'arrivo.

Gli agenti di basso servizio, per ciascuna delle persone e colle stesse formalità di cui nel capoverso precedente, riceveranno lire due pel compenso della lettera *b*), e gli intieri compensi delle lettere *c*) *d*) dell'articolo precedente.

Art. 4. Le categorie d'impiegati ed agenti di basso servizio dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, e cui siano applicabili le presenti disposizioni, risultano dalle tabelle *A* e *B* annesse a questo Decreto, e viste d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio, Ministro delle finanze.

Continueranno ad aver vigore le norme speciali di pagamento delle indennità alle guardie doganali, guardie carcerarie e guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5. Allorchè un impiegato od agente di basso servizio è trasferito da una sede ad un'altra per causa disciplinare, è fatta facoltà al Ministro competente di negargli in tutto od in parte le indennità che gli sarebbero dovute, con un decreto da emanarsi secondo le forme sancite dall'art. 403 del regolamento di contabilità generale.

Art. 6. Non è concesso compenso agli impiegati od agenti di basso servizio in riposo od in aspettativa per ragioni di famiglia, i quali siano chiamati in attività, nè ai volontari che fanno passaggio ad impiego retribuito, nè a tutti quelli che ottengono per la prima volta un posto retribuito a carico dello Stato.

Hanno titolo all'indennità gli impiegati od agenti di basso servizio in disponibilità per soppressione di posto o riduzione

di pianta che siano richiamati in attività, o destinati in altra residenza.

Art. 7. Per liquidare le indennità di cui agli articoli 1 e 2, la distanza si misura dal luogo dell'antica residenza, e per gli impiegati od agenti di basso servizio in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute, dal luogo in cui i medesimi riscuotevano i relativi assegni, a quello della nuova destinazione, e secondo l'itinerario che richieda una spesa minore, tenuto conto dei mezzi ordinari e normali di locomozione sulle ferrovie dove queste esistono, o sui piroscafi.

L'itinerario generale del regno sarà osservato come base a regola della liquidazione del compenso, solo quando ne consegue una economia nella spesa.

Art. 8. L'impiegato od agente di basso servizio al quale sia concesso di viaggiare gratuitamente o a prezzo ridotto sulle strade ferrate e sui piroscafi, deduce dal compenso stabilito nel presente Decreto la somma risparmiata sulla tariffa ordinaria.

Art. 9. Il pagamento del compenso sarà ordinato dopo avvenuta la traslocazione sopra tabella dimostrativa sottoscritta dall'impiegato od agente di basso servizio, e verificata dal suo capo d'ufficio.

Si potranno tuttavia, con regolare mandato spedito sui bilanci dei rispettivi Ministeri, concedere delle anticipazioni, che non superino i due terzi dell'indennità presunta, le quali saranno portate in deduzione nella tabella e diffalcate nella liquidazione finale.

Art. 10. Il presente Decreto andrà in vigore col 1° gennaio 1877.

Art. 11. Sono abrogati i Decreti Reali 24 maggio 1863, N. 1278; 11 febbraio 1864, N. 1681; 17 marzo 1870, N. 5572; 11 maggio 1873, N. 1382.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 1° novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE. DEPRETIS.

TABELLA *A* — *Impiegati ed agenti di basso servizio dipendenti dal Ministero della marina, cui sono applicabili le disposizioni del presente Decreto.*

1° Impiegati:
a) Amministrazione centrale;
b) Capitanerie di porto;
c) Segreterie dei comandi in capo.
2° Agenti di basso servizio:
a) Uscieri del Ministero;
b) Uscieri del commissariato.
c) Guardiani di magazzino;
d) Guardiani, marinai ed inservienti fissi delle capitanerie di porto.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle finanze
DEPRETIS.

TABELLA *B* — *Impiegati ed agenti di basso servizio dipendenti dal Ministero della guerra, cui sono applicabili le disposizioni del presente Decreto.*

1° Amministrazione centrale;
2° Personale della giustizia militare;
3° Professori e maestri civili negli istituti militari;
4° Farmacisti militari;
5° Ragionieri dell'artiglieria;
6° Ragionieri geometri del genio;
7° Capi tecnici d'artiglieria e genio;
8° Personale degli impiegati civili contabili;
9° Aiutanti del genio;
10° Assistenti locali del genio;
11° Scrivani locali.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle finanze
DEPRETIS.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del precedente R. Decreto.*

1. Gli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, allorquando sono trasferiti da una ad altra residenza permanente, in seguito ad ordine Ministeriale, ricevono il compenso determinato dal precedente R. Decreto, e cessano perciò di avere diritto agli assegnamenti eventuali stabiliti dal Regio Decreto 7 marzo 1875 (*Atto* N. 64 del *Giornale Militare*), allo assegno di ferrovia pel trasporto personale e del bagaglio ed al trasporto gratuito sul mare.

2. Nelle missioni e negli altri temporanei servizi fuori dell'ordinaria residenza, continuano ad avere ragione agli assegnamenti eventuali oradetti ed alle relative indennità di trasporto.

3. Siccome gli impiegati dipendenti dall' amministrazione della guerra e le loro famiglie viaggiano sulle ferrovie, sui laghi e sul mare ai prezzi fissati dalle convenzioni 16 marzo 1870 e 18 marzo 1871 pei trasporti militari, così coloro a cui spetti il compenso pel trasferimento devono dimostrare, sulla tabella di cui all'art. 9 del precedente Decreto, la somma risparmiata sulle tariffe ordinarie, e che vuol essere dedotta dal compenso dovuto, giusta quanto prescrive l'art. 8 del Decreto medesimo.

4. Nei viaggi sulle ferrovie e sui laghi, gli impiegati suddetti continuano a valersi, colle norme attualmente in vigore, dei documenti prescritti per ottenere il trasporto personale e quello del proprio bagaglio ai prezzi delle tariffe militari.

5. Nei viaggi su mare non deve essere rilasciata agli impiegati trasferiti la richiesta d'imbarco prescritta dal § 11 della convenzione 18 marzo 1871 pei trasporti militari su mare, ma essi devono valersi del proprio libretto di viaggio, o del modello B, per ottenere il trasporto ai prezzi della tariffa militare, pagandone direttamente l'importo, come nei viaggi per conto particolare previsti dal n° 17 della convenzione medesima.

6. Per calcolare la somma da dedursi dal compenso di trasferimento, quale risparmio sulle tariffe ordinarie, devesi tener per base la minore spesa che gli impiegati, viaggiando ai prezzi delle tariffe militari, incontrano per il trasporto personale e del bagaglio, nella classe e pel quantitativo loro rispettivamente assegnato, a seconda del grado od impiego, dalle disposizioni in vigore.

Per le famiglie la differenza di spesa è calcolata sul solo trasporto personale e sul prezzo della classe in cui hanno viaggiato.

Nei viaggi su mare il calcolo della differenza tra le tariffe ordinarie e quelle militari si farà sui prezzi del solo *trasporto personale*, o su quelli del *trasporto col trattamento di bordo*, secondo che le persone avranno fruito dell'uno o dell'altro.

7. Le distanze per la liquidazione delle indennità di trasferimento si computano nel modo determinato dall'art. 7 del Decreto.

Le amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra si varranno, pei viaggi da compiersi sulle ferrovie e sui laghi, del *Prontuario delle distanze chilometriche da stazione a stazione per la rete ferroviaria del regno, non che per la navigazione sui laghi* pubblicato nel novembre 1876, e per i viaggi sul mare si atterranno alle tavole poliometriche annesse all'istruzione 16 giugno 1871 per l'eseguimento della convenzione 18 marzo 1871, avvertendo che la lega marittima è ragguagliata a chilometri 5,556.

Nei calcoli si terrà conto delle frazioni di chilometro, tralasciando poi nel conto finale le frazioni di un centesimo di lira.

8. La dimostrazione del compenso dovuto agli impiegati trasferiti da una ad altra sede permanente, vien fatta dagli impiegati stessi, dopo raggiunto la nuova residenza, sopra una tabella conforme al modello annesso alla presente istruzione (n° 652 del modellario).

9. L'importare di cotale compenso è pagato per cura del corpo, ufficio, stabilimento od istituto presso al quale gli impiegati sono trasferiti, ed il consiglio di amministrazione ne chiede rimborso sui fogli generali delle competenze conteggiando le somme sullo specchio modello 225, a corredo del quale devonsi unire le tabelle dimostrative, debitamente verificate e vidimate dal capo d'ufficio.

10. Occorrendo, all'impiegato trasferito, anticipazioni sulla indennità di trattamento, queste potranno essere concesse, nei limiti fissati dall'art. 9 del Decreto, dall'ufficio da cui l'impiegato si diparte, per conto di quello al quale fa passaggio, e e dovranno poi essere ritenute all'atto del pagamento delle indennità.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

(1) .....

TABELLA dimostrativa dell' indennità dovuta in base al R. D. 1° novembre 1876 al (2) .....
trasferto da ..... **a** .....
per disposizione (3) .....

(1) Comando, direzione, ufficio, corpo, istituto.
(2) Grado, nome e cognome dell'impiegato.
(3) Data e numero della disposizione.

PERSONE per le quali è dovuta l'indennità	DISTANZA PERCORSA			INDENNITÀ DOVUTA						
				nei primi cento chilometri			oltre i cento chilometri			
	sulle ferrovie da . . . . a	sui piroscafi da . . . . a	sulle vie ordinarie da . . . . a	sulle ferrovie a cent. 16 per chil.	sui piroscafi a cent. 25 per chil.	sulle vie ordinarie a cent. 30 per chi.	sulle ferrovie a cent. 11 per chil.	sui piroscafi a cent. 15 per chil	sulle vie ordinarie a cent. 25 per chil.	In totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTALI . . .										

Sono L. (1) ..... spettanti all'infrascritto

A ..... *li* *187*

IL (2) .....

(1) Si ripeterà in tutte lettere la somma da ricevere risultante dal totale della colonna 11.
(2) Qualità e firma dell'impiegato.
(3) Qualità e firma del capo d'ufficio.

RISPARMIO AVUTO NEI VIAGGI A PREZZI RIDOTTI SULLE FERROVIE E SUI PIROSCAFI										
Prezzi portati dalle tariffe ordinarie				Prezzi ridotti				Differenza da dedurre quale risparmio	SOMMA da ricevere	*Annotazioni*
sulle ferrovie		sui piroscafi pel trasporto personale	in totale	sulle ferrovie		sui piroscafi pel trasporto personale	in totale			
pel trasporto personale	pel bagaglio			pel trasporto personale	pel bagaglio					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Visto e riconosciuto esatto

Il (3) _____

N. **160**. — EQUIPAGGIAMENTO. (Nota N. 41). — **Nuovo modello di borraccia con correggia**. — 16 dicembre.

Il Ministero ha approvato un nuovo modello di borraccia con correggia, la di cui figura e dimensione appaiono dalla annessa tavola di disegno, non che dalla descrizione dei singoli oggetti che fa seguito al presente *Atto*.

L'opificio di arredi militari ha avuto l'incarico di spedire il campione di detta borraccia con correggia a tutti i corpi dell'Esercito.

Il prezzo della medesima essendo di L. 0,80, e quello della correggia di L. 0,90, non è necessario arrecare variazione alcuna ai N.i 23 e 75 della categoria 1ª del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.

Però al conto di costruzione della correggia per borraccia stabilito con l'*Atto* N. 100 del 1874 è sostituito il seguente:

Cuoio naturale grammi 125 (a L. 6 il chilogr.) .	L. 0,750
Fibbie di ferro stagnato N. 2 (a L. 0,03 l'una) .	» 0,060
Mano d'opera	» 0,090
Totale . . .	L. 0,900

Descrizione della borraccia.

La borraccia consta delle seguenti parti:

a) Un corpo, due fondi uno inferiore e l'altro superiore con cannella a zipolo e due cerchi.

b) Il corpo della borraccia è di un solo pezzo di legno di salice o pioppo; ha la forma semi-elittica, e l'altezza esterna di millimetri 158 a 163; le sue pareti hanno uno spessore da millimetri 5 a 7.

c) I due fondi sono incastrati nel corpo della borraccia ed hanno la dimensione di millimetri 91 a 94 al loro asse maggiore, 58 a 60 in quello minore ed uno spessore di millimetri 4 a 6.

d) Nel centro del fondo superiore è collocato un imbuto a forma di calice da millimetri 44 a 50 di diametro. La cannella col rispettivo zipolo si unisce all'imbuto mediante il gambo che è fatto a vite; il zipolo è assicurato alla cannella con un pezzo di spago.

e) Il fondo inferiore è liscio.

f) Tanto i due fondi, quanto la cannella con zipolo, di cui è caso nei precedenti a-linea *c* e *d* possono esser fatti con legno di acacia, o ciriegia, carpino, gelso e simili.

g) I due cerchietti di lamina sottile di ferro uniti mediante saldatura forte, fasciano il corpo della borraccia alle due estremità e vi sono tenuti fermi da due piccole tacche laterali, praticate sui cerchietti col ponzone e che penetrano nel legno.

h) I cerchietti hanno una larghezza da millimetri 16 a 18 ed uno spessore da millimetri 1 a 15 e devono combacciare esattamente col legno. La capacità della borraccia è di centilitri 70 a 76.

Descrizione della correggia.

La correggia per borraccia è di cuoio naturale, in cinque pezzi, della lunghezza totale di millimetri 1680 a 1700 e della larghezza di millimitri 18 con fibbia in ferro stagnato e con passante in cuoio ad una estremità; essa sostiene la borraccia a bandoliera.

Una piccola correggia di cuoio naturale di eguale larghezza e della lunghezza di millimetri 380 con fibbia in ferro stagnato e con passante in cuoio, cucita alla prima, serve a fasciare il cerchio superiore della borraccia.

Una seconda piccola correggia di cuoio naturale di eguale larghezza, e della lunghezza di millimetri 305, cucita pure alla prima, serve a fasciare il cerchio inferiore della borraccia.

Queste due ultime correggie sono cucite alla distanza di millimetri 110 l'una dall'altra.

L'unione dei cinque pezzi di cui è formata la prima correggia, deve trovarsi al punto d'unione delle due piccole correggie trasversali che servono a fasciare i cerchi superiori ed inferiori della borraccia. *Il Ministro* — L. Mezzacapo.

N. **161**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 96). — **Variante all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 30 gennaio 1876 che stabiliva nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio**. — 18 dicembre.

Col 1° di gennaio del prossimo anno 1877, l'amministrazione della biblioteca militare del presidio di Pavia invece di essere continuata dal 9° reggimento artiglieria, sarà assunta dal distretto militare, epperciò l'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 1876 dovrà essere così modificato:

Numero d'ordine	Sede della biblioteca	Distretto o corpo che l'amministra
»	»	»
23	Pavia	Distretto militare

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **162**. — FERROVIE. (Nota N. 63). — **Apertura del tronco di ferrovia *Buffaloria di Cassano-Spezzano, Castrovillari* della rete Calabra.** — 19 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Buffaloria di Cassano-Spezzano, Castrovillari* che dalla linea di Taranto-Reggio Calabria tende a Cosenza.

Le distanze che corrono fra le stazioni del nuovo tronco si rilevano dalla seguente tabella:

Buffaloria di Cassano		
10	**Doria di Cassano**	
16	6	**Spezzano Castrovillari**

La stazione di Spezzano-Castrovillari dista di chilometri 6 da Spezzano Albanese e di chilometri 17 da Castrovillari.

La stazione di Doria di Cassano dista di chilometri 7 dall'abitato di Cassano al Jonio.

Alla stazione di Spezzano-Castrovillari e quindi direttamente per mezzo suo a quella di Buffaloria di Cassano affluiscono ora i capiluoghi di circondario di Castrovillari, Cosenza e Paola, che già dovevano far capo a Corigliano Calabro, non esistendo strada per accedere alla stazione di Buffaloria di Cassano, nè abitato in prossimità di questa.

In conseguenza dell'apertura di questo nuovo tronco sono da effettuare le seguenti variazioni od aggiunte al Prontuario militare delle distanze, alla carta delle ferrovie che vi è annessa, ed all'Itinerario generale del regno (3ª edizione).

1° Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione, a pagina 7, sostituire come in appresso:

Provincia	Capoluogo di circondario	Stazioni ferroviarie corrispondenti
Cosenza.	Castrovillari	Spezzano, Castrovillari
	Cosenza	Buffaloria di Cassano
	Paola	Catanzaro

Nella parte 2ª, Repertorio delle piccole stazioni, aggiungere:

da Doria Cassano a Buffaloria di Cassano . . chilometri 10;

da Spezzano, Castrovillari a { Buffaloria di Cassano » 16;
{ Doria di Cassano » 6;

2° Carta della ferrovia e delle linee di navigazione.

Sostituire il segno convenzionale di ferrovia in esercizio ad un sol binario nel tratto Buffaloria-Spezzano, segnando nell'intervallo la stazione di Doria Cassano coll'avvertenza che i relativi fabbricati viaggiatori stanno entrambi a nord della linea.

3° Itinerario generale del regno, volume 1°, 3ª edizione.

Itinerari parziali della provincia di Cosenza, pag. 68.

In calce all'Itinerario da Cosenza a Rossano, ed a quello da Paola a Rossano, aggiungere: *da Spezzano Albanese a Spezzano, Castrovillari stazione, chilometri 6 di strada ordinaria, e da Spezzano, Castrovillari stazione a Rossano, chilometri 43 di ferrovia.*

In calce all'Itinerario da Castrovillari a Rossano aggiungere: *da Castrovillari a Spezzano, Castrovillari stazione chilometri 17 di strada ordinaria, e da Spezzano, Castrovillari stazione a Rossano chilometri 43 di ferrovia.*

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **163**. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. (Nota N. 49). — **Corsi d'equitazione pei sottufficiali**. — 20 dicembre.

Il corso magistrale pei sottufficiali che aspirano a diventare maestri d'equitazione, ed il corso degli aspiranti istruttori d'equitazione prescritti dall'*Atto* N. 15 di quest'anno, incominciano presso la scuola normale di cavalleria il 1° gennaio d'ogni anno e durano 24 mesi.

Nel 24° mese di corso hanno luogo, pel corso magistrale, gli esami d'idoneità a maestro d'equitazione, e pel corso degli aspiranti istruttori l'esperimento d'idoneità ad istruttore.

Fra quelli che terminano con lode il corso degli aspiranti istruttori, il comandante della scuola normale sceglie e propone ogni anno al Ministero 4 sottufficiali per il corso magistrale.

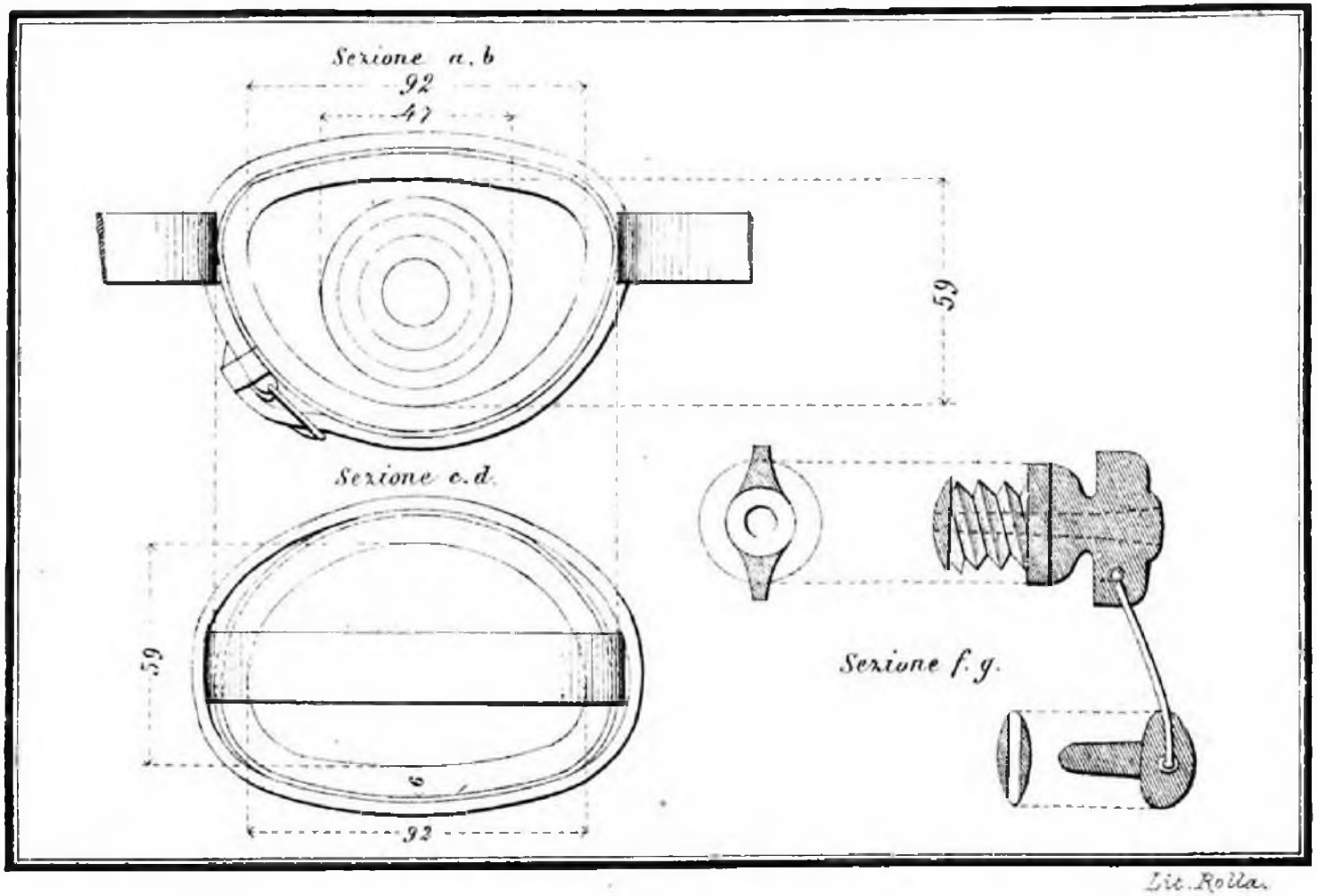
I reggimenti che hanno l'istruttore d'equitazione comandato al corso magistrale, lo surrogano con un sottufficiale a loro scelta.

A questi sarà corrisposta una gratificazione annua, a carico della massa generale cavalli del corpo, da determinarsi dal consiglio d'amministrazione, ma minore di una lira al giorno.

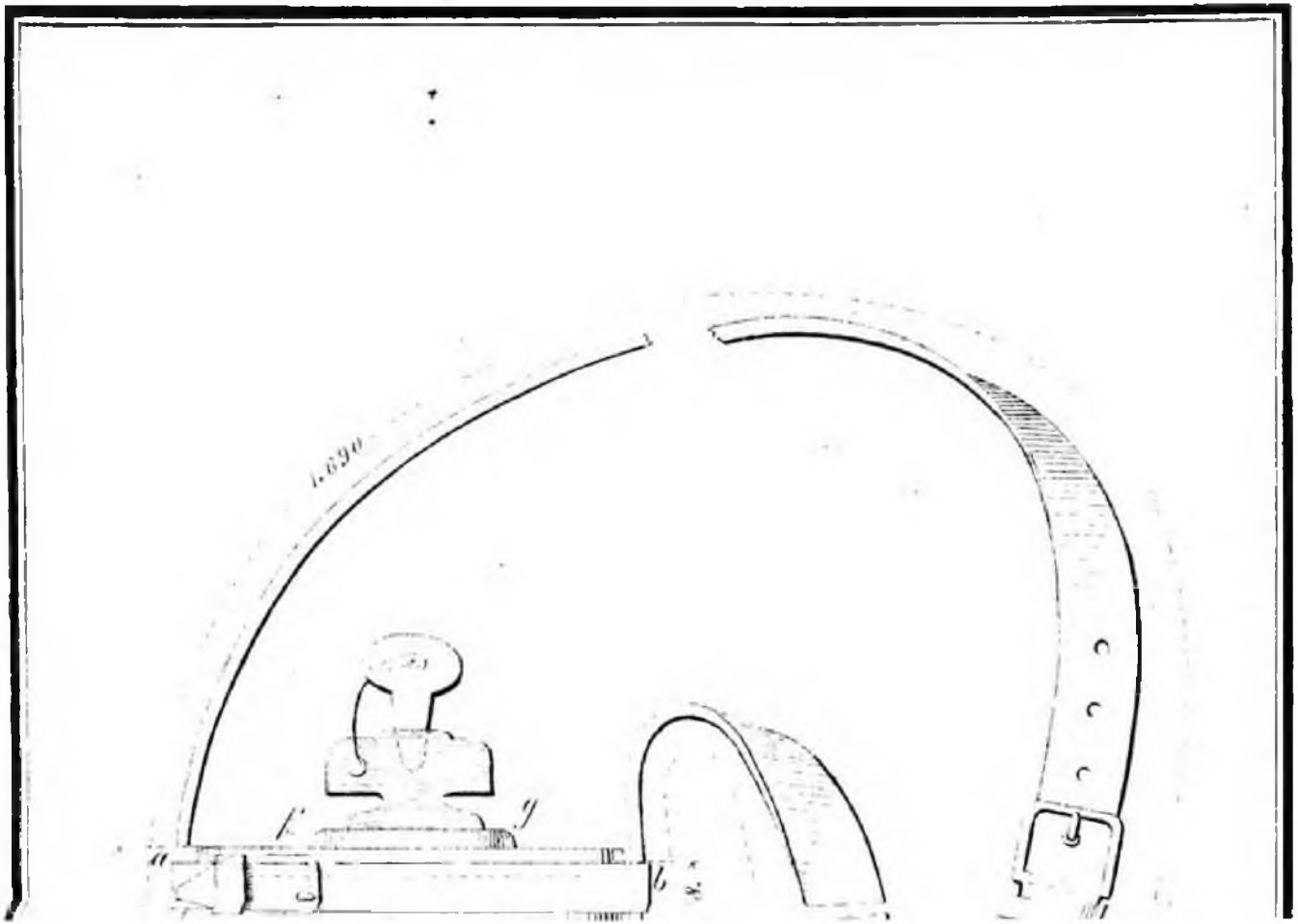
Oltre ai sottufficiali scelti dal Ministero nei corpi, ogni anno si ammettono al corso degli aspiranti istruttori d'equitazione, in seguito a proposta dei rispettivi comandanti di corpo:

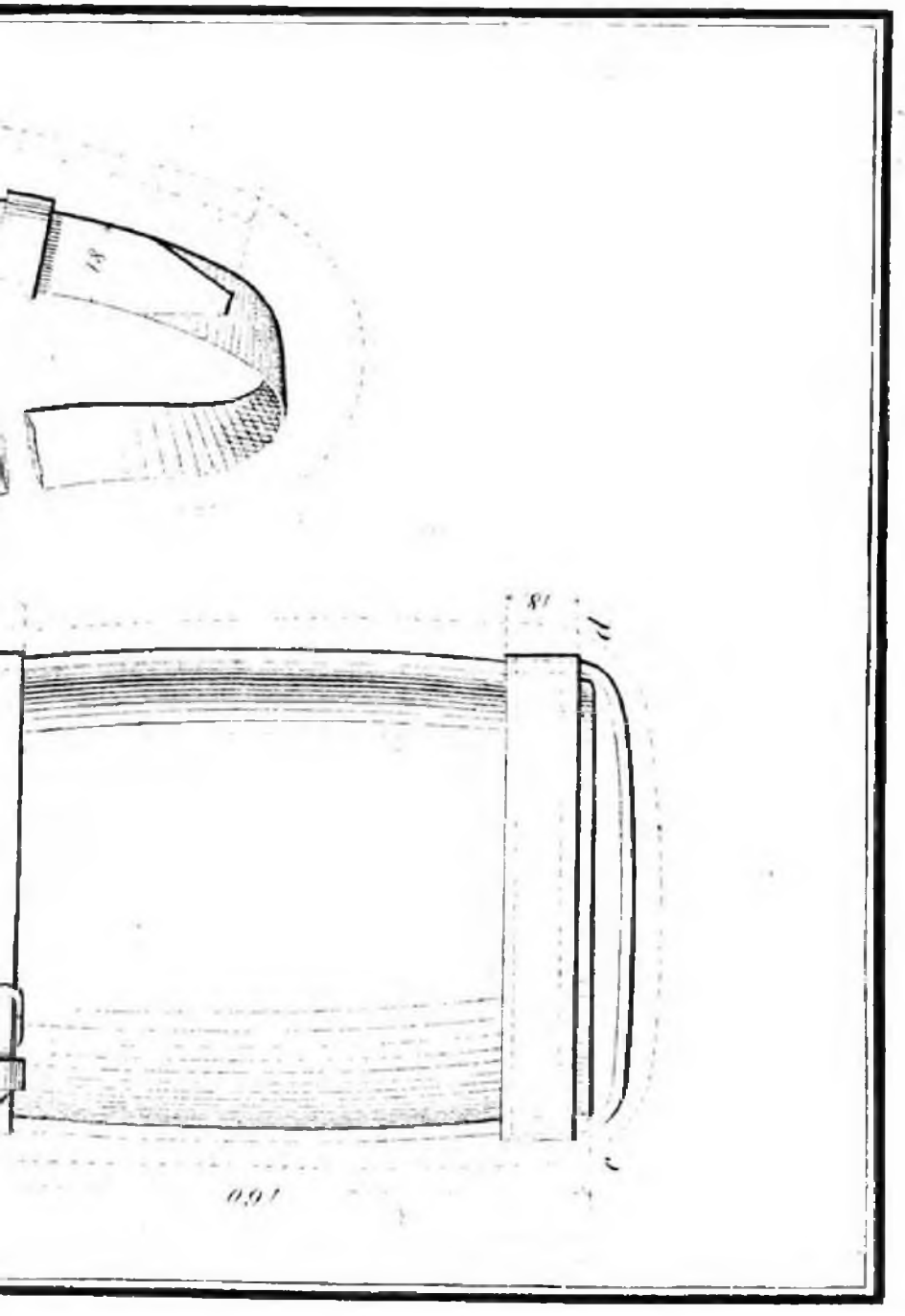
6 sergenti nuovi promossi dello squadrone d'istruzione.
2 » » » della 1ª batteria »
2 » » » della 2ª » »

Il Ministro — L. Mezzacapo.



Lit. Rolla.


1.690
f
g
b
a



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 42. Pubblicato il 30 dicembre 1876. **Parte 1.**

DICEMBRE 24. — Fregi da chepì e da berretto per gli ufficiali e per la truppa di milizia mobile di artiglieria e del genio, *pag.* 393.

» 25. — Norme da seguirsi negli innesti differenziali del vaccino animale ed umanizzato, *pag.* 393.

» 25. — Apertura del tronco ferroviario *Gemona-Ospedaletto-Carnia* della linea che da Udine tende alla Pontebba (rete alta Italia), *pag.* 397.

» 26. — Apertura del tronco ferroviario *Caltanissetta-Campobello*, parte della linea *Catania-Licata* (rete di Sicilia), *pag.* 398.

» 27. — Apertura del tronco ferroviario *Spina-Passofonduto* a compimento della linea *Palermo-Girgenti Porto-Empedocle* (rete di Sicilia) e soppressione delle stazioni di *Spina*, *Passofonduto* della linea stessa, *pag.* 399.

Atto N. **164**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 152). — **Fregi da chepì e da berretto per gli ufficiali e per la truppa di milizia mobile di artiglieria e del genio.** — 24 dicembre.

La nappina ed il trofeo da chepì per gli ufficiali di milizia mobile di artiglieria e del genio, come pure il trofeo da berretto, sono conformi a quelli prescritti dall'*Atto* N. 145bis del 20 novembre per gli ufficiali di dette armi dell'esercito permanente appartenenti alle batterie o compagnie d'artiglieria e del genio, ovvero alle compagnie treno. Sono però di metallo argentato per il chepì, in ricamo d'argento pel berretto.

Per gli uomini di truppa di milizia mobile d'artiglieria e del genio, nulla è variato al prescritto dall'*Atto* N. 6 del 1874.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **165**. — SERVIZIO SANITARIO. (Nota N. 9). — **Norme da seguirsi negli innesti differenziali del vaccino animale ed umanizzato**. — 25 dicembre.

Il Ministero dell'interno, assecondando un voto emesso dal consiglio superiore di sanità, con circolare 1° agosto 1876 (Segretariato generale, divisione 5ª, sezione 1ª, N. 21200-18) diretta ai signori prefetti, ha fatto invito ai vaccinatori ed ai medici

tutti perchè vogliano seguire nelle vaccinazioni un modo d'innesto diverso a seconda che useranno del vaccino animale o dell'umanizzato.

La ragione per la quale si propone un sistema d'innesti differenziali è di potere facilmente vedere, in caso di vaiuolo, con quale vaccinazione si fosse cercato di perservarne l'infermo; e quindi dal confronto di molti fatti consimili, radunati nel corso di alcuni anni, risolvere la quistione, tuttora assai controversa, di quale dei due vaccini dia maggiore immunità.

Il Ministero della guerra ravvisando tale proposta utile non soltanto al bene generale del paese, ma più particolarmente a quello dell'Esercito, ha aderito volonteroso all'invito fattogli dal Ministero dell'interno; e perciò stabilisce che dal prossimo anno nelle vaccinazioni e rivaccinazioni da praticarsi secondo il § 8 dell'Istruzione sull'igiene della truppa (allegato 10 del Regolamento di disciplina) gli ufficiali medici si attengano alle seguenti norme:

Conformemente a quanto era già detto nella precitata Istruzione è data ai medici militari piena facoltà di usare a seconda della propria esperienza, delle loro convinzioni scientifiche e della convenienza ed opportunità locali, il vaccino animale o l'umanizzato; preferendo però sempre quello che offra la facilità di portare a termine l'innesto nel più breve tempo.

Prescegliendo il vaccino animale avvertiranno di praticare le inoculazioni costantemente sul *braccio destro* del vaccinando; ove, invece, diasi la preferenza al vaccino umanizzato le inoculazioni saranno fatte sul *braccio sinistro*.

Lo scopo precipuo di questo modo di fare essendo quello di potere accertare dopo un dato periodo di anni quale dei due vaccini preservi più sicuramente o più a lungo dal vaiuolo, importa sommamente che i vaccinatori badino a non iscambiare un lato coll'altro, ed a praticare le inoculazioni da una parte soltanto: perchè, in caso diverso, non si potrebbe istituire il voluto confronto.

Adottando la vaccinazione animale non trascurino gli ufficiali medici verun mezzo per accertarsi della provenienza e della perfetta qualità della linfa vaccinica.

Trascriveranno di poi sul libretto di ogni soldato insieme colla data ed esito della vaccinazione la specie del pus usato.

Nel quaderno nominativo dei vaccinati e rivaccinati (modello 11 della statistica sanitaria) e nel quadro numerico id. id. (modello 6 id. id.) terranno conto delle annotazioni dello stesso fatto.

Presso quei corpi nei quali la vaccinazione fosse stata eseguita in parte col vaccino animale ed in parte coll'umanizzato gli ufficiali medici cureranno di scrivere nelle colonne del detto quadro numerico (modello 6) in una prima riga le cifre riguardanti i vaccinati con pus animale, e in una seconda quelli dei vaccinati con pus umanizzato; facendo in una terza riga, la somma delle une e delle altre.

Qualunque poi sia stato il sistema di vaccinazione praticato restano fisse tutte le altre prescrizioni del citato § 8 della Istruzione sull'igiene della truppa, in tutto ciò che non contraddicono alle presenti norme.

Infine, per cooperare quanto meglio si può alla soluzione del problema proposto dal consiglio superiore di sanità rimane prescritto che i direttori degli ospedali militari, delle infermerie di presidio e speciali, e degli ospedali civili che ricoverano militari compilino alla fine di ogni dicembre uno stato nominativo dei vaiuolosi che hanno avuto a curare nell'anno, conforme al seguente modello; trasmettendolo a questo Ministero nel mese di gennaio susseguente.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

(1) DIREZIONE DI SANITÀ MILITARE DI ROMA.

ELENCO nominativo dei militari affetti da vaiuolo tenuti in cura durante l'anno .....

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	GRADO	LUOGO di NASCITA		Classe	CORPO	Vaiolati o vaccinati prima di venire sotto le armi	VACCINATI PRESSO IL CORPO					Esito della malattia	Annotazioni
			Provincia	Comune				Data della vaccinazione	Con pus animale	Con pus umanizzato	Con pus d'ignota qualità	Esito della vaccinazione		
1	Rossi Giulio . .	Sold.	Roma	Viterbo	1856	1° regg. granat.	Vaccinato	7 gennaio 1877	1	»	»	certo	Guarito	
2	Bianchi Ettore.	Capor.	Napoli	Casoria	»	58° regg. fanteria	»	»	»	1	»	incerto	Morto	
3	Valle Carlo . .	Sold.	Lucca	Lucca	»	58° regg. fanteria	Vaiolato	Non vaccinato	»	»	»	»	Morto	Fu attaccato dal vaiuolo arabo appena giunto al corpo

Roma, 31 dicembre 1877.

IL DIRETTORE DI SANITÀ

(1) Ovvero ospedale succursale di . . . . Infermeria di presidio di . . . . Infermeria speciale di . . . . Ospedale civile di . . . .

N. **166**. — FERROVIE. (Nota N. 64). — **Apertura del tronco *Gemona-Ospedaletto-Carnia* della linea che da Udine tende alla Pontebba (rete alta Italia).** — 25 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Gemona-Ospedaletto-Carnia* della linea che da Udine tende alla Pontebba (rete alta Italia).

Le distanze che corrono fra le stazioni di tutto il tronco Udine-Carnia si rilevano dalla seguente tabella che è da sostituire a quella pubblicata con *Atto* N. 224, pagina 350 del *Giornale Militare* 1875.

Udine							
10	Ribis Rizzolo						
16	6	Tricesimo					
20	10	5	Tarcento				
24	14	8	4	Magnano-Artegna			
30	20	15	10	7	Gemona-Ospedaletto		
36	27	21	17	13	7	Venzone	
41	32	26	22	18	12	5	**Carnia**

La stazione di Venzone è prossima all'abitato di detto nome.

La Stazione di Carnia è situata a due chilometri circa a nord della confluenza del Fella col Tagliamento; raccoglie perciò tutte le provenienze della Carnia da cui appunto trae nome.

Essa dista di chil. 7 dal distretto capo luogo di pretura di Moggio Udinese, di chil. 12 dal distretto capo luogo di pretura di Tolmezzo, di chil. 31 dal distretto capo luogo di pretura di Ampezzo.

In conseguenza dell'apertura di questo nuovo tronco sono da effettuare le seguenti variazioni od aggiunte al Prontuario militare delle distanze ed alla carta delle ferrovie che vi è annessa.

Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione.

Nella parte 2ª, Repertorio delle piccole stazioni, aggiungere:
da Carnia a Udine chilometri 41;
da Venzone a Udine » 36.

Carta delle ferrovie e delle linee di navigazione: sostituire il segno convenzionale di *ferrovia in esercizio ad un sol binario* nel tratto Gemona-Carnia segnando nell'intervallo la stazione di Venzone, coll'avvertenza che i fabbricati viaggiatori di queste nuove stazioni sono entrambi ad est della linea.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **167**. — FERROVIE. (Nota N. 65). — **Apertura del tronco *Caltanissetta-Campobello*, parte della linea *Catania-Licata* (rete di Sicilia).** — 26 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Caltanissetta-Campobello* che è parte della linea *Catania-Licata* (rete di Sicilia).

Fra il tronco in discorso e la parte (*Catania-S. Caterina Villarmosa*) già in esercizio della linea cui esso appartiene esiste tuttora un'interruzione di chilometri 8, corrispondenti al tratto ancora in costruzione fra la stazione di *S. Caterina Villarmosa* e quella di *Caltanissetta.*

Le distanze che corrono fra le stazioni del nuovo tronco *Caltanissetta-Campobello* sono già comprese nella tavola inserta a pagina 185 del nuovo prontuario militare delle distanze e così questo tronco è già indicato come in esercizio nella carta che correda il prontuario stesso.

Dalle stazioni del nuovo tronco quelle di *Caltanissetta e Canicatti* sono prossime agli abitati da cui prendono nome.

La stazione di *S. Cataldo* dista di 2 chilometri dall'abitato corrispondente.

Quella di *Serra di Falco* ne dista di chilometri 5.

La stazione di *Campobello* è situata fra *Campobello* da cui dista di 3 chilometri e *Ravanusa* da cui dista di chilometri 2,5.

Aggiunte al prontuario militare delle distanze da stazione in stazione.

A pagina 185, all'annotazione il *tronco di Campobello-Licata* è in costruzione, aggiungere: *e così quella da S. Caterina-Villarmosa a Caltanissetta.*

Il Ministro — L. Mezzacapo.

N. **168**. — FERROVIE. (Nota N. 66). — **Apertura del tronco *Spina-Passofonduto* a compimento della linea *Palermo-Girgenti-Porto Empedocle* (rete di Sicilia) e soppressione delle stazioni di *Spina*, *Passofonduto* della linea stessa.** — 27 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia al tronco *Spina-Passofonduto* con che risulta aperta tutta la linea,

Palermo-Girgenti-Porto Empedocle

della rete di Sicilia.

Le distanze che corrono fra le stazioni di tutta questa linea risultano dalla seguente tabella che è da trascrivere a pag. 187 del Prontuario militare in luogo delle tabelle parziali che vi figurano.

Palermo																			
8	Ficarazzelli																		
10	2	Ficarazzi																	
13	5	4	Bagheria																
16	8	6	3	S. Flavia															
18	11	9	6	3	Casteldaccia														
21	13	11	8	5	3	Altavilla													
31	24	22	19	16	14	11	Trabia												
37	29	27	24	21	19	17	6	**Termini**											
45	38	36	33	30	27	25	14	9	Cerda										
51	43	42	39	36	33	31	20	15	6	Sciara									
61	53	51	48	46	43	41	30	25	16	10	Montemaggiore								
70	62	60	57	54	52	50	39	33	25	19	9	Roccapalumba							
77	70	68	65	62	59	57	46	41	32	27	17	8	Lercara						
85	77	75	72	70	67	65	54	49	40	34	24	16	8	Castronovo					
89	81	80	76	74	71	69	58	53	44	38	29	20	12	5	Cammarata				
100	92	90	87	84	82	80	69	63	55	49	39	31	23	15	11	Acquaviva-Platani			
105	97	95	92	89	87	85	74	68	60	54	44	36	28	20	16	5	Sutera		
107	99	98	95	92	89	87	76	71	62	56	47	38	30	22	19	8	3	Campofranco	
119	111	109	106	104	101	99	88	83	74	68	58	50	42	34	30	20	15	12	Comitini
125	117	116	112	110	107	105	94	89	80	74	65	56	48	41	36	26	21	18	7	Caldare
135	127	125	122	119	117	115	104	98	90	84	74	66	58	50	46	36	31	28	16	10	**Girgenti**
144	136	135	131	129	126	124	113	108	99	93	84	75	67	60	55	45	40	37	26	20	10	Porto Empedocle

Nella tabella più non figurano le stazioni di *Spina e di Passofonduto* perchè furono soppresse colla apertura di cui è caso.

La Stazione di *Termini Imerese* dista di chil. 11 da Caccamo.
» di *Cerda* dista di chil. 8 da Cerda.
» » » » 11 da Campofelice.
» » » » 25 da Cefalù.
» » » » 23 da Collesano.
» di *Pontemaggiore* dista di chil. 9 da Montemaggiore.
» di *Roccapalumba* dista di chil. 4, 5 da Roccapalumba.
» » dista chil. 9 da Alia.
» » dista chil. 7 da Vallelunga Pratanano.
» » dista chil. 70 dalla stazione di Santa Caterina Villarmosa della linea Catania-Licata.
» di *Lercara* dista chil. 3 da Lercara.
» di *Castronovo* dista chil. 4 da Castronovo.
» di *Cammarata* dista chil. 6 da Cammarata.
» di *Acquaviva Platani* dista chil. 4 da Acquaviva Platani.
» » dista chil. 6 da Casteltermini.
» » dista chil. 12 da Mussomeli.
» di *Sutera* dista chil. 4 da Sutera.
» di *Campofranco* dista chil. 3 da Campofranco.
» di *Comitini* dista chil. 3 da Comitini
» » dista chil. 18 da Casteltermini.
» di *Caldare* dista chil. 4 da Aragona.
» » dista chil. 4,5 da Comitini.
» » dista chil. 7 da Grotte.
» » dista chil. 11 da Racalmuto.
» » dista chil. 26 dalla stazione di Canicatti, della linea Catania Licata.
» di *Girgenti* dista chil. 2 da Girgenti.
» di *Porto Empedocle* dista chil. 14 da Siciliana.
» » dista chil. 27 da Racalmuto.
» » dista chil. 24 da Monteallegro.

Per passare dalla linea ferroviaria di cui è caso all'altra di *Catania-Licata* risultano due itinerari, di cui uno a nord per rispetto all'isola:

1ª Tappa stazione *Roccapalumba-Vallelunga Pratameno* chil. 27
2ª » *Vallelunga Pratameno-S.ª Caterina Villarmosa* chil. 31
3ª » *S.ª Caterina Villarmosa*-stazione *S.ª Caterina Villarmosa* . . . . . chil. 12

L'altro a sud.

1ª Tappa stazione *Caldare-Racalmuto* . . . . . chil. 11
2ª » *Racalmuto*-stazione *Canicatti* . . . . . chil. 15

È da avvertire che presso alle stazioni di *Roccapalumba*, *S. Caterina Villarmosa* e *Caldare* non avvi mezzo per far tappa, epperciò le tappe 1ª e 3ª dell'itinerario nord e così entrambe quelle dell'itinerario sud (la seconda stante la sua breve lunghezza) si dovranno sempre accoppiare a percorsi in ferrovia.

Variante ed aggiunte alla carta delle ferrovie che correda il prontuario.

In luogo di *Spina* scrivere: *Acquaviva-Platani*, segnando il fabbricato viaggiatori ad ovest della linea. Fra tale stazione e quella di Comitini segnare le stazioni di Sutera e di Campo Franco il cui fabbricato viaggiatori è per entrambe ad est della linea.

Cancellare la stazione di Passofonduto e sostituire il segno convenzionale di *linea in esercizio ad un sol binario* nel tratto di cui è caso.

Aggiunte all'itinerario generale del Regno, Vol. 1°, 3ª edizione.

In calce all'itinerario generale, N. 28 *Palermo-Lercara Friddi-Girgenti*, aggiungere:

Da Palermo a Girgenti stazione chil. 135 di ferrovia,
e dalla stazione di Girgenti a Girgenti 2 di strada ordinaria.

Il Ministro — L. Mezzacapo.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1876

PARTE PRIMA

A

AGGIUNTA. — All'allegato N. 5 al Regolamento di disciplina (Istruzione pel riparto delle compagnie, degli squadroni e delle batterie) *Pag.* 10

Idem — All'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio . . . . . » 371

Idem — Al N. 47 dell'Istruzione per le matricole dell'Esercito (ufficiali che cessano dal servizio prima del 40° anno d'età) . . » 171

Idem — Al N. 102 dell'appendice N. 1 del 1° giugno 1875 (Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria) . . . » 316

AGGIUNTE. — Ai tomi 1° e 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'Esercito . . . . . » 133

Idem — Alla nota C. Istruzioni sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'Esercito . . . . . » 56

Idem — All'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio, alle tariffe delle riparazioni alle armi, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli per le riparazioni alle armi. . . . » 18, 237

Idem — Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 180

Idem — Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 307

Idem — Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 317

AGGIUNTE. — Al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione (Dotazioni di marmitte da campagna ed altri oggetti di cucina per le truppe a piedi) . . . . . *Pag.* 218

AIUTANTI DI CAMPO. — Stellette di distintivo speciale per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei Reali Principi . . . . . » 356

AIUTANTI MAGGIORI IN 2° — Schiarimenti circa il grado dei medesimi » 58

ALLIEVI ARMAIUOLI. —
ALLIEVI MANISCALCHI. — Divisa dei medesimi . . . . . » 303
ALLIEVI SELLAI. —

ALLIEVI ISTRUTTORI DI SCHERMA E DI GINNASTICA. — Effetti speciali di vestiario adottati pei medesimi . . . . . » 286

AMMAESTRAMENTO TATTICO. — Norme relative alle esercitazioni con nemico segnato . . . . . » 143

AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Norme per la concessione dei congedi agl'impiegati dipendenti dal Ministero della guerra . . » 300

Idem — R. Decreto che stabilisce il termine entro il quale sarà ancor fatta facoltà agli impiegati della categoria d'ordine di provare la loro idoneità pel passaggio alle categorie di concetto e di ragioneria . . . . . » 291

Idem — R. Decreto portante modificazioni al quadro organico del personale del Ministero della guerra . . . . . » 191

AMMINISTRAZIONI CIVILI. — Legge 7 luglio 1876, concernente gli organici delle amministrazioni civili, il pareggiamento e miglioramento degli stipendi inferiori a L. 3500 degli impiegati di esse amministrazioni, ecc. . . . . » 373

APPENDICE. — Al Regolamento sul reclutamento (modificazione del § 29) » 69

Idem — Alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la fanteria, del 20 giugno 1874 . . . . . » 152

APPROVVIGIONAMENTO. — Circa l'approvvigionamento di effetti pel corredo militare . . . . . » 123

ANZIANITÀ DI GRADO. — Computo dell'anzianità di grado ai caporali e sottufficiali dell'Esercito permanente provenienti dai volontari di un anno . . . . . » 140

ARMI E BUFFETTERIE. — Armamento delle truppe di fanteria . » 275

Idem — Manutenzione delle armi presso i distretti militari . . » 175

Idem — Modificazioni alle bardature da sella dei primi dieci reggimenti di cavalleria. — Loro armamento . . . . . » 139

Idem — Modificazioni alle giberne e baudoliere per giberne da cavalleria . . . . . » 139

ARMI E BUFFETTERIE. — Prescrizione ai corpi dell'Esercito di non più colorire il mirino dei fucili e moschetti modello 1870. . *Pag.* 209
Idem — Riparazioni e tolleranze nelle armi modello 1870 e 1871 in servizio . . . . . » 329
ARMI E MUNIZIONI. — Pulitura preliminare dei bossoli di cartuccie metalliche sparate . . . . . » 71
ARREDAMENTO. — Dotazioni di marmitte da campagna ed altri oggetti di cucina per le truppe a piedi. — Varianti ed aggiunte al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione . . . . . » 218
Idem — Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento (mobilitazione) . . . . . » 133
Idem — Variante al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione » 304
ARRUOLAMENTI. — Arruolamento per procura degli inscritti dimoranti all'estero ai quali spetti di essere assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria » 281
ARRUOLAMENTI VOLONTARI. — Documenti prodotti per gli arruolamenti volontari . . . . . » 123
ARRUOLAMENTO. — Formola d'arruolamento per gli studenti universitari od assimilati . . . . . » 306
ASSEGNAMENTI EVENTUALI. — Circa gli incarichi e servizi non contemplati nel R. Decreto 7 marzo 1875 . . . . . » 159
ASSOLDATI. — Prescrizioni ed avvertenze circa le cartelle e polizze » 206
ATTENDENTI. — Divisa dei medesimi . . . . . » 303
Idem — Varianti all'Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina . » 305
AVANZAMENTO. — Limite d'età fissato per gli aspiranti alla nomina di sottotenente medico . . . . . » 184
AVVOCATI ERARIALI. — Istituzione degli uffici dei medesimi . » 65

B

BAGAGLIO DEI SOTTUFFICIALI. — Adozione di una cassatta pei sottufficiali . . . . . *Pag.* 140
BANDOLIERE PER GIBERNE. — Modificazioni alle giberne e bandoliere per giberne di cavalleria . . . . . » 139
BARDATURE DA SELLA. — Modificazioni alle bardature da sella pei primi dieci reggimenti di cavalleria. — Loro armamento . . » 139
BERSAGLI. — Norme per la costruzione di bersagli e pei tiri speciali per la fanteria e cavalleria . . . . . » 227
Idem — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione del tiro al bersaglio nella località detta *Bosco Mantico* presso Verona . . . . . » 377

BIBLIOTECHE GOVERNATIVE. — Facoltà agli ufficiali ed impiegati di aver in prestito libri dalle biblioteche stesse . . . *Pag.* 162

BIBLIOTECHE MILITARI DI PRESIDIO. — R. Decreto che stabilisce nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio . . . . . » 43

Idem — Variante all'elenco che fa seguito all'*Atto* N. 19 del 30 gennaio 1876 che stabiliva nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio . . » 389

BILANCIO DELLE SPESE DEL MINISTERO DELLA GUERRA. — Bilancio di prima e definitiva previsione dal 1871 in poi . . . » 75

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE NOMINE. — Circa la compilazione del medesimo . . . . . » 327

BORRACCIE — Nuovo modello di borraccia con correggia . . » 388

BOSSOLI DI CARTUCCE SPARATE. — Pagamento a carico della massa generale uomini di quelli versati in meno . . . . » 234

Idem — Pulitura preliminare dei medesimi . . . . . » 71

BRIGATE DI CAVALLERIA. — Composizione delle medesime . » 271

BRIGATE DI FANTERIA. — Composizione delle medesime . » 277

C

CAPITOLATO D'APPALTO. — Varianti al capitolato d'appalto dell'impresa generale dei trasporti militari . . . . . *Pag.* 230

CARABINIERI REALI. — Divisa degli ufficiali e della truppa dei carabinieri reali specialmente incaricati del servizio d'onore e di guardia presso S. M. il Re . . . . . » 325

Idem — Modificazioni allo scompartimento territoriale della legione di Cagliari . . . . . » 369

Idem — Rivocazione delle disposizioni concernenti il trasferimento della stazione di Sommariva Perno a Cornegliano d'Alba » 234

Idem — Soppressione delle stazioni interne delle principali città del regno . . . . . » 64

Idem — Soppressione della stazione di Porto . . . . » 185

Idem — Trasferimento della sede del comando dei carabinieri reali da Bardolino a Verona, soppressione della stazione di Belluno Veronese e impianto di una stazione a Sommacampagna . » 167

Idem — Trasferimento della stazione di Sommariva Perno a Cornegliano d'Alba . . . . . » 185

Idem — Trasferimento della stazione di Cerasolo (Coriano) a Morciano» 186

CARABINIERI REALI. Trasferimento della stazione di Ponte Bovino a Castelluccio dei Sauri . . . . . *Pag.* 378
CARTE TOPOGRAFICHE. — Quadro dei segni convenzionali stradali delle varie carte moderne del regno in vendita presso l'istituto topografico militare. . . . . » 8
CARTELLE E POLIZZE. — Prescizioni ed avvertenze circa le cartelle e polizze degli assoldati, dei surrogati e dei riassoldati con premio » 206
CARTUCCE SPARATE. — Pulitura dei bossoli . . . . . » 71
Idem — Pagamento a carico della massa generale uomini del valore dei bossoli versati in meno . . . . . » 234
CASERMAGGIO MILITARE. — Materasso di lana limitato ai soli letti dei sottufficiali . . . . . » 276
CASSETTE DA BAGAGLIO. Adozione di una cassetta da bagaglio pei sottufficiali . . . . . » 140
CATTURA DI MALFATTORI. — Gli ufficiali non partecipano ai premi per cattura di malfattori . . . . . » 8
CAVALLERIA. — Indicazione del nome e del numero dei reggimenti » 327
CERTIFICATI DEI SINDACI. — Circa l'indennità di trasferta. — Spese di giustizia . . . . . » 366
CERTIFICATI DI TIRO. — Invio dei premi, distintivi e certificati di tiro ai militari in congedo illimitato . . . . . » 73
CERTIFICATI PENALI. — Circa gli inscritti arruolati nella 1ª categoria » 170
CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — Formazione del distretto militare di Pavia e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto militare di Piacenza . . . . . » 187
COMANDI DI BRIGATA. — Soprassoldo d'ufficio ai sottufficiali, caporali e soldati scrivani presso i comandi di brigata . . . . » 9
COMANDI DI FORTEZZA. — Spese d'ufficio ai comandi di fortezza di Ancona e di Piacenza (aggiunta al quadro E) (specchio 1) annesso al R. Decreto 7 marzo 1875 . . . . . » 203
COMPAGNIE DI DISCIPLINA SPECIALI. — Assegnazione alle compagnie di disciplina speciali fino al termine del servizio dei soldati, che a mente dell'art. 219 del Codice penale militare sono condannati per furto . . . . . » 235
Idem — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 1° agosto 1876 sull'assegnazione dei soldati alle compagnie di disciplina speciali . . . . . » 272
COMPENSO AGLI IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che stabilisce il compenso da concedersi agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente . . . . . » 379

COMPAGNIE D'ISTRUZIONE. — Trasferimento delle compagnie d'istruzione dal 13° al 14° reggimento d'artiglieria . . . *Pag.* 187
CONDANNE PER FURTO. — Assegnazione alle compagnie di disciplina speciali fino al termine del servizio dei soldati, che a tenore dell'art. 219 del Codice penale militare son condannati per furto » 235
CONGEDI AGL'IMPIEGATI CIVILI. — Norme per la concessione di detti congedi . . . . . » 300
CONSIGLIO DEI MINISTRI. — R. Decreto che determina le attribuzioni della Presidenza nel Consiglio dei ministri e gli affari che debbono sempre essere sottoposti al Consiglio stesso . . » 297
CONSULTAZIONI LEGALI. — Istituzione d'uffici dei regi avvocati erariali » 65
CONTI DI MASSA. — Liquidazione dei conti di massa degli uomini trasferti nella milizia territoriale . . . . . » 141
CONTRATTI. — Formulario proposto pei contratti per la manutenzione delle armi presso i distretti militari . . . . . » 175
CONVENZIONE SUI TRASPORTI. — Circa la convenzione 18 agosto 1876 per il trasporto sul lago d'Iseo degli uomini, famiglia, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti o attinenti all'Esercito, e relativa istruzione per l'eseguimento di detta convenzione . » 292, 294
CORREDO MILITARE. — Approvvigionamento di effetti per il corredo militare . . . . . » 123
CORRISPONDENZA POSTALE. — Corrispondenza postale dei comandanti di corpo coi sindaci, relativamente a militari di truppa in patria » 72
Idem. — Nuovo Regolamento per la trasmissione delle corrispondenze ufficiali in esenzione delle tasse postali . . . . » 359
CUCINE DA TRUPPA. — Mannarese con guaina pel servizio di cucina » 138
CUCINE DA UFFICIALI. — Adozione di oggetti per le medesime » 69

D

DIREZIONE DI SANITA'. — Avviso a darsi dai corpi alle direzioni di sanità militare dei militari congedati per alienazione mentale *Pag.* 17
DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. — Gli ufficiali non partecipano ai premi per la cattura di malfattori . . . . . » 8
DISPOSIZIONI VARIE. — Biblioteche governative . . . . » 162
Idem — Compilazione del bollettino ufficiale dello nomine . » 327
Idem — Diritti di verificazione dei pesi e delle misure . . » 231
Idem — Indicazione del nome e del numero dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 327

DISPOSIZIONI VARIE. — Legge 7 luglio 1876 concernente gli organici delle amministrazioni civili, il pareggiamento e miglioramento degli stipendi inferiori a L. 3,500, degli impiegati di esse amministrazioni, le ritenute sugli stipendi e pensioni degli impiegati civili e militari, e l'indennità di residenza agli impiegati con sede in Roma. — Regolamento approvato con R. Decreto 23 novembre 1876 per la esecuzione di detta legge . . *Pag.* 373

Idem — Quadro dei segni convenzionali stradali delle varie carte moderne del regno in vendita presso l'istituto topografico militare » 8

Idem — R. Decreto che stabilisce il compenso da concedersi agli impiegati civili trasferti da una in altra sede permanente . » 379

Idem — Segnali di tromba comuni a tutte le armi dell'Esercito » 206

DISTINTIVI DA TIRATORI — Invio dei premi, distintivi e certificati di tiro a militari in congedo illimitato . . . . . » 73

DISTRETTI MILITARI. — Formazione del distretto militare di Pavia e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto militare di Piacenza » 187

Idem — Circa la manutenzione delle armi esistenti in magazzino » 175

DIVISA E VESTIARIO. — Approvazione dei figurini d'uniforme per le persone non appartenenti all'Esercito . . . . . » 179

Idem — Divisa degli attendenti e dei sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai, allievi maniscalchi e vivandieri . » 303

Idem — Divisa degli ufficiali e della truppa dei reali carabinieri specialmente incaricati del servizio d'onore e di guardia presso S. M. il Re . . . . . » 325

Idem — Fregi da chepì e da berretto per gli ufficiali e per la truppa di milizia mobile di artiglieria e del genio . . . . » 393

Idem — Fregi sul chepì e sul berretto per gli ufficiali d'artiglieria e del genio . . . . . » 355

Idem — Fregi sul chepì e sul berretto per le truppe d'artiglieria e del genio . . . . . » 366

Idem — Modificazioni alla divisa della truppa di cavalleria . » 349

Idem Modificazioni alle vigenti istruzioni sulla divisa degli ufficiali delle varie armi . . . . . » 353

Idem — Modificazioni all'istruzione 2 settembre 1871 sulla divisa della cavalleria . . . . . » 321

Idem — Stellette di distintivo speciale per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei Reali Principi . . » 356

DOTAZIONI DI MOBILITAZIONE. — Marmitte da campagna ed altri oggetti di cucina per le truppe a piedi. Aggiunte e varianti all'Istruzione per la mobilitazione (tomo 2°) . . . . » 218

E

EFFETTI DI CORREDO. Approvvigionamento dei medesimi . *Pag.* 123
EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una cassetta da bagaglio pei sottufficiali . . . . . » 140
Idem — Dotazione di marmitte da campagna ed altri oggetti di cucina per le truppe a piedi. Varianti ed aggiunte al tomo 2° dell'Istruzione per la mobilitazione . . . . . » 218
Idem — Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento (mobilitazione) . . . . . » 133
Idem — Mannarese con guaina pel servizio di cucina . . . » 138
Idem — Modificazioni alle trombe di fanteria mod. 1872 . . . » 68
Idem — Nuovo modello di borraccia con correggia . . . . » 388
Idem — Sacco porta tenda da ufficiali . . . . . » 41
Idem — Sostituzione della gavetta di lamiera a quella di latta nella cavalleria . . . . . » 17
Idem — Uso della gavetta di latta presso i corpi di cavalleria . » 198
Idem — Varianti al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione » 304
EQUITAZIONE. — Corsi d'equitazione pei sottufficiali . . . . » 391
ERRATA-CORRIGE. — Al N. 15 dei segnali di tromba per le operazioni di quartiere, che fanno seguito al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio. . . . » 42
Idem — Al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito . . . . . » 164
ESEMPLARI DI REGOLAMENTI. — Numero dei medesimi da prendersi dai riparti d'istruzione . . . . . » 121
ESERCITAZIONI TATTICHE. — Norme relative alle esercitazioni con nemico segnato . . . . . » 143

F

FERROVIE. — Adozione di uno scontrino ferroviario per la truppa *Pag.* 146
Idem — Ammissione nei treni diretti dei sottufficiali viaggianti sulle ferrovie . . . . . » 358
Idem — Apertura del tronco di ferrovia, *Leonforte - S. Caterina - Villarmosa* (rete di Sicilia). . . . . » 121
Idem — Apertura del tronco *Ferrandina-Grassano* della linea in costruzione *Torremare-Potenza* (rete Calabra) e soppressione dell'uso della via di mare *Napoli-Reggio Calabria*, per le comunicazioni fra i distretti di Catanzaro e di Potenza. . . . » 165

FERROVIE. — Apertura della linea *Palazzuolo-Paratico* (*Sarnico*) (rete Alta Italia) . . . . . *Pag.* 279
Idem — Apertura del tronco *Como-Chiasso* (rete Alta Italia) . » 299
Idem — Apertura del tronco di ferrovia *Buffaloria di Cassano-Spezzano, Castrorillari* della rete Calabra . . . . . » 393
Idem — Apertura dei tronchi *Rovigo-Adria* e *Rovigo-Badia* (rete Alta Italia) . . . . . » 316
Idem — Apertura del tronco *Gemona-Ospedaletto-Carnia* della linea che da Udine tende alla Pontebba (rete alta Italia) . . » 397
Idem — Apertura del tronco *Caltanissetta-Campobello* parte della linea *Catania-Licata* (rete di Sicilia) . . . . . » 398
Idem — Apertura del tronco *Spina-Passofonduto* a compimento della linea Palermo-Girgenti-Porto Empedocle (rete di Sicilia) e soppressione delle stazioni di *Spina, Passofonduto* della linea stessa » 399
Idem — Cambio del nome della stazione di Bellizzi sulla linea *Napoli-Romagnano* . . . . . » 328
Idem — Cambio del nome della stazione di Pontesole sul tronco *Eboli-Romagnano* . . . . . » 192
Idem — Eventuale assegno di ferrovia di 1ª classe agli ufficiali inferiori comandati al corso ferroviario . . . . . » 185
Idem — Facoltà di scegliere eccezionalmente un itinerario che non sia quello chilometricamente più breve . . . . . » 348
Idem — Utilizzazione delle stazioni nei luoghi ove ne esiste più d'una » 163
Idem — Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione sulle ferrovie e da scalo a scalo sui laghi . . . . . » 347
Idem — Pubblicazione del Regolamento sul servizio dei trasporti » 328
FIGURINI D'UNIFORME. — Approvazione dei figurini d'uniforme per persone non appartenenti all'Esercito . . . . . » 179
FORMULARIO DI CONTRATTI. — Manutenzione delle armi presso i distretti militari. . . . . » 175
FRANCHIGIA POSTALE. — Nuovo regolamento per la trasmissione della corrispondenza ufficiale in esecuzione delle tasse postali . » 359

G

GAVETTA DI LAMIERA. — Sostituzione della gavetta di lamiera a quella di latta nella cavalleria . . . . . *Pag.* 17
GAVETTA DI LATTA. — Uso della medesima presso i corpi di cavalleria. . . . . » 198

GIBERNE DA CAVALLERIA. — Modificazioni alle giberne e bandoliere per giberne da cavalleria. . . . . *Pag.* 139

GINNASTICA E SCHERMA. — Pubblicazione dell'Istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile ed abolizione della scherma col bastone. . . . . » 233

GIUBILAZIONI PER L'ESERCITO. — Provvedimenti per gli ex-ufficiali pontifici che dal 1859 al 1870 presero servizio nel Regio esercito » 357

Idem — R. Decreto che stabilisce che i già tamburini maggiori, ora sottufficiali di maggiorità, debbano essere considerati come tamburini maggiori per gli effetti della giubilazione . . . » 271

Idem R. Decreto che stabilisce nuove norme per la promozione al grado superiore degli ufficiali ammessi alla giubilazione dopo otto anni di servizio effettivo nel proprio grado . . . » 200

GIUSTIZIA MILITARE. — Spese di giustizia. — Certificati dei sindaci per indennità di trasferte . . . . . » 366

GRADUATI DI TRUPPA. — Sostituzione dei graduati di truppa e dei soldati aventi impieghi speciali inviati in licenza di convalescenza di un anno in seguito a rassegna di rimando . . . . » 9

I

IMPIEGATI CIVILI. — Legge 7 luglio 1876 concernente gli organici delle amministrazioni civili, il pareggiamento e miglioramento degli stipendi inferiori a L. 3500, degli impiegati di esse amministrazioni, le ritenute sugli stipendi e pensioni degli impiegati civili e militari, e l'indennità di residenza agli impiegati con sede in Roma. — Regolamento approvato con R. Decreto 23 novembre 1876 per l'esecuzione di detta legge . . . . . *Pag.* 373

Idem — Norme per la concessione dei congedi agli impiegati dei personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra . » 300

Idem — R. Decreto che stabilisce il compenso da concedersi agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente . » 379

Idem — R. Decreto che stabilisce il termine entro il quale sarà ancora fatta facoltà agli impiegati della categoria d'ordine per provare la loro indoneità pel passaggio alle categorie di concetto e di ragioneria . . . . . » 291

IMPIEGATI RESIDENTI IN ROMA. — Legge 7 luglio 1876 concernente l'indennità di residenza agli impiegati con sede in Roma. — Regolamento approvato con R. Decreto 23 novembre 1876 per l'esecuzione di detta legge . . . . . » 373

IMPIEGHI SPECIALI A MILITARI DI TRUPPA. — Sostituzione dei graduati di truppa o dei soldati aventi incarichi speciali inviati in licenza di convalescenza di un anno in seguito a rassegna di rimando . . . . . *Pag.* 9
INCARICHI E SERVIZI VARI. — Assegnamenti eventuali per incarichi e servizi non contemplati nel R. Decreto 7 marzo 1875 . » 159
INDENNITA' DI RESIDENZA. — Legge 7 luglio 1876 concernente l'indennità di residenza agli impiegati con sede in Roma. — Regolamento approvato con R. Decreto 23 novembre 1876 per l'esecuzione di detta legge . . . . . » 373
INDENNITA' DI SOGGIORNO. — Estensione dell'indennità di soggiorno in caso di licenza . . . . . » 183
INDENNITA' DI TRASFERTA. — Certificati dei Sindaci. — Spese di giustizia. . . . . » 366
INFERMERIA UOMINI. — Variante al mod. 79 della statistica sanitaria dell'Esercito (306 del modellario). Infermeria uomini. Quaderno d'entrata e d'uscita dei sottufficiali, caporali e soldati . » 38
INFERMERIE SPECIALI. — Istituzione d'infermerie speciali per gli stabilimenti penali militari . . . . . » 369
INNESTI DIFFERENZIALI. — Norme da seguirsi negli innesti differenziali del vaccino animale ed umanizzato . . . . . » 393
INSCRITTI DI LEVA. — Certificati penali degli inscritti di leva arruolati in 1ª categoria . . . . . » 170
INSCRITTI DIMORANTI ALL'ESTERO. — Arruolamento per procura degl'inscritti dimoranti all'estero ai quali spetti d'essere assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria . . . . . » 281
ISTITUTI MILITARI. — R. Decreto che determina quali siano gli istituti che per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 7 giugno 1875 devono considerarsi come assimilati alle università . . » 199
ISTITUTO TOPOGRAFICO MILITARE. — Quadro di segni convenzionali stradali delle varie carte moderne del Regno in vendita presso l'istituto topografico militare . . . . . » 8
Idem — Variante all'Istruzione sul servizio interno dell'istituto stesso » 58
ISTITUZIONE D'UFFICI. — Circa l'istituzione di uffici dei regi avvocati erariali . . . . . » 65
ISTRUTTORI D'EQUITAZIONE. — Circa i sottufficiali da nominarsi istruttori d'equitazione . . . . . » 89
ISTRUTTORI DI SCHERMA. — Effetti speciali di vestiario per gli istruttori, sotto-istruttori ed allievi-istruttori di scherma e di ginnastica . . . . . » 286

ISTRUZIONE PER L'AMMAESTRAMENTO TATTICO. — Norme relative alle esercitazioni con nemico segnato . . . . . *Pag.* 143

ISTRUZIONI PER LE MATRICOLE. — Aggiunte al N. 47 (ufficiali che cessano dal servizio nell'Esercito prima del 40° anno d'età) . » 171

Idem — Appendice alla medesima. . . . . » 158

Idem — Modificazioni ai numeri 30 e 45 dell'Istruzione stessa (ufficiali di riserva). Ufficiali che cessano dal servizio prima del 40° anno d'età . . . . . » 56

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DELLE MUNIZIONI DA GUERRA. — Aggiunte e varianti alla nota C . . . . . » 56

ISTRUZIONE SUL SERVIZIO INTERNO DELL'ISTITUTO TOPOGRAFICO MILITARE. — Variante all'Istruzione stessa . . . . . » 58

ISTRUZIONI PER LA MOBILITAZIONE. — Aggiunte e varianti ai tomi 1° e 3° . . . . . » 133

Idem — Dotazione di marmitte da campagna ed altri oggetti di cucina per le truppe a piedi. Aggiunte e varianti al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione (Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento) . . . . . » 218

Idem — Errata-corrige al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito . . . . . » 164

Idem — Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento » 133

Idem — Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento (variante al tomo 2°) . . . . . » 304

ISTRUZIONI PRATICHE SPECIALI. — Varianti alle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e di cavalleria. . » 72

ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA. — Invio dei premi, distintivi e certificati di tiro ai militari in congedo illimitato . . . . . » 78

ISTRUZIONI SULLE ARMI E SUL TIRO. — Norme per la costruzione dei bersagli e pei tiri speciali per la fanteria e la cavalleria . » 277

ITINERARIO SULLE FERROVIE. — Facoltà di scegliere eccezionalmente un itinerario che non sia quello chilometricamente più breve » 348

L

LAGO D'ISEO. — Convenzione 18 agosto 1876 per il trasporto di uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti o attinenti all'Esercito, e relativa istruzione per l'eseguimento di detta convenzione . . . . . *Pag.* 292, 294

LETTI DEI SOTTUFFICIALI. — Materasso di lana limitato ai letti dei sottufficiali. . . . . *Pag.* 296
LICENZE. — Circa le licenze da concedersi agli ufficiali di complemento quando prestano servizio . . . . . » 167
Idem — Estensione dell'indennità di soggiorno ai casi di licenza » 183
LICENZE DI CONVALESCENZA. — Sostituzione dei graduati di truppa, e dei soldati aventi impieghi speciali inviati in licenza di convalescenza di un anno in seguito a rassegna di rimando » 9
LINEE DI NAVIGAZIONE. — Nuova linea *Civitavecchia-Maddalena Porto Torres* percorsa dalla società Rubattino . . . . . » 233
Idem — Nuova linea *Napoli-Scalea* percorsa dalla società Peirano e Danovaro . . . . . » 172
LITI E CONSULTAZIONI LEGALI. — Istituzioni di uffici dei regi avvocati erariali . . . . . » 65

M

MAGAZZINI CENTRALI. — Giurisdizione dei magazzini centrali militari. . . . . *Pag.* 327
MALFATTORI. — Gli ufficiali non partecipano ai premi per cattura di malfattori . . . . . » 8
MANISCALCHI. — Divisa pei medesimi . . . . . » 303
MANTELLINA DEGLI UFFICIALI. — Modificazioni alle vigenti istruzioni sulla divisa degli ufficiali delle varie armi . . . . . » 353
MANUTENZIONE DELLE ARMI. — Circa la manutenzione delle armi presso i distretti militari . . . . . » 175
MARCIE — Pubblicazione del Regolamento per le marcie e pel trasporto delle truppe . . . . . » 145
MARMITTE DA CAMPAGNA. — Dotazioni di marmitte da campagna ed altri oggetti da cucina per le truppe a piedi. Aggiunte e varianti al tomo 2° delle istruzioni per la mobilitazione . . . . » 218
MATERARASSO DI LANA. — Limitazione del medesimo ai soli letti dei sottufficiali. . . . . » 276
MATERIALE D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni alle armi portatili presso i corpi ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli . . . . . » 18, 237, 317 e 371
MATERIALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari . . . . . » 180

MATERIALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari. . . . . *Pag.* 307

MATRICOLA. — Aggiunta al N. 47 dell'Istruzione per le matricole (Ufficiali che cessano dal servizio nell'Esercito prima del 40° anno d'età). . . . . » 171

Idem — Appendice all'Istruzione per le matricole dell' Esercito. » 158

Idem — Formola d'arruolamento degli studenti universitari od assimilati. . . . . » 306

Idem — Memorie storiche dei corpi . . . . . » 58

Idem — Modificazionioni ai N^i 30, 43 e 47 dell'Istruzione per le matricole dell'Esercito. (Ufficiali di riserva. Ufficiali che cessano dal servizio prima del 40° anno d'età) . . . . . » 56

MIGLIORAMENTO DEGLI STIPENDI. — Legge 7 luglio 1876 concernente il pareggiamento e miglioramento degli stipendi inferiori a L. 3500 degli impiegati delle amministrazioni civili, ecc. . » 373

MILITARI CONGEDATI. — Avviso a darsi dai corpi alle direzioni di sanità militare dei militari congedati per alienazione mentale » 17

MILITARI DI TRUPPA IN PATRIA. — Corrispondenza postale dei comandanti di corpo coi sindaci relativamente a militari di truppa in patria. . . . . » 72

MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Invio di premi, distintivi e certificati di tiro a militari in congedo illimitato . . . » 73

MILITARI IN CONGEDO. — Riammissione dei medesimi sotto le armi » 845

MILIZIA COMUNALE. — Legge sulla milizia territoriale e comunale » 223

MILIZIA MOBILE. — Formazione del distretto militare di Pavia e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto militare di Piacenza » 187

Idem — Fregi da chepì e da berretto per gli ufficiali e per la truppa della milizia mobile di artiglieria e del genio . . . » 393

MILIZIA TERRITORIALE. — Legge sulla milizia comunale e territoriale » 223

Idem — Liquidazione dei conti di massa degli uomini trasferti nella milizia territoriale . . . . . » 141

MINISTERO DELLA GUERRA. — Bilancio di prima e definitiva previsione dal 1871 in poi. . . . . » 75

Idem — R. Decreto portante modificazioni al quadro organico del personale . . . . . » 191

MIRINO DEI FUCILI. — Prescrizione ai corpi dell'Esercito di non più colorire il mirino dei fucili e moschetti mod. 1870 . . » 209

MODELLARIO. — Variante al mod. 79 della statistica sanitaria dell'esercito (306 del modellario). Infermeria uomini. Quadro d'entrata e d'uscita dei sottufficiali caporali e soldati . . . . . » 38

MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Aggiunte e varianti ai tomi 1° e 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito . . . . . *Pag.* 133

Idem — Errata-corrige al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito . . . . . » 164

Idem — Istruzione sull'arredamento e sull'equipaggiamento. : » 133

Idem — Uomini per le sezioni panattieri e sussistenze. Portaferiti. Scrivani per gli uffici delle intendenze e delle tappe . . » 125

Idem — Varianti all'*Atto* N. 42 del 1876 circa il riparto degli uomini per le sezioni panattieri e sussistenze, dei portaferiti e degli scrivani delle intendenze e delle tappe . . . . . » 188

MUNIZIONI DA GUERRA. — Istruzione sul servizio delle munizioni da da guerra presso i corpi dell'Esercito. Aggiunte e varianti alla nota C . . . . . » 56

O

OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione del tiro al bersaglio nella località detta *Bosco Mantico* presso Verona . *Pag.* 377

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DI GUERRA. — R. Decreto portante modificazioni all'ordinamento stesso . . . . . » 309

ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Composizione delle brigate di cavalleria . . . . . » 271

Idem — Composizione delle brigate di fanteria . . . . . » 277

ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Corsi d'equitazione pei sottufficiali » 391

Idem — R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione N. 21, 24, 25, 39, 52 e 56 annesse al R. Decreto 30 settembre 1873 . . . . . » 1

Idem — R. Decreto che modifica lo specchio N. 7 annesso al R. Decreto 3 giugno 1874 fissante il riparto in classi degli scrivani locali » 59

Idem — Sottufficiali istruttori d'equitazione . . . . . » 39

ORGANICI DELLE AMMINISTRAZIONI CIVILI. — Legge 7 luglio 1876 concernente il pareggiamento o miglioramento degli stipendi inferiori a L. 3500, degli impiegati delle amministrazioni civili, ecc. . . . . » 373

P

PANATTIERI. — Uomini per le sezioni panattieri e sussistenze, e portaferiti in caso di mobilitazione . . . . . *Pag.* 125

PAREGGIAMENTO DEGLI STIPENDI. — PENSIONE DEGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI — . . . . . Legge 7 luglio 1871 concernente il pareggiamento e miglioramento degli stipendi inferiori a L. 3500 degli impiegati delle amministrazioni civili le ritenute sugli stipendi e pensioni agli impiegati civili e militari, e l'indennità di residenza agli impiegati con sede in Roma. — Regolamento per l'esecuzione di detta legge *Pag.* 373

PENSIONI DI RIASSOLDAMENTO. — Proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874. N. 1973 (serie 2ª) per la conversione della pensione di riassoldamento . . . . . » 196

PESI E MISURE — Diritto di verificazione dei medesimi . . . » 231

POLIZZE E CARTELLE. — Prescrizioni ed avvertenze circa le cartelle e polizze degli assoldati, dei surrogati e dei riassoldati con premio» 206

PORTAFERITI. — Uomini per le sezioni panattieri e sussistenze, e portaferiti in caso di mobilitazione . . . . . » 125

PREMI DI TIRO. — Invio dei premi, distintivi e certificati di tiro a militari in congedo illimitato . . . . . » 73

PREMI PER CATTURA DI MALFATTORI. — Gli ufficiali non partecipano ai premi per cattura di malfattori . . . . . » 8

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. — R. Decreto che determina le attribuzioni di detta presidenza e gli affari che debbono sempre essere sottoposti al consiglio stesso . . . . . » 297

PROMOZIONI NEI GRADI DI TRUPPA.—Tempo richiesto per l'avanzamento » 60

PROMOZIONI. — R. Decreto che stabilisce nuove norme per la promozione al grado superiore degli ufficiali ammessi alla giubilazione dopo otto anni di servizio effettivo nel proprio grado . . » 200

PRONTUARIO MILITARE DELLE DISTANZE. — Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione sulle ferrovie e da scalo a scalo sui laghi . . . . . » 347

PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Adozione di oggetti per cucina da ufficiali . . . . . » 69

Idem — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875; alle tariffe per le riparazioni delle armi portatili ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e cavalleria . . . . . » 18, 237, 317, 371

PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . *Pag.* 180, 307
Idem — Appendice all'Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, del 20 giugno 1874 . . . . . » 152
Idem — Numero degli esemplari dei Regolamenti ed Istruzioni da acquistarsi dai riparti d'istruzione . . . . . » 121
Idem — Prontuario militare delle distanze da stazione a stazione sulle ferrovie e da scalo a scalo sui laghi . . . . . » 347
Idem — Pubblicazione della nuova edizione del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria (4 dicembre 1869) . . . . » 204
Idem — Pubblicazione dell'Istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile ed abolizione della scherma col bastone . » 233
Idem — Regolamento per le marcie e per il trasporto delle truppe. » 145
Idem — Regolamento sul servizio dei trasporti (sulle ferrovie e sulle navi) . . . . . » 328
Idem — R. Decreto che stabilisce nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio . . . . » 43
Idem — Variante all'elenco che fa seguito all'Atto N. 19 del 30 gennaio 1876 che stabiliva nuove norme circa al servizio ed alla contabilità delle biblioteche militari di presidio. . . . » 389
Idem — Variante all'Istruzione sul servizio interno dell'istituto topografico-militare . . . . . » 58
Idem — Varianti al capitolato d'appalto dell'impresa generale dei trasporti militari . . . . . » 230
PUNIZIONI DISCIPLINARI. — Modificazioni alle punizioni disciplinari degli ufficiali . . . . . » 319

Q

QUADRO DEI SEGNI CONVENZIONALI. — Circa il quadro dei segni convenzionali stradali delle varie carte moderne del regno in vendita presso l'istituto topografico militare . . . . . *Pag.* 8
QUADRI ORGANICI. — Assegnazione alle compagnie di disciplina speciali fino al termine del servizio dei soldati che a mente dell'art. 219 del Codice penale militare sono condannati per furto . . » 235
Idem — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1875 . . . . . » 309
Idem — Formazione del distretto militare di Pavia e passaggio dalla 1ª alla 3ª classe del distretto militare di Piacenza . . . . » 187

QUADRI ORGANICI. — Formazione delle compagnie 11ª e 12ª nei reggimenti d'artiglieria da fortezza . . . . . *Pag.* 194
Idem — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 1° agosto 1876 sull'assegnazione dei soldati alle compagnie di disciplina speciali » 272
Idem — R. Decreto portante modificazioni nel quadro organico del personale del Ministero della guerra . . . . . » 191
Idem — Specchio di riparto organico di un reggimento di cavalleria. . . . . » 53
Idem — Trasferimento della compagnia d'istruzione dal 13° al 14° artiglieria . . . . . » 187

R

RASSEGNE DI RIMANDO. — Sostituzione dei graduati di truppa e dei soldati aventi impieghi speciali inviati in licenza di convalescenza di un anno in seguito a rassegna di rimando . *Pag.* 9
RECLUTAMENTO. — Arruolamento per procura degli inscritti dimoranti all'estero ai quali spetti di essere assegnati in 2ª o in 3ª categoria . . . . . » 281
Idem — Certificati penali degli inscritti di leva arruolati in prima categoria . . . . . » 170
Idem — Documenti prodotti per gli arruolamenti volontari . » 123
Idem — I volontari di un anno ammessi a servire nell'Esercito col grado di sergente devono assumere la ferma permanente » 73
Idem — Legge colla quale è autorizzata la legge militare sui giovani nati nel 1856 . . . . . » 195
Idem — Modificazione al § 29 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento . . . . . » 69
Idem — Prescrizioni ed avvertenze circa le cartelle e polizze degli assoldati, dei surrogati e dei riassoldati con premio . . » 205
Idem — Proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874, N. 1973 (serie 2ª) per la conversione delle pensioni di riassoldamento . . . . . » 196
Idem — R. Decreto che determina quali siano gli istituti che per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 7 giugno 1875 devono considerarsi come assimilati alle università . . . . . » 193
Idem — R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento . . . . . » 8
Idem — Riammissione sotto le armi di militari in congedo . » 345

RECLUTAMENTO. — Variante all'Istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato . . . . . *Pag.* 345
Idem — Varianti all' *Atto* N. 145 del 1872 (Istruzione per l'invio di militari di 1ª categoria in congedo illimitato) . . . » 308
REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Aggiunte e varianti alla nota C. Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'Esercito . . . . . » 56
Idem — Approvvigionamento di effetti per il corredo militare . » 123
Idem — Effetti speciali di vestiario per gli istruttori, sottistruttori ed allievi istruttori di scherma e di ginnastica . . . » 286
Idem — Giurisdizione dei magazzini centrali militari . . . » 327
Idem — Licenze per gli ufficiali di complemento che prestano servizio . . . . . » 167
Idem Liquidazione dei conti di massa degli uomini trasferti nella milizia territoriale . . . . . » 141
Idem — Manutenzione delle armi presso i distretti militari . » 175
Idem — Norme per il pagamento dei vaglia postali diretti a militari » 287
Idem — Pagamento a carico della massa generale uomini del valore dei bossoli versati in meno delle cartucce sparate . . . » 234
Idem — Vaglia postali dei ricoverati in ospedali . . . . » 290
Idem — Variazioni alle disposizioni 10 ottobre 1871 inserte nella Raccolta delle disposizioni amministrative e contabili in data 1° luglio 1875 . . . . . » 276
REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. — Cómputo dell'anzianità di grado ai caporali e sottufficiali dell'Esercito permanente provenienti dai volontari di un anno . . . . . » 140
Idem — Limite d'età fissato per gli aspiranti alla nomina di sottotenente medico . . . . . » 184
Idem — R. Decreto che stabilisce nuove norme per la promozione al grado superiore degli ufficiali ammessi alla giubilazione dopo otto anni di servizio effettivo nel proprio grado . . . » 200
Idem — R. Decreto portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra e relativa istruzione. . . . . » 309
Idem — Schiarimento circa al grado degli aiutanti maggiori in 2° » 58
Idem — Sostituzione dei graduati di truppa e dei soldati aventi impieghi speciali inviati in licenza di convalescenza di un anno in seguito a rassegna di rimando. . . . . » 9
Idem Tempo richiesto per l'avanzamento nei gradi di truppa. Epoca delle promozioni . . . . . » 60
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Abrogazione del § 38 . . » 169

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Aggiunte all'allegato N. 5. (Istruzione pel riparto delle compagnie, degli squadroni e delle batterie) *Pag.* 10

Idem — Aggiunte all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme) . » 184

Idem — Modificazioni agli articoli 68 e 89 . . . . . » 41

Idem — Modificazioni al § 141 . . . . . » 197

Idem — Modificazioni alle punizioni disciplinari degli ufficiali . » 319

Idem — Variante all'allegato N. 1 (Regolamento sull'uniforme). » 304

Idem — Variante al N. 1 (Regolamento sull'uniforme) . . » 355

Idem — Varianti all'allegato N. 8 (Istruzione per la concessione degli attendenti) . . . . . » 305

REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. — Aggiunte all'allegato N. 102 dell'appendice N.1 del 1° giugno 1875 » 316

Idem — Modificazioni al tomo 3° . . . . . » 10

REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA FANTERIA. — Pubblicazione della nuova edizione di detto Regolamento (4 dicembre 1869) . . . . . » 204

Idem — Pubblicazione dell'Istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile ed abolizione della scherma col bastone . » 233

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO D'OSPEDALE PEL CORPO SANITARIO. — Variante al § 348 relativo alla tabella dietetica » 20

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA ED IL GENIO. — Errata-corrige al N. 15 dei segnali di tromba per le operazioni di quartiere che fanno seguito al regolamento stesso . . . . . » 42

REGOLAMENTO DI SERVIZIO INTERNO. — Assegnazione alle compagnie, squadroni e batterie degli ufficiali di complemento . . » 191

Idem Segnali di tromba comuni a tutte le armi dell'Esercito . » 206

REGOLAMENTO PER LE MARCIE E PER IL TRASPORTO DELLE TRUPPE. — Pubblicazione del medesimo . . . . . » 145

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DEI TRASPORTI. — Pubblicazione del medesimo . . . . . » 328

REPARTI D'ISTRUZIONE. — Ferma ed uscita degli allievi dai reparti stessi . . . . . » 192

Idem — Numero degli esemplari dei Regolamenti ed istruzioni da acquistarsi dai reparti d'istruzione . . . . . » 121

Idem — Trasferimento della compagnia d'istruzione dal 13° al 14° reggimento artiglieria. . . . . » 187

RIASSOLDATI CON PREMIO. — Prescrizioni ed avvertenze circa le cartelle e polizze degli assoldati, dei surrogati e dei riassoldati con premio . . . . . » 238

RIPARAZIONI ALLE ARMI. — Circa le riparazioni e tolleranze nelle armi mod. 1870-71 in servizio . . . . . *Pag.* 329
RIPARTO ORGANICO DELLA CAVALLERIA. — Specchio di riparto organico di un reggimento di cavalleria . . . . . » 53
RITENZIONE SUGLI STIPENDI. — Circa le ritenute sugli stipendi e pensioni degl'impiegati civili e militari. (Legge 7 luglio 1876) » 373
RUOLINI. — Circa i ruolini delle posizioni degli ufficiali . . . » 185

S

SACCO PORTA-TENDE — Adozione del sacco porta-tende da ufficiali *Pag.* 41
SCHERMA (*Istruzione*). — Pubblicazione dell'Istruzione di ginnastica e di scherma col fucile ed abolizione della scherma col bastone » 233
SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI — Modificazioni allo scorpartimento territoriale della legione di Cagliari . . . . . » 371
Idem — Soppressione della stazione di Porto . . . . . » 185
Idem — Soppressione delle stazioni interne nelle principali città del regno . . . . . » 61
Idem — Trasferimento della sede del comando dei carabinieri reali di Bardolino a Verona e soppressione della stazione di Belluno Veronese, e impianto di una stazione a Sommacampagna . » 167
Idem — Trasferimento della Stazione di Ponte Bovino a Castelluccio dei Sauri . . . . . » 378
Idem Trasferimento della stazione di Sommariva-Perno a Cornegliano d'Alba . . . . . » 185
Idem — Trasferimento della stazione di Cerasolo (Coriano) a Morciano » 186
Idem — Rivocazione della disposizione concernente il trasferimento della stazione di Sommariva-Perno a Cornegliano d'Alba . » 234
SCONTRINO FERROVIARIO. Adozione di uno scontrino ferroviario per la truppa . . . . . » 146
SCRIVANI D'INTENDENZA. — Scrivani per gli uffici dello intendenze e delle tappe . . . . . » 125
Idem — Varianti all'*Atto* N. 42 del 1876 circa il riparto degli uomini per sezioni panattieri e sussistenze dei portaferiti e degli scrivani degli uffici delle intendenze e delle tappe . . . » 188
SCRIVANI LOCALI. — Attribuzioni dei medesimi . . . . » 182
Idem — R. Decreto che modifica lo specchio N. 7 annesso al R. Decreto 3 giugno 1874, fissante il reparto in classi . . . » 59

SCRIVANI PRESSO LE BRIGATE. — Soprassoldo d'ufficio ai sottufficiali caporali e soldati, scrivani presso le brigate . . . . *Pag.* 9
SCUOLA D'EQUITAZIONE. — Circa ai sottufficiali da nominarsi istruttori d'equitazione . . . . . » 39
SCUOLA DI GUERRA. — R. Decreto portante modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra ed istruzioni relative . . » 309
SCUOLE MILITARI. — Ferma ed uscita degli allievi dei riparti d'istruzione . . . . . » 192
Idem — Soppressione del 1° anno di corso della scuola militare » 377
SEGNALI DI TROMBA. — Circa i segnali di tromba comuni a tutte le armi dell'Esercito . . . . . » 206
Idem — Errata-corrige al N. 15 dei segnali di tromba per le operazioni di quartiere che fanno seguito al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio. . . . » 42
SEGNI CONVENZIONALI STRADALI. — Quadro dei segni convenzionali stradali delle varie carte moderne del regno in vendita presso l'istituto topografico militare . . . . . » 8
SELLAI. — Divisa dei medesimi . . . . . » 303
SERVITU' MILITARI. — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione del tiro al bersaglio nella località detta *Bosco Mantico* presso Verona . . . . . » 377
SERVIZIO DI CUCINA. — Mannarese con guaina pel servizio di cucina » 138
SERVIZIO TERRITORIALE. Ruolini delle posizioni degli ufficiali » 185
SERVIZIO SANITARIO. — Avviso a darsi dai corpi alle direzioni di sanità militare, dei militari congedati per alienazione mentale . » 17
Idem — Compilazione della statistica sanitaria dell'Esercito . » 21
Idem — Istituzione d'infermerie speciali per gli stabilimenti penali militari . . . . . » 369
Idem — Norme da seguirsi negli innesti differenziali del vaccino animale ed umanizzato . . . . . » 393
Idem — Variante al § 348 relativo alla tabella dietetica . . » 20
SEZIONI PANATTIERI — E SEZIONI SUSSISTENZE. — Uomini per le sezioni panattieri e sussistenze. Portaferiti. Scrivani per gli uffici d'intendenza e delle tappe. (*Atto* 142 del 1876) . . . . . » 125
Idem — Varianti all'*Atto* stesso . . . . . » 188
SOPRASSALDO D'UFFICIO. — Soprassoldo ai sottufficiali, caporali e soldati, scrivani presso le brigate . . . . . » 9
SOTTISTRUTTORI DI SCHERMA E DI GINNASTICA. — Effetti speciali di vestiario adottato pei medesimi . . . . . » 286

SOTTUFFICIALI VIAGGIANTI SULLE FERROVIE. Ammissione dei medesimi nei treni diretti. . . . . *Pag.* 358
SPESE DI GIUSTIZIA. — Certificati dei sindaci per indennità di trasferta » 366
STABILIMENTI PENALI. — Istituzioni presso i medesimi di infermerie speciali . . . . . » 369
STATISTICA. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1875 . . . . . » 209
STATISTICA SANITARIA DELL'ESERCITO. — Compilazione della medesima » 21
Idem — Variante al mod. 79 (306 del modellario). Infermeria uomini. Quaderno dei movimenti di entrata e di uscita dei sottufficiali, caporali e soldati . . . . . » 38
STAZIONI FERROVIARIE. — Utilizzazione delle stazioni nei luoghi ove ne esiste più d'una . . . . . » 163
STELLETTE DI DISTINTIVO SPECIALE. — Stellette per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei Reali Principi » 356
STIPENDI NELL'ESERCITO. — Assegnamenti eventuali per incarichi e servizi non contemplati nel R. Decreto 7 marzo 1875 . » 159
Idem — Eventuale assegno di ferrovia di 1ª classe agli ufficiali inferiori comandati al corso ferroviario . . . . . » 185
Idem — Estensione dell'indennità di soggiorno ai casi di licenza » 183
Idem — Soprassoldo d'ufficio ai sottufficiali, caporali e soldati, scrivani presso i comandi di brigata . . . . . » 9
Idem — Spese d'ufficio ai comandi di fortezza di Ancona e di Piacenza (aggiunta al quadro E) (specchio I) annesso al R. Decreto 7 marzo 1875 . . . . . » 203
STIPENDI VARI. — Miglioramento e pareggiamento degli stipendi inferiori a L. 3500, degli impiegati delle amministrazioni civili, ecc. » 373
STUDENTI UNIVERSITARI. — Formola d'arruolamento dei medesimi » 306
SURROGATI. — Prescrizioni ed avvertenze circa le cartelle o polizze » 206

T

TABELLA DIETETICA. — Variante al § 348 della tabella stessa *Pag.* 20
TABELLE GRADUALI E NUMERICHE DI FORMAZIONE. — R. Decreto che modifica le tabelle stesse (Nⁱ 21, 24, 25, 39, 52 e 56) annesse al R. Decreto 30 settembre 1873 . . . . . » 1
TAMBURINI MAGGIORI. — R. Decreto che stabilisce che i già tamburini maggiori, ora sottufficiali di maggiorità, debbono considerarsi come tamburini maggiori per gli effetti della giubilazione » 271

TASSE POSTALI. — Nuovo regolamento per la trasmissione delle corrispondenze ufficiali in esenzione delle tasse postali . *Pag.* 359
TENDE DA UFFICIALI. — Adozione del sacco portatende da ufficiali » 41
TIRI SPECIALI. — Norme per la costruzione dei bersagli e pei tiri speciali per la fanteria e cavalleria . . . . . » 227
TIRO AL BERSAGLIO. — R. Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione del tiro al bersaglio nella locatità detta *Bosco Mantico* presso Verona . . . . . » 377
TOLLERANZE NELLE ARMI IN SERVIZIO. — Circa le riparazioni e tolleranze nelle armi modello 1870 e 1871 in servizio . . » 329
TRASFERIMENTI DI SEDI PERMANENTI. — R. Decreto che stabilisce il compenso da concedersi agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente . . . . . » 379
TRASPOTI DI TRUPPE. — Pubblicazione del Regolamento per le marcie e per il trasporto delle truppe . . . . . » 145
TRASPORTI MILITARI. — Pubblicazioni del regolamento relativo » 328
Idem — Varianti al capitolato d'appalto dell'impresa generale dei trasporti militari . . . . . » 230
TRASPORTI SUI LAGHI. — Convenzione 18 agosto 1876 per il trasporto sul lago d'Iseo degli uomini, famiglie, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti o attinenti all'Esercito e istruzione relativa » 292 e 294
TRASPORTI SU MARE. — Nuova linea di navigazione *Civitavecchia-Maddalena-Portotorres* percorsa dalla Società Rubattino » 233
Idem — Nuova linea di Navigazione *Napoli-Scalea* percorsa dalla Società Peirano e Danovaro . . . . . » 172
TRENI DIRETTI. — Ammissione dei sottufficiali viaggianti sulle ferrovie nei treni diretti . . . . . » 358
TROMBA DI FANTERIA MOD. 1872. — Modificazione alla medesima » 68

U

UFFICIALI DI CAMPO DI S. M. — Stellette di distintivo speciale pei medesimi . . . . . *Pag.* 356
UFFICIALI DI CAMPO DEI REALI PRINCIPI. — Stellette di distintivo speciali pei medesimi . . . . . » 356
UFFICIALI CHE CESSANO DAL SERVIZIO. — Modificazioni ai N° 30, 43 e 47 dell'Istruzione per le matricole dall'Esercito . . » 58

UFFICIALI DI COMPLEMENTO. — Assegnazione dei medesimi alle compagnie, squadroni e batterie . . . . . *Pag.* 194
Idem — Circa le licenze da concedersi ai medesimi quando prestano servizio . . . . . » 167
UFFICIALI DI RISERVA. — Modificazioni ai N' 30, 43 e 47 dell'Istruzione per le matricole dell'Esercito . . . . . » 58
UFFICIALI D'ORDINANZA DI S. M. — Stellette di distintivo speciale pei medesimi . . . . . » 356
UFFICIALI D'ORDINANZA DEI REALI PRINCIPI. — Stellette di distintivo speciale pei medesimi . . . . . » 356
UFFICIALI INFERIORI. — Eventuale assegno di ferrovia di 1ª classe agli ufficiali inferiori comandati al corso ferroviario . . . » 185
UFFICIALI MEDICI. — Limite d'età fissato per gli aspiranti alla nomina di sottotenente medico . . . . . » 184
UFFICIALI NON QUADRAGENARI. — Aggiunte al N. 47 dell'Istruzione per le matricole dell'Esercito . . . . . » 171
Idem — Modificazioni ai N. 30, 43 e 47 dell'Istruzione per le matricole dell'Esercito . . . . . » 56
UFFICIALI PONTIFICI. — Provvedimenti per quelli che dal 1859 al 1870 presero servizio nel R. esercito . . . . . » 357
UFFICI DEGLI AVVOCATI ERARIALI. — Istituzione dei medesimi . » 65
UNIVERSITA' DEL REGNO. — R. Decreto che determina quali siano gli istituti militari che per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 7 giugno 1875 devono considerarsi come assimilati alle università . » 199

V

VACCINAZIONI. — Norme da seguirsi negli innesti differenziali del vaccino animale ed umanizzato . . . . . *Pag.* 393
VAGLIA POSTALI. — Circa i vaglia postali dei ricoverati in ospedali » 290
Idem Norme per il pagamento dei vaglia postali diretti a militari » 287
VARIANTI. — Al capitolato d'appalto dell'impresa generale dei trasporti militari . . . . . » 230
Idem — All'allegato N. 1 al Regolamento di disciplina (Regolamento sull'uniforme) . . . . . » 304, 345
Idem — All'allegato N. 8 al Regolamento di disciplina (Istruzione per la concessione degli attendenti) . . . . . » 305

VARIANTI. — All'*Atto* N. 42 del 1876 circa il riparto degli uomini delle sezioni panattieri e sussistenze, dei portaferiti e degli scrivani delle intendenze e delle tappe . . . . . *Pag.* 177
Idem — All'*Atto* N. 145 del 1872 (Istruzione per l'invio dei militari in congedo illimitato). . . . . » 308
Idem — Alla nota C dell'Istruzione sul servizio delle munizioni da guerra presso i corpi dell'Esercito . . . . . » 56
Idem — Alle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria. . . . . » 72
Idem — All'Istruzione per l'invio di militari in congedo illimitato . » 345
Idem — All'Istruzione sul servizio interno dell'istituto topografico-militare . . . . . » 58
Idem — Allo estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio, edizione 1875; alle tariffe delle riparazioni alle armi portatili, ed allo specchio degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni alle armi . . . . . » 18, 317, 371
Idem — Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 180, 307
Idem — Al modello N. 79 della statistica sanitaria dell'Esercito (306 del modellario). Infermerie uomini. Quaderno dei movimenti d'entrata e d'uscita delle truppa . . . . . » 38
Idem — Al tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione. (Istruzione sull'arredamento ed equipaggiamento) . . . . . » 218, 304
Idem — Ai tomi 1° e 3° delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito . . . . . » 133
Idem. — Al § 348 relativo alla tabella dietetica . . . . . » 20
VENDITA DI CARTE TOPOGRAFICHE. — Quadro dei segni convenzionali stradali delle varie carte moderne del regno in vendita presso l'istituto topografico-militare . . . . . » 8
VERIFICAZIONE DI PESI E MISURE. — Disposizioni varie relative . » 231
VOLONTARI DI UN ANNO. — Computo dell'anzianità di grado ai caporali e sottufficiali dell'Esercito permanente provenienti dai volontari di un anno . . . . . » 140
Idem — Grado loro essendo in congedo illimitato . . . » 151
Idem — I volontari di un anno ammessi a servire nell'Esercito col grado di sergente devono assumere la ferma permanente . » 73
Idem — R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento » 8

VOLONTARI ORDINARI. — Documenti prodotti per gli arruolamenti volontari . . . . . *Pag.* 132

Z

ZAPPATORI DI FANTERIA E DI CAVALLERIA. — Varianti alle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria . *Pag.* 72

